



**Università
degli Studi
di Ferrara**

**DOTTORATO DI RICERCA IN
Scienze Umane**

CICLO XXXII

COORDINATORE
Prof. Trovato Paolo

**Sondaggi sulla Letteratura latina arcaica come fonte di cognizione del Diritto
romano preclassico**

Il caso del *matrimonium* plautino

Settore Scientifico Disciplinare IUS / 18

Dottoranda
Dott.ssa Tosi Camilla

Comitea Tosi

Tutore
Prof.ssa Querzoli Serena

Anni 2016/2019

Sondaggi sulla Letteratura latina arcaica come fonte di cognizione del Diritto romano preclassico

Il caso del *matrimonium* plautino

Premesse _____	15
I. Questioni di critica testuale _____	23
1) Fortuna e circolazione del testo plautino e suo rapporto con la giurisprudenza. _____	35
1.1 Età repubblicana. _____	35
1.2 Età imperiale. _____	47
1.3 Età tardo-antica. _____	57
1.4 Età medievale. _____	60
1.5 Rinascenze plautine fra '400 e '500. _____	63
2) La tradizione manoscritta delle commedie 'varroniane'. _____	68
2.1 I codici della famiglia Palatina. _____	68
2.1.1 Codex vetus Camerarii (B). _____	68
2.1.2 Codex decurtatus (C). _____	69
2.1.3 Codex Ursinianus (D). _____	70
2.2 Il Palimpsesto Ambrosiano (A = codex rescriptus). _____	71
2.3 Stemma codicum. _____	72
2.4 Ulteriori precisazioni sulla tradizione manoscritta. _____	73
2.4.1 Cod. Ambrosianus I 257 inf. (E). _____	73
2.4.2 Cod. Vossianus Leidensis Q 30 (V). _____	73
2.4.3 Cod. Londiniensis XV C XI (J). _____	73
2.4.4 Fragmentum Ottobonianum Vaticanum, misc. Lat. 687 (O). _____	73
2.5 Le commedie varroniane. _____	75
2.5.1 Amphitruo. _____	75
2.5.2 Asinaria. _____	75
2.5.3 Aulularia. _____	75
2.5.4 Captivi. _____	76
2.5.5 Curculio. _____	76
2.5.6 Casina. _____	77

2.5.7 Cistellaria. _____	77
2.5.8 Epidicus. _____	77
2.5.9 Bacchides. _____	77
2.5.10 Mostellaria. _____	78
2.5.11 Menaechmi. _____	78
2.5.12 Miles gloriosus. _____	78
2.5.13 Mercator. _____	78
2.5.14 Pseudolus. _____	79
2.5.15 Poenulus. _____	79
2.5.16 Persa. _____	79
2.5.17 Rudens. _____	79
2.5.18 Stichus. _____	79
2.5.19 Trinummus. _____	80
2.5.20 Truculentus. _____	80
2.5.21 Vidularia. _____	80
3) Principali commenti, edizioni moderne e contemporanee del testo plautino. _____	82
II. Storicizzare il diritto nelle commedie plautine _____	95
1) Il contesto storico: nuovi progressi nella società romana. _____	97
2) Evoluzione degli istituti: alcuni esempi nelle commedie plautine. _____	98
3) Evoluzione del sistema finanziario: evidenze in Plauto. _____	102
4) Il rapporto con gli stranieri secondo Plauto. _____	114
5) La presenza del rex. _____	117
5.1 Il rapporto coi regimi monarchici. _____	121
5.2 Le implicazioni sul piano giuridico. _____	123
5.3 Il processo di divinizzazione del sovrano. _____	124
5.4 La regina. _____	125
5.5 Storicizzazione delle figure monarchiche in Plauto. _____	127
5.6 Conclusioni. _____	128
6) Il rapporto fra la classe politica e il poeta. _____	129
6.1 Controversie sul patronage di Plauto. _____	129
6.2 Il rapporto con Catone. _____	131
6.3 Il ruolo della plebe in Plauto. _____	135
6.4 La figura del cliens in Plauto. _____	137

6.5 <i>Il rapporto con l'Oriente e il filo-ellenismo.</i>	139
6.6 <i>La guerra in Plauto.</i>	141
6.7 <i>Il confronto con Ennio.</i>	145
6.8 <i>La nuova funzione del diritto in Plauto.</i>	148
6.9 <i>La presenza del diritto pubblico.</i>	150
6.9.1 <i>Il pretore.</i>	150
6.9.2 <i>Tresviri capitales.</i>	159
6.9.3 <i>I tribuni.</i>	159
6.9.4 <i>Gli edili.</i>	160
7) <i>La familia romana repubblicana: immagini plautine.</i>	162
7.1 <i>Il pater.</i>	163
7.2 <i>La donna romana.</i>	167
7.3 <i>Il filius.</i>	170
7.4 <i>La filia.</i>	172
7.5 <i>Gli schiavi.</i>	173
III. <i>Occasione formativa del teatro plautino</i>	179
1) <i>Comunicare con il pubblico.</i>	181
1.1 <i>Composizione sociale del pubblico plautino.</i>	181
1.1.1 <i>Pubblico 'basso'.</i>	181
1.1.2 <i>Pubblico 'alto'.</i>	182
2) <i>Aspetto performativo del diritto.</i>	184
3) <i>Conclusioni.</i>	186
IV. <i>Il ruolo di Plauto nel processo di 'romanizzazione'</i>	189
1) <i>Il diritto come elemento di romanità.</i>	191
2) <i>Carattere romano del diritto in Plauto.</i>	192
3) <i>Il rapporto secolare fra il teatro e il diritto.</i>	193
4) <i>Persistenza della dimensione arcaica del diritto.</i>	194
4.1 <i>Il rapporto coi mores.</i>	195
4.2 <i>Persistenza ed evoluzione delle legis actiones.</i>	199
5) <i>Ius e Lex in Plauto.</i>	203
6) <i>Il rapporto con la dimensione lessicale giuridica.</i>	209

6.1 <i>Resa comica del vocabolario tecnico.</i>	210
7) Il rapporto con la tradizione giurisprudenziale.	211
8) Il problema della traduzione dei riferimenti giuridici.	214
V. Graecia capta: il rapporto con il diritto greco	217
1) Ricostruzione storica degli studi.	219
1.1 <i>Diritto plautino come diritto greco.</i>	220
1.2 <i>Diritto plautino come diritto romano.</i>	222
2) Riflessioni e proposte di metodo.	224
3) Contestualizzazione del diritto.	225
4) Soluzioni plautine per la rielaborazione dei modelli.	227
5) La presenza del diritto greco nella dimensione quotidiana a Roma.	230
VI. Il matrimonium plautino	233
1) L'elemento giuridico e sociale dell'età nella costituzione del matrimonium plautino	239
2) La procreazione quale finalità delle unioni plautine.	244
3) Nozze e stuprum.	253
4) Gli sponsalia in Plauto.	271
4.1 <i>Struttura e formularità.</i>	272
4.2 <i>Impatto sociale dello sponsale.</i>	277
4.3 <i>L'elemento economico della dote.</i>	279
4.4 <i>Le persone coinvolte.</i>	283
4.4.1 <i>Il padre.</i>	283
4.4.2 <i>Il fratello della sponsa.</i>	284
4.4.3 <i>Il tutore della giovane.</i>	286
4.4.4 <i>La madre.</i>	290
4.5 <i>Lessico tecnico plautino.</i>	291
4.6 <i>Repudium di uno sponsale.</i>	296
5) Riti nuziali.	303
5.1 <i>Deductio uxoris.</i>	303
5.2 <i>Corredo nuziale.</i>	304
5.3 <i>Religio e mos.</i>	305
5.4 <i>Svolgimento della cerimonia.</i>	308

6) La manus sulla donna plautina.	314
6.1 <i>Storicizzazione dell'istituto.</i>	315
6.2 <i>I protagonisti.</i>	317
6.3 <i>Manus ed usus.</i>	318
6.4 <i>Altre modalità di conventio.</i>	319
6.5 <i>Il ruolo della manus in Plauto.</i>	320
6.6 <i>Esempi plautini di persistenza della potestas paterna sulla donna maritata.</i>	324
6.6.1 <i>Stichus.</i>	324
6.6.2 <i>Menaechmi.</i>	324
6.6.3 <i>Mercator.</i>	332
6.7 <i>Conclusioni.</i>	333
7) Matrimonio e postliminium.	334
7.1 <i>Problematiche testuali.</i>	335
7.2 <i>La condizione giuridica dei due viri: una complessa casistica.</i>	336
7.3 <i>L'elemento della potestas.</i>	340
7.4 <i>La natura sine manu del matrimonio.</i>	342
7.5 <i>Diritto romano e drammaturgia: nuove prospettive.</i>	344
8) La dote.	345
8.1 <i>Qualche numero.</i>	356
8.2 <i>Esempi di beni dotali in Plauto.</i>	357
8.3 <i>Conclusioni.</i>	358
9. La presenza dei παράφερνα in Plauto: un caso di peculium femminile.	360
9.1 <i>La natura del matrimonium.</i>	363
9.2 <i>L'ambientazione greca: rapporto fra peculium romano e bene parafernale greco.</i>	370
10) Indizi di dualismo patrimoniale fra coniugi.	378
10.1 <i>Asinaria.</i>	378
10.2 <i>Menaechmi.</i>	380
11) Il divorzio.	381
11.1 <i>Lessico formulare.</i>	383
11.2 <i>La restituzione della dote.</i>	386
11.3 <i>Conclusioni.</i>	389
12) Ritratto di una moglie sottomessa.	391
13) Uxor defuncta: seconde nozze ed immagini iperboliche.	393

14) <i>La vedovanza di una moglie plautina.</i>	396
15) <i>L'adulterium plautino: ius occidendi e tradimento dei coniugi.</i>	399
15.1 <i>Tradimento da parte della moglie.</i>	399
15.2 <i>Tradimento da parte del marito.</i>	404
Conclusioni	409
Appendici	421
Appendice A	423
Riferimenti bibliografici	431
1) <i>Plauto.</i>	433
1.1 <i>Edizioni critiche e commenti.</i>	437
1.2 <i>Saggi.</i>	447
2) <i>Autori greci.</i>	447
2.1 <i>Edizioni critiche e commenti.</i>	447
2.1.1 <i>Cassio Dione.</i>	447
2.1.2 <i>Dionigi di Alicarnasso.</i>	447
2.1.3 <i>Epitteto.</i>	447
2.1.4 <i>Eustazio.</i>	447
2.1.5 <i>Lisia.</i>	447
2.1.6 <i>Omero.</i>	448
2.1.7 <i>Plutarco.</i>	448
2.1.8 <i>Polibio.</i>	448
2.2 <i>Saggi.</i>	449
3) <i>Strumenti.</i>	450
4) <i>Autori latini.</i>	451
4.1 <i>Edizioni critiche e commenti.</i>	451
4.1.1 <i>Sant'Agostino.</i>	451
4.1.2 <i>Apuleio.</i>	451
4.1.3 <i>Aulo Gellio.</i>	451
4.1.4 <i>Ausonio.</i>	452
4.1.5 <i>Catone.</i>	452

4.1.6 <i>Censorino.</i>	452
4.1.7 <i>Cicerone.</i>	452
4.1.8 <i>Ennio.</i>	454
4.1.9 <i>Festo.</i>	454
4.1.10 <i>Frontone.</i>	454
4.1.11 <i>Gaio.</i>	455
4.1.12 <i>Giustiniano.</i>	455
4.1.13 <i>Livio.</i>	455
4.1.14 <i>Lucilio.</i>	456
4.1.15 <i>Macrobio.</i>	456
4.1.16 <i>Marziale.</i>	456
4.1.17 <i>Nonio Marcello.</i>	456
4.1.18 <i>Orazio.</i>	457
4.1.19 <i>Ovidio.</i>	457
4.1.20 <i>Plinio il Vecchio.</i>	457
4.1.21 <i>Plinio il Giovane.</i>	457
4.1.22 <i>Probo.</i>	457
4.1.23 <i>Quintiliano.</i>	457
4.1.24 <i>Seneca.</i>	458
4.1.25 <i>Servio.</i>	458
4.1.26 <i>Svetonio.</i>	458
4.1.27 <i>Tacito.</i>	458
4.1.28 <i>Teodosio.</i>	459
4.1.29 <i>Terenzio.</i>	459
4.1.30 <i>Tertulliano.</i>	459
4.1.31 <i>Tibullio.</i>	459
4.1.32 <i>Valerio Massimo.</i>	459
4.1.33 <i>Varrone.</i>	459
4.2 <i>Saggi.</i>	461
5) Autori medievali e rinascimentali.	465
5.1 <i>Edizioni critiche e commenti.</i>	465
5.1.1 <i>Alciato.</i>	465
5.1.2 <i>Dante.</i>	465

5.1.3 <i>Ermolao Barbaro.</i>	465
5.1.4 <i>Isidoro di Siviglia.</i>	465
5.1.5 <i>Lorenzo Valla.</i>	465
5.1.6 <i>Petrarca.</i>	465
5.2 <i>Sulla fortuna ed influenza di Plauto in epoca medievale e rinascimentale.</i>	466
5.3 <i>Saggi.</i>	467
6) <i>Diritto romano.</i>	470
7) <i>Paleografia, papirologia e codicologia.</i>	492
8) <i>Storia antica.</i>	494
9) <i>Storia medievale.</i>	499
<i>Indici</i>	503
<i>Indice analitico.</i>	505
<i>Indice dei passi citati.</i>	551
<i>Ringraziamenti</i>	585

Sondaggi sulla Letteratura latina arcaica come fonte di cognizione del Diritto romano preclassico Il caso del *matrimonium* plautino

Abstract

La Tesi indaga alcuni aspetti del Diritto privato romano preclassico, in particolare quello del *matrimonium*.

Dopo alcune premesse di ordine filologico e storiografico, si cerca di dimostrare l'attendibilità della produzione plautina quale fonte di cognizione di diritto romani preclassico. Partendo dalla storicizzazione degli istituti, si cerca di stabilire il rapporto dei *mores* con la dimensione privatistica romana, attraverso l'esame delle fonti letterarie arcaiche quali le commedie 'varroniane'. Il *focus* verte sulla dimensione politica di stampo conservatore e sulla società romana fra III e II sec. a.C., nonché sul processo di 'romanizzazione' e le influenze del mondo orientale, in particolare quello greco. Il ruolo giocato dal diritto risulta essere primario nella fase medio-repubblicana.

Il sondaggio lessicale, incentrato sulla terminologia giuridica, dimostra la fortuna e la tradizione di specifiche occorrenze e di quegli aspetti propri dei rapporti coniugali in Plauto: tale ricerca fornisce nuovi elementi cognitivi utili a promuovere nuove indagini sulla storia del diritto romano, chiarendo alcuni aspetti talvolta trascurati dalla bibliografia.

The *Thesis* scientifically investigates some key aspects of Pre-classical Roman private law, in particular the ancient Roman *matrimonium*.

After some philological and historiographic premises, the principal aim is to convincingly demonstrate the historical reliability of Plautine poetic production as a possible source of knowledge of Pre-classical Roman law. Starting from the historicization of the juridical institutes, the purpose is to accurately establish the relation of the *Mores* with the Roman private dimension, through the examination of the archaic literary sources like the so-called 'Varronian' comedies. The historical focus is on the conservative political dimension and the Roman society between 3rd and 2nd cent. BC. The key role enacted by Roman law appears inevitably influenced by the Eastern world, in particular the Greek one.

The lexical survey, focused on juridical terminology, convincingly demonstrates the tradition of specific occurrences and aspects of conjugal relationships in Plautus. This historical research provides new cognitive elements capable to promote additional investigations into the history of Roman law, clarifying some key aspects frequently overlooked by the bibliography.

Camilla Tosi

Camilla Tosi

Ex iure manum consertum verba sunt ex antiquis actionibus, quae, cum lege agitur et vindiciae contenduntur, dici nunc quoque apud praetorem solent. rogavi ego Romae grammaticum, celebri hominem fama et multo nomine, quid haec verba essent? tum ille me despiciens 'aut erras', inquit, 'adulescens, aut ludis; rem enim doceo grammaticam, non ius respondeo; si quid igitur ex Vergilio, Plauto, Ennio quaerere habes, quaeras licet'.

*'Ex Ennio ergo' inquam 'est, magister, quod quaero. Ennius enim verbis hisce usus est'*¹

“*Ex iure manum consertum* è una delle antiche formule, che si pronunciano ancora davanti al pretore, con le quali nelle azioni legali si rivendicano i propri diritti. Ho chiesto ad un grammatico molto conosciuto a Roma cosa significassero. Quello, guardandomi dall’alto al basso, rispose: “Giovanotto, o sei nel torto, o vuoi prenderti gioco di me. Io insegno grammatica, non do pareri giurisprudenziali. Dunque, hai domande riguardo a Virgilio, Plauto, Ennio, allora chiedi pure”.

“Maestro – dissi – riguarda proprio Ennio la mia domanda. È stato Ennio infatti ad usare quella formula”.

¹ Gell. XX 10,1-3, ed. Marshall 1968.

Questa ricerca prende spunto dalla mia Tesi di Laurea Magistrale, dove ho avuto modo di tracciare solo alcune linee guida per uno studio più accurato dei riferimenti al diritto presenti in alcune delle opere plautine, e in particolari in dodici delle commedie ‘varroniane’.

Si è trattato di un mero sondaggio, in cui mi sono occupata di termini riguardanti la famiglia romana di epoca medio-repubblicana. L’analisi aveva lo scopo di fornire elementi utili ai fini della lettura critica del testo, rivelandone i risvolti giocosi e le allusioni alle problematiche giuridiche e sociali. Procedendo in ordine alfabetico, ho ricostruito brevemente l’intreccio delle commedie, riportando i passaggi testuali incentrati sulle relazioni familiari. Come evidenza della fortuna del lessico plautino ho anche riportato passi della letteratura giurisprudenziale di età imperiale, frammentari e non. Ho confrontato di volta in volta le diverse traduzioni (inglesi, francesi, tedesche, italiane) e i commenti ai versi (qualora presenti), per verificare la comprensione degli elementi tecnici da parte degli studiosi, o dell’eventuale fraintendimento degli stessi.

Le conclusioni di questa mia indagine erano promettenti: avevo dimostrato, infatti, come queste commedie potessero essere un ulteriore strumento per lo studio delle fonti del diritto arcaico e pre-classico, fornendo così nuovi spunti per le ricerche filologiche e romanistiche. Ho reputato significativo, visto lo stato della questione, approfondire, perfezionare e completare questa ricerca, con l’obiettivo di contribuire, attraverso il mio percorso di Dottorato, alla rilevante questione delle fonti di cognizione del diritto romano.

L’obiettivo di questo progetto è quello di approfondire lo studio della produzione plautina, con la speranza di rispondere a quesiti irrisolti e a questioni d’interesse non solo per la comunità scientifica, ma anche per i lettori che ogni giorno si avvicinano a Plauto. Il mio settore d’indagine, IUS/18, si intreccia così con la filologia, FIL-LET/04, e con la storia antica. L’attenzione a questi aspetti è dovuta alla necessità di storicizzare la figura dell’autore e di determinare l’evoluzione degli istituti giuridici in una fase così sensibile come quella medio-repubblicana di Roma.

Gli studi precedenti, nella maggioranza ormai datati e non aggiornati alle nuove edizioni critiche e alle nuove scoperte storiografiche, necessitano di nuovi sviluppi: è per questo che ho deciso di indagare ulteriormente gli aspetti politici e sociali del teatro plautino, per poterne cogliere le influenze e i legami con i diversi settori giurisprudenziali. In questo modo mi è stato possibile integrare gli studi plautini dei secoli XIX e XX, in quanto sono poche le pubblicazioni a livello internazionale che si occupano in maniera completa del diritto romano in Plauto. Nonostante vi siano infatti numerosi articoli e saggi di carattere monografico, spesso gli autori si limitano a seguire una linea interpretativa fornita

precedentemente, rafforzando argomentazioni già esposte, senza porsi ulteriori domande, o senza proporre nuove spiegazioni, lasciando così insolute importanti questioni per la storicizzazione dei fenomeni. Spesso i filologi non contano fra i loro primari interessi le osservazioni di tipo giuridico; dall'altro lato, i romanisti considerano talvolta la natura comica della produzione plautina un discrimine per non inserirla tra le fonti di cognizione di diritto.

Rispondere a problematiche di questo tipo in maniera interdisciplinare, invece, può aiutare a restituire il linguaggio plautino al suo tempo e approfondire così le nostre conoscenze di storia del diritto pre-classico. Chi voglia studiare scientificamente i significati dei termini tecnici nelle commedie 'varroniane' deve ben guardarsi da ogni tentativo di semplificazione, che comporta spesso banalizzazioni o addirittura attualizzazioni, come emerge da numerose traduzioni e commenti al testo. La stessa popolarità di questo autore è tuttora altissima, ed è per questo che si deve contribuire a recuperare il valore autentico di certi passaggi testuali.

Vi è, ad esempio il problema della traduzione, particolarmente sentito per chiunque si occupi di Plauto, che viene letto e rappresentato ancora oggi in tutto il mondo. La questione è complicata non solo dal fatto di dover rispettare l'espressività dell'autore, ma anche di dover adattare i termini giuridici ad un contesto comico ben diverso da quello originale; la libertà di traduzione è limitata dal lessico tecnico, di cui in qualche modo lo studioso deve rendere conto al lettore: non sempre, infatti, è possibile trovare un corrispettivo nel panorama giuridico contemporaneo, nato e sviluppatosi in contesti storici, geografici ed economici completamente differenti; molti istituti non esistono più, altri si sono evoluti, altri ancora sono confluiti in discipline differenti.

La problematica risiede anche nella consapevolezza e nella conoscenza limitate che un lettore e/o spettatore odierno può avere del diritto romano: fino a che punto il traduttore può rimanere letterale, senza così rischiare di appesantire il testo plautino e di renderlo difficile, se non addirittura incomprensibile per il pubblico? Sorge di conseguenza la questione dell'apparato di commento ai versi che contengono vocaboli giuridici: spesso gli autori non approfondiscono sufficientemente questo aspetto e, di conseguenza, banalizzano il significato dei termini, rendendo in maniera imprecisa il messaggio del commediografo sarsinate. Capita, non di rado, che si compiano generalizzazioni, quando in realtà ogni commedia presenta situazioni differenti, in cui le relazioni fra personaggi mutano sensibilmente.

Lo stesso vale per la datazione delle singole opere, argomento fortemente dibattuto, che deve essere ben conteggiato ai fini della corretta storicizzazione delle allusioni al diritto arcaico e preclassico.

Ho deciso di concentrarmi sul diritto familiare poiché le dinamiche fra coniugi e figli sono centrali nella produzione plautina. In epoca repubblicana, questo settore dello *ius* è assolutamente conservativo: fra tutti, il diritto familiare rimane quello meno alterato da fattori esterni ed influenze straniere. La *familia* è il centro delle rappresentazioni teatrali e comprendere le allusioni giuridiche diviene quindi fondamentale per poter inquadrare gli aspetti più tecnici del teatro romano.

In particolare, ho scelto il matrimonio poiché abbraccia sia le tematiche religiose (riti nuziali, sponsali), sia quelle economiche (rapporto patrimoniale fra coniugi, dote, beni parafernali), sia la condizione giuridica degli individui coinvolti e le rispettive responsabilità civili (*patria potestas*, *manus maritalis*, ruolo del *tutor* e dello *sponsor*). Questa analisi permette quindi una migliore comprensione di quegli aspetti che talvolta risultano essere frammentari o poco limpidi dallo studio delle fonti di diritto preclassico, o dalla lettura della storiografia antica.

1. *Struttura della Tesi: obiettivi e metodi.*

La prima parte della mia Tesi propone un nuovo approccio metodologico alla questione, affrontando diversi punti per un'analisi completa:

1) *Filologia.* Ripercorrere i problemi di trasmissione del testo plautino, analizzando in particolare i passaggi contenenti riferimenti giuridici: prima di poter citare, nel corso della mia trattazione, questi versi, è necessario stabilire se vi siano state delle interpolazioni testuali. Per farlo, occorre costruire un confronto i testi giurisprudenziali coevi e di epoca imperiale, in modo da evidenziare le discrepanze o il carattere conservativo dei termini e delle formule tecniche.

Ricostruirò poi la storia degli studi del diritto in Plauto, per determinare l'interesse alla questione e l'evoluzione dei metodi di indagine, nonché i loro limiti.

2) *Contestualizzare la produzione plautina.* Dopo una breve ricostruzione della storia della critica, analizzare i punti di contatto fra diritto greco e diritto romano; spiegare i riferimenti agli istituti romani per integrare la conoscenza delle realtà sociali ed istituzionali coeve; fornire le chiavi di lettura per comprendere l'occasione politica dello spettacolo plautino nel panorama repubblicano, definendo quali possibili influenze della classe dirigente abbiano caratterizzato la figura professionale di Plauto e la funzione civile del suo teatro.

3) *Comprendere la funzione del diritto in Plauto.* Fornire nuovi elementi utili alla cognizione del *ius civile vetus* in ambito coniugale, partendo dalle considerazioni in merito all'uso del diritto da parte dell'autore all'interno del processo di 'romanizzazione' fra III e II sec. a.C.

Seguiranno le appendici, gli indici e i riferimenti bibliografici, strumenti indispensabili per orientarsi in un panorama così ampio.

Durante la mia analisi propongo una disamina di diverse fonti: dalla letteratura, all'epigrafia, alla tradizione indiretta, ai testi della giurisprudenza. In questo modo soltanto, infatti, è possibile cogliere il potenziale del lessico giuridico nelle commedie 'varroniane'.

2. Strumenti di lavoro.

Riporto, per comodità e chiarezza, l'elenco delle abbreviazioni utilizzate.

<i>ad loc.</i>	<i>ad locum</i>
cf.	confronta
cod.	codice
<i>e.g.</i>	<i>exempli gratia</i>
ed.	edizione
fr.	Frammento
<i>ibid.</i>	<i>ibidem</i>
ms.	manoscritto
n.	nota
s.	seguinte
<i>scil.</i>	<i>scilicet</i>
ss.	seguinti
s.v.	<i>sub voce</i>
trad.	traduzione
v.	verso
vd.	vedi
vv.	versi

Per il testo di Plauto seguo l'edizione di F. Leo (*Plauti Comoediae*, Berolini 1895-1896).

Per gli autori greci, si seguiranno di norma i criteri adottati dal LSJ edito da H.G. Liddell-R. Scott-H.S. Jones (*Greek-English Lexicon*). Per gli autori latini, si seguiranno i criteri adottati dal *Thesaurus linguae Latinae* (*ThLL*). Per tutti gli autori, sia greci che latini, il numero romano indica il libro; seguono quelli arabi indicanti il capitolo ed il paragrafo, separati da virgola.

Per i riferimenti bibliografici seguo il metodo 'all'americana', quindi nella sezione bibliografica finale si trovano gli scioglimenti.

Le traduzioni che propongo senza indicazioni sono mie.

3. Limiti di questo lavoro.

La produzione plautina copre un arco cronologico di circa 45 anni, anni ricchi di avvenimenti per la storia romana: fra III e II sec. a.C., infatti, le guerre puniche, i conflitti in Macedonia e Asia Minore, i diversi orientamenti politici trovano un loro compimento ed evoluzione. Il tutto comporta una prima considerazione: è davvero difficile riuscire a storicizzare queste opere, in quanto non si hanno numerosi dettagli in merito, non tanti quanti se ne hanno per altre realtà ed episodi riportati dalle fonti storiografiche.

Altrettanto complesso è circoscrivere il raggio d'azione di questa indagine in un ventaglio così ampio di istituti: la *familia* romana presenta diverse opportunità di ricerca. Ho scelto il matrimonio poiché in Plauto è una realtà assolutamente centrale e può davvero incrementare la consapevolezza in merito al mondo giuridico romano di epoca arcaica e pre-classica, nonché alla tradizione giurisprudenziale successiva.

Questa mia Ricerca vuole essere un punto di partenza per poter dotare il lettore e lo studioso contemporaneo di nuovi strumenti con cui approcciarsi a questo tipo di testi; essi necessitano di continue revisioni e aggiornamenti, in quanto un solo nuovo frammento o reperto può davvero gettare luce su quegli aspetti prima trascurati.

Il diritto preclassico, e ancor più quello arcaico, può essere conosciuto 'solo' attraverso testimonianze cronologicamente successive: sono rare, infatti, le fonti di cognizione di quel periodo. Saper leggere Plauto significa invece poter cogliere maggiori informazioni riguardo a quegli istituti di difficile comprensione o classificazione. Ecco perché la produzione plautina costituisce, a mio avviso, una valida fonte di cognizione: pur presentando problemi di cui mi occuperò *infra*, essa può davvero essere il punto di partenza di molte riflessioni sullo *ius civile vetus*.

Questo l'obiettivo e la chiave di lettura della mia Tesi di Dottorato.

Camilla Tosi

Camilla Tosi

I

Questioni di critica testuale

Occuparsi oggi di diritto romano significa anzitutto collocarne le istituzioni nella giusta dimensione storica. Un'analisi di critica testuale costituisce, quindi, una fase obbligatoria ed imprescindibile.

Utilizzare Plauto come fonte di cognizione comporta un approccio complesso. Si tratta di opere non sempre affidabili, alla stregua delle prime testimonianze di carattere giuridico e una ricerca incentrata sulla fortuna delle sue commedie solleva diverse problematiche. Come spiega Orestano riguardo ai testimoni della tradizione testuale, specialmente quelli di epoca arcaica e preclassica,

«tutte le notizie che ne abbiamo ci sono fornite in modo indiretto da testi e narrazioni di gran lunga posteriore allo svolgersi degli avvenimenti. [...] i fatti e le loro qualificazioni sono “ripensati” ed espressi, il più delle volte, in schemi e parole dell'età cui appartengono gli autori di queste narrazioni. Perfino i passi in cui essi vorrebbero tramandarci la testimonianza di antichi atti o di formule di atti, religiosi o giuridici, contengono spesso deformazioni, incomprensioni e sempre un ammodernamento dell'antica lingua. È quindi assai pericoloso voler attribuire una rilevanza sostanziale – positiva o negativa – ai modi e alle parole con cui certi fatti dell'età più antiche sono presentati dalla letteratura degli ultimi secoli della Repubblica o addirittura dei secoli successivi»¹.

La filologia è un efficace strumento di cui servirsi per poter storicizzare tale produzione. Nel momento in cui diventa necessario citare un verso per spiegare l'uso di una formula tecnica, possono emergere riscritture, alterazioni di natura lessicale, errori nella trasmissione, incomprensioni da parte di un amanuense², lacune di natura metrica³ o musicale⁴. Poiché si sono verificate diverse interpolazioni nel corso del tempo, si potrebbe

¹ 1967, 74s.

² Per le problematiche connesse alla punteggiatura vd. Mortara Garavelli 2008.

³ I *cantica* sono elencati ed editi nella raccolta di Questa (1995), il quale ha anche illustrato l'argomento in una prospettiva generale (Questa 2007) e in connessione con la tradizione manoscritta (Questa 1984). Vd. anche Crusius 1929 e Braun 1970. Vi sono inoltre numerosi esempi di sviste da parte degli amanuensi e dei grammatici di fronte alle nozioni metriche: al riguardo vd. Lattocco 2015.

⁴ Per la dimensione musicale gli studiosi sono costretti ad affrontare numerosi ostacoli. Lo stato della questione risulta infatti lacunoso: «Le didascalie [...] e la tradizione grammaticale non ci consentono nemmeno di sapere con certezza se i musicisti di cui le didascalie stesse ci fanno i nomi fossero semplicemente esecutori o anche autori della musica. In questo caso, tuttavia, essi si saranno

contestare l'uso di alcuni passi plautini⁵. A mio avviso è tuttavia possibile lavorare con questo testo applicando con cura le modalità della critica testuale, poiché da tale analisi emerge che, se da un lato vi sono nelle opere di Plauto stravolgimenti più o meno significativi, dall'altro rimane una buona possibilità che i termini giuridici si siano conservati in maniera pressoché invariata. È importante tenere sempre presente che

«[...] per ogni epoca culturale, se non perfino per ogni opera, si pone il problema di cogliere in modo specifico la rete di rapporti che si intesse fra le norme della tradizione trasmessa e i tratti singolari e innovativi che ogni pratica culturale comporta»⁶.

È un dato ormai consolidato che il lessico tecnico, come quello religioso e giuridico, ha la tendenza ad essere conservativo. Durante il periodo arcaico e ancora quello repubblicano, come spiega Dumézil,

«la religione dei romani, delle varie categorie di romani, subì una considerevole evoluzione negli ultimi secoli della repubblica. Un aspetto indubbio del carattere romano è, però, in ogni campo e anche nei periodi più agitati, il conservatorismo»⁷.

Si tratta, secondo Bayet, di un «conservatorismo di precauzione» limitato specialmente alla sfera liturgica, in cui cioè «l'ostinazione negli stessi gesti ne assicurerà l'originalità anche nel corso dei secoli in cui Roma non cesserà tuttavia di accogliere culti nuovi e ideologie diverse»⁸.

La fase fra IV e I sec. a.C. corrisponde ad «un periodo storico unitario dello sviluppo giuridico romano»⁹: si mantiene infatti un impianto consolidato e si produce diritto attraverso l'attività dei *responsa*, dei tribunali, dei magistrati *ius dicentes* e nel ricorrere ai *mores maiorum*, che ancora influenzano lo *ius civile*. Ogni aspetto della vita giuridica romana si collega idealmente ad una forma ben precisa: è in questo senso che si può ritenere inalterata e conservativa la struttura dei precetti giuridici, che è nel diritto romano

regolati di certo sul metro scelto dal poeta, perché il testo, letterariamente molto elaborato, doveva avere la prevalenza, almeno in età arcaica, sull'accompagnamento musicale» (Questa-Raffaelli 2014, 45).

⁵ Sulla natura delle interpolazioni vd. Thierfelder 1929.

⁶ Mariani Zini 1994, 166.

⁷ 2016, 87.

⁸ 1959, 46.

⁹ Guarino 1969, 245.

rigorosamente formulare sin dall'epoca decemvirale. Tale caratteristica perdura nei secoli successivi:

«Ogni atto giuridico, pubblico o privato, esige una forma definita, la pronuncia di parole solenni e (a volte) l'osservanza di gesti rituali [...]. Riti e formulari costituivano un insieme di segni, un linguaggio, accortamente elaborato»¹⁰.

È una necessità concettuale nonché pratica: il formalismo

«[...] aveva una sua logica coerenza, e la forza di tradurre in forme plastiche i fondamentali problemi del diritto. [...] Gli antichi Romani, che non sono propensi alle astrazioni, vivono questi problemi e questi concetti in modo del tutto semplice e spontaneo, e sentono il bisogno di esprimerli in termini concreti»¹¹.

Questo vocabolario è caratterizzato da lunghe ed infrangibili tradizioni formulari, che presentano una forte patina arcaica, che contribuisce a corroborarne l'autorevolezza. Vi sono diversi passaggi in cui gli autori fanno riferimento a documenti redatti in lingua arcaica, che ci sono giunti

«in parte attraverso citazioni di vari autori, e la loro forma linguistica, anche ove siano riportate *verbatim*, è considerevolmente ammodernata (p. es. *ae* in luogo di *ai*, imperativi in *-tō* anziché in *-tōd*), non senza però che molti tratti arcaici si siano salvati. Caratteristica è soprattutto la sintassi colla sua espressione concisa ed ellittica»¹².

Cf. *e.g.*

Fest. 253,2s.

*paludati in libris auguralibus significat, ut ait Veranius, armati, ornati*¹³

Quint. *Inst.* VIII 2,12

at obscuritas fit verbis iam ab usu remotis, ut si commentarios quis pontificum et vetustissima foedera et exoletos scrutatus auctores id ipsum petat ex iis quae inde

¹⁰ Bretone 1976, 7.

¹¹ Grosso 1967, 131s.

¹² Pisani 1960, III, 44 n. A 41.

¹³ Ed. Lindsay 1913, “*Paludati* nei libri degli Àuguri, come spiega Veranio, significa *armati, ornati*”.

Varro *Ling.* V 21,2

*contraxerit, quod non intelleguntur. hinc enim aliqui famam eruditionis adfectant, ut quaedam soli scire videantur*¹⁴

*itaque tera in augurum libris scripta cum R uno*¹⁵

In questo senso la lingua di Plauto richiama essa stessa certe caratteristiche, seppur spesso con finalità comiche:

«[...] la base della lingua plautina è costituita dalla lingua della conversazione, ed ogni concessione all'arcaismo ed alla solennità è spiegabile volta per volta con vari motivi»¹⁶.

A questa necessità di non alterarne la forma per non modificarne il contenuto, e dunque la stessa efficacia giuridica, si lega il rispetto ai tratti originari, sia sintattici sia linguistici, che permette al vocabolo di inserirsi (o di rimanere) all'interno di una tradizione plurisecolare, conosciuta, rispettata e alle volte ancora vigente. Come spiega Cicerone (*Leg.* II 18,5-8) una maggiore patina arcaica del lessico utilizzato in una legge equivale ad un maggior grado di credibilità del contenuto della legge stessa:

*sunt certa legum verba, Quinte, neque ita prisca ut in veteribus XII sacratisque legibus, et tamen, quo plus auctoritatis habeant, paulo antiquiora quam hic sermo est*¹⁷.

Nell'epoca precedente le formule erano note soltanto ai *pontifices*¹⁸. Le fonti antiche spiegano più volte il carattere esclusivo della giurisprudenza pontificale: cf. *e.g.* Val. Max. II 5,2

¹⁴ Ed. Cousin 1979, "L'incomprensione deriva invece dalle parole ormai in disuso, come se uno, dopo aver consultato i *commentarii* pontificali e gli antichissimi trattati e gli autori arcaici, chiedesse a quelle stesse espressioni di risultare chiare".

¹⁵ Ed. Spengel 1885, "Così *terra* nei libri degli Auguri è scritta con una sola *r*".

¹⁶ Pisani 1962, vol. I, 189. Su Plauto come fonte di nozioni antiquarie vd. Blänsdorf 1967.

¹⁷ Ed. de Plinval 1968, "Vi sono determinate espressioni legali, Quinto, non così antiquate come nelle vecchie dodici tavole e nelle leggi sacrate, e pur tuttavia un po' più arcaizzanti di questo nostro linguaggio, onde si presentino con maggior autorità" (trad. Ferrero-Zorzetti 1978).

L'intero patrimonio culturale di tradizioni e credenze che trovano fondamento nei *mores* contribuisce a rispettare tali registri linguistici ricchi di arcaismi: vd. Develin 1973; von Braun 2000; Humfress 2011; Powell 2011.

¹⁸ L'archivio pontificale comprendeva diverse sezioni: per uno studio delle tipologie di documenti ivi contenuti vd. Pighi (1967, 42-48). Sul particolarismo lessicale dei *pontifices* vd. Manthe 1993. Sui problemi della tradizione dei testi pontificali vd. North 1998.

*ius civile per multa saecula inter sacra caerimoniasque deorum immortalium abditum solisque pontificibus notum. Cn. Flavius libertino patre genitus et scriba, cum ingenti nobilitatis indignatione factus aedilis curulis, vulgavit ac fastos paene toto foro exposuit*¹⁹.

Il termine compare anche in Plauto, seppur in maniera ironica, al v. 1377 della *Rudens*, dove il lenone ribatte alle polemiche del pescatore rivolgendosi a lui con l'appellativo di *pontifex*: *libet iurare. tun meo pontifex peiurio es?*²⁰ Nella tradizione il pontefice «had to make atonement for others' perjures to prevent divine retribution from affecting the entire community»²¹.

A partire dal IV-III sec. a.C., invece, la cosiddetta 'laicizzazione del diritto' modifica gli assetti vigenti e promuove un nuovo traguardo nella giurisprudenza romana. Cicerone descrive questa come un'epoca di 'crisi' del collegio pontificale: cf. *Mur.* 11,25

*erant in magna potentia qui consulebantur; a quibus etiam dies tamquam a Chaldaeis petebatur. inventus est scriba quidam, Cn. Flavius, qui cornicum oculos confixerit et singulis diebus ediscendis fastos populo proposuerit et ab ipsis <his> cautis iuris consultis eorum sapientiam compilarit. itaque irati illi, quod sunt veriti ne dierum ratione pervolgata et cognita sine sua opera lege <agi> posset, verba quaedam composuerunt ut omnibus in rebus ipsi interessent*²².

¹⁹ Ed. Kempf 1888, "Il diritto civile rimase celato per molti secoli fra i sacrifici e le solennità degli dei immortali, e conosciuto soltanto dai pontefici. Gneo Flavio, nato da padre liberto, e scriba, quando fu nominato edile curule con smisurato fastidio dei nobili, rese noto il diritto civile, anzi lo espose in tutto il foro".

²⁰ "Mi piace prestare giuramento e non mantenerlo; sei forse tu il mio pontefice?".

²¹ De Melo 2011, 555.

²² Ed. Clark 1905, "Grande potere esercitavano i giureconsulti, che venivano interpellati anche sulla scelta del giorno, quasi fossero maghi caldei: finché capitò un tale scrivano, Gneo Flavio, che cavò gli occhi alle cornacchie e svelò al popolo, perché fosse edotto sui singoli giorni, i misteri del calendario, facendo così man bassa, negli scrigni stessi dei giureconsulti, della loro scienza. Ond'è che questi ultimi, arrabbiatissimi e timorosi che una volta divulgata e imparata la cabala fosse possibile agire giudizialmente senza il loro aiuto, escogitarono formule speciali attraverso le quali intrufolarsi in ogni affare" (trad. Giussani 2006).

La divulgazione vide operare diversi protagonisti. Appio Claudio Cieco, patrono di Gneo Flavio nonché promotore dello *ius*²³. Con questa iniziativa a favore della plebe urbana, egli riuscì a creare forti rapporti clientelari. Interessante, a questo proposito, il filo conduttore fra il giurista e la Νέα:

«[...] era famoso per una raccolta di *sententiae* anch'esse di stampo greco, di un paio delle quali poi si conosce perfino la fonte, il contemporaneo poeta comico greco Filemone che avrà una grande importanza come modello per molte commedie latine di Plauto»²⁴.

Vi è poi Tiberio Coruncanio: «il giurista vive e opera in un periodo in cui la plebe impone la sua presenza anche nei principali collegi sacerdotali (auguri e pontefici), fino ad allora riservati esclusivamente al patriziato»²⁵. Cf. Dig. I 2,2,35 (Pomponius l.S. *Enchir.*)

*iuris civilis scientiam plurimi et maximi viri professi sunt: sed qui eorum maximae dignationis apud populum Romanum fuerunt, eorum in praesentia mentio habenda est, ut appareat, a quibus et qualibus haec iura orta et tradita sunt. et quidem ex omnibus, qui scientiam nacti sunt, ante Tiberium Coruncanium publice professum neminem traditur: ceteri autem ad hunc vel in latenti ius civile retinere cogitabant solumque consultatoribus vacare potius quam discere volentibus se praestabant*²⁶.

Si veda infine Sesto Elio Peto Cato, il quale «segna, nella storia del pensiero giuridico repubblicano, un momento importante poiché il personaggio (e la sua opera) si pone, ancor più di Gneo Flavio, fra la giurisprudenza pontificale e quella laica»²⁷: cf. Dig. I 2,2,38 (Pomponius l.S. *Enchir.*)

²³ Sulla sua figura vd. Santoro 2002; sulla sua carriera e il contesto storico vd. Ferenczy 1970; Pólay 1983; Vernacchia 1984-1985.

²⁴ Flores 1974, 11.

²⁵ Sini 1995, 83. Sulla sua attività vd. D'Ippolito 1977.

²⁶ Ed. Mommsen-Krüger-Watson 1985, «Very many great men have professed knowledge of civil law. But the ones who have been held in highest honor by the Roman people are the ones of whom an account must be given in the present work, to let it be clear by whom – by what quality of men – legal principles have been developed and passed down. As so that, tradition has it that of all those who mastered this knowledge, none earlier than Tiberius Coruncanus made a public profession of it» (trad. Watson 1998).

²⁷ D'Ippolito 1978, 53.

*exstat illius [scil. Sexti Aelii] liber qui inscribitur Tripertita, qui liber veluti cunabula iuris continet: tripertita autem dicitur, quoniam lege duodecim tabularum praeposita iungitur interpretatio, deinde subtexitur legis actio*²⁸.

La sua opera, in aperto contrasto con il monopolio pontificale, è diretta al popolo: è per questo collocato fra gli esperti di diritto più stimati e conosciuti, come conferma Enn. *Ann.* 329: *Egregie cordatus homo, catus Aelius Sextus*²⁹. Questo patrimonio giuridico formulare viene divulgato attraverso la pubblicazione di opere come il *ius Flavianum* e il *ius Aelianum*³⁰. Come emerge da un passo di Cicerone (*De orat.* I 41,186) fu Gneo Flavio ad esporre per la prima volta le formule giuridiche create dai pontefici e da loro gelosamente custodite:

*quod quidem certis de causis a plerisque aliter existimatur: primum, quia veteres illi, qui huic scientiae praefuerunt, obtinendae atque augendae potentiae suae causa pervulgari artem suam noluerunt; deinde, postea quam est editum, expositis a Cn. Flavio primum actionibus, nulli fuerunt, qui illa artificiose digesta generatim componerent*³¹.

In questi testi si predilige la chiarezza espositiva, attraverso una lingua che rispecchia esigenze pratiche quotidiane ed effetti giuridici ad ampio spettro. Il rispetto per le antiche nozioni giurisprudenziali non deve certo indurre a ritenere limitati gli interventi sul diritto quotidiano, che era in continuo aggiornamento: un patrimonio di valori sì inalienabile, ma

²⁸ Ed. Mommsen-Krüger-Watson 1985, «Indeed, Ennius wrote in praise of Sextus Aelius, a book whose survives bearing the title *Tripertita*. This book contains as it were the cradle of the law. It is called the *Tripertita*, since the first part is the *Law of Twelve Tables*, to which is annexed an interpretation of the law, and then the text is rounded off with a description of *legis actiones*» (trad. Watson 1998).

²⁹ Ed. Skutsch 1985, “Uomo di grande saggezza, avveduto, Elio Sesto”.

Vd. D’Ippolito 1971 per la reputazione di Sesto Elio. Sulla provenienza e la posizione sociale dei giuristi romani vd. Kunkel 1967.

³⁰ Sul *ius Aelianum* vd. Watson 1973.

³¹ Ed. Wilkins 1902, «La maggioranza della gente la pensa in modo diverso per ben precisi motivi. Innanzitutto, perché quegli antichi che si dedicavano a questa disciplina, per conservare e alimentare la loro potenza non vollero che la loro scienza fosse divulgata; in secondo luogo perché, dopo che il diritto fu reso pubblico e le formule procedurali furono divulgate per la prima volta da Gneo Flavio, non vi fu nessuno che organizzasse la materia sistematicamente ripartita in categorie» (trad. Narducci 2006).

comunque aperto ad innovazioni. Come scrive Cicerone nel *De re publica* (III 17), *genera vero si velim iuris, institutorum, morum consuetudinumque describere, non modo in tot gentibus varia, sed in una urbe, vel in hac ipsa, milliens mutata demonstrarem*³². Il lessico deve adattarsi alle nuove esigenze, in quanto mutano i contenuti e le relazioni fra individui:

«La lontananza (nel tempo e nelle valutazioni sociali) da quei *mores maiorum* da cui era scaturito il *ius Quiritium*, l'importanza addirittura eccessiva conferita via via alla legislazione decemvirale, l'autorità progressivamente conquistata dalla giurisprudenza laica e l'audacia delle sue interpretazioni innovative concorsero nel fare affievolire la concezione secondo cui fonte prima e più autorevole del diritto fosse la consuetudine»³³.

Il diritto romano riesce dunque a trovare un giusto compromesso fra il passato rigidamente costituitosi e le innovazioni richieste dalla realtà quotidiana: caratteristiche che emergono anche nella lingua latina e che Plauto utilizza, con tono comico e non, all'interno delle sue commedie. Come spiega Grosso riguardo alla liturgia giuridica romana,

«[...] emerge chiaramente, a partire dalla lotta privata, il significato e il valore della giurisdizione, il carattere dell'intervento del magistrato, e cioè dello Stato, nelle controversie dei privati, nella genesi del carattere arbitrale che il processo civile conserva per tutta l'epoca schiettamente romana, la qualifica che ne viene all'attività delle parti del processo»³⁴.

Interessante, a proposito degli studi di diritto in epoca repubblicana e della loro importanza per la conoscenza della giurisprudenza romana, un altro passo ciceroniano (*De orat.* I 43,193)

*accedit vero, quo facilius percipi cognoscique ius civile possit, quod minime plerique arbitrantur, mira quaedam in cognoscendo suavitas et delectatio; nam, sive quem haec Aeliana studia delectant, plurima est et in omni iure civili et in pontificum libris et in XII tabulis antiquitatis effigies, quod et verborum vetustas prisca cognoscitur et actionum genera quaedam maiorum consuetudinem vitamque declarant*³⁵.

³² Mueller 1898, "Se volessi descrivere le forme del diritto, degli istituti dei costumi, delle consuetudini, così varie non solo fra varie genti, ma anche in una singola città, se non nella stessa, le mostrerei mutate mille volte".

³³ Guarino 1969, 252.

³⁴ 1967, 132.

³⁵ Ed. Wilkins 1902, «A differenza di quanto pensa la maggior parte della gente, vi sono inoltre un godimento e un piacere straordinario che accompagnano lo studio del diritto civile e ne rendono più

Anche l'annalistica successiva dimostra di conoscere ancora il materiale documentario degli archivi sacerdotali: cf. *e.g.* Liv. VI 1,9s.

*hi ex interregno cum extemplo magistratum inissent nulla de re prius quam de religionibus senatum consulere. in primis foedera ac leges erant autem eae duodecim tabulae et quaedam regiae leges conquiri, quae comparerent, iusserunt; alia ex eis edita etiam in vulgus: quae autem ad sacra pertinebant a pontificibus maxime ut religione obstrictos haberent multitudinis animos suppressa*³⁶.

Plauto, così come il suo pubblico, era a conoscenza di queste nozioni e poteva inserirle nelle sue opere, sicuro che i suoi concittadini avrebbero colto ogni riferimento tecnico, trovandosi ad operare in una fase in cui la diffusione delle formule pontificali era da poco avvenuta. Mettendo in scena il quotidiano, egli diviene un prezioso nonché raro testimone di tale complesso periodo storico.

Si tenga qui presente, di fronte alla sentita necessità di potersi basare sulle commedie plautine per opere di ricognizione storica, delle rare fonti giuridiche di cui disponiamo per l'epoca arcaica e primo-repubblicana: la ricostruzione delle varie fasi dell'evoluzione storica del diritto romano sarebbe praticamente impossibile, vista la scarsità delle fonti di cognizione. È possibile presumere allora che il lessico tecnico avesse ormai fissato una propria struttura organizzata e riconosciuta, vicina non solo alla lingua popolare, ma anche alla dimensione sacrale, con l'energia espressiva dovuta al continuo impiego della forma orale.

Come sottolineano anche Questa e Raffaelli, Plauto «[...] usa come 'base' il *sermo familiaris* di Roma», ma nelle scene di forte comicità «fa spesso ricorso a solenni stilemi del linguaggio sacrale e giuridico (quasi tutt'uno per i Romani) e della tragedia, creando a bella

facile l'apprendimento e la comprensione. Infatti a chi si diletta di questi studi eliani, tutto il diritto civile, i libri dei pontefici e le Dodici tavole offrono un quadro assai ampio dell'antichità, perché da un lato si vengono a conoscere vocaboli desueti, dall'altro certi tipi di formule giuridiche ci illuminano sulle consuetudini e il modo di vivere dei nostri antenati» (trad. Narducci 2006)

Sugli studi dei giuristi repubblicani da parte di Cicerone vd. Bretone 1979.

³⁶ Ed. Walters-Conway 1914, "Entrati in carica dopo l'interregno, essi discussero come prima cosa, in Senato, riguardo a questioni religiose. Fra i primi provvedimenti vi fu quello di raccogliere i trattati e le leggi ancora reperibili; alcune di esse vennero rese accessibili anche al pubblico: quelle riguardanti la sfera sacra erano consultabili dai pontefici, al fine di soggiogare la moltitudine con vincoli religiosi".

posta uno scarto profondo fra la situazione ed il modo di esprimersi del personaggio»³⁷. Tale sacralità del diritto contribuisce ulteriormente a rendere immutabili i repertori:

«la religiosità originaria del *ius* lasciò nella coscienza romana un solco profondo, rappresentato dal convincimento unanime dell'eternità ed immutabilità dei vecchi istituti quiritari; e tale convincimento costituiva un ostacolo insuperabile a che le nuove costumanze sociali, specie se derogative delle antiche, ricevessero il conforto di una vera e propria *opinio iuris ac necessitas*, e fossero quindi considerate giuridicamente obbligatorie»³⁸.

Di fronte a questa tradizione linguistica, così ricca di valori culturali, risulta a mio avviso difficile immaginare che un amanuense di epoca medievale, probabilmente nemmeno consapevole del contenuto che ricopiava, abbia corretto una formula di compravendita; o che un erudito grammatico di epoca antonina abbia emendato riferimenti di natura processuale; o che ancora un *retractator*³⁹ sia intervenuto in luogo di un lessico tecnico, così come un umanista. Nei secoli successivi difficilmente gli imitatori o gli studiosi hanno corretto di proposito le parole tecniche, poiché il lessico doveva rimanere così, nel loro stesso interesse.

Si può certamente ipotizzare che siano sorte modifiche per motivi di natura accidentale o materiale; ma proprio per l'interesse dimostrato sin dalla tarda repubblica nei confronti del formulario arcaico, risultano alquanto dubbie eventuali correzioni dovute ad un preciso intento di cambiare i passaggi testuali contenenti riferimenti giuridici. Un efficace esempio lo si trova al v. 1225 del *Poenulus*, dove la formula *in ius vos voco* è attestata con *volo* in luogo di *voco* sia in **A** sia in **P**. Come osserva lo stesso Pasquali, si tratta di una «alterazione immotivata di una formula giuridica, costante per sua natura in Plauto come in tutta la letteratura latina»⁴⁰.

Se da un lato il filologo deve occuparsi delle alterazioni del testo e spiegarle, terminata tale analisi lo storico del diritto dovrà compiere un'attenta storicizzazione ed interpretazione dei versi plautini. Di questo mi occuperò nel secondo capitolo.

³⁷ 2014, 41. Al riguardo vd. anche Nencioni 1940; Ronconi 1957; Pascucci 1968; Slater 2011.

³⁸ Guarino 1969, 249.

³⁹ Sul problema della *retractatio* nei manoscritti plautini vd. Coulter 1917.

⁴⁰ 1952, 338.

1) *Fortuna e circolazione del testo plautino.*

Le commedie varroniane sono opere teatrali che presentano i rischi specifici del genere a cui appartengono, in quanto il loro testo non solo potrebbe variare rispetto alle battute effettivamente pronunciate sul palcoscenico, ma anche rispetto alla stesura stessa¹.

1.1 *Età repubblicana.*

In un primo momento, i testi venivano acquistati dal magistrato, per poi essere tramandati come copie per la scena. Una conferma di come funzionasse la gestione degli spettacoli in epoca repubblicana è fornita dal *Prologo* dell'*Eunuchus* terenziano: vi si legge infatti, al v. 20, *postquam aediles emerunt*². Il copione aveva poi modo di circolare: negli archivi degli edili (i magistrati responsabili dei *ludi*) ne erano conservate sicuramente delle copie, così come presso il *collegium scribarum histrionumque* con sede sull'Aventino. Anche gli attori, *in primis* il capocomico, potevano disporre del copione.

L'ipotesi della circolazione del testo delle commedie di Plauto sembra essere confermata da Terenzio, il quale dimostra di poter attingere ad un *corpus* plautino scritto. Dai suoi *Prologhi*, infatti, si ricava che chiunque era in grado di cogliere le differenze testuali fra il modello greco, la riscrittura di Plauto e quella dello stesso Terenzio. Questo dato presuppone una lettura e un successivo confronto delle diverse stesure: cf. *e.g.*

Eun. vv. 23-30

*exclamat furem, non poetam fabulam / dedisse et nil dedisse
verborum tamen: / Colacem esse Naevi, et Plauti veterem fabulam;
[...]/ Colax Menandrist*³

Ad. vv. 6-11

*Synapthnescontes Diphili comoedias: / <ea>m Commorientis
Plautu' fecit fabulam. / in Graeca adulescens est qui lenoni eripit /
meretricem in prima fabula: <eu>m Plautus locum / reliquit
integrum, <eu>m hic locum sumpsit sibi / in Adelphos, verbum de
verbo expressum extulit*⁴

¹ Per un approfondimento vd. Questa-Raffaelli 1990.

² Ed. Kauer-Lindsay-Skutsch 1958, "Dopo che gli edili la comprarono".

³ Ed. Kauer-Lindsay-Skutsch 1958, "Questa commedia non l'ha scritta un poeta, ma un ladro! / Tuttavia non mi faccio ingannare: / il *Colax* è una commedia antica, prima di Nevio, poi di Plauto [...] / Il *Colax* è di Menandro".

⁴ Ed. Kauer-Lindsay-Skutsch 1958, "La commedia *Synapthnescontes* è di Difilo: Plauto ne ha ricavato i *Commorientes*. Nella commedia greca, nella prima scena, c'è un giovane che rapisce una

Come si evince dal *Prologo* della *Casina* plautina, queste commedie vengono rappresentate anche più volte, o sono messe in scena postume. Ai vv. 7-19 l'attore spiega quali siano le nuove tendenze teatrali e rimpiange i precedenti spettacoli, culmine massimo della produzione di epoca medio-repubblicana; la ripresa della *Casina* e la sua rappresentazione ripetuta non solo testimoniano la fortuna ancora viva di Plauto, ma comportano anche riflessioni riguardanti problematiche di rimaneggiamenti, ben note alla critica e ai lettori⁵:

antiqua opera et verba cum vobis placent, / aequum est placere ante <alias> veteres fabulas. / nam nunc novae quae prodeunt comoediae / multo sunt nequiores quam nummi novi. / nos postquam populi rumore intelleximus / studiose expetere vos Plautinas fabulas, / antiquam eius edimus comoediam, / quam vos probastis qui estis in senioribus. / nam iuniorum qui sunt, non norunt, scio; / verum ut cognoscant dabimus operam sedulo. / haec cum primum acta est, vicit omnis fabulas. / ea tempestate flos poetarum fuit, / qui nunc abierunt hinc in communem locum. / sed tamen absentes prosunt <pro> praesentibus⁶.

Tale passaggio comporta inevitabilmente alcune riscritture, con una conseguente nuova sceneggiatura caratterizzata dall'eliminazione, dall'accrescimento o dalle modifiche di alcuni passaggi per venire incontro al nuovo gusto del pubblico o alle esigenze dell'impresario⁷.

prostituta ad un ruffiano: Plauto questo passaggio lo ha tralasciato integralmente, ed è proprio questo brano che il poeta ha utilizzato negli *Adelphoe*, riproducendolo alla lettera”.

⁵ A questo proposito vd. Mattingly 1960.

⁶ Ed. Ernout 1957, “Vi piacciono le opere e le parole antiche, / è giusto che vi piacciono di più le commedie antiche rispetto alle altre. / Infatti le nuove commedie che ci sono ora / sono peggiori delle nuove monete. / Perché noi lo abbiamo capito dalle dicerie popolari / che desiderate immensamente le commedie plautine, / mettiamo in scena una sua antica commedia, / amata da quelli più anziani fra voi. / Infatti so che i più giovani fra i presenti non la conoscono; / ma ci daremo da fare affinché la conoscano. / Quando venne rappresentata la prima volta, superò ogni altra commedia. / In quel periodo vi era il fior fiore dei poeti, / che ora sono andati verso la destinazione comune a tutti. / Pur tuttavia gli assenti aiutano i presenti”.

⁷ Questa tendenza non interessa solo il teatro plautino: per un inquadramento storico del fenomeno vd. Franko 2014. In linea generale è difficile, se non impossibile, individuare le esatte interpolazioni nel testo di Plauto.

La grande popolarità dell'autore è tale da comportare ancora più facilmente aggiunte spurie, nonché attribuzioni incerte: sappiamo infatti che a suo nome circolavano almeno centotrenta commedie: cf. Gell. III 3,11 *feruntur autem sub Plauti nomine comoediae circiter centum atque triginta*⁸. L'autore ci testimonia che ancora ai suoi tempi (II sec. d.C.) circolavano, oltre alle ventuno stabilite dal canone varroniano, altre centonove commedie attribuite a Plauto. Il testo di queste opere ebbe una grande diffusione fino alla tarda epoca imperiale: come spiega Servio (I pr. 74-76)

*de numero librorum nulla hic quaestio est, licet in aliis inveniatur auctoribus; nam Plautum alii dicunt unam et viginti fabulas scripsisse, alii quadraginta, alii centum*⁹.

La trasmissione della prima fase può spiegare molte delle corrottele presenti. Plauto continuò ad essere rappresentato fino alla tarda Repubblica, come emerge dall'orazione ciceroniana *Pro Roscio*, in cui l'attore viene reputato un grande interprete del personaggio plautino Ballione: risulta dunque evidente come sia il pubblico, sia il collegio dei giudici fossero a conoscenza della commedia e che lo *Pseudolus* venisse ancora inscenato; cf. 20,11-14

*cuius personam praeclare Roscius in scaena tractare consuevit, neque tamen pro beneficio ei par gratia refertur. nam Ballionem illum improbissimum et periurissimum lenonem cum agit [...]*¹⁰.

Le commedie plautine potrebbero essere state proposte persino in alcuni circoli privati; in un passo di Svetonio (*Poet.* XI 54-56), ad esempio, si fa riferimento al circolo degli Scipioni, in cui lo stesso Africano avrebbe recitato alcuni versi di Terenzio, rivendicandoli come propri: *C. Memmius in oratione pro se "P. Africanus" inquit "a Terentio personam mutuatus, quae domi luserat ipse, nomine illius in scaenam detulit"*¹¹. Nonostante la

⁸ Ed. Hertz 1886, "Ma sotto il nome di Plauto sono riportate circa centotrenta commedie".

⁹ Ed. Thilo 1878-1884, "Qui non c'è il problema del numero dei libri, come invece si trova in altri autori; infatti dicono che Plauto abbia scritto ventuno commedie, altri quaranta, altri ancora cento".

¹⁰ Ed. Clark 1909, "Roscio è solito recitare la parte di quel personaggio in maniera perfetta, e nonostante questo non ne ricava un riconoscimento equivalente. Infatti quando imita Ballione, quell'orribile e spergiuro lenone [...]".

¹¹ Ed. Reifferscheid 1860, "C. Memmio, nell'orazione in propria difesa, esclama: P. Africano, usando Terenzio come prestanome, inscenò opere che aveva personalmente scritto per diletto, al chiuso delle pareti domestiche".

manca di riferimenti espliciti, vista la fama non si può escludere che lo stesso sia avvenuto per le commedie di Plauto: questa pratica può aver contribuito ulteriormente alla diffusione di rielaborazioni da parte di imitatori, i quali hanno certamente alterato il testo. Gellio convoglia l'attenzione proprio su questa possibilità: cf. III 3,13

*neque tamen dubium est, quin istaec, quae scriptae a Plauto non videntur et nomini eius addicuntur, veterum poetarum fuerint et ab eo retractatae, expolitae sint ac propterea resipiant stilum Plautinum*¹².

Queste opere sopravvissero anche grazie allo studio dei primi grammatici romani. In questo periodo cominciano infatti ad avvertirsi a Roma le influenze di critica testuale alessandrina: cf. e.g. Svet. *Gramm.* II

*primus igitur, quantum opinamur, studium grammaticae in urbem intulit Crates Mallotes, Aristarchi aequalis, qui missus ad senatum ab Attalo rege inter secundum ac tertium Punicum bellum sub ipsam Ennii mortem, cum regione Palatii prolapsus in cloacae foramen crus fregisset, per omne legationis simul et validudinis tempus plurimas acroasis subinde fecit adsidueque disseruit ac nostris exemplo fuit ad imitandum*¹³.

Sempre Svetonio ci riporta un'occasione privata in cui lo stesso Terenzio recitò di fronte a Cecilio: *scripsit comoedias sex. ex quibus primam Andriam cum aedilibus daret, iussus ante Caecilio recitare ad cenantem cum venisset, dicitur initium quidem fabulae, quod erat contemptiore vestitu, in subsellio iuxta lectulum residens legisse, post paucos vero versus invitatus ut accumberet cenasse una, dein cetera percucurrisse non sine magna Caecilii admiratione* (*Poet.* XI 27-33, ed. Reifferscheid 1860), “Scrisse sei commedie. Fra queste, la prima fu l’*Andria*, che gli fu ingiunto di recitare davanti a Cecilio, dopo averla consegnata agli edili; essendolo andato a trovare mentre cenava, gli fu chiesto di leggere l’inizio della storia, in quanto vestito non adatto all’occasione, seduto su uno sgabello accanto al triclinio; ma poi, dopo pochi versi, fu invitato ad accomodarsi alla mensa assieme a loro, e quindi a completare la lettura, non senza grande ammirazione da parte di Cecilio”.

¹² Ed. Marshall 1968, “[...] e non c’è dubbio, alcune non sembrano scritte da Plauto, pur tuttavia prendono il suo nome, siano esse di antichi poeti e poi ritoccate in modo da rispecchiare lo stile plautino”.

¹³ Ed. Brugnoli 1960, “Secondo il nostro parere, per primo Cratete di Mallo, coetaneo di Aristarco, portò a Roma lo studio della grammatica, il quale fu mandato in senato dal re Attalo fra la seconda e la terza guerra punica, in coincidenza con la morte di Ennio, poiché si era rotto una gamba in seguito ad uno scivolamento in un tombino, nel quartiere Palatino, durante l’intero periodo dell’ambasceria

È necessario considerare che gli interventi sul testo avranno prodotto sicuramente una ἔκδοσις puntuale, completa di riferimenti, varianti e segni diacritici, atti a rispettare il contenuto e lo stile e a conservare il maggior numero di elementi utili allo studio dell'opera. Un acceno lo si ritrova in un passo di Gellio (III 3 1), dove emergono *indices* delle commedie latine e nomi di alcuni studiosi di cui l'autore è a conoscenza¹⁴.

Si tratta delle prime analisi di interesse filologico che collegano i testi plautini al passato e al presente giuridico romano; le formule presenti nelle commedie costituivano una preziosa fonte per i grammatici, in quanto si riallacciavano al sapere giuridico arcaico:

«L'attenzione alle parole, ai *verba*, di un atto privato o pubblico, rimase un obbligo costante dell'interprete, ma le parole avevano ormai ai suoi occhi un altro spessore; bisognava scavarne le radici etimologiche, metterne a nudo la sedimentazione storica, perché esse si rivelassero nel loro significato, ed era anche necessario andar oltre le parole per scoprire la volontà implicita in un testo scritto»¹⁵.

Alcuni di questi studiosi sono noti. Volcacio Sedigito (II-I sec. a.C.) si occupò di questioni di storia letteraria, affrontando le commedie plautine in merito alla produzione teatrale romana: cf. Gell. XV 24

*quid Vulcacijs Sedigitus in libro, quem de poetis scripsit, de comicis Latinis iudicavit. [...] multos incertos certare hanc rem vidimus, / palmam poetae comico cui deferant. / cum meo iudicio errorem dissolvam tibi, / ut, contra si quis sentiat, nihil sentiat. / Caecilio palmam Statio do mimico. / Plautus secundus facile exuperat ceteros*¹⁶.

Lucio Elio Stilone Preconino¹⁷ (154-74 a.C.) utilizzò i canoni della filologia alessandrina (appresi durante il periodo trascorso a Rodi nel 100 a.C. presso Dionisio Trace, allievo di

e della convalescenza tenne intanto numerose lezioni, e discusse a lungo, e divenne per i nostri giovani un esempio da imitare”.

¹⁴ Per uno studio al riguardo vd. Della Corte 1937.

¹⁵ Bretone 1976, 9.

¹⁶ Ed. Morel 1927, “Giudizio sugli autori comici latini di Vulcacio Sedigito nel libro che scrisse *Sui Poeti* [...] ‘Molti vediamo che incerti discutono / sul dar la palma a qual poeta comico. / Ma il dubbio io scioglio con il mio giudizio: / chi dissente non ha di senno un briciolo. / La palma io la do a Cecilio Stazio autore comico. / Secondo, Plauto facilmente supera / gli altri’” (trad. Rusca 2001).

Per le notizie biografiche e i frammenti della tradizione testuale vd. Funaioli 1907, vol. I, 82-84.

¹⁷ Per le notizie biografiche e i frammenti della tradizione testuale vd. Funaioli 1907, vol. I, 51-76.

Aristarco) per approfondire la storia di queste commedie, con particolare attenzione alle numerose varianti, che andavano emendate. Egli ne stilò un elenco di sole venticinque, ritenute genuine, con tanto di note critiche. Lo scopo di compilare un simile indice aveva interessato anche Lucio Accio¹⁸ (170-84 a.C. circa).

Fra gli esperti dello stile del commediografo sarsinate e dell'originalità dei suoi versi va ricordato anche un *familiaris* di Papirio Peto, Servio. È lo stesso Cicerone a celebrarne l'erudizione: *Ad fam.* IX 16,4

[...] *ut Servius, frater tuus, quem litteratissimum fuisse iudico, facile diceret "hic versus Plauti non est, hic est", quod tritas auris haberet notandis generibus poetarum et consuetudine legendi*¹⁹.

Si arriva così a Marco Terenzio Varrone²⁰ (116-27 a.C.), esperto di linguistica, drammaturgia e storia letteraria; egli si occupò della fortuna plautina selezionando come genuine ventuno opere e lasciando aperta la possibile paternità per altre: sopravvivono così ventuno commedie, le cosiddette 'varroniane', assieme ad altri frammenti. È interessante che questo autore, così impegnato nel suo lavoro esegetico, abbia accesso agli antichi saperi giuridici. Egli, ad esempio, può liberamente consultare le formule degli àuguri, secondo quanto testimonia Macrobio (*Sat.* I 16,19): *sicut Varro in Augurum libris scribit in haec verba: viros vocare feriis non oportet: si vocavit, piaculum esto*²¹. Si tenga poi presente che

«[...] l'antiquario deve aver consultato tali documenti nel comporre le *Antiquitates rerum divinarum*, ma anche, più in generale, nel vastissimo lavoro di ricerca storico-filologica, i cui risultati fecero di Varrone il più insigne studioso del suo tempo. A questo proposito mette conto ricordare che le *Antiquitates* furono dedicate a C. Giulio Cesare (il quale era anche pontefice massimo e proprio in tale veste destinatario della dedica) forse

¹⁸ Per le notizie biografiche e i frammenti della tradizione testuale vd. Ribbeck 1897-1898, vol. I, 326-331; Funaioli 1907, vol. I, 22-32; Warmington 1936, 325-595.

¹⁹ Ed. Watt 1982, "[...] come tuo fratello Servio, a mio parere il più perfetto letterato che sia mai esistito, non aveva difficoltà a sentenziare: 'Questo verso non è di Plauto, quest'altro sì', tanto aveva l'orecchio affinato nell'osservazione dello stile dei poeti e nella domestichezza dei loro testi" (trad. Cavarzere 2007).

²⁰ Per le notizie biografiche e i frammenti della tradizione testuale vd. Funaioli 1907, vol. I, 179-371.

²¹ Ed. von Jan 1852, "Come scrive Varrone nel libro degli Àuguri, con queste parole: si devono evitare le leve militari durante i giorni festivi; in caso contrario, sia celebrato un sacrificio espiatorio".

anche come segno di ringraziamento per l'accesso ai documenti pontificali da lui consentito all'antiquario aretino»²².

Sono solo alcuni dei numerosi studiosi che si sono occupati di queste opere: un'attività già complessa all'epoca, quando per la prima volta venne applicata la critica testuale per cercare di recuperare la versione più fedele all'originale²³. Il problema di testi arcaici come questi solleva questioni di cui gli stessi grammatici erano ben consapevoli: lo stesso Varrone descrive infatti l'operazione di *emendatio* come "la correzione degli errori presenti nella scrittura e della dizione"²⁴ ed osserva che «se si tratti di un errore di Plauto o del copista, la colpa non è dell'analogia, ma di chi ha scritto così»²⁵. È a questa fase che sembra risalire la prima edizione plautina²⁶, dove, a detta degli studiosi, compaiono le più significative interpolazioni. Come spiega Lucarini,

«a questa fase vanno probabilmente ricondotte le numerose interpolazioni presenti nel nostro testo; sull'esistenza di tali interpolazioni non sono leciti dubbi, mentre la loro origine e la loro estensione non sono chiare»²⁷.

A Roma la filologia, già durante la tarda repubblica, diviene una disciplina rispettata ed esercitata persino dalle personalità di spicco: cf. *e.g.* Svet. *Gramm.* III 4

²² Sini 1983, 97. Rimando a quest'ultimo testo citato per i passi varroniani in riferimento ai *libri pontificii*, *libri augurum* e *libri saliorum* (98s.); sul permesso concesso agli autori di consultare tale produzione sacrale e giuridica vd. n. 39 a p. 123.

²³ A questi interventi risalgono anche gli *argumenta* acrostici, le cui lettere iniziali formano il titolo di ciascuna opera; essi si trovano soltanto nella tradizione del ramo Palatino, in apertura alle singole commedie, salvo il caso della *Vidularia* e delle *Bacchides*, che presentano lacune. Sono le loro caratteristiche linguistiche e metriche a fornire elementi probanti questa datazione. Per un approfondimento vd. Mantelli 2015.

²⁴ Fr. 236 (ed. Funaioli 1907) *emendatio est recorrectio errorum qui per scripturam dictionemve fiunt*.

²⁵ Trad. Traglia 1974; cf. *Ling.* IX 61 § 106 *quod Plauti aut librarii mendum si est, non ideo analogia, sed qui scripsit est reprehendus* (ed. Spengel 1885).

²⁶ L'esistenza di tale edizione è stata dimostrata *in primis* da Leo (1895, 5-8), le cui motivazioni sono state precisate da Questa (1984, 23-129).

²⁷ 2012, 260. Dell'argomento alquanto complesso si sono occupati anche Ritschl (1845), Leo (1895 e 1904), Pasquali (1952) e Deufert (2002), a cui rimando per un più completo studio.

*posthac magis ac magis et gratia et cura artis increvit ut ne clarissimi quidem viri abstinerint quo minus et ipsi aliquid de ea scriberent utque temporibus quibusdam super viginti celebres scholae fuisse in urbe tradantur*²⁸.

L'attività di critica testuale non si limita ai soli testi letterari: come spiega ad esempio Polibio (*Hist.* III 22,3)

ὡς καθ' ὅσον ἦν δυνατὸν ἀκριβέστατα διερμηνεύσαντες ἡμεῖς ὑπογεγράφαμεν. τηλικαύτη γὰρ ἡ διαφορὰ γέγονε τῆς διαλέκτου καὶ παρὰ Ῥωμαίοις τῆς νῦν πρὸς τὴν ἀρχαίαν ὥστε τοὺς συνετωτάτους ἔνια μόλις ἐξ ἐπιστάσεως διευκρινεῖν²⁹.

Proprio per questo alcuni filologi operarono modifiche per modernizzare il lessico di alcuni passaggi che altrimenti sarebbero stati incomprensibili in quanto troppo antiquati. Ad esempio, sappiamo con certezza che il testo delle XII Tavole fu studiato da Sesto Elio Peto Cato nel III sec. a.C. e che egli operò con criteri filologici un attento esame lessicale e semantico per adattarlo ad un latino simile a quello dei suoi contemporanei. Come testimonia Cicerone (*Leg.* II 59) la patina arcaica, poiché estremamente complessa, non permetteva di cogliere con esattezza il contenuto delle leggi: *hoc veteres interpretes, Sex. Aelius, L. Acilius, non satis se intellegere dixerunt*³⁰. Lo si deduce non solo dai vocaboli desueti, ma anche dagli elementi stilistici che risalgono al secolo precedente.

È proprio la necessità di utilizzare ancora il testo che spinge il giurista ad aggiornarle: l'applicazione di criteri testuali alla produzione giuridica permette di disporre di un testo affidabile, i cui contenuti sono garantiti proprio dalla corretta formulazione. Le fonti di diritto, la cui natura era pressoché orale, dovevano presentare la forma ufficiale e autentica. Un esempio interessante di come alle volte gli stessi esperti tentennassero di fronte ai termini

²⁸ Ed. Brugnoli 1960, "Così aumentarono sempre di più la passione e l'interesse per la filologia, a tal punto che neanche gli uomini più famosi poterono astenersi dallo scrivere qualcosa al riguardo, e si narra anche che a Roma vi fossero in certi periodi più di venti scuole famose".

Sull'attività filologica delle origini vd. Della Corte 1937, D'Anna 1956. Sulla trasmissione dei testi classici vd. Reynolds 1983.

²⁹ Ed. De Focault 2004, "Trascrivo di seguito il testo del trattato che ho cercato di interpretare con la maggiore esattezza possibile; ma tanta differenza intercorre fra la lingua arcaica dei Romani e quella attuale che solo specialisti esperti, dopo un attento esame, riescono a stento a capirne qualcosa".

³⁰ Ed. de Plinval 1968, "Gli antichi interpreti Sesto Elio e Lucio Acilio dicevano di non comprenderlo sufficientemente".

ormai desueti lo fornisce Quintiliano. Nella sua *Institutio oratoria* (I 6,39-41) racconta di come i sacerdoti, la cui attività era spesso connessa alla dimensione del diritto, seppur non capissero perfettamente il contenuto dell'arcaica formulazione sacra, lo ripetevano a memoria, recitandone la più antica e genuina forma:

verba a vetustate repetita non solum magnos adsertores habent, sed etiam adferunt orationi maiestatem aliquam non sine delectatione: nam et auctoritatem antiquitatis habent et, quia intermissa sunt, gratiam novitati similem parant. sed opus est modo, ut neque crebra sint haec nec manifesta, quia nihil est odiosius adfectione, nec utique ab ultimis et iam obliteratis repetita temporibus, qualia sunt topper et antegerio et exanclare et prosapia et Saliorum carmina vix sacerdotibus suis satis intellecta. sed illa mutari vetat religio et consecratis utendum est: oratio vero, cuius summa virtus est perspicuitas, quam sit vitiosa si egeat interprete! ergo ut novorum optima erunt maxime vetera, ita veterum maxime nova³¹.

È dunque il caso di riflettere se e quanto i termini giuridici presenti in Plauto siano stati modificati in séguito a questi primi interventi filologici, prima di poterli utilizzare come fonte di cognizione.

Il diritto attraversa un percorso problematico dovuto a mutamenti di natura sociale, economica e politica, dettati dalle ultime conquiste territoriali, che implicano un contatto ancor più diretto con le popolazioni del Mediterraneo: questo intrecciarsi di tradizioni giuridiche spesso differenti influenza ulteriormente le forme e i contenuti³². Se prima, infatti, i contatti si limitavano alle singole occasioni commerciali, ora invece le nuove province e colonie premono per una maggiore intesa fra le parti. È soprattutto a partire dalla seconda

³¹ Ed. Cousin 1979, "I termini arcaici non solo hanno autorevoli sostenitori, ma aggiungono al discorso una certa rispettabilità, non senza fascino: hanno infatti sia l'autorevolezza delle cose antiche sia, nonostante siano poco usate, procurano un piacere simile alla novità. Tuttavia bisogna fare in modo che non siano frequenti, tanto meno appariscenti, poiché nulla è più sgradevole della ricercatezza eccessiva, né vengano ripristinate quelle antiquate, come *topper* o *antegerio* o *exanclare* e *prosapia* e i *Carmina* dei Sali, incomprendibili per i sacerdoti stessi. Il culto vieta ogni trasformazione e si devono usare le formule consacrate; la prosa invece, il cui pregio è la chiarezza, quanto sarebbe difettosa se richiedesse un interprete! Dunque, come i neologismi migliori saranno quelli arcaizzanti, così i migliori degli arcaismi saranno quelli con più innovazione".

³² Segnalo qui, come riferimento bibliografico di carattere generale sulle peculiarità della giurisprudenza repubblicana, Wenger 1953, §75, 473-488.

metà del III sec. a.C. che i numerosi traffici commerciali e le guerre annibaliche costringono Roma ad istituire figure specializzate per sciogliere le questioni fra *cives* e stranieri.

La nascita del *praetor peregrinus* (242 a.C.) rappresenta, ancora prima della fine delle guerre puniche, il culmine della ‘metamorfosi’ giuridica romana: l’attività di *iuris dictio* di questo magistrato regola i rapporti *extra urbem* e garantisce, nei limiti del possibile, un equo scambio fra Romani e stranieri. L’affiancamento di tale magistrato a quello stanziato nella giurisdizione a Roma segnala un incremento di contatti di natura commerciale e non fra *cives* e stranieri, che necessitavano entrambi di tutele per garantire il corretto svolgimento delle attività³³. Gli elementi propri del diritto ellenistico, giunto sino a Roma attraverso i frequenti contatti con la Magna Grecia, comportano la circolazione di nuove idee legate al diritto di natura pubblica e privata.

Nella prima metà del II sec. a.C. il concetto tradizionale riguardante gli operatori del diritto raggiunge ulteriori sviluppi: l’antico esercizio pontificale risulta indebolito di fronte alla nuova attività giurisprudenziale dei magistrati *ius dicentes*, che si occupano delle realtà commerciali nel territorio romano: «L’autorità del nuovo giureconsulto, fondata su una sapienza pratica riconosciuta e indiscussa, si imponeva come quella dell’antico pontefice»³⁴.

A livello sociale questa figura «[...] interviene con funzione di direzione e controllo, ad esprimere un interesse pubblico dell’autorità cittadina, a che la controversia si risolva senza turbare la pace»³⁵. Ciò che sta alla base di questa necessità è l’inadeguatezza del sistema della *res publica* di fronte ai nuovi assetti politici, che certamente non può trovare risposte nelle dinamiche istituzionali tradizionali³⁶.

³³ Sulle competenze del *praetor peregrinus* e di quello *urbanus* vd. Daube 1951. Sulle funzioni del pretore peregrino in riferimento ai poteri militari vd. Briscoe 2012. Sulla sua *iurisdictio* vd. invece Serrao 1954 e Brennan 2001.

Mi occuperò nel dettaglio di questa magistratura nel secondo capitolo della Tesi.

³⁴ Bretone 1976, 8.

³⁵ Grosso 1967, 133.

³⁶ Si apre qui un’importante parentesi di carattere storico, che implicherebbe un lungo *excursus* sui nuovi scenari della repubblica romana. Non è questo il luogo di tale trattazione, e nemmeno sarebbe possibile citare sufficiente bibliografia, proprio a causa della vastità dell’argomento. È importante considerare però questi sviluppi per poter comprendere le necessità del diritto romano di adeguarsi a nuove realtà che richiedono l’intervento di esperti delle nozioni giuridiche, nonché di grandi figure

In Letteratura vengono registrati questi nuovi segnali, che diventano nei secoli successivi una preziosa testimonianza per gli studiosi antiquari impegnati nelle evoluzioni in seno alla politica e al diritto romano.

Riguardo ai passaggi contenenti riferimenti giuridici nelle commedie ‘varroniane’ risulta quindi particolarmente sentita la questione di eventuali alterazioni dei termini tecnici. Il punto di partenza resta comunque inalterato: il diritto arcaico e soprattutto quello medio-repubblicano era in parte ancora vigente, in parte poteva costituire già di per sé un riferimento storico prezioso quale ultima testimonianza di quell’antico *ius Quiritium*.

La trasmissione dei documenti dell’epoca precedente, che prosegue fino all’arrivo di Plauto, è ricostruita da diverse fonti storiografiche. La prima sistemazione di documentazioni sacerdotali raccolte negli archivi sembra essere avvenuta già in età regia per ordine di Numa Pompilio (fine VIII sec. a.C.), cui seguì la revisione per opera di Anco Marcio (metà del VII sec. a.C.). In età repubblicana, invece, si ha notizia della diffusione del *ius Papirianum*, in seguito alla raccolta della documentazione sopravvissuta all’incendio gallico (390 a.C.). L’ammissione dei plebei nei principali collegi sacerdotali (promossa dalla *lex Ogulnia* del 300 a.C.) e la stesura degli *Annales Maximi* da parte di P. Mucio Scevola chiariscono i passaggi con cui questi antichi documenti si sono conservati; la loro trasmissione sembra essere avvenuta in maniera del tutto organizzata nel corso dei secoli. Il valore di tale testimonianza storica è pregnante:

«La immutabilità del *ius Quiritium* fu una peculiarità strettamente connessa col fatto che quel sistema giuridico si sostanziò in *mos maiorum*. Occorre tener presente che il *ius* non fu per i *Quirites* un ordinamento qualunque, ma fu un ordinamento specificamente caratterizzato dalla sanzione dei *mores maiorum*. Non soltanto, perciò esso fu considerato obbligatorio, cioè non derogabile dai destinatari, ma fu considerato definitivo, cioè non mutabile»³⁷.

La mia tesi, a questo proposito, è che i testi non abbiano subito alterazioni significative: le formule e le nozioni giuridiche erano infatti già state modificate e aggiornate, e Plauto poteva utilizzarle in tale forma anche grazie alla loro ampia diffusione. Come rivela Cicerone (*Mur.* 25) i giuristi *verba quaedam composuerunt ut omnibus in rebus ipsi interessent*³⁸. È

diplomatiche e consapevoli delle diverse sfumature e tradizioni dei popoli assoggettati. Per la trattazione rimando al capitolo successivo.

³⁷ Guarino 1969, 118.

³⁸ Ed. Clark 1905, “inserirono alcune parole per introdursi in ogni faccenda”.

bene rilevare la sfumatura politica dell'osservazione: il lavoro svolto dai primi giuristi (che erano un numero esiguo) si inseriva in un programma aristocratico, cioè di un governo in mano a pochi. Questo comporta ovviamente delle conseguenze per la letteratura giurisprudenziale: nonostante infatti fosse rivolta ad un ampio pubblico, era pur sempre amministrata da pochi esperti. Il complesso contesto culturale in cui diritto, letteratura, classe politica e tradizione vengono ad intrecciarsi è ben descritto da Bretonne e Talamanca:

«La mentalità tradizionalistica dell'aristocrazia senatoria, fra Repubblica e Principato, era condivisa anche dai giuristi; perché anche i giuristi (nonostante qualche volta rischio di dimenticarsene, rappresentandoli come “tipi ideali”) erano uomini, e facevano parte (quasi sempre) dei gruppi politici dirigenti»³⁹.

³⁹ 1981, 160.

1.2 Età imperiale.

In questa fase si diffonde una generale avversione per alcune precedenti tendenze stilistiche. Secondo quanto riporta Svetonio (*Aug.* 86), Augusto rimproverava a Tiberio il gusto per l'arcaico: *et exoletas interdum et reconditas voces aucupanti*⁴⁰.

Compaiono in questo periodo anche diverse critiche nei confronti delle commedie plautine, scaturite soprattutto dal paragone con la letteratura greca, ritenuta di gran lunga superiore⁴¹. Orazio (*Ep.* II 1,170-176) 'accusa' Plauto di preoccuparsi soltanto dei guadagni ricavati dalle proprie rappresentazioni, aggiudicandosi il favore del pubblico attraverso una comicità grezza e volgare. Egli afferma

*adspice, Plautus / quo pacto partis tutetur amantis ephebi, / ut patris attenti, lenonis ut insidiosi, / quantus sit Dossennus edacibus in parasitis, / quam non adstricto percurrat pulpita socco. / gestit enim nummum in loculos demittere, post hoc / securus, cadat an recto stet fabula talo*⁴².

Quintiliano, nella sua *Institutio oratoria* (X 1,99-100) predilige la tragedia, a discapito della banale commedia latina, di gran lunga inferiore a quella attica. Si legge infatti

in comoedia maxime claudicamus. licet Varro Musas, Aeli Stilonis sententia, Plautino dicat sermone locuturas fuisse, si Latine loqui vellent, licet Caecilium veteres laudibus ferant, licet Terenti scripta ad Scipionem Africanum referantur (quae tamen sunt in hoc genere elegantissima, et plus adhuc habitura gratiae si intra versus trimetros stetissent), vix

⁴⁰ Ed. Brugnoli 1960, "[Tiberio] ricercava alle volte parole antiquate e in disuso".

⁴¹ Non si deve tuttavia generalizzare: personalità come Virgilio Romano erano anzi attente allo stile plautino. Come spiega Plinio nella sua epistola VI 21, *scripsit comoedias Menandrum aliosque aetatis eiusdem aemulatus; licet has inter Plautinas Terentianasque numeres* (ed. Mynors 1963), "Scrisse commedie imitando quelle di Menandro e degli altri poeti dello stesso periodo; è possibile annoverare le sue opere fra quelle di Plauto e di Terenzio". Questa testimonianza attesta la sopravvivenza della *palliata* almeno fino al II sec. d.C., con Pomponio Bassulo.

⁴² Ed. Klingner 1959, "Guarda Plauto / come tratteggia male la figura / del giovinotto innamorato, quella / del padre avaro, del ruffiano furbo, / quanto sia goffo nel ritrarre l'avido / parassita e com'erri col malmesso / socco sul palco; pensa solamente / a intascare quattrini e non si cura / se la commedia caschi o sia dritta" (trad. Cetrangolo 1968, 505).

In realtà tali considerazioni non escludono un'influenza dell'opera plautina su quella oraziana: a questo proposito vd. Jocelyn 1995. Per i paralleli di natura giuridica presenti in questi due autori vd. Brophy 1975.

*levem consequimur umbram, adeo ut mihi sermo ipse Romanus non recipere videatur illam solis concessam Atticis venerem, cum eam ne Graeci quidem in alio genere linguae optinuerint. togatis excellit Afranius: utinam non inquinasset argumenta puerorum foedis amoribus, mores suos fassus*⁴³.

L'avversione si accentua in età neroniana, durante la quale emerge uno scarso interesse persino per la produzione classica più recente. Tuttavia non si escludono riferimenti letterari precedenti, specialmente in poesia:

«Dicendo che nella sua lingua Virgilio ha di molto ridotto l'arcaizzare, conferendogli così del resto un valore stilistico assai più notevole nei rari casi in cui ne fa uso, non abbiamo voluto dire che egli abbia operato un taglio fra sé e i suoi predecessori: al contrario, lo si coglie spesso a riecheggiare moduli espressivi di questi, ma variandoli in modo da dar loro un'impronta moderna e richiamare alla mente del lettore colto la consueta voce degli antichi adattata alle richieste di un raffinato cultore della lingua e della poesia»⁴⁴.

Il ridursi degli arcaismi nella produzione letteraria di questa epoca è significativo: essi si ritrovano soltanto nei pochi casi destinati a dare maggiore solennità al discorso. Sembra pertanto possibile escludere che in questa fase siano avvenute ulteriori modifiche, specialmente in riferimento ai versi con lessico tecnico. È il caso, ad esempio, dei testi religiosi e giuridici di epoca arcaica.

Per quanto riguarda le formule feziali riportate da Livio (I 32,6), Dumézil chiarisce che difficilmente lo storico avrà interpolato i testi:

⁴³ Ed. Cousin 1979, "Dove zoppichiamo davvero è nella commedia. Tuttavia Varrone, sull'esempio di Elio Stilone, dichiara che le Muse avrebbero parlato con la lingua di Plauto, se avessero voluto esprimersi in Latino, anche se gli antichi lodano Cecilio, mentre le opere di Terenzio sono attribuite a Scipione Africano (si tratta, però, di lavori molto eleganti in questo genere, e destinati ad aver maggior successo, se fossero stati composti in trimetri): noi riusciamo a ritrarre una debole ombra della commedia, al punto che la lingua latina non mi sembra esser capace di quella venustà concessa solo ai Greci, i quali non la raggiunsero in altre forme della loro lingua. Nelle togate eccelle Afranio: magari non avesse macchiato le sue trame di turpi amori puerili, rivelando la sua indole".

⁴⁴ Pisani 1962, I, 332.

«Livio cita delle formule per il loro pittoresco arcaismo: perché dovrebbe cambiarle? In questo caso, anzi, l'eleganza consiste proprio nella rigorosa fedeltà a testi singolari, che d'altronde all'epoca di Livio i sacerdoti sicuramente conoscevano ancora»⁴⁵.

Si può estendere la stessa considerazione al lessico giuridico, che presenta il medesimo carattere conservativo e che il nuovo sistema costituzionale non adombra completamente:

«D'altra parte, il *ius novum*, pur intervenendo sempre più intensamente nella correzione dei principî del *ius vetus*, mai pretese di erigersi a sistema fondamentalmente autonomo e di sovrapporsi in quanto tale al complesso dei vecchi sistemi repubblicani»⁴⁶.

Sembra quindi da escludersi un completo annebbiamento delle fonti repubblicane. In particolare, fu il *ius civile Romanorum* a mantenere un impianto saldo e i testi della giurisprudenza arcaica continuarono a circolare, come si ricava da una testimonianza di Seneca (*Ep.* 114,13), dove ancora una volta emerge il filo conduttore fra la patina arcaica e il diritto: *multi ex alieno saeculo petunt verba, duodecim tabulas loquuntur; Gracchus illis et Crassus et Curio nimis culti et recentes sunt, ad Appium usque et Coruncanium redeunt*⁴⁷.

Nel periodo classico, infatti, i precedenti sistemi giuridici rimangono formalmente in vita, ma proprio per la loro inadeguatezza vengono identificati a livello di produzione giurisprudenziale quali *ius vetus*, ossia ordinamento sommo, base dell'intero impianto giuridico. I valori repubblicani che sono parte integrante della propaganda augustea vengono idealizzati, ma al contempo limitati dalle nuove esigenze di impianto assolutistico. L'intervento di Augusto fu incisivo:

«Per evitare la diminuzione di prestigio della giurisprudenza romana, e allo stesso tempo per apprestare un altro utile strumento all'attuazione del suo disegno politico, Augusto stabilì di appoggiare i giuristi che gli paressero migliori, coprendoli con la sua *auctoritas* mediante il conferimento di una sorta di patente di buon giurista: *ut maior iuris (consultorum) auctoritas habetur, constituit ut ex auctoritate eius responderet*»⁴⁸.

⁴⁵ 2016, 94.

⁴⁶ Guarino 1969, 441.

⁴⁷ Ed. Reynolds 1965, "Molti ricercano parole da un altro secolo, parlano come nelle XII Tavole; Gracco e Crasso e Curio per loro sono troppo raffinati e recenti, si rifanno ad Appio Claudio e a Coruncanio".

⁴⁸ Guarino 1969, 443.

Allo stesso modo operò Tiberio, precisando come *privilegium* imperiale il *ius respondendi*. Per quanto riguarda poi la filologia, l'obiettivo pedagogico di fare apprendere i testi giuridici comporta, da parte dei grammatici, un attento lavoro di commento: ne è un esempio il *De verborum significatione* di Verrio Flacco, che operò sul versante lessicale per revisionare i dati testuali tramandati dalla più antica giurisprudenza.

Le opere di Plauto riaccendono gli interessi degli eruditi e dei letterati soltanto a partire dall'età dei Flavi, e ancor più nell'epoca adrianea ed antonina⁴⁹. La rinnovata passione per l'arcaismo, con le sue preziosità lessicali e morfologiche, porta alla riscoperta e allo studio degli autori della prima repubblica e la fortuna del testo plautino subisce un incremento⁵⁰. Questa è la seconda fase in cui vengono eseguiti con maggiore incidenza interventi sulle commedie 'varroniane'. La grande devozione per i testi arcaici spinge spesso i filologi ad eseguire *emendationes* basate su congetture arbitrarie, con conseguenze testuali di non poco conto:

«The transcribers of the age of Hadrian [...] abolished the old forms in most instances, but allowed them to remain when they misunderstood them for something else, sometimes when they saw that they were necessary to the metre. In meter they observed that Plautus allowed himself certain licenses, but misunderstanding these they thought themselves justified in permitting them to an extent which far transcended Plautus's limits and violated his rules»⁵¹.

Questa tendenza è confermata anche dalla comparsa degli *argumenta* non acrostici, di natura arcaizzante, presenti per quattro commedie nel ramo Palatino e per tre commedie nel Palinsesto Ambrosiano. Un esempio di esegesi è il lavoro di Marco Valerio Probo di Berito,

⁴⁹ Autore di opere in greco e in latino, Adriano mostrò sempre interesse per l'attività letteraria del suo tempo, assecondando grammatici come Frontone. Per quanto riguarda poi l'età antonina, durante la quale si moltiplicano le citazioni di autori di epoca repubblicana, spiega Gamberale (1995, 564):

«Da un lato [...] la perdita di reale originalità da parte di una letteratura senza particolari impulsi creativi ha fatto affermare la ricerca dell'imitazione che, per non essere ovvia, si rivolgeva a modelli lontani nel tempo [...]. D'altro canto, la retorica "moderna" si sarebbe spinta sempre più verso la ricerca dell'*ornatus* verbale e avrebbe favorito il gusto per la parola rara e perciò arcaica». In questo senso la circolazione del testo plautino e dei testi giurisprudenziali arcaici è assolutamente prevedibile.

⁵⁰ Al riguardo vd., *inter alia*, Marache 1952.

⁵¹ Palmer 1890, XVIII.

che attraverso i criteri della filologia alessandrina operò sui testi plautini, così come quelli giuridici⁵². Fondamentale per la comprensione dei criteri utilizzati da Probo rimane il passo di Svetonio (*Gramm.* XXIV 1-3):

*M. Valerius Probus Berytius diu centuriatum petiit donec taedio ad studia se contulit. legerat in provincia quosdam veteres libellos apud grammatastam, durante adhuc ibi antiquorum memoria necdum omnino abolita sicut Romae. hos cum diligentius repetere atque alios deinceps cognoscere cuperet, quamvis omnes contemni magisque obprobrio legentibus quam gloriae et fructui esse animadverteret, nihilo minus in proposito mansit multaque exemplaria contracta emendare ac distinguere et adnotare curavit, soli huic nec ulli praeterea grammaticae parti deditus*⁵³.

A questo lavoro si collega anche lo studio delle *legis actiones*, indicate con sigle abbreviate e dunque spesso di difficile comprensione, che egli si impegnò ad analizzare e

⁵² Si inserisce qui la polemica sull'esistenza o meno di un'edizione critica di Plauto operata dal grammatico. Secondo Leo (1895, 23-29) tutta la tradizione andrebbe ricondotta ad una sua edizione. L'ipotesi è condivisa da numerosi studiosi del settore, ma non da tutti. Come spiega Pasquali (1952, 339) «Io non oso pensare che il testo di uno studioso eminente del primo secolo dell'era volgare contenesse forme come *praesibi*, contenesse interpolazioni che sformano senari. [...] è impossibile che un grammatico del primo secolo dopo Cristo non sapesse leggere senari facilissimi, anche se non aveva sentore delle particolarità fonetiche e prosodiche dell'antica lingua». Tale riflessione mi sembra non soltanto puntuale, ma sicuramente più corretta. D'altra parte sono alcune intuizioni dello stesso Leo a suggerirlo, come quando spiega, riguardo a particolari sviste: «questo non sorprende in un manoscritto barbarico, ma è davvero singolare in un testo antico fondato su parecchi testimoni» (1895, 9).

Un'edizione di Plauto da parte di Probo non è attestata; possiamo però supporre con un buon margine di certezza che egli abbia curato alcuni commenti, probabilmente pubblicati in seguito dai suoi «*sectatores*» (Leo 1895, 29). Sulla figura di Probo vd. Aistermann 1912.

⁵³ Ed. Brugnoli 1960, “M. Valerio Probo di Berito per lungo tempo ha cercato di far carriera come un centurione, fin quando, stancatosi, si è dedicato allo studio. Aveva letto alcuni scrittori antichi con un insegnante in una delle province, perché il ricordo di quegli scrittori rimane lì e non è del tutto persa, così come a Roma. Quando li riprese con maggiore cura e cercò di estendere la sua conoscenza ad altri dello stesso periodo, sebbene egli intuisse che erano tutti detestati e che ricevessero dei rimproveri coloro che li leggevano piuttosto che onore e profitto, persisteva comunque nel suo scopo di correggerli e punteggiarli, dopo aver raccolto un gran numero di copie, fornendoli di note critiche, dedicandosi a questo ramo della grammatica ad esclusione di tutti gli altri”.

illustrare. La conoscenza del sistema processuale preclassico va dunque di pari passo con la fonte plautina. Frontone, nelle sue opere di commento, dimostra di ricorrere a Plauto per trovare termini arcaici; tuttavia, egli non si cura di problematiche filologiche:

*ad M. Caesarem et
Invicem IV 3,2*

quam ob rem rari admodum veterum scriptorum in eum laborem studiumque et periculum verba industrius quaerendi sese commisere. oratorum post homines natos unus omnium M. Porcius eiusque frequens sectator C. Sallustius; poetarum maxime Plautus, multo maxime Q. Ennius eumque studiose aemulatus L. Coelius nec non Naevius, Lucretius, Accius etiam, Caecilius, Laberius quoque⁵⁴

*De Feriis Alsiensibus III
1,1*

mox, ut te studium legendi incessisset, aut te Plauto expolires [...]⁵⁵

Gli autori si interessano quindi del versante lessicale, in quanto preziosa fonte di termini ormai desueti; questa tendenza è comprovata non solo dai grammatici, ma anche da scrittori come Apuleio⁵⁶. Come spiega Gamberale⁵⁷

«[...] soprattutto nelle *Metamorfosi*, gli studi di Callebat hanno mostrato, sia pure con qualche eccesso di sottigliezza, che la stilizzazione del *sermo cotidianus* si attua anche attraverso una “imitazione profonda e precisa” della lingua dei comici, e più che degli altri di Plauto, nell’impiego di parole, espressioni, costrutti sintattici».

La necessità di interpretare correttamente la tradizione testuale, indiretta e non, delle opere giuridiche è propria anche degli autori di epoca imperia:

«Ulpiano nelle sue *Regulae* e Paolo nelle sue *Sententiae* in molti passi riproducono concetti e frasi di Gaio, ma non lo nominano mai; in altri passi sono del tutto diversi, sicché

⁵⁴ Ed. van der Hout 1954, “Pochissimi degli scrittori più antichi si sono gettati nella fatica, e nello studio, e nel pericolo di cercare parole con particolare cura. Fra gli oratori che sono sopravvissuti fino ad oggi, per citarne uno, Marco Porcio e il suo allievo diligente, Gaio Sallustio; fra i poeti in particolare Plauto, e ancor più Q. Ennio e Lucio Celio, desideroso di emularlo, e Nevio, Lucrezio, e ancora Accio, Cecilio e Laberio”.

⁵⁵ Ed. van der Hout 1954, “Poi, quando ti sarà venuto il desiderio di leggere, o studi a fondo Plauto [...]”.

⁵⁶ Per la presenza di Plauto in Apuleio vd. Callebat 1968; La Penna 1991; Pasetti 2007.

⁵⁷ 1995, 595.

è lecito pensare che tutti e tre abbiano attinto a fonti comuni, più antiche, modificandole a loro talento»⁵⁸.

Tali interventi sui testi non possono certamente prescindere da una buona conoscenza del diritto arcaico e repubblicano, così come del latino pre-classico. Il tentativo da parte di Gaio di riallacciarsi alle origini del diritto romano emerge da Dig. I 2,1 (Gaius 1 *ad l. XII Tab.*)⁵⁹

facturus legum vetustarum interpretationem necessario prius ab urbis initiis repetendum existimavi, non quia velim verbosos commentarios facere, sed quod in omnibus rebus animadverto id perfectum esse, quod ex omnibus suis partibus constaret: et certe cuiusque rei potissima pars principium est.

In questo senso trova motivazione l'interesse dei giuristi nei confronti di fonti arcaiche quali Plauto, che presenta un lessico adeguato alle loro esigenze di studio. L'attività di commento ad autori precedenti permetteva di adeguare ai nuovi tempi i principi antichi, rispettando la tradizione con l'uso di un vocabolario dal sapore antiquario. In particolare,

«la visione unitaria dell'ordinamento giuridico e la costituzione dei due complessi normativi del *ius vetus* e del *ius novum* non cancellarono del tutto le vecchie distinzioni del periodo classico, né ostacolarono la formazione di altre inquadrature sistematiche, soprattutto ad opera della giurisprudenza adrianea»⁶⁰.

Emerge con chiarezza il filo conduttore fra le opere del commediografo sarsinate e i testi riguardanti il diritto: è il caso di Aulo Gellio, che dimostra di utilizzare gli scrittori arcaici per operare esegesi testuali e ricostruzioni etimologiche di alcuni vocaboli e passaggi giuridici. Cf. XX 10,1-3

ex iure manum consertum verba sunt ex antiquis actionibus, quae, cum lege agitur et vindiciae contenduntur, dici nunc quoque apud praetorem solent. rogavi ego Romae grammaticum, celebri hominem fama et multo nomine, quid haec verba essent? tum ille me despiciens 'aut erras', inquit, 'adulescens, aut ludis; rem enim doceo grammaticam, non ius

⁵⁸ Novelli 1914, XX n. 5.

⁵⁹ Ed. Mommsen-Krüger-Watson 1985.

⁶⁰ Guarino 1969, 437.

respondeo; si quid igitur ex Vergilio, Plauto, Ennio quaerere habes, quaeras licet. ‘*ex Ennio ergo*’ inquam ‘*est, magister, quod quaero. Ennius enim verbis hisce usus est*’⁶¹.

Nonostante il contesto economico e sociale fosse ormai mutato, questo intento ideologico si riallaccia consapevolmente al passato:

«Ripresi e interpretati lungo il filo della tradizione, gli istituti risalenti alla legge antichissima andavano anche confrontati con i nuovi rapporti sorti in un quadro economico ben diverso dalla società contadina, o prevalentemente contadina, dei primi secoli della Repubblica»⁶².

Da un passo di Plutarco, in cui l’autore descrive il rapporto di Catone col figlio, emerge come il diritto si trovi anche alla base dell’educazione dei giovani: una connotazione, quindi, pedagogica quella del patrimonio giuridico, e un’occasione formativa. Cf. *Cato* 20,4

οὐκ ἠξίου δὲ τὸν υἱόν, ὥς φησιν αὐτός, ὑπὸ δούλου κακῶς ἀκούειν ἢ τοῦ ὠτὸς ἀνατείνεσθαι μανθάνοντα βράδιον, οὐδέ γε μαθήματος τηλικούτου τῷ δούλῳ χάριν ὀφείλειν, ἀλλ’ αὐτὸς μὲν ἦν γραμματιστής, αὐτὸς δὲ νομοδιδάκτης⁶³.

Lo stesso si ritrova al v. 126 della *Mostellaria*, dove l’*adulescens* spiega che parte integrante dell’attività formativa prevedeva proprio lo studio di materie quali il diritto: *docent litteras, iura, leges*.

⁶¹ Ed. Marshall 1968, “*Ex iure manum consertum* è una delle antiche formule, che si pronunciano ancora davanti al pretore, con le quali nelle azioni legali si rivendicano i propri diritti. Ho chiesto ad un grammatico molto conosciuto in Roma cosa significassero. Quello, guardandomi dall’alto in basso, rispose: “Giovanotto, o sei nel torto, o vuoi prenderti gioco di me. Io insegno grammatica, non dò pareri giurisprudenziali. Dunque, hai domande riguardo a Virgilio, Plauto, Ennio, allora chiedi pure”. “Maestro – dissi – riguarda proprio Ennio la mia domanda. È stato Ennio infatti ad usare quella formula”.

⁶² Bretone 1976, 11.

⁶³ Ed. Perrin 1914, “Tuttavia, Catone pensò che non fosse giusto, come ci dice lui stesso, che suo figlio dovesse essere sgridato da uno schiavo, o dovesse farsi pizzicare le orecchie quando era lento nell’apprendere, e ancor meno che avrebbe dovuto essere in debito con il suo schiavo per il valore di una cosa così inestimabile come l’educazione. Era quindi egli stesso non solo l’insegnante di lettura del ragazzo, ma il suo maestro nella disciplina del diritto”.

La filologia giuridica permette la sopravvivenza di testi altrimenti perduti. Nonostante la sua natura frammentaria, rimangono fortunatamente tracce del passato repubblicano, attraverso fasi di lavoro che spaziano dalla ricerca di testimoni alla loro correzione e successiva pubblicazione. Da tale sensibilità intellettuale deriva anche un'attenzione per i contenuti.

In Gellio, ad esempio, la discussione riguardante la complessità del lessico delle XII tavole sfocia in una diatriba dove si difende la necessità dello studio della *antiquitas* per la padronanza dei testi giuridici. All'osservazione che la legge decemvirale appare poco comprensibile, si risponde che tale oscurità non è dovuta alle scelte lessicali del legislatore, ma all'ignoranza di coloro che non riescono a comprenderne il testo. Gli equivoci sono tuttavia risolvibili, dal momento che è trascorso parecchio tempo: sono ormai dimenticate le antiche parole e consuetudini, in cui è racchiuso il vero significato della legge. Cf. XX 1,5

*obscuritates, inquit Sex. Caecilius, non adsignemus culpae scribentium, sed inscitiae non adsequentium, quamquam hi quoque ipsi, qui, quae scripta sunt, minus percipiunt, culpa vacant. nam longa aetas verba atque mores veteres obliteravit, quibus verbis moribusque sententia legum comprehensa est*⁶⁴.

L'argomentazione rientra perfettamente nel suo *modus operandi*, di cui sono note l'attenzione per le problematiche filologiche, la ricerca di più testimoni, la consultazione di più fonti (di cui si trova conferma nella cospicua tradizione indiretta); è bene ricordare proprio qui la conoscenza profonda dell'opera plautina, del suo lessico e stile arcaici: cf. XIX 8,6 *Plautus, linguae Latinae decus*⁶⁵ e VI 17,4 *Plautus quoque, homo linguae atque elegantiae in verbis Latinae princeps*⁶⁶. Un gusto per l'erudizione, dunque, finalizzato alla comprensione dei testi arcaici, funzionale al commento di opere letterarie e giuridiche.

⁶⁴ Ed. Marshall 1968, "Per quanto riguarda le oscurità – ha detto Sesto Cecilio – non facciamone una colpa ai creatori delle leggi, ma all'ignoranza di coloro che non possono cogliere il loro significato, anche se loro non capiscono appieno ciò che è scritto. Da molto tempo sono ormai obsolete le vecchie parole e gli antichi costumi, ed è alla luce di quelle parole e di quelle usanze che il senso delle leggi deve essere compreso".

⁶⁵ Ed. Marshall 1968, "Plauto, vanto della lingua latina".

⁶⁶ Ed. Marshall 1968, "Il primo per il lessico ed eleganza nella lingua latina".

Nel periodo che va dalla caduta della dinastia dei Severi alla fondazione del dominio (235-284) si ha, in coincidenza di una crisi economica, un periodo di decadenza culturale. Da questo punto di vista, il passaggio dal rotolo al codice, avvenuto proprio in questo momento, così come la diffusione di nuove grafie (con conseguenti problemi di lettura e comprensione) può aver certamente causato perdite di porzioni di testo, modifiche, o ancora inserzioni di cui si deve necessariamente tener conto⁶⁷. È possibile che proprio in questa fase sia circolato un *codex* plautino alterato da numerosi errori e in seguito preso a modello: lo suggeriscono le differenze fra i manoscritti **A** e **P**, che testimoniano il lungo lasso di tempo trascorso fra loro e l'archetipo del IV secolo.

Simili banalizzazioni ed interpolazioni interessano anche i testi giuridici: nonostante la loro canonizzazione, circolano infatti esemplari deteriorati. Ne dà un esempio Ammiano Marcellino: i discorsi degli avvocati, privi di sostanza, ma ricchi di retorica ed eloquenza, non si curano delle norme vigenti, e nemmeno si preoccupano di verificare l'esattezza delle *leges*, spesso divenute ormai contraddittorie fra loro; cercano di allungare i tempi dei processi, instillando dubbi teorici ai giudici, o cercando di confondere le parti avversarie. La *recitatio* degli avvocati prevale sulla competenza e la formazione dei giudici⁶⁸. La generazione di giuristi quali Ulpiano, Papiniano, Paolo e Modestino fa un ultimo tentativo di commento ed esegesi dei testi.

⁶⁷ La modalità più diffusa di trasmissione dei testi fino al III sec. d.C. era costituita dai rotoli di papiro, che potevano raggiungere metri di lunghezza e che a causa della loro fragilità venivano consultati con molta attenzione dagli studiosi dell'epoca. Diveniva spesso scomodo srotolarli per poterli leggere, quindi è possibile che si preferisse ricorrere alla propria memoria piuttosto che scorrere le numerose colonne in *scriptio continua*. Le difficoltà rimasero tali fino all'età medievale: vd. Ernout 1930. Sulle vicissitudini dei libri antichi vd. Turner 1968. Per la storia dei supporti scrittori e le problematiche connesse all'evoluzione della grafia vd. Schubart 1921; Mills 1927; Levin 1990; Cavallo 1999; Ammirati 2013.

⁶⁸ Questo è un fedele ritratto delle problematiche concernenti la tradizione testuale giurisprudenziale del basso impero. Vd. *Appendice A* per la lettura integrale del brano.

1.3 Età tardo-antica.

Nell'età di Diocleziano e Costantino le cancellerie cercano di tutelare la produzione dei *codices*, in quanto ultima fonte del diritto precedente utile ai fini processuali *in primis*: nascono così gli archetipi delle opere giuridiche. Quindi non solo i testi letterari (fra cui quelli di Plauto), ma anche quelli giuridici risentono delle nuove tecniche editoriali: intorno al 300 avviene la prima pubblicazione delle opere dei grandi giuristi di età severiana, con un testo fissato dalla critica⁶⁹. La produzione giuridica imperiale si contende tuttavia il primato: si ricordi, ad esempio, il divieto di utilizzare le *notae* di questi giuristi voluto prima da Costantino (*Cod. Theod.* I 3,1) e poi da Valentiniano (*Cod. Theod.* I 4,3). Il patrimonio giuridico e letterario si adegua quindi alle nuove situazioni storiche, che trovano testimonianza nelle attività delle cancellerie, prima della caduta del fronte imperiale occidentale.

Diverso è il caso dell'Oriente, in cui il culto imperiale e l'eredità greca permettono alla cultura di prosperare. Come spiega Nardi⁷⁰

«Alla fine del V secolo, dissoltasi la *pars Occidentis* dell'Impero nella nuova e complessa realtà istituzionale dei regni romano-barbarici, solo Roma e l'Italia mantennero più stretti e fecondi i legami con Bisanzio e la *pars Orientis*, pur nel progressivo divaricarsi delle rispettive sorti, legate a concezioni politiche e religiose spesso antitetiche».

A partire dal VI secolo, a causa delle crisi politiche, economiche e sociali che interessano l'occidente latino, i testi classici hanno modo di sopravvivere soltanto grazie alla possibilità di essere copiati o conservati in uno dei centri religiosi presenti sul territorio⁷¹. Sono sopravvissuti diversi codici, anche se alle volte soltanto in forma frammentaria, scritti in onciale e in capitale. Riguardo alle 'edizioni critiche' dei classici in questo periodo, come spiega Alessio⁷²

«se l'impegno ad offrire l'attrezzatura per penetrare il significato del testo è senza dubbio prevalente, non sono scarsi i segni di una preoccupazione per la correttezza delle sue

⁶⁹ Al riguardo vd. Wieacker 1960.

⁷⁰ 1994, 511.

⁷¹ Sulla produzione libraria di questo periodo segnalo il lavoro di Bischoff (1977), che riporta numerose testimonianze dei frequentatori delle biblioteche monastiche e i codici che venivano richiesti.

⁷² 1994, 38.

lezioni: che è costante anche se diversamente intensa a seconda dei testi, dei tempi e delle scuole».

La filologia, dunque, continua a suo modo ad essere praticata e funge da modello per gli editori fra IX e XIII secolo. Di questo periodo rimane anche un esemplare plautino⁷³. È possibile che il contenuto delle commedie non ne aiuti la trasmissione: si pensi, ad esempio, al lessico triviale, unito al comportamento gioviale e libertino dei protagonisti⁷⁴. Celebre, a questo proposito, la definizione tertulliana per il teatro: cf. *Spect.* 10,3 *a loci vitio theatrum proprie sacrarium Veneris est*⁷⁵.

La mancanza di interesse per la lettura e la trasmissione di testi del genere comporta spesso un riutilizzo del loro supporto scrittorio: all'interno di un monastero, dove l'educazione religiosa è predominante e dove si rifiuta un modello scolastico classico, difficilmente ci si interessa di commedie pagane. L'esistenza di numerosi palinsesti comparsi fra VII e VIII secolo si spiega con la necessità di trascrivere opere di contenuto religioso, che in quel momento erano certamente più richieste di quelle di un autore classico⁷⁶.

Questo fenomeno interessò più marginalmente il patrimonio giuridico romano, che riuscì a resistere alla disgregazione, fornendo solide basi per il diritto canonico⁷⁷. Nei monasteri l'interesse era rivolto alla storia del diritto in ambito ecclesiastico: opere

⁷³ Si tratta del Palinsesto Ambrosiano: vd. *infra*.

⁷⁴ Sulla cattiva reputazione dei teatranti in epoca medioevale e sul giudizio negativo da parte della Chiesa e della dottrina cristiana nei confronti del teatro vd. Oldoni 1994. Vi sono, tuttavia, le dovute eccezioni: per gli stessi motivi lo scrittore Fulgenzio, ad esempio, trarrà ispirazione per comporre i suoi versi dal tono satirico e provocatorio della commedia. Sulla figura di Fulgenzio vd. Ferguson 2003.

⁷⁵ Ed. Castorina 1961, "Come luogo di vizi, il teatro è proprio un tempio di Venere".

⁷⁶ Riguardo al fenomeno dei *codices rescripti* vd. Escobar 2006. Per il problema della comprensione della scrittura e dei possibili errori insorti nel passaggio da capitale a carolingia vd. Marichal 1946-1947.

⁷⁷ Per un'analisi delle tradizioni testuali giuridiche fra basso Impero ed epoca longobarda vd. Paradisi 1964. Sul diritto canonico e civile fra alto e basso Medioevo vd. Nardi 1994.

giuridiche del basso impero come i *Vaticana Fragmenta*⁷⁸ vengono cancellati; a Verona si riutilizzano i supporti delle *Institutiones* di Gaio e del *Codex* giustiniano, così come a Bobbio accade ad una copia del Digesto e ad un manoscritto del *Codex Theodosianus*. L'attività degli studi giuridici si deve piuttosto all'eredità della cultura bizantina sul versante orientale, dove le diverse realtà politiche permettono alla tradizione testuale di proseguire. Come scrive Nardi⁷⁹

«Se, infatti, i bizantini apparivano come i depositari ed i continuatori della cultura e della tradizione giuridica romane, al punto da essere qualificati “Romani” essi stessi, nonostante che negli atti dell'amministrazione di Bisanzio prevalesse ormai la lingua greca, d'altro canto longobardi e franchi davano vita a strutture di potere ed a sistemi normativi di netta impronta germanica, riservando ben poca attenzione al diritto romano volgare, che pur tanto spazio aveva occupato in seno agli ordinamenti dei regni romano-barbarici».

⁷⁸ Si tratta del testo rinvenuto da Angelo Mai in un palinsesto conservato alla Biblioteca Apostolica Vaticana; comprende passi di giuristi classici, soprattutto di Paolo, Ulpiano e Papiniano, integrati con glossemi post-classici.

⁷⁹ 1994, 514.

1.4 Età medievale.

Già nel corso del X secolo si può presupporre un certo interesse per il mondo classico: sembra essere infatti un periodo di ‘incubazione’ precedente al secolo XII, in cui comunque i manoscritti delle opere latine e greche hanno una certa ricezione, specialmente in Francia, Italia e Germania⁸⁰. Questa fase costituisce un periodo di transizione importante per l’opera plautina: la fortuna del testo si lega infatti alla personalità di Raterio⁸¹ (887-974 ca.), vescovo di Liegi e di Verona, che ritrova le commedie probabilmente in Francia, luogo di origine della famiglia dei manoscritti Palatini. Le tracce di una cultura giuridica sembrano invece praticamente inesistenti in questo periodo, se non nei territori di dominio bizantino, dove la compilazione giustiniana permette una conoscenza per lo meno elementare del diritto romano⁸².

A partire dal XII secolo si riaccende l’interesse per la produzione classica: questo fenomeno si coglie nella tendenza per cui, nei palinsesti, gli autori antichi cominciano ad apparire con maggiore frequenza nella *scriptio superior*. Il dato è statisticamente confermato. Come spiegano Alessio e Villa⁸³ riguardo alla deficitaria trasmissione dei testi classici e alla successiva rinascita degli interessi nella seconda metà del XII secolo,

«Dei secoli precedenti il XII secolo sopravvivono, escludendo i florilegi, 1028 codici di autori classici; del XII secolo, includendo le zone di confine col secolo precedente, l’XI, e il secolo successivo, il XIII, e con analogha esclusione, rimangono 1406 manoscritti».

I dati supportano quindi la riaccesa passione per i testi greci e latini, vuoi per i gusti dei committenti, vuoi per i rifacimenti, vuoi per la comparsa di *codices* nuovi: [...] 813 manoscritti sono databili alla seconda metà del XII secolo; solo 379 rientrano nella prima metà».

Proprio in questo momento ricompaiono le prime otto commedie di Plauto, che iniziano a circolare in Europa⁸⁴. Forse anche grazie a questa riscoperta, gli autori francesi adottano i

⁸⁰ Al riguardo vd. Munk Olsen 1984-1985.

⁸¹ A questo proposito vd. Fiesoli 2004.

⁸² Vd. il capitolo V, *Tradizione giustiniana, eredità longobarda, continuità bizantina in Italia*, in Caravale 1994, 191-227.

⁸³ 1995, 475 n. 9.

⁸⁴ Un interessante esempio è il *florilegium* plautino di Cambridge (Ca = Gonville and Caius College, Cambridge, Ms. 225), per la cui analisi rimando a Thomson 1974.

titoli delle opere plautine e riecheggiano gli stessi intrecci, noti per tradizione indiretta⁸⁵. Il panorama francese tra XII e XIII secolo

«annovera gli illustri nomi di Vitale da Blois (*Aulularia, Geta*), Matteo di Vendôme (*De Afra et Milone*), Arnolfo d'Orléans (*Miles gloriosus*), e le non meno celebri commedie, scritte da anonimi, quali *Pamphilus Gliscerium et Birria, De tribus puellis, De nuncio sagaci, Babio, Baucis et Traso, De mercatore, De Lombardo et lumaca, Asinarius*»⁸⁶.

Queste rappresentazioni suggeriscono un certo grado di fortuna per i titoli delle commedie 'varroniane'. L'*Aulularia* diviene un modello per il *Querolus*⁸⁷.

In territorio italiano la tradizione (per lo meno quella indiretta) rimane viva. Il Petrarca, ad esempio, conosce il Sarsinate: notizie biografiche dovevano circolare se nelle *Seniles* l'autore paragona Boccaccio a Plauto, confrontandone il genio e le problematiche finanziarie. Cf. *Ep. VII 2*, Padova, 28 aprile 1362 «[...] così che tu fossi quasi il Lattanzio, od il Plauto dell'età nostra, ricco di eloquenza e d'ingegno, ma povero di sostanze»⁸⁸. Petrarca si occupò anche di diritto romano, seppur con l'unico scopo di indagarne gli aspetti storici e linguistici: ad esempio nella sua *Contra eum qui maledixit Italiae* cita il Digesto come difesa linguistica contro l'idioma barbarico. A questo proposito De Marini Avonzo⁸⁹ scrive:

«Le parole con cui Petrarca rimproverava ai giuristi del suo tempo di non occuparsi mai delle origini del diritto e dell'antica giurisprudenza (come avrebbero dovuto fare per raggiungere una compiuta conoscenza dell'"arte" giuridica), non esprimono altro che una

⁸⁵ Per la fortuna del testo di Plauto in Francia e la conseguente diffusione vd. Giorgi 1961 e Cascón Dorado-Gallardo Mediavilla 1991, a cui rimando per la cospicua bibliografia.

⁸⁶ Oldoni 1994, 527, a cui rimando per riferimenti bibliografici ulteriori sul mondo teatrale nel Medioevo, sulle riscritture e riscoperte delle *palliatae* e sulle innovazioni rispetto alla tradizione (533-535).

⁸⁷ Come spiega Maserà (1991, 160) «Rileviamo nella Dedicà del "Floridus aspectus": "...petis autem ut quidque in versu ab antiquo, in quantum recolligere possum; tuae... devotioni transmittam", dove in "ab antiquo", si avverte una risonanza del fine letterario del *Querolus*, apertamente dichiarato dall'autore: "noster sermo poeticus... qui Graecorum disciplinas ore narrat barbaro et Latinorum vetusta vestro recolit tempore". "Aululariam hodie sumus acturi, non veteram ac rudem, investigatam Plauti per vestigia". Il modello del *Querolus* è tratto dall'antico; la materia deriva da Plauto».

⁸⁸ Ed. Fracassetti 1870. Per approfondimenti vd. Foresti 1923 e Prete 1950.

⁸⁹ 1973, 168s.

generica critica contro l'uso pratico delle fonti, non certo ancora un vero interesse a leggerle come uno dei più importanti documenti dell'antichità classica».

Lo stesso Dante ricorda il commediografo sarsinate nel XXII Canto del *Purgatorio*. Ai vv. 97-99 l'anima di Stazio chiede informazioni riguardo agli antichi autori romani, dove siano e quale sia la loro punizione: «[...] dimmi dov'è Terrenzio nostro antico, / Cecilio e Plauto e Varro, se lo sai: / dimmi se son dannati, e in qual vico»⁹⁰.

L'interesse degli intellettuali si riaccende anche nei confronti della letteratura giuridica: a Bologna cominciano le prime attività filologiche dei Glossatori. Come spiega Ferrari⁹¹,

«La professione notarile e giuridica di questi preumanisti e le connesse esigenze di esprimersi con capacità retorica, di custodire la memoria dei fatti e, per i giuristi civilisti, di confrontarsi con l'Impero Romano del *Corpus iuris civilis* possono essere state spinta determinante a percepire più acutamente il tempo storico e a studiare in profondità il passato».

Questo mutamento è dovuto in larga parte ad un fattore politico: l'arrivo della tradizione culturale bizantina promuove infatti una rilettura della produzione classica grazie alle traduzioni arabe delle opere scientifiche e filosofiche. La riconquista imperiale delle zone un tempo dominate dalle popolazioni arabe permette agli intellettuali l'accesso ad una conoscenza da tempo dimenticata e passata in secondo piano nel fronte occidentale⁹².

Tale 'rinascimento' interessa anche il versante giuridico, scelto come oggetto di studio dai nascenti comuni, dove occorrono figure professionali per le realtà quotidiane, che richiedono l'applicazione del diritto⁹³. Nel panorama bolognese la borghesia urbana, assidua frequentatrice dell'ambiente universitario, aspira ad un elevato livello di formazione, per il quale si rendono necessarie le riproduzioni dei *codices* (soprattutto giurisprudenziali), con tanto di commento: i manoscritti si diffondono quindi rapidamente. Sorgono così numerose problematiche filologiche, in quanto gli appunti delle lezioni, i testi delle opere e le glosse subiscono alterazioni ripetute nel corso di questa fase 'editoriale'.

⁹⁰ Ed. Petrocchi 1966-1967.

⁹¹ 1994, 432.

⁹² Su tale ripresa culturale vd. in particolare Vasoli 1961.

⁹³ A riguardo vd. Fink-Errera 1977 e Dolezalek 1989. Sulla restaurazione della tradizione romana vd. il cap. I, *La rinascita del secolo XII* in Caravale 1994, 243-283, e cap. II, *La rinascita degli studi giuridici*, *ibid.*, 285-322.

1.5 Rinascenze plautine fra '400 e '500.

L'attività di ricerca sulle fonti classiche e le correlate operazioni esegetiche da parte dagli umanisti nel corso del XIV e del XV secolo interessano la fortuna plautina, diretta e non. Numerosi richiami all'interno di *commentarii* lessicografici ed enciclopedici forniscono argomentazioni che costituiscono una significativa raccolta di informazioni riguardanti la circolazione di queste opere⁹⁴. La riscoperta di altre dodici commedie in un manoscritto tedesco dell'XI secolo⁹⁵, portato a Roma nel 1429 da Nicola Cusano, fornisce ulteriore materiale di studio e ispirazione.

Manca purtroppo uno studio completo in questo senso. Posso citare in maniera soltanto sommaria gli studi di Boccaccio (che nella *Genealogia deorum gentilitium* e nelle *Epistole* cita le Pandette, il *Corpus iuris*, il Digesto e Plauto), Beroaldo (che nelle sue *Annotazioni* utilizza le commedie di Plauto in circolazione per commentare passi del Digesto), Bembo (immerso nell'ambiente umanistico e attento conoscitore della letteratura latina), Speroni (interessato alla riscoperta delle commedie latine), Filelfo (attento studioso del lessico latino arcaico), Valeriano (che cita spesso Plauto nel suo *Dialogo della volgar lingua*), Pontano (che nella sua *Lectura Plauti* commenta i passi del Digesto), Perotti (che nelle sue *Cornucopiae* riporta Gaio, Plauto, Papiniano, il Digesto e il *Corpus* giustiniano). Ho potuto constatare, dopo una rapida indagine, che questi studiosi menzionano versi plautini in concomitanza di passaggi giuridici per illustrarne il lessico.

Padroneggiare l'eredità classica comporta anche una valenza politica: in un complesso e diversificato contesto storico quale quello italiano del XV secolo il prestigio culturale, supportato dagli studi degli umanisti delle singole 'città-stato' (*in primis* Venezia, Firenze, Roma e Napoli), rappresenta un 'terreno di scontro' in cui la competizione si accende attraverso opere che sappiano esprimere la supremazia della propria città.

⁹⁴ Per approfondire la natura degli interventi sulle opere di Plauto nell'era della nascita della stampa, nonché le ispirazioni letterarie derivate dalla lettura delle commedie varroniane cf. la sezione *Sulla fortuna ed influenza di Plauto in epoca medievale e rinascimentale* nei *Riferimenti bibliografici* finali.

⁹⁵ Si tratta del *Codex Ursinianus*: vd. *infra*.

«si capisce allora come i *Miscellanea* rappresentino una clamorosa rivincita di Firenze, ma anche come le *Castigationes*, legate a Venezia e non del tutto sciolte da Roma, significassero una ripresa dell'equilibrio»⁹⁶.

Il carattere di questa tendenza non è esclusivo della penisola italiana: vi sono in gioco ben altri fattori che caratterizzano diversi episodi, come il caso dei maestri bizantini che giungono in Italia per illustrare e trasmettere la tradizione greca⁹⁷. Come spiega Jocelyn⁹⁸,

«Politian was carrying on, however, the campaign begun by Valla against those who had come to Italy from the East in the fifteenth century and who not only taught Greek to the Italians, but also sometimes claimed to know Latin better than their pupils or argued Greek to be superior as a language to Latin. Politian's emphasis on the value of the plays of Plautus as a source of good Latin went much further than anything said or implied by Valla».

L'importanza di conoscere il greco si giustifica con la possibilità di comprendere sia i riferimenti attici in Plauto e nei suoi modelli greci, sia la tradizione giurisprudenziale proveniente dall'Impero orientale. Questo comporta anche l'intervento di studiosi stranieri e diviene una questione primaria difendere la superiorità del proprio ateneo dal possibile arrivo di nuovi intellettuali. La sfida è, alle volte, attenuata dalla condivisione, fra questi esperti, delle motivazioni e degli obiettivi di studio:

«La *lectura* dei classici nella scuola costituì sempre, come già nelle epoche precedenti, il punto di forza di tutti i programmi proposti [...]. Le *expositiones* dei professori più famosi circolavano in dispense *per universam Italiam*: uno dei tramiti più rapidi e meno controllabili non solo della diffusione dei testi, ma anche delle connesse interpretazioni e discussioni»⁹⁹.

Durante il Rinascimento, Plauto diventa una vera e propria fonte di ispirazione per la nuova produzione teatrale comica¹⁰⁰. Sono davvero numerose le riscritture nel teatro del '400 e del '500 messe in scena nelle corti rinascimentali, prima in latino, come nell'accademia di Pomponio Leto a Roma, poi in italiano, come i volgarizzamenti ferraresi alla corte di Ercole I d'Este. Un esempio significativo è il finale dell'*Aulularia* proposto dall'umanista

⁹⁶ Pozzi 1973, CLXVI.

⁹⁷ Sulla conoscenza e la diffusione del greco antico fra XIV e XV secolo, nonché sul rapporto fra latino e greco vd. Cortesi 1994.

⁹⁸ 1994, 328.

⁹⁹ Fera 1995, 535.

¹⁰⁰ Sull'argomento si vedano Rossetto 1996; Caputi 1997; La Russa 2002.

bolognese Antonio Codro Urceo, il quale scrisse un lungo brano, inserito fino alla fine del Settecento nelle edizioni plautine.

Ancora una volta le sue opere, come in epoca tardo-repubblicana e antonina, costituiscono un punto di partenza per lo studio della grammatica e della lingua latina¹⁰¹. Tale approccio può collegarsi nuovamente al diritto romano: il commediografo sarsinate rimane, proprio per il suo lessico arcaico e tecnico, una fonte valida per tutti gli studiosi di questo periodo, la cui formazione comprendeva, la maggior parte delle volte, una preparazione di carattere giuridico. Se ne trovano numerosi esempi nei lavori di Barbaro, di Valla e ancor più di Poliziano: questi intellettuali hanno analizzato a fondo le commedie varroniane, per studi etimologici, lessicografici o tecnici.

Valla, ad esempio, prende posizione contro Giustiniano, accusandolo di aver distrutto numerose fonti per la compilazione del *Corpus iuris civilis*¹⁰². L'importanza di potersi avvalere di più testimoni, specialmente se arcaici, è coerente con la successiva discussione riguardante la donazione di Costantino, in cui il lessico giuridico e ancor più il latino gli servono per poter dimostrare la propria ipotesi.

Lo stesso avviene nella sua *Collatio Novi Testamenti*, dove l'analisi lessicale sfocia in uno studio critico dei passi biblici; in quest'opera l'autore dimostra di utilizzare le seguenti commedie: *Amphitruo*, *Aulularia*, *Bacchides*, *Curculio*, *Miles gloriosus*, *Mostellaria*, *Persa*, *Poenulus*, *Pseudolus*, *Rudens*, *Stichus*. È un dato significativo, nonché un punto di partenza per lo studio della tradizione dei testi plautini e dei testimoni che circolavano in questo periodo. Infine nelle *Elegantiae* pone le basi per uno studio scientifico della lingua latina: la critica filologica delle fonti giuridiche è correlata ai versi plautini. È peculiare che Valla illustri, nel suo *Antidotum in Facium*, il metodo filologico attraverso un paragone con il *senex* plautino dei *Captivi*:

*Nequis tamen miretur quod multis modis eundem locum emendamus, cum verus nisi unus esse non possit: nam facimus more illius apud Plautum senis, qui complures ex praeda servos coemit, unius certi postea in iis reperiendi gratia*¹⁰³.

¹⁰¹ Sull'importanza del teatro plautino per lo studio del latino vd. Marquéz 2002.

¹⁰² Cf. la sua *Epistula in Bartoli de insigniis et armis libellum*.

¹⁰³ Ed. Regoliosi 1981, p. 364, "Nessuno si meravigli del fatto che noi emendiamo uno stesso luogo in molti modi, mentre solo una correzione può essere quella vera; ci comportiamo infatti come quel vecchio in Plauto che comprò molti schiavi di guerra, nella speranza di trovare tra essi il solo che cercava".

Anche Poliziano, grazie alla sua vasta cultura, contribuisce alla filologia giuridica: egli reputa infatti che il filologo ha «il compito di esercitare scientificamente la critica sul lavoro e sul pensiero di poeti e di storici, di giureconsulti e di filosofi»¹⁰⁴. Compie così la prima collazione sistematica della *littera florentina* con la *Vulgata* bolognese. Proprio grazie alla sua conoscenza del lessico latino riesce a dimostrare la tradizione interpolata del Digesto causata dalla mancata comprensione dei passi latini, dell'ignoranza della lingua greca e delle inserzioni dei Glossatori bolognesi. Egli presenta un'attività filologica che intreccia, seppur con metodologie differenti, quella di Valla. Già nel 1488 inserisce nel suo *corpus* poetico il prologo dei *Menecmi*, recitati in seguito a Firenze: commissionato in lingua latina da ser Paolo Comparini, il componimento ricostruisce in maniera fedele il lessico repubblicano e ne rispetta lo stile.

Nelle sue *Centuriae* (1489), occupandosi di Plinio, illustra il proprio metodo di lavoro: sarà lo stesso utilizzato l'anno successivo per tenere il corso di Pandette a Firenze, dove l'interesse per il greco deriva dall'influenza di Pico. Infine anch nelle *Silvae* Plauto compare come fonte di lessico arcaico.

Per quanto riguarda invece Barbaro, nelle sue *Castigationes* fa riferimento non solo a passaggi plautini per commentare i passi di Plinio, ma anche ad opere giuridiche come il Digesto.

Il metodo di lavoro di questi studiosi è stato attentamente analizzato, così da permetterci di individuare con esattezza i passaggi eventualmente alterati. Ciò che in linea generale emerge è la coerenza del *modus operandi* di ciascun umanista e i limiti del proprio lavoro, di cui ognuno di loro era consapevole e con cui perciò operava non senza acuto spirito critico. Il Barbaro, ad esempio, dichiara il proprio obiettivo programmatico:

est autem noster ordo talis: verba Plinii corrupta primo loco ponimus per singula cuiusque libri capita; deinde quemadmodum corrigenda sunt adiungimus, citatis auctoribus, unde id quod volumus facile comprobari possit.

Tuttavia, «a differenza del Poliziano [...] non dà nessuna indicazione sui manoscritti pliniani da lui usati; “vetus lectio”, “codices vetusti”, “lectio antiqua” sono le espressioni generiche costantemente impiegate»¹⁰⁵. Al contrario,

¹⁰⁴ De Marini Avonzo 1973, 171.

¹⁰⁵ Pozzi 1973, LXIV.

«con la *Centuria Secunda*, Poliziano, secondo Branca, mette in opera tre procedimenti autenticamente filologici: la valutazione delle testimonianze manoscritte; l'identificazione degli usi linguistici; la conoscenza del greco e il conseguente ricorso alle fonti ellenistiche»¹⁰⁶.

Questa è dunque la terza ed ultima fase in cui vengono eseguiti interventi mirati sul testo di Plauto, secondo le direttrici della lessicografia, del rapporto con i Greci e della valenza giuridica del latino arcaico. Diviene inevitabile interrogarsi sulle interpolazioni nelle commedie in circolazione, manoscritte e a stampa. Riguardo al decennale dibattito sull'apporto alla tradizione testuale classica causato dall'avvento dei libri a stampa, Fera¹⁰⁷ cerca di contenere le opinioni negative riguardo all'attività dei filologi umanisti

«È stato di recente affermato che le edizioni quattrocentesche dei classici sono dei prodotti filologici mediocri e che proprio da esse ha avuto origine il “false problem” della filologia classica fra Cinque e Settecento, il rifarsi cioè alle tradizioni precedenti e non direttamente alle fonti per correggere, *ope codicum* e *ope ingenii*, il *textus receptus*. Ma questa prospettiva non considera che furono proprio gli incunaboli a consentire da un lato la strutturazione graduale di una vulgata, dall'altro la formazione di un criterio oggettivo per misurare i progressi editoriali».

L'intervento dei filologi ha sicuramente influenzato la tradizione, pur sempre nei limiti del lessico e delle lezioni adottate dai singoli editori, che non avevano certo interesse ad alterare i passaggi giuridici: essi costituivano, ancora una volta, una delle fonti di cognizione del diritto romano. Nonostante infatti le tendenze di ipercorre e di *emendationes* (il più delle volte *ope ingenii*), questi studiosi erano ben preparati, avevano una formazione consolidata ed è possibile presumere che da parte loro vi fosse un'acuta sensibilità nei confronti di questi testi, così importanti per la storia culturale:

«Infatti, gesti come adottare o trasformare un genere, scegliere un registro della lingua, richiamarsi o criticare delle autorità, in sintesi, rielaborare le consegne di una tradizione nell'esigenze di un'opera del presente, implica da parte dell'autore una riflessione sulle possibilità, le interazioni e i limiti del proprio fare»¹⁰⁸.

¹⁰⁶ Mariani Zini 1994, 172s.

¹⁰⁷ 1995, 533s.

¹⁰⁸ Mariani Zini 1994, 166.

2) *La tradizione manoscritta delle commedie 'varroniane'.*

Il testo di queste opere è stato tramandato da una famiglia di *codices* detti 'Palatini' e dal Palinsesto Ambrosiano.

2.1 *I codici della famiglia Palatina.*

Sono così denominati poiché i più importanti si trovavano nella Biblioteca Palatina, ossia del Principe elettore del Palatinato di Heidelberg. Diversi per importanza ed estensione, dipendono da un perduto archetipo, risalente probabilmente al secolo VIII (**P**), scritto in minuscola carolingia con 33 righe per pagina, che risaliva a sua volta da un altro perduto manoscritto in scrittura capitale e poco diverso dall'Ambrosiano.

2.1.1 Codex vetus Camerarii (**B**).

Risalente ai secoli X-XI, è quello più completo e corretto¹⁰⁹. È detto così poiché posseduto dall'umanista nonché editore del '500 Ioachim Kammermeister (forma latinizzata: Camerarius)¹¹⁰, i cui eredi restituirono il manoscritto alla biblioteca Palatina. Quando nel 1622 Massimiliano di Baviera conquista Heidelberg, decide di donare al Papa l'intera biblioteca: è così che oggi il prezioso manoscritto si trova nella Biblioteca Vaticana, con la segnatura *Pal. Lat. 1615* (da cui il nome *Palatinus Vaticanus*).

Il *codex* consta di 213 fogli, con 52 righe per pagina, ed è scritto in minuscola germanica, con *scriptio* spesso continua. Redatto da diversi *scribae*, contiene le prime venti commedie, ad esclusione della *Vidularia*, che è caduta per la posizione finale che occupava e della quale riporta soltanto il titolo. La maggior parte di esse sono state revisionate sull'archetipo e offrono letture abbastanza corrette; al contrario, i testi dei *Menaechmi*, del *Miles gloriosus* e del *Mercator* presentano problemi, ma un critico è intervenuto a migliorarne la lezione. L'ordine delle commedie è quasi alfabetico. Il fatto che l'*Aulularia* manchi della parte finale, così come le *Bacchides* di quella iniziale, fa supporre che l'archetipo avesse un ordine alfabetico più preciso; forse una lacuna ha provocato l'inversione della commedia priva della *inscriptio*. Anche le gravi lacune del *Truculentus* devono risalire all'archetipo.

La *traditio* di **B** si sviluppa in questo modo:

a) **B**² = *librarii correctiones*;

¹⁰⁹ Il testo apre un importante scenario per lo studio della metrica dello *Pseudolus*: vd. Questa 1974.

¹¹⁰ Sulla figura del Camerarius vd. Kössling-Wartenberg 2003. Riguardo al *modus operandi* utilizzato da questo umanista vd. Stärk 2003 e Schäfer 2004.

- b) **B**³ = *codicis corrector prior, librario aequalis, qui idem est atque rubricator;*
- c) **B**⁴ = *codicis corrector alter, librario aequalis;*
- d) **B**^c = *correctiones litura illatae vel quarum auctor incertus videtur.*

2.1.2 Codex decurtatus (C).

Risalente ai secoli X-XI, è quello che appartenne prima alla abbazia di Freising e che poi fu trasportato nella Biblioteca Palatina di Heidelberg, con segnatura *Pal. Lat. 1613*; è l'unico che ancora vi rimane (è noto infatti anche col nome di *Palatinus Heidelbergensis*). È redatto in minuscola germanica, con 26 righe per pagina; spesso la *scriptio* è continua. Contiene solo le ultime 12 commedie nell'ordine dei Palatini, ma il fatto che il primo *quaternio* sia numerato come XVII dimostra che fu copiato da un manoscritto forse diviso in due tomi, che le conteneva tutte.

La vicenda del *codex* in età umanistica è alquanto travagliata¹¹¹. Dopo un attento esame degli scambi epistolari fra Guarino, Poggio e Niccoli emerge anzitutto che non ne vennero mai eseguiti degli apografi per il Duca di Milano Filippo Maria Visconti e per il marchese di Ferrara Lionello d'Este. Resta credibile che la prima copia dell'Orsiniano fu quella che Niccoli fece per sé; è da considerarsi «una trascrizione pressoché 'diplomatica'» (16), che esclude, per motivi cronologici, ogni possibile intervento sull'Orsiniano, in quanto viene del tutto ignorata «quel tipo di trascrizione che non piaceva a Poggio» (*ibid.*). Difficile che Guarino sia intervenuto sul *codex*:

«il lavoro di questa mano è indubbiamente di natura critico-filologica, presuppone l'attenta lettura di un dotto che, prima della copia e certo durante la sua propria lettura, si preoccupa di rendere perspicuo un testo già molto difficile in sé e in più mal trascritto dai copisti del medioevo» (17).

Da tali premesse sembra doversi identificare in Poggio l'autore delle correzioni: il *modus operandi* ha forti punti di contatto con altri suoi lavori di revisione, come una più accurata divisione delle parole, il *ductus*, i segni di richiamo, la correzione delle lettere, interventi congetturali, ma anche errori di interpretazione di ortografie arcaiche ed *emendationes* inaccettabili.

Queste le direttrici per tracciare l'origine della *Itala recensio*, che si diffonde come nuovo testo plautino tramite diversi canali:

¹¹¹ Un'attenta ricostruzione è fornita Questa (1968).

- a) **N** = Firenze, Biblioteca Nazionale, *Conventi Soppressi* J. 1.12; è il codice di Niccoli, copia diplomatica dell'Orsiniano;
- b) **E** = il codice di Guarino, perduto e non identificato;
- c) **G** = *Vat. Lat.* 1629; è la copia di Poggio e rimane un esemplare «estremamente interessante sia come controllo dell'Orsiniano sia come depositario degli interventi dell'umanista» (41);
- d) lo stesso codice Orsiniano;
- e) **L** = Firenze, *Bibl. Laur.* 91 infer. 11; è diretta copia di **D**;
- f) Firenze, *Bibl. Laur.* 36.36; è connesso con **D**, ma contiene ulteriori varianti ed annotazioni.

La storia di questo testimone è un importante esempio degli interventi degli umanisti di cui accennavo *supra*¹¹².

2.1.3 Codex Ursinianus (**D**).

Risalente ai secoli X-XI, è quello che appartenne al cardinale Giordano Orsini (sec. XV). Oggi si trova nella Biblioteca Vaticana, sotto la segnatura *Vat. Lat.* 3870. Scritto anch'esso in minuscola germanica, contiene 309 fogli con 26 linee per pagina. Conserva *Amphitruo*, *Asinaria*, *Aulularia*, i primi 503 versi dei *Captivi* e le stesse dodici commedie di **C** (*codex decurtatus*).

¹¹² Sull'influenza del *codex* del Pontano (**W** = *Vindob. Lat.* 3168), vd. Cappelletto 1985 e 1988.

2.2 Il Palimpsesto Ambrosiano (A = codex rescriptus).

È un manoscritto pergameneo in scrittura capitale risalente al IV-V sec., conservato nella Biblioteca Ambrosiana di Milano sotto la segnatura *G 82 super*.

Contiene 251 fogli con 19 righe per pagina. Inizialmente comprendeva le ventuno commedie varroniane, ma nel corso dell'VIII sec. subì l'asportazione di numerosi *quaterniones*, per poi essere raschiato e destinato ad accogliere alcuni passi dell'Antico Testamento.

Fu scoperto nel 1815 da Angelo Mai, il quale decise di utilizzare l'acido gallico nel tentativo di recuperarne il testo; tuttavia tale reagente provocò macchie e corrosioni che ne peggiorarono irrimediabilmente lo stato di conservazione¹¹³. Fu allora che lo studioso Wilhelm Studemund (1843-1889) si impegnò a decifrarne le tracce rimaste e a trascriverne il testo raschiato. Dopo numerosi sforzi, che gli causarono gravi problemi di salute, il suo volume *Codicis rescripti Ambrosiani apographum* venne pubblicato a Berlino (1889).


Attualmente contiene lo *Pseudolus* e lo *Stichus*, buona parte della *Casina*, del *Persa*, del *Poenulus*, dell'*Epidicus*, del *Trinummus*, delle *Bacchides*, della *Mostellaria*, dei *Menaechmi*, del *Mercator*, del *Miles gloriosus*, della *Rudens*, del *Truculentus* e alcuni frammenti dei *Captivi*, della *Cistellaria* e della *Vidularia*. Rimane un esemplare importante per la ricostruzione del testo plautino, in quanto riporta la lezione autentica¹¹⁴; contiene inoltre la disposizione dei versi dei *cantica* secondo la colometria antica¹¹⁵.

¹¹³ Per i recenti studi, eseguiti con un approccio digitale, vd. Stockert 2008.

¹¹⁴ Al riguardo vd. Stockert 2016.

¹¹⁵ Secondo la disposizione degli alessandrini, i versi lunghi cominciano a sinistra (ἐν ἐκθέσει), mentre quelli brevi a destra (ἐν εἰσθέσει). Per un approfondimento segnalo il volume di Questa (1984).

2.3 Stemma codicum.



Ω

fons communis recensiois Ambrosianae et recentiois Palatinae quae dicuntur seu fabularum Plautinarum archetypus saeculo IV tribuendus

Π

proarchetypus codicum Palatinorum saeculo V ut videtur tribuendus

P

archetypus codicum Palatinorum saeculo IX ut videtur tribuendus

2.4 Ulteriori precisazioni sulla tradizione manoscritta.

Vi sono poi altri manoscritti, risalenti al secolo XII, alle volte frammentari, che contengono le prime otto commedie dei Palatini e che dipendono da un codice diverso.

2.4.1 Cod. Ambrosianus I 257 inf. (E).

È conservato alla Biblioteca Ambrosiana di Milano. Contiene le prime otto commedie, fra cui l'*Aulularia*, di cui però i vv. 195-605 sono stati integrati grazie alla *Itala recensio*. La *traditio* si sviluppa in questo modo:

- a) $E^2 = \text{librarii correctiones vel codicis corrector, librario aequalis};$
- b) $E^3 = \text{codicis corrector immo correctores saec. XV};$
- c) $E^c = \text{correctiones litura illatae vel quarum auctor incertus videtur}.$

2.4.2 Cod. Vossianus Leidensis Q 30 (V).

È conservato nella Biblioteca Universitaria di Leyda. Contiene *Captivi*, *Curculio*, *Casina*, *Cistellaria*, *Aulularia* dal v. 190 e i vv. 1-244 dell'*Epidicus*. Il testo è importante per alcune congetture riguardo alla *Casina*¹¹⁶. La *traditio* si sviluppa in questo modo:

- a) $V^2 = \text{librarii correctiones};$
- b) $V^3 = \text{codicis corrector, librario paulo recentior};$
- c) $V^c = \text{correctiones litura illatae vel quarum auctor incertus videtur}.$

2.4.3 Cod. Londiniensis XV C XI (J).

Conservato al British Museum (Londra). È stato gravemente danneggiato dal fuoco, ma riporta alcuni emendamenti di un *lector doctus*. Contiene le prime otto commedie. La *traditio* si sviluppa in questo modo:

- a) $J^2 = \text{librarii correctiones};$
- b) $J^3 = \text{codicis corrector, librario aequalis ut videtur};$
- c) $J^c = \text{correctiones litura illatae vel quarum auctor incertus videtur}.$

2.4.4 Fragmentum Ottobonianum Vaticanum, misc. Lat. 687 (O).

È conservato nella Biblioteca Vaticana e contiene i vv. 400-555 dei *Captivi*.

¹¹⁶ Vd. Pappano 1941.

Rimane infine un ultimo *codex*, il *Turnebi* (T)¹¹⁷, dal nome del possessore Adrien Turnèbe, umanista, filosofo e filologo francese del XVI secolo¹¹⁸. Si trattava di un manoscritto risalente ai secoli IX-X, ora purtroppo andato perduto, vicino all'archetipo dei Palatini¹¹⁹.

Nel 1897 Lindsay trovò nella Biblioteca Bodleiana di Oxford un'edizione plautina edita a Lione da Sebastian Gryphius nel 1540; essa recava ai margini una collazione dello stesso manoscritto, comprendente varianti del *Persa*, del *Poenulus*, dei vv. 1-790 della *Rudens* e di alcuni passi dello *Pseudolus*¹²⁰ e delle *Bacchides*. Tale collazione fu eseguita dal giurista francese Francesco Duaren. Duaren (in francese *Duaren* o *Douaren*; Moncontour, Bretagna, 1509 - Bourges 1559) fu uno dei maggiori giuristi del suo tempo. Nel 1536 tenne un corso sulle Pandette a Parigi, il cui metodo espose nel suo *De ratione docendi discendique iuris*. Scrisse commentari a diversi libri del Digesto e del Codice giustiniano. Era infatti un noto esperto della lingua latina e un profondo conoscitore dell'antichità classica, come testimoniano alcune fonti successive: cf. *Vita Duareni, praem.*

«Ibi statim cum Gulielmo Budaeo eruditissimo homine necessitudinem conjunxit: atque tanti viri familiaritate et consuetudine multum quidem in latinis graecisque litteris et in totius antiquitatis cognitione profecit [...]. Neque tamen eloquentiae et antiquitatis cognoscendae studia Duarenus intermisit. Ea potius juri civili et pontificio jungebat, quod sibi maxime ex usu fore arbitratur. Plurimam itaque in dicendo scribendoque ubertatem et copiam, veramque latini sermonis subtilitatem atque elegantiam, graecae vero linguae perfectam cognitionem assecutus est»¹²¹.

I suoi interventi al testo plautino seguono l'esempio di Andrea Alciato, giurista milanese del XVI secolo, dotto classicista; anch'egli si servì di alcuni luoghi plautini per illustrare le proprie riflessioni in merito al lessico e alla morfologia latina (si veda la sua opera *Parerga*, pubblicata a Lione nel 1539). Emerge anche in questo periodo un'attenzione da parte dei giuristi per il testo di Plauto, sicuramente dovuta alla sfumatura arcaica della lingua.

¹¹⁷ Per un'attenta analisi delle varianti in questo *codex* e una ricostruzione della storia del testo vd. Lindsay 1898. Sugli interventi filologici vd. Clementi 2009.

¹¹⁸ Sulla figura di questo umanista e sui suoi lavori vd. Lewis 1998.

¹¹⁹ Riguardo alla natura di tale manoscritto vd. Klotz 1943.

¹²⁰ Importanti riflessioni riguardo alle *lectiones* in Questa 1966.

¹²¹ *Operibus Collectis*, ed. Lucae 1765.

2.5 *Le commedie varroniane.*

2.5.1 *Amphitruo*¹²².

Ha un testo generalmente ben conservato. Ma tra il v. 1034 e il v. 1035 si apre una lacuna di circa 300 versi, dovuta alla perdita di alcuni fogli nell'archetipo dei Palatini. La ricostruzione delle scene cadute, che hanno fatto quasi sparire il quarto atto, è piuttosto intuitiva. Come spiegano Questa e Raffaelli¹²³,

«[...] si arrivava alla scena madre di tutta la commedia: quella in cui, come in I 1 fra Mercurio e Sosia, si realizzava l'incontro/scontro tra gli altri due 'identici', Giove e Anfitrione. Doveva essere, come detto, la scena *clou*, della quale il contrasto tra Mercurio e Sosia doveva apparire come una specie di anticipazione».

I frammenti che si sono potuti raccogliere da antichi grammatici e glossatori, specialmente quelli di Nonio, aiutano in tal senso: per lo più brevi, sono 19 (più un ventesimo incerto). I principali codici che ne trasmettono il testo sono **B, D, E, F**¹²⁴ e **J**, nonché la *Itala Recensio*.

2.5.2 *Asinaria*¹²⁵.

Pur non mancando versi problematici, la commedia presenta un testo abbastanza corretto. I principali codici che ne trasmettono il testo sono **B, D, E, F** e **J**.

2.5.3 *Aulularia*.

Lo stato della tradizione, per la parte che è rimasta, è ottimo. Pur tuttavia manca quasi l'intero atto V:

«Come la commedia finisse è da un lato implicito in ciò che succede in tutta la parte conservata e dall'altro espresso nei vv. 8-9 *dell'argumentum* acrostico, nei vv. 14-15 *dell'argumentum* I [...] e in due frammenti conservati in citazioni di grammatici (frr. III e IV)»¹²⁶.

¹²² Per approfondimenti vd. Kassel 1966; Fantham 1973; Carilli 1979; Hofmann 1993.

¹²³ 2014, 53.

¹²⁴ Con questa indicazione si fa riferimento al *Codex Lipsiensis*, XV saec., Leipzig, Universitätsbibliothek Rep. I fol. 5.

¹²⁵ Sui problemi di *retractatio* e *contaminatio* di questo testo vd. Della Corte 1961.

¹²⁶ Questa-Raffaelli 2014, 63.

Le vicende possono essere ricostruite grazie agli argomenti, al prologo e al frammento IV. Un ulteriore problema filologico è costituito dall'omonimia dei due servi trasmessa dai codici. Infatti, nella prima parte della commedia (v. 264) per conto di Megadoro agisce un suo servo, che compare nei manoscritti con il nome di Strobilo. Nella seconda parte, con l'inizio del quarto atto (v. 587), entra in scena un altro schiavo, stavolta del giovane Liconide, che si chiama Strobilo. Non può trattarsi della stessa persona. Come si potrebbe spiegare allora questa omonimia? Tale errore sarebbe da attribuire unicamente alla tradizione manoscritta. Nell'intestazione della scena (v. 363) si legge, nei codici **B** e **V**, il nome di *Fitodicus*, restituito dall'umanista Merula in *Pythodicus*:

«L'unica soluzione che ci rimane è questa: che *Pythodicus* sia il servo di *Megadorus* e *Strobilus* il servo di *Lyconides* [...]. Ha quindi ragione chi nei vv. 264, 334, 351, 354 muta tutti gli *Strobilus* o *Strobile* in altrettanti *Pythodicus* o *Pythodice*»¹²⁷.

In quale momento della storia del testo sarebbe avvenuta questa sostituzione di Fitodico con Strobilo? Una possibile spiegazione è quella della *retractatio*, proposta da Dziatzko¹²⁸: Plauto, per appianare l'intreccio originale, avrebbe unificato le abitazioni di Liconide e di Megadoro, attribuendo loro i rispettivi servi; un *retractator* avrebbe poi ulteriormente semplificato il tutto, unificando in una persona i due schiavi, non senza incongruenze.

2.5.4 Captivi¹²⁹.

Pur non mancando versi problematici, la commedia presenta un testo abbastanza corretto. Purtroppo, non essendo presente nel Palimpsesto Ambrosiano, la versione dei Palatini non può essere collazionata: sono dunque i *codices* **B** e **D** gli unici testimoni.

2.5.5 Curculio.

I codici principali che ne trasmettono il testo sono **B**, **V**, **E**, **J**, **F** e **Ca**¹³⁰. È sensibilmente breve (729 versi), ma forse anche la più corretta e la più lineare, dando meno adito a sospetti di *contaminatio* o di *retractatio*¹³¹.

¹²⁷ Della Corte 1967, 159.

¹²⁸ Per approfondimenti vd. Dziatzko 1882 e Augello 1970-1971.

¹²⁹ Vd. Lindsay 1924 per un'attenta analisi delle problematiche testuali.

¹³⁰ Per un elenco completo dei testimoni vd. Lanciotti 2008, 23s.

¹³¹ Per un'analisi delle problematiche vd. Collart 1962, 8-10.

2.5.6 Casina.

La commedia è conservata sia in **A** (pur con le solite interruzioni), sia in **B**. Un guasto subito dall'archetipo ha sfigurato e mutilato quasi tutto il V atto, che non è purtroppo ricostruibile attraverso la *collatio* con **A**.

Presenta inoltre un problema di *retractatio*, che è evidente sin dal prologo (vv. 5-20), e di *contaminatio*, per cui Plauto chiude con un finale farsesco e di gusto italico-popolare una commedia che, nell'originale difileo, finiva certamente con una regolare e patetica *agnitio*. Emendamenti e congetture generano così numerose incertezze.

2.5.7 Cistellaria.

Purtroppo il testo è giunto in uno stato problematico¹³². I Palatini presentano al centro una lacuna di oltre seicento versi, dovuta ad un'accidentale caduta di alcuni *quaterniones* dell'archetipo, che danneggia il secondo ed il terzo atto. Per supplire a tale perdita, non resta che tentare la decifrazione del Palinsesto Ambrosiano. Così, anche se il contenuto nelle sue linee essenziali si lascia cogliere, restano non poche incertezze, che si annunziano gravi sin dall'insicura lista dei personaggi.

Le condizioni frammentarie della commedia non consentono nemmeno di individuarne con certezza la struttura metrica.

2.5.8 Epidicus.

I principali manoscritti contenenti il testo sono **A**, **B**, **E**, **V** e **J**. La tradizione Palatina è sicuramente la più affidabile.

2.5.9 Bacchides.

A, **B**, **C** e **D** riportano il testo¹³³. Un problema filologico è costituito dal codice **B**, che presenta l'intervento di due revisori: essi hanno eliminato sviste e colmato lacune, tentando alle volte congetture facilmente identificabili poiché di natura ortografica. Lo scriba ha invece corretto più volte i propri errori. È da escludere qualsiasi *contaminatio* orizzontale.

¹³² Buone osservazioni in Suess 1935a e 1935b. Sui problemi di *retractatio* di alcuni versi vd. Paratore 1981. Per approfondimenti di natura filologica e drammaturgica vd. la raccolta di saggi in Hartkamp-Hurka 2004. Sui problemi di critica testuale vd. Stockert 2012. Per l'elenco dei *codices* vd. Stockert 2009, 23-25.

¹³³ Per gli altri testimoni vd. Questa 2008, 23s.

2.5.10 Mostellaria.

I principali manoscritti contenenti il testo, o soltanto sue parti, sono il Palinsesto Ambrosiano (che ne contiene soltanto 354 versi), i tre *Codices* Palatini (**B**, **C**, **D**) ed il *Codex Lipsiensis* (**F**). Vi sono poi diverse citazioni di grammatici, che in alcuni casi fungono da supporto per la ricostruzione del testo e la scelta fra le varianti¹³⁴.

Un primo problema è costituito dalla disposizione arbitraria di alcuni versi, che seguono un ordine differente rispetto a quello originale, anticipati o posticipati a causa dell'erronea unione dei fascicoli nell'archetipo di **B**, **C**, e **D**. Nelle edizioni moderne gli editori, per primo il Camerarius, hanno tentato di ricollocare al proprio posto alcune scene, alle volte con risultati erronei; con l'*editio* del Ritschl tali rimaneggiamenti sono stati emendati, soprattutto grazie alla collazione con il Palinsesto Ambrosiano, il quale presenta la corretta sequenza dei versi.

2.5.11 Menaechmi.

I testimoni sono:

- a) il Palinsesto Ambrosiano, che ne contiene soltanto 470 versi completi. Due terzi della commedia sono infatti andati perduti, mentre gli altri versi sono poco leggibili: essi contengono soltanto alcune lettere, o l'*incipit*, o l'*explicit* del verso, a causa del danno subito dal ms. nella parte centrale;
- b) i tre *Codices* Palatini (**B**, **C**, **D**);
- c) **F**.

2.5.12 Miles gloriosus.

I principali manoscritti contenenti il testo sono **A**, **B**, **C**, **D**, **F** e **Z**.

2.5.13 Mercator.

I testimoni sono il Palinsesto Ambrosiano, i tre *Codices* Palatini e **B**².

¹³⁴ Sui problemi di critica testuale vd. Friedrich 1965. Per considerazioni di tipo paleografico vd. Ammannati 2001.

2.5.14 Pseudolus¹³⁵.

Il Palimpsesto Ambrosiano conteneva originariamente quarantuno pagine di questa commedia, delle quali purtroppo ne sono andate perdute otto. Per questa rimanente porzione di testo ci si rifà alla tradizione di **B** e **D**.

2.3.15 Poenulus¹³⁶.

Lo stato di questa commedia è abbastanza buono, ma due punti meritano l'attenzione: quello dove Annone al suo arrivo, in cerca delle figlie, parla in lingua punica (vv. 930-949) e il finale, dove si trova una doppia *recensio* della chiusa della commedia. Il fenomeno è spiegato dagli studiosi come diretta conseguenza della prima *editio* plautina, in cui rimanevano entrambe le varianti testuali, conservate secondo i canoni alessandrini. Esiste una doppia tradizione del passo punico: i Palatini le riproducono entrambe, l'Ambrosiano una soltanto. Un'attenta collazione fra la tradizione palatina e quella Ambrosiana potrà far luce su questo brano così sfigurato dai copisti.

Infine, la continua *contaminatio* dei due finali aggrava il problema e rende assai difficile separare lo spurio dall'autentico. Nel corso di una *retractatio*, qualche esperto conoscitore dello stile di Plauto sostituì il finale, forse per abbreviarlo.

2.5.16 Persa.

Presenta un buon testo, a parte l'*argumentum* II, che è gravemente danneggiato¹³⁷.

2.5.17 Rudens.

Commedia lunga, presenta naturalmente, in maggior numero, i soliti errori, anche se non particolarmente gravi. Il testo è trasmesso, in maniera parziale e non, dal Palimpsesto Ambrosiano, da **F** e dai Palatini.

2.5.18 Stichus¹³⁸.

Sebbene la commedia sia giunta in uno stato problematico, specie l'*argumentum* I, le sue condizioni testuali sono accettabili. Il testo è conservato dai mss. **A**, **B**, **C**, **D** e **T**.

¹³⁵ Sulla tradizione indiretta vd. Jocelyn 1987.

¹³⁶ Per un'analisi puntuale vd. Maurach 1975.

¹³⁷ Approfondimenti in Woytek 1982.

¹³⁸ Per la storia del testo vd. in dettaglio Petersmann 1973.

Resta il mistero della sua brevità (771 versi), per la quale sono state proposte singolari ipotesi; quella più probabile è di un abbreviamento causato da una *retractatio*.

2.5.19 Trinummus¹³⁹.

L'incisiva moralità della commedia ha forse contribuito alla sua buona conservazione: il testo è infatti uno dei meno problematici, anche perché spesso, là dove spunta qualche incertezza, intervengono numerose citazioni di grammatici, segno del vasto consenso di cui ha sempre goduto.

2.5.20 Truculentus.

Il testo presenta guasti gravissimi¹⁴⁰. È stata ridotta dalla tradizione in uno stato quasi illeggibile, che richiede continuamente l'intervento di un emendamento o di un supplemento, la scelta di una lettura anziché di un'altra.

Probabilmente la scarsa moralità della commedia ha determinato la sua cattiva tradizione. L'opera è trasmessa dal Palimpsesto Ambrosiano e dai Palatini, i quali presentano lezioni particolarmente corrotte, specie **D** e **C**¹⁴¹.

2.5.21 Vidularia.

È andata perduta per la caduta degli ultimi *quaterniones* dell'archetipo dei Palatini; nel *codex B* rimane il titolo. Solo l'Ambrosiano ha restituito circa 120 versi, spesso assai lacunosi, completati da alcune citazioni di grammatici.

¹³⁹ Per la storia del testo vd. Kalinka 1922-1923; Liège 1938; Tambornini 1953.

¹⁴⁰ Per approfondire vd. Bernardini Marzolla 1951; Enk 1953; Brind 'Amour 1969; Kruse 1974; Hofmann 2001.

¹⁴¹ Riguardo a tali problemi di trasmissione vd. Lindsay 1896.

3) *I principali commenti, edizioni moderne e contemporanee del testo plautino.*

Nel corso del XV e XVI secolo l'attività dei giuristi e dei classicisti si concentra sulla produzione plautina in quanto testimonianza valida e genuina delle questioni concernenti il diritto romano e greco. La critica testuale e la conoscenza del diritto romano proseguono quindi parallelamente. Come spiega De Marini Avonzo¹⁴²

«La ricerca delle interpolazioni, secondo le premesse filologiche e umanistiche, fu basata soprattutto su confronti testuali con queste opere trasmesse al di fuori della compilazioni giustiniana; su una profonda conoscenza della storia delle istituzioni romane quale risulta dalla letteratura non giuridica; su una assoluta padronanza della lingua latina e dello stile dei giuristi, che gli umanisti sapevano distinguere da quello delle commissioni bizantine».

Nel XVII e XVIII secolo queste tematiche continuano ad essere studiate. Tuttavia, i problemi di cui si occupano gli intellettuali interessano non tanto la storicizzazione dei documenti del passato, quanto, piuttosto, una loro razionalizzazione. Tale approccio ai testi prosegue in maniera costante fino al sorgere della cosiddetta 'questione plautina' alla metà del XIX secolo.

La filologia classica, *in primis* quella tedesca, predilige Plauto come autore e lo pone al centro degli studi di critica testuale. Contemporaneamente compaiono le prime indagini sui testi del diritto romano, come quelle di Mommsen, di Wilamowitz o di Studemund, che studiano la storia, la letteratura e la civiltà in tutti i loro aspetti. Tali ricerche riescono a ricostruire in maniera sensibilmente efficace sia i testi plautini sia quelli della compilazione giustiniana e le opere di Gaio.

¹⁴² 1973, 177.

Indico ora in ordine alfabetico le edizioni e i commentari più significativi, a partire dal'età rinascimentale fino al XXI secolo. Questi lavori presentano riflessioni di carattere filologico, storico e giuridico, pertanto è importante ricordarne qui i riferimenti bibliografici: sono i testi che costituiscono una parte significativa delle premesse da cui parte questa mia ricerca.

ALDUS	<i>Ex Plauti Comoediis viginti</i> , Venetiis, in aedibus Aldi et Andreae Asulani soceri, 1522
ANGELIUS	Plauti <i>Comoediae viginti</i> nuper recognitae et acri iudicio Nicolai Angelii diligentissime excussae, s. l., ex officina Philippi de Giunta Florentini, 1514
BEROALDUS	<i>Plautus</i> diligenter recognitus per Philippum Beroaldum, Bononiae, per Benedictum Hectoris, 1500
BERTINI	Plauti <i>Asinaria</i> , cum commentario exegetico, ed. F. Bertini, Genova 1968
BOTHE ¹	M. Atti Plauti <i>Comoediarum</i> tt. I-III, in usum elegantiorum hominum ed. F.H. Bothe, Berolini 1809-1810
BOTHE ²	M. Atti Plauti <i>Comoediae</i> , rec. F.H. Bothe, Halberstadii 1821
BOTHE ³	M. Atti Plauti <i>Comoediae</i> , cum variarum lect. delectu tertium ed. F.H. Bothe: III [<i>Casina Cistellaria Curculio Captivi</i>], Stuttgartariae 1831
BOXHORNII	M. Accii Plauti <i>Comoediae</i> ex museo Marci Zueri Boxhornii, Lugduni Batavorum apud Franciscum Hackium, 1645
CAMERARIUS ¹	M. Accii Plauti <i>Comoediae quinque</i> [<i>Amphitruo Asinaria Curculio Casina Cistellaria</i>] magna cum cura emendatae a Ioachimo Camerario Pabepergensis, Lipsiae, in officina Valentini Papae, 1545

CAMERARIUS ²	M. Acci Plauti <i>Comoediae sex</i> [<i>Epidicus Bacchides Mercator Pseudolus Rudens Persa</i>] magna cum cura emendatae a Ioachimo Camerario Pabepergensis, Lipsiae, in officina Valentini Papae, 1549
CAMERARIUS ³	M. Acci Plauti <i>Comoediae viginti</i> , diligente cura et singulari studio Ioachimi Camerarii Pabepergensis emendatus nunc quam ante umquam ab ullo editae, Basileae, per Ioannem Hervagium [1552]
CAMERARIUS ET FABRICIUS	M. Acci Plauti <i>Comoediae viginti</i> diligente cura Ioachimi Camerarii editae. Accesserunt indicationes quoque multorum a Georgio Fabricio Chemicensi collectae, Basileae, ex officina Ioannis Hervagii et Bernhardi Brand, 1558
CHARPENTARIUS	M. Plauti Sarsinatis <i>Comedie viginti Varroniane</i> , ex antiquis recentioribusque exemplaribus invicem collatis diligentissime emendate, edente Simone Charpentario, s.l., 1513
CHRISTENSON	Plautus, <i>Amphitruo</i> , edited by D.M. Christenson, Cambridge 2000
COLLART	T. Macci Plauti, <i>Curculio</i> , éd., intr. et comm. de J. Collart, Paris 1962
CRATANDER	M. Plauti <i>Comoediae viginti</i> , ex antiquis recentioribusque exemplaribus invicem collatis diligentissime recognitae, quarum carmina, magna ex parte in mensum suum restituta sunt, Basileae, apud Andream Cratandrum, 1523
DANESE	T. Maccius Plautus, <i>Asinaria</i> , edidit R.M. Danese, Sarsinae et Urbini 2004

DOUSA	M. Acci Plauti <i>Fabulae superstites viginti</i> ex recensione Dousica, Francofurti, excudebat Ioannes Saurius, impensis Petri Kopffii, 1589
DUCKWORTH	G.E. Duckworth: T. Macci Plauti <i>Epidicus</i> . Edited with Critical Apparatus and Commentary, Princeton 1940
ENK ¹	P.J. Enk: Plauti <i>Mercator</i> , cum prolegomenis, notis criticis, commentario exegetico, Leiden 1932
ENK ²	P.J. Enk: Plauti <i>Truculentus</i> , cum prolegomenis, notis criticis, commentario exegetico, Leiden 1953
ERNOUT	Plaute, <i>Comédies</i> , texte établi et trad. par A. Ernout, I-IV, VI, Paris 1932-1938; V, VII, Paris 1961 ²
FLECKEISEN	T. Macci Plauti <i>Comoediae</i> , ex recogn. A. Fleckeisen, I-II, Lipsiae 1850-1851
GEORGIUS MAIOR ¹	M. Accii Plauti <i>Comoediae sex</i> , a mendis purgatae ac numeris suis, quo ad eius fieri potuit, restitutae, <i>Capteivei Aulularia Miles Menaechmei Mostellaria Trinummus</i> , Magdeburgi, per Michaellem Lotterum, 1536
GEORGIUS MAIOR ²	M. Accii Plauti <i>Comoediae quinque</i> , a mendis purgatae ac numeris suis, quo ad eius fieri potuit, restitutae, quibus addidimus <i>Trinummus: Capteivei Aulularia Miles Menaechmei Mostellaria Trinummus</i> , Magdeburgae, excudebat Christianus Rodingerus, 1542
GIORDANO	Plauto, <i>Miles gloriosus</i> , a c. di D. Giordano, Brescia 1973
GOETZ-SCHOELL ¹	T. Macci Plauti <i>Comoediae</i> , ex rec. G. Goetz et F. Schoell, Lipsiae 1892-1896
GOETZ-SCHOELL ²	T. Macci Plauti <i>Comoediae</i> , ex rec. G. Goetz et F. Schoell: fasc. II <i>Bacchides Captivos Casinam</i> complectens, ed. altera

	emendatior, Lipsiae 1904; fasc. I <i>Amphitruonem Asinariam Aululariam</i> complectens, ed. altera emendatior, Lipsiae 1909
GRONOVIVS	M. Accii Plauti <i>Comoediae</i> , ex recensione Iohannis Frederici Gronovii, Lugduni Batavorum, ex officina Hackiana, 1664
GRUTERVS	M. Accii Plauti <i>Comoediae</i> , ex recognitione Jani Gruteri, apud Zachariam Schurerum, 1621
GRYPHIVS	M. Actii Plauti <i>Comoediae viginti</i> , Lugduni, apud Sebastianum Gryphium, 1535
GUIETVS	M. Accii Plauti <i>comoediae</i> in quatuor tomos digestae. Ex recognitione Francisci Guieti, opera et studio Michaelis de Marolles, Lutetiae Parisiorum, apud Petrum l' Amy, 1658
HAMMOND, MACK, MOSKALEW	T. Macci Plauti, <i>Miles gloriosus</i> , ed. with intr. and notes by M. Hammond, A.M. Mack, W. Moskalew, Cambridge (Massachusetts) 1963
HERMOLAUS	<i>Plautus</i> cum correctione et interpretatione Hermolai, Meruale, Politiani et Beroaldi et cum multis additionibus, s. n. t.
HERVAGIVS	M. Accii Plauti Sarsinatis comici festivissimi <i>Comoediae viginti</i> , diligentissime a mendis repurgatae et in mensum suum genuinum, quod <i>Menaechmei</i> , <i>Mostellaria</i> et <i>Trinummus</i> docent, restitutae, Basileae, ex officina Ioannis Hervagii, 1535
IUNTINA	M. Accii Plauti poetae antiquissimi <i>Comoediae omnes</i> quae nunc extant exactissima diligentia recognitae, una cum argumentis singularum comoediarum nec non auctoris vita, Florentiae, per haeredes Bernardi Iunte, 1554

LAMBINUS	<i>M. Accius Plautus</i> opera Dionysii, Lambini Monstroliensis emendatus, Lutetiae, apud Ioannem Macaeum, 1577
LANCIOTTI	T. Maccius Plautus, <i>Curculio</i> , edidit S. Lanciotti, Sarsinae et Urbini 2008
LEO	Plauti <i>Comoediae</i> , rec. et emend. F. Leo, I-II, Berolini 1895-1896
LINDSAY ¹	T. Macci Plauti <i>Comoediae</i> , recogn. brevisque adn. critica instruxit W.M. Lindsay, Oxonii 1910
LINDSAY ²	T. Macci Plauti, <i>Captivi</i> , with intr. and notes by W.M. Lindsay, Oxford 1900
LONGOLIUS	M. Actii Plauti Sarsinatis comici festivissimi <i>Comoediae viginti</i> post omnes omnium aeditiones accuratissime recognitae. [...] per G. Longolium iam denuo ab ipso castigatas et locupletatas [...]. Coloniae, excudebat Joannes Gymnicus, 1538
MERULA	<i>Plautinae viginti comoediae</i> , emendatae per Georgium Alexandrinum, Venetiis, opera et impendio Ioannis de Colonia atque Vindelini de Spira, 1472
MONACO	Plauto, <i>Curculio</i> , a c. di G. Monaco, Palermo 1969
MONDA	T. Maccius Plautus, <i>Vidularia et deperditarum fabularum fragmenta</i> , edidit S. Monda, Sarsinae et Urbini 2004
MULINGUS	Plautus poeta comicus, edidit Ioannes Adelphus Mulingus, Ioannes Gruninger imprimebat, 1508
OLCHINENSIS	Marci Actii Plauti linguae latinae principis <i>Comoediae viginti</i> vivis pene imaginibus recens excultae. Novissime ex collatione Florentinae fidelioris impressionis et aliorum omnium quae inveniri potuerunt affatim recognitae. Una cum luculentissimis commentariis Bernardi Saraceni, Joannis Petri

	Vallae et Pyladis Brixiani, nec non observationibus Pii Bononiensis, Ugoleti et Grapaldi scholia Anselmi epiphillidibus, Venetiis, per Melchiorrem Sessam et Petrum de Ravannis socios, 1518
PALMER	T. Macci Plauti <i>Amphitruo</i> , ed. with intr. and notes by M.A.A. Palmer, London 1890
PARATORE ¹	Tito Maccio Plauto, <i>Tutte le commedie</i> , I-V, a cura di E. Paratore, Roma 1976
PARATORE ²	Plauto, <i>Casina</i> , a c. di E. Paratore, Firenze 1959
PAREUS ¹	M. Accii Plauti <i>comoediae viginti superstites</i> , J. Philippus Pareus restituit et notis perpetuis illustravit, Francofurti, impensis Ionaë Rhodii in cuius bibliopolio prostant, 1610
PAREUS ²	M. Accii Plauti <i>comoediae viginti superstites</i> , curis secundis Johannis Philippis Pareui, Neapoli Nemetum, impensis haeredum Jacobi Fischeri, 1619
PAREUS ³	M. Accii Plauti <i>comoediae viginti superstites</i> , Philippus Pareus tertium recensuit, Francofurti, vaenit in officina libraria Philippi Jacobi Fischeri cuius sumptibus prodiit, 1641
PETERSMANN	T. Maccius Plautus <i>Stichus</i> , Einleitung, Text, Kommentar von H. Petersmann, Heidelberg 1973
PIUS	Plautus integer cum interpretatione Ioannis Baptistae Pii, Mediolani, per magistrum Uldericum Scinzenzeler, 1500
PYLADES	[<i>Plauti Comoediae</i>], Pylades Buccardus, a Iacobo Britannico impressae, 1506
QUESTA ¹	T. Maccius Plautus, <i>Bacchides</i> , edidit C. Questa, Sarsinae et Urbini 2008

QUESTA ²	T. Maccius Plautus, <i>Casina</i> , edidit C. Questa, Sarsinae et Urbini 2001
RITSCHL ¹	T. Macci Plauti <i>Comoediae</i> , ex rec. et cum appar. critico Fr. Ritschelii: t. I Prolegomena <i>Trinumnum Militem gloriosum Bacchides</i> complectens, Bonnae 1848-1849; t. II <i>Stichum Pseudulum Manaechmos Mostellariam</i> complectens, Bonnae 1850-1852; t. III <i>Persam Mercatorem [Poenulum Rudentem]</i> complectens, Elberfeldae 1853-1854
RITSCHL ²	T. Macci Plauti <i>Comoediae</i> , rec. instrum. critico et prolegom. auxit Fr. Ritschl sociis operae adsumptis Gustavo Loewe, Georgio Goetz, Friderico Schoell: I 1 <i>Trinumnum</i> , iterum rec. instrum. critico auxit Fr. R., Lipsiae 1871; I 2 <i>Epidicus</i> , rec. G. Goetz, ibid. 1878; I 3 <i>Curculio</i> , rec. G. Goetz, ibid. 1879; I 4 <i>Asinaria</i> , recc. G. Goetz et G. Lowe, ibid. 1881; I 5 <i>Truculentus</i> , rec. Fr. Schoell, ibid. 1881; II 1 <i>Aulularia</i> , rec. G. Goetz, ibid. 1881; II 2 <i>Amphitruo</i> , recc. G. Goetz et G. Lowe, ibid. 1882; II 3 <i>Mercator</i> , rec. Fr. R., ed. altera a G. Goetz recognita, ibid. 1883; II 4 <i>Stichus</i> , rec. Fr. R., ed. altera a G. Goetz recognita, ibid. 1883; II 5 <i>Poenulus</i> , recc. Ritschelii schedis adhibitis G. Goetz et G. Lowe, ibid. 1884; III 1 <i>Bacchides</i> , rec. Fr. R., ed. altera a G. Goetz recognita, ibid. 1886; III 2 <i>Captivi</i> , rec. Fr. Schoell, ibid. 1887; III 3 <i>Rudens</i> , rec. Fr. Schoell, ibid. 1887; III 4 <i>Pseudolus</i> , rec. Fr. R., ed. altera a G. Goetz recognita, ibid. 1887; III 5 <i>Menaechmi</i> , rec. Fr. R., ed. altera a Fr. Schoell recognita, ibid. 1889; IV 1 <i>Casina</i> , rec. Fr. Schoell, ibid. 1890; IV 2 <i>Miles gloriosus</i> , rec. Fr. R., ed. altera a G. Goetz recognita, ibid. 1890; IV 3 <i>Persa</i> , rec. Fr. R., ed. altera a Fr. Schoell recognita, ibid. 1892; IV 4 <i>Mostellaria</i> , rec. Fr. R., ed. altera a Fr. Schoell recognita, ibid. 1893; IV 5 <i>Cistellaria</i> , rec. Fr. Schoell, accedunt deperdit. fabularum <i>fragmenta</i> a G. Goetz recensita, ibid. 1894

SAMBUCUS	M. Accii Plauti <i>Comoediae viginti</i> opera et diligentia Ioannis Sambuci Tirnaviensis Pannonii. Aliquot erudita Caroli Langii, Adriani Turnebi et aliorum doctorum virorum, partim margini adscriptae, partim in calce reiectae, observationes, Antverpiae, ex officina Christophori Plantini, 1566
SARACENUS	<i>Plautinae viginti comediae</i> , emendatissimae cum accuratissima ac luculentissima interpretatione doctissimorum virorum Petri Vallae Placentini ac Bernardi Saraceni Veneti, per Simonem Papiensem dictum Bivilaqua, 1499
SCUTARIUS ¹	<i>Plautinae viginti comoediae</i> olim magna ex parte emendatae per Georgium Merulam Alexandrinum virorum doctissimus, nunc recognitae per Eusebium Scutarium Vercellensem, Mediolani, in officina Ulderici Scinzenzeler, ipsius et magistri Iohannis Legnani opera et impendio, 1490
SCUTARIUS ²	Plautus [<i>Comoediae</i>], Venetiis, s. n. t., 1495
SONNENSCHNEIN ¹	T. Macci Plauti, <i>Mostellaria</i> , ed. with note explanatory and critical by E.A. Sonnenschein, Oxford 1966 ² [1907 ¹]
SONNENSCHNEIN ²	T. Macci Plauti <i>Rudens</i> , ed. by E.A. Sonnenschein, New York 1979
STEPHANUS	M. Plauti <i>Comoediae viginti</i> , ex antiquis recentioribusque exemplaribus invicem collatis diligentissime recognitae, quarum carmina magna ex parte in mensum suum restituta sunt, Parisiis, ex officina Roberti Stephani, 1530
STOCKERT	Titus Maccius Plautus, <i>Cistellaria</i> , ed. W. Stockert, Sarsinae et Urbini MMIX

STUEMUND	T. Macci Plauti <i>Fabularum reliquiae Ambrosianae. Codici rescripti Ambrosiani apographum</i> confecit et edidit G. Studemund, Berolini 1889
THORESBY JONES	T. Macci Plauti, <i>Menaechmi</i> , ed. with intr. and notes by P. Thoresby Jones, Oxford 1968 [ristampa invariata della I ^a ed. del 1918]
UGOLETUS	M. Actii Plauti <i>Comoediae viginti</i> nuper emendatae et in eas Pyladae Brixiani lucubrationes, Thadaei Ugoleti et Grapaldi virorum illustrium scholia, Anselmi Epiphyllides, Parmae, excusserunt formis Octavianus Saladius et Franciscus Ugoletus, 1510
VENETA	M. Plauti linguae Latinae principis <i>Comoediae viginti</i> recens ex collatione multorum codicum qui tum calamo scripti tum formulis excusi habebantur singulari diligentia recognitae. Item eadem comoediae omnibus fere locis commentationibus ornantur, quas Bernardus Saracenus adque Ioannes Petrus Valla scriptas olim relinquere. Nec desunt quoque observationes quaequam Pii Bononiensis sparsim collocatae cum auctor obscuriusculus occurrere videtur, Venetiis, per Lazarum Soardum, 1511

II

Storicizzare il diritto nelle commedie plautine

1) Il contesto storico: nuovi progressi nella società romana.

Fra il III e il II sec. a.C. Roma vive una complessa fase storica, in cui gli scontri con Cartagine, l'espansione verso il Nord e l'Oriente, la conquista del Mezzogiorno d'Italia colonizzato dai Greci determinano numerosi cambiamenti. Dopo aver conquistato gran parte della penisola italiana attraverso la riduzione della Sicilia a provincia (241 a.C.), e dopo aver sconfitto le antiche potenze orientali della Macedonia e dei suoi alleati (200-197 a.C.), degli Etoli (189 a.C.) e della Siria (192-189 a.C.), lo stato romano estende fino all'Asia minore il suo dominio, riuscendo così ad assoggettare, in varia forma, le maggiori potenze antagoniste del Mediterraneo orientale. Le vittorie permettono diverse forme di arricchimento, non solo monetarie. Si diffondono infatti nuove merci, tra cui gli schiavi, che sono in parte asserviti per debiti e in parte prigionieri di guerra, quotidianamente acquistati presso i mercati.

Le precedenti condizioni economiche vivono profondi cambiamenti grazie alla diffusione monetaria e a nuove realtà commerciali, che influenzano tutti i rami dell'economia della *res publica*. Le fonti di reddito mutano considerevolmente, tramite l'acquisizione di numerosi ed estesi territori.

Gli agricoltori diventano latifondisti in cerca di mano d'opera: l'antica amministrazione non è più sufficiente in questo nuovo contesto ed è necessario il superamento dell'agro gentilizio-clientelare. Servono schiavi, in grado di svolgere molteplici compiti di manutenzione delle coltivazioni, nonché cura del bestiame.

Il diritto pubblico e quello privato vedono quindi l'arrivo di nuovi istituti, che alle volte faticano ad integrarsi con le consuetudini tradizionali, specie nel ramo civilistico.

2) Evoluzione degli istituti: alcuni esempi nelle commedie plautine.

A livello commerciale, è già dal V sec. a.C. che i Romani accolgono diverse forme di acquisto. Fino all'epoca di Plauto continuano infatti a coesistere da un lato la compravendita con il passaggio del *meum esse* sulle *res mancipi*, in cui il prezzo è indicato da una quantità precisa di *aes rude*, dall'altro l'*imaginaria venditio*. In alcune delle commedie 'varroniane' rimane l'antica formula della *legis actio sacramento in rem*, attraverso la *iunctura* che ricorre spesso con verbi dichiarativi:

<i>Men.</i>	1041s. <i>qui servom se meum / esse aiebat</i> ¹
<i>Poen.</i>	724 <i>eum vos meum esse servom scitis?</i> ²
<i>Rud.</i>	1025 <i>neque meum esse hodie umquam dixi</i> ³ 1231 <i>meum esse dicam</i> ⁴ 1385 <i>meum esse oportet</i> ⁵

Il *meum esse* sulla *res* poteva verificarsi anche attraverso l'*in iure cessio*, un finto processo basato sulla *legis actio sacramento in rem*. Nella storia del diritto privato, chi fosse intenzionato ad acquistare la cosa doveva presentarsi davanti al magistrato, quasi sempre un pretore, per potersi contrapporre al *dominus*. Quest'ultimo, secondo l'antico schema tradizionale, non contestava l'affermazione della controparte, che vedeva la *res* rientrare nel proprio patrimonio, in qualità di attore nel processo fittizio. Il magistrato riusciva a compiere così l'*addictio*.

Riassumendo, quindi, l'autonomia nella gestione e nella tutela del possesso attraverso la nuova formulazione dell'*agere per sponsionem* e la *formula petitoria* permettono, a partire dal III sec. a.C., nuove possibilità nella dimensione privatistica ampiamente testimoniate da Plauto.

¹ “[...] il quale diceva che il servo è mio”.

² “Sapete che quel servo è mio?”.

³ “E non ho detto, oggi, che quello è mio”.

⁴ “Dico che è mio”.

⁵ “È giusto che sia mio”.

Nel momento in cui viene introdotta la moneta coniata, nel III sec. a.C., la giurisprudenza deve affrontare un nuovo sistema di compravendita con effetti obbligatori, che sia accessibile tanto ai *cives* quanto ai *peregrini*. Il mezzo di trasferimento del *dominium* rimane ancora la *mancipatio*, ma al fine di facilitare la circolazione dei beni vi si affianca la *traditio*, che certamente presenta una deformalizzazione rispetto alla tradizionale pratica inerente alle *res mancipi*. Questo non esclude che la *mancipatio* possa adattarsi a diverse situazioni: il *mancipio dans*, così come l'*accipiens*, sono nella posizione di indicare diversamente l'oggetto trasferito. Tale pratica ricorre anche nelle commedie plautine: ne illustro alcuni esempi.

Nei *Captivi* il parassita Ergasilo riesce anche ad ottenere la promessa di un invito a pranzo, utilizzando il linguaggio delle obbligazioni: vv. 898s. ERG. *sponden tu istud?* HEG. *spondeo* / ERG. *at ego tuum tibi advenisse filium respondeo*⁶. La formula ufficiale culmina nella parodia con la forma intensificata di *respondeo*: declinata come iperbole comica, la voce *respondeo* compare a livello formulare soltanto in questo passo plautino. L'intento comico è evidente e calca su un modello ben diffuso e noto, aggiungendo un elemento originale all'intero dialogo obbligatorio

Il parassita assicura al *senex* che il figlio è davvero ritornato, restituendo fiducia al buon esito della vicenda; il parallelismo è chiaro, poiché anche il padre Egione ha riaccessato le speranze del *parasitus* Ergasilo riguardo la possibilità di banchettare nuovamente, alla stregua di un tempo, il suo desiderio più intimo.

Nell'*Epidicus* due *conservi* si esprimono comicamente attraverso la formalità giuridica: v. 7 TH. *spondeo* EP. *quid?* TH. *me accepturum, si dabis*⁷.

«Come già riconosciuto da Fraenkel lo spirito del passo sta nel verbo *spondeo*, non un banale 'te lo prometto', ma un giuridicamente connotato 'm'impegno...' [...], dove la risposta di Tesprione alla domanda di Epidico 'per cosa (ti impegni)?' è null'altro che – e qui sta l'*aprosdoketon* comico – l'accettazione dell'invito a pranzo»⁸.

La *mancipatio* interessa anche i servi, che sono considerati come oggetti: è ciò che accade, ad esempio, nella commedia *Persa*. Tossilo coglie l'occasione per proporre all'uomo un altro affare, in cui farà da intermediario l'*amicus* Sagaristio: si tratta della vendita di una

⁶ “ERG. Lo prometti? EG. Sì, lo prometto. ERG. Ma prometto anche che verrà tuo figlio”.

⁷ “TH. Lo prometto. EP. Cosa? TH. Che accetterò, se me lo darai”.

⁸ Bagordo 2001, 299.

liberalis virgo (v. 521), *abducta ex Arabia* (v. 522), di bell'aspetto, che sarebbe disposto a vendergli. Emerge però un dettaglio: cf. vv. 523s. *eam te volo accurare ut istic veneat / ac suo periculo is emat qui eam mercabitur*. «Deve risultare chiaro che la compravendita della fanciulla straniera non sarà accompagnata, in nessun caso, dalla realizzazione della *mancipatio*»⁹. Vi sarebbe quindi un elemento sfavorevole, in quanto *mancipio neque promittet neque quisquam dabit* (v. 525), dove il termine evidenziato è tecnico: «das Käufer müßte das Risiko eingehen, das Mädchen nur ohne *mancipatio*, d. h. ohne formelle Eigentumsübertragung, erwerben zu können»¹⁰. Dal punto di vista giuridico,

«slaves also were *Res Mancupi*, and when a slave was made over to a new master by *mancupatio* it was held as a guarantee that the seller possessed *dominium*, or absolute right of property in the slave, and if, under any circumstances, it afterwards turned out that he did not really possess any such right, than recourse upon the seller»¹¹.

La reazione di Dordalo è quindi comprensibile: in quanto lenone, egli nutre dubbi in proposito, poiché non prevede una sicura fonte di guadagno. Si tenga presente, infatti, che manca in questa trattativa la garanzia legale stessa. Risulta quindi particolarmente comica la reazione finale del lenone, il quale, nonostante i dubbi ragionevolmente nutriti, chiede al v. 532 *nisi mancipio accipio, quid eo mi opus est mercimonio?* Egli ha comunque accettato qualsiasi compromesso di fronte al guadagno, e proprio su questo dettaglio riuscirà l'intero inganno. Sembra ragionevole domandarsi per quale motivo Dordalo, consapevole di questo rischio, abbia deciso di concludere comunque la trattativa: la risposta si ritrova pur sempre nell'ambito giuridico, in quanto

«la mancata realizzazione della *mancipatio* influisce sull'ammontare del prezzo, che non corrisponde più al prezzo di mercato (trecento, o forse cento, mine) ma è ad esso visibilmente inferiore: quasi a voler compensare del rischio connesso alla mancanza dell'atto solenne di trasferimento»¹².

Fra le *res Mancipi* vi sono anche gli animali. Sempre in questa commedia Sagaristio si è procurato il denaro derubando, come da modello, il proprio padrone, che gli aveva affidato il compito di comprare alcuni buoi al mercato: v. 259 *nam erus meus me Eretriam misit*

⁹ Cristaldi 2011, 519.

¹⁰ Woytek 1982, 337.

¹¹ Ramsay 1869, 172s.

¹² Cristaldi 2011, 520.

domitos boves ut sibi mercarer. L'espressione evidenziata apre un'interessante parentesi sulla sensibilità per i dettagli tecnici da parte di Plauto: i "buoi domati" in riferimento a *res Mancipi* potrebbe sembrare non necessario, in quanto «[...] Eretria is a foreign territory to "Athens", peregrine, alien, to the locale of the play»¹³, non facente parte quindi di quei territori che godevano del *ius commercii* romano; tuttavia,

«Plautus probably wanted to avoid as inessential and inappropriate to this minor mechanical detail, and likely to detract from the main plot-line and its necessary connection to mancipation and transaction *mancupio*»¹⁴.

La tradizione dei testi tecnici lo conferma: gli animali compaiono come *res Mancipi* in Gaio: cf. *Inst. I 120 animalia quoque, quae Mancipi sunt, quo in numero habentur boves, equi, muli, asini*¹⁵. In particolare, in riferimento a "buoi domati", cf. *Inst. II 15 Nerva vero et Proculus et ceteri diversae scholae auctores non aliter ea Mancipi esse putant quam si domita sunt*¹⁶. Ciò che conta, quindi, nella *mancipatio* è il suo effetto obbligatorio.

Nella *traditio* si trasferisce l'appartenenza a quelle *res nec Mancipi* che sono allo stesso tempo *res corporales*. Il *dominus* consegna la cosa in maniera bilaterale all'acquirente, che la deve ricevere. Nel caso in cui invece vi fosse una *traditio* di *res Mancipi*, ciò che viene trasferito è soltanto il possesso.

Nella *Mostellaria* l'*adulescens*, che teme vivamente di essere scoperto dal padre, chiede aiuto al proprio *servus*, affinché si occupi della gestione dei beni dopo la sua 'morte': vv. 406s. *in tuam custod(e)lam meque et meas spes trado, / Tranio. Custodela* è una forma arcaica e fa riferimento proprio ad una *traditio* (in questo caso dell'abitazione), che ricorre anche in Gaio: cf. *Inst. II 104 familiam pecuniamque tuam endo mandatela custodelaque mea esse aio*¹⁷.

¹³ Brophy 1974, 152.

¹⁴ Brophy 1974, 153.

¹⁵ Ed. Seckel-Kuebler 1969.

¹⁶ Ed. Seckel-Kuebler 1969.

¹⁷ Ed. Seckel-Kuebler 1969. Ho trattato questo passaggio nel mio articolo *Custodela (Most. 406): dai pontifices a Plauto*, pubblicato nell'ottobre 2017 per la rivista «EIKASMÓS. Quaderni Bolognesi di Filologia Classica», a cui mi permetto di rimandare per una lettura più minuziosa.

3) *Evoluzione del sistema finanziario.*

Il sistema bancario greco, attraverso il cambio delle monete, il credito personale, l'ipoteca e i conti correnti introduce nuove figure professionali quali i *trapeziti*, ossia i banchieri. Essi occupano un posto all'interno del foro: cf. Varro fr. 72 R. *hoc intervallo primum forensis dignitas crevit atque ex tabernis lanienis argentariae factae*¹⁸. Anche nelle commedie plautine ricorrono termini che fanno riferimento alle figure dei banchieri, quali *argentarius*

<i>Asin.</i>	116 <i>apud Archibulum ego ero argentarium</i> ¹⁹ 126 <i>atque ibi manebo apud argentarium</i> ²⁰
<i>Aul.</i>	527 <i>putatur ratio cum argentario</i> ²¹
<i>Curc.</i>	377 <i>habent hunc morem plerique argentarii</i> ²² 679 <i>argentariis male credi qui aiunt</i> ²³
<i>Persa</i>	433s. <i>ut idem mihi / faceres quod partim faciunt argentarii</i> ²⁴ 442s. <i>citius iam a foro argentarii / abeunt</i> ²⁵

e *trapezita/tarpezita*

<i>Asin.</i>	438 <i>nam vidi huc ipsum adducere trapezitam Exaerambum</i> ²⁶
<i>Capt.</i>	193 <i>quantillum argenti mi apud trapezitam siet</i> ²⁷ 449 <i>sequere me, viaticum ut dem a trapezita tibi</i> ²⁸

¹⁸ *De vita pop. Rom.*, ap. Non. 853,17 L., "In questo primo momento il potere degli stranieri crebbe e per di più dalle *tabernae* vennero create le banche.

¹⁹ "Io sarò dal banchiere Archibulo".

²⁰ "E rimarrò lì presso il banchiere".

²¹ "Si va dal banchiere e si fanno due conti".

²² "Si comporta così la maggior parte dei banchieri".

²³ "Quelli che dicono che affidare il denaro a banchieri sia un male".

²⁴ "Visto che mi inganneresti come fanno certi banchieri".

²⁵ "I banchieri spariscono dal foro anche più in fretta".


²⁶ "Infatti ho visto arrivare qui lo stesso Eserambo con un banchiere".

²⁷ "Un po' di denaro che mi resta dal banchiere".

²⁸ "Seguimi, ti farò dare il denaro per il viaggio dal banchiere".

<i>Curc.</i>	345 <i>immo apud trapezitam situm est</i> ²⁹
	420 <i>Lyco trapezita?</i> ³⁰
	559 <i>ne trapezita exulatum abierit</i> ³¹
	618 <i>ego quidem pro istac rem solvi ab trapezita meo</i> ³²
	721 <i>ad trapezitam meum</i> ³³
<i>Epid.</i>	143 <i>a quo trapezita peto?</i> ³⁴
<i>Pseud.</i>	757 <i>exornatum adducite ad me iam ad trapezitam Aeschinum</i> ³⁵
<i>Trin.</i>	425 <i>trapezitae mille drachumarum Olympico</i> ³⁶

Entrambi i vocaboli designano i banchieri, ma mentre *argentarius* è latino e rappresenta un semplice *negotiator*, *trapezita*, che ricorre soltanto in Plauto, fa chiaramente riferimento al mondo greco; esso ritorna più spesso per indicare individui dall'atteggiamento discutibile e privi di *fides*.



²⁹ “No, ma si trova presso il banchiere”.

³⁰ “Il banchiere Licone?”.

³¹ “Affinché il banchiere non se ne vada”.

³² “Ma io per questa ho ottenuto dal mio banchiere del denaro”.

³³ “Dal mio banchiere”.

³⁴ “A quale banchiere chiedo?”.

³⁵ “Conducetelo tutto agghindato da me presso il banchiere Eschino”.

³⁶ “Al banchiere Olimpico mille dracme”.

È noto che l'attività degli *argentarii* era controllata dagli edili curuli. Anche se non si hanno testimonianze riguardanti la loro reputazione, possiamo immaginare che vi fosse un certo grado di credibilità se Cicerone, nel *De officiis* (III 58), descrive quello dei banchieri come un ordine *apud omnes ordines gratiosus*³⁷.

Difficile stabilire fino a che punto vi sia una critica nell'utilizzo della voce *trapezita*: credo che in questo specifico caso Plauto ricorra ad un grecismo in quanto il pubblico romano era ormai abituato alla presenza di banchieri di origine greca nella capitale. Certamente il fatto che siano proprio individui greci a commettere illeciti a livello commerciale fa riflettere sulla strumentalizzazione della loro provenienza e sulla critica nei confronti di una categoria sociale e professionale da tempo stereotipata.

Questi personaggi comparivano anche negli originali greci³⁸, e dunque il commediografo sarsinate non avrebbe trovato difficoltà nel trasporli nella realtà quotidiana romana; rimane comunque un tono di condanna, in difesa dei cittadini romani colpiti dalle attività illecite dei banchieri.

Si diffondono poi figure professionali connesse alla realtà dell'usura; nelle vicende plautine vengono dipinte con tratti comici, ma al tempo stesso sono condannate, in quanto vivo esempio di individui privi di *bona fides*, attenti esclusivamente al proprio guadagno. Nella sensibilità contrattuale romana, le formule processuali garantiscono una tutela giudiziaria sulla base di quest'ultima: il vincolo obbligatorio proprio dello *ius civile* viene applicato dal pretore, sia urbano, sia peregrino. Come spiega Cicerone (*Off.* III 70), riportando l'intervento di Quinto Mucio Scevola:

*Scaevola, pontifex maximus, summam vim esse dicebat in omnibus iis arbitriis, in quibus adderetur 'ex fide bona', fideique bonae nomen existimabat manare latissime, idque versari in tutelis, societatibus, fiduciis, mandatis, rebus emptis, venditis, conductis, locatis, quibus vitae societas contineretur; in iis magni esse iudicis statuere, praesertim cum in plerisque essent iudicia contraria, quid quemque cuique praestare oporteret*³⁹.

³⁷ Ed. Atzert-Plasberg 1932, "Rispettato presso tutti gli ordini".

³⁸ Cf. e.g. Ar. Nu. 1306 χρήματα δανείζεσθαι, dove il verbo δανείζομαι corrisponde a *foenere accipio*.

³⁹ Ed. Wilkins 1902, "È stato Quinto Scevola, il pontefice massimo, ad attribuire la massima importanza a tutte le questioni di arbitrato, a cui è associata la formula 'ex fide bona'; e riteneva che tale espressione avesse un'applicazione molto ampia, perché era impiegata nei negozi fiduciari e

Anche nelle commedie ‘varroniane’ l’importanza della *bona fides* è evidente e ricorre declinata sempre in caso ablativo, accompagnata quasi sempre da *dicere*:

<i>Aul.</i>	772 <i>dic bona fide</i>
<i>Capt.</i>	890 <i>dic, bonan fide tu mi istaec verba dixisti?</i>
<i>Most.</i>	670 <i>bonan fide?</i>
<i>Persa</i>	486 <i>dic bona fide</i>
<i>Poen.</i>	439 <i>ita me di amabunt, vin bona dicam fide</i>
<i>Pseud.</i>	1095 <i>bonan fide istuc dicis?</i>
<i>Truc.</i>	586 <i>bona fide?</i>

Ciò che emerge è dunque la risposta a un nuovo tipo di esigenza commerciale che non può essere affrontata con forme di vendita tradizionali. Come spiega Polibio nelle sue *Storie* (VI 65,14)⁴⁰

παρὰ δὲ Ῥωμαίοις κατὰ τε τὰς ἀρχὰς καὶ πρεσβείας πολὺ τι πλῆθος χρημάτων χειρίζοντες δι’ αὐτῆς τῆς κατὰ τὸν ὄρκον πίστεως τηροῦσι τὸ καθήκον. καὶ παρὰ μὲν τοῖς ἄλλοις σπάνιόν ἐστὶν εὐρεῖν ἀπεχόμενον ἄνδρα τῶν δημοσίων καὶ καθαρεύοντα περὶ ταῦτα: παρὰ δὲ τοῖς Ῥωμαίοις σπάνιόν ἐστὶ τὸ λαβεῖν τινα πεφωραμένον ἐπὶ τοιαύτῃ πράξει.

Nel III sec. a.C. questa sensibilità al criterio di onestà e chiarezza nel diritto privato viene meno da parte dei personaggi stranieri: alle volte ricorre infatti il termine *fenus*, inteso come il tasso di interesse applicato ai prestiti di denaro. Si tratta di una *mutui datio* a tasso usurario; stando alla definizione di Non. p. 706 L., *mutuum a fenore hoc distat, quod mutuum sine usuris, fenus cum usuris sumitur*⁴¹.

negli accordi, nelle commissioni, nell’acquisto e nella vendita, nell’assunzione e nell’affitto - in una parola, in tutte le transazioni su cui le relazioni della vita quotidiana dipendono”.

⁴⁰ Ed. Ed. Büttner-Wobst 1893, “Tra i Romani, nelle loro magistrature e ambasciate, gli uomini hanno la gestione di una grande quantità di denaro, eppure per via del puro rispetto al loro giuramento mantengono intatta la loro fede. E, ancora, in altre nazioni è raro trovare un uomo che tenga le mani fuori dalle casse pubbliche, e che sia del tutto puro in tali questioni: ma tra i romani è raro individuare un uomo nell’atto di commettere un tale crimine.”

⁴¹ Ed. Lindsay 1964, “Il contratto gratuito è differente dal contratto usurario, perché il contratto gratuito si fa gratuitamente, laddove il contratto usurario si fa con l’esigere usure”.

In un passo della *Mostellaria*, ad esempio, il danista incalza sulla somma che dovrebbe riscuotere: vv. 603s. *cedo fenus, redde fenus, fenus reddite! / daturin estis fenus actutum mihi? datur fenus mihi?*⁴² Nella battuta vi è un’insistita ripetizione del vocabolo, all’interno di un contesto fonicamente caratterizzato anche da altri poliptoti:

«this passage reflects a popular method of seeking redress, *flagitatio*, often referred to in Plautus and other latin authors, which, if it may have had some parallels in Greece, belonged especially to Italy. The essence of the procedure was to demand redress loudly and repeatedly outside the house of the guilty person, or in some other public place, in the hope that fear of public opinion would induce him to give away»⁴³.

Strettamente correlate all’usura sono le figure dei *feneratores*. Il termine non ricorre mai in Plauto; tuttavia, egli allude a tale categoria di personaggi tramite la già citata voce *danista*, che rimanda al vocabolo greco δανειστής⁴⁴ e che viene associato a una terminologia monetaria nelle tre commedie dell’*Epidicus*, della *Mostellaria* e dello *Pseudolus*, spesso in associazione con *faenus*, *argentum* e *mina*:

<i>Epid.</i>	53 <i>id adeo argentum ab danista apud Thebas sumpsit faenore</i> ⁴⁵
	55 <i>et is danista advenit una cum eo, qui argentum petit</i> ⁴⁶
	114s. <i>argenti dare quadraginta minas, / quod danistae detur</i> ⁴⁷
	142 <i>danistae quas resolvat</i> ⁴⁸

⁴² “Concedo gli interessi, dammi gli interessi, pagatemi gli interessi. Me li date questi interessi? Mi è restituito l’interesse?”.

⁴³ Lowe 1985, 13.

⁴⁴ L’associazione fra *danista* e *fenerator* trova ulteriori conferme in letteratura: cf. e.g. Hier. *In Is.* III 12 p. 57 δανειστής, *id est feneratores*.

⁴⁵ “Questa somma l’ha presa in prestito con interessi da un usuraio di Tebe”.

⁴⁶ “E quell’usuraio è arrivato per riscuotere il suo denaro”.

Come si evince dall’espressione, «if the coin referred to is a sesterce piece, the interest rate is 0.25% per day (91% per annum)» (de Melo 2011, 337 n. 10).

⁴⁷ “Dare quaranta mine, così da restituirle all’usuraio”.

Si ricordi che «la mina attica corrispondeva a cento dramme: una didramma (*nummus*) di interesse al giorno era proprio un’usura: veniva ad eguagliare il capitale in soli cinquanta giorni» (Augello 1975, 28s. n. 52), perfettamente in linea con la personalità tanto criticata del *danista* plautino.

⁴⁸ “[...] che le riconsegna all’usuraio”.

	252 <i>eum argentum sumpsisse apud Thebas ab danista faenore</i> ⁴⁹
	347 <i>decem minis plus attuli quam tu danistae debes</i> ⁵⁰
	607 <i>male morigerus mi est danista</i> ⁵¹
	621 <i>hic est danista</i> ⁵²
	646 <i>accipe argentum hoc, danista</i> ⁵³
<i>Most.</i>	537 <i>danista adest</i> ⁵⁴
	624 <i>danista qui sit, genus quod improbissimum est</i> ⁵⁵
	917 <i>qui subegi faenore argentum ab danista ut sumeret, quod isti dedimus arraboni</i> ⁵⁶
<i>Pseud.</i>	287 <i>ad danistam devenires</i> ⁵⁷

Come si evince dai versi plautini, i vocaboli greci ricorrono nella totalità.

⁴⁹ “Aveva preso in prestito del denaro a tasso d’interesse da un usuraio tebano”.

⁵⁰ “Ho portato dieci mine in più di quante tu ne debba all’usuraio”.

⁵¹ “Quanto mi è fastidioso l’usuraio”.

⁵² “Questo è l’usuraio”.

⁵³ “Accetta questo denaro, usuraio”.


⁵⁴ “C’è l’usuraio”.

⁵⁵ “Che sia un usuraio, la peggior specie al Mondo?”.

⁵⁶ “Che prendesse il denaro col tasso d’interesse da un usuraio, che gli abbiamo dato come caparra”.

Il termine *arrabo* allude al concetto di *arra*, parola derivata dal vocabolario giuridico greco indicante la “caparra”. Si tenga presente che il concetto di ‘versare una caparra’ evidenzia un elemento di sfiducia da parte del creditore, derivante dall’esigenza di tutelarsi in caso di inadempimento e garantire un corretto svolgimento della trattativa: l’elemento risulta obbligatoriamente di tradizione greca, poiché sembra impensabile nel mondo legale romano che la *fides*, regolatrice di ogni rapporto obbligatorio, potesse mancare. Anche questo dettaglio rafforza il rapporto fra grecismo e stereotipo negativo.

⁵⁷ “Avresti trovato un usuraio”.



Quest'uso corrisponde chiaramente a un pregiudizio legato alla provenienza di tali individui. L'autore, infatti, potrebbe ricorrere a *fenerator*, ma decide di utilizzare *danista*. Allo stesso modo, potrebbe usare *argentarius*, ma ricorre a *trapezita*. Egli discrimina quindi una classe di persone attraverso l'uso della lingua, con termini altri dal latino. Nel descrivere questi personaggi, Plauto utilizza lo stereotipo di ingannatori, dediti a traffici ai limiti della legalità, sempre in contrapposizione con l'onestà dei cittadini romani.

Portando in scena queste dinamiche, l'autore spinge il pubblico a riflettere sulle pericolose conseguenze nell'intraprendere un'attività con il solo scopo del guadagno e della conseguente scalata sociale. È infatti presumibile che soltanto i cittadini più facoltosi potessero concedere tali prestiti; essi dovevano, in ogni caso, rispettare la legislazione vigente e rendere conto del proprio operato ai magistrati predisposti ai controlli di tali affari⁵⁸. Quasi certamente il ceto dominante si asteneva dall'esercizio di queste attività speculative, che erano piuttosto esercitate dai *negotiatores* e dai *publicani*; essi erano comunque loro amici, clienti o liberti, dunque è difficile immaginare che non avessero alcun interesse in questi affari.

Lo Stato intervenne a tale proposito. Nel 191 a.C. gli edili curuli agirono contro i reati commessi dagli usurai: cf. Liv. XXXV 41,10 *iudicia in faeneratores eo anno multa severe sunt facta, accusantibus privatos aedilibus curulibus M. Tuccio et P. Iunio Bruto*⁵⁹. In merito ad alcuni provvedimenti (193 a.C.), spiega ancora Livio (XXXV 7,1)

⁵⁸ Rimando alla precisa trattazione di Billeter 1898 (115-177) per l'elenco delle principali disposizioni in materia: 357 a.C. *fenus unciarium*, 347 a.C. *fenus semiunciarium*, 342 a.C. abolizione del *fenus*.

⁵⁹ Ed. McDonald 1969, "Furono emessi in quell'anno numerosi severi giudizi contro gli usurai, accusati da Marco Tuccio e da Publio Giunio Bruto, gli edili curuli".

de ea re nihil temere decerni placuit; ad frequentiores consultatio dilata est. instabat enim cura alia, quod civitas faenore laborabat et quod, cum multis faenebribus legibus constricta avaritia esset, via fraudis inita erat ut in socios, qui non tenerentur iis legibus, nomina transcriberent; ita libero faenore obruebantur debitores. cuius coercendi cum ratio quaereretur, diem finiri placuit Feralia quae proxime fuissent, ut qui post eam diem socii civibus Romanis credidissent pecunias profiterentur, et ex ea die pecuniae creditae quibus debitor vellet legibus ius creditori diceretur. inde postquam professionibus detecta est magnitudo aeris alieni per hanc fraudem contracti, M. Sempronius tribunus plebis ex auctoritate patrum plebem rogavit plebesque scivit ut cum sociis ac nomine Latino creditae pecuniae ius idem quod cum civibus Romanis esset⁶⁰.

Nel *Curculio* ritorna il medesimo episodio. Il botta e risposta dell'attore contro i lenoni, che sono considerati una piaga per la *res publica*, difende l'impegno dei pretori contro il loro operato. Esistono delle leggi, richieste dal popolo, che vengono però puntualmente ignorate e violate, come spiega la similitudine costruita sul paragone con l'acqua: cf. vv. 509-511 *rogationes plurimas propter vos populus scivit, / quas vos rogatas rumpitis: aliquam reperetis rimam; / quasi aquam furuentem frigidam esse ita vos putatis leges⁶¹.*

Si tenga presente, in questo contesto in evoluzione, il ruolo della politica, che regolava i processi di credito e debito, nonché i mezzi di recupero, anche attraverso le forme abusive di coercizione.

⁶⁰ Ed. McDonald 1969, "Non si volle prendere alcuna decisione al riguardo; la consulta venne rimandata a quando ci sarebbero state più persone presenti. Infatti vi era un'altra grave preoccupazione, che appesantiva la città a causa dell'usura, poiché, sebbene l'avidità fosse stata fermata da molte leggi contro gli usurai, la frode si era fatta strada, così da trasferire i crediti agli alleati che non erano sottoposti a quelle leggi; e così, per via dell'usura, i debitori erano suffragati. Cercando un modo per fermare tutto questo, si decise di stabilire un giorno, che fu la festa dei morti appena trascorsa, cosicché gli alleati, che dopo quel giorno avessero fatto un prestito ai cittadini romani, avrebbero dovuto denunciarlo, e in modo tale che da quel giorno si facesse un resoconto al creditore del denaro prestato secondo le leggi stabilite dal debitore. Ma poiché in seguito alle denunce si scoprì l'immensa quantità di debiti contratti con quella frode, il tribuno della plebe Marco Sempronio, secondo il volere dei *Patres*, consultò la plebe e questa ne approvò la legge, in base alla quale i provvedimenti riguardo al denaro prestato, validi per i cittadini romani, lo sarebbero stati anche per gli alleati e i soci latini".

⁶¹ Teuffel fu il primo (1889) a ricollegare la battuta alla *lex*.

In quest'epoca si ritrovano però anche nuovi elementi quali appunto le attività di credito non regolamentate. L'organizzazione bancaria non era ancora stata oggetto di una particolare legislazione; nelle fonti sono testimoniati solo sporadici interventi regolativi, come in un passo di Varrone, con termine *post quem* 242 a.C.: cf. *Ling.* VI 91 *collegam roges ut comitia edicat de rostris et argentarii tabernas occludant, patres censeant, exquaeras et adesse iubeas*⁶².

I rapporti fra *cliens* e *argentarius* erano regolati dalle disposizioni in materia di mutuo. Se si eccettuano quindi i *senatus consulta* e i *plebiscita*, l'insieme delle norme ha origine pretoria. Gli scambi commerciali, cresciuti costantemente durante i molteplici e quotidiani rapporti fra i *cives* e gli stranieri, comportano la presenza di numerosi speculatori, che richiedono nuove forme di regolamentazione e protezione: si pensi, ad esempio, alla nomina di *triumviri mensarii* nel 216 a.C. nei territori di Sicilia e Sardegna. Si trattava di una carica particolare, istituita soltanto in questo preciso frangente storico, in cui operarono magistrati in qualità di cassieri pubblici. Come racconta Livio (XXIII 21)

*et Romae quoque propter penuriam argenti triumviri mensarii rogatione M. Minucii tribuni plebis facti, L. Aemilius Papus, qui consul censorque fuerat, et M. Atilius Regulus, qui bis consul fuerat, et L. Scribonius Libo, qui tum tribunus plebis erat*⁶³.

Il termine avrà una sua tradizione nella letteratura successiva: cf. e.g. *Cic. Flacc.* 44

*cum civitate mihi res est acerrima et conficientissima litterarum, in qua nummus commoveri nullus potest sine quinque praetoribus, tribus quaestoribus, quattuor mensariis, qui apud illos a populo creantur*⁶⁴.

⁶² Ed. Spengel 1885, "Invita il collega ad intimare dai rostri che si venga ai comizi, e ai banchieri di chiudere le botteghe. Chiedi il parere dei senatori, e ordina loro di essere presenti". Si tratta del *Commentarius vetus Anquisitionis*: per approfondimenti vd. Kent 1967, I 257.

⁶³ Ed. Walters-Conway 1914, "A Roma, poi, a causa della mancanza di denaro, su proposta del tribuno della plebe M. Minucio, furono creati i triumviri tesoriere: L. Emilio Papo, che era stato console e censore, M. Attilio Regolo, che era stato due volte console, e L. Scribonio Libone, che era allora tribuno della plebe".

⁶⁴ Ed. Clark 1909, "Avendo a che fare con una comunità davvero agguerrita e del tutto devota alle scritture, in cui non si può spendere nemmeno un soldo, se non con il consenso di cinque pretori, tre questori, quattro *mensarii*, che presso di loro sono nominati dal popolo".

Si tratta di ufficiali incaricati di gestire problematiche finanziarie. Già nel 352 a.C., ad esempio, era stato attuato un provvedimento specifico concernente la nomina dei *quinqueviri*, durante il consolato del plebeo Gaio Marcio Rutilo. Cf. Liv. VII 21,5

*inclinatis semel in concordiam animis novi consules fenebrem quoque rem, quae distinere una animos videbatur, levare adgressi solutionem alieni aeris in publicam curam verterunt quinqueviris creatis quos mensarios ab dispensatione pecuniae appellarunt*⁶⁵.

È così possibile ricollegarsi all'uso plautino della voce *mensa*, con cui si intende il “banco”, cioè il “tavolo da banca”; chiaro è il riferimento all'originale greco τράπεζα, che indicava sia le banche private, sia le tesorerie cittadine. Cf. e.g.

<i>Curc.</i>	682 <i>decem minas dum solvit, omnis mensas transiit</i> ⁶⁶
<i>Pseud.</i>	296 <i>postquam hercle isti a mensa surgunt satis poti viri</i> ⁶⁷
<i>Trin.</i>	965s. <i>atque etiam Philippum, numeratum illius in mensa manu, / mille nummum</i> ⁶⁸

La valenza tecnica del termine avrà fortuna: esso ritorna infatti anche nel Digesto

II 13,4pr. (Ulp. 4 <i>Ad ed.</i>)	<i>praetor ait: “argentariae mensae exercitores rationem, quae ad se pertinet, edent adiecto die et consule”</i> ⁶⁹
II 14,47,1 (Scaev. 1 <i>Dig.</i>)	<i>Lucius Titius Gaium seium mensularium, cum quo rationem implicitam habebat propter accepta et data, debitorem sibi constituit et ab eo epistulam accepit in haec verba: “ex ratione mensae, quam mecum habuisti, in hunc diem ex</i>

⁶⁵ Ed. Walters-Conway 1914, “Ora che gli animi portavano alla concordia, i nuovi consoli tentarono di trovare una soluzione anche al problema dell'usura, che a quel punto sembrava essere il solo ostacolo all'armonia interna. Per loro intervento fu lo Stato ad occuparsi del problema dei debiti: furono nominati cinque commissari, che ebbero il nome di banchieri per la facoltà a loro assegnata di dispensare denaro”.

⁶⁶ “Al momento di pagare le dieci mine, ha fatto il giro di tutti i banchi”.

⁶⁷ “Per Ercole, da quando questi si alzano da tavola dopo esser sazi [...]”.

⁶⁸ “Ci sono ben mille Filippi, che ha contato di sua mano sul banco”.

⁶⁹ Ed. Mommsen-Krüger-Watson 1985, “The praetor says: ‘Let those who operate a banking business produce accounts in matters relating to their business with the day and consul added’” (trad. Watson 1998).

XIV 3,19,1 (Papin. 3
Resp.)

*contractibus plurimis remanserunt apud me ad **mensam** meam trecenta octaginta sex et usurae quae competierint*⁷⁰

*si dominus, qui servum institorem apud **mensam** pecuniis accipiendis habuit, post libertatem quoque datam idem per libertum negotium exercuit, varietate status non mutabitur periculi causa*⁷¹

XIV 3,20 (Scaev. 5 Dig.)

*Lucius Titius **mensae** nummulariae quam exercebat habuit libertum praepositum: is Gaius Seio cavit in haec verba: “Octavius terminalis rem agens Octavii felicitis domitio felicitis salutem. habes penes **mensam** patroni mei denarios mille, quos denarios vobis numerare debebo pridie kalendas maias”. quaesitum est, Lucio Titio defuncto sine herede bonis eius venditis an ex epistula iure conveniri terminalis possit. respondit nec iure his verbis obligatum nec aequitatem conveniendi eum superesse, cum id institoris officio ad fidem **mensae** protestandam scripsisset*⁷²

Segnalo qui il sinonimo *argentaria*, che ricorre in Plauto *in iunctura* con la preposizione *circum* al fine di circoscrivere il luogo di quest’attività all’interno dell’area cittadina:

⁷⁰ Ed. Mommsen-Krüger-Watson 1985, “Lucius Titius constituted as his debtor Gaius Seius, a banker with whom he had complicated account with respect to what had been received from him a letter in these words: ‘From the banking account which you had with me I have retained in my bank on this day an amount of three hundred eighty-six arising from many transactions together with the due interest’ (trad. Watson 1998).

⁷¹ Ed. Mommsen-Krüger-Watson 1985, “If a master frees a slave whom he has appointed to manage a bank and then continues the business through him as a freedman, the change of status does not alter the incidence of risk” (trad. Watson 1998).

⁷² Ed. Mommsen-Krüger-Watson 1985, “Lucius Titius appointed a freedman to manage a moneylending business of his. The freedman issued the following *cautio* to Gaius Seius: ‘Greetings to Domitius Felix from Octavius Terminalis, acting for Octavius Felix. You have to your credit in my patron’s bank the sum of one thousand denarii, due from me to you on April 30’. Could Terminalis be sued at law on the basis of this letter when Lucius Titius died without heir and insolvent? The reply was that these words gave rise to no legal obligation on his part nor to any liability in equity, since they were written in his capacity as manager in order to maintain the credit of the business” (trad. Watson 1998).

<i>Epid.</i>	199 <i>per myropolia et lanienas circumque argentarias</i> ⁷³
<i>Truc.</i>	

La società romana del II secolo a.C. vide il diffondersi di nuove forme di obbligazione adatte alla celerità degli affari e alle dinamiche greche:

«la cultura della *misthosis*, del contratto di noleggio, affitto, o appalto, è così caratteristica della società greca del IV secolo a.C., da segnare i periodi in cui queste pratiche ‘affittuarie’ si diffondono, fioriscono, esplodono rispettivamente in Grecia e a Roma»⁷⁵.

I commercianti devono poter tutelare in maniera efficace i propri interessi; la giurisprudenza romana di questa fase permette così di superare la rigidità arcaica dei contratti, che vengono perfezionati dai giuristi: «other practices persisted but were modified in accordance with general principles of obligation»⁷⁶. Si evolvono i modi in cui il vincolo si crea, persiste e si estingue; una maggiore elasticità rispetto al ritualismo tradizionale si diffonde a livello orale e scritto. Plauto vive questi sviluppi e ne presenta un quadro fedele nelle proprie commedie:

«Nel tempo di Plauto sembrerebbe dunque, in conclusione, se non già affermato, almeno già avviato quel processo che più tardi avrebbe portato al superamento, nella prassi, della necessità dell’atto traslativo ai fini dell’esecuzione della compravendita e alla conseguente sufficienza, per l’adempimento degli obblighi del venditore, del trasferimento al compratore non più del *dominium* ma solo dell’*habere licere* della cosa venduta»⁷⁷.

Spesso i mercanti sono impegnati nella redazione di contratti estranei al *ius civile* romano. Il *ius commercii* viene applicato

«in maniera generica [...] come un portato del *jus gentium*; in maniera, invece, specifica come un diritto stabilmente assicurato di compiere atti economici [...] regolati dal *jus civile*»⁷⁸.

⁷³ “Nelle profumerie, e nelle macellerie, e da ogni banchiere”.

⁷⁴ “Prostitute e lenoni se ne stanno attaccati ai banchieri tutti i giorni”.

⁷⁵ Musti 2006, 75.

⁷⁶ Dixon 1992, 59.

⁷⁷ Cristaldi 2011, 522s.

⁷⁸ Ciccotti 1977, CXIX.

4) Il rapporto con gli stranieri secondo Plauto.

L'*hostis* godeva di diversi diritti da molto tempo, com'è possibile evincere sin dalle XII Tavole: cf. II 2 *aut status dies cum hoste [...] quid horum fuit unum iudici arbitrove reove, eo dies diffissus esto*⁷⁹. Plauto ne cita il contenuto nel *Curculio*: cf. vv. 3-6

*si media nox est sive est prima vespera, / si status conductus cum hoste intercedit dies, / tamen est eundum quo imperant ingratiis*⁸⁰.

L'autore si riferisce qui al principio in base al quale la lite con uno straniero doveva avere la precedenza: nella specifica azione davanti al giudice, il processo fra il *civis* e l'*hostis* dev'essere svolto prima, a causa della possibile ed imminente partenza dello straniero coinvolto. In questo modo

«i decemviri si sono assicurati che né la volontà del giudice, né quella delle parti avrebbe potuto mettere in pericolo il carattere obbligatorio del processo con l'*hostis*»⁸¹.

È questo il momento storico in cui avviene un'ulteriore cura dei rapporti con lo straniero.

Al v. 451 della *Rudens*, ad esempio, vi è un riferimento alla realtà italiota: *lenonem Siciliensemque hospitem*⁸². Indice di tali mutamenti sono, ancora una volta, i grecismi che vengono utilizzati dai contraenti.

Al v. 238 dell'*Asinaria* Cleareta esclama *postremo ut voles nos esse, syngraphum facito adferas*⁸³. Il termine *syngraphum* deriva da συγγραφή, che indicava il contratto in ambito greco. Il calco latino viene utilizzato esclusivamente per indicare un'obbligazione fra un cittadino romano e uno straniero: ne abbiamo la conferma nella letteratura giurisprudenziale successiva, e più precisamente nelle *Institutiones* di Gaio (III 134), quando si legge

⁷⁹ Il testo della Seconda Tavola è andato perduto, ma Cicerone ne riporta parte del contenuto nel *De officiis*: cf. I 37 *indicant duodecim tabulae: aut status dies cum hoste, itemque adversus hostem aeterna auctoritas* (ed. Atzert-Plasberg 1932), “Lo dicono le Dodici Tavole: ‘Il giorno stabilito con un forestiero’ o ‘Contro un forestiero c'è sempre il diritto di un'azione giuridica’”.

⁸⁰ “Se sia a mezzanotte, o sia prima di sera, o sia il giorno fissato e stabilito per un contenzioso con uno straniero, il fatto è che, seppur a malincuore, si deve andare dove comandano”.

⁸¹ Kremer 2005, 203.

⁸² “Un lenone siciliano, che è ospite”.

⁸³ “Infine, portaci il contratto, così da stabilire come ci vuoi”.

*praeterea litterarum obligatio fieri videtur chirografis et syngrafis, id est, si quis debere se aut daturum se scribat, ita scilicet, si eo nomine stipulatio non fiat. quod genus obligationis proprium peregrinorum est*⁸⁴.

Come spiega Maselli, riguardo all'impiego delle *syngraphae*

«per Gaio non trovavano posto nel sistema giuridico ufficiale, ma venivano poi di fatto largamente utilizzate dai Romani nei confronti (e spesso a svantaggio) dei provinciali. La supremazia politica di Roma si traduceva così in supremazia economica, giacché i finanzieri romani operanti nelle province non tenevano di solito in grande considerazione le limitazioni vigenti sui tassi e miravano al massimo tornaconto»⁸⁵.

Ecco dunque che sono già ampiamente note agli spettatori le possibili strade da percorrere nell'ambito civilistico con gli stranieri. Una serie di innovazioni privatistiche che evidenziano un aumento dei traffici commerciali con altre realtà. Questa tendenza è perfettamente in linea con il nuovo bisogno di arricchirsi in séguito alle recenti vittorie. I rapporti con l'Oriente, ormai intensificatisi, fanno confluire nella capitale ricchezze ancora ignote alle genti romane e la mentalità definita dagli ideali del *mos* muta profondamente. Vede ad esempio la luce una nuova magistratura, che ricorre anche nelle commedie 'varroniane': si tratta dei *recuperatores*

<i>Bacch.</i>		270 <i>postquam quidem praetor recuperatores dedit</i> ⁸⁶
<i>Rud.</i>		1282 <i>quem ad recuperatores modo damnavit Plesidippus?</i> ⁸⁷

Secondo la definizione riportata da Festo (p. 342)

*recuperatio est, ut ait Gallus Aelius, cum inter populum et reges nationesque et civitates peregrinas lex convenit, quomodo per recipatores reddantur res recipenturque, resque privatas inter se persequantur*⁸⁸.

⁸⁴ Ed. Seckel-Kuebler 1969.

⁸⁵ 1986, 191s.

⁸⁶ “Dopo che il pretore ha nominato i recuperatori”.

⁸⁷ “Chi ha denunciato, Plesidippo, ai recuperatori?”.

⁸⁸ Ed. Lindsay 1913, “La *recuperatio*, come spiega Elio Gallo, è quando fra il popolo e i re, le nazioni e le popolazioni straniere interviene un accordo in base al quale, attraverso i *recipatores*, vengono restituiti e recuperati beni e cose private nei rapporti fra gli stessi”.

Il termine indica quindi un magistrato romano «che si occupava di cause fra cittadini e forestieri e che perciò doveva pronunciarsi soprattutto in tema di restituzione di beni»⁸⁹. Nella *Rudens*, ad esempio, questi magistrati intervengono in merito alle attività irregolari del lenone Labrace che, dopo essere stato giudicato colpevole da questi magistrati, lamenta la propria perdita di denaro:

«Danach ist im Recht von Thurii die Strafe für Pleusidippus, wenn er vom Kauf zurücktritt, der Verlust des arrabo; dem Labrax aber, wenn er vom Verkauf der Palaestra zurücktritt, der Kaufpreis, also ein halbes Talent, das Vielfache des arrabo, die Buße: andere verwiesen beide Parteien auf den Weg der Klage. Der letztere Fall ist hier eingetreten. Die Richter erklärten Palaestra für Eigentum des Pleusidippus und zwar, wie wir annehmen müssen, ohne ihm die Verpflichtung aufzuerlegen den Kaufpreis zu erstatten, der demnach dem Labrax tatsächlich als Busse für den Betrug und den Rücktritt vom Kauf in Gestalt der Palaestra auferlegt worden ist»⁹⁰.

Questo corrispettivo plautino mette in scena una figura presente nel modello greco, che l'autore non poteva conoscere direttamente, ma che a Roma corrispondeva al *recuperator* e che aveva il compito di risolvere i conflitti quotidiani fra *cives* e *peregrini* nella capitale:

«ist von Plautus eingesetzt für die griechische Bezeichnung des Gerichtshofs, die er bei Diphilus vorgefunden hatte: schwerlich hatte aber einer von beiden Dichtern eine urkundliche Kenntnis von dem in Cyrene für dem Rechtsstreit des Pleusidippus mit Labrax zuständigen Gerichtshof»⁹¹.

⁸⁹ Paratore 1986, 155 n. 126.

⁹⁰ Marx 1959, 218.

⁹¹ Marx 1959, *ibid.*

5) La presenza del rex.

La figura del sovrano ricorre frequentemente nella produzione plautina:

<i>Amph.</i>	61 <i>reges quo veniant et di</i> ⁹²
	194 <i>regique Thebano Creoni regnum stabilivit suom</i> ⁹³
	252 <i>ipsusque Amphitruo regem Pterelam sua obtruncavit manu</i> ⁹⁴
	261 <i>qui Pterela potitare solitus est rex</i> ⁹⁵
	351 <i>rex Creo vigiles nocturnos singulos semper locat</i> ⁹⁶
	413 <i>et ubi Pterela rex regnavit oppidum expugnativimus</i> ⁹⁷
	415 <i>et ipsus Amphitruo opruncavit regem Pterelam in proelio</i> ⁹⁸
	419 <i>Pterela rex qui potitare solitus est patera aurea</i> ⁹⁹
	535 <i>Pterela rex qui potitavit, quem ego mea occidi manu</i> ¹⁰⁰
	746 <i>quippe qui ex te audivi, ut urbem maximam / expugnavisses regemque Pterelam tute occideris</i> ¹⁰¹
	831 <i>per supremi regis regnum iuro</i> ¹⁰²
	1042 <i>nam iam ad regem recta me ducam resque ut facta est eloquar</i> ¹⁰³
<i>Asin.</i>	919 <i>regem perdidit</i> ¹⁰⁴

⁹² “In cui vengono re e dei”.

⁹³ “E ha garantito il suo regno al sovrano tebano Creonte”.

⁹⁴ “E lo stesso Anfitrione ha ucciso di sua mano il re Pterela”.

⁹⁵ “Con cui il re Pterela era solito bere”.

⁹⁶ “Il re Creonte dispone che vi siano sempre dei vigilanti notturni”.

⁹⁷ “E abbiamo conquistato la città dove il sovrano Pterela regnò”.

⁹⁸ “E lo stesso Anfitrione ha ucciso il re Pterela in battaglia”.

⁹⁹ “La coppa d’oro con cui il re Pterela era solito bere”.

¹⁰⁰ “Il re Pterela che beveva, che io ho ucciso di mia mano”.

¹⁰¹ “L’ho sentito proprio da te, quando mi hai detto che hai espugnato una città grandissima e hai personalmente ucciso il re Pterela”.

¹⁰² “Giuro sul nome del regno del supremo sovrano”.

¹⁰³ “Ormai infatti me ne andrò dal re e gli racconterò tutto per filo e per segno”.

¹⁰⁴ “Ho perso il re”.

<i>Aul.</i>	702s. <i>nam istos reges ceteros / memorare nolo</i> ¹⁰⁵
<i>Capt.</i>	92 <i>nam postquam meus rex est potitus hostium</i> ¹⁰⁶ 825 <i>non ego nunc parasitus sum, sed regum rex regalior</i> ¹⁰⁷
<i>Curc.</i>	178 <i>sibi sua habeant regna reges</i> ¹⁰⁸ 555s. <i>quid refert me fecisse regibus / ut mi oboedirent</i> ¹⁰⁹
<i>Epid.</i>	449s. <i>nempe quem in adolescentia / memorant apud reges armis</i> ¹¹⁰
<i>Men.</i>	76 <i>pauper, mendicus, rex, parasitus, hariolus</i> ¹¹¹ 902 <i>suo qui regi tantum concivit mali</i> ¹¹²
<i>Mil.</i>	77 <i>regi hunc diem mihi operam decretumst dare</i> ¹¹³ 1055 <i>exprome benignum ex te ingenium, urbicaepe, occisor regum</i> ¹¹⁴ 1225 <i>per epistulam aut per nuntium, quasi regem, adiri eum aiunt</i> ¹¹⁵
<i>Poen.</i>	272 <i>quasi bella sit, quasi eampse reges ductitent</i> ¹¹⁶ 671 <i>rex sum</i> ¹¹⁷
<i>Pseud.</i>	192s. <i>meque ut praedicet / lenone ex Ballione regem Iasonem</i> ¹¹⁸

¹⁰⁵ “Non voglio nemmeno nominare gli altri re”.

¹⁰⁶ “Infatti quando il mio re è caduto in mani nemiche”.

¹⁰⁷ “Io ora non sono un parassita, ma il re dei re”.

¹⁰⁸ “Che i sovrani si tengano pure i loro regni”.

¹⁰⁹ “Che mi importa se ho soggiogato tutti i re”.

¹¹⁰ “Forse che quello, durante la sua giovinezza, si manteneva combattendo al séguito di un re”.

¹¹¹ “Straccione, mendicante, re, parassita, indovino”.

¹¹² “Che ha ingannato il suo re”.

¹¹³ “Ho deciso di dedicare questa giornata al re”.

¹¹⁴ “In modo che avesse il regno nel cielo”.

¹¹⁵ “Dicono di rivolgersi a lui come ad un re, o per iscritto o per mezzo di ambasciatori”.

¹¹⁶ “Quasi come se ci fosse una guerra, e i re la conducessero”.

¹¹⁷ “Io sono il re”.

¹¹⁸ “E invece di lenone Ballione mi proclamino re Giasone”.

<i>Rud.</i>	931 <i>apud reges rex perhibebor</i> ¹¹⁹ 937 <i>sed hic rex cum aceto pransurust et sale</i> ¹²⁰
<i>Stich.</i>	287 <i>si rex obstabit obviam, regem ipsum prius pervortito</i> ¹²¹ 454s. <i>tam confido quam potis, / me meum optenturum regem ridiculis meis</i> ¹²²
<i>Trin.</i>	722 <i>ad aliquem regem in saginam erus sese coniciet meus</i> ¹²³

Inscenare una realtà monarchica durante la fase medio-repubblicana avrebbe comportato per gli spettatori romani una serie di riflessioni inerenti a territori con differenti tradizioni, leggi e forme di governo. Ecco dunque che Plauto, nel momento in cui dipinge un personaggio regale compie una scelta forte, favorendo confronti con i paesi in contrapposizione a Roma.

Altri vocaboli afferenti caratterizzano ancor meglio lo scenario monarchico, ispirati certamente alle ambientazioni greche, egiziane o asiatiche:

<i>Amph.</i>	194 <i>regique Thebano Creoni regnum stabilivit suom</i> ¹²⁴ 831 <i>per supremi regis regnum iuro</i> ¹²⁵
<i>Bacch.</i>	647 <i>regias copias aureasque optuli</i> ¹²⁶
<i>Capt.</i>	825 <i>non ego nunc parasitus sum, sed regum rex regalior</i> ¹²⁷
<i>Curc.</i>	178 <i>sibi sua habeant regna reges</i> ¹²⁸ 211 <i>siquidem hercle mihi regnum detur</i> ¹²⁹

¹¹⁹ “Mi comporto da re fra i re”.

¹²⁰ “Ma qui il re mangerà con sale e aceto”.

¹²¹ “Anche se ci fosse un re ad ostacolarti, scaccialo”.

¹²² “Io credo che, per quanto possibile, conquisterò il re con le mie barzellette”.

¹²³ “Ma se il mio padrone comincerà ad ingrassare presso qualche sovrano”.

¹²⁴ “E ha garantito il suo regno al sovrano tebano Creonte”.

¹²⁵ “Giuro sul nome del regno del supremo sovrano”.

¹²⁶ “Ho offerto truppe reali e argento”.

¹²⁷ “Io ora non sono un parassita, ma il re dei re”.

¹²⁸ “Che i sovrani si tengano pure i loro regni”.

¹²⁹ “Per Ercole, anche se mi dessero un regno”.

<i>Merc.</i>	841 <i>ibi quidem si regnum detur, non cupita est civitas</i> ¹³⁰
<i>Mil.</i>	9s. <i>stat propter virum / fortem atque fortunatum et forma regia</i> ¹³¹ 950 <i>qui eius regnum tutarentur</i> ¹³² 1083 <i>hic haberet regnum in caelo</i> ¹³³
<i>Rud.</i>	935 <i>ibi qui regnum magnum instituum</i> ¹³⁴
<i>Stich.</i>	377 <i>accubabo regie</i> ¹³⁵

¹³⁰ “Anche se me ne fosse dato il comando, non vorrei quella città”.

¹³¹ “Sta accanto all’uomo più forte e fortunato, e dall’aspetto regale”.

¹³² “In modo che difendano il suo regno”.

¹³³ “Costui avrà un regno in cielo”.

¹³⁴ “Là, dove farò sorgere un grande regno”.

¹³⁵ “Mi metterò comodo come un re”.

5.1 Il rapporto coi regimi monarchici.

Ben prima delle guerre annibaliche era stata inviata un'ambasceria del Senato ad Alessandro Magno, presso Babilonia, poco prima della sua morte: cf. Plin. III 57

*Theophrastus, qui primus externorum aliqua de Romanis diligentius scripsit, nam Theopompus, ante quem nemo mentionem habuit, urbem dumtaxat a Gallis captam dixit, Clitarchus, ab eo proximus, legationem tantum ad Alexandrum missam*¹³⁶.

Scopo della spedizione era quello di congratularsi con il nuovo sovrano, amico e alleato di Alessandro d'Epiro, cognato del Macedone.

Se si considerano invece le relazioni con l'Egitto, è noto lo scambio di ambascerie con Tolomeo II Filadelfo nel 273 a.C. In questa circostanza, gli interessi economici erano basati sul controllo romano di numerosi porti nel Mediterraneo.

Di notevole importanza furono anche le feste Asclepie, celebrate a Cos nel 241 a.C., dove intervennero Napoli, Elea, Phintias¹³⁷ e Camarina, tutte città alleate o occupate dai Romani durante la prima guerra punica.

Numerose fonti greche testimoniano l'interesse romano nei confronti dell'Oriente sin dal IV sec. a.C. e la crescente potenza della Repubblica nel contesto mediterraneo. Ciò che emerge è una classe nobiliare attenta ai traffici commerciali, ai rapporti economici e alle alleanze politiche, in virtù di un approccio espansionistico. Questo dato, però, risulterebbe fuorviante se non si considerassero altri aspetti. Il modello comportamentale del sovrano ellenistico, dotato di ricchezze, fama, potere, grandi entourage, e caratterizzato da condotte morali lontane dai *mores* romani, rimarrà paradigmatico nella tradizione letteraria successiva. Si pensi, ad esempio, all'uso che ne farà Cicerone per descrivere Antonio, dipinto agli antipodi del buon politico romano: cf. *Phil.* III 1,9

illi regibus parere iam a condita urbe didicerant: nos post reges exactos servitutis oblivio ceperat. atque ille Tarquinius quem maiores nostri non tulerunt non crudelis, non impius, sed superbus est habitus et dictus: quod nos vitium in privatis saepe tulimus, id maiores nostri ne in rege quidem ferre potuerunt. L. Brutus regem superbum non tulit: D.

¹³⁶ Ed. Mayhoff-von Jan 1875, "Teofrasto, il primo tra gli stranieri che abbia scritto sui Romani in maniera abbastanza dettagliata – infatti Teopompo, prima del quale nessuno ne aveva fatto menzione, disse soltanto che Roma era stata conquistata dai Galli, e Clitarco, venuto dopo Teopompo, accennò soltanto dell'invio di un'ambasceria ad Alessandro".

¹³⁷ Cf. Plaut. *Men.* 410.

*Brutus sceleratum atque impium regnare patietur Antonium? quid Tarquinius tale qualia innumerabilia et facit et fecit Antonius? senatum etiam reges habebant: nec tamen, ut Antonio senatum habente, in consilio regis versabantur barbari armati. servabant auspicia reges; quae hic consul augurque neglexit, neque solum legibus contra auspicia ferendis sed etiam conlega una ferente eo quem ipse ementitis auspiciis vitiosum fecerat*¹³⁸.

¹³⁸ Ed. Clark 1918, “Quei nostri padri si erano abituati a vivere in regime monarchico fin dalla fondazione di Roma: e noi, dopo la cacciata dei re, avevamo dimenticato che cosa fosse la servitù. Quel Tarquinio che i nostri antenati non sopportarono, non che fosse uno crudele, un empio, ma era ritenuto un superbo, e così fu chiamato: insomma quei nostri padri non tolleravano neppure in un re un difetto che noi oggi spesso sopportiamo, anche in un privato cittadino. Lucio Bruto non ha tollerato un re poiché superbo: sopporterebbe Decimo Bruto che si comporti da re un uomo scellerato ed empio come Antonio? Cosa aveva fatto di male Tarquinio da poter essere paragonato ai delitti che Antonio ha commesso e continua a commettere? Anche i re presenziavano in senato: ma in un’assemblea presieduta da un re non si vedevano in giro dei barbari armati come accade quando Antonio presiede il senato. I re rispettavano gli auspici; Antonio invece, console e augure, non ne ha tenuto conto, non solo proponendo l’approvazione delle leggi malgrado gli auspici sfavorevoli, ma associandosi nelle proposte al collega la cui elezione proprio lui aveva invalidata con auspici falsi”.

5.2 Le implicazioni sul piano giuridico.

Come emerge dal brano ciceroniano citato alla fine del precedente paragrafo, altre deduzioni sono altrettanto incisive: ogni situazione che preveda un re, infatti, coincide con una diminuzione dei poteri istituzionali e una conseguente subordinazione dei magistrati, dei cittadini e dei diversi organi di governo alla sua volontà, in quanto suoi sottoposti. Tale era, d'altra parte, la situazione nella Roma delle origini: cf. Dig. I 2,2,14,1 (Pompon. l.S. *Enchir.*) *quod ad magistratus attinet, initio civitatis huius constat reges omnem potestatem habuisse*¹³⁹.

La fase processuale di età regia, inoltre, si svolgeva interamente davanti al sovrano, attraverso un rituale dalle forti caratteristiche religiose. Questa realtà consentiva a Plauto di rafforzare, attraverso battute ricche di figure retoriche e soggetti caricaturali, l'ideale giuridico repubblicano, richiamandosi a realtà istituzionali ben note: il pubblico romano non avrebbe potuto riconoscersi in un processo civile interamente dominato dal volere di un solo individuo.

¹³⁹ Ed. Mommsen-Krüger-Watson 1985, "Ciò che compete al magistrato, all'inizio della civiltà era tutto sotto il controllo dei re".

5.3 Il processo di divinizzazione.

Alcuni membri della nuova *élite* oligarchica, specie in séguito ai loro successi militari, venivano di fatto celebrati come sovrani, e talvolta come vere e proprie divinità. Secondo le fonti antiche, infatti, l'appellativo di 're', 'dio' o 'salvatore' era più frequente di quanto si potrebbe pensare: numerosi paralleli sono stati individuati, ad esempio, nell'*Amphitruo* fra Scipione, Anfitrione e Giove. Questi dati confermano dunque che la classe dirigente degli Scipioni, con il suo séguito di *clientes* e amici interessati primariamente alla Spagna, all'Oriente e alla Magna Grecia, era considerata alla stregua di 'monarchi divini'¹⁴⁰.

Nella produzione plautina stessa l'uso linguistico dell'accostamento fra dio e sovrano è confermato, come nella *Casina* (v. 336 *cum ad deos minoris redierit **regnum** tuom*)¹⁴¹ e nella *Cistellaria* (v. 513 *itaque me Iuno **regina** et Iovis **supremi** filia*)¹⁴².

¹⁴⁰ Di questo si è occupato Fowler (1911, 335-356), a cui rimando per la ricezione dell'idealismo religioso greco e per la forte connessione fra divinità e personalità politiche quali gli Scipioni. Sicuramente il passo di Livio (XXXVIII 56,12) suggerisce diverse letture. Weinstock (1971, 94-5) e Jasczynowska (1986, 53) ritengono che Scipione fosse venerato come vero e proprio oggetto di culto. A favore di questa ipotesi sarebbero le successive leggende, che attribuivano certe sue caratteristiche e abitudini alla sua natura divina: di questo si è occupato Walbank 1967.

¹⁴¹ "Essendo tornato il tuo regno a divinità minori".

¹⁴² "Così la figlia di Giunone regina e Giove supremo".

5.4 *La regina.*

Oltre all'uso metaforico del termine, però, ve n'è anche uno più improntato sulla storicità e sulla realtà repubblicana. È il caso, ad esempio, della *regina*:

<i>Epid.</i>	223 <i>quid erat induta? an regillam induculam an mendiculam?</i> ¹⁴³
<i>Stich.</i>	133 <i>suos rex reginae placet</i> ¹⁴⁴
<i>Trin.</i>	207 <i>sciunt id quod in aurem rex reginae dixerit</i> ¹⁴⁵
<i>Truc.</i>	531s. <i>sed istae reginae domi / suae fuerunt ambae</i> ¹⁴⁶

Tali ricorrenze possono in parte ricollegarsi a Teuta, la reggente dell' Illiria che si scontrò coi Romani in séguito ad incursioni ed episodi di pirateria nell' Adriatico. Inizialmente il Senato decise di temporeggiare, ignorando le lamentele degli Italici: cf. Plb. II 8,1s.

οἱ δ' Ἰλλυριοὶ καὶ κατὰ τοὺς ἀνωτέρω μὲν χρόνους συνεχῶς ἠδίκουν τοὺς πλοῖζομένους ἀπ' Ἰταλίας. καθ' οὓς δὲ καιροὺς περὶ τὴν Φοινίκην διέτριβον, καὶ πλείους ἀπὸ τοῦ στόλου χωριζόμενοι πολλοὺς τῶν Ἰταλικῶν ἐμπόρων ἔσθ' οὓς μὲν ἐσύλησαν, οὓς δ' ἀπέσφαξαν, οὐκ ὀλίγους δὲ καὶ ζωγρία τῶν ἀλίσκομένων ἀνήγον¹⁴⁷.

Soltanto dopo aver affrontato complesse situazioni diplomatiche, quali invii di ambascerie culminate con omicidi, un eccidio presso la città di Fenice e ripetuti attacchi ai mercanti, il contatto con queste autorità orientali divenne inevitabile: cf. Plb. II 8,3

οἱ δὲ Ῥωμαῖοι παρακούοντες τὸν πρὸ τοῦ χρόνον τῶν ἐγκαλούντων τοῖς Ἰλλυριοῖς, τότε καὶ πλειόνων ἐπελθόντων ἐπὶ τὴν σύγκλητον, κατέστησαν πρεσβευτὰς εἰς τὴν Ἰλλυρίδα τοὺς ἐπίσκεψιν ποιησομένους περὶ τῶν προειρημένων Γάϊον καὶ Λεύκιον Κορογκανίου¹⁴⁸.

¹⁴³ “Che indossava? Una veste regale o uno straccio?”.

¹⁴⁴ “Il re piace alla sua regina”.

¹⁴⁵ “Sanno ciò che il re ha detto alla regina in un orecchio”.

¹⁴⁶ “Ma queste dimore della regina furono entrambe sue”.

¹⁴⁷ Ed. Büttner-Wobst 1893, “Da lungo tempo avevano navi in partenza dall'Italia che venivano oppresse e saccheggiate; ed ora, mentre la loro flotta si trovava a Fenice, un numero considerevole di loro, separati dal corpo principale, compivano atti di pirateria contro alcuni mercanti italiani: alcuni venivano saccheggiati, altri erano uccisi, e molte persone venivano trasportate in cattività.”.

¹⁴⁸ Ed. Büttner-Wobst 1893, “Ora, nonostante le lamentele contro gli Illiri avessero già raggiunto precedentemente il governo romano, queste erano state sempre ignorate; ma ora, quando sempre più

Durante lo scontro fra il 229 e il 228 a.C. Roma si ritrovò a dialogare con politici la cui ideologia era ben differente dalla propria: lo si vede nel lessico dell'ambasciatore romano descritto da Polibio (II 8,10s.), in seguito ucciso dalla stessa Teuta

ὦ Τεύτα, κάλλιστον ἔθος ἐστὶ τὰ κατ' ἰδίαν ἀδικήματα κοινῇ μεταπορεύεσθαι καὶ βοηθεῖν τοῖς ἀδικουμένοις· πειρασόμεθα δὴ θεοῦ βουλομένου σφόδρα καὶ ταχέως ἀναγκάσαι σε τὰ βασιλικά νόμιμα διορθώσασθαι πρὸς Ἰλλυριοῦς¹⁴⁹.

È importante, quindi, cercare di contestualizzare la presenza di una sovrana nelle commedie 'varroniane'; poco importa se siano richiami ironici: l'autore usa il vocabolo *regina* in un contesto storico in cui figure come Teuta erano presenti nell'immaginario del pubblico.

persone proponevano argomento tale in Senato, nominarono due ambasciatori, Gaio e Lucio Coruncanio, per andare in Illira ad indagare a questo proposito”.

¹⁴⁹ Ed. Büttner-Wobst 1893, “O Teuta, è costume dei Romani punire attraverso lo Stato i torti privati e risarcire le rimostranze private: proveremo a costringerti in breve tempo, piacendo a Dio, a migliorare i rapporti tra il sovrano e i sudditi in Illiria”.

5.5 Storicizzazione delle figure monarchiche in Plauto.

Sicuramente la vittoria dei romani sulla regina Teuta sancì un legame di amicizia, rispetto e alleanza con gli Achei, gli Etoli, i Corinzi e gli Ateniesi, che in passato erano stati più volte vittime degli attacchi dei pirati illirici alla stregua dei mercanti italici. Questo dato non può essere ignorato: nel tentativo di storicizzare le battute plautine, le si può facilmente collegare a precisi personaggi storici¹⁵⁰.

<i>Aul.</i>	86 <i>Philippum regem aut Dareum</i> ¹⁵¹ 704 <i>ego sum ille rex Philippus</i> ¹⁵²
<i>Men.</i>	409s. <i>ubi rex Agathocles regnator fuit</i> ¹⁵³ 411 <i>qui in morte regnum Hieroni tradidit</i> ¹⁵⁴
<i>Mil.</i>	75 <i>nam rex Seleucus me opere oravit maxumo</i> ¹⁵⁵ 948 <i>nam ego hodie ad Seleucum regem misi parasitum meum</i> ¹⁵⁶
<i>Persa</i>	339s. <i>mirum quin regis Philippi causa aut Attali / te potius vendam quam mea</i> ¹⁵⁷
<i>Poen.</i>	664 <i>ut quidem ipse nobis dixit, apud regem Attalum</i> ¹⁵⁸ 694 <i>quam regi Antiocho oculi curari solent</i> ¹⁵⁹
<i>Pseud.</i>	532 <i>virtute regi Agathocli antecesseris</i> ¹⁶⁰

¹⁵⁰ Per approfondire vd. Richlin 2016.

¹⁵¹ “Un re come Filippo o Dario”.

¹⁵² “Io sono quel re, Filippo”.

¹⁵³ “Dove il re Agatocle su sovrano”.

¹⁵⁴ “Che in punto di morte lasciò il regno a Gerone”.

¹⁵⁵ “Il re Seleuco mi ha infatti richiesto il massimo impegno”.

¹⁵⁶ “Infatti oggi ho inviato il mio parassita al re Seleuco”.

¹⁵⁷ “Mi meraviglio che non ti venda a causa del re Filippo o di Attalo piuttosto che a causa mia, visto che sei mia”.

¹⁵⁸ “Come ci disse lui stesso, al cospetto del re Attalo”.

¹⁵⁹ “[...] riguardi che solitamente si hanno solo per il re Antioco”.

¹⁶⁰ “[...] supererai in virtù il re Agatocle”.

5.6 Conclusioni.

La scelta di richiamare figure reali nella dimensione del diritto e del teatro permetteva all'autore di influenzare il proprio pubblico: il popolo temeva infatti una situazione simile nel proprio quotidiano, in quanto avrebbe potuto limitare l'esercizio delle prerogative riconosciute. Si dovrebbe dunque leggere la presenza di termini come *rex*, *regnum* e *regina* nelle commedie 'varroniane' non solo come un'istantanea della fine del III sec. e dell'inizio del II a.C., ma anche come un punto di partenza per l'affermarsi dei successivi stereotipi delle figure politiche orientali.

6) *Il rapporto fra la classe politica e il poeta.*

6.1 *Controversie sul patronage di Plauto.*

La scarsità delle fonti riguardanti la biografia di Plauto non permette di ricostruire con esattezza i rapporti fra il poeta e la classe politica a lui contemporanea. Mancano nelle sue commedie richiami espliciti agli esponenti dei diversi ceti e delle diverse fazioni politiche¹⁶¹. Nonostante, infatti, nel corso degli anni siano state proposte numerose soluzioni al problema, gli studiosi non concordano su chi fosse il ‘patrono’ ufficiale del commediografo.

La bibliografia al riguardo si divide fra coloro che lo videro al servizio degli Scipioni e coloro che lo inquadrano nel movimento di conservatorismo catoniano. West lo vede come sottoposto di Scipione¹⁶²; come suo avversario, invece, Frank¹⁶³ ed Herrmann¹⁶⁴. Alcuni studiosi suggeriscono un cambio di preferenze politiche e un conseguente passaggio dal fil ellenismo scipionico al conservatorismo catoniano: si tratta di Frank¹⁶⁵, Buck¹⁶⁶, Lana¹⁶⁷ e della Corte¹⁶⁸. Halkin lo vede come sostenitore di Fulvio¹⁶⁹. Archellaschi lo dipinge come antagonista di Flaminio¹⁷⁰. Un atteggiamento ambiguo nei confronti degli Scipioni è stato proposto da Galinsky¹⁷¹: egli paragona il personaggio di Anfitrione a Scipione attraverso un parallelo sul valore militare romano, capace di sconfiggere un nemico debole e corrotto¹⁷².

¹⁶¹ Sul versante opposto vi sono le considerazioni di Gagliardi (1963, 173), il quale afferma che «la politica di Plauto consiste solo in qualche allusione scherzosa a fatti o persone di Roma».

¹⁶² 1887.

¹⁶³ 1932.

¹⁶⁴ 1948.

¹⁶⁵ 1939.

¹⁶⁶ 1940, 105-107, e *passim*.

¹⁶⁷ 1947, 47-51.

¹⁶⁸ 1967², 79-93.

¹⁶⁹ 1948.

¹⁷⁰ 1978.

¹⁷¹ 1966.

¹⁷² Galinsky, richiamando il lavoro di H. Haffter (*Politisches Denken im alten Rom*, «Studi Italiani di Filologia Classica» XVII, 1940, 97-121), scrive che, nonostante il modello discorsivo sia greco, «[...] style and diction are thoroughly Roman, and thus the account has been interpreted as a

Riguardo all'ideologia plautina, si ritrova una maggiore chiarezza nell'ultimo decennio di vita del poeta: la posizione in merito alla vicenda del *senatusconsultum* dei Baccanali, la 'virata anti-scipionica' da parte del Senato e della classe dirigente, nonché la crescente fama e influenza di Catone suggeriscono un'adesione sempre più forte agli ideali più conservatori. Questo punto emerge nel finale dei *Captivi*.

Il felice momento di ricongiungimento familiare dei personaggi viene coronato con una rivendicazione di originalità (v. 1033 *huius modi paucas poetae reperiunt comoedias*) in cui sono evidenziati i precetti etici e sociali dell'opera (v. 1029 *ad pudicos mores facta haec fabula est*). La mancanza di tematiche oscene, illegali o licenziose (vv. 1030-1032) lascia lo spazio ad una narrazione *ubi boni meliores fiant* (v. 1034). Come spiega Bayet¹⁷³:

«La sanguinosa repressione dei Baccanali (nel 186) ebbe senza dubbio retroscena politici: opposizione alla pressione ellenizzante del clan degli Scipioni; timore di propagande sovversive, italiane o straniere (delle monarchie ellenistiche), dietro lo schermo del segreto rituale. Essa partì dal pretesto di un disordine morale, di crimini contro il diritto comune».

document of Roman political thought, since, for the first time in Roman literature, it emphasizes the *clementia* of the victorious Romans and the *superbia* of the enemy» (1966, 204).

¹⁷³ 1959, 167.

6.2 Il rapporto con Catone.

Risulta rischioso accostare l'intera produzione plautina a Catone. L'osservazione di della Corte a questo proposito è illuminante:

«è poco probabile che, fino a che Catone fu poco conosciuto nella vita pubblica romana, il commediografo si sia occupato di lui»¹⁷⁴.

Sicuramente quel ceto sociale legato alla terra, più conservatore ed interessato all'espansione territoriale in suolo italico, si sarebbe visto rappresentato nelle diverse opere plautine da certe dinamiche familiari e da alcuni stereotipi di romanità veicolati attraverso le battute dei personaggi. È soprattutto per questo che non considero queste argomentazioni sufficienti ad associare Plauto al cosiddetto "circolo scipionico". Lo dimostrano i ritratti non sempre positivi che il commediografo dipinge contro le abitudini orientali, il rapporto dei Greci col denaro, i diversi ideali legati alla famiglia e in particolare alla figura della donna e degli schiavi, ma soprattutto delle tendenze filo-monarchiche. Persino le tradizioni giuridiche sono differenti.

Dal punto di vista legislativo, però, non sembrano esservi sufficienti indizi che possano dimostrare un interesse dell'autore per i provvedimenti riguardanti l'ambito agrario e territoriale. Plauto sembra alludere ai *genera vectigalium* e alla *pascuorum scriptura* soltanto nel suo *Truculentus*: cf. 146 *ubi non est, scripturam unde dent, incusant publicanos*¹⁷⁵ e 151 *hunc nos habemus publicum, illi alii sunt publicani*¹⁷⁶. I due versi si collegano al passo del Digesto XLVII 8,2,20 (Ulp. 56 *Ad ed.*), che fa eco a Labeone:

*si publicanus pecus meum abduxerit, dum putat contra legem vectigalis aliquid a me factum: quamvis erraverit, agi tamen cum eo vi bonorum raptorum non posse Labeo ait*¹⁷⁷.

Che valore ha, qui, il riferimento ai pubblicani? Questa classe sociale, poiché interessata all'espansione e ai risvolti commerciali, era in stretto rapporto con la famiglia degli Scipioni, alla stregua di alcuni magistrati. Gli interventi di Flaminio, ad esempio, a favore dei senatori avversi a Catone rientrano perfettamente nel quadro di personalità legate agli Scipioni. Come spiega Livio (XXXIX 44 7)

¹⁷⁴ 1969, 131.

¹⁷⁵ "[...] quando non hanno modo di pagare i tributi dei pascoli, accusano gli appaltatori".

¹⁷⁶ "Questo è pubblico, gli altri sono publicani".

¹⁷⁷ Ed. Mommsen-Krüger-Watson 1985.

*et vectigalia summis pretiis, ultro tributa infimis locaverunt. quas locationes cum senatus precibus et lacrimis victus publicanorum induci et de integro locari iussisset, censores, edicto summotis ab hasta qui ludificati priorem locationem erant, omnia eadem paulum imminutis pretiis locaverunt*¹⁷⁸.

Nella commedia essi sembrano esercitare in maniera indisturbata i propri interessi, in forte contrapposizione coi protagonisti plautini, che sono piuttosto in linea con un'ideologia nazional-popolare: questo è probabilmente dovuto alla condizione sociale del commediografo, che era lontano dalle tendenze politiche del ceto oligarchico. Penso si possa quindi escludere un appoggio a tale gruppo.

Una ricorrenza legata al mondo agricolo e commerciale è certamente quella del termine *annona*, intesa come *frumenti pretium et mercatus*, che ricorre in diverse commedie:

<i>Capt.</i>	494s. <i>is diem dicam, irrogabo multam, ut mihi cenas decem / meo arbitrato dent, cum cara annona sit</i> ¹⁷⁹
<i>Mil.</i>	735 <i>qui homines probi essent, esset is annona vilior</i> ¹⁸⁰
<i>Stich.</i>	179 <i>per annonam caram dixit me natum pater</i> ¹⁸¹
	632 <i>viden ut annonast gravis?</i> ¹⁸²

Mancano, però, ulteriori paralleli, il che fa supporre vi fossero altri interessi, lontani dalle tendenze aristocratiche, più orientate verso le tragedie, l'epica, le *coturnatae* o le *praetextae*, di cui egli non si occupò.

Nelle sue commedie il riferimento ai patrizi, intesi come ceto sociale in opposizione alla plebe, ricorre soltanto nei *Captivi*. La parodia è costruita ai vv. 1002-1004, quando lo schiavo

¹⁷⁸ Ed. Walsh 1999, "I censori concessero l'appalto della riscossione delle imposte provinciali a prezzi davvero alti, mentre aggiudicarono le forniture allo Stato a prezzi molto bassi. E poiché il Senato, vinto dalle preghiere e dalle lacrime dei pubblicani, aveva deciso di annullare gli appalti e di bandirli successivamente, i censori con un editto esclusero dall'asta quelli che avevano tentato di eludere l'appalto precedente, e aggiudicarono tutte le stesse opere a prezzi di poco inferiori".

¹⁷⁹ "Io li farò citare in giudizio, farò infliggere una multa, affinché mi garantiscano dieci pranzi secondo il mio gusto, in tempo di mancanza di viveri".

¹⁸⁰ "[...] per quegli uomini che siano buoni, l'annona sia più cara".

¹⁸¹ "Mio padre mi disse di essere nato durante l'annona cara".

¹⁸² "[...] vedi che l'annona è cara?".

crea un parallelismo fra i giocattoli dei figli degli aristocratici e il suo piccone, ricevuto come un dono ora che si trova impegnato nel ruolo di minatore:

*nam ubi illo adveni, quasi **patriciis** pueris aut monerulae, / aut anites aut coturnices dantur, quicum lusitent, / itidem mi haec advenienti upupa, qui me delectem, datast*¹⁸³.

L'unicità di tale ricorrenza allontana quindi il commediografo dagli interessi dei patrizi, descritti appunto come attività proprie della sola classe benestante.

Plauto non trascura il ceto politico impegnato nell'espansione verso l'oriente.

Nel pieno della seconda guerra punica (218 a.C.), il console Publio decide di intervenire autonomamente in Spagna, conducendo alla battaglia le migliori truppe con l'intento di portare a termine la campagna militare. La guerra deve essere svolta oltremare. Questa condotta degli Scipioni rientra nelle tendenze imperialistiche dell'oligarchia, che favorisce la nascita di numerosi rapporti di clientela e amicizia con nobili plebei, patrizi e *homines novi*. Orientati allo sviluppo dei traffici verso il Mezzogiorno prima e verso il Mediterraneo poi, erano sostenuti da un gruppo di aristocratici in grado di influenzare le decisioni senatorie.

La menzione del Senato in Plauto, quindi, sarebbe potuta difficilmente mancare: esso riuniva le diverse fazioni politiche, raggruppando al suo interno esponenti delle più importanti famiglie romane, certamente centrali nelle dinamiche di quegli anni, nonché ex magistrati. Organo fondamentale nella gestione della *res publica*, esso ricorre in otto commedie plautine. Il Senato viene spesso richiamato nelle sue occasioni collegiali: cf. e.g.

<i>Aul.</i>	549 <i>quid tu te solus e senatu sevocas?</i> ¹⁸⁴
<i>Epid.</i>	159 <i>iam senatum convocabo in corde consiliarium</i> ¹⁸⁵
	188 <i>senati qui columen cluent</i> ¹⁸⁶
<i>Mil.</i>	592 <i>redeo in senatum rusum</i> ¹⁸⁷

¹⁸³ “Infatti non appena arrivai là, così come ai figli dei patrizi si danno le gazze, gli anatroccoli, le quaglie con cui possano giocare, così a me fu subito dato questo arnese, con cui divertirmi”.

¹⁸⁴ “Perché te ne vai in disparte, lasciando il Senato?”.

¹⁸⁵ “Convocherò fra me e me il Consiglio per deliberare”.

¹⁸⁶ “Costoro che si proclamano colonne del Senato”.

¹⁸⁷ “Ritorno in Senato”.

	594 <i>frequens senatus poterit nunc haberier</i> ¹⁸⁸
<i>Most.</i>	688 <i>dum mihi senatum consili in cor convoco</i> ¹⁸⁹
	1049s. <i>ut senatum congerronum convocem / quoniam convocavi, atque illi me ex senatu segregant</i> ¹⁹⁰
<i>Rud.</i>	712s. <i>cedo <iudicem> / de senatu Cyrenensi quemvis opulentum virum</i> ¹⁹¹

oppure come luogo in cui un *civis* riesce a svolgere il proprio dovere civico

<i>Asin.</i>	871 <i>†eum etiam hominem in senatu dare operam aut clientibus</i> ¹⁹²
<i>Cas.</i>	536 <i>sed eccum egreditur, senati columen, praesidium popli</i> ¹⁹³
<i>Cist.</i>	776 <i>ex senatu</i> ¹⁹⁴

Allo stesso modo non mancano usi metaforici e comici: alle volte, infatti, è utilizzato per richiamare concetti di “riunione, assemblea” e creare parallelismi *ad hoc* (cf. e.g. *Epid.* 159 e *Most.* 668).

Seppur non vi siano allusioni a specifici episodi o provvedimenti, il riferimento alla realtà senatoria evidenzia l’elemento politico nelle commedie plautine. La presenza dei senatori non è mai citata singolarmente, ma soltanto in maniera collegiale: questo rispecchia una caratteristica tipicamente romana.

¹⁸⁸ “Ora il Senato potrà ospitare la seduta plenaria”.

¹⁸⁹ “Mentre convoco fra me e me il consiglio del Senato dei miei pensieri”.

¹⁹⁰ “Delibero di convocare il Senato dei festaioli. Non appena però li ho convocati, quelli mi scacciano dal Senato”.

¹⁹¹ “Ti concedo di prenderti un giudice fra i più ricchi fra quelli del senato di Cirene”.

¹⁹² “Io credevo che quell’uomo si impegnasse in Senato o coi clienti”.

¹⁹³ “Ma ecco che sta uscendo la colonna del Senato, il presidio del popolo”.

¹⁹⁴ “[...] dal senato”.

6.3 Il ruolo della plebe in Plauto.

La plebe non presentava affatto alleanze uniformi con determinati gruppi politici, in quanto questi ultimi se ne interessavano in maniera alterna.

In Plauto non vi sono tanto ricorrenze legate alla *plebs* rurale, quanto, piuttosto, a quella urbana: cf. e.g. *Pseud.* v. 748 PSEUD. *ecquid is homo scitust?* CHAR. *plebum non est scitius*¹⁹⁵. Il verso allude ad una partecipazione attiva alla vita politica cittadina. Sempre nello *Pseudolous*, ad esempio, l'autore mette in scena un'attenta lettura e citazione delle formule delle XII Tavole, richiamandosi alla dimensione più arcaica del diritto: lo fa però in chiave comica, facendo pronunciare la battuta ad un lenone. Al v. 1232 egli promette di accontentare prima lo straniero (*peregrinos absolvam*), dove il verbo evidenziato corrisponde a «debitis vel propositis factis a se dimittere»¹⁹⁶. Il giorno successivo sarà invece il turno del concittadino «*apud iudices*»¹⁹⁷ (*cras agam cum civibus*)¹⁹⁸. Il pensiero di odio, dovuto alla sensazione di impotenza, non può che essere rivolto a Pseudolo, unico vero artefice della propria rovina economica: v. 1233 *Pseudolus mihi centuriata habuit capitis comitia*¹⁹⁹. I termini evidenziati sono tecnici ed indicano

«the assembly of Roman citizens by centuries which alone had power to condemn a Roman citizen to death», espressione in cui abbiamo un «genitive of penalty»²⁰⁰.

L'allusione propone una riflessione sul ruolo del popolo, in base a cui «per condannare a morte un cittadino ci voleva, secondo la legge delle Dodici tavole, l'approvazione dei comizi centuriati (assemblea in cui si votava per centurie)»²⁰¹. Il seguente passo ciceroniano

¹⁹⁵ “PSEUD. Quest'uomo è conosciuto? CHAR. Non è richiesto dalla plebe”.

¹⁹⁶ *ThLL* I 172,76s. s.v. *absolvo*.

¹⁹⁷ *ThLL* I 1394,18 s.v. *ago*.

¹⁹⁸ “[...] domani condurrò la causa coi cittadini”.

¹⁹⁹ “Pseudolo ha voluto la mia morte sulla pubblica piazza”.

²⁰⁰ Sturtevant 1979, 118 n. 1232.

²⁰¹ Scàndola 2010, 233 n. 7.

Cf. XII Tab. 9,2 *de capite civis nisi per maximum comitiatum [...] ne ferunto* (ed. Huschke 1886). Tale ricorrenza trova un suo fondamento storico puntuale nell'evoluzione del diritto romano.

collega le rivendicazioni della plebe in merito agli illeciti che vertono sulla vita comunitaria: cf. Cic. *Leg. III* 45 *praeterea neque tributa capitis comitia rata esse posse*²⁰².

Al v. 143 nella commedia *Persa*, invece, compare un altro organo amministrativo popolare, la *decuria*: *exigam hercle ego te ex hac decuria*²⁰³. In questo particolare contesto militare, l'autore si riferisce scherzosamente al collegio di dieci membri facenti parte della curia.

²⁰² Ed. Page 1948, “no sentence of death or loss of citizenship by the Comitia Tributa could be valid” (trad. Walker Keyes 1948).

²⁰³ “Per Ercole, ti scaccerò da questa decuria!”.

6.4 La figura del *cliens* in Plauto.

L'esistenza a Roma di una plebe urbana ben radicata nelle istituzioni risale a tempi precedenti, e in particolare ai rapporti clientelari. Tali relazioni emergono dal binomio *patronus/cliens* che ripercorre l'evoluzione di quel rapporto giuridico, civico e politico così forte a Roma.

I clienti erano individui indigenti che ottenevano protezione da parte di un cittadino libero benestante. Si tratta però di persone libere: cf. Dig. XLIX 15,7,1 (Procul. 8 *Epist.*) *clientes nostros intellegimus liberos esse, etiamsi neque auctoritate neque dignitate*²⁰⁴. Attraverso un legame di *fides* si appoggiano completamente ad un *patronus*, che le assiste a livello giudiziario, che le mantiene, che cura i loro interessi.

Tale rapporto sociale ritorna spesso in Plauto:

<i>Asin.</i>	871 <i>censeo</i> [...] <i>hominem aut in senatu dare operam aut clientibus</i> ²⁰⁵
<i>Capt.</i>	335 <i>is</i> [...] <i>huius est cliens</i> ²⁰⁶
<i>Men.</i>	574-581 <i>clientes sibi omnes volunt esse multos: / bonine an mali sint clientes, id haud quaeritant; / res magis quaeritur, quam clientum fides, / cuius modi clueat. / si est pauper atque haud malus nequam habetur, / sin dives malust, is cliens frugi habetur. / qui neque leges neque aequom bonum usquam colunt, / sollicitos patronos habent</i> ²⁰⁷ 585 <i>eis ubi dicitur dies, simul patronis dicitur</i> ²⁰⁸ 588 <i>me hodie nimis sollicitum cliens quidam habuit</i> ²⁰⁹

²⁰⁴ Ed. Mommsen-Krüger-Watson 1985.

²⁰⁵ “Io credevo che quell’uomo si impegnasse in Senato o coi clienti”.

²⁰⁶ “Costui è suo cliente”.

²⁰⁷ “Tutti vogliono attorno a sé molti clienti. Se poi questi siano individui rispettabili o meno, non ha importanza; poiché conta più il patrimonio del cliente che la sua credibilità o buon nome. Se il cliente è un povero uomo rispettabile, lo si considera un nonnulla; se invece è malvagio ma ricco, lo si tiene in massima considerazione. E sono proprio questi, che non rispettano la legge e la giustizia, a creare problemi ai loro patroni”.

²⁰⁸ “Quando sono citati a giudizio lo sono anche i loro patroni”.

²⁰⁹ “Oggi un cliente non mi ha lasciato in pace”.

<i>Merc.</i>	996 <i>hunc senem para [...] clientem</i> ²¹⁰
<i>Mil.</i>	789 <i>habeo eccillam meam clientam, meretricem adolescentulam</i> ²¹¹
<i>Most.</i>	408 <i>pluma haud interest, patronus an cliens probior siet</i> ²¹² 746 TRA. <i>patrone salve SI. nil moror mi istius modi clientis</i> ²¹³
<i>Poen.</i>	1181 <i>tantus ibi clientarum erat numerus</i> ²¹⁴
<i>Rud.</i>	893 <i>iam clientas repperi</i> ²¹⁵
<i>Trin.</i>	471 <i>si illi congestae sint epulae a clientibus</i> ²¹⁶

In particolare, il lungo passo nei *Menaechmi* è recitato da un personaggio appartenente al ceto dirigente, e dunque la polemica è sentita come una forte critica.

Il pubblico, formato sicuramente da numerosi *clientes*, poteva quindi concordare con tale ideologia, in linea con la protesta contro il fenomeno di urbanizzazione e proletarizzazione che sempre più colpiva la popolazione di Roma e dintorni.

²¹⁰ “Sistema questo cliente anziano”.

²¹¹ “Ho quella cliente, una giovane meretrice”.

²¹² “Chi sia il patrono o il cliente, non fa differenza”.

²¹³ “TRA. Salve patrono SI. Non sopporto questo modo di fare dei clienti”.

²¹⁴ “Là vi era un così grande numero di clienti”.

²¹⁵ “Ho già preso i clienti”.

²¹⁶ “Se i tuoi clienti gli portassero le pietanze”.

6.5 Il rapporto con l'Oriente e il filo-ellenismo.

Durante il III sec. a.C., le potenti clientele della cerchia degli Scipioni permisero loro di ricevere un impulso alla loro ascesa nel ruolo di guida economica romana. Un ruolo importante è infatti occupato dalle attività commerciali proprie degli esponenti del ceto plebeo, che trovano numerose ricorrenze anche nel lessico tecnico.

I protagonisti plautini sono impegnati in transazioni, siano essere compravendite, testamenti, o rivendicazioni, e in ciascuna delle ventuno commedie sono presenti numerose scene che vedono impegnati i personaggi con liberti, affaristi, pubblicani e *negotiatores*: questo suggerisce l'esistenza di attività speculative che incoraggiarono lo sviluppo del ceto affaristico anche all'interno della realtà romana. Ricorrono spesso termini specifici di *actus emendi et vendendi* quali la *mercatura*; essi sono legati al mondo dei commerci marittimi e alle diverse attività di scambio: cf. *e.g.*

<i>Most.</i>	639 iam homo in <i>mercatura</i> vortitur ²¹⁷
<i>Rud.</i>	931 navibus magnis <i>mercaturam</i> faciam ²¹⁸
<i>Trin.</i>	332 <i>mercaturan</i> , an venales habuit ubi rem perdidit? ²¹⁹

Questo meccanismo di circolazione dei beni è valutato talvolta negativamente dal gruppo dirigente romano più conservatore, in quanto è un'attività volta al guadagno, lontana dalle tradizionali soluzioni economiche quali la produzione agricola o i ricavi della proprietà fondiaria. Tuttavia è impensabile in questo contesto storico che tale meccanismo non trovasse una maggiore espressione, specie grazie alle relazioni coi *peregrini*.

L'interesse per l'Oriente emerge non solo da queste voci, ma anche da alcuni riferimenti alle attività di pirateria presenti nelle commedie plautine: cf. *e.g.*

<i>Bacch.</i>	282 is erat communis cum hospite et <i>praedonibus</i> ²²⁰
<i>Mil.</i>	118 capiunt <i>praedones</i> navem ²²¹

²¹⁷ “Ormai l'uomo si dedica al commercio”.

²¹⁸ “Farò affari, con grandi navi”.

²¹⁹ “È nel commercio o nella tratta degli schiavi che hai perso denaro?”.

²²⁰ “Era in comune fra l'ospite e i pirati”.

²²¹ “[...] i predoni prendono la nave”.

<i>Poen.</i>	897 <i>puellas emit [...] parvolas de praedone Siculo</i> ²²²
<i>Rud.</i>	40 <i>virginem de praedone vir mercatur pessumus</i> ²²³
<i>Trin.</i>	1088 <i>sum per maria maxuma vectus, capitali periclo per praedones plurimos me servavi</i> ²²⁴

È nota, infatti, la minaccia dei pirati nel mare Adriatico: la principale fonte di guadagno delle popolazioni illiriche erano proprio gli attacchi ai danni dei mercanti che attraversavano le coste italiche. L'intervento del Senato, iniziato nel modo più pacifico attraverso un'ambasceria, culminò in una spedizione militare guidata da Cn. Fulvio Centumalo nel 229 a.C. Essa si risolse l'anno successivo a favore dei Romani, che furono finalmente liberi di navigare fra la Grecia e l'Italia. Tuttavia, le azioni di pirateria continuarono anche nei decenni successivi.

La crescente potenza marittima romana indusse diversi sovrani ad appoggiare questo tipo di criminalità in funzione delle proprie mire espansionistiche. Uno di questi fu Filippo V, re di Macedonia, che assegnò delle navi a Dicearco d'Etolia nella seconda guerra Macedonica (200-197 a.C.). Seguì Nabide, tiranno di Sparta, che si avvalse di pirati cretesi per rendere agitate le acque a sud del Peloponneso, durante la guerra spartana del 195 a.C. Fu poi il turno di Antioco III il Grande, re di Siria, che nel corso della guerra siriana (191-190 a.C.) si appoggiò al pirata Nicandro nell'Egeo e ai pirati di Cefalonia nello Ionio, alleati dello spartano Ibrista.

Plauto, descrivendo le azioni illegali e pericolose dei pirati contro i personaggi delle sue opere, dipinge un ritratto negativo non solo di questi criminali, ma anche dei sovrani che appoggiarono tali azioni contro Roma, per favorire la loro diretta avversaria Cartagine.

²²² “[...] ha acquistato giovani ragazze da un pirata siciliano”

²²³ “Un mercante disonesto ha trattato con un pirata per questa ragazza”.

²²⁴ “Ho viaggiato in mare fra mille pericoli, sono quasi morto per colpa dei pirati”.

6.6 *La guerra in Plauto.*

L'attenzione del commediografo per il mondo bellico è stata ampiamente studiata ed illustrata in numerosi saggi, che costituiscono una ricca bibliografia: questi studi cercano soprattutto di comprendere a quale scontro o personaggio storico egli faccia di volta in volta riferimento.

A me interessa piuttosto comprendere in che modo le guerre di questo periodo storico vennero ad influenzare la sua produzione.

È noto, infatti, che gli autori di età medio-repubblicana avevano personalmente partecipato ai conflitti: dalla lettura di diversi passi degli storici si conoscono i ruoli più o meno marginali che essi ebbero nelle diverse vicende. Primo fra tutti, Fabio Pittore, che fu inviato dopo la sconfitta di Canne a consultare l'oracolo di Delfi²²⁵. Catone fu nominato come questore in Africa nel 204 a.C.²²⁶. Nevio era stato coinvolto nella prima guerra punica²²⁷. Ennio, invece, aveva combattuto nel 189 a.C. al séguito di Nobiliore.

Le notizie biografiche su Plauto non suggeriscono un suo ruolo all'interno di tali conflitti. Il lessico militare, i riferimenti storici, le popolazioni interessate e i personaggi plautini alle prese con le battaglie sono comunque indizi sufficienti per avanzare alcune proposte di riflessione. A differenza di altri autori, suoi contemporanei, quali ad esempio Ennio, che scrissero numerosi versi per celebrare le vittorie romane o descrivere attentamente lo sviluppo degli eventi bellici, Plauto non si impegna affatto nel celebrare le gesta eroiche dei comandanti romani, o le vittorie conseguite, e ancora meno si preoccupò di sminuire il nemico, di elencare le nuove conquiste o immaginare gli sviluppi futuri delle battaglie.

Se si confrontano, ad esempio, la produzione di Ennio con quella plautina, è possibile notare come il poeta, che era parte del circolo scipionico, dipingesse costantemente in maniera positiva il proprio patrono, notoriamente impegnato a conquistare territori e sottomettere popolazioni. Plauto si pone in perfetta contrapposizione:

«Contro ques'ultimo è stato visto nelle opere plautine più di un riferimento polemico, il più importante e incontrovertibile è certamente quello del prologo del *Poenulus* che inizia e

²²⁵ Liv. XXII 57,2-5 e XXIII 11,1-6.

²²⁶ Nep. *Cato* I 4; Liv. XXIX 25,10.

²²⁷ Cf. Gell. XVII 21,45.

si sviluppa con un'allusione parodica all'*Achilles Aristarchi*, cioè alla tragedia di Aristarco che era stata tradotta in latino da Ennio»²²⁸.

Inoltre, come già dimostrato e accettato dalla critica, i numerosi richiami parodici all'*Ambracia*, composta da Ennio in onore del comandante Nobiliore, testimoniano una sua probabile opposizione all'espansione in Grecia. Le allusioni alle magistrature evidenziano come il contesto bellico richieda nuove procedure e un costante impegno nel gestire la *res publica* e il popolo. È questo il caso, ad esempio, del prefetto. La sua presenza occupa uno spazio fisico che nel tessuto urbano funge da autenticazione dell'autorità e del diritto romano; esso compare anche in Plauto:

<i>Amph.</i>	35 <i>Amphitruo</i> praefectus legionibus, nam cum Telebois bellum est Thebano poplo ²²⁹
<i>Capt.</i>	907 ut pro praefectura mea ius dicam larido ²³⁰
<i>Cas.</i>	99 quin ruri es in praefectura tua? ²³¹

Il commediografo usa il diritto anche per descrivere le vicissitudini dei suoi personaggi alle prese con la guerra. La commedia dei *Captivi* è forse quella più interessante, poiché è un chiaro riferimento al conflitto con gli Etoli. Al v. 92 il parassita, integrando gli antefatti, informa il pubblico della sorte del suo *rex*, Filopolemo, il quale è caduto in mani nemiche: *postquam meus rex est potitus hostium*. Come si evince dall'espressione evidenziata in diatesi passiva, «*potire aliquem alicuius* heisst in der älteren Latinität: jemand in die *potestas* einer Person oder Sache bringen»²³². L'espressione è tecnica: cf. *e.g.*

Dig. XLIX 15,11pr. (Papin. 31 <i>Quaest.</i>)	<i>ex quo pater</i> hostium potitus est ²³³
---	---

²²⁸ Flores 1974, 69.

²²⁹ “Anfitrione è il prefetto delle legioni, infatti è in corso una guerra contro i Teleboi presso il popolo tebano”.

²³⁰ “[...] per pronunciare contro il lardo la mia sentenza in qualità di prefetto”.

²³¹ “Ma perché non fai ritorno alla tua prefettura in campagna?”.

²³² Brix 1876, 17.

²³³ Ed. Mommsen-Krüger-Watson 1985, “Before the death of his father in captivity” (trad. Watson 1998).

Dig. XLIX 15,12,6
(Tryph. 4 *Disp.*)

| *si numquam iste **hostium potitus fuisset***²³⁴

Dig. IV 6,15pr. (Ulp. 12
Ad ed.)

| *qui **hostium potitus est***²³⁵

L'allusione plautina al conflitto ha aperto un dibattito sulla datazione della commedia. Dumont (1974) propone il 198 a.C., ritenendolo un riferimento velato al conflitto fra Cartagine e Roma. Se invece si considera la Seconda guerra macedonica, ci si dovrebbe chiedere quali sfumature potrebbe assumere il coinvolgimento degli Etoli. L'autore potrebbe alludere allo svolgimento *in fieri*, e quindi proporre un modello comportamentale preferibile a quello etolico-macedone (vd. Franko 1995). Potrebbe anche, però, trarre conclusioni simili a guerra ormai ultimata (vd. Wellesley 1955). La data del 191 a.C., quando la popolazione degli Etoli venne sconfitta alle Termopili durante la Seconda guerra macedonica contro Antioco III di Siria, resta dunque la più plausibile.

Anche altre commedie, come ad esempio l'*Amphitruo*, o il *Miles gloriosus*, presentano riferimenti specifici a magistrati, istituti giuridici o lessico tecnico facente parte della cosiddetta *res militaris*. Difficile, infatti, non pensare al monologo di Sosia²³⁶, o non cogliere le allusioni quando ci si ritrova a diretto contatto di *capitis deminutio*, *syngraphum* oppure *hostes* che catturano i protagonisti.

Nello *Pseudolus*, il lenone comprende di essere stato raggirato nel momento in cui lo stesso gli ha ceduto la *mulier*, attraverso l'inganno perpetrato per mezzo di Simia: v. 1162 *Pseudolus tuus allegavit hunc, quasi a Macedonio milite esset*²³⁷. Egli crea un paragone con un soldato proveniente dalla Macedonia, richiamandosi così al conflitto in corso.

²³⁴ Ed. Mommsen-Krüger-Watson 1985, "If he had never been in enemy hands" (trad. Watson 1998).

²³⁵ Ed. Mommsen-Krüger-Watson 1985, "Those captured by the enemies" (trad. Watson 1998).

²³⁶ È interessante il parallelo colto da Altheim (1951, 441-450) fra questo monologo e la descrizione liviana della vittoria di Nasica sui Boi (VIII 38). Lo studioso propone che vi fosse un modello, probabilmente enniano, in comune al commediografo e allo storico, viste le numerose assonanze.

²³⁷ "Il tuo Pseudolo manda questo, quasi come fosse da parte di un soldato macedone".

Nei *Captivi*, ad esempio, al v. 449 lo schiavo è in partenza: *sequere me, viaticum ut dem a trapezita tibi*²³⁸. Lo si evince dal termine tecnico evidenziato, indicante il cibo e il denaro occorrenti per il viaggio: cf. Gell. XVII 2,13

*magnum viaticum pro magna facultate et paratu magno nove positum est, videtur que Graecos secutus, qui ἐφόδιον a sumptu viae ad aliarum quoque rerum apparatus traducunt*²³⁹.

Nei due versi successivi compare anche il lasciapassare del pretore («*syngraphum* ‘passport’»²⁴⁰), indispensabile per dirigersi alla *legio peregrinorum*, sede del suo accampamento, dalla quale egli proviene e dove deve fare ritorno: vv. 450s. *eadem opera a praetore sumam syngraphum / [...] quem hic ferat secum ad legionem, hinc ire huic ut liceat domum*²⁴¹.

Con la citazione del “pretore” si apre una parentesi sul termine tecnico indicante un romano stanziato in qualità di magistrato in nazioni straniere: la necessità di sottoporre a controllo, tanto in entrata che in uscita, romani e stranieri era molto sentita; non solo per motivazioni doganali, ma specialmente per ragioni di ordine pubblico e di controllo della popolazione e dei flussi migratori. Come spiega Purpura:

«particolarmente assoggettati a controllo erano i movimenti degli schiavi, che se si tentava di esportare senza che vi fosse stato dolo del *dominus* – che evidentemente aveva in buona fede ignorato le disposizioni legali – venivano venduti all’asta a beneficio del fisco, ma in caso di un tentativo fraudolento di esportazione senza permesso si giungeva alla confisca dell’intero patrimonio del padrone»²⁴².

²³⁸ “Seguimi, in modo tale che io possa farti dare il lasciapassare dal banchiere”.

²³⁹ Ed. Hertz 1886, “*Magnum viaticum* per ‘grandi facoltà e risorse’ è espressione inedita, evidentemente da lui calcata sul greco che trasferisce *ephódion* dal valore di ‘spese per il viaggio’ a quello di ‘apparecchiatura’ anche per altre situazioni” (trad. Bernardi-Perini 1992).

²⁴⁰ Lindsay 1961, 229.

²⁴¹ “Ti farò dare dal pretore un lasciapassare. [...] quello che dovrà portare con sé alla legione, in modo da poter tornare a casa”.

²⁴² 2002, 10.

6.7 Il confronto con Ennio.

Viene da chiedersi, dunque, a che scopo il commediografo scriva così tanto di guerra se non partecipò personalmente ai conflitti: se non per esperienza diretta, come riuscì Plauto a descrivere così bene la situazione dei soldati, o le dinamiche degli scontri armati? E in che rapporto sta questo stile con i riferimenti giuridici?

Certamente ad aiutarlo vi furono le opere degli altri autori latini, e prima ancora di quelli greci, che riportavano discorsi e dettagli sui comandanti, sui prigionieri e sui soldati, romani e non. Ma all'interno del processo di romanizzazione, i riferimenti alle guerre puniche, a quelle macedoniche, ai sovrani ellenistici, nonché appunto il ruolo del diritto in tali conflitti viene a coincidere con la tendenza dell'autore a distaccarsi dalle mire espansionistiche, a condannare le situazioni di disagio derivate da quelle guerre, ma soprattutto a criticare gli esponenti politici interessati a prostrarle. L'antiellenismo catoniano e la politica di Nobiliore nella guerra contro gli Ambracioti confermano un'opposizione antiscipionica con cui lo stesso Plauto potrebbe essersi, se non schierato, quanto meno visto più in sintonia.

Lo dimostra il netto distacco operato dal commediografo nei confronti di Ennio, il quale fu piuttosto in linea con l'atteggiamento tenuto durante la campagna etolica dal suo comandante, nonché patrono. Plauto critica Ennio con numerose allusioni, più o meno esplicite, esattamente come Catone rinfaccia a Nobiliore l'abuso da lui operato nei confronti del letterato sottoposto, impegnato a celebrarne le gesta. Un uso, dunque, dell'*ars poetica* di stampo privato: un *patronus* letterario, con un ruolo attivo nella politica estera e nella *civitas* romana, che finanziava un autore non tanto per esaltare la Repubblica, quanto piuttosto i suoi successi. Lo spiega anche Cicerone in *Tusc.* I 3,2:

*quamquam est in Originibus solitos esse in epulis canere convivas ad tibicinem de clarorum hominum virtutibus; honorem tamen huic generi non fuisse declarat oratio Catonis, in qua obiecit ut probrum M. Nobiliori, quod is in provinciam poetas duxisset; duxerat autem consul ille in Aetoliam, ut scimus, Ennium. quo minus igitur honoris erat poetis, eo minora studia fuerunt, nec tamen, si qui magnis ingeniis in eo genere extiterunt, non satis Graecorum gloriae responderunt*²⁴³.

²⁴³ Ed. Page 1950, "At a late date then were poets either known or welcomed by our countrymen. Though it is stated in the *Origines* that guests were in the habit of singing at banquets in honour of the virtues of famous men to the playing of a piper, yet a speech of Cato's shows that this kind of talent was not held in respect, for in it he censured M. Nobilior for having, he declares, taken poets in his suite to his province. It is, as we know, matter of fact that Nobilior when consul had taken

Sul versante ideologico completamente opposto sta Catone, che forse proprio nell'orazione *In M. Fulvium Nobiliorem* gli contesta di aver influenzato un'opera letteraria che avrebbe dovuto dedicare al pubblico, anch'esso partecipe di tali eventi drammatici. La poesia enniana, al servizio di privati quali gli Scipioni o Nobiliore, si allontana ideologicamente, politicamente ed eticamente anche dalla produzione plautina e dal concetto di 'teatro per il popolo romano', così caro al commediografo e così ben rappresentato attraverso le sue commedie. Inoltre, che un poeta dedito alla celebrazione di un singolo, certamente potente e noto, potesse ricevere vantaggi non solo economici, ma anche giuridici è confermato dal beneficio di natura civile, ossia la concessione del titolo di cittadinanza romana, di cui riuscì a godere lo stesso Ennio: cf. Cic. *Arch.* 22

*carus fuit Africano superiori noster Ennius, itaque etiam in sepulcro Scipionum putatur is esse constitutus ex marmore. at eis laudibus certe non solum ipse qui laudatur, sed etiam populi Romani nomen ornatur. in caelum huius proavus Cato tollitur: magnus honos populi Romani rebus adiungitur. omnes denique illi Maximi, Marcelli, Fulvii, non sine communi omnium nostrum laude decorantur. ergo illum, qui haec fecerat, Rudinum hominem, maiores nostri in civitatem receperunt*²⁴⁴

ed Enn. *Ann.* 525 Sk. *nos sumus Romani qui fuimus ante Rudini*²⁴⁵.

Come spiega Fabrizi,

«Lo stretto legame fra la politica culturale di Nobiliore e l'operazione letteraria di Ennio è evidente. Ciò conduce a pensare ad un comune terreno culturale in cui le azioni di entrambi trovavano la propria ragion d'essere: tale terreno comune è identificabile nell'idea della

Ennius to Aetolia. The lighter then the esteem in which poetry was held, the less was the devotion paid to it, and yet such writers as have by virtue of great natural endowments proved themselves poets, have not failed to be a worthy match for the glory of the Greeks" (trad. King 1950).

²⁴⁴ Ed. Page 1961, "Our great Ennius enjoyed the close affection of the elder Africanus, and so a marble statue of him is reputed to have been placed even in the tomb of the Scipios. Yet we may be sure that the panegyric he bestowed upon his patron lends adornment not only to its theme, but also to the name of the Roman people. He exalted to heaven the Cato whose great-grandson is now with us; and great glory is added thereby to the name of the Roman people. The rule hold good in every case; the glory of universal Rome borrows an added lustre from those works which distinguish the bearers of the great names of Maximus, Marcellus, or Fulvius. For this reason our ancestors admitted their author, a citizen of Rudiae, to the franchise" (trad. Watts 1961).

²⁴⁵ "Io, che prima fui di Rudiae, ora sono romano".

collaborazione fra politica e poesia, fra potere statale e militare e attività letteraria, simboleggiata dall'accostamento culturale fra Ercole e l'eroe al quale i generali vittoriosi amavano paragonarsi, e le Muse, dee delle arti e della poesia»²⁴⁶.

²⁴⁶ 2012, 182s.

6.8 *La nuova funzione del diritto in Plauto.*

L'atteggiamento di Plauto nei confronti della classe politica è del tutto differente: mancano allusioni a specifiche personalità, così come opinioni a favore di noti politici. È soprattutto il diritto romano ad aiutarlo a celebrare la romanità: questo favorisce l'idea di un suo ruolo al servizio di Roma e ancor più del popolo romano, ben rappresentato dalla variegata appartenenza sociale e funzione civica del suo pubblico. Mentre Ennio, infatti, usa l'epica per celebrare il passato e il presente di Roma, associandolo a figure politiche ed ispirandosi alla tradizione letteraria greca, Plauto si avvale sì della produzione greca, ma in chiave parodica e la rielabora perfettamente per dipingere le dinamiche quotidiane romane e le radici nazionali, non tanto attraverso le imprese dei generali vittoriosi, quanto piuttosto attraverso le gesta della plebe, attraverso i suoi difetti e pregi, attraverso il diritto esercitato dai magistrati.

Negli altri poeti latini arcaici, il diritto non ha un ruolo così centrale all'interno della *performance* teatrale, ma soprattutto non occupa una posizione di primario interesse nel processo di romanizzazione. In Ennio, ad esempio, il richiamo alle XII Tavole ricorre nei celebri vv. 252s. Sk. dell'VIII libro degli *Annales*: *non ex iure manu consertum sed magis ferro / rem repetunt, regnumque petunt, vadunt solida vi*²⁴⁷. Questo passo, però, non è teso a citare l'esercizio di una norma specifica, quanto più, come spiega Romano,

«il riferimento, attraverso la citazione della formula *ex iure manu conserere*, alle Dodici Tavole sta ad indicare, metonimicamente, la legge, l'esercizio del diritto contrapposto alla violenza del conflitto»²⁴⁸.

A differenza di Plauto, in Ennio non compaiono in maniera altrettanto significativa e ricorrente i termini legati alle magistrature, a istituti o a *leges* specifiche²⁴⁹. Certamente, più che il *lexicon* enniano, ad interessare erano le virtù poetiche, apprezzate dagli oratori e dai retori anche posteriori: «C. Titius, 'vir aetatis Lucilianae', quite certainly alluded in a speech to Ennius 72-3 (Macrobius, Sat. 3.13.13)»²⁵⁰. Dal punto di vista giuridico non vi è quindi la medesima possibilità di carpire informazioni riguardanti la storia del diritto romano che si

²⁴⁷ “Non in base alle norme di diritto, ma piuttosto con la spada / avanzano rivendicazioni, e pretendono il potere regale, procedono con salda violenza”.

²⁴⁸ 2005, 471.

²⁴⁹ Per approfondire, consiglio il commentario di Skutch (1985), in cui è possibile ritrovare tali ricorrenze: si veda l'*Index verborum* alle pp. 812-831, che rimandano poi alla sezione di commento.

²⁵⁰ Jocelyn 1967, 52 n. 3.

ha, invece, col commediografo. Il ruolo dello *ius*, seppur presente, è marginale nel tragediografo. Questa caratteristica è indice, a mio avviso, di una ‘cesura’ rispetto alla fase letteraria latina precedente, dove la celebrazione dell’identità romana e della sua storia non avviene attraverso una ‘romanizzazione’ della forma letteraria, in cui semplicemente si adotta un modello greco e si traducono i testi, ma degli stessi contenuti, e in particolare i *mores* e la *consuetudo*. Se Ennio, infatti, adatta i versi omerici ed eschilei al latino, così da rendere comprensibile al pubblico romano la tradizione letteraria greca e i rispettivi contenuti, Plauto vi inserisce anche dinamiche e istituti romani.

6.9 La presenza del diritto pubblico.

La presenza del diritto in Plauto può aiutare a far luce su questo aspetto. L'impegno civico e politico è presente nella sua opera, seppur non in maniera totalizzante. Esso non va preso come un indottrinamento forzato, con cui il commediografo intende influenzare la mentalità dello spettatore in maniera univoca. Sembra piuttosto suo interesse portare l'attenzione verso alcuni specifici aspetti della realtà romana. Egli indirizza il pubblico e lo fa in maniera divertente, attraverso una continua ripresa del lessico tecnico, che fa calare ogni spettatore all'interno di ruoli e categorie sociali specifici e ben noti. Se si considerano, infatti, le leggi, i provvedimenti e le magistrature presenti nelle commedie 'varroniane', risulterà evidente come la maggior parte degli 'istituti' giuridici siano strettamente connessi al diritto commerciale e familiare.

6.9.1 Il pretore.

La tradizione giuridica collega l'autore agli esponenti di quella classe politica attenta alla plebe urbana e alla sua tutela nelle attività commerciali e nei rapporti con gli stranieri e l'oriente. Lo conferma, ad esempio, la forte presenza del pretore nelle opere plautine.

Il termine compare sempre al singolare. Potrebbe trattarsi del *praefectus iure dicundo*, un legato del pretore urbano che si occupava di questioni giudiziarie. I cittadini interessati avrebbero potuto rivolgersi al pretore per qualsiasi evenienza: nelle commedie 'varroniane', infatti, ritroviamo il termine declinato in caso accusativo, in *iuncturae* con *ad* e verbi indicanti movimento. Tali espressioni ricorrono in quelle scene dove i personaggi, messi alle strette, sono costretti a rivolgersi all'autorità competente, per essere aiutati in situazioni di illegalità o per essere assistiti a livello giudiziario. Le *iuncturae* comprendono il moto a luogo *in ius* e *ad praetorem*:

<i>Asin.</i>	480 [<i>in ius</i> <i>voco te</i>] ²⁵¹
<i>Aul.</i>	317 <i>homo ad praetorem plorabundus devenit</i> ²⁵²
	759 <i>iam quidem hercle te ad praetorem rapiam</i> ²⁵³
<i>Capt.</i>	505 <i>tandem abii ad praetorem</i> ²⁵⁴

²⁵¹ "Ti trascino in tribunale".

²⁵² "L'uomo si è presentato al pretore come disperato".

²⁵³ "Per Ercole, ti trascinerò davanti al pretore".

²⁵⁴ "Alla fine sono venuto dal pretore".

	907 <i>nunc ibo, ut pro praefectura mea ius dicam larido</i> ²⁵⁵
<i>Curc.</i>	376 <i>ad praetorem sufferam</i> ²⁵⁶
	621 <i>ambula in ius</i> ²⁵⁷
	624s. <i>ergo ambula in ius</i> ²⁵⁸
	683 <i>ille in ius me vocat</i> ²⁵⁹
<i>Most.</i>	1089 <i>quin i cum illo in ius</i> ²⁶⁰
<i>Persa</i>	487 <i>i, i ad forum ad praetorem</i> ²⁶¹
	752 <i>equere hac, mea gnata, me usque ad praetorem</i> ²⁶²
<i>Poen.</i>	185 <i>ubi in ius venerit</i> ²⁶³
	727 <i>mox quom ad praetorem usus veniet</i> ²⁶⁴
	790 <i>prius quam hinc optorto collo ad praetorem trahor</i> ? ²⁶⁵
	1225 <i>in ius vos voco</i> ²⁶⁶
	1229 <i>ite in ius</i> ²⁶⁷
	1232s. HAN. <i>in ius vos voco [...]</i> / AD. <i>quid in ius vocas nos</i> ? ²⁶⁸
	1336 <i>rapiamus in ius</i> ²⁶⁹

²⁵⁵ “Ora andrò a pronunciare sentenza secondo la mia prefettura”.

²⁵⁶ “Mi rivolgerò al pretore”.

²⁵⁷ “Avviati al tribunale”.

²⁵⁸ “E allora incamminati verso il tribunale”.

²⁵⁹ “Quello mi reclama al processo”.

²⁶⁰ “Potrei andare in tribunale contro di lui”.

²⁶¹ “Vai, vai al foro dal pretore”.

²⁶² “Seguimi, figlia mia, fino dal pretore”.

²⁶³ “Quando verrà al processo”.

²⁶⁴ “che venga subito quello che di solito va dal pretore”.

²⁶⁵ “Prima che gli torca il collo trascinandolo dal pretore?”.

²⁶⁶ “Ti cito a giudizio”.

²⁶⁷ “Andatevene verso il tribunale”.

²⁶⁸ “HAN. Ti cito in giudizio. AD. Perché ci citi in giudizio?”.

²⁶⁹ “Ti trasciniamo in tribunale”.

	1342s. AG. <i>leno, eamus in ius</i> [...] / [...] HAN. <i>in ius te voco</i> ²⁷⁰
	1349 <i>leno, in ius eas</i> ²⁷¹
	1360 <i>si in ius veneris</i> ²⁷²
<i>Pseud.</i>	358 <i>numquam ad praetorem aequae cursim curram</i> ²⁷³
<i>Rud.</i>	608 <i>in ius vocat med</i> ²⁷⁴
	859s. <i>ego hunc scelestum in ius rapiam exulem / age, ambula in ius</i> ²⁷⁵
<i>Truc.</i>	840 <i>eamus tu in ius</i> DIN. <i>quid vis in ius me ire?</i> ²⁷⁶

In altri casi vi sono con preposizioni di stato in luogo quali *in iure* e *apud praetorem*, dove il riferimento tecnico richiama la fase *in iure*:

<i>Curc.</i>	684 <i>pessume metui, ne mihi hodie apud praetorem solveret</i> ²⁷⁷
<i>Persa</i>	478 <i>ne quis mi in iure abiurassit</i> ²⁷⁸
	746 <i>illi apud praetorem dicam</i> ²⁷⁹
<i>Rud.</i>	866 <i>in iure causam dicito, hic verbum sat est</i> ²⁸⁰

Nella commedia *Persa* Tossilo si accerta che ogni azione sia stata conclusa correttamente, per poter garantire la buona riuscita del piano di rivendicazione: vv. 485-487 TO. *dic bona fide: iam libera est? / DO. i ad forum, e praetore exquire, siquidem credere mihi non vis. / libera, inquam, est.* Il riferimento al pretore, come «the ultimate Roman,

²⁷⁰ “AG. Lenone, andiamo in tribunale. HAN. Ti cito in giudizio”.

²⁷¹ “Lenone, perché non vai al processo?”.

²⁷² “Se verrai al processo”.

²⁷³ “Non correrei mai così svelto dal pretore”.

²⁷⁴ “Mi cita in giudizio”.

²⁷⁵ “Io porterò questo esule scellerato a processo. Coraggio, vai in tribunale”.

²⁷⁶ “Coraggio, andiamo in tribunale. DIN. Ma perché vuoi andare in tribunale?”.

²⁷⁷ “Temevo di esser pagato oggi presso il pretore”.

²⁷⁸ “E nessuno potrà negarlo in tribunale”.

²⁷⁹ “Lo dirò quando saremo lì davanti al pretore”.

²⁸⁰ “Parlerò in tribunale, qui si è già parlato abbastanza”.

Quiritine guarantor of *libertas*»²⁸¹, crea una stretta connessione fra il diritto pubblico e gli interessi dei privati, con una menzione di natura processuale: la liberazione dello schiavo tramite la *in iure cessio libertatis*. Come spiega Pugliese:

«mentre al tempo della *legis actio sacramento in rem* il processo era vinto da quello dei due contendenti che riusciva a rendere più degna di fede agli occhi del giudicante la sua affermazione [...] al tempo dell’*agere per sponsionem* e della *formula petitoria* il processo era vinto o dall’attore, che riusciva a dimostrare di essere il vero proprietario del bene, o automaticamente dal convenuto, in caso di mancata, insufficiente o non convincente dimostrazione da parte dell’attore»²⁸².

Il concetto di *iurisdictio* sottolinea l’autorevolezza e il prestigio sociale del *praetor urbanus*, che imposta la lite fra i *cives*. Il procedimento parte dall’iniziativa di un cittadino che desidera una rivalsa contro chi, a suo avviso, non abbia rispettato un dovere. Tale esercizio venne disciplinato nel 242 a.C., quando fu promulgata la *Lex Plaetoria de praetore urbano*: il tribuno M. Pletorio stabilì, in seguito ad un plebiscito, che tale magistrato si differenziasse dal cosiddetto ‘pretore peregrino’.

Dal punto di vista processuale, è proprio in questa fase che le istruzioni del magistrato permettono una maggiore flessibilità: vengono così regolati i *verba* da pronunciare in sede civile. Nelle commedie ‘varroniane’ la risoluzione delle controversie davanti al magistrato è presente, seppur lo stesso non venga esplicitamente citato. In queste scene, sono i protagonisti a richiedere l’intervento del pretore, come al v. 447 delle *Bacchides*: *itur illinc iure dicto*²⁸³.

In altri casi, invece, si tratta di una trasposizione dal modello greco della magistratura presente in scena:

Epid. | 25 iam tu autem nobis **praeturam** geris?²⁸⁴
| 27s. at unum a **praetura** tua, / Epidice, abest²⁸⁵

²⁸¹ Brophy 1974, 153.

²⁸² 1990, 447.

²⁸³ “Se ne vada dopo la pronunciata sentenza”.

²⁸⁴ “Quindi sei il nostro pretore?”.

²⁸⁵ “Manca soltanto una cosa alla tua pretura, Epidico”.

Poen. | 185 *addicet praetor familiam totam tibi*²⁸⁶
 | 585 *ibi eos conspicias quam praetorem saepius*²⁸⁷
 | 1361 *quid praetore opust?*²⁸⁸

Il pretore si presenta come figura di mediazione nei nuovi territori conquistati: cf. *e.g.*

Bacch. | 270 *postquam quidem praetor recuperatores dedit*²⁸⁹
Capt. | 450 *eadem opera a praetore sumam syngraphum*²⁹⁰

Egli agisce *per interpretationem Romanam*, in base alla sua giurisdizione: cf. *e.g.*

Truc. | 840 *tu es praetor mihi*²⁹¹

Il ruolo del pretore plautino rispecchia perfettamente il potere e le responsabilità del magistrato romano impegnato a Roma o nei territori conquistati.

Egli detiene l'autorità di promuovere specifiche innovazioni rispetto alle precedenti convenzioni stabilite attraverso la promulgazione di editti: cf. Gaius *Inst.* I 6 *apllissimum ius est in edictis duorum praetorum, urbani et peregrini*²⁹². Tale documento normativo è, in fase repubblicana, la testimonianza di come si debba pubblicamente rispondere a singoli casi concreti. È possibile trovarne una ripresa, seppur nella dimensione domestica, anche in un luogo plautino: cf. *Poen.* 16 *edicta ut servetis mea*²⁹³.

Altra azione possibile da parte del pretore era quella di esprimere divieti tramite un *interdictum*: cf. Dig. XLVI 3,14,1 (Ulp. 30 *Ad Sab.*)

*dico igitur [...] recte solvi, nisi interdicta eis fuerit a praetore administratio: nam si interdicta est, non recte solvitur*²⁹⁴.

²⁸⁶ “Il pretore ti assegnerà tutta la servitù”.

²⁸⁷ “Li vedi là più spesso del pretore”.

²⁸⁸ “Qual è il compito di un pretore?”.

²⁸⁹ “[...] dopo che lo stesso pretore ha nominato i recuperatori”.

²⁹⁰ “Allo stesso tempo otterrò dal pretore il documento”.

²⁹¹ “Tu sei il mio pretore”.

²⁹² Ed. Seckel-Kuebler 1969.

²⁹³ “Affinché rispettiate le mie decisioni”.

²⁹⁴ Ed. Mommsen-Krüger-Watson 1985.

È ciò che succede in una scena dell'*Asinaria*. Vede infatti la luce un conflitto familiare in cui la *filia* si rifiuta di obbedire alla ‘madre-pretore’: v. 504 *nequeon ego ted **interdictis** facere mansuetem meis?* La *mater* si esprime attraverso ‘veti’ che ricalcano un uso più specifico del termine *interdictum* inteso come «a provisional decree of the praetor, esp. in disputes or private persons respecting possession, *proibiting some act*, a praetorian *interdict*»²⁹⁵.

Vi sono poi i *decreta* pretorii, che si riferiscono ad un’ampia gamma di azioni tese alla restituzione o esibizione di un oggetto. Il linguaggio del diritto pretorio ricorre attraverso la iunctura *decretum est* nelle commedie plautine, dove i personaggi sottolineano una loro forte presa di posizione in merito a questioni private:

<i>Asin.</i>	73 <i>eos me decretumst persequi mores patris</i> ²⁹⁶
<i>Aul.</i>	572 <i>nolo hercle, nam mihi bibere decretum est aquam</i> ²⁹⁷ 574 <i>tibi cui decretum est bibere aquam</i> ²⁹⁸
<i>Bacch.</i>	516 <i>decretumst renumerare iam omne aurum patri</i> ²⁹⁹
<i>Cas.</i>	94 <i>sequi decretumst</i> ³⁰⁰
<i>Cist.</i>	684 <i>nam hercle iam ad me adglutinandam totam decretum est dare</i> ³⁰¹
<i>Merc.</i>	1 <i>duas res simul nunc agere decretumst mihi</i> ³⁰²
<i>Mil.</i>	77 <i>regi hunc diem mihi operam decretumst dare</i> ³⁰³
<i>Most.</i>	666 <i>quidquid dei dicunt, id decretumst dicere</i> ³⁰⁴

²⁹⁵ Lewis-Short 1969, 979 II s.v. *interdictum*.

²⁹⁶ “È deciso che io segua i costumi di mio padre”.

²⁹⁷ “No, per Ercole! Mi sono imposto di bere soltanto acqua!”.

²⁹⁸ “Tu che ti sei imposto di bere soltanto acqua”.

²⁹⁹ “È deciso che io restituisca tutto il denaro a mio padre”.

³⁰⁰ “È deciso che io lo segua”.

³⁰¹ “Ho deciso che dovrò starmi bene attaccata”.

³⁰² “È deciso che io faccia subito entrambe le cose”.

³⁰³ “È deciso che io svolga il lavoro per il re”.

³⁰⁴ “È deciso che si dica tutto ciò che gli dei dicono”.

Poen.	501 <i>profestos festos habeam decretum est mihi</i> ³⁰⁵
Stich.	218 <i>nunc auctionem facere decretumst mihi</i> ³⁰⁶
Vid.	61 <i>perfidiose numquam quicquam hic agere decretu<m>st mihi</i> ³⁰⁷

Plauto riesce dunque a coniugare la dimensione pubblica e privata, mostrando bene le differenze fra gli interdetti e i decreti. Le scelte pretorie si basano spesso sull'urgenza di gestire situazioni delicate, attraverso specifiche formule e provvedimenti adattati di volta in volta. Come spiega Gaio (*Inst. IV 139*)³⁰⁸

*certis igitur ex causis praetor aut proconsul principaliter auctoritatem suam finiendis controversiis interponit. quod tum maxime facit, cum de possessione aut quasi possessione inter aliquos contenditur; et in summa aut iubet aliquid fieri aut fieri prohibet. formulae autem et **verborum conceptiones**, quibus in ea re utitur, interdicta decretae vocantur.*

Ciò che richiama l'attenzione è sicuramente la sequenza *verborum conceptiones*, che rimanda ad una dimensione rituale e formulare dalle sfumature arcaiche. Il vocabolario impostato dall'intervento del pretore richiedeva ai convenuti di adottare specifiche parole, che garantivano una corretta soluzione del conflitto.

Anche i personaggi plautini devono esprimersi attraverso specifici 'congegni verbali'. Nell'*Asinaria* il servo Libano vanta numerose malefatte contro le persone facenti parte della sua cerchia familiare, ed in particolare contro il padrone (v. 561). Con le sue allusioni moraleggianti, egli denota un atteggiamento riprovevole a livello umano e pubblico:

«Die durch Reim, Assonanzen und Anapher streng parallel gebauten Vershälften malen in grellen Farben die *res gestae* des Sklaven-Triumphators»³⁰⁹.

Lo 'sfoggio' continua al v. 563, dove si confermano quei comportamenti servili tipici del modello plautino, che relegano socialmente la figura dello schiavo: *ubi **verbis conceptis** sciens libenter **periuraris***³¹⁰. Egli ha mentito consapevolmente in qualità di testimone, come

³⁰⁵ "Ho deciso di trattare i giorni festivi come quelli feriali".

³⁰⁶ "Ho deciso che metterò tutto all'asta".

³⁰⁷ "Ho deciso che qui non si farà nulla con l'imbroglione".

³⁰⁸ Ed. Seckel-Kuebler 1969.

³⁰⁹ Hurka 2010, 204.

³¹⁰ "Quando hai spergiurato in tutto e per tutto, e per di più volentieri!".

testimonia la *iunctura* evidenziata che ricompare anche altrove, alle volte in forme differenti ma sempre in riferimento al momento del giuramento: cf. e.g.

Quint. <i>Inst.</i> V 11,13	<i>quem peierasse conceptis verbis palam dixisse</i> ³¹¹
Paul. Fest.	<i>conceptis verbis iurant</i> ³¹²
Cic. <i>Cluent.</i> 104	<i>verbis conceptis peierasse</i> ³¹³
Gell. II 24,2	<i>iurare apud consules verbis conceptis</i> ³¹⁴

Anche nello *Pseudolus* viene ripreso un atteggiamento tipico di un magistrato, seppur in funzione comica e di ribaltamento. Il ritorno alla realtà, con conseguente abbandono di ogni speranza da parte di Calidoro, coincide con la rivelazione del lenone: egli lo informa di aver già venduto la sua amata, al v. 344, nonostante avesse promesso altrimenti:

v. 352-354 CA. *iuravistin te illam nulli venditurum nisi mihi?* BA. *fateor* / CA. *nempe conceptis verbis?* BA. *etiam consutis quoque* / CA. *periuravisti, sceleste*³¹⁵.

I termini evidenziati fanno parte del lessico giuridico: a fronte della promessa fatta (espressa mediante l'infinitiva al futuro evidenziata, oggetto di *iuravisti*) ma non mantenuta, il lenone riconosce la propria responsabilità (*fateor*), confermando le accuse di Calidoro riguardanti il giuramento non rispettato (reso con opposizione semantica di *iuravisti* - *periuravisti*, entrambe in ripresa concettuale dalla *iunctura conceptis verbis*).

L'esempio della pretura costituisce inoltre un punto di incontro con la *consuetudo* romana, attraverso l'emanazione di *edicta* con cui il pretore risolve le controversie. Questa attività divenne parte integrante della *consuetudo* stessa, come emerge da un passo di Cicerone (*De inv.* II 67)³¹⁶:

³¹¹ Ed. Cousin 1979.

³¹² Ed. p. 250 Lindsay.

³¹³ Ed. Mueller 1898.

³¹⁴ Ed. Marshall 1968.

³¹⁵ “CA. Non hai forse giurato che non l'avresti venduta a nessun altro, se non a me? BA. Sì, l'ho giurato. CA. E non lo hai fatto, forse, solennemente? [...] CA. Maledetto, hai spergiurato!”.

³¹⁶ Ed. Wilkins 1902, “Il diritto fondato sulla consuetudine è ritenuto consacrato dal trascorrere del tempo, sulla base dell'opinione comune. Nel diritto consuetudinario esistono certi istituti che, per la loro ‘anzianità’, hanno uno specifico significato a livello giuridico. Ve ne sono molti di istituti di

consuetudine autem ius esse putatur id, quod voluntate omnium sine lege vetustas comprobavit. in ea autem quaedam sunt iura ipsa iam certa propter vetustatem. quo in genere et alia sunt multa et eorum multo maxima pars, quae praetores edicere consuerunt. quaedam autem genera iuris iam certa consuetudine facta sunt.

La costante presenza nelle commedie ‘varroniane’ del magistrato giurisdicente serve quindi a storicizzare la funzione che egli svolgeva nel quotidiano, e che gli spettatori conoscevano bene. Ne ritroviamo una perfetta descrizione in un passo del *Poenulus* (vv. 584-587)³¹⁷:

*nam istorum nullus
nefastus: comitiales
sunt meri*

«*dies* waren die Tage, an denen die gewöhnlichen Gerichte nicht tagten, *dies comitiales* waren Tage, an denen im politischen Bereich verhandelt und abgestimmt wurde»³¹⁸

*ibi habitant, ibi eos
conspicias quam
praetorem saepius*

«Der Prätor war auf dem Markt zu finden, wenn er Recht sprechen mußte, vielleicht auch zum Zwecke der Einberufung von Senatssitzungen, zuweilen auch als Leiter der *comitia curiata*»³¹⁹

*hodie iuris coctiores non
sunt qui lites creant*

«dies Wort, mit dem ambivalenten *ius* (Recht und Fleischbrühe)»³²⁰

*quam hi sunt, qui si nihil
est quicum litigent, lites
emunt*

«*lites emunt*: Die Leute sind also rechtserfahrener als diejenigen, welche *lites creant*»³²¹

«Das *lites emere* könne schon in Plautus’ Zeit praktiziert worden sein, denn die *lex Cincia* von 204 enthielt bereits ein Honorarverbot für Prozeßbeistände (*advocati*). An das griechische *συνήγορεῖν* sei nicht zu denken [...]. Es scheint demnach nicht ausgeschlossen, daß hier eine plautinische

questo tipo, ma gran parte di essi è ormai formata soprattutto da quelli che i pretori formulano nei loro editti. Inoltre, alcuni hanno valore grazie alla forza della consuetudine”.

³¹⁷ “None of them is a public-holiday man, they’re pure public-business men; that’s where they live, that’s where you can spot them more frequently than the praetor. Today there are no men more cooked in law who create lawsuits if there’s no one to have a lawsuit with” (tra. de Melo 2012).

³¹⁸ Maurach 1975, 256.

³¹⁹ Maurach 1975, *ibid.*

³²⁰ Maurach 1975, *ibid.*

³²¹ Maurach 1975, *ibid.*

6.9.2 Tresviri capitales.

Accanto al pretore, compaiono in Plauto anche altre autorità votate dai *concordia plebis*, i *tresviri capitales*, che vennero istituiti nel 242 a.C. in séguito al plebiscito del tribuno L. Papirio. La legge, nota come *Lex Papiria de IIIviris capitales*, stabiliva che essi fossero eletti fra il popolo. Questi magistrati, riuniti in una «commission responsible for prisons and executions»³²³, «provvedevano all’esecuzione delle sentenze di morte, agli arresti e alla sorveglianza delle carceri»³²⁴.

Nell’*Asinaria*, durante il monologo di sfogo di Argirippo, il *filius* minaccia un’azione legale contro la mezzana, Cleareta, madre della sua amata. Tale azione è chiarita attraverso termini tecnici in base a cui

«minatura se nomina matris et filiae delaturum; quod ob maleficium, non dicit, sed in tali persona, qualis Cleareta erat, aut furti aut alius noxae causa facile inveniri poterat»³²⁵.

Esclama infatti, ai vv. 131s., *ibo ego ad trisvirov vestraque ibi nomina / faxo erunt*³²⁶. Il tono assume, con questa allusione, un carattere politico e legale, in quanto

«la menzione dei *tresviri* è riferita esclusivamente alla denuncia, che presumiamo di natura criminalistica, inquadrabile nella sfera di competenza propria dei nostri magistrati, che tendeva all’instaurazione d’un processo criminale»³²⁷.

6.9.3 I tribuni.

Vi sono ulteriori esempi di cariche pubbliche connesse alla plebe.

Il *tribunus*, che compare al v. 22 della commedia *Persa*: *fui praeferratus apud molas tribunus vapularis*³²⁸. Il contesto suggerisce che si tratti di un tribuno militare, poiché nei

³²² Maurach 1975, 257.

³²³ de Melo 2011, 154 n. 7.

³²⁴ Elisei 2012, 212 v. 131.

³²⁵ Ussing 1875, 139.

³²⁶ “Andrò personalmente dai *tresviri* e farò i vostri nomi”.

³²⁷ Cascione 1999, 187.

³²⁸ “Sono stato tribuno delle sferzate presso il mulino”.

versi successivi compaiono riferimenti al ruolo di soldato: cf. e.g. v. 23 *vetus iam istaec militiast tua*.

6.9.4 Gli edili.

Ritroviamo riferimenti alle attività degli edili, spesso declinati al plurale in base alla loro collegialità. Essi avevano diversi compiti:

a) *cura annonae*, che rispecchia il ruolo dell'ἄγορανόμος greco. È il caso, questo, del verso 823 dei *Captivi*: *edictiones aedilicias hic quidem habet*³²⁹. Plauto descrive ancora più nel dettaglio l'esercizio della carica nei vv. 372s. della *Rudens*, in merito al controllo della *coercitio vendentium*: 372s. *quamvis fastidiosus / aedilis est*³³⁰; cf. Dig. XXI 1,37 (Ulp. 1 *Ad ed. aedil. curul.*) *ubique [...] curant aediles, ne emptores a venditoribus circumveniantur*³³¹.

b) *cura ludorum scaenicorum*, ossia la sorveglianza per l'allestimento e la messa in scena degli spettacoli

<i>Amph.</i>	72 <i>sive adeo aediles perfidiose cui duint</i> ³³²
<i>Persa</i>	160 <i>praebenda aediles locaverunt</i> ³³³
<i>Poen.</i>	1011s. <i>mures Africanos praedicat / in pompam ludis dare se velle aedilibus</i> ³³⁴
<i>Trin.</i>	990 <i>vapulabis meo arbitrato et novorum aedilium</i> ³³⁵

In questi versi l'autore illustra l'intervento del magistrato riguardante la *coercitio histrionum*: si tratta delle limitazioni imposte dai magistrati dopo l'acquisto delle opere. Tale esercizio proseguì fino all'epoca augustea: cf. Svet. *Aug.* 45

³²⁹ “Eccolo che emette ordinanze da edile”.

³³⁰ “Per quanto sia fastidioso, è un edile”.

³³¹ Ed. Mommsen-Krüger-Watson 1985.

³³² “Oppure gli edili che diano il premio con un imbroglio”.

³³³ “Gli edili hanno dato in appalto la fornitura”.

³³⁴ “Dice di voler consegnare agli edili dei topi africani per la sfilata dei ludi”.

³³⁵ “Verrai punito per ordine mio e degli edili”.

*coercitionem in histriones magistratibus omni tempore et loco lege vetere permissam ademit praeterquam ludis et scaena*³³⁶.

Nel verso del *Trinummus* vi è inoltre un esplicito richiamo alla *coercitio*, ossia l'attività della *multae dictio* e della *pignoris capio*; cf. e.g. *CIL VI 3823*.

c) *iuris dictio*, che torna in due versi dei *Menaechmi*, in cui si pongono le condizioni per impostare la controversia: v. 587 (*aut ad populum aut in iure aut apud aedilem res est*)³³⁷ e v. 590 (*apud aediles pro eius factis plurumisque pessumisque*)³³⁸.

In particolare, gli edili curuli esercitavano il controllo sui mercati, pubblicando ogni anno un *edictum* in cui si fissavano i termini per tutelare gli affari conclusi quotidianamente. In termini più generici, per indicare cioè l'esercizio della carica, si ha il v. 353 dello *Stichus*, in cui si fa riferimento all'*aedilitatem gerere: populi tamen aedilitatem hic quidem gerit*³³⁹.

L'importanza del diritto pubblico nelle commedie 'varroniane' può dunque fornire spunti di riflessione riguardanti l'orientamento politico del commediografo, così come chiarire l'introduzione di certi 'istituti' di diritto privato in epoca repubblicana.

³³⁶ Ed. Reifferscheid 1860, "nei confronti degli attori, tolse ai magistrati il diritto di coercizione che da un'antica legge era loro concesso contro di essi in ogni tempo e luogo, limitandolo ai giochi e sulla scena" (trad. Lana 2008).

³³⁷ "La cosa si risolve o presso il popolo o in tribunale o presso gli edili".

³³⁸ "[...] presso gli edili a favore delle sue numerose malefatte".

³³⁹ "[...] tuttavia costui esercita come edile del popolo".

7) *La familia romana repubblicana.*

Le nuove tendenze, nonché la corruzione dilagante, a cui l'Oriente aveva aperto il varco minacciano di scalfire persino il carattere e l'unità della *familia*, da sempre compatta. Non sono più sufficienti i vincoli di matrimonio o di sangue, con il tradizionale corredo di costumi rigorosi ed elementi religiosi ormai consolidati. La visione tradizionale della *familia* romana, con i suoi valori e culti, viene messa in discussione: «secondo alcuni studiosi, la famiglia romana, a partire dal II secolo a. C., non mostrerebbe più le sue caratteristiche arcaiche e patriarcali»³⁴⁰.

Plauto registra queste novità e le inserisce all'interno delle dinamiche teatrali come cause fallimentari della pace familiare, nonché motivo di dissidio e scioglimento dagli obblighi di ciascun membro. La trasformazione comincia quindi durante l'età preclassica e prosegue nel secolo successivo: questi

«sono tutti segni [...] dell'influenza incisiva, variamente configurata e qualificata, che la greccità continuò a dispiegare, con l'energia sua inesauribile e l'elevato suo livello culturale, sulla *civitas* romana»³⁴¹.

³⁴⁰ Schiavone 2003, 220.

³⁴¹ Tondo 1981, 43.

7.1 *Il pater.*

La famiglia romana, com'è noto, era costituita da un gruppo di individui sottoposti al potere del capofamiglia (*pater familias*). Nel panorama del diritto arcaico e preclassico, la figura paterna costituisce una posizione primaria all'interno del nucleo familiare, spesso lontano dall'azione delle autorità pubbliche: si tenga presente che «all'interno della *domus*, l'organizzazione civica non interviene»³⁴². Il padre è valutato secondo un parametro di rigidità, conservatorismo, rispetto; egli ha diversi compiti, sia sul versante privato (protezione della *uxor*, educazione dei figli, tutela della *res*, devozione al *mos*), sia su quello pubblico (gestione delle relazioni, amministrazione degli affari, partecipazione alle occasioni del *Forum*).

Tale caratteristica emerge in numerose occasioni all'interno della produzione plautina attraverso sostantivi dalla forte valenza autoritaria, che vengono impiegati dagli stessi *patres* per ribadire la propria posizione privilegiata e i poteri che ne derivano: *imperium*, *pietas*, *erus*, *potestas*. Quest'ultimo vocabolo, in particolare, si riconnette ad una dimensione giuridica privata, in cui il padre esercita di diritto un potere assoluto. Anche nelle commedie 'varroniane' è presente:

<i>Persa</i>	344 <i>tua istaec potestas est, pater</i>
<i>Poen.</i>	1276 <i>ut meae gnatae ad me redirent in potestatem meam</i>
<i>Stich.</i>	53 <i>verum postremo in patris potestate est situm</i>

Proprio su questo 'potere', elemento caratteristico della figura paterna, l'autore costruisce scene divertenti e ricche di spunti, anche attraverso il linguaggio giuridico. La posizione del *senex* viene puntualmente denigrata e disattesa:

«una vera e propria crisi d'identità del *pater-senex*, cioè di una 'figura istituzionale' che, invece, sembrava autorevolmente ingessata una volta per tutte dalle rigide prescrizioni e dai valori incontrovertibili dei *mores antiqui*»³⁴³.

A partire dal III secolo a.C. l'evoluzione della società e della *familia* spingono Plauto ad immaginare, all'interno delle proprie commedie, un ruolo per il capofamiglia in cui egli deve sì rientrare nel modello tradizionale, ma al tempo stesso rendere conto dei risvolti comici derivati dalla farsa italica e dalla Νέα. L'autore si riconosce certamente nella morale della

³⁴² Humbert 2005, 42.

³⁴³ Bianco 2003, 129.

tradizione romana, ma mette in scena una caricatura della figura paterna, in cui il rovesciamento dei doveri del *senex* investe ogni singolo aspetto del suo ruolo civile, anche quello di *vir* / marito.

Il commediografo rappresenta poi il conflitto ‘uomo/donna’ sconvolgendo le gerarchie: se infatti nella realtà quotidiana il marito, tutelato dalle leggi e dal costume, può esercitare liberamente la propria autorità e relegare la propria moglie in una dimensione di timore, rispetto, devozione e accondiscendenza totale, sul palcoscenico egli non può garantire l’adempimento di tutto questo, e finisce piuttosto lui stesso a margine della vicenda, in quanto è la *uxor*, con la propria emancipazione economica ed intellettuale, ad imporre la propria volontà all’interno della relazione.

In una dimensione teatrale in cui l’uomo non riesce più a farsi valere, eccolo impegnato a dimostrare la propria virilità: dal momento che egli non si impone sulla moglie, non può far altro che cercare magre consolazioni in rapporti precari e privi di validità giuridica. Numerosi *viri* plautini sono infatti spesso alle prese con meretrici, disponibili e sottomesse nel solo momento in cui essi pagano; così facendo, non riescono a tutelare il patrimonio e viola, oltre al rispetto del vincolo coniugale, anche quello pubblico. Questo dettaglio ritorna in diversi episodi di denigrazione e derisione riguardanti la mancata fertilità del rapporto extra-coniugale: «l’amore senile appare senza dubbio uno dei τόποι di maggiore rilievo e di particolare interesse del teatro plautino»³⁴⁴.

Tale atteggiamento genera riflessioni sull’età, nonché forti spunti di comicità dovuti all’impotenza sessuale del *senex*: cf. e.g. *Asin.* 812s. *ain tu, apud amicam munus adulescentuli / fungare, uxori excuses te et dicas senem?*³⁴⁵ Il tentativo di ‘imitazione’ del comportamento giovanile viene preso di mira dall’autore, che inscena momenti di completa derisione e imbarazzo, utilizzando un lessico ricco di allusioni e sensi osceni. Il *pater* non dovrebbe essere più sensibile agli impulsi giovanili, come invece fin troppo spesso succede. Alle volte egli arriva addirittura a competere con il proprio *filius* e sfrutta la propria posizione per ostacolarlo: cf. e.g. *Cas.* 62 *hinc adulescentem peregre ablegavit pater*³⁴⁶.

³⁴⁴ Bianco 2003, 55.

³⁴⁵ “E così tu reciti la parte del giovanotto con l’amichetta, poi ti scusi con tua moglie dicendo che sei vecchio?”.

³⁴⁶ “Il padre ha mandato il giovane all’estero”.

In questo clima, nonostante vi siano alcune eccezioni in cui al pubblico viene richiesto un appoggio al protagonista *libidinosus*, la morale plautina rientra, dopo tante libertà comico-giocose, negli schemi tradizionali: «l'ammaestramento contro gli eccessi d'amore è uno dei cardini del moralismo plautino»³⁴⁷, in quanto non risulta accettabile, da parte delle istituzioni repubblicane, un tale sovvertimento dell'autorità patriarcale. Esso potrebbe influenzare negativamente le giovani generazioni: cf. e.g. *Asin.* 875 *is etiam corruptus porro suum corrumpit filium*³⁴⁸. Il sistema del *mos* «non può ammettere un simile ribaltamento di ruoli, in cui il vecchio si arroga la parte del giovane»³⁴⁹. Troviamo numerosi episodi in cui il padre, ingannato dal *filius* grazie agli intrighi dello schiavo di famiglia, è costretto a rimproverarlo e ad essere criticato dagli altri *senes*. Egli ad esempio non si accorge dei furti e degli inganni, e così non riesce a farsi rispettare dal figlio, mancando quella devozione e quella sottomissione alla *patria potestas*.

Si è di fronte, quindi, ad un'ampia gamma di critiche: Plauto propone «numerous passages in which the characters discourse upon social and ethical problems»³⁵⁰. Ne emerge un esempio nella *Casina*, dove un amico dell'anziano protagonista nonché suo complice dell'inganno, Alcesimo, esclama *miseriorem ego ex amore quam te vidi neminem* (v. 520)³⁵¹. Lisidamo è ben consapevole dei limiti e doveri della sua età: vv. 518s. *'cano capite', 'aetate aliena' eo addito ad compendium; / 'cui sit uxor', id quoque illuc ponito ad compendium*³⁵². Qui il termine *aliena* assume una connotazione negativa, da intendersi come “inopportuna”, “incompatibile” e quindi “non appropriata” per via dei suoi comportamenti, che sono disdicevoli per un signore della sua età, con tanto di “capelli bianchi”, classico stereotipo della vecchiaia. Su questo tono incalza anche la moglie, Cleostrata, che riesce a rovesciare la situazione con il loro vicino, *senex* altrettanto odioso per la donna: vv. 536s. *egreditur senati columen, praesidium populi, / meus vicinus*³⁵³. I termini evidenziati hanno qui chiaramente una valenza comica:

³⁴⁷ Petrone 1977, 81.

³⁴⁸ “Egli, corrotto com'è, corrompe persino suo figlio”.

³⁴⁹ Minarini 1995, 10.

³⁵⁰ Duckworth 1994, 300.

³⁵¹ “Non ho mai visto nessuno più infelice di te in amore”.

³⁵² “‘Capelli bianchi’, ‘a una certa età’, aggiungilo pure al tuo elenco; ‘è sposato’, anche questo da mettere in elenco”.

³⁵³ “Arriva il mio vicino, la colonna del Senato, il presidio del popolo”.

– *columen* è il “pilastro”, il “sostegno” del “senato” (cf. e.g. Plaut. *Epid.* 188 *senati qui columen cluent*³⁵⁴; Auson. p. 283 v. 56 *columen que senati*³⁵⁵);

– *praesidium* è la “scorta”, la “protezione” del “popolo” (cf. e.g. Liv. III 56,7 *inplorare praesidium populi*)³⁵⁶.

Alcesimo viene quindi descritto come un’importante risorsa all’interno dell’organizzazione politica e pubblica, ma la donna rompe l’illusione: la comicità risiede ancora una volta nel rovesciamento del ruolo del *senex*.

³⁵⁴ “Costoro che si spacciano per colonne del Senato”, cf. Non. p. 777 14s. Lindsay.

³⁵⁵ Ed. Prete 1978, “Colonna del Senato”.

³⁵⁶ Ed. Walters-Conway 1914, “Richiedere la protezione del popolo”.

7.2 La donna romana.

Per quanto riguarda la donna romana, nel quotidiano essa ha poteri decisamente limitati: il suo compito è infatti quello di occuparsi della casa e di assistere il padre e poi il marito in ogni loro eventuale esigenza; il tutto rientra nel modello tradizionale della buona figlia e moglie, in cui la *pudicitia*, l'educazione, il rispetto valgono più di ogni altra cosa.

«Nel pensiero dei giuristi (dei più, ma non di tutti) anche il sesso – quello femminile, s'intende – è considerato causa di “infermità”: una condizione di invalidità, una menomazione che rende la donna, e quale che sia la sua età, incapace di assolvere a determinati compiti»³⁵⁷.

A livello giuridico e sociale la *mulier* è perennemente oggetto di critiche e ammonimenti:

«è fuor dubbio che una collocazione singolare all'interno dell'opera plautina spetti all'antifemminismo, un motivo presente soprattutto sul piano gnomico e proverbiale e capace di produrre molteplici effetti comici»³⁵⁸.

Specialmente per quanto riguarda la realtà coniugale, la rispettabilità e la fama costituiscono premesse irrinunciabili per una *virgo* e hanno persino un'influenza sulla sua posizione sociale. In un lungo monologo dell'*Aulularia* (vv. 120-134) Eunomia, la sorella di uno dei protagonisti, si dimostra premurosa e accorta. Descrive puntualmente il buon modello di donna romana, che dev'essere modesta. Critica poi i difetti tipici delle donne dal punto di vista di una matrona di grande autorevolezza e rispetto:

*velim te arbitrari med haec verba, frater, / mei fidei tuaique rei / causa facere, ut aequom est germanam sororem. / quamquam haud falsa sum nos odiosas haberi; / nam multum loquaces merito omnes habemur, / nec mutam profecto repertam ullam esse / <aut> hodie dicunt mulierem <aut> ullo in saeclo*³⁵⁹.

³⁵⁷ Quadrato 2001, 158.

³⁵⁸ Bianco 2003, 79.

³⁵⁹ “Potrei desiderare che tu, fratello, pensassi che pronuncio queste parole a causa del mio rispetto e del tuo benessere, come si addice a tua sorella. Anche se io non sono ignara che noi donne siamo davvero fastidiose; perché siamo tutte (meritatamente) considerate molto loquaci, e, infatti, dicono che al giorno d'oggi nessuna donna è stata muta, in nessuna età”.

Le donne plautine cercano di ribellarsi di fronte a questo stereotipo tradizionale, divenendo figure di grande potenza e spessore: possono lamentarsi con i mariti a causa delle proprie insoddisfazioni, possono tutelare e investire il proprio patrimonio liberamente, possono disporre come desiderano degli ambienti della casa, possono educare i figli a loro piacimento e punire gli schiavi. Si tratta solo in parte di un riflesso della realtà del tempo, in cui le donne riescono lentamente ad ottenere maggiore autonomia nella gestione della propria vita e delle proprie scelte.

Plauto esagera iperbolicamente su quegli elementi che eredita dalla lunghissima tradizione misogina della commedia greca, ma denuncia in parte quel cambiamento di costumi e tendenze cui accennavo precedentemente. Il caso più eclatante è sicuramente quello del divorzio; segnale, questo,

«[...] dell'influenza incisiva, variamente configurata e qualificata, che la greicità continuò a dispiegare, con l'energia sua inesauribile e l'elevato suo livello culturale, sulla *civitas romana*»³⁶⁰.

Negli ultimi secoli della repubblica i divorzi sono più diffusi: ecco perché in Plauto si riscontra una 'destrutturizzazione' sempre più insistita e forte delle antiche basi sociali del matrimonio. D'altra parte, però, le formule giuridiche matrimoniali, proprie di una tradizione ancestrale, restano in vigore, persino in quelle commedie dove il modello originale e l'ambientazione greca è più forte; ciò non deve sorprendere, in quanto nel diritto privato i toni sono più conservatori: «the contract by means of the words of a binding promise [...] is peculiar to Roman citizens»³⁶¹.

Forte della propria dote, e quindi di una maggiore autonomia, la donna plautina mette spesso alle strette il marito: quel denaro di cui egli dovrebbe poter disporre resta quasi sempre sotto il controllo della sola moglie, poiché la stessa impedisce al coniuge di spenderlo; ecco che egli quindi si ritrova paradossalmente meno ricco ed autonomo della *uxor*. Quando è senza dote, è automaticamente sotto il potere del marito, qualora egli accetti di sposarla *indotata*. In caso contrario, rimane pur sempre sotto la *potestas* paterna. Per questo indipendenza economica significa anche indipendenza dal marito: cf. *e.g. Aul.* 534

³⁶⁰ Tondo 1981, 43.

³⁶¹ Vinogradoff 2009, 90.

*nam quae indotata est, ea in potestate est viri*³⁶². Si tratta di situazioni stravaganti, cariche di comicità per il pubblico abituato a realtà ben diverse:

«con *uxor dotata* la commedia latina rende alla meglio il greco *ἐπίκληρος* che, nel diritto attico e nelle situazioni rispecchiate dalla *véα*, indica la donna, la quale, unica erede delle sostanze della sua famiglia o al centro di complesse relazioni giuridiche con il parentado, dei beni conserva possesso e amministrazione»³⁶³.

Numerosi litigi fra marito e moglie occupano la scena: alle volte è la *uxor* ad avere la meglio e ad imporre la propria volontà, ‘interpretando la parte del marito’. Così accade, ad esempio, nell’*Asinaria*, come spiega il *senex* al v. 937: *iudicatum me uxor abducit domum*³⁶⁴. Egli utilizza, in maniera rovesciata, la formula giuridica indicante il passaggio della donna alla *manus* del marito. In questo verso il participio predicativo rimette il completo potere giudiziale e decisionale alla donna: cf. Dig. XVI 2,16,1 (Papin. 3 *quaest.*) *cum intra diem ad iudicati exsecutionem datum iudicatus Titio agit cum eodem Titio, qui et ipse pridem illi iudicatus est, compensatio admittetur*³⁶⁵. Tale formula ricorre anche nella *Casina*, per indicare il matrimonio e il trasferimento della *uxor* dalla casa paterna: cf. 109 *ego meam mecum rus uxorem abduxero*³⁶⁶. Si tenga presente che

«il momento culminante delle nozze romane era la *deductio*: sul far della sera si formava un corteo di parenti e amici, che accompagnavano la sposa a casa dello sposo»³⁶⁷.

La moglie plautina, ispirandosi alla tradizione della farsa italica e della commedia greca, inscena il rovesciamento del proprio ruolo quotidiano, per abbracciare tendenze del tutto inusuali, contraddistinte da un potenziale comico destinato ad avere fortuna fino alla Commedia dell’Arte.

³⁶² “Una donna priva di dote è completamente asservita al marito”.

³⁶³ Scàndola 1988, 68 n. 17.

³⁶⁴ “Mia moglie mi conduce a casa come un condannato”.

³⁶⁵ Ed. Mommsen-Krüger-Watson 1985, “When, within the period of time given for the execution of judgment, the person against whom judgment had been given in favor of Titius brings an action against the same Titius, who himself also has previously had judgment given against him to the other party, set-off will be allowed” (trad. Watson 1998).

³⁶⁶ “Dopo che me la sarò portata in campagna come moglie”.

³⁶⁷ Augello 1972, 660 n. 118.

7.3 *Il filius.*

Nelle commedie ‘varroniane’, il figlio maschio rientra in quelle figure *alieni iuris*, che costituiscono l’orgoglio dei *patres*, ma, di contro, anche la loro rovina. È proprio nelle relazioni fra padre e figlio che vengono a crearsi situazioni proprie del repertorio tradizionale di un *adulescens* ribelle e innamorato: «la necessità che un innamorato ricerchi e persegua ostinatamente il *damnum* che l’amore stesso comporta»³⁶⁸ rientra perfettamente nei modelli greci.

Nella *Mostellaria*, ad esempio, Filolache non bada a spese e desidera la morte del padre solo per poter gratificare la *mulier* fedele: v. 234 *ut ego exheredem †meis me† bonis faciam atque haec sit heres*³⁶⁹. In questo verso *heres*, in unione con *esse*, è tra le *iuncturae* che esprimono l’istituzione di un erede, secondo un uso noto sin dalle XII Tavole³⁷⁰.

I figli sono pronti a rischiare tutto per poter godere di questi amori, spesso deleteri, in quanto comportano l’acquisizione di debiti a tasso usurario. A questo proposito è bene segnalare la rilevanza giuridica in merito alla legge Pletoria, che regolava i rapporti di debito/credito per chi fosse minore di venticinque anni, al fine di evitare possibili raggiri: cf. *Iust. Inst.* I 23,1

*masculi puberes [...] usque ad vicesimum quintum annum completum curatores accipiunt: qui licet puberes sint, adhuc tamen huius aetatis sunt, ut negotia sua tueri non possint*³⁷¹.

Le lamentele dei giovani riguardanti le forti limitazioni contrattuali denunciano una pretesa di maggiore indipendenza, che potrebbe comunque riflettere, seppur in chiave ironica, una problematica sociale all’epoca sentita.

Al v. 303 dello *Pseudolus* il giovane Calidoro cita questa legge, spiegando che a causa della propria età non potrà ricevere prestiti: *annorum lex me perdit quinavicenaria; metuunt credere omnes*³⁷². I termini evidenziati fanno riferimento alla *lex* «che sul finire del III secolo a.C. [...] si propose di tutelare i minori di venticinque anni dai raggiri»³⁷³: Lo stesso lenone

³⁶⁸ Sergi 1997, 126.

³⁶⁹ “Quanto vorrei togliermi come erede per poterla rendere erede di tutto”.

³⁷⁰ Vd. *ThLL* VI 2648,63s.

³⁷¹ Ed. Krüger 1967.

³⁷² “La legge dei venticinque anni mi rovina; tutti hanno paura di farmi credito”.

³⁷³ Schiavone 2003, 193.

Ballione, con cui il *filius* vorrebbe concludere un *negotium*, deve attenersi a tale disposizione (v. 304 *eadem est mihi lex; metuo credere*)³⁷⁴, nonostante la sua rinomata noncuranza della legge: questa legge «stabilisce una sanzione pecuniaria a carico di chi abbia concluso un atto con un minore di 25 anni, circonvenendolo e arrecandogli pregiudizio»³⁷⁵. Tale normativa disponeva probabilmente anche un mezzo giudiziario con cui la vittima potesse rescindere il contratto, attraverso una *exceptio* propria del processo formulare.

Questa tutela era già presente, in realtà, nelle XII Tavole, come racconta Cicerone: *Off. III 61 atque iste dolus malus et legibus erat vindicatus, ut tutela duodecim tabulis, circumscriptio adulescentium lege Plaetoria*³⁷⁶. Tale riferimento in Plauto abbraccia quindi sia la tradizione legislativa arcaica, sia il nuovo editto, che si concentrava sulla fragilità del minore. Si deve immaginare una *restitutio in integrum* ordinata dal pretore a favore del giovane circuito³⁷⁷.

La rigidità suggerita dal contesto storico non snatura la simpatia nei confronti di questi personaggi ribelli ed impulsivi, emotivi ed incoscienti. Non che Plauto incentivi tali comportamenti, ma molto spesso esorta il pubblico ad essere comprensivo coi propri figli, poiché giovani e dunque irrequieti. La *stultitia* giovanile si può facilmente perdonare in quanto connessa almeno in parte con l'atteggiamento passato dei padri. Sempre nello *Pseudolus*, infatti, viene richiamato più volte il trascorso del genitore: vv. 436s. *at enim nequiquam nevis; / vel tu ne faceres tale in adulescentia*³⁷⁸ e 442 *idne tu mirare, si patrissat filius?*³⁷⁹ Emerge quindi un passato libidinoso, in linea con gli schemi plautini, in cui «si crea una straordinaria linea di continuità comportamentale tra padri e figli»³⁸⁰. Il verbo *patrissat* fa riferimento a questo, come bene illustra Ussing, attraverso il confronto con «Polluc. III, 10: πατριάζειν τι ἔλεγον Ἀθηναῖοι τὸ πράττειν τι ἐκ τῶν πατρίων ἑθῶν»³⁸¹.

³⁷⁴ “Per me vale la stessa legge; ho paura a fare credito”.

³⁷⁵ Manfredini 2007, 91.

³⁷⁶ Ed. Atzert-Plasberg 1932.

³⁷⁷ Cf. Dig. IV 4,1pr.-3 (Ulpian. 11 *Ad ed.*).

³⁷⁸ “Sia mai che tu non voglia; altrimenti, non avresti dovuto farlo durante l’adolescenza”.

³⁷⁹ “Ti meraviglia forse che il figlio segua le orme di suo padre?”.

³⁸⁰ Bianco 2003, 116.

³⁸¹ 1972, II 137.

7.4 La filia.

Diverso è il caso delle figlie femmine, in quanto le convenzioni sociali e la rigidità dei *mores* rendono difficile una loro partecipazione alla vita pubblica. Ai vv. 23-25 dell'*Aulularia* il *Lar familiaris* spiega: *huic filia una est. ea mihi cottidie / aut ture aut vino aut aliqui semper supplicat, / dat mihi coronas*³⁸². La giovane protagonista è talmente onesta che il *Lare* si è scomodato per aiutarla nel matrimonio: si tratta quindi di un esempio di *virgo* romana devota e rispettosa delle tradizioni.

Vi sono però alcune vicende plautine, come quella del *Persa*, in cui la figlia del parassita decide di aggirare l'ostacolo della *potestas* paterna, seguendo piuttosto il proprio istinto; l'ideologia sottostante giustifica le critiche della giovane: essa è infatti la voce dei *mores* e del buon senso, in quanto rispettosa della tradizione. È quindi la voce sia del popolo sia della classe politica, che richiama valori propri della romanità:

«è la figlia ad ammaestrare il padre, sordo e riottoso, con buonissime, a dirgli come dovrebbe comportarsi [...] Tra i due è la figlia ad essere saggia e ad avere la testa a posto»³⁸³

È interessante notare come la giovane cerchi di difendere la buona reputazione della propria *familia* e della propria persona: v. 373 *verum ei rei operam do, ne alii dicant quibus licet*³⁸⁴. Il *pater* non accetta critiche e ribadisce il proprio potere sulla figlia (v. 343), del quale lei stessa è ben conscia: 344 *tua istaec potestas est, pater*³⁸⁵. La *voluntas* filiale, quindi, non conta: v. 358 *meo modo istuc potius fiet quam tuo*³⁸⁶. Ogni figlio, onde evitare eventuali castighi, dovrebbe rispettare il volere del padre, come emerge dai vv. 365s.: *virgo atque mulier nulla erit quin sit mala, / quae praeter sapient quam placet parentibus*³⁸⁷, dove *atque* rafforza la *climax* del ruolo femminile che le spetta.

³⁸² “Costui ha una figlia, che mi porta ogni giorno vino e offerte, e mi supplica sempre, mi porta anche corone di fiori”.

³⁸³ Petrone 2009, 208.

³⁸⁴ “Tuttavia di una cosa mi preoccupa, che gli altri non dicano ciò che hanno il diritto di dire”. Questo nonostante si tratti di una semplice genia parassitaria: tale iperbole avrà sicuramente suscitato la risata del pubblico.

³⁸⁵ “Questo è in tuo potere, padre”.

³⁸⁶ “Si farà a modo mio, non certo a modo tuo”.

³⁸⁷ “Una donna, maritata o meno, sarà scoretta se saprà più di quanto fa piacere ai genitori”.

7.5 *Gli schiavi.*

Lo schiavo rimane il vero protagonista delle vicende plautine:

«legitimizing slavery, reassuring the free Romans and persuading the slave in the audience that slavery had good reason, that it was inevitable because part of the world's natural order, fell to task forms of representation such as comedy, which could also explore harmlessly, and exorcise, anxieties surrounding this problematic institution that already loomed large, and was growing even more essential, in Roman social and economic life»³⁸⁸.

Le sue condizioni giuridiche creano forti paradossi comici fra la realtà quotidiana e le strategie sceniche:

«Plauto e il suo pubblico avevano bisogno di effetti comici robusti, e queste figure più rozze, più vigorosamente farsesche, venivano incontro a tale necessità molto meglio dei bravi, ben educati borghesi»³⁸⁹.

È forse in virtù di questo che i servi parlano e si comportano alla stregua delle persone libere, utilizzando un lessico tecnico, agendo indisturbati ai fini dello svolgimento della trama farsesca, ma soprattutto concludendo affari e arrogandosi diritti cui erano certamente esclusi. Sulla linea di tale rovesciamento gerarchico rientrano anche i vocaboli utilizzati da quei servi che pretendono di esercitare cariche pubbliche quali giudici, avvocati e magistrati.

Nell'*Epidicus*, ai versi 24s., si spiega il significato del nome proprio in base al comportamento del servo, «descrivendone l'atteggiamento come quello di un magistrato»³⁹⁰: TH. *ius dicis EP. me decet* / TH. *iam tu autem nobis praeturam geris?*³⁹¹ L'allusione alla pretura risulterebbe, secondo Fredershausen³⁹², un elemento puramente plautino, alla stregua di Wollner, che scrive «in manchen Wendungen verrät sich römische Herkunft oder wenigstens starke Färbung des Ausdrucks»³⁹³. Sulla stessa linea anche Spranger, il quale illustra così il verso:

³⁸⁸ Thalmann 1996, 138.

³⁸⁹ Fraenkel 1960, 239.

³⁹⁰ Petrone 2009, 105.

³⁹¹ "TH. Parli da vero politico. TH. Quindi sei già un nostro pretore?"

³⁹² 1906, 64s.

³⁹³ 1892-1909, II, 2, 118.

«Bezeichnend für die Stelle ist nicht nur die kühne Vermischung von griechischen und römischen Elementen, sondern auch das den Sklaven beigelegte Bewußtsein von der Autorität des römischen Praetors, der in allen Fragen des Rechts auch für den Unfreien die oberste Instanz bedeutete»³⁹⁴.

Il verso permette di interpretare la battuta come “pronunci sentenze”, “dici cose giuste, a norma di diritto”, dove *ius* ha valore di *sententia*, *decretum*, *iussum*. Fraenkel spiega che «Plauto ha scelto l’espressione equivoca al solo scopo di ricavarne spiritosaggini»³⁹⁵, anche se il richiamo alla diffusione dei pretori in epoca repubblicana è evidente: la comicità sta nell’impegnare in un ruolo civico e politico uno schiavo, che si ritrova ad occuparsi di cose *iusta vel aequa*, quando notoriamente è il primo ad essere menzognero.

Sono interessanti anche le metafore di convocazione del ‘senato dei pensieri’, in cui un semplice *servus*, comportandosi come un *senator*, si esprime attraverso un linguaggio formulare tecnico e passa in rassegna le alternative, al fine di deliberare, come nel caso dell’*Epidicus*: cf. vv. 159s. *ego de re argentaria iam senatum convocabo in corde consiliarium, / quoi potissimum indicatur bellum, unde argentum auferam*³⁹⁶. In questa scena il personaggio costruisce la propria strategia d’azione:

- a) convocazione metaforica del ‘senato dei pensieri’, attraverso la formula tipicamente plautina³⁹⁷, che ricalca quelle del lessico quotidiano politico³⁹⁸;
- b) deliberazione del ‘senato’ riguardo la scelta di “entrare in guerra” contro l’avversario³⁹⁹;

³⁹⁴ 1984, 61.

³⁹⁵ 1960, 112 n. 1.

³⁹⁶ “Io convocherò fra me e me il Senato dei miei pensieri, per discutere su chi sia meglio attaccare, al fine di chiarire la questione del denaro”.

³⁹⁷ Cf. *Most.* 688 *dum mihi senatum consili in cor convocato*, “Convoco nel cuore il senato dei miei pensieri”.

³⁹⁸ Cf. e.g. *Cic. Verr.* II 2,129 *quo saepe numero senatus convocatur*, “[...] con questo numero spesso è convocato il senato”.

³⁹⁹ vd. *ThLL* II 1837,50-62 s.v. *bellum*

- c) enunciazione dell'obiettivo finale da raggiungere (*unde argentum auferam*), di tipo economico⁴⁰⁰.

In particolare, Fraenkel scrive:

«Das stimmt mit den angeführten Worten des Claudius nicht nur im Satzbau, sondern auch in den einzelnen Wendungen überein. Plautus liebt es bekanntlich das auf das Erfinden einer Intrige gerichtete consilium seiner Spitzbuben in die Formen einer Senatsverhandlung zu kleiden»⁴⁰¹,

riportando la formula claudiana (col. III 10): *haec, patres conscripti, si vobis placent, statim significate simpliciter et ex animi [vestri] sententia; sin displacent, alia reperite...remedia*».

D'altra parte la schiavitù, nel mondo antico, era considerata del tutto naturale all'interno della *societas*, in quanto l'economia romana si reggeva soprattutto sul loro lavoro. L'autore registra questa evoluzione e decide di inserirvi ulteriori elementi in grado di reggere a pieno le strutture del comico.

Il concetto di rappresentanza coincide proprio con queste nuove esigenze finalizzate a promuovere l'elasticità dell'attività economica.

Nella commedia *Persa* Sagaristio ha trovato all'amico la somma sufficiente per acquistare la sua amata: v. 321 *argentum hic inest quod mecum dudum orasti*. Egli è riuscito a procurarsi il denaro derubando il proprio padrone, che gli aveva affidato i soldi col fine di comprare alcuni buoi al mercato: vv. 259-261 *nam erus meus me Eretriam misit domitos boves ut sibi mercarer; / dedit argentum, nam ibi mercatum dixit esse die septimi. / stultus, qui hoc mihi daret argentum cuius ingenium noverat*. Nella realtà civilistica romana, la sostituzione nel compimento delle diverse attività non trasferisce affatto gli effetti obbligatori o reali al *subiectus*, in quanto egli non agisce a vantaggio o a carico di se stesso: cf. Gaius *Inst.* III 103 *praeterea inutilis est stipulatio, si ei dari stipulemur, cuius iuri subiecti non sumus*⁴⁰².

⁴⁰⁰ Cf. e.g. Plaut. *Curc.* 704 *ne quisquam a me argentum auferat* "in modo tale che nessuno mi chieda del denaro"; *Epid.* 193 *quo pacto ab se argentum auferam* "con quale mezzo riuscirò a prendere il denaro"; *Pseud.* 505 *nam hinc quidem a me non potest argentum auferri*, "infatti non può certamente portarmi via dei soldi".

⁴⁰¹ 1930, 355.

⁴⁰² Ed. Seckel-Kuebler 1969.

In una situazione reale il *servus* compie atti in nome del proprio padrone, in quanto strumento facente parte della *res familiaris*. Non si tratta quindi di un rapporto fra eguali, come invece accade nella scena plautina, dove lo schiavo agisce piuttosto come titolare di un rapporto autonomo, secondo un programma in cui la sua libertà decisionale va oltre la *longa manus* permessa dalla rappresentanza. Il risvolto comico è certamente efficace, specie per le numerose conseguenze nei confronti del *pater* da parte del terzo contraente.

Caratteristica primaria dei servi è quindi la totale mancanza di credibilità: dediti costantemente alla menzogna e agli inganni, divengono facili bersagli degli altri personaggi. Sul piano del diritto privato, questa completa assenza di *fides* si riflette nel lessico delle obbligazioni, in cui gli schiavi, utilizzando efficacemente un ἀπροσδόκητον, ribaltano il formulario tecnico della dimensione privatistica. Lo stereotipo dell'astuzia viene reso secondo diverse modalità, che costituiscono per noi una preziosa testimonianza dell'evoluzione del diritto privato in epoca repubblicana: cf. e.g. *Asin.* 579⁴⁰³

LI. <i>argenti viginti minas habesne?</i> a fronte di Gaius <i>Inst.</i> III 169 ⁴⁰⁴		LE. <i>hariolare</i>
<i>quod tibi ego promisi, habesne acceptum?</i>		<i>habeo</i>

«Lingua e letteratura testimoniano che nei confronti dell'universo mentale della menzogna dovette esserci non solo curiosità intellettuale e intenzione classificatoria ma anche autentica problematizzazione di comportamenti da valutare»⁴⁰⁵.

È così che Plauto riesce a strumentalizzare efficacemente situazioni quotidiane ben note al pubblico e a modellarle sul piano etico e lessicale. Gli schiavi di casa possono raggirare e derubare il padrone, oltre che deriderlo, secondo il modello della Νέα. Riescono persino a rovesciare i ruoli familiari, autoproclamandosi liberi o padroni, come premio per il loro ingegno risolutivo delle situazioni più difficili.

È quanto accade, ad esempio, nella *Casina*, dove al v. 739 il *senex* si rivolge al proprio schiavo come se stesse parlando al proprio patrono: *Olympio opsecro te, Olympisce mi, mi pater, mi patrone*⁴⁰⁶. Anche nell'*Asinaria*, ai vv. 652s., si ripete la medesima dinamica: LE.

⁴⁰³ “LI. Quindi ce le hai venti mine d'argento? LE. Indovina!”.

⁴⁰⁴ Ed. Seckel-Kuebler 1969.

⁴⁰⁵ Petrone 2009, 155.

⁴⁰⁶ “Ti prego, Olimpio mio, padre mio, mio patrono”.

*quo nos vocabis nomine? AR. libertos. LE. non patronos?*⁴⁰⁷ Questo tipo di comicità era ben nota al pubblico: «l’umiliazione di un cittadino libero nelle mani dei suoi servi è un tema tipicamente plautino»⁴⁰⁸.

⁴⁰⁷ “LE. Con quale nome ci chiamerai? AR. ‘Liberti’. LE. Non ‘patroni?’”.

⁴⁰⁸ Elisei 2012, 237 v. 698ss.

III

Occasione formativa del teatro plautino

1) *Comunicare con il pubblico.*

La capacità di Plauto di intrattenere i propri spettatori, alternando momenti di scherzo e di riflessione, risulta efficace non solo per i suoi contemporanei, ma anche per le successive generazioni di lettori. Si tratta soprattutto dell'abilità

«[...] di mettere in opera un sistema di diffusione dell'informazione che consenta all'emittente di raggiungere, con la massima celerità possibile, l'intero corpo sociale o particolari sezioni di esso, e comunque l'intero gruppo dei destinatari del messaggio»¹.

1.1 *Composizione sociale del pubblico plautino.*

Il contenuto viene proposto dal commediografo sarsinate con la medesima modalità a due differenti categorie di spettatori: quello che definisco come pubblico 'basso', intendendo con questa accezione la più larga fascia di popolazione, quindi donne, schiavi, bambini e categorie sociali spesso prive di nozioni culturali, se non addirittura analfabete; quello che definisco come pubblico 'alto', riferendomi a quella fascia più ristretta di popolazione, colta e alfabetizzata, facente parte del ceto dirigente o di quello dedito ai commerci e alle questioni civiche, politiche ed economiche.

Questi due gruppi sociali, ben distinti, non devono essere pensati come separati, in quanto, seppur diversi, facevano parte del medesimo pubblico a teatro.

1.1.1 *Pubblico 'basso'.*

Questa fascia di popolazione è sensibile alle più varie forme di intrattenimento e frequenta il teatro soprattutto per divertirsi: ciò che apprezza in Plauto, quindi, sono le sue *performances* coinvolgenti, ricche di maschere e di modelli stereotipati, quali la moglie fastidiosa e potente, il marito incapace e sottomesso, lo schiavo intelligente e l'adolescente innamorato, che l'*audience* apprezza per la loro vivacità. Tuttavia l'occasione di divertimento offre anche spunti di riflessione e di apprendimento, in quanto si osservano situazioni create con possibili risvolti ideologicamente forte: si tratta, infatti, di scene, dialoghi e personaggi che vengono strumentalizzati per portare il pubblico a riflettere sugli ideali della romanità, della tradizione, del rispetto dei magistrati, del diritto.

Lo spettatore osserva i protagonisti, capisce cosa non deve fare se non si vuole essere puniti, o cosa invece si debba fare per rispettare l'ideale di *civis romanus*; crea mentalmente paralleli e confronti coi barbari, siano essi greci, cartaginesi o asiatici, contro cui lotta quotidianamente nella realtà. Come spiega Beare,

¹ Viagetti 1983, 20.

«The farmers' sons holiday-making in Rome who found their way to the Games had but vague notions of Greek art, Greek literature, or Greek philosophy. The one aspect of Greek life which really interested them was Greek immorality. The announcement of a play by Diphilus or Menander promised a delightful opportunity to behold the elegant depravity of Athens or Corinth»².

In particolare, poi, l'autore usa costantemente il lessico ufficiale del diritto, richiamandosi alla dimensione sacra e arcaica: si tratta delle radici del mondo romano, su cui egli crea sì scherzi, ma anche spunti, al fine di sensibilizzare il pubblico su tematiche proprie della tradizione e del potere romano, che fuori dal teatro si ritrova sempre più coinvolto nel processo di romanizzazione dei territori. Si tratta, dunque, di un pubblico su cui il ceto dirigente interviene consapevolmente, attraverso un programma ideologico che conferisce autorevolezza alla scena plautina.

1.1.2 *Pubblico 'alto'*.

Questa fascia di popolazione è interessata non soltanto al divertimento, ma anche all'attuazione di un programma di sensibilizzazione degli spettatori nei confronti della 'romanità': tale cerchia frequenta il teatro e osserva direttamente le esigenze e gli umori della plebe; vede le reazioni alle dinamiche plautine, secondo parametri di diversa età, sesso ed estrazione sociale. Capisce inoltre come vengono 'metabolizzati' argomenti e situazioni sulla scena, che spesso alludono a realtà sociali o storiche coeve, come la guerra.

Per quanto riguarda il rapporto con il diritto e la dimensione sacra, il pubblico 'alto' riesce a cogliere ogni allusione, consapevole delle dinamiche commerciali, in quanto individui *sui iuris* che esercitano i propri diritti e che vivono nel rispetto della propria tradizione nazionale.

Il teatro plautino è, in questo caso, un'occasione di intrattenimento anche per il potente, che però esercita la propria superiorità intellettuale e politica: frequentando il teatro, partecipa attivamente all'occasione politica, si rende un *civis* attento alle dinamiche sociali e si può far conoscere, attraverso azioni di evergesia, o attraverso l'esercizio della carica di edile.

² 1928, 109s.

Certamente non tutti gli spettatori erano in grado di cogliere le allusioni tecniche, i riferimenti ai modelli greci o le implicazioni politiche e sociali di alcune battute. Già nella produzione letteraria precedente vi erano occasioni e produzioni destinate ad un pubblico più ristretto: è il caso, ad esempio, di quelle opere che Ennio compone per l'*élite* romana interessata all'epica, alla filosofia e a quei generi letterari che si rifacevano costantemente ad una tradizione aulica. Tuttavia, le commedie plautine offrivano parodie efficaci, scenari esotici, usi e costumi stranieri e comicità verbali e gestuali che colpivano l'*audience*.

La comunità romana presente a teatro, partecipando alle *performances*, contribuiva, talvolta in maniera inconsapevole, a creare occasioni civiche tese a rafforzare ulteriormente la tradizione giuridica romana. Il pubblico era in grado di associare contenuti giuridici a specifiche formule pronunciate dai personaggi plautini. Gli spettatori, di fronte ad esempio ad una *sponsio*, ad una *iunctura* tecnica o a precisi vocaboli, potevano mentalmente collegare le scene a singole occasioni che loro stessi vivevano quotidianamente. Plauto, facendo ripetere decine di volte il repertorio formulare e introducendo le figure dei magistrati, metteva in scena il patrimonio giuridico romano; così facendo, il pubblico viene sempre più sensibilizzato, ad esempio, riguardo all'intervento e al potere di un magistrato.

Esistono numerose tipologie di casi nel diritto latino, a cui corrispondono esatte formule o riti specifici: la scelta dell'autore di stravolgere la formulazione esatta di alcuni di questi vocaboli viene bene accolta dai cittadini, che riconoscono l'allusione e ne colgono non solo l'effetto giuridico sui protagonisti delle commedie, ma anche il potenziale a livello contenutistico. Tali storpiature vengono operate da specifiche categorie di personaggi quali schiavi, prostitute, adolescenti e stranieri, considerati ai margini della società: è per questo che i Romani accettano l'iniziativa comica da parte dell'autore di ribaltare le situazioni ordinarie.

2) *Aspetto performativo del diritto.*

La *performance* consente di proporre in maniera ancora più efficace la dimensione giuridica agli spettatori, grazie ai gesti e agli atteggiamenti degli attori, che riproducono fedelmente il formalismo giuridico romano: le battute teatrali, che possono essere ricordate facilmente e che sono caratterizzate da figure di suono e mimica, imitano in maniera efficace gli atteggiamenti di un magistrato, di un sacerdote, o di un qualsiasi cittadino alle prese con l'esercizio dello *ius*. La codificazione di queste gestualità riceve nel teatro una maggiore valenza attraverso il linguaggio del corpo:

«La comunicazione orale, con tutto il suo apparato di espressività extratestuale, e il complesso degli elementi comunicativi propri della rappresentazione scenica, rendevano percepibile il messaggio teatrale anche a un pubblico incapace di leggere e di penetrare con consapevolezza critica nella compagine testuale, ma avvezzo per lunga tradizione, già preletteraria, alle convenzioni e ai giochi illusionistici della finzione scenica»³.

Come spiega Cicerone, la mimica supera ogni barriera sociale e linguistica, permettendo una profonda connessione fra gli interlocutori: cf. *De orat.* III 59, 223

*atque in eis omnibus, quae sunt actionis, inest quaedam vis a natura data; qua re etiam hac imperiti, hac vulgus, hac denique barbari maxime commoventur: verba enim neminem movent nisi eum, qui eiusdem linguae societate coniunctus est sententiaeque saepe acutae non acutorum hominum sensus praetervolant: accio quae prae se motum animi fert, omnis movet; isdem enim omnium animi motibus concitantur et eos isdem notis et in aliis agnoscunt et in se ipsi indicant*⁴.

Anche il diritto, specialmente quello arcaico e preclassico, è caratterizzato da una forte gestualità: i riti, la liturgia, i ruoli degli attori coinvolti e l'attenzione alle parole, ai toni, ai tempi occupano lo spazio urbano in ogni esercizio dello *ius*. Così, il gesto e l'oralità sono elementi comuni ed imprescindibili sia del diritto, sia del teatro. In questo modo, l'attività

³ Citroni 1995, 80.

⁴ Ed. Clark 1905, "Del resto, in tutto ciò che riguarda i gesti vi è una certa forza, data dalla natura, dalla quale sono profondamente commossi anche gli inesperti, il volgo e perfino i barbari: le parole, infatti, commuovono soltanto chi che è legato dalla comunanza della lingua e spesso i pensieri profondi non vengono compresi dagli uomini superficiali; i gesti, che anticipano i sentimenti dell'animo, commuovono chiunque; infatti l'animo umano si commuove grazie ai medesimi sentimenti e quelli, a loro noti, sia li riconoscono negli altri sia li mostrano in sé stessi".

performativa sulla scena che imita occasioni giuridiche cattura ulteriormente l'attenzione del pubblico.

La diretta conseguenza è un'immedesimazione ancora più profonda nei personaggi plautini: quando uno spettatore vede il protagonista venir meno ai suoi doveri, o proporsi in maniera scorretta all'interno del patrimonio di valori romani, ecco allora che riflette attentamente sulle proprie azioni e sulle conseguenze legali di certi atteggiamenti scorretti. Significativo è infatti il ricorrere di Plauto alla punizione del magistrato contro il personaggio che nella commedia assume un comportamento irrispettoso, illegale o fuori dal senso civico, come ad esempio un lenone: il magistrato, infatti, interviene come un *deus ex machina* per punirlo e far tornare l'intera situazione sotto controllo, dal punto di vista morale, sociale e legale.

3) Conclusioni.

Credo che il teatro plautino possa essere considerato come un luogo di formazione e riflessione civica, dove il diritto, in tutte le sue declinazioni, assume un ruolo pedagogico e sociale. Nella vita quotidiana romana, così come sul palcoscenico, le formule, i magistrati, le occasioni e i protagonisti si intrecciano e trovano il proprio riconoscimento da parte dell'intera comunità, che si riconosce in quelle situazioni così vicine al loro quotidiano.

«L'imbroglio, l'inganno, il raggio – parte essenziale della commedia – sono spesso congegnati facendo leva su più aspetti, che presuppongo tutti una notevole conoscenza degli istituti in gioco (e delle loro interrelazioni) e una oculata ponderazione dei loro effetti: sicché è difficile immaginare che ci troviamo di fronte ad un semplice “travestimento formale”, come si è ritenuto, di istituti giuridici greci»⁵.

Il teatro esercita una funzione didattica: in questa occasione, il diritto romano viene proposto al pubblico.

⁵ Cristaldi 2011, 498.

IV

Il ruolo di Plauto nel processo di 'romanizzazione'

1) *Il diritto come elemento di romanità.*

Come già osservato, l'atteggiamento dell'autore nei confronti del suo stesso teatro evidenzia lo sviluppo di una produzione volta alle grandi masse e alla commercializzazione della produzione artistico-letteraria. Questo approccio non favoriva certo la tradizionale concezione aristocratica di 'teatro per pochi', lontano dalla mercificazione e diffusione democratica.

Nella prima fase della letteratura latina arcaica, subire l'influenza della produzione greca e imitarne i caratteri sono due passaggi obbligatori per i poeti romani. Essi provengono quasi sempre dai territori appena conquistati e parlano greco. Dopo la graduale sottomissione della Magna Grecia, cominciata nel 275 a.C., i letterati italici arrivano nella capitale. Il loro livello culturale è certamente più elevato e questo permette loro di entrare a far parte dei circoli più illustri, in quanto solo una persona acculturata e di un ceto sociale elevato avrebbe potuto apprezzare tali componimenti.

Il pubblico plautino, al contrario, non è selezionato, privato o esclusivo, anzi, abbraccia tutto quel ceto urbano-plebeo che ha cari gli ideali di patriottismo, ma che guarda con attenzione alle iniziative politiche, civiche e legali che nel corso di questi decenni vengono promosse a favore del popolo.

2) *Carattere romano del diritto in Plauto.*

Ciò che mi preme rilevare in questo capitolo è il carattere ‘prettamente’ romano dei riferimenti giuridici in Plauto, che interviene ad inserire in tutte e ventuno le commedie ‘varroniane’ vocaboli latini dall’esplicita connotazione tecnica.

Perché l’autore compie tale scelta così frequentemente? Le motivazioni, a mio avviso, risiedono nel percorso di ‘romanizzazione’ attuato nel corso di quei decenni da parte della classe politica. Accanto, infatti, all’occupazione militare, la conversione ad un nuovo sistema linguistico e giuridico presenta un’occasione concreta per conquistare ulteriormente una città o una popolazione nemica: essa dovrà adattarsi a nuove forme contrattuali, ad una nuova terminologia, a nuove procedure, e così facendo si ritroverà immersa in una situazione altra da quella di partenza, non più propria, bensì romana.

La sottomissione passa anche attraverso compromessi in cui i vinti si adattano a regolamentazioni e linguaggi, che vengono diffusi dai conquistatori:

«Yet, just as in language, Plautus became a model of Latinity for later ages, so in his general treatment he succeeded in filling the veins of the languid Hellenistic comedy with the crude energy of the conquering people»¹.

Tale processo richiede tempo per poter essere attuato completamente, ma nelle vicende plautine le tempistiche sono ridotte: i modelli greci vengono da subito rielaborati dall’autore, che attua un processo di ‘romanizzazione’ non sulle trame o sugli aspetti religiosi, che sono da secoli a contatto con elementi italici e di provenienza greca, ma sul lessico, che è latino, e sul diritto, che è romano. Quest’ultimo, infatti, è il solo ‘vero’ elemento romano: il sistema giuridico romano, pur risentendo di influenze esterne, specialmente nel commercio, mantiene il proprio carattere conservativo e non tradisce mai l’impostazione tradizionale.

Gli arcaismi, che a livello sintattico e morfologico caratterizzano le battute ‘tecniche’, si riallacciano alle origini, assumendo un valore nazionalistico e patriottico.

Nel momento in cui l’autore crea neologismi e figure di suono nelle battute contenenti vocaboli giuridici, egli esalta il potenziale recitativo e gli spettatori si riconoscono nelle dinamiche e prestano maggiore attenzione. La classe politica si dimostra quindi disposta ad appoggiarne la produzione, lasciando libertà ai contenuti e alle forme, in quanto interessata alla veicolazione delle ideologie, legate alla diffusione di paradigmi morali romani e alle dinamiche cittadine in cui il diritto svolge un ruolo centrale.

¹ Beare 1928, 111.

3) *Il rapporto secolare fra il teatro e il diritto.*

È bene, a mio avviso, focalizzare ora l'attenzione sul coinvolgimento di Plauto nelle dinamiche sociali e politiche di Roma.

I rapporti fra ludi, tradizione giuridica e cura degli interessi della plebe sono già identificabili, a Roma, nella figura di Gaio Licinio: cf. Liv. VI 35,4 *C. Licinius et L. Sextius promulgavere leges omnes adversus opes patriciorum et pro commodis plebis*². Egli fu tribuno della plebe dal 376 a.C. al 367 a.C. Durante questo periodo furono approvate le *Leges Liciniae Sextiae*, che assegnarono prima di tutto almeno uno dei due seggi consolari ai plebei. Durante il suo consolato (364 a.C.), vennero inoltre istituiti i ludi scenici per la prima volta: cf. Liv. VII 2,3

*et cum vis morbi nec humanis consiliis nec ope divina levaretur, victis superstitione animis ludi quoque scenici, nova res bellicoso populo – nam circi modo spectaculum fuerat – inter alia caelestis irae placamina instituti dicuntur*³.

Questo esempio serve a ripercorrere lo stretto vincolo fra la *performance* scenica e la classe politica in carica; Plauto condivide la medesima idea di teatro come occasione formativa e politica.

Nelle commedie 'varroniane' i versi che contengono riferimenti giuridici sono una presenza costante. Vi sono numerose menzioni di istituzioni, magistrati, tipologie di contratti, illeciti. Da un lato, come già spiegato, essi richiamano nozioni e ideologie facenti parte della tradizione; dall'altro, invece, i termini tecnici sembrano adeguarsi alle nuove esigenze quotidiane, specie nell'ambito commerciale.

² Ed. Weissenborn-Müller 1968, "i tribuni Caio Licinio e Lucio Sesto promulgarono delle leggi tutte dirette contro la potenza dei patrizi e a vantaggio della plebe" (trad. Scandola 2002).

³ Ed. Weissenborn-Müller 1968, "e poiché la violenza dell'epidemia non diminuiva né per umani provvedimenti né per aiuto divino, caduti gli animi in preda alla superstizione, si dice che tra gli altri mezzi per placare l'ira dei celesti s'istituirono anche i *ludi scenici* – una novità per quel popolo bellicoso, ché fin allora l'unico spettacolo era stato quello del circo" (trad. Scandola 2002).

4) *Persistenza della dimensione arcaica del diritto.*

Lo spirito conservatore e i richiami alla tradizione romana sono, a mio avviso, ben radicati in Plauto; l'autore presenta il diritto romano spesso in veste comica, ma i richiami 'nostalgici' ed anacronistici vengono attentamente contestualizzati, non sono mai casuali e non risultano affatto fuori luogo.

Ad esempio, nell'*Epidicus* la resa comica è data dal 'colpo fatale' alle finanze paterne, colpo paradossalmente inferto a sé stesso dal padre attraverso la concessione di denaro allo schiavo. Quest'ultimo lo descrive come un vero e proprio suicidio, tecnicamente un 'parricidio': v. 349 *quia ego tuum patrem faciam parenticidam*, con tanto di «allusione burlesca al sacco in cui venivano chiusi i parricidi per essere gettati nel Tevere»⁴ (v. 351).

È difficile immaginare la sensibilità del pubblico di fronte a questa battuta e alla procedura⁵, che sarà abolita soltanto nel 55 a.C. (*Lex Pompeia de parricidio*). Il forte spunto di comicità diretto alla figura paterna potrebbe sembrare eccessivo, specie in concomitanza di un reato così grave; tuttavia si tenga presente che si accusa una persona incapace di esercitare e rappresentare la propria autorità. Vi sarebbe un preciso riferimento storico secondo diversi studiosi⁶: «Plautus possibly referred to the case of L. Hostius, who was punished as a *πατροκτόνος* shortly after second Carthaginian war»⁷.

Ai fini della mia analisi questa è un'ulteriore dimostrazione dell'intreccio fra diritto privato (in particolare quello familiare) e diritto penale: Plauto registra questi metodi severi e particolarmente violenti presenti nella *societas* romana.

Non è affatto semplice, per l'autore, trovare un giusto equilibrio fra la celebrazione del diritto romano e i limiti dello stesso, regolato talvolta da norme arcaiche o recepite in maniera soltanto orale e frammentaria. Ciò che però risulta chiaro è l'intento plautino di richiamarne i contenuti, evidentemente ancora presenti nella mentalità del suo pubblico, e nel farlo utilizza proprio un registro lessicale conservativo.

⁴ Scàndola 2007, 135 n. 34.

⁵ Per un approfondimento sulla nascita di tale pena e sulla sua evoluzione nella storia del diritto vd. Cantarella 1991.

⁶ Vd. Püttner 1905-1906, 5; Michaut 1920, I 86s. e n.6; Wright 1938, 56; Perna 1955, 419.

⁷ Duckworth 1940, 298.

4.1 *Il rapporto coi mores.*

Nelle commedie ‘varroniane’ si trovano ‘rivoluzioni’ rispetto ai *mores* di natura spaziale e temporale.

Rispetto alle concezioni più conservative, si crea una separazione netta fra quello che è sentito come un nuovo *mos* e quello che invece è l’idea precedente di tradizioni e costumi. La contrapposizione fra il sistema di valori vigente e le antiche usanze emerge in alcune riflessioni dei personaggi plautini: si tratta di confrontare la mentalità e la percezione dell’epoca medio-repubblicana coi *mores maiorum*. La linea temporale abbraccia le consuetudini arcaiche e le idee del nuovo secolo:

<i>Trin.</i>	284 <i>novi ego hoc saeculum moribus quibus siet</i>
<i>Truc.</i>	13 <i>haec huius saeculi mores in se possidet</i>

Un secondo conflitto, quello spaziale, comporta il dialogo con i *mores* stranieri: quelle concezioni, cioè, proprie degli altri popoli. Nella *Casina*, ad esempio, la *iunctura colere mores* implica una vera e propria adesione ai costumi della città di Marsiglia, i cui abitanti «had a reputation for effeminacy»⁸: cf. Athen. Deipn. XII 523c Μασσαλιῶται ἀσχημονοῦσι γυναικοπαθοῦντες. Il fine, seppur comico, è sempre quello di inscenare l’ennesimo stereotipo negativo contro gli stranieri: 963 *ubi tu es hic qui colere mores Massilienses postulas?*

Tuttavia è anche evidente come Plauto non rinunci completamente all’eredità del passato: «the apparent severity or starkness of Roman law could be tempered, however imperfectly, by humane and common-sense considerations»⁹. In diverse commedie, infatti, i *mores* vengono citati come garanzia del buon costume romano, che con le sue consuetudini normative tutela i suoi cittadini. Qui il forte legame fra effetto giuridico e paradigma sociale serve a uniformare ed unificare il pubblico: l’occasione formativa, civica e giuridica del teatro plautino emerge ancora una volta.

⁸ MacCary-Willcock 1976, 205.

⁹ Dixon 1994, 58.

Ne è un esempio il v. 1029 dei *Captivi*, dove l'attore chiude lo spettacolo con una battuta moraleggiante: *spectatores, ad pudicos mores facta haec fabula est*¹⁰. Oppure il v. 787 nel finale della *Cistellaria*, dove compare la dizione completa di *mos maiorum*: **more maiorum date plausum postrema in comoedia**.

Il carattere conservatore del commediografo in ambito privatistico è confermato dal rispetto che i suoi personaggi nutrono per le consuetudini del passato, che sono viste come scudo contro le nuove e pericolose mode dilaganti a Roma.

Nel *Trinummus* questa prospettiva è calzante. Il *senex* Filtone raccomanda al figlio di comportarsi nel modo più consono, attraverso un imperativo futuro e forme allitteranti: v. 295 *meo modo et moribus vivo antiquis*. L'educazione è infatti la risposta più efficace alle numerose tentazioni del quotidiano: v. 285 *turbant, miscent mores mali, rapax, avarus, invidus*. Il *pater* lo mette in guardia contro gli individui che turbano l'ordine pubblico e morale, utilizzando un verbo frequentativo che indica svilimento e che compare soltanto qui, *lutito*: vv. 291s. *nam hi mores maiorum laudant, eosdem lutitant quos conlaudant*. Anche l'altro *senex*, Megaronide, si lamenta della corruzione dei costumi, descrivendola come una "malattia": v. 28 *morbus mores invasit bonos*.

Tuttavia, è nelle parole del parassita Stasimo che viene dipinta tutta la corruzione dei costumi. Egli entra in scena preoccupato e pronuncia parole moraleggianti, inaspettate da parte di un *parasitus*, che provocano sì riflessioni, ma anche comicità. Rimpiange infatti i *veteres mores* e le *veteres parsimoniae* (v. 1029); gli antichi ideali sono stati superati dall'*ambitio* (v. 1033), che non permette di conseguire risultati onorevoli (v. 1035 *petere honorem pro flagitio more fit*). I problemi risiedono nel difficile rapporto fra le nuove leggi e la consuetudine: v. 1037 *mores leges perduxerunt iam in potestatem suam* e v. 1043 *leges mori serviunt*. Lo scontro, talvolta, è forte a tal punto da violare i confini del *sacrum* e del *publicum* (v. 1044), con un chiaro riferimento alle XII Tavole *ad parietem fixae clavis ferreis* (v. 1039). D'altra parte, il valore giuridico dei *mores* è pregnante in età repubblicana, specie in ambito civilistico: cf. Cic. *Top.* 28,4-6

¹⁰ Secondo l'opinione di alcuni studiosi (Frank 1933, 156) vi sarebbe una connessione fra questo atteggiamento moraleggiante plautino dell'ultima produzione e la predicazione di Catone il Vecchio, negli anni che precedettero la sua censura.

*ius civile dicat id esse quod in legibus, senatus consultis, rebus iudicatis, iuris peritorum auctoritate, edictis magistratum, more, aequitate consistat*¹¹.

Il concetto di ‘consuetudine’ in ambito privatistico implica anzitutto una dimensione temporale, dove il trascorrere del tempo aumenta il grado di autorevolezza delle norme che ne derivano: la prassi genera un modello abituale, che si consolida attraverso la *vetustas* e che il *civis* pratica quotidianamente. In un verso attribuito ad Ennio e riportato da Sant’Agostino risulta chiara la visione di ordine, costumi e continuità della comunità romana: cf. *De civ.* II 21,3 *moribus antiquis res stat romana virisque*¹². Questa testimonianza illustra bene le dinamiche a cavallo fra III e II sec. a.C., quando i rapporti, fino a quel momento governati dai *mores*, necessitano di nuovi riferimenti giuridici.

Perché in Plauto il *mos maiorum* è così importante? La risposta sembra trovarsi ancora una volta nel processo di ‘romanizzazione’ cui egli prende parte: egli propone infatti forme e contenuti noti al pubblico, cari alla classe politica e soprattutto identitari della sola *civitas* romana. La *consuetudo* è una delle espressioni del diritto privato romano, ne rappresenta un pilastro irrinunciabile, nonché un riferimento ancora vigente: questo rapporto con il passato è possibile grazie alla forte impostazione romana della *civitas*, che racchiude nella fase repubblicana del diritto nuovi prodotti normativi ma anche categorie tradizionali. Le credenze della tradizione romana, ancora vigenti e in parte attuali, garantiscono quindi a Plauto uno strumento efficace nella rappresentazione di quei valori romani cari a Catone.

Questa visione ritorna anche in riferimento al Censore, ed è in un passo ciceroniano che viene nuovamente confermato il rapporto fra questi e il Sarsinate: cf. *Rep.* II 1,2¹³

is dicere solebat ob hanc causam praestare nostrae civitatis statum ceteris civitatibus, quod in illis singuli fuissent fere quorum suam quisque rem publicam constituisset legibus atque institutis suis [...] nostra autem res publica non unius esset ingenio sed multorum, nec una hominis vita sed aliquot constituta saeculis et aetatibus. nam neque ullum ingenium tantum extitisse dicebat, ut quem res nulla fugeret quisquam aliquando fuisset, neque cuncta

¹¹ Ed. Hubbell 1949.

¹² Ed. Dombart-Kalb 1955.

¹³ Ed. Page 1948, “Egli era solito dire che la nostra Costituzione era superiore a quella d’ogni altra nazione, perché in quasi tutte le altre le leggi e gli istituti erano dovuti all’opera d’un singolo legislatore [...]. La nostra Costituzione, invece, è opera non di pochi, ma del Genio collettivo, né s’è costituita durante una sola vita umana, ma nel corso dei secoli e delle età”.

ingenia conlata in unum tantum posse uno tempore providere, ut omnia complecterentur sine rerum usu ac vetustate.

Stabilire specifici riferimenti ai *mores* nelle commedie ‘varroniane’ è certamente un’operazione complessa, in quanto si tratta di *ius sine scripto*. A differenza degli altri documenti normativi, la *consuetudo* è sì legata alla prassi giudiziaria, ma si risolve in maniera molto più libera, lontana dall’*interpretatio* delle leggi. Questo aspetto è certamente chiaro all’epoca di Plauto: ecco perché la sua formula comunicativa, seppur ricca di termini tecnici, è riconoscibile dal pubblico romano, che li inquadra in specifiche categorie a seconda delle scene rappresentate.

La *performance*, attraverso il lessico comico plautino, richiama i contenuti propri del diritto privato, rafforzato dalla tradizione e regolato da processi di selezione del vocabolario latino. È anche grazie a questo patrimonio civilistico consolidato che Augusto riuscirà ad attuare una nuova normazione in ambito familiare, richiamando il lessico e i contenuti repubblicani dei *mores*. L’attività restauratrice del *princeps* in merito al matrimonio, alla fedeltà, alla procreazione non avrebbe avuto modo di esistere senza un’attenta codificazione di quelle antiche nozioni giuridiche che in epoca preclassica in parte regolano e in parte influenzano le dinamiche quotidiane del diritto privato.

4.2 *Persistenza ed evoluzione delle legis actiones.*

Nel sistema civilistico tradizionale vi erano le procedure suggerite dalle *legis actiones*, che prevedevano una serie di riti finalizzati al soddisfacimento dell'attore. Vi è, ad esempio, la possibilità di *agere in personam* nel caso in cui l'attore, davanti al magistrato, voglia riscuotere una somma di denaro ancorata ad un credito. Una volta aperta la *in ius vocatio* si menzionava l'oggetto del debito e il convenuto poteva rispondere passivamente *in iure*, soddisfacendo le rivendicazioni dell'attore, oppure chiamare a propria difesa un *vindex* che per lui negasse la fondatezza dell'azione in corso.

Nella fase medio-repubblicana tale procedimento comportava ancora alcune sfumature religiose legate al giuramento della presunta innocenza del debitore. I personaggi plautini suggeriscono che tali dinamiche fossero ancora praticate.

Un esempio è l'azione di *manus iniectio* che si incontra nella commedia dell'*Aulularia*. Il *senex* Euclione è preoccupato dalla scomparsa del proprio tesoro; si convince che sia stato il giovane a rubargli la pentola, e per questo comincia ad inveirgli contro: vv. 759s. EUC. *iam quidem hercle te ad praetorem rapiam et tibi scribam dicam, nisi refers...* LYC. *quid tibi ego referam?* / EUC. *quod surrupuisti meum*. I termini evidenziati rimandano ad un giudizio davanti al pretore, in quanto la *iunctura* evidenziata corrisponde a «γράφωμα δίκη»¹⁴, intesa come «as law-term, γ. τινά to *indict one*»¹⁵; essa deriva dalla tradizione greca: cf. «Men fr. 601 Koe.»¹⁶. L'allusione giuridica è quella della procedura romana, nonostante Plauto decida di utilizzare un lessico giuridico greco latinizzandolo: «in Rom war die Abführung des Ertrappen von den Praetor mittels manus iniectio üblich»¹⁷. Il segmento della battuta del *senex* in riferimento al “pretore” trova un precedente nella giurisprudenza romana arcaica: vi sarebbe infatti un riferimento alla

«[...] frase *manus iniectio esto*, usata nelle XII Tavole nei riguardi del convenuto che rifiuta di seguire l'attore all'atto dell'*in ius vocatio*. È infatti possibile che la frase accenni semplicemente alla facoltà dell'attore di trascinarlo a forza in tribunale»¹⁸.

¹⁴ Wagner 1979, 162.

¹⁵ LSJ 360 II B 3 s.v. γράφω.

¹⁶ Stockert 1983, 194.

¹⁷ Stockert 1983, *ibid.*

¹⁸ Arangio-Ruiz 1941, 113 n. 2.

La *legis actio per pignoris capionem*. La procedura si basa sull'iniziativa di colui che, non vedendosi corrisposta una somma di denaro, afferra materialmente una cosa, a scopo di garanzia. Tale 'istituto' non trova però riscontro di una fase in presenza del magistrato, rimanendo così una pratica fortemente privatistica. Nei vari atti, infatti, non vi è testimonianza dell'intervento di un'autorità. I giuristi di epoca successiva affrontarono la questione¹⁹, da cui emerse una tendenza a collocare la *pignoris capio* fra le *legis actiones*. Attraverso la pronuncia di specifiche parole aveva luogo la rituale controversia fra le parti.

Anche in questo caso, le commedie 'varroniane' sono illuminanti. Nello *Pseudolus* il giovane Calidoro non può trovare a prestito il denaro per riscattare l'amata e non può ottenere dallo schiavo il prestito di una sola dracma per comperare una corda per impiccarsi e farla finita (vv. 85s.). Una semplice dracma sarebbe infatti una somma così alta che al servo non basterebbe "dare in pegno" tutto se stesso: v. 87 *vix hercle, opinor, si me opponam pignori*. Il termine tecnico e la difficoltà dell'impresa garantiscono una forte comicità; *pignus opponere* è da intendersi come «*pignus datur creditori a debitore, ut securitas resolvendi, reddendi efficiatur*»²⁰ e ricorre in altre opere teatrali: cf. e.g.

Caecil. Com.	<i>ut aurum et vestem, quod matris fuit, reluat, quod viva [...]</i> <i>oppositum pignori</i> ²¹
Ter. <i>Phorm.</i> 661	<i>ager oppositum pignori ob decem minas</i> ²²

Il riferimento è all'atto di impegnare un oggetto come garanzia e ritorna, sempre con l'uso del dativo finale *pignori*, anche nella produzione giuridica successiva, seppur accompagnato, in *variatio*, con il verbo *dare*: cf. e.g.

¹⁹ Vd. a questo proposito un passo di Gaio che illustra la problematica (*Inst.* IV 29): *ex omnibus autem istis causis certis verbis pignus capiebatur, et ob id plerisque placebat hanc quoque actionem legis actionem esse; quibusdam autem placebat legis actionem non esse, primum quod pignoris capio extra ius peragebatur, id est non apud praetorem, plerumque etiam absente adversario, cum alioquin ceteris actionibus non aliter uti quis posset quam apud praetorem praesente adversario; praeterea quod nefasto quoque die, id est, quo non licebat lege agere, pignus capi poterat* (Ed. Seckel-Kuebler 1969).

²⁰ *ThLL* X 1 2121,67-69 s.v. *pignus*.

²¹ Ed. 105 Ribbeck.

²² Ed. Kauer-Lindsay-Skutsch 1958.

Dig. XLI 3,16 (Iavol. 4 Ex Plaut.)	servi nomine qui pignori datus est ²³
Dig. XLVI 3,69 (Cels. 24 Dig.)	homo qui erat pignori Titio obligatus ²⁴
Dig. XL 9,5,2 (Iulian. 64 Dig.)	qui ob aureos quinque Stichum et Pamphilum pignori dedit ²⁵ .

Nei *Captivi* il servo si rivolge al padrone suo complice, ‘canzonandolo’ con i medesimi ammonimenti ricevuti poco prima: v. 436 *tuque te pro libero esse ducas, pignus deseras*. Il concetto pregnante della condizione servile viene espresso in maniera provocatoria dallo schiavo attraverso la potente *iunctura* tecnica costruita con *desero* + accusativo predicativo, in riferimento ad un negozio giuridico unilaterale in cui Tindaro (in questo momento nel ruolo fittizio di *servus*) lascia, come garanzia della promessa di scambio con il figlio di Egione, il proprio ‘padrone’ (in realtà suo schiavo). L’effetto comico è garantito da più fattori: anzitutto perché un prigioniero di guerra, in quanto schiavo privo di capacità giuridica, non potrebbe certo permettersi di “lasciare come pegno un qualcosa”; poi perché l’oggetto del pegno non è un bene mobile, ma il suo padrone.

Nel *Poenulus* ricorre un’altra situazione: al v. 1285 il soldato Antamenide si lamenta di attendere il lenone, che gli deve un pranzo e una mina, dopo averlo lasciato solo in casa senza alcuna compagnia. Nel suo lungo monologo esclama *pro maiore parte prandi pignus cepi*: il *miles* si è avvalso di un ‘risarcimento’, afferrando parte del cibo sulla tavola imbandita per il pranzo. L’episodio è interessante: Antamenide, che è un militare, esercita infatti la legge *per pignoris capionem*, a fronte della somma e del cibo che gli sono dovuti. Basterebbe, al soldato, andare a cercare il lenone, ma il suo temperamento è impulsivo e l’orgoglio e la testardaggine, spesso beffeggiati da Plauto, lo spingono ad agire piuttosto per vie legali.

Nel quarto commentario delle sue *Institutiones*, Gaio spiega che secondo i *mores* un *miles* poteva avanzare un compenso a fronte del mancato ricevimento dello stipendio;

²³ Ed. Mommsen-Krüger-Watson 1985.

²⁴ Ed. Mommsen-Krüger-Watson 1985.

²⁵ Ed. Mommsen-Krüger-Watson 1985.

l'oggetto concessogli derivava talvolta dai bottini di guerra acquisiti e sanava il pagamento non ricevuto dal *miles*: cf. *Inst.* IV 27²⁶

introducata est moribus rei militaris. nam [et] propter stipendium licebat militi ab eo, qui aes tribuebat, nisi daret, pignus capere; dicebatur autem ea pecunia, quae stipendii nomine dabatur, aes militare.

Nel passo plautino, la *pignoris capio* consiste nell'afferrare le *res* che si trovano presso 'l'avversario' di Antamenide, attraverso la gestualità e la pronuncia di parole specifiche. Si può svolgere *extra ius*, cioè senza la presenza del pretore, per lo più anche in assenza dell'avversario: pertanto, ritengo opportuno cogliere la precisa valenza giuridica nel verso del commediografo sarsinate, in quanto estremamente calzante in questa particolare scena.

Il pubblico assiste alla *legis actio* esercitata dal *miles* che, è bene ricordarlo, si trova da solo sul palcoscenico; non viene instaurato alcun contraddittorio, ma la pubblicità dell'*actio* è garantita dalla presenza degli spettatori, che sentono le *certa verba* di Antamenide e lo vedono afferrare il suo 'pranzo al sacco' con un gesto di stizia e rivalsa nei confronti del lenone che lo ha ingannato e truffato.

Non è dato sapere, al lettore contemporaneo, l'esatta corrispondenza fra il *pignus captum* dal *miles* plautino e la *pignoris capio*; è possibile presumere che il personaggio abbia trattenuto un quantitativo di vivande atte a soddisfarlo in quel preciso frangente. Ipotizzo, inoltre, che Antamenide, data ormai per scontata la malafede del lenone e la sua inottemperanza, consumi nell'immediatezza il suo 'pegno alimentare', venendo meno, di fatto, alla stessa natura del *pignus*: egli, infatti, dovrebbe conservarlo e fare leva sul suo debitore; decide, invece, di consumarlo e sanare subito la questione, attraverso una forma di autotutela propria della *legis per pignoris capionem*.

²⁶ Ed. Seckel-Kuebler 1969.

5) *Ius e Lex in Plauto.*

Cercando di definire ora il concetto di ‘diritto’ nelle commedie ‘varroniane’, sarà utile osservare come lo stesso termine *ius* raccolga un’ampia gamma di significati, spesso intraducibili: si tratta, infatti, di azioni legali, di stati di diritto, di condizioni sociali, di concezioni morali, di forme processuali. A seconda della *iunctura* in cui compare, *ius* assume una particolare accezione.

Anzitutto, Plauto circoscrive a livello geografico e territoriale la sua realtà giuridica: al v. 492 dei *Captivi* il personaggio esclama *nunc barbarica lege certumst ius meum omne persequi*. Che accezione ha, in questo verso, il termine *ius*? Se lo si include concettualmente in un’endiadi connessa a *barbarica lege*, esso assume un marcato valore romano. Il commediografo usa il termine ‘barbaro’ in perfetta specularità con l’uso consueto che se ne faceva. ‘Barbaro’, infatti, indica notoriamente lo ‘straniero’: ma perché qui l’autore si definisce tale? Da chi prende le distanze? Come esalta l’ideale romano?

Le risposte a tali quesiti rimandano all’avversario principale di Roma, e cioè alla Grecia. *Vortit barbore* recita l’autore nel Prologo dell’*Amphitruo*. Nell’ambientazione greca della commedia Plauto ribalta la situazione: stavolta è il *civis* romano, col suo idioma, col suo diritto e i suoi valori ad essere lo ‘straniero’. Ecco quindi la parodia, commista al rovesciamento plautino: *ius* contrapposto alla legge straniera. Non semplice ‘diritto’, quindi, ma patrimonio ideologico e politico.

Il termine è quasi intraducibile: non si riesce, infatti, a rendere il potenziale culturale e allo stesso tempo il valore tecnico riassunto in questo verso. È un esempio di come l’autore fosse intenzionato a far riflettere il pubblico sulle tematiche più importanti, e forse più spinose, di quel contesto storico.

Se si considera il ‘diritto’ nella dimensione del singolo cittadino, il vocabolo *ius* ricorre nelle commedie ‘varroniane’ in differenti modalità. Esso può anzitutto esprimere l’esercizio del potere *in personas varias*, secondo la definizione giuridica che ne dà Gaio (*Inst.* 1 48s.):

*nam quaedam personae sui iuris sunt, quaedam alieno iuri sunt subiectae. sed rursus earum personarum, quae alieno iuri subiectae sunt, aliae in potestate, aliae in manu, aliae in mancipio sunt*²⁷.

Se ne hanno tre esempi nella *Casina* e nei *Captivi*:

<i>Capt.</i>	244 <i>quom antehac pro iure imperitabam meo</i> ²⁸
<i>Cas.</i>	190-192 <i>nec mihi ius meum optinendi optio est. / [...] nam viri / ius suom ad mulieres optinere haud queunt</i> ²⁹
	371 <i>sed te uterque tuo pro iure, ego atque hic, oramus</i> ³⁰

La dimensione religiosa è altrettanto frequente: nelle opere *Rudens* e *Persa* il termine ricorre in qualità di promessa, di giuramento solenne:

<i>Persa</i>	401 <i>qui mihi iuratus sese hodie argentum dare?</i> ³¹
	403 <i>ego argentum, ille iusiurandum amiserit</i> ³²
<i>Rud.</i>	1414 <i>iuris iurandi volo gratiam facias</i> ³³

Per quanto riguarda, invece, l'aspetto processuale, l'espressione *ius iurare*, con accusativo dell'oggetto interno, è certamente quella che compare in più commedie:

<i>Amph.</i>	931 <i>arbitratu tuo ius iurandum dabo</i> ³⁴
	936 <i>nam ius iurandum verum te advorsum dedi</i> ³⁵
<i>Bacch.</i>	1028 <i>ego ius iurandum verbis conceptis dedi</i> ³⁶

²⁷ Ed. Reinach 1950.

²⁸ “[...] com’era mio diritto ti davvo degli ordini”.

²⁹ “[...] senza poter far valere i miei diritti [...] di solito infatti non fanno valere i propri diritti sulle mogli”.

³⁰ “[...] ma ora io e lui ti preghiamo in nome del tuo diritto”.

³¹ “Che ha giurato di darmi il denaro oggi?”.

³² “Io ci avrò rimesso del denaro, lui invece sarà venuto meno al suo giuramento”.

³³ “[...] voglio che tu chiuda un occhio riguardo a quel giuramento”.

³⁴ “Sono disposto a giurare in base a ciò che desideri”.

³⁵ “Il giuramento che ho fatto con te presente era sincero”.

³⁶ “Io ho prestato giuramento pronunciando le parole esatte”.

<i>Capt.</i>	893 <i>si parva iuri iurandost fides</i> ³⁷
<i>Cist.</i>	470 <i>ius iurandum</i> ³⁸ 472 <i>similest ius iurandum amantum quasi ius confusicium</i> ³⁹ 495 <i>hau metuo ne ius iurandum nostrum quisquam culpitet</i> ⁴⁰ 502 <i>alibi quaere ubi iuri iurando tuo satis sit subsidi</i> ⁴¹
<i>Curc.</i>	267 <i>qui tibi auxilio in iure iurando fuit</i> ⁴²
<i>Most.</i>	1084 <i>quin ius iurandum pollicitust dare se</i> ⁴³
<i>Rud.</i>	14 <i>petunt quique in iure abiurant pecuniam</i> ⁴⁴ 46 <i>datque arrabonem et iure iurando alligat</i> ⁴⁵ 1374 <i>ius iurandum rei servandae</i> ⁴⁶

L'espressione trova una sua definizione nelle *Institutiones* di Gaio, in quella parte del IV libro dedicata alle *coercitiones* e alle *poenae* previste per i convenuti. Il giurista, dopo aver elencato i quattro rimedi contro la *calumnia* dell'attore (*iudicium calumniae*, *iudicium contrarium*, *iusiurandum* e *restipulatio*), si sofferma su ognuno di essi: cf. IV 171

† *modo pecuniaria poena modo iurisiurando religione* † *coercen* † *eaque praetor*⁴⁷.

³⁷ “[...] se c’è poca fiducia nel giuramento”.

³⁸ “[...] giurando”.

³⁹ “I giuramenti dei fidanzati somigliano ad una brodaglia”.

⁴⁰ “Certamente non temo che qualcuno mi accusi di aver mancato di parola al giuramento”.

⁴¹ “Cerca chi possa ancora credere ai tuoi giuramenti”.

⁴² “[...] che ti fu di aiuto facendo un giuramento”.

⁴³ “Se promette di dare la sua parola con tanto di giuramento”.

⁴⁴ “[...] chiedono di giurare il falso riguardo al denaro”.

⁴⁵ “[...] gli concede una caparra e lo tiene sotto giuramento”.

⁴⁶ “[...] giurando di occuparsi a fondo della questione”.

⁴⁷ Ed. Seckel-Kuebler 1969. Il passo è gravemente corrotto: la lettura non risulta infatti possibile. Tuttavia il contesto e i passi successivi aiutano a capire il senso generale del testo gaiano: come spiega De Zulueta (1967, 298) «there were in the first place actions in which a defendant by denying liability exposed himself to doubled condemnation».

Dall'analisi del passo, emerge l'esigenza di reprimere la *temeritas* delle parti, al fine di ridurre le liti; sono dunque elencati come rimedi le pene pecuniarie, lo *iusiurandum* e l'infamia. Gaio richiama inoltre l'importanza di un comportamento onesto, a fronte del fatto che tali istituti producono effetti sul piano sia giuridico (ove prevista la pena pecuniaria), sia religioso (ove l'atto di *iusiurare* implichi il coinvolgimento della sfera morale). Ecco che ritorna, ancora una volta, la figura del pretore. La sua presenza nel dirimere tali questioni emerge spesso nelle commedie 'varroniane', e anche in questo caso il suo intervento è necessario ai *cives*. A proposito di tale istituto, un importante aspetto è per l'appunto quello religioso: il giuramento è un atto solenne, in cui vengono convocate le divinità in qualità di testimoni della veridicità delle affermazioni. Questo si ricollega all'accezione arcaica di *ius* inteso come 'formula religiosa dal valore di legge', da cui deriva il concetto di "pronunciare un formula sacra".

Di primaria importanza è poi la problematica delle sanzioni previste per quella parte che abbia manifestato una condotta processuale non idonea in séguito al giuramento. A questo proposito, al v. 14 della *Rudens* vi sarebbe un riferimento in merito alla sanzione pecuniaria: *petunt quique in iure abiurant pecuniam*⁴⁸. Si può quindi ipotizzare che la mancanza di rispetto nei confronti del *iusiurandum* implicasse una conseguenza sul piano religioso e che avesse, in termini sociali e giuridici, un duplice effetto: ridurre la credibilità dell'individuo colpevole di spergiuro e la sua perseguibilità da parte dei *censores*.

Il concetto di *ius* abbraccia un ampio sistema di valori, coinvolgendo la dimensione umana e culturale della società romana. Lo *ius* rappresenta il soggetto e la comunità, e risponde ad esigenze che richiamano elementi non solo giuridici, ma anche religiosi. Esso si rifà in parte alla tradizione, declinata attraverso i *mores* e quegli istituti che permettono prima ai *cives*, poi ai *peregrini* di esercitare diritti nel senso più ampio del termine. Nella storia del diritto romano, la legge delle XII Tavole redatta dai *decemviri* a metà del V sec. a.C. presentano un punto di incontro fra lo *ius* ereditato dai *mores* e le innovazioni legislative richieste da quel particolare contesto socio-economico.

La tensione sociale fra le *gentes* aristocratiche capeggiate dai *patres* e i *clientes* alle loro dipendenze culmina nella richiesta di esplicitare pubblicamente l'interpretazione della dimensione privatistica processuale, al fine di chiarire le dinamiche litigiose che fino a quel momento erano risolvibili soltanto attraverso la competenza giurisprudenziale oligarchica.

⁴⁸ "[...] coloro che in tribunale giurano il falso, negando di aver contratto un debito".

Dal punto di vista processuale, la *lex Aebutia* legalizza il processo formulare pretoriano che ho illustrato *supra*. Sono da intendersi in questo senso il v. 452 del *Miles* (*lege agito*) e il v. 458 dell'*Aulularia* (*lege agito mecum*), con il significato di “ricorrere alla *legis actio*”.

In rapporto con lo *ius*, i valori rappresentativi di Roma trovano quindi una propria forma istituzionalizzata.

Lex implica una riflessione seguita da una scelta precisa di parole che ne rispecchino il concetto. In Plauto queste diverse valenze ricorrono, spesso declinate in ablativo singolare, con il fine di evidenziarne il valore strumentale. Può esservi un uso romano del termine, che rimanda a leggi pubbliche o proprie della società:

<i>Aul.</i>	488 <i>neque lex neque sutor capere est qui possit modum</i> 793 <i>ut mi ignoscas eamque uxorem mihi des, ut leges iubent</i>
<i>Capt.</i>	492 <i>nunc barbarica lege certumst ius meum omne persequi</i>
<i>Persa</i>	69 <i>atque etiam in ea lege adscribier</i>
<i>Pseud.</i>	303s. <i>perii, annorum lex me perdit quinavicenaria [...] / [...] BAL. eadem est mihi lex: metuo credere</i>
<i>Rud.</i>	621 <i>facite hic lege potius liceat quam vi victo vivere</i> 724 <i>non licet: est lex apud nos</i> 1024 <i>nescio, neque ego istas vestras leges urbanas scio</i>
<i>Trin.</i>	1033 <i>ambitio iam more sanctast, liberast a legibus</i> 1037 <i>mores leges perduxerunt iam in potestatem suam</i> 1043 <i>neque istis quicquam lege sanctumst: leges mori serviunt</i> 1146 <i>atque eum [a] me lege populi patrium posceret</i>

A volte le leggi rispondono ad entità superiori, come appunto la Natura, o anche il Fato, ricollegandosi quindi a dimensioni ancestrali e non umane o terrene:

<i>Amph.</i>	76s. <i>qui minus / eadem histrioni sit lex quae summo viro?</i>
<i>Cist.</i>	532s. <i>quando aequa lege pauperi cum divite / non licet</i>
<i>Merc.</i>	817 <i>Ecastor lege dura vivont mulieres</i> 823 <i>utinam lex esset eadem quae uxori est viro</i>

Le leggi possono anche imporre dei divieti e suggerire limitazioni:

<i>Merc.</i>	450 <i>non potes tu lege vendere illam</i>
--------------	---

<i>Poen.</i>	725 <i>rem adversus populi saepe leges?</i>
<i>Truc.</i>	144 <i>nam advorsum legem meam ob meam scripturam pecudem cepit</i>
	760 <i>quae adversum legem accepisti a plurimis pecuniam</i>

La legge trova anche una sua declinazione in ambito privatistico, dove il suo significato diviene sinonimo di *condicio*:

<i>Asin.</i>	166 <i>semper tibi promissum habeto hac lege</i>
	231 <i>atque ea lege</i>
	234s. <i>sed in leges meas / dabo</i>
	735 <i>has tibi nos pactis legibus dare iussit</i>
	747 <i>leges pellege</i>
	749 <i>leges cum audiet</i>
	809 <i>placent profecto leges</i>
<i>Aul.</i>	155 <i>sed his legibus si quam dare vis ducam</i>
	157 <i>his legibus dare vis?</i>
	255s. <i>illis legibus, / cum illa dote quam tibi dixi</i>
<i>Capt.</i>	181 <i>meis me addicam legibus</i>
<i>Epid.</i>	471 <i>estne empta mi istis legibus?</i>
<i>Merc.</i>	1015s. <i>immo dicamus senibus legem censeo, / prius quam abeamus, qua se lege teneant contentique sint</i>
	1019 <i>cum eo nos hac lege agemus</i>
	1024s. <i>haec adeo ut ex hac nocte primum lex teneat senes [...] / adulescentes, haec si vobis lex placet</i>
<i>Most.</i>	360 <i>sed ea lege</i>
<i>Stich.</i>	504 <i>qua lege nunc med essurire oporteat</i>
	564 <i>qua lege licuit velle dixit fieri</i>
<i>Trin.</i>	1162 <i>istac lege filiam tuam sponden mi uxorem dari?</i>

Da questo elenco emerge come Plauto contribuisca, tramite gli istituti e le cariche pubbliche, a sensibilizzare il pubblico, orientandolo verso una precisa ideologia politica. La dimensione è assolutamente romana, in quanto non ricorrono termini di origine greca.

6) *Il rapporto fra la commedia plautina e la dimensione lessicale giuridica.*

Gli operatori del diritto convertono il *sermo cotidianus* e atecnico in linguaggio giuridico: così facendo, il latino comune si avvicina a formule specifiche, a seconda dei singoli contesti: viene così a costituirsi un vocabolario ricco di termini che permettono di intuire immediatamente il contenuto dell'istituto. Concordo in questo con l'opinione espressa da Biondi⁴⁹:

«Io penso che l'antica terminologia sia un mezzo sicuro e prezioso, finora poco sfruttato, per la ricostruzione dei relativi concetti, appunto perché quella terminologia, con cui si esprime il *ius civile*, è desunta dall'uso comune e i termini giuridici hanno precisamente quel significato che hanno nella vita quotidiana. Nessuna preziosità di linguaggio. Nessun termine tecnico, cioè tale che non possa essere esattamente inteso da tutti, anche dai non giuristi. Come l'antico diritto, secondo la concezione ciceroniana, è *a natura ductum*, cioè ricavato dalla stessa realtà della vita, così la terminologia è desunta dall'uso comune. I rapporti giuridici, prima di essere tali, sono rapporti sociali, aventi una propria denominazione, la quale viene assunta dal diritto nel momento stesso in cui tali rapporti sono attratti nell'orbita del diritto. Pertanto i termini giuridici sono intellegibili a tutti».

⁴⁹ 1953, 77.

6.1 *Resa comica del vocabolario tecnico.*

La lingua plautina, così vicina al *sermo vulgaris*, fornisce importanti riflessioni su come il latino si sia adattato a queste nuove esigenze. Plauto rappresenta ogni realtà giuridica secondo tre diverse modalità, in base alle necessità drammaturgiche dettate dalle dinamiche sulla scena:

- 1) la comicità, ossia la deformità ed il ridicolo, talvolta con arguzia e satira;
- 2) una ricca casistica, per presentare diverse situazioni;
- 3) la vita di contro al processo giuridico tradizionale.

Riporto per chiarezza alcuni esempi di come l'autore, stravolgendo formule e nozioni giuridiche note al pubblico, riesca ad inserirle nel tessuto comico.

Al v. 547 dello *Stichus* il *pater* esclama *ego tibi meam filiam bene quicum cubitares dedi*⁵⁰. Al posto del classico *nuptum dare* (che fa riferimento alla *sponsio dotalis*, pronunciata come concessione della *manus* sulla *filia*), egli ricorda di aver concesso la figlia per ben altri scopi: il riferimento alla dimensione sessuale, cui Plauto allude attraverso l'azione di *patria potestas* esercitata sulla giovane, può suggerire la forte comicità avvertita dal pubblico. Lo stesso vale per i ruoli sociali.

Nei vv. 907s. dei *Captivi* il parassita, arrogandosi diritti propri di un magistrato, intenta sì un processo, ma ad un prosciutto: *ibo, ut pro praefectura mea ius dicam larido, / et quae pendent indemnatae pernae, is auxilium ut fueram*⁵¹. Questo è in linea con lo stereotipo per cui la prima preoccupazione di un *parasitus* è il cibo, che lo spinge ad imitare, seppur attraverso una deformazione, una carica politica.

Gli esempi confermano non solo un sapiente uso poetico della lingua tecnica, ma anche la necessità di conoscere il diritto romano per poter cogliere la comicità di questi versi: senza tali nozioni, infatti, il potenziale di divertimento risulterebbe ridotto, se non addirittura assente.

⁵⁰ “Io ti darò mia figlia con cui andare a letto”.

⁵¹ “Andrò a giudicare il lardo, in virtù della mia carica, e porterò aiuto a quei prosciutti su cui il giudizio è pendente”.

7) Il rapporto con la tradizione giuridica.

Un'analisi dei riferimenti giuridici nelle commedie 'varroniane' rivela non solo che Plauto ha mantenuto i richiami tecnici, ma anche che il lessico proprio del diritto non è mutato. La lingua plautina utilizza formule tecniche che ricorrono anche nella tradizione giuridica successiva. L'autore ha inserito nella narrazione alcune battute che contengono un sapere giuridico ormai diffuso; queste sono poi rimaste come un modello per la produzione successiva, di stampo arcaizzante, in epoca repubblicana ed antonina.

Plauto introduce variazioni in base alle necessità della scena, seguendo comunque un rigido criterio per il lessico giuridico: si tratta di *iuncturae* ed espressioni che il pubblico riconosce e associa al quotidiano. Eccone alcuni esempi.

Nell'*Asinaria*, al v. 569 *premsus in furto sies manifesto*⁵², la forma evidenziata ricorre nelle *Institutiones*, in Gaio ed Ulpiano: cf.

Dig. XLVII 2,2 (Gai. 13 <i>Ad ed.</i>)	<i>furtorum genera duo sunt, manifestum et nec manifestum</i> ⁵³
<i>Inst.</i> III 183	<i>furtorum autem genera [...] esse dixerunt, manifestum et nec manifestum</i> ⁵⁴
Dig. III 2,6pr. (Ulp. 6 <i>Ad ed.</i>)	<i>furti accipe sive manifesti sive nec manifesti</i> ⁵⁵

Al v. 383 dell'*Aulularia*, *accessit animus ad meam sententiam*⁵⁶, i termini messi in evidenza si ritrovano in Ulpiano: cf. Dig. XLII 1,4,3 (Ulp. 58 *Ad ed.*) *ex magna tamen et idonea causa accedendum erit ad Labeonis sententiam*⁵⁷ e XXXVI 2,12,6 (Ulp. 23 *Ad sab.*) *ipse quoque huic sententiae accedo*⁵⁸.

⁵² “[...] tu sia colto in flagrante”.

⁵³ Ed. Mommsen-Krüger-Watson 1985.

⁵⁴ Ed. Novelli 1914.

⁵⁵ Ed. Mommsen-Krüger-Watson 1985.

⁵⁶ “La mia mente aderì alla mia sentenza”.

⁵⁷ Ed. Mommsen-Krüger-Watson 1985.

⁵⁸ Ed. Mommsen-Krüger-Watson 1985.

L'espressione è idiomatica e richiama il procedimento per cui, in Senato, le votazioni avvenivano per *discessio*, ossia il procedere dal lato di colui la cui mozione si voleva approvare. Cf. e.g. Ap. Met. II 6 *pedibus in sententiam vado*⁵⁹.

Nei *Captivi*, al v. 762 *maior potitus hostium est*⁶⁰, troviamo dei termini che compaiono anche nel Digesto: cf.

Dig. XLIX 15,11pr. (Papin. 31 <i>Quaest.</i>)	<i>ex quo pater hostium potitus est</i> ⁶¹ ;
Dig. XLIX 15,12,6 (Tryph. 4 <i>Disp.</i>)	<i>si numquam iste hostium potitus fuisset</i> ⁶²
Dig. IV 6,15pr. (Ulp. 12 <i>Ad ed.</i>)	<i>qui hostium potitus est</i> ⁶³

Nei vv. 843s. del *Trinummus* (*operam meam / tribus nummis hodie locavi*)⁶⁴ ricorrono i medesimi vocaboli di altri luoghi del Digesto: cf.

Dig. III 1,1,6 (Ulp. 6 <i>Ad ed.</i>)	<i>et qui operas suas [...] locaverit</i> ⁶⁵
Dig. XIX 2,22,2 (Paul. 34 <i>Ad ed.</i>)	<i>locat enim artifex operam suam, id est faciendi necessitatem</i> ⁶⁶

La scelta peculiare di Plauto è caratterizzata da numerose allusioni specifiche, funzionali all'efficacia comica: «il “giuridico” presente nel copione plautino fa appello continuamente alla “conoscenza” giuridica del suo pubblico»⁶⁷, che va considerata come ben salda ai fini della comprensione e dell'immedesimazione dello spettatore. È chiaro quindi che non si tratta di vocaboli casuali.

⁵⁹ Ed. Hildebrand 1968, “passo dalle parole ai fatti”.

⁶⁰ “Il più grande lo hanno imprigionato i nemici”.

⁶¹ Ed. Mommsen-Krüger-Watson 1985.

⁶² Ed. Mommsen-Krüger-Watson 1985.

⁶³ Ed. Mommsen-Krüger-Watson 1985.

⁶⁴ “Oggi per tre nummi ho messo a nolo la mia arte”.

⁶⁵ Ed. Mommsen-Krüger-Watson 1985.

⁶⁶ Ed. Mommsen-Krüger-Watson 1985.

⁶⁷ Lotito 1996, 187.

Ma perché Plauto sceglie proprio il mondo giuridico? Come già accennato, è sicuramente uno degli aspetti più incisivi nella vita quotidiana romana dei suoi tempi. D'altronde,

«solo i grandi testi [...] possono essere riproposti in dimensione parodistica: solo quei testi che, per loro venerabilità e per appartenere al bagaglio delle conoscenze generali di un gruppo sociale [...] sono dati per “noti” e possono quindi essere “richiamati” attraverso complessi processi di “riscrittura”»⁶⁸.

L'importanza di cogliere nel repertorio teatrale ognuna di queste particolarità lessicali permette di evitare una banalizzazione del lessico plautino, che porterebbe a un vero e proprio fraintendimento del testo.

⁶⁸ Banfi 1995, 28s.

8) *Il problema della traduzione dei riferimenti giuridici.*

Correlato al problema del commento vi è quello della traduzione: molto spesso, infatti, si fatica a rispettare questa complessità terminologica. Uno degli ostacoli maggiori è certo quello di rendere efficacemente le allusioni giuridiche presenti in Plauto, in quanto si tratta pur sempre di istituti romani antichi, lontani dalla realtà quotidiana contemporanea e poco familiare per il lettore odierno. Una traduzione letterale è molto spesso inefficace: il termine, essendo giuridico, non può essere reso con un vocabolo comune, in quanto il potenziale sarebbe sensibilmente ridotto. Il rischio di banalizzazione è però il medesimo in quei *loci* tradotti con un'interpretazione 'libera', poiché viene del tutto fuorviato il contenuto tecnico.

È bene allora fornire al lettore di Plauto un apparato esegetico dei singoli versi che sia preciso e dettagliato, così da compensare lacune della tradizione testuale e una resa contemporanea così lontana nei tecnicismi, nelle realtà sociali e nella dimensione politica. Solo attraverso il commento il traduttore potrà risolvere il problema dei contenuti giuridici, adottando il testo alla lingua e alla giurisprudenza contemporanea, qualora possibile o qualora richiesto dalla *performance*.

V

Graecia capta: *il rapporto con il diritto greco*

1) Ricostruzione storica degli studi.

Gli studi sulle commedie varroniane hanno prodotto, nel corso dei secoli, numerose dissertazioni riguardanti l'antica Roma e l'antica Grecia. Una testimonianza preziosa per ricostruire l'evoluzione degli studi giuridici su Plauto è Pareus¹, che scrive:

«Iam de iurisprudencia quid dicam? cuius tam peritus Mystes fuit Plautus, ut ipsa Themis in illius pectore habitasse dicit queat: neque vel Paulo, vel Caio, vel Ulpiano, aliisve Dices sacerdotibus vel hoc cessit: quorum decreta atque instituta non minus scite in scaena expressit, atque illi in foro. Agnoverunt illam laudem in Plauto non solum veteris Scaevolae et Lelii, sed et memoriae nostrae Tribonianis et Papinianis pares, Budaei, Alciati, Cuiacii, Hotomanni, Brissonii, Fabri, Grifanii, aliique qui iuris sui latifundia e Plautinis opibus amplificare unice volupe habuerunt».

Le opere di Plauto, in quanto appartenenti al genere della *palliata*, prevedono ambientazioni greche, specialmente attiche, con istituzioni, scenari e protagonisti greci. Come osserva Lotito,

«lo spettatore deve essere consapevole di trovarsi, come luogo ideale, in una città greca, ma la sua percezione non deve essere turbata dai contrasti e dalle diversità più forti rispetto all'ambiente romano»².

In virtù di questa complessa caratterizzazione nasce lo spinoso e secolare dibattito riguardo la natura dei riferimenti giuridici presenti: si tratta di diritto greco o romano? Gli studiosi hanno proposto diverse argomentazioni, che spesso hanno però portato a deduzioni lontane dalla realtà storica. Numerose influenze di natura politica, in virtù dei forti nazionalismi nati fra XVIII e XIX secolo, hanno prodotto risultati arbitrari; le ricerche sembrano alle volte non tenere conto adeguatamente di tutti gli elementi (economici, sociali, politici e filologici) nell'esamina delle fonti. Durante questo periodo, l'ostilità della scuola tedesca nei confronti dell'eredità greca e ancor più romana emerge non solo negli studi storici, ma anche nel versante artistico e letterario.

¹ M. Acci *Plauti Sarsinatis Comoediae XX superstites. Jo. Philippus Pareus*, Francofurti 1617.

² 1996, 202.

1.1 *Diritto plautino come diritto greco.*

Per quanto riguarda l'esclusiva gremità dei termini giuridici in Plauto proposta dai filologi prussiani, è puntuale l'osservazione di Fredershausen³

«Die philologische Forschung der letzten Jahrzehnte scheint mir in einer gewissen Reaktion gegen Ritschls Zeitalter, das sich vor dringenderen Aufgaben um das Verhältnis zu den Originalen nicht viel bekümmerte, das römische Element in der Palliata, namentlich bei Plautus, zu unterschätzen. Es geht meines Erachtens zu weit, wenn man sich begnügt, nur das Minimum römischer Zutat nachzuweisen, und dann den ganzen Rest als attisch behandelt».

Il problema del rapporto di Plauto con gli originali greci ha prodotto numerose pubblicazioni, di cui qui è impossibile rendere pienamente conto. Anche alcuni storici del diritto seguono questa linea. È il caso, ad esempio, di Mommsen: egli considera le commedie plautine come semplici imitazioni e traduzioni, definendo Plauto come «Theaterdichter von der Bearbeitung griechischer Lustspiele»⁴. Lo stesso scrive A. Bechmann nella sua opera *Der Kauf nach gemeinem Recht* (Erlangen 1876).

Utilizzare Plauto come fonte di cognizione del diritto attico è stata una tendenza presente fin dall'antichità. Questo approccio si basa sulla derivazione delle commedie plautine da modelli greci, come sostennero ad esempio R. Dareste⁵ e P.F. Girard⁶. Alciato⁷ aveva dedotto una legge ateniese basandosi su alcuni versi della *Casina*:

«Libella, videtur Athenis favore libertatis constitutus, ut servo liceret libella auri domino tradita, libertatem consequi, ut ex Casina apparet. Fingitur autem ea fabula Athenis acta, quod ex eo carmine accipitur: Quod haud Atticam addecet disciplinam».

³ 1912, 199.

⁴ 1861, III, cap. XIV, 902.

⁵ *Il diritto romano nelle commedie di Plauto, per Emilio Costa. 1 vol. in 8° Turin, 1890*, «Journal des Savants» (1892) 145-154; *Comptes rendus critiques: Droit romain*, «La Nouvelle Revue historique du droit français et étranger» XXIV (1900) 677-687.

⁶ *Comptes-rendus critiques*, «La Nouvelle Revue historique du droit français et étranger» XVII (1893) 789-797.

⁷ 1568, 102s.

Anche altri ne ricavarono nozioni riguardanti legislazioni ateniesi: S. Petit⁸, J. van Meurs⁹, A. Boeckh¹⁰ e J.H. Lipsius¹¹. Altri se ne servirono per ottenere informazioni di natura processuale, come M.H.E. Meier e G.F. Schömann¹². Otto ricostruì alcune magistrature presenti in Etolia: «De aedilibus Aetolorum testis mihi est, instar omnium, Hegio Plautinus in Capt. Actus IV. sc. 2. vs. 44»¹³.

⁸ *Leges atticae Sam. Petitus collegit, digessit et libro commentario illustravit*, Parisiis MDCXXXV.

⁹ *Themis attica sive De legibus atticis*, in J. Gronovius, *Thesaurus graecarum antiquitatum*, Leyden 1697-1702, vol. V, 1945-1993.

¹⁰ *Staatshaushaltung der Athener*, Berolini 1886.

¹¹ *Das attische Recht und Rechtsverfahren*, Lipsiae 1905-1915.

¹² *Der attische Process*, Berolini 1883-1887.

¹³ 1732, 80.

1.2 Diritto plautino come diritto romano.

Alcuni studiosi ricostruirono gli elementi giuridici dell'epoca repubblicana romana, come D. Daube¹⁴, A. Watson¹⁵ e J. Kelly¹⁶.

Altri se ne servirono per delineare l'evoluzione storica di alcuni 'istituti' romani, come O. Lenel¹⁷ e H.F. Jolowicz¹⁸.

Secondo altri studiosi, invece, si tratterebbe esclusivamente di diritto romano, come ad esempio per E. Costa¹⁹.

P. Krüger partì proprio dalla questione letteraria per dimostrare l'autentica romanità:

«Von den Dichter bietet insbesondere Plautus juristische Interesse dadurch, dass er den griechischen Komödien, welche er für das römische Publikum bearbeitete, in seiner Zeit und Umgebung entsprechendes Gepräge gab und dabei mit Vorliebe juristische Ausdrücke und Rechtshändel hineintrug»²⁰.

A. Bechmann²¹ si occupò dell'evoluzione del diritto commerciale, ed in particolare della vendita, così come E.I. Bekker²².

¹⁴ *Forms of Roman Legislation*, Oxford 1956; *Roman Law: Linguistic, Social and Philosophical Aspects*, Edinburg 1969.

¹⁵ *The Law of Obligations in the Later Roman Republic*, Oxford 1965; *The Law of Persons in the Later Roman Republic*, Oxford 1967; *The Law of Property in the Later Roman Republic*, Oxford 1968; *The Law of Succession in the Later Roman Republic*, Oxford 1971; *Roman Private Law around 200 B.C.*, Edinburgh 1971.

¹⁶ *Roman Litigation*, Oxford 1966.

¹⁷ *Das Edictum Perpetuum*, Leipzig 1927³.

¹⁸ *Historical Introduction to the Study of Roman Law*, Cambridge 1952².

¹⁹ *Il diritto privato nelle commedie di Plauto*, Roma 1890.

²⁰ *Geschichte der Quellen und Literatur des römischen Rechts*, Lipsiae 1888, 76.

²¹ *Der Kauf nach gemeinen Recht*, Erlangen 1876-1884.

²² *De emptione venditione quae Plauti fabulis fuisse probetur*, Berlin 1853; *Die römische Komiker als Rechtszeugen*, «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte» II (1892) 53-118.

T. von Bethmann-Hollweg trattò del sistema processuale²³, alla stregua di L. Goldschmidt²⁴. C.C. Burckhardt studiò la *locatio-conductio*²⁵. L. Pernard²⁶ ricondusse alla romanità le scene descritte dalla *palliata*, così come A.H. Becker²⁷.

²³ *Der Civilprocess des gemeinen Rechts*, Bonn 1864-1872.

²⁴ *Inhaber-, Order- und exekutorische Urkunden im klassischen Altertum*, «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte» X (1889) 352-396.

²⁵ *Zur Geschichte der locatio-conductio*, Basel 1889.

²⁶ *Le droit romain et le droit grec dans le theatre de Plaute et de Terence*, Lyon 1900.

²⁷ *De facetiis juridicis apud scriptores latinos*, Paris 1896.

2) *Riflessioni e proposte di metodo.*

Credo sia fuorviante limitare al solo contesto romano o greco la drammaturgia plautina, e conseguentemente il diritto ivi presente. La questione non può essere risolta in maniera definitiva, ed è per questo che è bene avanzare alcune considerazioni prima di procedere ulteriormente nell'analisi dei contenuti giuridici. Come spiega infatti Fredershausen²⁸ prima di stabilire la romanità o l'atticità degli istituti si dovrebbe indagare caso per caso. Egli segue lo spunto che gli è dato dal suo maestro Leo²⁹, dove si parte anzitutto dall'analisi filologica e dal rapporto con i modelli greci. Allo stesso modo Paoli scrive

«i comici latini servono come fonte d'informazione per il diritto attico o per il diritto romano, solo quando un prudente lavoro di analisi ci abbia condotti a stabilire in quali dei due ordinamenti giuridici il singolo elemento possa esser collocato»³⁰.

A mio avviso è necessario accogliere questo metodo, pur precisando ulteriormente alcune questioni. Si tratta di cercare un possibile punto d'incontro basato su un'attenta analisi della società ateniese del IV secolo a.C. dipinta nella *palliata* e quella romana del II a.C., in cui Plauto opera. L'autore infatti

«[...] provides a unique composite picture of that law (the *ius civile* of 200 B.C.) and the Greek (Athenian) law operative at the time his originals were composed (ca. 350-275 B.C.) a composite Greco-Roman-and-stage law which has information for legal scholars and historians not to be found elsewhere»³¹.

²⁸ Fredershausen 1912.

²⁹ Leo 1895.

³⁰ 1962, 69.

³¹ Brophy 1974, 1.

3) Contestualizzazione del diritto.

La provenienza da un contesto greco costituisce indubbiamente un motivo di sfiducia e antipatia: cf. e.g. *Rud.* 49s. *ei erat hospes par sui, Siculus senex / scelestus, Agrigentinus, urbis proditor*. In questo modo istruisce gli spettatori e asseconda determinati orientamenti politici. Ne è un esempio il verbo *pergraecor*, che ricorre in quei versi plautini atti a stigmatizzare l'atteggiamento di un personaggio di nazionalità greca e, dunque, condannare eventuali tendenze filo-elleniche:

<i>Bacch.</i>	813 <i>ut gnatus meus pergraecetur tecum</i>
<i>Most.</i>	22 <i>dies noctesque bibite, pergraecaminei, amicas emite</i> 64 <i>bibite, pergraecamini, este</i> 960 <i>esse et bibi, scorta duci, pergraecari</i>
<i>Poen.</i>	603 <i>ubi ames, potes, pergraecere</i>

È noto che, nella prima metà del III sec. a.C., Roma non potesse ancora vantare una tradizione letteraria indipendente e consolidata: gli autori quali Ennio e Livio Andronico, *peregrini*, compongono le proprie opere su imitazione degli originali greci. Lo stesso fa Plauto, che parte dalle commedie greche e dalla farsa italica per poter produrre i propri versi. Gli stessi contatti con la Magna Grecia, frequenti e addirittura intensificatisi nel corso delle guerre annibaliche, permettevano un continuo dialogo con tradizioni altrui. Nei *Menaechmi*, ad esempio, vi è un esplicito richiamo all'influenza della commedia ateniese e magno-greca: 11s. *hoc argumentum graecissat, tamen / non atticissat, verum sicilicissitat*. I verbi evidenziati circoscrivono diverse realtà geografica ed etichettano a livello stilistico l'impostazione di quei versi.

Il richiamo alle nuove conquiste è indubbio: l'autore riesce quindi a contestualizzare geograficamente i suoi modelli, che sono, in questo particolare periodo storico, realtà di scontri. Si tratta di un compromesso inevitabile, che rientra in un preciso disegno di romanizzazione: Plauto riesce infatti ad inserire all'interno del formato greco elementi propri della repubblica romana, attraverso la lingua latina e il diritto romano, che appartiene alla tradizione, capace di dialogare con una realtà altra, senza però rinunciare alla propria integrità.

A questo proposito bisogna procedere con cautela: si tratterebbe, infatti, di traduzioni da originali, e quindi di 'istituti' del IV sec. a.C., o piuttosto di diritto preclassico romano? È bene storicizzare attentamente i riferimenti, onde evitare anacronismi o anticipazioni rispetto

ai modelli. *Contra Paoli*³², secondo cui Plauto avrebbe direttamente eliminato il riferimento giuridico presente nel modello, in quanto incomprensibile per il pubblico, evitando traduzioni con un corrispettivo termine romano «troppo tecnico», o «senza troppo occuparsi di quanto quella trasformazione verbale sia legittima».

A mio avviso non è possibile identificare a priori un tale *modus operandi* dell'autore: significherebbe sminuire non solo la *verve* poetica plautina, ma anche minimizzare il coinvolgimento del pubblico romano.

³² 1962, 63s.

4) Soluzioni plautine per la rielaborazione dei modelli.

Plauto parte da un modello greco, dove sono presenti riferimenti giuridici di provenienza greca. Gli si presentano quindi tre possibilità.

a) TRADUZIONE. L'autore può decidere di ricercare un corrispettivo romano all'istituto greco che appare nell'originale, così da adattare l'intera scena ad un contesto familiare al pubblico romano.

Un esempio è il v. 416 dello *Pseudolus*, dove ricorre un riferimento alla dittatura romana, ambientato però ad Atene: *dictator fiat nunc Athenis Atticis*. Che ad Atene vi fosse un regime dittatoriale nel IV o III sec. a.C. è da escludere; piuttosto, ci si può immaginare un'allusione plautina ad una realtà romana coeva. D'altra parte, ricorre anche al v. 659 del *Trinummus*, sempre in ambientazione greca: *quid? te dictatorem censes fore, si aps te agrum acceperim?* Concordo dunque pienamente con la seguente osservazione di Paoli³³:

«Ritengo [...] che un gran numero di conclusioni errate sulla romanità di Plauto e in particolare del diritto plautino derivino dall'aver considerato romano ciò che è semplicemente romanizzato, dall'aver scambiato per invenzione del comico latino e, quindi, per inserzione nell'originale greco, ciò che non è se non l'adattamento per le scene romane di un testo greco romanizzato».

In questo modo è sicuro che il pubblico sia in grado di cogliere perfettamente l'allusione, in quanto, come sostenuto nel capitolo precedente, gli spettatori sono a conoscenza del patrimonio giuridico. Nel disporre le scene, Plauto le dipinge utilizzando allusioni tecniche proprie del diritto privato e pubblico.

b) SPERIMENTAZIONE A LIVELLO LINGUISTICO. Questa soluzione riesce perfettamente a Plauto, noto per la sua maestria nell'elaborare neologismi e giochi di parole e suono. Alle volte sono presenti grecismi, utilizzati per impreziosire i versi, che possono far ridere, o che comunque attirano l'attenzione del pubblico su una parola particolare, o su una realtà nuova. Secondo Marrone³⁴ si tratterebbe di

«frasi destinate ai Romani colti cui si dava così una migliore opportunità di intendere il testo, confidando nel fatto che la lingua greca offriva, rispetto alla latina, un vocabolario più ricco e quindi una migliore possibilità di rendere significati più precisi».

³³ 1962, 46.

³⁴ 1995, 173-175. Sull'argomento vd. Shipp 1953 e 1955.

E.g. la voce *tarpessita* in riferimento alla figura del banchiere, in luogo del semplice lemma latino *argentarius*: cf. *Capt.* 193, *Trin.* 425. Altre volte sono parole greche, però latinizzate, che contribuiscono ad impreziosire le battute. È il caso, ad esempio, di un passo dell'*Aulularia*: al v. 760 il *senex* Euclione esclama *iam quidem hercle te ad praetorem rapiam et tibi scribam dicam*. La sequenza *scribam dicam* non avrebbe senso a livello grammaticale e linguistico. Un raffronto con il fr. 601 Koe. di Menandro, però, dimostra come egli abbia trasposto la formula giuridica greca *γράφομαι δίκην* in lingua latina.

«La traduzione fu un punto di passaggio necessario, perché il mondo romano potesse impossessarsi dei classici della letteratura greca. Con essa si operò una trasposizione: si trasferirono le opere greche più significative in latino, determinando così uno sviluppo della lingua e un arricchimento lessicale, e si operò al tempo stesso una latinizzazione dei testi, perché essi divenissero più comprensibili alla società romana»³⁵.

Questo approccio, che non esclude *in toto* la traduzione ma che prevede un elevato esercizio poetico, permette a Plauto di dipingere scene dal sapore ‘esotico’, dove permettersi licenziosità e libertà che nel contesto romano verrebbero giudicate come pericolose, irrispettose o addirittura illegali. Nonostante le numerose vicende di illegalità delle diverse commedie, quali ad esempio diffamazione ed inganni perpetrati dalle diverse categorie professionali e non, rimane comunque inviolata la base su cui si salda l'intero impianto pubblico e privato della *civitas*.

Addirittura lo spettatore viene ‘messo in guardia’ circa le conseguenze sanzionatorie previste per tali soprusi, ricevendo un messaggio educativo ed un ammonimento moraleggiante, in perfetto equilibrio con la strumentalizzazione ai fini comici avanzata dallo stesso autore. Si pensi, ad esempio, alla categoria dei lenoni, modelli di un comportamento disonesto: i loro illeciti, che vengono messi in scena per favorire la trama e il suo svolgimento, denunciano una libertà d'azione di cui dovranno comunque rispondere di fronte alle leggi vigenti. Affrontare il giudizio è un impegno inderogabile per il lenone del *Curculio* (v. 620), il quale, a causa delle proprie malefatte, dovrà *ambulare in ius*.

³⁵ Vegetti 1983, 78.

c) *CONTAMINATIO, RETRACTATIO*, O INTERPOLAZIONE DEI MODELLI. L'autore può decidere liberamente di modificare le scene, inserendovi elementi indipendenti dalla sceneggiatura originale. Sicuramente anche i riferimenti giuridici sono presenti nella tradizione comica greca³⁶; ne è un esempio il concetto di *iniuria* che viene trasposto ideologicamente in una dimensione tutta greca, attraverso la contrapposizione ἄδικος / δικαία: cf. *Mil.* 438 ἄδικος *es tu, non δικαία, et meo ero facis iniuriam*. Tuttavia, questi termini greci non sono così frequenti nella produzione plautina, in quanto il diritto a Roma è un sapere tradizionale su cui si fonda l'intero impianto culturale e sociale, e dunque vengono impiegati solo se necessario. La seguente osservazione di Fraenkel³⁷, anche se può apparire eccessivamente categorica, coglie tuttavia l'incidenza di Plauto per quanto riguarda i numerosi riferimenti tecnici:

«Negli ultimi decenni parecchi esperti di storia del diritto greco-romano hanno dimostrato in ricerche particolari che nelle commedie di Plauto bisogna cercare di distinguere due tipi di elementi giuridici. Al primo appartengono tutti quei motivi che sono indispensabili per l'azione drammatica: se venissero eliminati, crollerebbe l'impalcatura dell'azione. Questi motivi si possono attribuire con sicurezza agli originali greci, anche quando, in conseguenza della natura del *vertere* plautino, un'istituzione giuridica, che ha importanza nell'originale greco, è indicata da Plauto con un termine del diritto romano [...].

Al secondo tipo, che è legittimo prendere come testimonianza di istituzioni del diritto romano, appartengono quei passi in cui espressioni giuridiche oppure allusioni a leggi o istituzioni del diritto pubblico e privato sono connesse solo superficialmente all'azione drammatica. Aggiunte di questo genere si trovano solo negli ampliamenti del monologo originario effettuati da Plauto e soprattutto nelle decorazioni dei suoi monologhi e dei suoi *cantica*».

Egli riporta come esempio un passaggio dello *Stichus*: «Importante è il fatto che questo passo dimostra che se l'asta è un ampliamento romano, la vendita dei λόγοι deriva però dall'originale»³⁸.

³⁶ Per approfondimenti vd. Wallace 2005 e Buis 2014.

³⁷ 1960, 399.

³⁸ 1960, 272 n. 1.

4) *La presenza del diritto greco nella dimensione quotidiana a Roma.*

Non avendo sempre a disposizione gli originali risulta difficile decidere a priori. La mia conclusione è dunque che a Plauto si presentano diverse possibilità, in cui la commistione fra diritto greco e diritto romano non solo è possibile, ma piuttosto prevista. Ma come avrebbe potuto il pubblico romano sentirsi coinvolto in una realtà così distante dalla propria? Come avrebbe potuto comprendere a fondo le allusioni giuridiche di derivazione greca?

A Roma le realtà economiche e sociali greche erano già note grazie ai contatti continui con la Magna Grecia e la Grecia. Questi, specialmente i soldati, i commercianti e i magistrati, erano costantemente a contatto con queste realtà. Ecco perché possiamo supporre con una certa sicurezza che parte del pubblico avesse ben presente gli elementi della cultura e della vita attica:

«From the beginning Plautus naturally enough employed Greek words as rethorical embellishment to the description of things or situations which themselves suggested Greece or Greek habits, as luxury, both culinary and sexual, Greek athletics and exercise, military language, all of which would be familiar to Roman soldierson foreign soils»³⁹.

Il diritto greco si diffonde nella capitale, a livello linguistico e contenutistico. La *res publica*, seppur con le dovute precauzioni e secondo modalità differenti, introduce costumi e istituti dei *peregrini* nella propria quotidianità. Certamente il diritto familiare è quello che più difficilmente permette l'accesso ad ideali stranieri. Il patrimonio è tradizionalmente legato a princìpi romani dal carattere conservativo. Diverso è invece il caso del diritto commerciale, dove le stringenti necessità dei traffici quotidiani costringono ad una maggiore tolleranza nei confronti degli *hostes*, specie se altrettanto organizzati e civilizzati:

«l'“elasticità” del criterio esclusivistico nazionale si rivelò non solo nell'abbandono della pregiudiziale di stirpe ai fini del riconoscimento della qualifica di cittadino, ma più tardi anche nelle numerosi concessioni, singole e collettive, a stranieri di partecipare alla tutela dell'ordinamento giuridico: concessioni tanto più facili e frequenti quanto più limitate ai rapporti privatistici, e in particolare a quelli di minor rilievo economico»⁴⁰.

³⁹ Hough 1934, 362.

⁴⁰ Guarino 1969, 251.

VI

Il matrimonium plautino

La dimensione privata viene puntualmente organizzata, durante la fase romana arcaica, secondo i dettami di una consuetudine che prosegue fino all'età repubblicana: fra III e II sec. a.C. i *mores* non vengono meno, anzi, sono ancora parte di quel costituirsi della società stessa, che dal nucleo familiare e dall'ambiente domestico arriva poi ad interessare la 'cosa pubblica'¹ e il ceto governativo. Questa sfera giuridica, con i suoi istituti e leggi, arriva così ad educare i cittadini romani: non a caso i rapporti pubblici e privati sono al centro sia delle commedie, sia delle tragedie, e nel teatro romano sono proprio le storie di una *familia* ad attirare il pubblico.

Ho deciso di concentrare la mia attenzione sul diritto familiare poiché il suo carattere al tempo stesso dinamico e conservativo permette, nonostante il dialogo con la dimensione pubblica o straniera, di ritrovare traccia di realtà giuridiche arcaiche e soprattutto puramente romane. Come spiega Cicerone nelle *Tusculanae disputationes* (I 2,2)²,

nam mores et instituta vitae resque domesticas ac familiaris nos profecto et melius tuemur et lautius, rem vero publicam nostri maiores certe melioribus temperaverunt et institutis et legibus.

Se anche nel I sec. a.C. certi valori della tradizione sono ancora così sentiti e difesi, è facile immaginare perché nelle opere plautine il diritto familiare fosse così importante, sia per l'autore, sia per il suo pubblico, fra cui c'erano anche, lo ribadisco, esponenti della classe politica evidentemente interessati alla veicolazione degli ideali romani, nella cui espressione la storia del diritto romano arcaico e repubblicano occupa un ruolo preminente. Come già evidenziato nel capitolo precedente, nelle commedie 'varroniane' questa branca del diritto è certamente quello più conservativa e legata ancora a caratteri romani: nonostante siano presenti allusioni e riferimenti a realtà straniere, l'intero equilibrio della vicenda familiare viene regolato dalla consuetudine, o dal pretore, o da una legge. Si tratta di ideali che attingono ad un patrimonio proprio di Roma, dov'è chiara l'adesione dell'autore a quelle fazioni politiche vicine all'orientamento conservatore e filo-catoniano³.

¹ Un approfondimento in El Beheiri 2012.

² Ed. Page 1950, "Le consuetudini e le norme della vita privata, nonché gli affari concernenti l'amministrazione della casa e la cura della famiglia, hanno ricevuto da noi un'organizzazione migliore e più degna; e per quanto riguarda lo Stato, senza dubbio i nostri antenati seppero regolarne l'equilibrio con istituzioni e leggi migliori".

³ Sui valori di 'moralità' e 'immoralità' comuni a Plauto e Catone rimando a Gizewski 1989.

In questi testi è proprio il nucleo familiare a generare continui spunti di comicità. Ed è proprio nelle relazioni fra individui di una stessa famiglia e terzi che il commediografo inserisce scene divertenti, in cui ribaltare le situazioni quotidiane⁴. Il punto forte della produzione plautina muove da quegli stereotipi che vengono ripresi in ogni opera; come potrebbe uno spettatore romano non annoiarsi nell'assistere sempre alle medesime vicende? Come possono ogni volta i litigi fra coniugi, o le malefatte di uno schiavo, o gli amori adolescenziali tenere viva l'attenzione di un pubblico così vario, ormai ben consapevole di certe dinamiche e dunque più difficile da accontentare, sorprendere e divertire?

La mia indagine verterà sul *matrimonium*: lo ritengo, infatti, un 'istituto' ricco di spunti e suggestioni per studiare alcuni aspetti del diritto preclassico e trovare così maggiori informazioni sulla società del tempo⁵.

Nell'ottica dei *veteres*, attraverso il matrimonio si stringono amicizie e si creano legami tra due famiglie:

II 31,1⁶

Ταῦτα δὲ γενέσθαι τινὲς μὲν γράφουσι κατὰ τὸν πρῶτον ἐνιαυτὸν τῆς Ῥωμύλου ἀρχῆς, Γναῖος δὲ Γέλλιος κατὰ τὸν τέταρτον· ὃ καὶ μᾶλλον εἰκόσ. [...] τῆς δὲ ἀρπαγῆς τὴν αἰτίαν οἱ μὲν εἰς σπάνιν γυναικῶν ἀναφέρουσιν, οἱ δ' εἰς ἀφορμὴν πολέμου, οἱ δὲ τὰ πιθανώτατα γράφοντες, οἷς κἀγὼ συγκατεθέμην, εἰς τὸ συνάψαι φιλότητα πρὸς τὰς πλησιοχώρους πόλεις ἀναγκαίαν

⁴ Il ribaltamento di quelle realtà ordinarie che nel diritto sono assolutamente incontrovertibili sta spesso alla base dell'intrattenimento. Certamente la tecnica plautina non mira a sovvertire le gerarchie familiari. La concordia tra i membri familiari rappresenta un ideale della società romana nell'epoca repubblicana.

⁵ L'unico autore che si è occupato di tracciare un profilo del matrimonio plautino è stato Emilio Costa (Parma, 14 giugno 1866 – Bologna, 25 giugno 1926), che nel 1888 pubblicò il suo *I luoghi plautini riferentisi al matrimonio*. Si tratta di un elenco di alcuni aspetti delle unioni coniugali, ma riporta soltanto i versi, senza alcun commento o senza alcun approfondimento e storicizzazione.

⁶ Ed. Jacoby 1885-1895, "Alcuni sostengono che questi eventi si sono verificati il primo anno del regno di Romolo, ma Gellio dice che è stato durante il quarto, che è più probabile. [...] Per quanto riguarda il motivo del rapimento delle vergini, alcuni lo attribuiscono a una penuria di donne, altri alla ricerca di un pretesto per la guerra; ma coloro che ne danno l'esposizione più plausibile – e sono d'accordo con loro – lo attribuiscono al desiderio di stringere un'alleanza basata sull'affinità con le città vicine".

VI 1,2⁷

δόγμα δὲ βουλῆς ἐκύρωσαν ἐπιεικέστατον, Λατίνοις ἀνδράσιν εἴ
τινες ἔτυχον ἐκ τοῦ Ῥωμαίων ἔθνους συνοικοῦσαι γυναῖκες ἢ
Ῥωμαίους Λατῖναι, ἑαυτῶν εἶναι κυρίας, ἐάν τε μένιν θέλωσι παρὰ
τοῖς γεγαμηκόσιν ἐάν τε {μή,} εἰς τὰς πατρίδας ἀναστρέφειν

Senza alcuna interruzione la realtà familiare si adatta alle diverse vicissitudini della storia del diritto romano, che ne influenza gli equilibri.

L'espressione *familia* indicava in origine un insieme di *res*. Nelle XII Tavole si legge infatti, in merito alla successione ereditaria (*Tab. 5,4s.*)⁸,

*si intestato moritur cui suus heres nec escit, adgnatus proximus **familiam** habeto.*

*si adgnatus nec escit, gentiles **familiam** [habento].*

Successivamente il termine presenta la medesima valenza di *patrimonium*: in particolare, in un passo di Gaio (*Inst. II 102*)⁹ avente come oggetto una specifica disposizione riguardo la *mortis causa* e la *mancipatio familiae*

*qui neque calatis comitiis neque in procinctu testamentum fecerat, is si subita morte urguebatur, amico **familiam** suam, id est patrimonium suum, mancipio dabat.*

Il significato personale di *familia* riferito ad un gruppo di persone designa quegli individui che avevano su di essa un'attesa ereditaria *proprio iure*: cf. e.g. Dig. L 16,195,1s. (Ulp. 46 *Ad ed.*)¹⁰

*'familiae' appellatio [...] varie accepta est: nam et in res et in personas deducitur. in res ut puta in lege Duodecim Tabularum his verbis: 'adgnatus proximus **familiam** habeto' [...] iure proprio **familiam** dicimus plures personas quae sunt sub unius potestate [...] communi iure **familia** dicimus omnium adgnatorum.*

Queste accezioni emergono chiaramente nelle commedie 'varroniane' in merito, per l'appunto, all'istituto del matrimonio. Tali premesse patrimoniali sono strettamente connesse alle ragioni sociali del matrimonio stesso: i vantaggi economici che legavano due

⁷ Ed. Jacoby 1885-1895, "Bisogna notare che c'erano molte donne latine sposate ai Romani, e che molti Romani avevano sposato donne latine, sia per i legami di sangue, sia per quelli dell'amicizia che allora univano le due nazioni".

⁸ Ed. Huschke 1886.

⁹ Ed. Seckel-Kuebler 1969.

¹⁰ Ed. Mommsen-Krüger-Watson 1985.

nuclei famigliari non sono sufficienti a chiarire la struttura e la disciplina di questo istituto in epoca preclassica. Sono appunto le opere di Plauto a fornire ulteriori chiavi di lettura importanti per la storia del diritto, in quanto, come spiega Corbino:

«La costituzione di un'unione matrimoniale è da sempre un fatto libero. Ma determina, altrettanto da sempre, conseguenze che vanno oltre le persone di coloro che le danno esistenza e riceve perciò una considerazione pubblica speciale»¹¹.

Il matrimonio è quindi un fatto di interesse pubblico e in un'occasione teatrale la sua valenza a livello politico non può essere marginale, affatto, essa riguarda tutti gli spettatori. Si tratta di un istituto che coinvolge la sfera emotiva, fatto di scelte personali, di sentimenti, di rapporti fra individui *sui* e *alieni iuris* chiamati ad esercitare diritti rispettosi dei *mores*. I protagonisti lo devono fare in una dimensione privata che abbia però l'attenzione necessaria ai risvolti pubblici, quali ad esempio la costituzione della dote, il rispetto del ceto sociale di appartenenza, le cerimonie religiose di fronte alla collettività.

Ogni personaggio deve rispettare il proprio ruolo e attraverso le proprie azioni manifestare il suo intento e consenso: il diritto diviene quindi lo strumento attraverso cui si perpetuano i valori dei *mores*. Esso è consentito da specifici presupposti che dipendono dalla condizione dei soggetti: devono essere cittadini romani liberi, quindi inseriti nel contesto quotidiano civico, e devono detenere i giusti requisiti biologici (età, potenziale capacità di generare). Si tratta quindi di ragioni culturali atte a garantire l'esistenza di *iustae nuptiae*.

Il matrimonio è una relazione qualificata dal diritto, che dev'essere legittimata dall'esterno, riconosciuta e accettata dalla *civitas*. È la collettività che riconosce l'esistenza o meno del rapporto coniugale, e lo fa anche attraverso l'osservazione di quelle dinamiche proposte sul palcoscenico da Plauto.

Questo concorrere di elementi spiega l'importanza di potersi servire delle commedie plautine quali fonte di *ius civile vetus*: si tratta di testimonianze essenziali poiché l'autore porta in scena entrambe le dimensioni, pubblica e privata.

¹¹ Corbino 2012, 155.

1) *L'elemento giuridico e sociale dell'età nella costituzione del matrimonium plautino.*

Il tema dei rapporti coniugali è certamente complesso, non solo per la storia del diritto romano, ma anche per gli aspetti legati alla società dell'epoca. Parlare di 'età da matrimonio' comporta, infatti, riflessioni sulla percezione che i Romani avevano nei confronti della pubertà e di quelli che oggi vengono definiti come 'adolescenti'.

Per quanto riguarda il mondo femminile, il termine ricorrente in Plauto per designare giovani ragazze nubili è *virgo*. Esso compare declinato in diversi casi, anche se con maggior frequenza al nominativo. Questo vocabolo, nella lingua latina, implica un'accezione di natura sia sessuale, sia biologica: si tratta di una «femina integra et virum non experta», «cui *mulier, uxor* opponitur», il cui impiego serve anche ad indicare «tam integritatem, quam viridem aetatem et sexum»¹.

A proposito dell'età necessaria alle giovani per contrarre matrimonio, vi sono chiari riferimenti nelle legislazioni e nei provvedimenti di diverse epoche storiche. In epoca monarchica, Plutarco spiega che per contrarre un matrimonio non erano affatto necessari i 12 anni, in quanto ciò che più contava, per le ragazzine ai tempi di Numa, era la purezza dello spirito: cf. IV 1²

τῆ δὲ ἄλλη τῶν παρθένων ἀγωγῆ καὶ τὰ περὶ τὰς ἐκδόσεις ὁμολογεῖ, τοῦ μὲν Λυκούργου πεπείρους καὶ ὀργώσας νυμφεύοντος, ὅπως ἢ τε ὀμίλια, δεομένης ἤδη τῆς φύσεως, χάριτος ἢ καὶ φιλίας ἀρχὴ μᾶλλον ἢ μίσους καὶ φόβου παρὰ φύσιν βιαζομένων καὶ τὰ σώματα ῥώμην ἔχη πρὸς τὸ τὰς κηύσεις ἀναφέρειν καὶ τὰς ὠδῖνας, ὡς ἐπ' οὐδὲν ἄλλο γαμουμένων ἢ τὸ τῆς τεκνώσεως ἔργον, τῶν δὲ Ῥωμαίων δωδεκαετείς καὶ νεωτέρας ἐκδιδόντων οὕτω γὰρ ἂν μάλιστα καὶ τὸ σῶμα καὶ τὸ ἦθος καθαρὸν καὶ ἄθικτον ἐπὶ τῷ γαμοῦντι γίνεσθαι.

¹ Forcellini s.v. *virgo*.

² Ed. Perrin 1914, "Licurgo le fece sposare solo quando erano completamente mature e desiderose di farlo, in modo che il rapporto con un marito, arrivando in un momento in cui la natura lo desiderava, potesse produrre un amore gentile, invece dell'odio timoroso che segue la compulsione innaturale; e in modo tale che il loro corpo potesse essere abbastanza vigoroso da sopportare il concepimento e il parto, convinto che il matrimonio non avesse altra fine che la procreazione. I Romani, invece, diedero le loro fanciulle in matrimonio quando avevano dodici anni, o anche più giovani. In questo modo, più di ogni altro si pensava che sia i loro corpi, sia le loro disposizioni d'animo sarebbero state pure e incontaminate quando i loro mariti avrebbero preso il controllo su di loro".

In età arcaica, dunque, l'età minima era indicativa. In epoca imperiale, invece, vi sono riferimenti più precisi in merito alle giovani e al matrimonio. Nel suo *Codex*, l'imperatore Giustiniano spiega che per le *virgines* un'unione era possibile dopo i 12 anni: cf. V 4,24³ *nuptiarum aetas vel feminis post duodecimum annum accesserit*. Già la giurisprudenza precedente si era espressa in questi termini: cf. Dig. XXIII 1,9 (Ulpian. 35 *Ad ed.*)⁴

quaesitum est apud Iulianum, an sponsalia sint, ante duodecimum annum si fuerint nuptiae collatae. et semper Labeonis sententiam probavi existimantis, si quidem praecesserint sponsalia, durare ea, quamvis in domo loco nuptiae esse coeperit: si vero non praecesserint, hoc ipso quod in domum deducta est non videri sponsalia facta. quam sententiam Papinianus quoque probat.

Sempre nel Digesto (XXIII 2,4 – Pompon. 3 *Ad Sab.*)⁵, Pomponio spiega anche che *minorem annis duodecim nuptam tunc legitimam uxorem fore, cum apud virum explesset duodecim annos*. Questo dato sembra però soltanto indicativo, in quanto talvolta venivano promesse in sposa o *deductae* ragazze minori di 12 anni.

L'interesse a stipulare matrimoni 'prima del tempo' si spiega, molto probabilmente, con la necessità di stringere alleanze politiche fra le famiglie, alleanze che nel corso della storia avrebbero giocato un ruolo centrale nelle vicende politiche:

«family relations were rarely controlled by public law, and it seems reasonable to assume that this law was part of the legal opinion of consultant lawyers rather than the product of specific marriage laws»⁶.

L'elemento economico è presente anche nelle disposizioni che denunciano la necessità di linee guida per quelle unioni coniugali con minori di 12 anni: cf. Dig. XXIV 1.65 (Labeo 6 *Post. a Iav. Epit.*)⁷ *quod vir ei, quae nondum viripotens nupserit, donaverit, ratum futurum existimo*. Questo provvedimento evidenzia che si trattava, ancora una volta, soltanto di un dato indicativo, e che la legge ammetteva anche eccezioni.

³ Ed. Krüger 1967.

⁴ Ed. Mommsen-Krüger-Watson 1985.

⁵ Ed. Mommsen-Krüger-Watson 1985.

⁶ Hopkins 1965, 313.

⁷ Ed. Mommsen-Krüger-Watson 1985.

In Plauto questi fattori non emergono chiaramente, così come non sono presenti eventuali pene in caso di *sponsalia* o matrimoni precedenti al compimento dei 12 anni. L'elemento lessicale della voce *virgo* nelle commedie del sarsinate attesta lo stato nubile di alcune delle protagoniste plautine, di giovane età, fertili e dunque prossime al *matrimonium*.

Il dato dell'età è certamente legato alla fertilità della sposa: da quanto emerge da un dialogo dell'*Aulularia* fra Eunomia e Megadoro, sorella e fratello, una moglie giovane è una certezza nell'ottica della procreazione; il potenziale, infatti, di avere eredi è direttamente proporzionale al fattore biologico. Ai vv. 162-164⁸, il *senex* spiega

post mediam aetatem qui media ducit uxorem domum, / si eam senex anum praegnatem fortuito fecerit, / quid dubitas, quin sit paratum nomen puero Postumo?

Al di là della sfumatura comica, il protagonista riflette sull'importanza di avere una giovane moglie, ancor più che un giovane marito, proprio in correlazione col fattore biologico e sessuale, non tanto economico.

Sembra, però, esserci una certa incoerenza fra la necessità di disporre di una moglie giovane e pura sia nell'animo, sia nel corpo e l'importanza della procreazione: perché sposare, infatti, un'adolescente non ancora pronta per un'eventuale gravidanza quando il concepimento, anche nelle commedie plautine, risulta, come si è già dimostrato *supra*, assolutamente centrale? Secondo una testimonianza di Macrobio (*Somn.* I 6,71)⁹, le giovani di 12 anni sarebbero pronte per il concepimento, in quanto già desiderose di un uomo:

post annos autem bis septem ipsa aetatis necessitate pubescit. tunc enim moveri incipit uis generationis in masculis et purgatio feminarum. ideo et tutela puerili quasi virile iam robur absolvitur, de qua tamen feminae, propter votorum festinationem, maturius biennio legibus liberantur.

⁸ “Se un uomo, che ha passato la mezza età, si porta a casa una moglie di mezza età, e per caso la mette incinta, sai quale nome è pronto per il bimbo? Postumo”.

⁹ Armisen-Marchetti 2001-2003, “Poi dopo due volte sette anni, per necessità stessa dell'età, si diventa puberi. Allora infatti comincia ad esser messa in movimento la forza di generazione nei maschi e la purificazione delle femmine. Perciò la forza già quasi virile è liberata anche dalla tutela infantile, dalla quale tuttavia le donne, a causa della fretta delle nozze, sono liberate dalle leggi un biennio più rapidamente”.

Dal punto di vista medico, è difficile stabilire con certezza l'età della pubertà in epoca romana, in quanto il fattore dello sviluppo di un individuo in base all'alimentazione e alle diverse condizioni di salute risulta di difficile ricostruzione¹⁰. Ciò che per certo è possibile evincere, sia dalle fonti letterarie, sia da quelle giurisprudenziali, è che una ragazzina minore di 12 anni potesse contrarre matrimonio, per definire con sicurezza un'alleanza familiare, e che potesse essere *deducta* nella casa maritale, garantendo tutti gli effetti del *matrimonium*, fino a quando non fosse pronta al concepimento.

Una ragazza 14enne può trovarsi in procinto di diventare sposa anche in base alla sua potenziale fecondità, secondo quanto scrive Epitteto nel suo *Enchiridion* (40)¹¹: αἱ γυναῖκες εὐθύς ἀπὸ τεσσαρεσκαίδεκα ἐτῶν ὑπὸ τῶν ἀνδρῶν κυρίαί καλοῦνται. Il fatto che le protagoniste plautine, come nel caso dell'*Aulularia*, possano rimanere incinte può fornire indizi sulla loro età. In particolare, il fatto che spesso queste *virgines* abbiano avuto rapporti sessuali, qualora si tratti di giovani libertine, o che, se ragazze rispettabili, siano pronte per essere *sponsae*, può indicare che più o meno la loro età biologica si attesti fra i 12 e i 15 anni di età.

Una caratteristica simile sembra interessare anche l'età dei ragazzi, che a 14 anni sarebbero capaci di procreare. Gli *adulescentes* in Plauto sono pronti al matrimonio e ad avere figli: la loro età potrebbe essere fra i 14 e i 17 anni. Anche qui il lessico è fondamentale: il termine *adulescens* indica proprio un appartenente a questa categoria di giovani. Secondo la definizione di Varrone (Cens. XIV 2)¹², si tratterebbe del *secundo gradu aetatis*, in cui ormai si è prossimi al compimento del *tricesimum annum*. L'elemento della sessualità è chiaro: al v. 1032 dei *Captivi*, infatti, il ragazzo viene descritto come 'amante', e quindi pronto per un eventuale rapporto; l'allusione non può essere, a mio avviso, casuale, se Plauto scrive *amans adulescens* sia qui, sia al v. 973 del *Mercator*.

Nel diritto romano l'età di una *sponsa* ideale resterebbe dopo i 12 anni, pur ammettendo le diverse eccezioni e fattori biologici in merito alla pubertà e alla fertilità, mentre per i ragazzi l'età sarebbe intorno ai 14 anni. L'età dei protagonisti nel matrimonio plautino risulta, quindi, determinato sia dalla fertilità dei due sposi, sia dalla legge, basata sugli

¹⁰ Su questo vd. Eyben 1972 e Frier 1994.

¹¹ Ed. Long 1890, "Le donne, immediatamente dall'età di quattordici anni, sono chiamate dagli uomini *amanti*".

¹² Ed. Hulsch 1867.

interessi economici e politici delle *familiae* repubblicane e rispettosa dei doveri coniugali. Questi personaggi sembrano aver pienamente raggiunto la fase della pubertà, con il preciso scopo di dare vita ad una progenie.

2) *La procreazione quale finalità delle unioni plautine.*

Da quanto emerge da tre passaggi plautini, fra gli scopi della contrazione di un matrimonio vi sarebbe quello della procreazione. Ciò che emerge è anzitutto il ruolo della sposa, che viene *ducta* proprio al fine di generare figli¹³. Il lessico tecnico è il medesimo: il vocabolario vede sempre associato il verbo “cercare” o “generare” figli, in forma arcaica. Tuttavia si tratta di due contesti completamente differenti, di cui ora spiegherò le singolarità.

Nel primo caso, nella commedia dei *Captivi*, sono presenti in scena il *senex*, Egione, e il parassita, Ergasilo. Quest’ultimo sta raccontando al *pater* di aver visto suo figlio, e in particolare sta ricostruendo le vicissitudini riguardanti un servo, Stalagmo: Plauto costruisce qui una biografia curiosa, ricca di riferimenti geografici e giochi di parole. Proprio al verso 889 il *parasitus* spiega che per Stalagmo è stato organizzato un *contubernium* con un’altra schiava proveniente dalla Gallia Cisalpina; il fine di questa unione è la procreazione dei figli: *liberorum quaerendorum causa ei, credo, uxor datast*¹⁴. Il verbo *datast* sottintende ‘l’assegnazione di una compagna’, che non dipende certo dallo schiavo, ma piuttosto dal padrone.

È plausibile che in un’economia domestica di epoca medio-repubblicana la presenza di nuovi servi, e dunque il costituirsi di una ‘famiglia’ servile, avrebbe giovato al padrone, in quanto avrebbe così goduto di più *res*. Lo confermerebbe anche un passo nelle *Res rusticae* varroniane (I 17,5)¹⁵:

dandaque opera ut habeant peculium et coniunctas conservas, e quibus habeant filios. eo enim fiunt firmiores ac coniunctiores fundo.

Diverso è invece il caso del *Miles gloriosus*, dove in scena sono presenti il *senex* Pericleptomeno, l’adolescente Pleusicle e il servo Palestrione. Durante il dialogo, il giovane elenca i pregi della vita coniugale: primo fra tutti, essere padre, in quanto i figli non solo aiutano durante la vecchiaia, ma dopo la dipartita tramandano il nome e l’ideale del proprio padre: cf. v. 682 *cur non vis uxorem ducere? nam procreare liberos lepidumst opus*¹⁶. Secondo il *senex*, invece, così come lo schiavo, la presenza di una dinastia è certamente

¹³ Sulla tradizione in età classica vd. Péter 1991.

¹⁴ “Credo che gliel’abbiano fatta sposare per generare figli”.

¹⁵ Ed. Traglia 1974.

¹⁶ “Perché non vuoi sposarti? Mettere al mondo dei figli è un dovere più che rispettabile!”.

lodevole, a patto però che non vi sia costantemente una moglie avida di denaro e pronta ad affrontare spese ingenti senza alcun valore: è questo aspetto che fa propendere l'uomo per una vita solitaria, priva di rischi e preoccupazioni. Ai vv. 682-685, attraverso giochi di parole e allusioni cariche di comicità, compare ancora una volta l'espressione tecnica, stavolta riferita ad un regolare matrimonio e alla conseguente procreazione di figli; in particolare, al v. 682 il personaggio esclama *nam procreare liberos lepidumst onus*.

Una situazione simile ritorna infine nell'*Aulularia*, dove in un dialogo la sorella spiega al fratello di desiderare per lui il matrimonio, con lo scopo di poter avere dei figli: vv. 147-150 *quod tibi sempiternum / salutare sit: liberis procreandis / – ita di faxint – / volo te uxorem / domum ducere*¹⁷. Il fine è in questo caso evidente; anche qui ricorre la medesima formula, con la *iunctura* 'uxorem domum ducere' finalizzata a circoscrivere l'unione coniugale.

Queste tre attestazioni non sono, però, le prime a livello cronologico. Fra le ricorrenze di epoca arcaica ve n'è una di Ennio (*apud* Fest. p. 132 L.), che per primo conia l'espressione tecnica sopra evidenziata: *ducit me uxorem liberorum sibi quaesendum gratia*¹⁸. A parlare, qui, è una donna che racconta di essersi sposata proprio per procreare. Di nuovo, la *iunctura* 'uxorem ducere' permette di tracciare un filo conduttore nelle ricorrenze di lessico giuridico latino.

Questo concetto in merito alla procreazione e al matrimonio, e in particolare il lessico tecnico formulare, ritorna anche in un passo svetoniano (*Iul.* 52,3)¹⁹, dove si legge, a proposito di Cesare e della sua proposta di legge sulla libertà di *uxorem ducere*:

¹⁷ “Un qualcosa che ti metta in una posizione sicura, e che sia definitiva. Affinché tu possa avere figli – che gli dei lo vogliano! – desidero che tu prenda moglie”.

¹⁸ Ed. Lindsay 1913, “Mi ha presa in moglie per poter mettere al mondo dei figli”.

¹⁹ L'episodio costituisce una preziosa testimonianza del rapporto, in età tardo-repubblicana, fra *matrimonium* e procreazione. Nella storia del diritto, la bigamia in età classica è proibita dallo *ius sacrum*, e nel tardo Impero è riconosciuta come un crimine. L'imperatore Valentiniano I, per contrarre un secondo matrimonio, emana dunque un editto nel quale è concesso a chiunque di avere più mogli *liberorum quaerendorum causa*. Teodosio I ripristinerà con forza il principio monogamico, valore portante nella cultura paleocristiana e nel diritto canonico. Di questa evoluzione si è occupato Astolfi (2010), a cui rimando per approfondimenti.

*Helvius Cinna tr. pl. plerisque confessus est habuisse se scriptam paratamque legem, quam Caesar ferre iussisset cum ipse abesset, uti uxores liberorum quaerendorum causa quas et quot vellet ducere liceret*²⁰.

In questo senso si porrà, d'altra parte, lo stesso Augusto, che nella sua *restauratio* degli antichi *mores* e nella sua legislazione concernente la *familia* si richiamava alla memoria degli antichi esempi della tradizione romana²¹, per spiegare la secolare importanza dei figli all'interno di un nucleo familiare²²: cf. Dio Cass. LVI 5,4s.

ἐνθυμήθητε οὖν, τίνα μὲν οὐκ ἂν ὀργὴν ὁ Ῥωμύλος ἐκεῖνος ὁ ἀρχηγέτης ἡμῶν δικαίως λάβοι, λογισάμενος τὰ τε καθ' ἑαυτὸν, ὅθεν ἐγεννήθη, καὶ τὰ ὑμέτερα, ὅτι οὐδὲ ἐκ νομίμων γάμων παιδοποιεῖσθαι ἐθέλετε²³.

Nelle fonti giurisprudenziali di epoca imperiale queste espressioni e concetti ritornano: secondo infatti la testimonianza di Callistrato (Dig. L 16,220,3 - 2 *Quaest.*)²⁴, *praeter haec omnia natura nos quoque docet parentes pios, qui liberorum procreandorum animo et voto*

²⁰ Ed. Reifferscheid 1860, “Elvio Cinna, tribuno del popolo, ammise che aveva fatto redigere un disegno di legge, che Cesare gli aveva ordinato di proporre al popolo in sua assenza, rendendo lecito per Cesare stesso sposarsi con le donne che desiderava, e quante ne desiderava, allo scopo di generare figli”.

²¹ Questo filo conduttore era ben chiaro agli antichi autori: nei suoi *Carmina*, Orazio presenta Augusto, guardiano del lignaggio di Romolo (IV 5,1s.), come una figura esemplare nella virtuosa moralità ereditata dagli antenati. Su questo punto vd. Martino 2008.

²² La posizione della donna nella legislazione augustea si inserisce nel quadro di una politica volta a incentivare il matrimonio e la procreazione, attraverso provvedimenti intesi a limitare tanto il celibato quanto l'adulterio; il diritto giustiniano si pone in sostanziale continuità con questa concezione, pur accordando alla donna maggiore libertà nella gestione del patrimonio e ponendo i due sessi su un piano di parità, in cui si può scorgere l'influsso del dettato evangelico. Su questa evoluzione nella storia del diritto romano vd. Coppola Bisazza 2016.

²³ Ed. Earnest-Baldwin Foster 1914, “Pensate, dunque, quale collera colpirebbe giustamente il grande Romolo, fondatore della nostra civiltà, se potesse riflettere sulle circostanze della sua nascita e poi sulla vostra condotta, che rifiuta di generare figli anche da matrimoni legittimi!”.

²⁴ Riguardo all'influenza dello stoicismo su questo passo la critica è concorde, così come riguardo al richiamo della *Rhetorica ad Herennium*. Per un'analisi di questi elementi, e per un approfondimento specifico di carattere contenutistico e bibliografico rimando al contributo di Zanetti (2008).

*uxores ducunt*²⁵. Ciò che a me qui interessa è evidenziare il filo conduttore fra le fonti letterarie che ho *supra* riportato e i testi della successiva giurisprudenza: come spiega anche Zanetti (2008, 9), il passo

«è carico di suggestioni: [...] il richiamo alla formula ‘*liberorum procreandorum animo et voto*’ come espressione della volontà di un uomo ed una donna di contrarre un vincolo matrimoniale, finalizzato alla nascita di discendenti (legittimi) e non una semplice unione».

Nelle commedie di Plauto, dunque, è chiara l’importanza di una discendenza legittima quale garanzia di successione: questo, a mio parere, è un dato interessante, in quanto il commediografo sarsinate mette in scena situazioni in cui il pubblico deve idealmente identificarsi.

Le implicazioni sono comunque significative; si tratta di commedie che, a livello cronologico si collocano, secondo gli studiosi, alla fine della carriera di Plauto: il *Miles* risale alla fine del 206²⁶ a.C., l’*Aulularia* al 194²⁷ a.C., mentre i *Captivi* al 191²⁸ a.C. Si tratterebbe del periodo in cui l’autore è sempre più allineato con una visione conservatrice, e per quanto riguarda la datazione delle singole opere, sono presenti diverse incertezze e approssimazioni, per le quali, a mio avviso, la comparsa di un’ideologia forte nei confronti della *procreatio* è indicativa.

Contestualizzando a livello storico queste considerazioni, è possibile comprenderne anche il valore economico: l’ideale di matrimonio quale occasione per dare alla luce figli, affinché tramandino il nome e l’identità della *familia*, si sposa bene con le esigenze di Roma, che in questo periodo soffre particolarmente a causa delle guerre in corso. Come spiega Fayer (1994, 565s.), le «disposizioni repubblicane» erano «dirette a incrementare la popolazione», in quanto «il problema del ripopolamento si fece sentire negli ultimi due secoli della repubblica».

Nell’ideale conservativo, la *familia* è strettamente interessata alla *procreatio*, e la storia lo conferma: nel 403 a.C. i due censori M. Furio Camillo e M. Postumio Albino intervennero

²⁵ Ed. Mommsen-Krüger-Watson 1985.

²⁶ In relazione all’anno di composizione segnalò West (1887) e Schaaf (1977 e 1979). Resta isolata l’ipotesi di Herrmann (1937), che data la composizione al 190 a.C., seguito soltanto da De Lorenzi (1943).

²⁷ Vd. Lefèvre 2001.

²⁸ Vd. Lindsay (1924) e Wellesley (1955).

con una specifica tassazione sul celibato, volta a vantaggio delle famiglie con numerosa prole. In un passo di Valerio Massimo (II 9,1)²⁹ si legge infatti:

Camillus et Postumius censores aera poenae nomine eos, qui ad senectutem caelibes pervenerant, in aerarium deferre iusserunt, iterum puniri dignos, si quo modo de tam iusta constitutione queri sunt ausi, cum in hunc modum increparentur: 'natura vobis quemadmodum nascendi, ita gignendi legem scribit, parentesque vos alendo nepotum nutriendorum debito, si quis est pudor, alligaverunt. accedit his quod etiam fortuna longam praestandi huiusce muneris advocacionem estis adsecuti, cum interim consumpti sunt anni vestri et mariti et patris nomine vacui. ite igitur et non odiosam exsoluite stipem, utilem posteritati numerosae'.

Il discorso attribuito ai censori è ricco di riferimenti: emergono sia i doveri morali nei confronti degli antenati, sia l'onorabilità del ruolo di padre e marito, sia l'importanza delle unioni coniugali, in cui appunto la procreazione gioca un ruolo primario; il tutto è confermato dalle leggi della Natura. A riprova di questo, vi è anche la testimonianza di Plutarco (*Cam. II 2*)³⁰, che scrive riguardo al censore e al delicato frangente storico:

ἐκ δὲ τούτου τῶν τ' ἄλλων γερωῶν ἔτυχε καὶ τιμητῆς ἀπεδείχθη, μέγα τῆς ἀρχῆς ἀξίωμα ταύτης ἐπὶ τῶν τότε χρόνων ἐχούσης. μνημονεύεται δὲ αὐτοῦ τιμητεύοντος καλὸν μὲν ἔργον

²⁹ Ed. Kempf 1888, "I censori Camillo e Postumio introdussero a titolo punitivo la tassa sul celibato, da pagare all'erario, per tutti coloro che fossero celibi in tarda età, giudicandoli ulteriormente colpevoli qualora provassero ad opporsi ad un provvedimento così giusto. Il contenuto era questo: – La Natura, così come ci dona il diritto alla vita, così dona quello di generare figli, e i vostri genitori, attraverso l'educazione, vi obbligano, sempre che abbiate pudore, a nutrire i loro nipoti. A questo si aggiunge il fatto che, anche grazie alla Fortuna, avete avuto tanto tempo per estinguere questo debito, e intanto i vostri anni sono ormai trascorsi senza che abbiate acquisito il nome di padre e di marito. Andate, dunque, a pagare questa tassa, non per un qualche rancore, ma perché sarà utile a tutti quelli che avranno molti figli –".

³⁰ Ed. e trad. Perrin 1914, "For this exploit, among other honours bestowed upon him, he was appointed censor, in those days an office of great dignity. There is on record a noble achievement of his censorship, that of bringing the unmarried men, partly by persuasion and partly by threatening them with fines, to join in wedlock with the women who were living in widowhood, and these were many because of the wars".

τὸ τοὺς ἀγάμους λόγοις τε πείθοντα καὶ ζημίαις ἀπειλοῦντα συγκαταζεύξαι ταῖς χηρευούσαις γυναιξί· πολλαὶ δ' ἦσαν αὗται διὰ τοὺς πολέμους.

L'attività censoria collega la dimensione del diritto pubblico e quella del diritto familiare, così come l'occasione teatrale di Plauto sostiene pubblicamente l'ideologia della procreazione all'interno del matrimonio. Cicerone conferma, nel *De legibus* (III 7)³¹, tale compito censorio: *ensoris populi aevitates suboles familias pecuniasque censento [...] caelibes esse prohibento, mores populi regunto*.

I *mores* giocano un ruolo primario: nonostante le argomentazioni di carattere comico e provocatorio utilizzate da parte dei protagonisti, in tutte e tre le scene plautine si difende l'importanza di generare figli.

Le allusioni giuridiche sono confermate dai contenuti di tono conservativo: non a caso Eunomia, nei versi dell'*Aulularia*, sconsiglia al fratello Megadoro di sposare una donna di una certa età, nonostante essa detenga una consistente dote. Il dato economico sembra quindi essere secondario, e si predilige idealmente una *sponsa* di età giovane, che garantisca una prole a Megadoro: egli spiega, ai vv. 162-164³²,

post mediam aetatem qui media ducit uxorem domum, / si eam senex anum praegnatem fortuito fecerit, / quid dubitas, quin sit paratum nomen puero Postumo?

La battuta ha certamente un effetto comico, poiché quel *Postumus* è di solito riferito all'età paterna: «it generally means a son born after his father's death, but sometimes even sons born when their fathers were very old were called so»³³.

Al denaro si preferiscono altre qualità, che possano garantire la presenza di eredi. Su questo dato Plauto insiste, confermando attraverso la sua comicità il suo punto di vista tipico del conservatorismo, in perfetta coerenza coi principi catoniani,

«Plauto separa la concezione di un buon matrimonio dall'identificazione di esso con un buon investimento e distingue le ragioni del matrimonio da quelle del patrimonio»³⁴.

³¹ Ed. Page 1948, "I censori censiscano l'età della popolazione, i figli a carico, gli schiavi ed il bestiame [...] vietino il celibato, sorvegliano la morale del popolo".

³² "Se un uomo, che ha passato la mezza età, si porta a casa una moglie di mezza età, e per caso la mette incinta, sai quale nome è pronto per il bimbo? Postumo".

³³ Wagner 1979, 97.

³⁴ Petrone 2009, 212.

Si tenga conto, come scrivevo poco *supra*, anche del contesto storico:

«der Fluch des Goldes ist bewegendes Leitmotiv, das nicht nur im hellenistischen Athen, sondern besonders unter dem Aspekt der Nachwirkung der *Lex Oppia* in Rom aktuelle Bedeutung besaß»³⁵.

Si tratta, d'altra parte, della medesima argomentazione del *senex* del *Miles*, che parla al pubblico con l'intento di farlo riflettere sulla corruzione dei rapporti coniugali per motivi economici (vv. 685-700). Ecco dunque che i due *senes* plautini sottolineano l'importanza dei figli in un matrimonio, ponendoli in primo piano rispetto agli interessi economici: il *vir* ideale è padre e marito, e non si sposa per il denaro, quanto per la discendenza.

A questo proposito si trova una preziosa testimonianza di Aulo Gellio, nel IV Libro delle *Notti Attiche*, in cui l'autore rimanda proprio all'epoca coeva alla produzione plautina. Si apre, qui, un'importante parentesi nella storia del diritto romano, in cui Gellio ricorda l'episodio³⁶ del console Spurio Carvilio Massimo Ruga. Egli racconta che proprio a causa della sterilità di sua moglie gli fu permesso di divorziare³⁷. Il motivo di tale divorzio non era certo la condotta della moglie, né tanto meno la mancata *adfectio maritalis*; lo storico romano descrive anzi tale unione coniugale come felice e molto sentita, grazie anche al comportamento rispettoso e morigerato della *uxor*: *egregie dilexisset carissimamque morum eius gratia habuisse* (3,2)³⁸. La causa era piuttosto la sterilità della donna: ecco allora la connessione con la *liberorum quaerendorum causa*, che diviene in epoca repubblicana non solo scopo del matrimonio, ma anche causa di divorzio.

In questa situazione intervengono anche i censori, che chiedono a Carvilio di giurare di sposarsi nuovamente con il solo scopo, appunto, di generare figli. Nel testo di Gellio (*ibid.*) si legge *iurisiurandi religionem animo atque amoris praevertisse, quod iurare a censoribus*

³⁵ Hofmann 1977, 358.

³⁶ Nella tradizione manoscritta di Gellio è riportato come anno il 231 a.C., ma gli studiosi adducono diverse datazioni, quali ad esempio il 230 o il 227. Per la ricostruzione di tale difformità nella cronologia rimando all'articolo di Leuze 1911.

³⁷ Il caso presenta numerose questioni di cui gli studiosi si sono occupati; prima fra tutte, gli effettivi presupposti di Ruga per poter divorziare, ma soprattutto la mancata pena pecuniaria per tale azione. Per una ricostruzione del caso e la relativa bibliografia segnalo Jacobs 2009.

³⁸ Ed. Hertz 1886, “[...] la tenne in forte affetto per il suo carattere”. A questo proposito segnalo l'articolo di Wolff (1934), in cui lo studioso si occupa di tale tematica.

*coactus erat uxorem se liberum quaerendum gratia habiturum*³⁹. Il dibattito dottrinale che questo episodio ispirò riflessioni riguardanti il regime dotale⁴⁰ e, secondo quanto riportato da Servio Sulpicio Rufo, venne istituita per la prima volta nella storia del diritto una *cautio rei uxoriae*⁴¹.

Ho riportato questo episodio sia per la ricorrenza della specifica formula, sia per l'importanza della *procreatio* in epoca repubblicana: essa si presentava certamente come un elemento primario nella costituzione di un vincolo coniugale. Tuttavia, nonostante il provvedimento dei censori, la reazione della popolazione romana sembra condannare i presupposti di una scelta di questo tipo: come racconta infatti Dionigi di Alicarnasso (II 25,7)⁴²,

κατὰ δὲ τὴν ἐβδόμην ἐπὶ ταῖς τριάκοντα καὶ ἑκατὸν ὀλυμπιάσιν ὑπατευόντων Μάρκου Πομπωνίου καὶ Γαίου Παπιρίου πρῶτος ἀπολῦσαι λέγεται τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα Σπόριος Καρούλιος ἀνὴρ οὐκ ἀφανής, ἀναγκαζόμενος ὑπὸ τῶν τιμητῶν ὁμόσαι τέκνων ἔνεκα γυναικὶ συνοικεῖν (ἦν δ' αὐτῷ στεῖρα ἢ γυνή), ὃς ἐπὶ τῷ ἔργῳ τούτῳ καίτοι δι' ἀνάγκην γενομένῳ μισούμενος ὑπὸ τοῦ δήμου διετέλεσεν.

La notorietà che circonda questo avvenimento suggerisce che nel III secolo a.C. il divorzio a causa dell'infertilità di una moglie fosse condannato da una forte disapprovazione popolare. Sebbene l'azione di Ruga fosse basata su una necessità di stampo successorio, egli fu sempre odiato dal popolo. Anche nel I secolo a.C., e dunque in piena età repubblicana, il divorzio di Carvilio Ruga è citato da un marito che ha commemorato la sua moglie sterile

³⁹ Ed. Hertz 1886, “[...] poiché era stato costretto dai censori a giurare che si sarebbe sposato per avere figli” (trad. Bernardi-Perini 1992).

⁴⁰ Su questo vd. Piro (1997).

⁴¹ Watson (1965). Non è questo il luogo per approfondire la questione: mi interessa, in particolare, affrontare il tema della fertilità in rapporto al matrimonio. Per la formula dell'*actio rei uxoriae* e i suoi punti fondamentali: Wolff 1933; Kaser 1949; Londres da Nóbrega 1961; Söllner 1969; Varvaro 2006. Sull'evoluzione di questo istituto in epoca classica e giustiniana vd. Solazzi (1937) e Lavaggi (1947).

⁴² Ed. Jacoby 1885-1895, “Ma durante la 157esima Olimpiade, sotto il consolato di Marco Pomponio e Gaio Papirio, Spurio Carvilio, un uomo distinto, è stato il primo a divorziare da sua moglie, ed è stato costretto dai censori a giurare che si sarebbe sposato così da avere figli (sua moglie, a quanto pare, era sterile). Eppure, a causa della sua azione, anche se era basata sulla necessità, fu per sempre odiato dal popolo”.

(*Laudatio Turiae*)⁴³: in un lungo elogio funebre in onore della fede coniugale, il marito si dichiara scioccato al suggerimento di un divorzio, in modo che potesse sposare un'altra donna in grado di dargli figli. Il *vir* riferisce con orgoglio che si rifiutò di accettare una simile offerta ed esclamò che, a differenza di Ruga, egli non avrebbe mai messo il desiderio di bambini al di sopra del loro matrimonio. Come riassume Jacobs (2009, 111),

«the Roman people disapproved of his conduct, regarding it as a failure in loyalty: not an oath, not even a desire for children or sterility should take precedence over marital faith».

Credo che il confronto fra questi diversi passaggi testuali abbia chiarito la circostanza che, grazie alla storia del diritto familiare, si riescono a spiegare i riferimenti in Plauto alla *liberorum quaerendorum causa*: il lessico tecnico, ancora una volta conservativo e incentrato sull'immagine tradizionale della famiglia, restituisce la medesima formula⁴⁴, che in età arcaica e repubblicana presenta connotazioni non solo legali, ma anche ideologiche. La stretta connessione ai *mores* presente nei riferimenti di epoca medio-repubblicana, quali Ennio e Plauto, costituisce il punto di partenza con cui il lessico tecnico viene coniato e mantenuto nel corso dei secoli successivi⁴⁵.

In queste tre commedie plautine la fertilità è al centro di un'ideologia atta a supportare il ruolo di fecondità della coppia coniugale, nonché ad assicurare degli eredi sia alla propria famiglia sia a Roma. Il denaro non gode di primaria importanza nel contrarre *matrimonium* o di costituire un *contubernium* fra schiavi: la prole è ciò che veramente conta. Tuttavia, essa non costituisce un presupposto necessario alla buona riuscita del rapporto: l'eventuale sterilità della moglie, e la conseguente mancanza di eredi costituisce sì motivo di dispiacere, ma agli occhi del pubblico romano non altrettanto fondamentale quale l'*affectio*.

⁴³ Per un'analisi del passo rimando a Wistrand 1976 e Lindsay 2009.

⁴⁴ L'espressione conosciuta da Ennio e ancor più presente in Plauto rimarrà pressoché invariata, così come il suo contenuto giuridico. Nello specifico, vd. la bibliografia in Jacobs 1991, 94 n. 17.

⁴⁵ Sull'evoluzione dei contenuti giuridici e dei singoli provvedimenti rimando a Fayer 1994, 371-376; Zamfir 2013, 271.

3) Nozze e stuprum.

Il valore linguistico del termine *stuprum* nelle commedie plautine è una chiave di lettura significativa sia per lo svolgimento della trama, sia per ricostruire la percezione della violenza sessuale in quest'epoca.

Originariamente, *stuprum* indicava un 'atto disonorevole', secondo la definizione riportata da Festo: p. 317,21-23⁴⁶ *stuprum pro turpitudine antiquos dixisse apparet in Nelei carmine: foede stupreque castigor cotidie*. Il grammatico cita l'antico *carmen* risalente, secondo gli studiosi, ad un'opera arcaica collocabile fra il III e il II sec. a.C.

Nei primi autori, quali ad esempio Nevio⁴⁷, la parola 'stupro' non assume ancora un'accezione di 'violenza sessuale'. Plauto si discosta invece da quest'uso generico del termine, attribuendogli piuttosto un valore di 'atto sessuale violento'. Il commediografo amplia l'accezione di *turpido*, aggiungendo al tema della 'vergogna' quello dell'abuso, e collegando la dimensione della moralità a quella della sessualità e del diritto.

In particolare, nell'*Aulularia* viene a crearsi una situazione delicata: come illustrato dagli *argumenta*, Fedria, la *filia familiae*, è stata violentata dall'*adulescens* Liconide

Arg. I	vv. 4s. <i>eius filiam / Lyconides vitiarat</i> ⁴⁸
Arg. II	

Il verbo *vitiare* compare in entrambi i passi, risalenti al II secolo d.C.; la voce presenta già di per sé un valore negativo, che rimanda ad un'idea più generale di "corruzione", e, più nello specifico, di "violazione" a livello carnale⁵⁰, come in questo caso: è un dato che conferma la volontà di ricollegarsi alla matrice della trama plautina del II a.C. In questa scelta lessicale, infatti, quello che può sembrare un uso di epoca imperiale si rifà invece ad

⁴⁶ Ed. Lindsay 1913.

⁴⁷ Ed. Lindsay 1913, Fest. p. 317,26-29 *seseque i perire mavolunt ibidem, quam cum stupro redire ad suos popularis*.

⁴⁸ "Aveva disonorato la figlia di quel Liconide".

⁴⁹ "Oltraggia la figlia di questo Liconide".

⁵⁰ *Vitium* non ha in latino alcun valore religioso, se non nella lingua degli àuguri; è probabilmente nello studio approfondito di questo termine che si troverà la soluzione dell'enigma etimologico. Per lo studio lessicale nella dimensione religiosa rimando a Paschall 1936. Per la tradizione lessicale della parola vd. invece Schoknecht 1930.

un'accezione di epoca repubblicana, in cui già designava l'aggressione fisica: a confermarlo è un passo di Gellio, dove l'autore riporta l'uso specifico di *vitiare* a Catone, contemporaneo di Plauto: cf. XVII 13,4⁵¹

in secunda quoque origine M. Cato non longe secus hac particula usus est: 'neque satis' inquit 'habuit, quod eum in occulto vitiaverat, quin eius famam prostitueret'.

Durante il prologo, si viene a conoscenza di maggiori dettagli, che escludono un uso linguistico casuale. Il *Lar familiaris* spiega che la ragazza è morigerata, nonché rispettosa delle tradizioni culturali; essa adempie quotidianamente a tutti i riti in onore del culto familiare: vv. 23-25 *ea mihi cottidie / aut ture aut vino aut aliqui semper supplicat, / dat mihi coronas*⁵². Proprio lei, però, è stata vittima di una violenza sessuale da parte di Liconide, un giovane di ceto elevato: v. 28 *nam eam compressit de summo adulescens loco*⁵³.

L'appartenenza del giovane non è un dettaglio da sottovalutare: il fatto che i due, stupratore e vittima, appartengano a due differenti realtà economiche coinvolge in questa riflessione anche l'aspetto patrimoniale, che di fatto agevola Liconide nell'assoluzione dalla sua colpa. L'elemento del denaro come chiave risolutiva è un *deus ex machina* che Plauto utilizza poiché coerente con il diritto romano, ma credo anche che si tratti di una speculazione specifica: il commediografo, con quel *de summo loco*, circoscrive a livello sociale il colpevole, che può riscattarsi grazie alle sue capacità economiche. D'altra parte la ricchezza è un altro grande tema dell'*Aulularia*, dove lo stesso titolo e la precaria condizione di Fedria (vittima che è priva di dote, è bene ricordarlo) rispecchiano le situazioni familiari alla classe mercantile, emergente in quel frangente storico. Queste considerazioni riguardanti le condizioni economiche dell'autore dello stupro, come la differenza di censo rispetto alla vittima, diventano a mio avviso un punto centrale nell'affrontare questa problematica giuridica.

Il Lare spiega che il rapporto è avvenuto all'insaputa del *pater* della giovane, senza che la vittima conoscesse Liconide; al contrario, l'*adulescens* sembrava averla già notata: vv. 29s. *is scit adulescens quae sit quam compresserit, / illa illum nescit, neque compressam*

⁵¹ Ed. Marshall 1968, "Nel secondo libro delle *Origines*, M. Catone utilizza questa specifica particella: 'Non era abbastanza – disse – averlo corrotto segretamente, ma piuttosto doveva rovinargli la reputazione'".

⁵² "Ogni giorno lei viene a supplicarmi, portandomi vino o altre offerte, e mi offre corone di fiori".

⁵³ "Infatti il giovane l'ha violentata".

*autem pater*⁵⁴. Come si evince dal verbo *comprimere*, impiegato anche ai versi precedenti, si tratta proprio di un rapporto sessuale: cf. *e.g.*

Plaut.	<i>Epid. 540 certo east quam in Epidauro pauperulam memini comprimere</i> ⁵⁵
Caecil.	<i>Com. 26 ea tum conpressa parit huic puerum</i> ⁵⁶
Liv.	<i>I 4,2 vi comprissa Vestalis</i> ⁵⁷
Aug.	<i>Civ. I 18 p. 30 femina [...] violenter oppressa et alieno comprissa peccato</i> ⁵⁸

Il fatto poi che la ragazza non lo conoscesse affatto, e che a detta dell'autorevole Lare sia pudica, induce a ritenere, anche in virtù dell'uso lessicale di *comprimere*, che questo rapporto non sia di natura consensuale⁵⁹. Questo dato non può essere ignorato, in quanto la conoscenza reciproca o, ancor più, una relazione illecita duratura tra le parti in causa certamente indebolisce l'ipotesi della violenza.

Nei versi successivi si scopre poi che Liconide l'ha stuprata durante le *Cereris vigiliae*, in piena notte: v. 36 *qui illam stupravit noctu, Cereris vigiliis*. Come spiega Cicerone (*Leg. II 21*)⁶⁰, *nocturna mulierum sacrificia ne sunt praeter olla quae pro populo rite fient. neve quem initiant nisi ut adsolet Cereri Graeco sacro*. Il rapporto con la Grecia è, ancora una

⁵⁴ “Quel giovane la conosceva, e l'ha violentata, mentre lei non lo conosceva affatto, né il padre sa che è stata violentata”.

⁵⁵ “Di certo è quella di cui ho abusato in gioventù a Epidauro, me ne ricordo”.

⁵⁶ Ed. Ribbeck 1897-1898, “Quella donna, dopo la violenza sessuale, partorì questo bambino”.

⁵⁷ Ed. Walters-Conway 1914, “La Vestale vittima di violenza sessuale”.

⁵⁸ Ed. Dombart-Kalb 1955, “la donna [...] sopraffatta violentemente e contaminata dal peccato di un altro senza suo consenso”.

⁵⁹ Sul consenso femminile rimando a Cazzetta 1999.

⁶⁰ Ed. de Plinval 1968, “Non vi siano riti notturni di donne, salvo quelli che legalmente si faranno secondo decreto del popolo; né inizino alcun rito secondo l'usanza greca, se non a Cerere, come consentito dall'usanza”. Per l'analisi della dimensione rituale e religiosa rimando a Versnel 1993, 228s.

volta, indicativo: Plauto attinge ad un modello in cui occasioni simili sono frequenti⁶¹ e pertanto una velata critica potrebbe celarsi in questa scena, tanto quanto dietro a quell'etichetta ciceroniana di *Graeco*; come spiega Dyck,

«The worship of Ceres *Graeco sacro* was annexed to her preexisting local cult, presumably in 217, and celebrated in the same temple according to a different ritual, conducted in Greek, in which, for instance, unlike the original one, the drinking of wine was banned»⁶².

Durante la celebrazione dei culti misterici, i casi di stupro erano frequenti, come racconta Livio: cf. XXXIX 8⁶³

*vinum*⁶⁴ *animos* <*movisset*>, et ***nox et mixti feminis mares***, *aetatis tenerae maioribus, discrimen omne pudoris extinxissent, corruptelae primum omnis generis fieri coeptae, cum ad id quisque, quo natura pronioris libidinis esset, paratam voluptatem haberet. nec unum genus noxae, **stupra promiscua ingenuorum feminarumque erant***

e 13 *plura virorum inter sese quam feminarum esse **stupra***⁶⁵.

⁶¹ Per un approfondimento sulla tradizione culturale greca nei territori della Magna Grecia e il rapporto dei Romani con queste realtà religiose vd. Scheid (1995, 23s.) e Burkert (1987, 93-95). Inoltre, questo dettaglio fornisce elementi utili alla datazione della commedia: come hanno giustamente segnalato Buck (1940, 38) e Stockert (1983, 107), tale festività non fu menzionata fino al 216 a.C., il che fornisce un elemento *post quem* incontrovertibile.

⁶² 2007, 312 *ad loc.*

⁶³ Ed. Walsh 1999, “Quando il vino, la notte, la promiscuità di uomini e donne, fanciulli e adulti, avevano superato i limiti del pudore, essi cominciarono ad abbandonarsi a tutti i tipi di depravazioni, poiché ciascuno aveva a disposizione quei piaceri per i quali istintivamente provava maggiore inclinazione. E non si trattava di un solo genere di crimini, o violenze commesse indistintamente su uomini liberi e su donne”.

⁶⁴ Il vino svolge un ruolo primario anche nella commedia plautina: il ragazzo, infatti, nei versi successivi spiegherà che tale comportamento è in parte dovuto proprio al fatto che fosse ubriaco. Vd. *infra* per ulteriori spiegazioni.

⁶⁵ Ed. Walsh 1999, “Vi furono parecchi casi di violenza sessuale contro le donne, essendovi presenti alcuni uomini”.

Il richiamo esplicito in questa commedia fornisce un ulteriore quadro dell'orientamento politico del commediografo, ma anche della sua *virtus* poetica: da quanto emerge da un altro passaggio ciceroniano del *De legibus* (II 36s.)⁶⁶, i comici utilizzavano spesso gli scandali commessi durante tali feste notturne

quid autem mihi displiceat in nocturnis, poetae indicant comici. [...] quibus profecto diligentissime sancendum est, ut mulierum famam multorum oculis lux clara custodiat, initienturque eo ritu Cereri quo Romae initiantur. quo in genere severitatem maiorum senatus vetus auctoritas de Bacchanalibus et consulum exercitu adhibito quaestio animadversioque declarat.

Anche Cicerone usa le commedie come fonte di cognizione; il tema ricorre infatti sia nella produzione comica greca, cui Plauto e gli altri commediografi romani si ispirano, sia in quella latina: cf. e.g., sul modello menandro, Caecil. *Com.* 166s. *pudebat, credo, commemoramentum stupri. / properatim in tenebris istuc confectum est*⁶⁷. L'intera vicenda nasce quindi da uno *stuprum* avvenuto durante le celebrazioni religiose, frequentate soltanto da donne⁶⁸. In un passo delle *Verrinae*, Cicerone racconta di come, ancora durante la tarda

⁶⁶ Ed. de Plinval 1968, "Quello però che a me potrebbe dispiacere nelle celebrazioni notturne ce lo indicano i commediografi. [...] e queste [*scil. leggi*] certamente dovranno sancire, con la massima cautela, che una chiara luce custodisca con gli occhi di molti la reputazione delle donne, e che esse vengano iniziate a Cerere con quel rito con cui vengono iniziate in Roma. Intorno a quest'argomento l'antica legislazione del senato sui Bacchanali, e il processo e la punizione messa in atto anche con l'impiego dell'esercito consolare, testimoniano la severità dei nostri antenati".

⁶⁷ Ed. Ribbeck 1897-1898, "Credo provasse vergogna, memore dello stupro, compiuto nell'oscurità".

⁶⁸ Il comportamento sessuale è ciò che permette di distinguere le *matronae* dalle meretrici. L'universo di Plauto illustra caricaturalmente questa opposizione. Nel campo religioso, queste due categorie di donne erano separate, anche dal codice di abbigliamento. Lo *status* matronale è associato principalmente al culto di *Pudicitia*. I *Carmentalia*, i *Matronalia*, la festa di *Mater Matuta*, il *sacrarium anniversarium Cereris* erano riservati alle matrone, garanti della stabilità della società. Dal canto loro, le *meretrici* avevano le loro feste, come i *Floralia* o il *Meretricum dies* del 23 aprile. Infine, alcune feste erano celebrate da tutte le categorie di donne, come la festa del 1° aprile dedicata a Venere e a *Fortuna virilis*, e quella del 7 luglio in onore di Giunone Caprotina. Quanto alla festa della *Bona Dea*, che precede immediatamente quella di *Faunus*, essa rendeva labili le frontiere tra le

repubblica, l'esclusività dell'accesso ai luoghi di culto di Cerere in Sicilia fosse prerogativa delle donne⁶⁹: cf. II 4,99

*Sacrarium Cereris est apud Catinensis eadem religione qua Romae, qua in ceteris locis, qua prope in toto orbe terrarum. in eo sacrario intimo signum fuit Cereris perantiquum, quod viri non modo cuius modi esset sed ne esse quidem sciebant; aditus enim in id sacrarium non est viris; sacra per mulieres ac virgines confici solent*⁷⁰.

La situazione della commedia è dunque aggravata da una condotta di violenza e soprusi; sarà il *deus ex machina* ideato dal Lare a risolvere la questione e a far sì che la *filia* e il suo seduttore si sposino, come 'espiazione' per l'abuso subito dalla *virgo*.

L'intervento del 'custode della famiglia' in questa delicata vicenda è altrettanto significativo: il *Lar*, il vero punto di contatto con la tradizione del culto privato romano, all'interno della sua dimensione religiosa, propone una soluzione per il reato di *stuprum* che certamente costituisce un interessante snodo.

Liconide è colpevole di essersi introdotto abusivamente alle *Vigiliae Cereris* e di aver commesso una violenza carnale contro Fedria, che ora è incinta e sta per partorire⁷¹; come fa notare l'*adulescens* al *pater*, sono passati nove mesi (v. 798 *numerum cape*)

due categorie di donne, poiché le matrone potevano ubriacarsi e liberare la 'natura di Baccanti' in esse latente. Su queste festività femminili rimando a Boëls-Janssen 2010.

⁶⁹ Anche qui emerge una connessione con la storia del diritto, in particolare in riferimento alle magistrature. Il legame tra gli edili e l'*aedes Cereris* risale alle origini dell'edilità ed è anteriore alle funzioni civili che gli edili hanno svolto come magistrati della plebe. Poiché il tempio di Cerere aveva una grande importanza nella vita plebea, gli edili erano depositari di documenti che interessavano l'intera plebe. Sul punto vd. De Sanctis 1932.

⁷⁰ Ed. Clark 1909, "Gli abitanti di Catania hanno un sacrario di Cerere, che nella loro città gode di un culto uguale a quello che le è tributato a Roma e in tutte le altre località e, si può dire, in tutto quanto il mondo. Nella parte interna di quel sacrario si trovava un'antichissima statua di Cerere, che le persone di sesso maschile non solo non conoscevano nel suo aspetto fisico, ma ne ignoravano persino l'esistenza. Infatti in quel sacrario gli uomini non possono accedere: la consuetudine vuole che la celebrazione dei riti sacri avvenga per mezzo di donne sia maritate che nubili".

⁷¹ È forse in virtù di questi episodi ricorrenti nelle antiche celebrazioni che comincia a diffondersi un'ideale di donna virtuosa specifico: la *mulier* saggia e lodevole è infatti quella che, conscia dei rischi derivanti dalla partecipazione ai riti orgiastici, rifiuta di prendervi parte. Su questo aspetto segnalo il lavoro di Lefkowitz-Fant (2005, 104s.).

dall'avvenimento. La gravidanza conseguente ad uno stupro sarebbe un elemento sfavorevole per la vittima, perché lascerebbe pensare ad un maggior numero di rapporti carnali, iterati dopo il presunto reato. Tuttavia, il fatto che non vi siano scene di dialogo fra i due giovani, e il fatto che il Lare abbia già spiegato che la ragazza, al contrario di Liconide, non lo conoscesse affatto, induce ad escludere questa opzione, certamente importante per delineare il *mos* di Fedria e il suo atteggiamento nell'intera vicenda.

L'*adulescens* confessa il proprio gesto riprovevole ai vv. 794s.: *ego me iniuriam fecisse filiae fateor tuae, / Cereris vigiliis, per vinum atque impulsu adulescentiae*⁷². La *iunctura* evidenziata assume certamente un valore giuridico⁷³: Plauto la utilizza per esprimere ciò che nella storia del diritto equivaleva, già in epoca arcaica, ad un delitto⁷⁴. La questione è stata oggetto di numerose ricerche da parte della storiografia moderna⁷⁵; in seguito agli sviluppi successivi, comparve una pena pecuniaria, determinata volta in volta dal giudice. L'*iniuria* costituiva un delitto contro la persona fisica, come spiega Gellio in un passaggio delle *Notti Attiche*: cf. XX 1,37s.

*quod edictum autem praetorum de aestimandis iniuriis probabilius esse existimas, nolo hoc ignores, hanc quoque ipsam talionem ad aestimationem iudicis redigi necessario solitam. nam si reus qui depecisci noluerat iudici talionem imperanti non parebat, aestimata lite iudex hominem pecuniae damnabat, atque ita, si reo et pactio gravis at acerba talio visa fuerat, severitas legis ad pecuniae multam redibat*⁷⁶.

⁷² “Ho commesso un'ingiustizia ai danni di tua figlia, durante le viglie di Cerere, per colpa del vino e degli impulsi giovanili”.

⁷³ Sulla tradizione della *iunctura* tecnica rimando a Simon 1965.

⁷⁴ Il significato più antico di *iniuria* definisce ogni atto *contra ius*, cioè non conforme al diritto, e compare ad esempio già nella *legis actio sacramento in rem*: cf. Gai. *Inst.* IV 16. Su questa definizione vd. Kaser (1973) e Polay (1985).

⁷⁵ Vi è un riferimento in *Tab.* VIII 2-4: su questo specifico passaggio, rimando a Schmidlin 1963, 29; von Lübtow 1969; Polay 1986, 16-77; Pugliese 1941, 5. Per uno studio più generale, ossia l'*iniuria* nelle XII Tavole, vd. Da Nobrega 1967; Kaser 1973; Watson 1975; Halpin 1976; Plescia 1977, 279; Albanese 1980; Gioffredi 1980, 147-172; Di Francesco 2005.

⁷⁶ Ed. Marshall 1968, “Tu consideri più apprezzabile, nella valutazione delle ingiurie, l'editto dei pretori. Non voglio però nasconderti che il taglione veniva ricondotto obbligatoriamente alla valutazione del giudice. Se il reo non aveva voluto accettare un compromesso, e rifiutava il taglione ordinato dal giudice, egli faceva la stima dei danni e lo multava; cosicché se al colpevole tale

In séguito alle norme decemvirali, quindi, fu proposta la concessione, da parte del pretore, di un' *actio iniuriarum*, volta ad ottenere dal giudice⁷⁷, o dai *recuperatores*⁷⁸, la fissazione di una condanna commisurata alla lesione prodotta e alle eventuali conseguenze patrimoniali, secondo il precetto di *in quantum bonum et aequum videbitur*. L'uso lessicale plautino non è casuale: il commediografo sceglie accuratamente la terminologia giuridica per dipingere con precisione un quadro in cui il reato della violenza sessuale è strettamente connesso al *mos* dell' *adulescens*, descritto attentamente attraverso vocaboli che per la storia del diritto repubblicano costituiscono una preziosa fonte di cognizione, utile certamente anche alla comprensione della drammaturgia della commedia.

Inoltre, l'elemento dell'eccessivo consumo di vino, come ho già anticipato in nota, è un chiaro riferimento alle celebrazioni greche, dov'era permesso, contrariamente al rito romano⁷⁹; il fatto che il giovane giustifichi il proprio misfatto per via dello stato confusionale dovuto all'ubriachezza è soltanto marginale, ma certamente comporta riflessioni e critiche negative sulla piega che potevano prendere le feste di questi culti iniziatici⁸⁰. Si tratta, quindi, di realtà ben note a Roma, che di lì a qualche anno avrebbero dato vita al senatoconsulto contro i Bacchanali⁸¹: l'intera vicenda inscenata da Plauto, che egli riprende certamente dal suo modello menandro, potrebbe dunque assumere tratti di denuncia contro gli abusi durante tali manifestazioni iniziatiche che sarebbero state, di lì a poco, vietate⁸².

transazione pareva gravosa, o il taglione stesso crudele, la severità della legge finiva in una multa pecuniaria”.

⁷⁷ Come spiega Mantovani (1999, 76), il giudizio in presenza di un *iudex* era esperibile attraverso l' *actio iniuriarum noxalis*.

⁷⁸ Sull'attività del collegio rimando a Girard 1907, 493; Schmidlin 1963, 29-44; Paricio 1986.

⁷⁹ A questo proposito segnalo l'intervento di Bettini (1995): il consumo di alcol era proibito alle donne romane a causa del suo legame con l'adulterio, un legame che le fonti antiche usano per spiegare le origini dello *ius osculi* e la fondazione dei riti della *Bona Dea*.

⁸⁰ Il termine “iniziatico” non ha nulla a che vedere con i misteri. Su questo vd. Wagenvoort 1956.

⁸¹ Il riferimento non manca: cf. *Bacchanalia* ai vv. 406s.

⁸² Gli studiosi, proprio in virtù di simili riflessioni, hanno collocato la commedia anteriormente a tale provvedimento: vd. Buck (1940, 41) e Della Corte (1967, 55). Vi sarebbero altri elementi utili a datare l'opera intorno al 191 a.C.: l'elenco dei vestiti e delle stravaganze tipiche delle donne ‘lussuose’ (vv. 167-169 *vehicla, pallas, purpuram*, vv. 475s.), che secondo Ladewig (1841) e Fraenkel (2007) sarebbe in linea con la testimonianza di Livio (XXXIV 1s.) sull'abolizione della *lex*

Certamente l'episodio spiacevole nell'*Aulularia*, seppur efficace a livello drammaturgico, comporta da parte degli spettatori profonde riflessioni riguardanti i rischi dello svolgersi di queste feste, in linea ancora una volta con l'ottica conservatrice che ho già illustrato.

Qual è il collegamento con il *matrimonium*? Come spiega Liconide al v. 793, egli è costretto, in séguito a tale *stuprum*, a sposarsi con Fedria: *ut mi ignoscas eamque uxorem mihi des, ut leges iubent*⁸³. Il riferimento alle *leges* è in linea con lo stratagemma architettato fin dall'inizio dal Lare domestico, che si impegna, come già annunciato nel prologo della commedia, a risolvere l'intera vicenda con un'unione coniugale e con la concessione della dote da parte del giovane: vv. 31-36⁸⁴

eam ego hodie faciam ut hic senex de proximo / sibi uxorem poscat. id ea faciam gratia, / quo ille eam facilius ducat qui compresserat. / et hic qui poscet eam sibi uxorem senex, / is adulescentis illius est avonculus, / qui illam stupravit noctu, Cereris vigiliis.

L'allusione giuridica trova un parallelo quasi contemporaneo nelle commedie terenziane: cf. *Ad.* 780s. *coactus legibus eam uxorem ducet*⁸⁵. L'elemento sembra collocarsi nella tradizione legislativa greca; nei commenti al passo, infatti, vi sono riferimenti ad alcuni provvedimenti in ambiente attico:

Shipp 1960

«in Attic law the seducer or rapist was at the mercy of the girl's relatives, who could mishandle him or apparently even kill him, or else compel him to marry her»⁸⁶

Oppia del 195 a.C.; l'allusione a *ieiunium Cereris* ai vv. 354s. (Maclennan-Stockert 2016); il richiamo ai Galli Boi (vv. 28s., 401, 472), secondo l'osservazione di Schutter (1952), che li mette in parallelo con le guerre fra il 196 e il 191 a.C.; la struttura metrica dei versi (Sedgwick 1925) e la tecnica drammaturgica (Hough 1939 e 1942). Ho ricostruito gli elementi utili alla datazione per fornire ulteriori chiavi di lettura sull'orientamento politico di Plauto verso la fine della sua carriera.

⁸³ “[...] affinché tu possa perdonarmi e concedermela in moglie, secondo quanto le leggi impongono”.

⁸⁴ “Io oggi farò in modo che un vecchio, e cioè il vicino di casa, la domandi in sposa. E farò così proprio perché arrivi a chiederla in moglie il giovane che l’ha violentata. Il vecchio che la chiederà in moglie è lo zio di quel giovanotto che l’ha posseduta in piena notte, durante la vigilia di Cerere”.

⁸⁵ Ed. Kauer-Lindsay-Skutsch 1958, “L’ha sposata in quanto costretto dalle leggi”.

⁸⁶ 141 *ad loc.*

«[...] le leggi di Solone, infatti, obbligavano il seduttore di una fanciulla ateniese a sposarla subito»⁸⁷

Non tutti gli studiosi, però, sono concordi, in quanto i commentatori non riportano esplicitamente i contenuti della legge, tanto meno ne citano le fonti; inoltre, l'allusione plautina sarebbe piuttosto una normativa del tutto romana: «è assai dubbio che nel diritto attico una legge imponesse al seduttore di sposare la fanciulla sedotta (se libera cittadina)»⁸⁸. Se però entrambi i commediografi di età medio-repubblicana inseriscono un simile *deus ex machina*, è possibile che il pubblico si aspettasse una soluzione di questo tipo. Come già spiegato, il fatto che vi sia un 'istituto' specifico nel modello greco non esclude che Plauto possa adattarlo alla realtà romana. Inoltre, tali dinamiche erano proprie della tradizione comica della Commedia Nuova, di origine greca, dunque è bene chiedersi quanto il *plot* influenzi certe scelte negli sviluppi drammaturgici dell'*Aulularia*.

Nelle fonti storiografiche vi sono riferimenti precisi alla legislazione di Solone⁸⁹, così come all'ideologia che in ambiente attico interessava il tema della violenza sessuale.

Nell'orazione di Lisia, *Per l'uccisione di Eratostene*, viene indicata la soluzione nel caso di *stuprum*: il colpevole deve pagare una somma di denaro; non è necessario, sulla base di quanto spiega l'oratore, infliggere una pena più severa, visto che manca l'elemento della 'seduzione'. La percezione della violenza sessuale è ricondotta alla materia dell'adulterio se avviene in casa, allo stupro se fuori dall'ambiente domestico; da ciò che emerge, nell'ottica del diritto attico l'adulterio è paragonabile ad una violazione di proprietà⁹⁰, mentre lo

⁸⁷ 148 *ad loc.*

⁸⁸ Faggi 1996, 354.

⁸⁹ *Contra Scafuro* (1997, 242s.), che scrive: «The 'laws' cited by Plautus and Terence cannot be considered authentic: there is no earlier or contemporary evidence for such 'laws' in Athens or Rome outside of these Roman plays». Non posso concordare con questa opinione: ho trovato diverse conferme contrarie a tale interpretazione dei passi comici. Vd. *infra* per le mie motivazioni e dimostrazioni in merito.

⁹⁰ Secondo Kapparis (1996), l'adultero doveva essere punito maggiormente in quanto, nella percezione attica, per riportare l'ordine nella realtà cittadina, egli andava colpito nella sua libertà e fierezza.

Poiché esisteva una distinzione ideologica ad Atene fra le sfere d'influenza degli uomini e delle donne, secondo cui i primi dipendevano dalle seconde per regolare l'οἶκος, Wolpert (2000/2001) ha

stuprum, che si verifica fuori dall'οἶκος, è meno grave⁹¹. Questo si può evincere dai passi 1,32s.:

οὕτως, ὃ ἄνδρες, τοὺς βιαζομένους ἐλάττονος ζημίας ἀξίους ἠγήσατο εἶναι ἢ τοὺς πείθοντας· τῶν μὲν γὰρ θάνατον κατέγνω, τοῖς δὲ διπλῆν ἐποίησε τὴν βλάβην, ἠγούμενος τοὺς μὲν διαπραττομένους βία ὑπὸ τῶν βιασθέντων μισεῖσθαι, τοὺς δὲ πείσαντας οὕτως αὐτῶν τὰς ψυχὰς διαφθείρειν, ὥστ' οἰκειότερας αὐτοῖς ποιεῖν τὰς ἀλλοτρίας γυναικας ἢ τοῖς ἀνδράσι, καὶ πᾶσαν ἐπ' ἐκείνοις τὴν οἰκίαν γεγονέναι, καὶ τοὺς παῖδας ἀδήλους εἶναι ὁποτέρων τυγχάνουσιν ὄντες, τῶν ἀνδρῶν ἢ τῶν μοιχῶν. ἀνθ' ὧν ὁ τὸν νόμον τιθεὶς θάνατον αὐτοῖς ἐποίησε τὴν ζημίαν⁹².

Anche nel diritto attico, dunque, il denaro gioca un ruolo primario nell'estinzione del reato di stupro; una soluzione di questo tipo è in linea con il modello greco cui Plauto si è affidato.

cercato di capire l'importanza della violazione della dimensione domestica in rapporto al reato di adulterio.

⁹¹ Come ha fatto notare Harris (1990), la presentazione del caso di Eufileto rispetto agli statuti ateniesi riguardanti lo stupro e la seduzione è certamente amplificata e influenzata dai vincoli retorici. Riguardo alla dimensione esemplificativa di questo processo, segnalo il lavoro di Porter (1997): lo studioso ha evidenziato come l'orazione presenti una certa brevità, con un trattamento generico dei caratteri, la mancanza di dettagli, i nomi ironicamente appropriati dei protagonisti, i numerosi e sistematici punti di contatto con i racconti di adulterio comico (specie l'audacia improbabile della coppia adultera). In entrambi i contributi non viene messa in discussione la storicità legislativa, ma rimando comunque alla loro lettura per gli approfondimenti riguardanti la dimensione retorica di Lisia in merito alla violenza sessuale.

⁹² Ed. Lamb 1930, "Così il legislatore, signori, ha ritenuto che coloro che usano la forza meritino una pena minore rispetto a coloro che usano la persuasione; per questi ultimi ha condannato a morte, mentre per i primi ha raddoppiato i danni, considerando che coloro che raggiungono i loro scopi con la forza sono odiati dalle persone forzate; mentre coloro che hanno usato la persuasione hanno corrotto con essa l'anima delle loro vittime, rendendo le mogli degli altri più attaccate a se stesse che ai loro mariti, ribaltando l'equilibrio in tutta la casa, e creando incertezza su chi fossero realmente i figli, i mariti o gli adulteri. Alla luce di tutto ciò, l'autore della legge ha comminato la pena di morte".

Nel provvedimento di Solone, secondo la testimonianza di Plutarco (*Sol.* XXIII 1)⁹³, la pena pecuniaria varia a seconda che il reato sia stato commesso contro una donna libera o contro una prostituta: in quest'ultimo caso, la percezione della violenza è certamente differente, in quanto si tratta di una donna di facili costumi⁹⁴:

ὅλως δὲ πλείστην ἔχειν ἀτοπίαν οἱ περὶ τῶν γυναικῶν νόμοι τῷ Σόλωνι δοκοῦσι. μοιχὸν μὲν γὰρ ἀνελεῖν τῷ λαβόντι δέδωκεν· ἐὰν δ' ἀρπάσῃ τις ἐλευθέραν γυναῖκα καὶ βιάσῃται, ζημίαν ἑκατὸν δραχμὰς ἔταξε· κἂν προαγωγέῃ, δραχμὰς εἴκοσι, πλὴν ὅσαι πεφασμένως πωλοῦνται, λέγων δὴ τὰς ἐταίρας. αὗται γὰρ ἐμφανῶς φοιτῶσι πρὸς τοὺς διδόντας.

Non mi è stato tuttavia possibile riscontrare una precisa legge in cui si costringa lo stupratore a sposare la vittima, tanto meno ho trovato uno specifico parallelo giuridico a Roma: potrebbe dunque la *consuetudo* spiegare almeno in parte questi versi comici? E inoltre, si possono trovare riferimenti al 'matrimonio riparatore' nei matrimoni greci, che possano spiegare almeno in parte la scelta di Plauto prima, e di Terenzio poi, di portare in scena uno stupro?

Secondo alcuni autori non si tratterebbe affatto di una legge, quanto piuttosto di un *mos*: «Das ist zwar nicht juristisch zu verstehen, wohl aber gemäß Sitte und Anstand»⁹⁵. Essi non forniscono, tuttavia, elementi sufficienti e necessari a ricostruire lo sviluppo di una tale consuetudine in ambito romano. Ho ritenuto dunque necessario ricostruire la percezione a Roma della violenza carnale attraverso un'analisi delle fonti storiografiche, nonché i punti di contatto con le trame comiche greche⁹⁶.

⁹³ Ed. Perrin 1914, "Ma in generale, le leggi di Solone sulle donne sembrano alquanto strane. Ad esempio, egli permise che un adultero colto in flagrante fosse ucciso; ma se un uomo avesse commesso uno stupro su una donna libera, egli doveva solo essere multato con cento dracme; e se avesse raggiunto il suo scopo con la persuasione, venti dracme, a meno che non fosse con una di quelle che si vendono apertamente, ossia le cortigiane, che vanno apertamente con coloro che offrono loro il miglior prezzo". Sul tema della violenza sessuale nella biografia plutarca rimando a Flacelière 1949.

⁹⁴ Sulla regolamentazione di comportamenti sessuali impropri da parte delle donne nella legislazione soloniana, a partire dalla testimonianza di Plutarco, rimando a Glazebrook 2005.

⁹⁵ Lefèvre 2001, 42.

⁹⁶ Lo *stuprum*, sia a Roma, sia ad Atene, è un avvenimento che tocca la famiglia della vittima, così come l'intera comunità. La scelta di rappresentare il reato non interessa l'episodio di violenza stessa, in quanto non viene mai inscenato *in fieri*, quanto più viene riportato dai personaggi della commedia,

Il fatto che il Lare proponga una simile strategia non può essere una scelta casuale da parte dell'autore: egli è proprio il custode dell'unità familiare e anche il *deus ex machina* risolutivo dell'intera vicenda.

Il giovane, che è ricco, celibe e *alieni iuris*, ha la possibilità di estinguere il reato attraverso una forma risarcitoria: sarà suo zio a munire di dote la giovane stuprata e a permettergli di sposarla. Il matrimonio nell'*Aulularia* è proprio concepito, credo, come via consensuale per la ricomposizione dell'ordine infranto, che coinvolge sia gli sposi sia le rispettive famiglie; l'offesa arrecata a Fedria viene concepita come un'*iniuria* arrecata a tutta la famiglia, soprattutto al padre della giovane che detiene su di lei la *potestas*: è proprio ad Euclione, infatti, che il ragazzo chiede venia. Questo costituisce, d'altra parte, l'ennesimo punto di contatto con la *Néa*⁹⁷, poiché proprio nelle trame di Menandro e degli altri autori greci è il *matrimonium* ad aiutare, nello svolgimento dell'azione, il risolversi della problematica della violenza in seno alla comunità cittadina⁹⁸. Il fatto, poi, che avvenga durante le celebrazioni religiose notturne costituisce un pretesto utile al commediografo⁹⁹, che circoscrive l'occasione dello *stuprum* all'interno di una ritualità della *civitas*, dalla storicità indubbia¹⁰⁰.

che devono affrontare le conseguenze legali e sociali di tale crimine. Ancora una volta, la commedia è specchio della realtà soltanto in parte: sull'efficacia drammaturgica dello stupro nell'antichità rimando a Mogens 2002.

⁹⁷ Per la centralità dello *stuprum* nella drammaturgia della Commedia Nuova vd. Pierce 1997.

⁹⁸ Sommerstein ha dimostrato, nel suo contributo del 1998, come, a differenza dell'*ἀρχαία*, lo stupratore sia l'unico uomo adatto a sposare la vittima dello stesso.

⁹⁹ Alcuni studiosi hanno dimostrato che, oltre ad una base di veridicità storica (come ad esempio Furley 2009), questi episodi di stupro sono funzionali a descrivere un 'rito di passaggio' dall'età adolescenziale a quella adulta di una donna: a questo proposito si veda Philippides 1995 e Bathrellou 2012.

¹⁰⁰ Le commedie di Menandro neutralizzano apparentemente il potenziale significato legale dello stupro, un reato deplorable per la legge ateniese. Su questo punto vd. Lape 2001.

La vicenda si conclude senza alcun intervento da parte di un magistrato: l'intera vicenda trova una soluzione nell'ambito privato. L'obbligo di sposare la fanciulla stuprata, dopo averla munita di dote, seppur non costituisca apparentemente una legge romana, muove dal presupposto che è proprio il matrimonio a ristabilire l'ordine morale e giuridico infranto¹⁰¹.

Il ruolo giocato dalla dote in questa commedia è interessante, in quanto serve per lo più a garantire la stabilità dell'ordine sociale e la moralità pubblica di una giovane *indotata*. Certamente il fatto che il *senex* disponga di una ricompensa economica, oltre che di un matrimonio 'riparatore', evidenzia la disponibilità al dialogo da parte della famiglia dello sposo.

Credo sia bene, inoltre, sottolineare la differenza a livello sociale del reato di violenza nei due differenti contesti, greco e romano: la vergogna, infatti, sembra giocare un ruolo primario nella realtà romana¹⁰².

Nel VI libro dei *Factorum et dictorum memorabilium*, Valerio Massimo illustra, all'interno del paragrafo *De pudicitia*, una serie di *exempla* virtuosi in merito agli *stupra* di età arcaica e repubblicana; è possibile cogliere, credo, la sensibilità degli antichi romani per

¹⁰¹ Posso evidenziare un interessante parallelo soltanto nella *Mosaicarum et Romanarum legum collatio*, datata al 315. In quest'operetta sono presenti due capitoli interamente dedicati agli adulteri e agli stupri; l'autore, seppur ignoto, confronta le leggi romane con quelle di Mosè: è proprio nel titolo III che ricorre un provvedimento simile a quello plautino. Il testo recita infatti *quod si aliqui seduxerit virginem non desponsatam et stupraverit eam, dotabit eam sibi in uxorem* (ed. Girard-Senn 1967); la normativa, seppur proveniente da una fonte di diritto ebraica e di natura religiosa, viene accostata dall'autore proprio in riferimento ai reati di cui parlavo *supra*. Oltre all'unione coniugale è previsto anche il risarcimento pecuniario, come si evince dal riferimento alla *dos*. Se nel IV sec. questo provvedimento veniva registrato nella produzione giurisprudenziale e messo a confronto con la legislazione romana, evidentemente in alcune realtà sociali era una delle soluzioni per affrontare lo *stuprum*. Riunita sotto Diocleziano, la *Collatio* è certamente precedente alla legislazione di Costantino; occorre inoltre prendere in considerazione le aggiunte e le revisioni che costituiscono il testo circolante nel IV sec. Sul problema della datazione della *Collatio* rimando alla trattazione di Rabello (2002); sul contesto in cui nasce l'opera segnalo Lucrezi 2004.

¹⁰² Il problema della violenza sessuale, connesso a quello più generale della violenza sulle donne e della violenza di genere, è costantemente circoscritto ai rapporti tra i sessi e agli istituti giuridici che regolano questi rapporti; per rileggere in maniera critica le norme che nel corso dei secoli hanno affrontato il problema, con riferimento alle visioni antropologiche proprie di ogni epoca, rimando a Nepi 2017.

la tematica e le ripercussioni sociali che comportava lo stupro di una *filia*. Fra i vari esempi compare Appio Claudio. In questo passaggio il decemviro si mostra particolarmente interessato ad una *virgo*, che, *nomen omen*, si chiama per l'appunto Verginia¹⁰³. Da quanto si legge nell'*exemplum* II, per non contaminare la propria *domus*, e quindi per tutelare la rispettabilità della propria *familia* e il proprio ambiente domestico, Verginio, in qualità di *pater*, preferisce uccidere pubblicamente la sua giovane figlia, oggetto delle attenzioni di Appio, piuttosto che essere il padre di una giovane che di lì a poco sarebbe stata violata:

*Verginius plebei generis, sed patricii vir spiritus, ne probro contaminaretur domus sua, proprio sanguini non pepercit: nam cum App. Claudius decemvir filiae eius virginis stuprum potestatis viribus fretus pertinacius expeteret, deductam in forum puellam occidit pudicaeque interemptor quam corruptae pater esse maluit*¹⁰⁴.

L'intero episodio è descritto dettagliatamente anche da Livio, che nel III libro si dilunga a spiegare lo stratagemma ordito dal decemviro ai danni di Verginio, durante la sua assenza per motivi militari (47,7-48,5)¹⁰⁵:

¹⁰³ Nel suo commento al passo liviano (1965, 477), lo studioso Ogilvie fece notare come l'intera vicenda potrebbe in realtà non avere alcun fondamento storico; sarebbe più credibile ritenerlo un *exemplum* leggendario, che lo storico nobilita con un nome, Verginia, per sottolineare la natura della *virgo*. Questo dettaglio non desta comunque problema nella percezione di quel momento storico e, più in generale, nella mentalità romana arcaica: per la *filia*, una *virgo*, il motivo di orgoglio, o di vergogna, è strettamente legato alla sua *pudicitia* e alla violazione della sua integrità.

¹⁰⁴ Ed. Kempf 1888, "Verginio, uomo di condizione plebea ma di nobili sentimenti, affinché la sua casa non fosse contaminata dal disonore, non risparmiò il proprio sangue: poiché, infatti, il decemviro Appio Claudio, confidando nel proprio potere, attentava assai insistentemente alla verginità di sua figlia, l'accompagnò nel Foro e qui la uccise, preferendo essere l'uccisore di una fanciulla pudica piuttosto che il padre di una donna violata".

¹⁰⁵ Ed. Walters-Conway 1914, "Poi, mentre M. Claudio si avvicinava alle matrone che stavano attorno alla ragazza, per afferrarla tra le loro grida e le loro lacrime, Verginio, indicando con il braccio teso Appio, gridò: 'È per Icilio e non per te, Appio, che ho fidanzato mia figlia; e soprattutto l'ho cresciuta per il matrimonio, non per lo stupro'. [...] Accettando il permesso, egli portò la ragazza e la sua assistente da un lato, vicino al tempio di Venere Cloacina, ora conosciuta come le 'Nuove Cabine', e lì, raccogliendo un coltello da macellai, la colpì nel seno, dicendo 'In questo modo, l'unico in cui posso, rivendico, figlia mia, la tua libertà'. Poi, guardando verso il tribunale, 'Con questo sangue, Appio, dedico la tua testa agli dei infernali'".

dein cum M. Claudius, circumstantibus matronis, iret adprehendendam virginem, lamentabilisque eum mulierum comploratio excepisset, Verginius intentans in Appium manus, – Icilio – inquit, – Appi, non tibi filiam despondi et ad nuptias, non ad stuprum educavi. – [...] data venia seducit filiam ac nutricem prope Cloacinae¹⁰⁶ ad tabernas, quibus nunc Novis est nomen, atque ibi ab Ianio cultro arrepto, – hoc te uno quo possum – ait, – modo, filia, in libertatem vindico. – pectus deinde puellae transfigit, respectansque ad tribunal – te – inquit, – Appi, tuumque caput sanguine hoc consecro –.

Lo storico si sofferma anche sulla reazione popolare a fronte di un tale sopruso contro un padre tanto esemplare e morigerato (III 48,6-8)¹⁰⁷:

clamore ad tam atrox facinus orto excitus Appius comprehendi Verginium iubet. ille ferro quacumque ibat viam facere, donec multitudine etiam prosequentium tuente ad portam perrexit. Icilius Numitoriusque exsanguie corpus sublato ostentant populo; scelus Appi, puellae infelicem formam, necessitatem patris deplorant. sequentes clamitant matronae, eamne liberorum procreandorum condicionem, ea pudicitiae praemia esse? – cetera, quae in tali re muliebris dolor, quo est maestior imbecillo animo, eo miserabilia magis querentibus subicit.

È facile cogliere, quindi, come nel V sec. a.C fosse già presente una specifica mentalità di fronte ad uno *stuprum*, minacciato o già avvenuto, di una *filia familiae*. Il motivo della vergogna, la ripercussione a livello sociale, l'importanza della *pudicitia* rientravano ormai

¹⁰⁶ Come nota Moreschini (1991, 340), «Il tempio di Venere Cloacina [...] è collegato all'idea di purificazione. [...] È evidente che ci si riferisce a questa purificazione, concessa dalla dea, per spiegare perché l'uccisione di Virginia avvenga proprio in quel luogo (vale a dire, per ottenere la purificazione dallo *stuprum*)».

¹⁰⁷ Ed. Walters-Conway 1914, “Allarmato dal clamore suscitato da questa terribile azione, il decemviro ordinò che Verginio fosse arrestato. Brandendo il coltello, aprì la strada davanti a sé, finché, protetto da una folla di simpatizzanti, non ebbe raggiunto la porta della città. Icilio e Numitorio presero il corpo senza vita e lo mostrarono al popolo; deploravano la malvagità di Appio, la bellezza della ragazza, la terribile compulsione sotto la quale il padre aveva agito. Le matrone, che seguivano con grida rabbiose, chiesero: ‘Era questa la condizione in cui dovevano allevare figli, era questa la ricompensa della modestia e della purezza?’ – con altre manifestazioni di quel dolore femminile che, a causa della loro maggiore sensibilità, è più dimostrativo, così si esprimevano, in modo più commovente e pietoso”.

da tempo nei *mores* romani, sin dall'episodio di Lucrezia¹⁰⁸, ricordato sia da Valerio Massimo sia da Livio:

Val. Max.

VI ex. I *dux Romanae pudicitiae Lucretia, cuius virilis animus maligno errore fortunae muliebre corpus sortitus est, a <Sex.> Tarquinio regis Superbi filio per vim stuprum pati coacta, cum gravissimis verbis iniuriam suam in concilio necessariorum deplorasset, ferro se, quod veste tectum adtulerat, interemit causamque tam animoso interitu imperium consulare pro regio permutandi populo Romano praebuit*¹⁰⁹

Liv.

III 44,1 *sequitur aliud in urbe nefas, ab libidine ortum, haud minus foedo eventu quam quod per stuprum caedemque Lucretiae urbe regnoque Tarquinius expulerat*¹¹⁰

Si è di fronte, qui, ad un uso del termine *stuprum* ben diverso da quello di epoca imperiale, che nella legislazione augustea prevede nuovi concetti, concentrati nel binomio fra 'stupro' e stupro '*per vim*'¹¹¹. Nella storia del diritto, sembra che all'epoca di Plauto una

¹⁰⁸ Come illustra Ogilvie (1965, *ibid. ad loc.*), «In its primitive form, then, the story is of a familiar, recurring kind. It is the story of Lucretia, the story of the Maid of Ardea (4. 9. 4). [...] If any of them have an historical basis, it is Lucretia and it is easy to see how her example could be duplicated». Sulla tradizione del mito vd. Glendinning 2013.

¹⁰⁹ Ed. Kempf 1888, "Coei che detiene il primato della pudicizia romana, Lucrezia, al cui carattere forte toccò, ironia della sorte, un corpo femminile, costretta con la violenza ad essere vittima dello stupro di Sesto Tarquinio, figlio del re Superbo; dopo aver egli sminuito con parole di alto sdegno, nel consiglio famigliare, l'offesa inferta, la giovane si suicidò con un'arma che aveva nascosto sotto la veste, e con la sua coraggiosa morte offrì al popolo romano un valido motivo per sostituire alla monarchia la repubblica".

¹¹⁰ Ed. Walters-Conway 1914, "A ciò seguì una seconda atrocità, frutto di un brutale desiderio, che avvenne nella città e che portò a conseguenze non meno tragiche dell'oltraggio e della morte di Lucrezia, che avevano portato all'espulsione della famiglia reale".

¹¹¹ Orientata alla *restauratio* dei culti famigliari, strettamente in linea con le antiche concezioni della *familia*, le leggi del *princeps* definirono meglio, all'interno della storia del diritto, ciò che fino a quel momento era governato in parte dai *mores* e dalla sensibilità dei *cives* nei confronti di reati come lo *stuprum*, in parte da leggi che però a noi non sono giunte: come evidenzia Paolo (Coll. 4,2,2, Paul. *adult.*, ed. Girard 1967), *et quidem primum caput legis [i.e. Iuliae de adulteris] prioribus legibus pluribus obrogat*. Da quanto emerge, infatti, dalla produzione giuridica, Augusto supera la

tale classificazione non sia ancora presente. Se nella percezione romana arcaica e repubblicana si arrivava a punire addirittura con la morte chi avesse offeso, come aggressore o come vittima, la pudicizia, si capisce l'intervento divino del Lare in Plauto¹¹²; egli infatti, in qualità di custode della famiglia, protegge sia Fedra sia Liconide da una possibile reazione estrema del padre di lei. Quest'ultimo potrebbe uccidere sia il giovane aggressore, dichiaratosi colpevole, sia la figlia, violata nella sua integrità seppur nolente¹¹³.

legislazione romana precedente e definisce con esattezza cosa si debba intendere per stupro, quali siano le vittime e come si debba procedere; un approfondimento in Rizzelli 1987.

Si chiariscono meglio, quindi, gli aspetti di un *crimen* esistente sin dall'epoca monarchica, prima regolato diversamente. Non è certo un caso che proprio la storiografia di epoca augustea richiami alla mente episodi come quelli che ho citato *supra*. Nel suo lavoro, Botta (2004) rivolge la propria attenzione ai reati di stupro violento e di ratto. Il cosiddetto *stuprum per vim* era un illecito che sia in età romana, sia in età bizantina diede vita ad una contrapposizione concettuale nelle fonti giurisprudenziali. Le testimonianze del III secolo d.C., infatti, collocano questo illecito talvolta all'interno del regime della *Lex Iulia de adulteriis et de stupro*, altre volte invece sotto la sfera della *Lex Iulia de vi*. L'autore fa però notare che in una fase iniziale lo *stuprum per vim* era regolato dal regime della *Lex Iulia de adulteriis*, per essere poi ricondotto, durante l'epoca severiana, alla normativa della *Lex de vi extra ordinem*: è quanto attestano, infatti alcuni passi del Digesto, come Dig. XLVIII 6,3,4 (Marcian. 14 *Inst.*) e Dig. XLVIII 5,30,9 (Ulpian. 4 *De adult.*). Nel III secolo i giuristi passarono da una concezione della violenza come causa di esclusione di responsabilità della vittima ad una considerazione di essa come elemento costitutivo del crimine stesso, così da poterlo perseguire come *crimen vis*. I giuristi severiani riportarono pertanto lo stupro al regime della *Lex de vi*. In questa visione, comune sia all'*adulterium*, sia allo *stuprum*, si concesse alla donna di presentare l'*accusatio adulterii*, attraverso la costituzione severiana (C. 9,9,7), datata 223; la *vis* era ormai divenuta un elemento costitutivo del crimine sessuale violento. Nella prassi si mantenne quindi l'*accusatio adulterii* come mezzo contro la violenza carnale, come emerge da un successivo passo di Diocleziano (C. 9,9,20).

¹¹² A questo proposito vd. Fantham (1991).

¹¹³ A questo proposito è interessante, a mio avviso, instaurare un breve confronto con la riflessione giurisprudenziale in epoca severiana, che definì la violenza sessuale come un illecito monosoggettivo. Su questa linea i giuristi del III secolo considerarono la *vis* come elemento che escludeva il dolo; negavano, quindi, la colpevolezza della vittima, la cui accusa era comunque ammissibile poiché comparsa necessaria del *crimen*. Per una maggiore trattazione rimando al primo capitolo del lavoro di Botta (2004).

Il *matrimonium* risolutivo che ricorre nell'*Aulularia* è una soluzione 'a lieto fine' ed è previsto dalla legislazione attica in riferimento ad un reato che, come la storiografia dimostra, comportava azioni di ben altra portata e gravità da parte del *pater* della giovane violata: sicuramente il commediografo sarsinate, attraverso la sua *contaminatio*, richiama nella mente *exempla* di *virtus* romana della tradizione, regolandone però la dimensione giuridica forse attraverso il richiamo alle *leges* greche.

4) *Gli sponsalia in Plauto.*

La costituzione del matrimonio romano era preceduta, come noto, dalle tradizionali formule sponsali, che costituivano una promessa di matrimonio fondata sulla libera volontà dei *cives* contraenti. Attraverso gli *sponsalia* viene a costituirsi il matrimonio futuro; tale *promissio* si concretizza attraverso una *sponsio* formale che, in epoca preclassica, è sorretta da una stipulazione penale con un pagamento in denaro, nel caso in cui tali premesse siano disattese.

Nelle commedie ‘varroniane’ ve ne sono diversi esempino. Le vicende plautine, seppur ambientate in Grecia, si riferiscono al mondo romano¹¹⁴, dove prevalgono aspetti giuridici conservatori. La presenza di queste ricorrenze in 13 commedie su 21 rende lecito desumere che, durante l’epoca medio-repubblicana, tali procedure fossero ancora molto importanti:

«If these legal procedures were boring for his audience, it is certain Plautus would never have used them. Since he insists on using legal language, it seems to me that his audience would have been familiar with the legal procedures presented on stage»¹¹⁵.

¹¹⁴ *Contra* Paoli (1962, 75), secondo cui si tratterebbe di una semplice trasposizione del rito di fidanzamento greco (ἐγγύη). A mio avviso, è difficile che possa trattarsi di una mera pratica greca, in quanto ciò non potrebbe spiegare affatto una tale ricorrenza in Plauto, e soprattutto così tanti versi spesi nella descrizione di tali cerimonie e tante scene riguardanti questo istituto. Rimando al contributo di Bickerman (1975) per ulteriori approfondimenti sul fidanzamento greco; in particolare, l’autore spiega come tale sponsale avesse premesse e finalità assolutamente differenti da quello romano, e in particolare si sofferma sui diversi passaggi e le differenti concezioni riguardanti il matrimonio ateniese attraverso le commedie di Menandro, modello plautino per eccellenza.

¹¹⁵ Karakasis 2003, 195.

4.1 Struttura e formularità.

Le costruzioni morfo-sintattiche di tali promesse sono ripetitive, il che sottolinea il carattere conservativo del formulario giuridico privatistico. Compare sempre un verbo di ‘promessa’ o di ‘enunciazione di volontà’.

Il verbo più ricorrente è sicuramente *despondeo*, secondo la definizione di Varrone: cf. *Ling.* VI 71 *qui sponderat filiam, despondisse dicebant, quod de sponte eius, id est de voluntate exierat*¹¹⁶. Vi è poi l’equivalente *spondeo*, seguito dai più comuni *promitto* e *dico*¹¹⁷: a fronte di questi verbi, dalla valenza chiaramente tecnica, si deve immaginare un ulteriore potenziale performativo sulla scena, che attraverso il tono e la gestualità sanciva la promessa dei protagonisti¹¹⁸. Riporto di séguito alcuni esempi:

Aul.	172s. <i>eius cupio filiam / virginem mihi desponderi</i> ¹¹⁹
	204s. <i>credo edepol, ubi mentionem ego fecero de filia, / mi ut despondeat</i> ¹²⁰
	219 <i>filiam tuam mi uxorem posco. promitte hoc fore</i> ¹²¹
	237s. <i>tu condicionem hanc accipe, auscultam mihi, / atque eam desponde mi</i> ¹²²

¹¹⁶ Ed. Spengel 1885, “Per colui che aveva promesso la figlia si diceva *despondisse* (che l’aveva promessa allontanandola da sé), in quanto era uscito *de sponte*, cioè *de voluntate* (dalla potestà) di lei” (trad. Traglia 1974). Su questo passo varroniano cf. Bartocci 2002.

¹¹⁷ Queste voci verbali sottintendono una promessa, e in primo luogo il verbo *promitto*; ma quella che più fra tutte è evidenza di una *performance* giuridica dal carattere obbligatorio è *spondere*: di questo si è occupato Beikircher (2001), a cui rimando per un approfondimento.

¹¹⁸ Correlato alla gestualità degli attori rimane, nella produzione plautina, il concetto del mantenimento della promessa: l’azione recitativa, sia dal punto di vista motorio, sia dal punto di vista vocale, doveva certamente trasmettere al pubblico un sentimento sincero da parte dei protagonisti dello sponsale, nonché avere i toni di un momento aulico. Su questo vd. Létoublon 2003.

¹¹⁹ “Io desidero che sua figlia mi venga promessa in moglie”.

¹²⁰ “Credo che quando gliene farò menzione il vecchio mi prometta sua figlia”.

¹²¹ “Ti chiedo tua figlia in moglie. Promettimela”.

L’accadimento futuro è ben espresso da quel *fore*.

¹²² “Ascoltami, accetta questa proposta e promettimela”.

La *condicio* è dettata in fase preliminare, dove si definiscono fra i due *sponsores* le diverse responsabilità e interessi.

	241 ME. <i>desponde</i> EUC. <i>fiat</i> ¹²³
	271 <i>filiam despondi ego: hodie huic nuptum Megadoro dabo</i> ¹²⁴
	782 <i>eam tu despondisti, opinor, meo avonculo</i> ¹²⁵
Cist.	600s. <i>qui Alcesimarcho filiam / suam despondit in divitias maxumas?</i> ¹²⁶
Curc.	674s. PHAED. <i>spondesne, miles, mi hanc uxorem?</i> THER. <i>spondeo</i> / CURC. <i>et ego hoc idem una spondeo</i> ¹²⁷
Mil.	1006 <i>mi haec desponsast</i> ¹²⁸
Poen.	1156s. AGOR. <i>tuam mihi maiorem filiam despondeas</i> / HAN. <i>pactam rem habeto</i> AGOR. <i>spondesne igitur?</i> HAN. <i>spondeo</i> ¹²⁹
	1268 <i>prius quam tibi desponderit</i> ¹³⁰
	1278s. AGOR. <i>patruae, facito in memoria habeas, tuam maiorem filiam / mihi te despondisse.</i> HAN. <i>memini</i> ¹³¹

¹²³ “ME. Prometti. EUC. E sia.”.

¹²⁴ “Ho promesso mia figlia: oggi stesso la darò in moglie a Megadoro”.

Il ‘passaggio di consegna’ della *virgo* viene sottolineato dal verbo *dare* coniugato al tempo futuro.

¹²⁵ “L’hai promessa a mio zio, credo”.

¹²⁶ “Quello che ha promesso la figlia ad Alcesimarco, con tanto di ricchezze infinite?”.

Qui l’elemento economico è significativo: vd. *infra* per il valore sociale e patrimoniale della *dos*.

¹²⁷ “FE. Me la prometti come moglie, soldato? TER. Lo prometto. GOR. E anche io te la prometto”.

La ripetizione della voce verbale *promettere* fortifica l’intenzione di entrambi gli *sponsores*. Qui il promittente è il padrone della giovane.

¹²⁸ “Questa mi è stata promessa”.

¹²⁹ “AG. Concedimi come fidanzata la tua figlia maggiore. AN. Ritienila una cosa fatta. AG. Lo prometti? AN. Prometto”.

Il ‘patto’ è suggellato dal participio verbale che indica una serie di condizioni pattuite precedentemente, in correlazione con la stessa promessa.

¹³⁰ “Prima che ti abbia promessa come moglie”.

¹³¹ “AGOR. Padre, ricorda bene, mi hai promesso tua figlia in sposa. HAN. Ricordo”.

L’allusione alla possibile dimenticanza dei padri plautini è dovuta, a mio avviso, sia all’età dei *senes*, sia al fine di rendere comica la trattativa fra un adolescente innamorato e il suo futuro suocero, evidentemente restio a lasciargli la figlia.

	1356s. <i>sed patruē mi, / tuam, ut dixisti, mihi desponde filiam</i> ¹³²
Rud.	1213 <i>dicito daturum meam illi filiam uxorem</i> ¹³³
	1268s. PLES. <i>et mihi nuptura est?</i> TRACH. <i>suspikor</i> / PLES. <i>censen hodie despondebit eam mihi, quaeso?</i> TRACH. <i>censeo</i> ¹³⁴
Trin.	571-573 PHIL. <i>nunc tuam sororem filio posco meo. / quae res bene vortat. quid nunc? etiam consulis?</i> / LESB. <i>quid istic? quando ita vis: di bene vortant. spondeo</i> ¹³⁵
	602-604 STA. <i>nostrum erilem filium / Lesbonicum suam sororem despondisse. em hoc modo</i> / CALL. <i>cui homini despondit?</i> ¹³⁶
	1132s. <i>sed ego hoc nequeo mirari satis, / eum sororem despondisse suam in tam fortem familiam</i> ¹³⁷
	1156 <i>filiam meam tibi desponsam esse audio</i> ¹³⁸

¹³² “Ma padre, come avevi già detto, promettimi tua figlia in sposa”.

¹³³ “Ribadisci che gli darò mio figlia in sposa”.

Il participio futuro di *dare* è comprovante del futuro adempimento della promessa e serve per darle corpo.

¹³⁴ “PL. E mi sposerà? TR. Credo di sì. PL. E ti chiedo anche, credi forse che ci saranno le promesse oggi stesso? TR. Penso di sì”.

Ancora una volta la voce verbale viene presentata al futuro, per indicare un realizzarsi della *promissio*.

¹³⁵ “FI. Chiedo tua sorella per mio figlio. Augurandomi che le cose vadano per il meglio, acconsenti? LE. Cosa posso dire? Se a te sta bene, che gli dei ci aiutino! Acconsento”.

Il riferimento agli dei e le conseguenti formule augurali sono un dettaglio derivante dalla dimensione sacrale e celebrativa di cui avrò modo di parlare in séguito.

¹³⁶ “STA. Il nostro padroncino, Lesbónico, ha dato in moglie sua sorella. Ecco tutto. CALL. A chi l’ha promessa?”.

Per il ruolo fraterno nello sponsale vd. *infra* in merito alle responsabilità delle persone coinvolte.

¹³⁷ “Comunque continuo a non capire come sia riuscito a promettere sua sorella in moglie in una famiglia così distinta”.

L’elemento della buona fama di una famiglia e dell’importanza e notorietà che sarebbero derivate dall’unione coniugale ricorre spesso in Plauto.


¹³⁸ “Ho saputo che mia figlia ti è stata promessa in moglie”.

1162s. CALL. *istac lege filiam tuam **sponden** mi uxorem dari?* / CHARM.
spondeo CALL. *et ego **spondeo** idem hoc*¹³⁹

Truc.

825 Diniarchus, *quoi illam prius **desponderas***¹⁴⁰

Segue il grafico riassuntivo dell'uso e della ricorrenza delle voci verbali:



¹³⁹ “CARM. Prometto. CALL. E prometto anche io”.

¹⁴⁰ “Diniarco, al quale l’hai già promessa”.

4.2 *Impatto sociale dello sponsale.*

Come ho già spiegato nel capitolo riguardante l'età dei coniugi, l'importanza in questo frangente storico di stringere alleanze fra *familiae* costituiva una valida premessa per concludere uno sponsale, proprio in virtù della volontà di due capi-famiglia di ufficializzare l'unione¹⁴¹: questo 'fidanzamento' permetteva, anche pubblicamente, il costituirsi di tale accordo¹⁴². I termini familiari richiamano una serie di valori, ruoli e responsabilità che dal privato possono poi confluire nella dimensione pubblica e sociale.

Nel quadro delle commedie 'varroniane' è ben presente la tendenza della realtà arcaica e repubblicana in cui è sentita la necessità di regolare i rapporti fra le organizzazioni famigliari in gioco; questo implica inevitabilmente una volontà di legittimare e regolamentare l'unione sin dallo sponsale¹⁴³. Il termine tecnico *adfinitas* è certamente il più frequente: esso indica una specifica tipologia di relazione, che scaturisce proprio in un contesto coniugale; cf. *e.g.*, seppur di epoca successiva, Dig. XII 4,8 (Nerat. 2 *Membr.*) *non magis id repeti possit, quam quod sponsa sponso dotis nomine dederit, donec maneat inter eos adfinitas*¹⁴⁴. Anche in questo caso, quindi, nonostante si tratti semplicemente di una promessa, viene già nominato il vincolo parentale fra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.

Riporto qui di séguito le ricorrenze plautine:

¹⁴¹ In riferimento all'età dei fidanzati, e all'intervento dei genitori, il dibattito nasce a causa dell'interpretazione derivante dal passaggio di Modestino: gli studiosi, infatti, propongono diverse interpretazioni, in quanto il contenuto risulta particolarmente fuorviante. Per una ricostruzione delle proposte rimando al contributo di Lambertini (2014), in cui si trova anche una ricca bibliografia.

¹⁴² Sull'importanza del matrimonio e dell'*adfinitas* a Roma quali mezzi per costruire una vasta rete sociale, capace di superare i limiti della *familia* agnaticia e della *domus*, insieme ai legami di amicizia e di patronato, con un ruolo politico di primo piano nella società romana, rimando al contributo di Harders (2009).

¹⁴³ Diversi autori sostengono la medesima opinione, ponendosi a favore dello studio di questi riferimenti come fonte di cognizione del diritto privato romano: vd. Volterra 1927; Astolfi (1989), che riprende in particolare il sopraccitato passo varroniano, specificando la differenza tra la *sponsio* di fidanzamento e quella patrimoniale; Albanese (1992, 143) che, riesaminando un passo di Varrone, ricostruisce il regime del fidanzamento preclassico.

¹⁴⁴ Ed. Mommsen-Krüger-Watson 1985.

<i>Aul.</i>	267 <i>id inhiat, ea affinitatem hanc obstinavit gratia</i> ¹⁴⁵
<i>Trin.</i>	442s. <i>meus gnatus me ad te misit, inter te atque nos / adfinitem ut conciliarem et gratiam</i> ¹⁴⁶
	453 <i>adfinitem vobis aliam quaerite</i> ¹⁴⁷
	699 <i>ubi adfinitem inter nos nostram adstrinxeris</i> ¹⁴⁸

¹⁴⁵ “È quello che desidera, ed è per questo che vuole imparentarsi con me”.

¹⁴⁶ “Mio figlio mi ha mandato da te per chiederti di stringere un legame di parentela e di amicizia”.

¹⁴⁷ “Cercatevi una parentela con qualcun altro”.

¹⁴⁸ “Dopo che avrai stretto parentela con noi”.

4.3 *L'elemento economico della dote.*

La promessa di una dote costituiva certamente un elemento di natura economica all'interno dello sponsale ed è possibile inquadrarla nelle linee dettate dallo *ius civile vetus*. L'esigenza di attestare la costituzione del fidanzamento dimostra che l'interesse patrimoniale era al centro dell'atto, nonché strettamente correlato al piano sociale e affettivo. Vi erano precise aspettative economiche, come emerge anche dalle commedie plautine. Il dato non sorprende, in quanto in epoca arcaica il diritto romano garantisce, proprio attraverso la *dos*, una giusta equiparazione delle spese fra le due famiglie; la somma di denaro offerta dalla famiglia della sposa assicura di coprire parte degli oneri matrimoniali futuri.

Il rapporto personale e quello patrimoniale si intrecciano e prendono dunque ulteriore corpo nel regime dotale; l'agiatazza economica è un presupposto apprezzato, ma comunque non necessario: è evidente proprio in queste commedie, dove sono previste anche situazioni in cui la dote non è presente. Nella maggior parte dei casi si tratta di dote profettizia, in quanto viene assicurata da colui che detiene un legame familiare con la *sponsa*. Ma vi è anche una minore ricorrenza della dote avventizia, come nel caso del *Curculio* e del *Trinummus* (vd. tabella *infra*).

Vi sono due differenti tipologie di garanzia dotale nelle opere di Plauto, entrambi afferenti all'epoca arcaica. In alcuni casi si tratta di una *promissio* dotale, ossia una formula di stipulazione che garantiva la *datio dotis* una volta avvenuto il rito nuziale: l'assegnazione era sempre garantita dalla pronuncia di parole solenni e specifiche, che ancora una volta dimostrano il carattere conservativo di certe espressioni. Era costruita su uno scambio di battute fra chi detenesse la *potestas* sulla sposa e il futuro marito, oppure suo padre. Ma vi era anche la *dictio dotis*, ossia un'*obligatio verbis* da parte del padre o del debitore di lei, che attribuiva al marito un diritto di credito sul patrimonio dotale¹⁴⁹.

Mentre la prima, quindi, si costruiva attraverso un'interrogazione e la conseguente risposta affermativa, la seconda era *nulla precedente interrogatione*, basata piuttosto sull'espressione spontanea e volontaria di una futura *datio*. Entrambe davano vita ad un contratto, in cui il tenore della promessa e il suo contenuto fornivano un elemento costitutivo ed obbligatorio.

¹⁴⁹ Su questo istituto vd. Russo Ruggeri 1979.

Nelle commedie ‘varroniane’ si trovano entrambe le forme; dialoghi di questo tipo permettono agli storici di ricostruire, seppur in maniera talvolta sommaria, i caratteri giuridici e sociali dei fidanzamenti dell’epoca medio-repubblicana romana. Riporto qui di séguito alcuni esempi:

Aul.	254s. ME. <i>etiam mihi despondes filiam?</i> EUC. <i>illis legibus, cum illa dote quam tibi dixi</i> / ME. <i>sponden ergo?</i> EUC. <i>spondeo</i> ¹⁵⁰
Curc.	664 <i>desponde huic, miles. ego dotem dabo</i> ¹⁵¹
Poen.	1279 AGOR. <i>et dotis quid promiseris</i> ¹⁵²
Trin.	1157s. LYS. <i>sponden ergo tuam gnatam uxorem mihi?</i> / CHARM. <i>spondeo, et mille auri Philippum dotis</i> ¹⁵³ 508s. <i>est ager sub urbe hic nobis: eum dabo / dotem sorori</i> ¹⁵⁴

¹⁵⁰ “ME. Mi prometti quindi tua figlia? EUC. A quelle condizioni e con quella dote che ho detto. ME. Quindi me lo prometti? EUC. Prometto”.

¹⁵¹ “Promettiglielo, soldato. Io gli darò la dote”.

Il verbo *dare* coniugato al tempo futuro dona garanzia alla promessa.

¹⁵² “AG. Padre, ricordati che mi hai promesso in moglie la tua figlia maggiore. AN. Non lo dimenticherò. AG. E non dimenticare la dote promessa”.

Questo scambio di battute, seppur risulti ripetitivo, è perfettamente realistico in un contesto di diritto preclassico.

¹⁵³ “LIS. Mi concedi quindi tua figlia in moglie? CARM. Certamente, con una dote di 1000 Filippi aurei”.

Dal punto di vista numismatico, è chiaro che l’ambientazione greca della commedia comporta, talvolta, dei rimandi alla monetazione greca.

¹⁵⁴ “C’è un campo appena fuori città: lo darò a tua sorella come dote”.

È interessante, in questo, caso, che non si tratti di denaro, quanto più di un bene immobile quale un appezzamento di terreno coltivabile; questo è perfettamente in linea con la dimensione romana arcaica fortemente legata all’agricoltura. Emblematico è il fatto che, in epoca imperiale, Augusto ritenne sufficiente riferirsi ai fondi per limitare il potere di disposizione dei mariti: cf. Gai. *Inst.* II 63 (ed. Seckel-Kuebler 1969) *nam dotale praedium maritus invita muliere per legem Iuliam prohibetur alienare, quamvis ipsius sit, vel mancipatum ei dotis causa vel in iure cessum vel usucaptum. quod quidem ius utrum ad italica tantum praedia an etiam ad provincialia pertineat, dubitatur.* Sul punto vd. Marrone 1994, 235.

Nella commedia del *Truculentus*, il *pater* è deciso a trattenere parte della dote promessa, come risarcimento per l'offesa subita. Viene inflitta una multa ai danni del promesso sposo, che in quanto *adulescens* si è unito con la giovane prima della cerimonia nuziale: vv. 843-845

*nam haud mansisti, dum ego darem illam: tute sumpsisti tibi. / nunc habeas ut nactu's. verum hoc ego te multabo bolo: / sex talenta magna dotis demam*¹⁵⁵.

Il *senex* tratterà sei talenti dal totale dell'ammontare dotale. Dal punto di vista del diritto romano, questo dato è da interpretarsi, a mio avviso, come un risarcimento di natura economica, cui il padre può ambire attraverso l'intervento di un pretore. D'altra parte, il regime patrimoniale del matrimonio romano si basava proprio sulla dote. Tale detrazione, come si vedrà a breve, è dovuta ad un *mos* dello *sponsus* affatto appropriato; il *pater* decide di sanzionarlo dopo avere evidenziato le colpe del futuro genero: ancora una volta, il risarcimento avviene proprio in séguito allo *stuprum* della *virgo sponsa* (v. 821 *loquere, filiam meam quis integram stupraverit*)¹⁵⁶. Pochi versi prima vi è un chiaro riferimento da parte dei protagonisti ad un risvolto di natura processuale: vv. 836-840¹⁵⁷

ANC. Callicles, vide in quaestione ne facias iniuriam:

reus solutus causam dicit, testis vinctos attines.

CALL. [...] eamus tu in ius. DIN. quid vis in ius me ire? tu es praetor mihi.

Il concetto di *iniuria*, qui richiamato chiaramente con valenza comica, compare come premessa all'intero sviluppo della vicenda: il giovane, unendosi con la *sponsa*, non ha rispettato le diverse fasi costitutive degli sponsali e delle nozze, e per questo è additato come colpevole (*reus*) ai danni del futuro suocero. Egli deve subire un processo, e più specificamente una fase *in iure*; nonostante tenti un approccio amichevole con il *senex*, si ribadisce la necessità dell'intervento del pretore. Proprio qui il diritto romano diviene fondamentale nella comprensione del passo plautino: il magistrato, infatti, in virtù della sua

¹⁵⁵ “Ma non hai voluto aspettare che fossi io a concedertela: te la sei presa da te. Adesso puoi tenerla. Ma una multa te la devo fare: tratterò dalla dote ben 6 talenti”.

Qui il rimando ai “talenti” ben circoscrive l'ambientazione romana.

¹⁵⁶ “Parla! Dimmi chi ha stuprato mia figlia!”.

¹⁵⁷ “ANC. Callicle, bada bene, non commettere ingiustizie, come lasciare che il reo si difenda liberamente, mentre noi testimoni siamo legate. CALL. [...] Coraggio, andiamo in tribunale. DIN. In tribunale?! E perché?! Sei tu il mio pretore!”.

iuris dictio, è chiamato a difendere gli interessi del *pater*, attraverso una *legis actio* atta a condannare tale inadempimento con una multa di carattere pecuniario.

Le aspettative del *senex* sono così viste avverarsi: attraverso una *retentio dotis* rovesciata ed ‘*ante litteram*’, egli assegna provvisoriamente un valore al danno (sei talenti), di cui dovrà poi discutere la ‘restituzione’ nella fase *in iure*. Callicle, il padre, agisce in difesa dei propri interessi, e quasi come fosse un pretore anticipa la soluzione della vicenda¹⁵⁸.

La *dos* costituisce un elemento chiave fra le diverse *condiciones* antecedenti il legame nuziale: essa convoglia diverse aspettative e conseguenze nel rapporto fra le due famiglie, e nelle commedie plautine, così come nella repubblica romana, implica una gestione attenta non solo da parte dei protagonisti, ma anche delle autorità.

¹⁵⁸ Tale esito anticipa in parte il caso del *repudium* di cui parlerò *infra* nel dettaglio, nonché l’episodio di violenza carnale: per ora mi limito ad evidenziare la presenza del pretore nelle dinamiche degli sponsali plautini.

4.4 *Le persone coinvolte.*

Il fidanzamento romano delle origini, così come quello plautino, si contrae *verbis* attraverso la formula che ho prima descritto; essa permette al detentore di *potestas* sulla *virgo* di prometterla in sposa, o al pretendente, qualora sia *sui iuris*, o al padre del futuro marito, se *alieni iuris*. Questi, a sua volta, s'impegna *verbis* con il futuro 'suocero' a sposarne la figlia.

4.4.1 *Il padre.*

La figura principale presente in questi *sponsalia* è sicuramente quella di colui che detiene la *potestas* sulla *sponsa*, sia esso il padre, il padrone, il tutore o il fratello¹⁵⁹. Fra questi, il padre è colui che ricorre con maggiore frequenza:

«nel tempo in cui la donna era oggetto di compravendita (*coëmptio matrimonii causa*), era naturale che potesse essere anche oggetto di obbligazione fra il capocasa originario e quello sotto la cui potestà doveva cadere»¹⁶⁰.

In queste commedie, così come nel diritto romano, gli *sponsores* sono responsabili delle *sponsiones*, e di conseguenza gli *sponsi* sono obbligati in virtù dell'ubbidienza dovuta; la *filia* sembra essere ancora 'libera' da tale impegno, in quanto non si è personalmente assunta alcuna responsabilità di tale *promissio*, come evidenziano Voci¹⁶¹ e Astolfi¹⁶². Tuttavia, essa è vincolata in forza del rapporto potestativo¹⁶³: non deve quindi sorprendere la mancanza di scontri fra detentori di *potestas* e *virgines* nelle commedie 'varroniane'. Ancora una volta vi è una precisa correlazione fra diritto romano e diritto in Plauto.

Per quanto riguarda, invece, l'*adulescens*, alle volte è lui stesso a prendere l'iniziativa, dimostrandosi fedele alla giovane di cui è innamorato; oppure è il padre del ragazzo.

Può succedere che siano i figli a disattendere le statuizioni del genitore: è il caso, ad esempio, della *Cistellaria*. Il *pater* del giovane protagonista vuole che lui sposi la figlia di

¹⁵⁹ Volterra (1962, 502) osserva che il vero oggetto della promessa è, di fatto, il consenso a condurre in matrimonio la *virgo* o l'*adulescens*: questo dato è in linea con le vicende plautine.

¹⁶⁰ Arangio-Ruiz 1941, 446.

¹⁶¹ 1985, 397-463.

¹⁶² 1989, 11.

¹⁶³ Al riguardo vd. Astolfi (1994, 11 e 37).

un ricco signore: v. 195 *pater adulescenti dare volt uxorem*¹⁶⁴, v. 492 *tibi aliast sponsa locuples Lemnia*¹⁶⁵. Il ragazzo è in realtà già innamorato di un'altra ragazza; quest'ultima riesce a dimostrare di essere la *filia* proprio di quell'uomo facoltoso: attraverso il tipico espediente plautino dell'*agnitio* come *deus ex machina*, la ragazza mostra la cestella, nonché una serie di oggetti che fungono da segni di riconoscimento. I due, come in un tipico lieto fine, contraggono quindi le nozze. Ironia della sorte, il figlio riesce quindi a seguire l'imposizione paterna (v. 498 *si illam uxorem duxero umquam, mihi quam despondit pater*)¹⁶⁶.

Come emerge dal v. 90, il giovane non è ancora *sui iuris*: *nam eum pater eius subegit*¹⁶⁷. Ci si aspetterebbe, quindi, di non assistere ad una ribellione da parte sua, ma, trattandosi di una commedia, l'autore riesce a stravolgere la consueta gerarchia, pur risolvendola nel finale, nel pieno rispetto dell'autorità paterna e del diritto romano.

4.4.2 Il fratello della sposa.

Nella commedia del *Trinummus* il ruolo centrale che il fratello gioca nello sponsale della sorella riflette l'influenza del diritto greco presente nei modelli originali:

«we may first notice that in Greek law the brother's betrothal of his sister and arrangement of her dowry are quite in accord with his (assumed) succession to the rights of his father. On the death of a father, or, perhaps in his absence, a son becomes κύριος of his sister, and as such carries through a betrothal and all marriage arrangements»¹⁶⁸.

È comunque prevista anche nel diritto romano una situazione del genere. In questa vicenda, il genitore è assente per affari e dunque viene legittimato il figlio maschio per il compimento dei necessari negozi, tra i quali rientra anche la promessa di fidanzamento per la sorella. Al suo rientro, il *pater* è pronto impegnarsi a sua volta nella *sponsio* della figlia, se del caso, rafforzando la *promissio* con una *stipulatio poenae*. Il giovane è sinceramente innamorato della *virgo*, e si impegna, con il consenso del padre, a sposarla, seppur priva di

¹⁶⁴ “Il padre vuole dare una moglie al ragazzo”.

¹⁶⁵ “Ti è stata promessa in sposa una ricca donna di Lemno”.

¹⁶⁶ “Se avrò in moglie quella ragazza che mi ha promesso suo padre”.

¹⁶⁷ “Il padre lo comanda”.

¹⁶⁸ Green 1929, 189.

dote¹⁶⁹. La volontà effettiva di contrarre il matrimonio è promessa dall'adolescente, ma la responsabilità, di fatto, è del genitore, che risponde per il comportamento altrui.

Questa commedia, attraverso il lessico giuridico, dipinge un quadro assolutamente conservatore; la tradizionale famiglia romana è ben rappresentata dai personaggi plautini, che, seppur in una situazione atipica, si comportano sempre secondo i dettami del *mos* familiare. Il *filius*, nonché *frater*, si limita ad esercitare la potestà sulla sorella solo perché il *senex* è assente, ma si tratta comunque di una condizione temporanea, volta ad esaurirsi non appena egli torna in scena:

«Lo scioglimento frettoloso e velocissimo di un duplice matrimonio chiude la commedia, assicurando un lieto fine che soddisfa tutti e risolve tutte le vertenze della trama»¹⁷⁰.

Riporto qui di séguito alcuni versi a sostegno della ricostruzione, che bene illustrano la vicenda giuridica presente nel *Trinummus*, sia per quanto riguarda la natura patrimoniale e non di questo sponsale, sia per le dinamiche famigliari e sociali presenti, sia per il lessico formulare e tecnico che ho descritto *supra*:

373-375 LYS. *scin tu illum quo genere natus sit?* PHIL. *scio, adprime probo.* / LYS. *soror illi est adulta virgo grandis: eam cupio, pater, / **ducere uxorem sine dote***¹⁷¹

383s. *istac iudico: / tibi **permitto; posce, duce***¹⁷²

444 *tuam volt **sororem ducere uxorem***¹⁷³

450 *ut tuam **sororem poscerem uxorem sibi***¹⁷⁴

¹⁶⁹ Su questo punto rimando al paragrafo *supra* dedicato alla *dos*.

¹⁷⁰ Scandola 2010, 72.

¹⁷¹ “LI. Sai di che famiglia è lui? FI. Certo che lo so. LI. Sua sorella è una giovane in età da matrimonio: desidero sposarla senza dote”.

L'importanza del buon nome della famiglia e il fattore economico è ancora una volta inscenato.

¹⁷² “Questa è la mia scelta definitiva: ti do il permesso, chiedila in sposa”.

Il concetto di ‘concessione’ espresso dal verbo *permittere* chiarisce bene il gioco di potere sulla *sponsa* in questi versi.

¹⁷³ “Desidera prendere in moglie tu sorella”.

¹⁷⁴ “Per chiedere tua sorella in moglie”.

499s. *sine dote* posco tuam *sororem* filio. / quae res bene vortat – habeon *pactam*?¹⁷⁵

681 *meam* [vis] *sororem* tibi dem suades *sine dote*¹⁷⁶

781s. *tum tu igitur demum adulescenti aurum dabis*, / ubi erit *locata virgo in matrimonium*¹⁷⁷

1183s. *haec tibi pactast Callicli <huius> filia* LESB. *ego ducam*, pater, / et eam et si quam aliam *iubebis*¹⁷⁸

Anche nel finale del *Curculio* si ripropone la medesima dinamica: il *miles* acconsente a far maritare la sorella, attraverso la tipica formula obbligatoria: «c'est Charançon qui conclut et fixe impérieusement le mariage»¹⁷⁹. Come spiegato prima, egli diviene garante degli interessi della sorella in assenza del padre.

4.4.3 Il tutore della giovane.

Sempre nel *Trinummus* vi è anche la situazione in cui è il tutore a decidere delle sorti coniugali della sottoposta:

«Più importante ancora è nel *Trinummus* un mandato generale, abbracciante, oltre che rapporti di indole patrimoniale, anche rapporti d'indole puramente morale, di qui la natura giuridica del mandato può cogliersi direttamente, nelle sue più intime connessioni alla *fides*, sulla quale il rapporto che ne scaturisce tutto si adagia»¹⁸⁰.

¹⁷⁵ “Chiedo tua sorella per mio figlio, anche senza dote. Augurandomi che le cose vadano per il meglio, acconsenti? Ti sta bene?”.

¹⁷⁶ “Vuoi convincermi a concedere mia sorella senza dote, ma non è affatto corretto”.

È evidente la sfumatura di natura sociale e pubblica della fama che interessava una *virgo* priva di dote: essa costituiva, infatti, una brutta nomea persino per la sua famiglia.

¹⁷⁷ “Una volta che la ragazza sarà maritata avrai modo di consegnare al giovane la somma di denaro”.

Ancora una volta il dettaglio economico è specificato e chiarito.

¹⁷⁸ “Ti è stata promessa in moglie la figlia di Callicle. LESB. La sposerò, padre, e sposerò qualunque donna tu desideri”.

In questo verso, emerge chiaramente come il figlio riconosca la *patria potestas* in merito alla dinamica coniugale.

¹⁷⁹ Collart 1962, 117 n. 660s.

¹⁸⁰ Costa 1890, 390.

Il padre della giovane, amico del tutore ed ora assente, gli aveva consegnato il proprio patrimonio e la figlia, come apprendiamo dalle parole dello stesso *tutor* Callicle: vv. 113s. *mihi commendavit virginem gnatam suam, / et rem suam omnem, et illum corruptum filium*¹⁸¹. Il verbo evidenziato è tecnico, «implying a physical delivery, to deposit with, intrust to: constr. *aliquem* or *aliquid alicui*, or *absol.*»¹⁸²; esso ritorna infatti anche in testi tecnici: cf. e.g. Dig. L 16,186 (Ulpian. 30 *Ad ed.*)¹⁸³ *commendare nihil aliud est quam deponere*. Emerge chiaramente, qui, la valenza giuridica: «*strictiore sensu i. q. tradere, credere, committere, deferre, mandare, in manus dare, deponere*»¹⁸⁴.

Il *senex* si ritrova a gestire, quindi, sia il patrimonio della giovane, sia la sua sorte: egli dovrà occuparsi, in luogo del padre assente, anche dell'eventuale sponsale, e sarà responsabile per la *sponsio* e la somma dotale. Si tenga presente che

«[...] Callicles was *procurator omnium bonorum*, and he should have exercised all the powers of the *paterfamilias*, in so far as he was instructed to do so»¹⁸⁵.

La situazione è particolarmente delicata e il tutore deve saper gestire la situazione. In un dialogo con l'amico Megaronide, in cui viene criticato per certe sue mancanze, si sente offeso e svela le motivazioni delle proprie scelte: egli spiega che Carmide, il padre dei due ragazzi di cui è tutore, gli ha svelato in segreto l'esistenza di un tesoro di 3000 filippi nella propria casa (vv. 152-156). Callicle non solo ha mantenuto la promessa del silenzio, ma ha anche comperato la casa (messa in vendita dal figlio), così da conservare il tesoro ivi nascosto: vv. 179s. *emi egomet potius aedis; argentum dedi / thensauri causa, ut salvom amico traderem*¹⁸⁶. In questo modo è riuscito a garantire la somma dotale alla ragazza di cui si occupa: vv. 157s. *illius filiae / quae mihi mandatast habeo dotem*¹⁸⁷. Per *mandatum* si intende

¹⁸¹ “Egli mi affidò sua figlia, e tutti i suoi beni, e anche quel suo figlio perditempo”.

¹⁸² Lewis-Short 1969, 376 I A s.v. *com-mendo*.

¹⁸³ Ed. Mommsen-Krüger-Watson 1985.

¹⁸⁴ *ThLL* III 1840,35s. s.v. *commendo*.

¹⁸⁵ Green 1929, 185.

¹⁸⁶ “Piuttosto ho comprato la casa: l’ho fatto per tutelare il tesoro, così da restituirlo al mio amico”.

¹⁸⁷ “Detengo la dote di quella giovane di cui ho ricevuto l’affidamento”.

«a consensual contract by which a person assumed the duty to [...] perform a service gratuitously in the interest of the mandator [...]. The *mandatum* was based on a personal relationship of confidence (friendship) between the parties [...]. Gratuity of the service was essential»¹⁸⁸.

Nei versi successivi i *senes* sono di nuovo preoccupati per la vicenda della dote, in quanto la giovane ne sembra priva in sede di *sponsio*. Si rendono immediatamente conto di dover trovare una soluzione al problema. vv. 729s. *nullo modo / potest fieri prosus quin dos detur virgini*¹⁸⁹. Consegneranno quindi alla ragazza il denaro nascosto in casa, dopo aver architettato un'astuta messa in scena tipica dello stile plautino. Questo, però, soltanto dopo che il matrimonio sia stato celebrato: v. 782 *aurum dabis, ubi erit locata virgo in matrimonium*¹⁹⁰.

Il piano prende forma dopo una valutazione attenta di varie ipotesi. Offrire una dote alla ragazza, dopo che il fratello l'ha già concessa in matrimonio senza dote (v. 734), esporrebbe Callicle alle critiche e alle accuse da parte della *civitas*, per via dei suoi soprusi in qualità di tutore: vv. 738s. *verum hoc ego vereor ne istaec pollicitatio / te in crimen populo ponat atque infamiam*¹⁹¹. Sono numerose le espressioni tecniche che danno fondamento alle preoccupazioni del *senex*. La *pollicitatio* in riferimento al *matrimonium* è intesa come «the constitution of a dowry through a formless promise»¹⁹² e avrà fortuna nei testi tecnici: cf. e.g.

<p><i>Cod. Iust.</i> V 3,3¹⁹³ <i>Dig.</i> XXXVII 7,1,8 (Ulpian. 40 <i>Ad ed.</i>)¹⁹⁴</p>	<p><i>pollicitatione a fratre quondam tuo sponsalium causa facta</i> <i>ut ex pollicitatione dotis pro parte dimidia fratrem suum liberet</i></p>
--	--

¹⁸⁸ Berger 1953, 574 s.v.

¹⁸⁹ “Non può succedere in nessun modo che sia data una dote alla ragazza”.

¹⁹⁰ “Consegnerai il denaro, non appena la giovane si sarà sposata”.

¹⁹¹ “Io davvero temo che questa promessa ti dipinga, agli occhi del popolo, come colpevole”.

¹⁹² Berger 1953, 634s. s.v. Per l'analisi del termine e l'evoluzione dell'istituto rimando ad Archi (1933).

¹⁹³ Ed. Krüger 1967.

¹⁹⁴ Ed. Mommsen-Krüger-Watson 1985.

La *locatio* di una *virgo*, invece, concerne il raggiungimento del matrimonio, e in particolare fa riferimento al *locus* che essa viene ad occupare una volta maritata¹⁹⁶. Infine, “il crimine” e “l’infamia” sono proprie di un tutore che abbia agito contro gli interessi del pupillo:

«circa la responsabilità del tutore, inizialmente troviamo delle azioni che sanzionano forse solo atti dolosi compiuti ai danni del pupillo: [...] l’*a. suspecti tutoris*, discendente dalle XII tavole [...], tendente alla rimozione dei tutori sospettati di sottrarre beni pupillari. Queste azioni hanno un successivo sviluppo assai oscuro e controverso»¹⁹⁷.

Non è, questa, l’unica allusione alle XII Tavole. I vocaboli del passo plautino sono essenzialmente identici a quelli utilizzati nelle fonti di diritto arcaiche: cf. Tab. VIII¹⁹⁸ 20a

sciendum est suspecti crimen e lege XII tab. descendere; 20b si tutores rem pupilli furati sunt, videamus an ea actione, quae proponitur ex lege XII tab. adversus tutorem in duplum, singuli in solidum teneantur.

Per tali accuse il giovane avrà modo di giustificarsi soltanto nell’ultimo atto, quando il padre Carmide farà ritorno a casa. Nonostante i primi sospetti a suo riguardo, il *senex* riesce a dimostrare le sue buone intenzioni e a riconquistarne la fiducia: vv. 1100s. *thensaurum effodiebam intus dotem filiae / tuae quae daretur*¹⁹⁹. Il chiarimento svela gli antefatti di cui il pubblico era già informato e anche le motivazioni di fronte alle quali si è voluto tutelare come *tutor* (v. 1145s.). Mancano conseguenze giuridiche, in quanto egli viene assolto da ogni possibile accusa; indagini ulteriori non sono necessarie, così come processi e rivendicazioni da parte del padre della giovane. Emerge quindi

¹⁹⁵ Ed. Mommsen-Meyer 1954.

¹⁹⁶ Si diffonde, in *variatio*, anche nel lessico giuridico delle opere successive attraverso «il sintagma ‘in matrimonio collocare’» (Zandrino 2011, 12).

¹⁹⁷ Manfredini 2007, 89.

¹⁹⁸ Ed. Riccobono 1941.

¹⁹⁹ “Ho disotterrato il tesoro da dentro da casa, per darlo a tua figlia come dote”.

«il passaggio da una concezione della tutela come diritto agnazio di controllo sul patrimonio pupillare alla tutela come istituto protettivo dell'infanzia senza i padri»²⁰⁰.

4.4.4 *La madre.*

Un'interessante dinamica compare nella *Cistellaria*, dove apparentemente è la madre a decidere sulle vicende coniugali della figlia. L'assenza di un tutore per la giovane desta certamente stupore, ma ancora una volta Plauto ribalta solo apparentemente i dettami giuridici romani. Il giovane, ai vv. 98s., spiega che per la *sponsio* e la correlata *promissio* è intervenuta la madre della ragazza, che ha agito negli interessi della figlia: *at ille conceptis iuravit verbis apud matrem meam, / me uxorem ducturum esse*²⁰¹.

Si tratta, certamente, di un linguaggio giuridico carico di riferimenti. Anzitutto, la *iunctura conceptis verbis* rimanda alla dimensione religiosa²⁰², in cui gli *sponsores* si impegnavano di fronte alle divinità e ne invocavano l'aiuto e la protezione. Poi, il richiamo della *mater*, quale referente ed autorità competente per le decisioni sul futuro matrimoniale della *filia* (*uxorem ducere*). In realtà, il commediografo sarsinate conclude la vicenda secondo il diritto romano: infatti, non appena verrà scoperto il padre della giovane, sarà lui stesso a concludere la *sponsio*, e farà lo stesso il genitore del ragazzo.

Questi versi vanno intesi, a mio avviso, come un'espressione della tipica inventiva plautina con cui si rovesciano, solo temporaneamente, le dinamiche quotidiane. Il ruolo materno è privo di qualsivoglia connotazione giuridica, e l'allusione al giuramento è, a mio avviso, un semplice richiamo a ciò che in quell'epoca era ancora sentito, a livello sociale, come valenza religiosa.

²⁰⁰ Manfredini 2007, 89.

²⁰¹ “Eppure quello ha giurato solennemente in presenza di mia madre di sposarmi”.


²⁰² Vd. Astolfi (1989, 3).

4.5 Lessico tecnico plautino.

Dal punto di vista lessicale, un passo di Aulo Gellio spiega gli *specimina* inerenti ai futuri sposi: cf. IV 4 *tunc, quae promissa erat, sponsa appellabatur, qui spoponderat ducturum, sponsus*²⁰³. Nelle vicende plautine troviamo una terminologia in parte differente: quest'uso lessicale sembra essere in parte dovuto alla diversa concezione in merito alla società e agli sponsali.

Prima dello sponsale, la ragazza è soltanto *sperata*: cf. Varro *Ling.* VI 73 *sequor hercle equidem, nam libenter meam speratam consequor*; Plaut. fr. *Astraba* 1.2)²⁰⁴. Come spiega Nonio (706 L.)²⁰⁵, *inter 'speratam' et 'dictam' et 'pactam' et 'sponsam' hoc interest, quod virgo, priusquam petatur, 'sperata' dicitur*. Il futuro marito è indicato sia come *maritus*, sia come *vir*. La giovane futura sposa è indicata coi termini di *sponsa*, *uxor* o *mulier*.


Come si evince dal grafico sottostante, i termini utilizzati, specie nel caso della donna, sembrano riferirsi ad una situazione di matrimonio più che di sponsale: nonostante si tratti di scene di promesse, la scelta lessicale in riferimento ai coniugi indicano, nella maggior parte dei casi, rapporti coniugali già stretti.



²⁰³ Ed. Marshall 1968, “[...] e a questo punto colei che era stata promessa si chiamava ‘sposa’, e chi aveva promesso si chiamava ‘sposo’” (trad. Bernardi-Perini 1992).

²⁰⁴ Ed. Funaioli 1907, “Ma certo, seguo sempre volentieri la mia futura fidanzata”.

²⁰⁵ Ed. Lindsay 1964, “Fra ‘sperata’ e ‘dichiarata’ e ‘promessa’ e ‘fidanzata’ vi sono differenze, in quanto si definisce ‘sperata’ quella giovane non ancora promessa in moglie”.





Questo non deve sorprendere il lettore, in quanto si tratta di una scelta precisa, tecnica e non casuale: lo sponsale, come già dimostrato, dà veramente corpo alla speranza di costituire un matrimonio, specie in epoca arcaica e repubblicana. Il commediografo sarsinate inscena quindi l'esatta concezione giuridica e sociale dell'epoca.

In queste commedie, i termini che si riferiscono ai soggetti *alieni iuris* coinvolti sono *filius* e *filia*. Questi vocaboli, che derivano dal comune lessico popolare, si ritrovano già nelle prime testimonianze giuridiche. Sin dalle leggi delle XII Tavole, emerge la loro connotazione in ambito civilistico: cf. e.g. Tab. IV 2b²⁰⁶ *si pater ter filium venum duit, filius a patre liber esto*. Differiscono gli altri termini presenti, quali (*g*)*natus*, *virgo*, *gnata*, che fanno piuttosto riferimento all'età o al semplice valore di *generatus*.

Confrontando la frequenza con cui questi vocaboli ricorrono in questi sponsali plautini, è possibile evidenziare la prevalenza della valenza tecnica nella terminologia utilizzata, nonché la superiorità di riferimenti alla figlia femmina. Questo è forse dovuto al fatto che, mentre in alcune commedie lo sposo è *sui iuris*, la figlia femmina è sempre oggetto passivo della *sponsio*, in cui è il detentore della *potestas* a farne le veci. Il quadro dipinto da Plauto è coerente con il diritto romano: con riferimento al periodo antico, infatti, *sponsor* e *sponsus* potevano coincidere, mentre si deve escludere una sovrapposizione tra il ruolo di *sponsor* e quello di fidanzata.

²⁰⁶ Ed. Girard-Senn 1967.



Vi è poi la specificazione dei soggetti su cui ricadono le responsabilità e i doveri: i pronomi sono declinati in diversi casi (*ego, te, tibi, mihi*) a seconda del ruolo del personaggio. La promessa può essere regolata da specifiche condizioni (*condicio, lex*), o richieste (*posco*), declinate con valore strumentale o coniugate con sfumature di intenzionalità quali il tempo futuro o il modo imperativo. In particolare, la *iunctura* tecnica *nuptum dare*, che circoscrive ulteriormente la condizione futura della promessa sposa. Qui di séguito alcuni esempi:

Aul. | 160 *eam si iubes, frater, tibi me poscere, poscam*²⁰⁷
 | 224 *cur igitur poscis meam gnatam tibi?*²⁰⁸

²⁰⁷ “Se mi autorizzi, fratello, io te la chiedo come moglie”.

²⁰⁸ “E allora perché mi chiedi mia figlia?”.

<i>Cas.</i>	52s. <i>pater adlegavit vilicum, qui posceret / sibi istanc uxorem</i> ²⁰⁹ 56 <i>qui sibi eam uxorem poscat</i> ²¹⁰
<i>Poen.</i>	1228 <i>mea eris sponsa</i> ²¹¹
<i>Truc.</i>	841 <i>verum te obsecro, ut tuam gnatam des mi uxorem, Callicles</i> ²¹²

²⁰⁹ “Il padre ha indotto un suo contadino a chiederla in moglie”.

²¹⁰ “A chiederla lui stesso in sposa”.

²¹¹ “Sarai mia moglie”.

²¹² “Ma io ti supplico, Callicle, di concedermi tua figlia in moglie”.

4.6 Repudium di uno sponsale.

Talora poteva succedere che venisse meno la volontà da parte di uno dei due soggetti di procedere con la costituzione effettiva del matrimonio. In questo modo decadevano le promesse con cui entrambi i soggetti si erano precedentemente impegnati attraverso gli sponsali.

Nell'*Aulularia*, ad esempio, si trovano questi versi:

783s. LYC. *is me nunc renuntiare repudium iussit tibi* / EUCL. *repudium rebus paratis, exornatis nuptiis?*²¹³

799 *ea re repudium remisit avonculus causa mea*²¹⁴

Da quanto emerge, Megadoro, lo zio che detiene la *potestas* sull'*adulescens*, non è più interessato a sposare Fedria, la figlia di Euclione; nonostante gli sponsali, egli viene meno agli accordi precedentemente stipulati col padre della giovane. Questo ripudio è invocato a favore del nipote Liconide: sarà infatti lui a prendere in moglie Fedria, in séguito allo stupro ai danni della *virgo*²¹⁵. L'*adulescens* riporta la notizia dello scoglimento dello sponsale al futuro suocero, attraverso un'usanza definita dall'inviare un nunzio per rinunciare alla *sponsio* (v. 783)²¹⁶.

Lo zio risulta responsabile, poiché proprio in base al diritto arcaico e preclassico tale scelta comportava consapevolmente una conseguenza legale. Ci si dovrebbe aspettare un'azione da parte di Euclione, il *pater*, che a causa dell'inadempimento da parte di Megadoro potrebbe agire a livello giudiziario, proprio in virtù della promessa formale. Non si assiste tuttavia ad un processo: perché? Forse il finale della commedia, non pervenuto, conteneva ulteriori riferimenti a situazioni processuali, di cui il lettore non è a conoscenza²¹⁷.

²¹³ “LIC. Ora lo zio mi incarica di informarti che rinuncia. EUCL. Rinuncia ora che è tutto pronto e che le nozze sono imminenti?!”.

²¹⁴ “Per questo motivo e anche a causa mia mio zio ha rinunciato a lei”.

²¹⁵ Rimando al precedente capitolo in merito alla questione dello *stuprum*.

²¹⁶ Come spiega Santini (2006, 42), «nella lingua letteraria è attestato l'impiego, sebbene non molto frequente, dei nessi *repudium remittere* o *repudium renuntiare*, ma non di *repudium mittere*, che sembrerebbe utilizzato solo nel vocabolario del diritto e in quello dei retori».

²¹⁷ Il finale della commedia è andato perduto a causa di una grave lacuna nella tradizione manoscritta. Dai pochi versi rimasti, però, è possibile dedurre che il denaro venga ritrovato e d'altra parte già alla fine del quarto atto apprendiamo come si concluderà l'intera vicenda. Possiamo

La mancanza di riferimenti specifici non costituisce, a mio avviso, una motivazione per escludere la presenza di un istituto romano nella risoluzione della mancata realizzazione della *sponsio* e della *promissio*. A questo punto è mio interesse chiarire la natura del risarcimento nei confronti di Euclione e le possibili dinamiche dell'*Aulularia* che la tradizione manoscritta non riporta.

Da quanto si legge nella commedia (vv. 784-788)²¹⁸, nel momento in cui Euclione apprende del *repudium*, vengono chiamate in causa le divinità, da entrambi i personaggi:

EUCL. *ut illum **Di** immortales omnes deaeque quantum est perduint, / quem propter hodie auri tantum perdidit infelix, miser*

LYC. [...] *ita **Di** faxint, inquit*

EUCL. *ita **Di** faciant*

LYC. *et mihi ita **Di** faciant*

La commedia plautina attesta quindi il coinvolgimento della dimensione divina: l'autore si ricollega al fidanzamento arcaico, nel quale l'impegno solenne davanti agli dei costituiva una caratteristica della *promissio*. Questo dato è certamente confermato, in questa commedia, dai diversi riti nuziali che ho già descritto, facenti parte della dimensione religiosa e culturale di Roma arcaica. La *sponsio* di fidanzamento qui presente è intrisa di quei valori religiosi che si intrecciano con elementi giuridici: le solennità nuziali sono infatti già state compiute dai protagonisti, ed ora essi risultano responsabili di fronte alle divinità²¹⁹.

A livello cronologico, la prima soluzione contro l'inadempimento della *sponsio* di fidanzamento è strettamente connessa ai *mores*. A giudicare sulle motivazioni e sulle giustificazioni erano i censori, preposti alla *cura morum*: secondo quanto ipotizzato da

ipotizzare con una certa sicurezza che Liconide, dopo aver accettato il matrimonio della figlia e dopo aver recuperato l'oro, riesca a trovare serenità. Difficile che la vicenda, arrivata ormai alle ultime scene, si concludesse in un'azione giudiziaria: avrebbe certamente richiesto più versi e la stessa efficacia drammaturgica non ne avrebbe goduto.

²¹⁸ "EUC. Che tutti gli dei lo maledicano, e anche le dee, quante ce ne sono. Proprio oggi, per colpa sua, ho perduto tutto il mio oro, oh me infelice, e disgraziato. LYC. [...] Dillo: così vogliano gli dèe! EUC. Che lo vogliano gli dei! LYC. Anche a mio favore".

²¹⁹ Sulla 'responsabilità religiosa' assunta col rito del fidanzamento vd. il contributo, seppur datato, di Danz 1857, 142. Sull'origine religiosa della *sponsio* rimando a: Costa 1925, 310 n. 2 e 336; Magdelain 1943, 105; Biondi 1962, 114-115; Talamanca 1963, 96-119; Astolfi 1989, 5.

Astolfi²²⁰, essi erano impegnati nella salvaguardia della moralità, e in riferimento al *matrimonium* si trattava, almeno in epoca arcaica, ancora di *ius sacrum*²²¹; l'autore ritiene dunque che al promesso sposo colpevole di *iniustum repudium* si potessero applicare le sanzioni previste.

Come ho già evidenziato, questa commedia risale ad un periodo in cui l'influenza di Catone è fortemente sentita: è possibile quindi, a mio avviso, che il richiamo alle divinità, e quindi all'autorevolezza dei *mores* prima e dei *censores* poi, sia assolutamente giustificata e ipotizzabile in questi versi plautini, specie perché Plauto indugia a lungo nella descrizione di pratiche religiose in virtù dello sponsale. Quando i censori intervengono, senza specifici requisiti formali, sono chiaramente ispirati da una concezione preclassica in base alla quale la collettività romana, qui rappresentata dal pubblico plautino, condanna simili atteggiamenti: gli spettatori, infatti, non si riconoscono in chi si è assunto un impegno solenne davanti alla società e agli dei e poi non lo ha mantenuto.

Nell'*Aulularia* non vi sono espliciti richiami ai censori: reputo comunque che i numerosi altri riferimenti ai *mores* e le delicate dinamiche presenti in questa commedia forniscano concreti indizi per sostenere una simile ipotesi, specie in virtù della sua data di rappresentazione e del preciso frangente storico filo-catoniano in cui si ritrovava ad operare il commediografo sarsinate. Cosa tiene viva allora l'attenzione nella vicenda giuridica plautina? È bene ricordare che nel corso della storia la competenza a giudicare sulla promessa di matrimonio confluì dal censore all'ambito del giudizio pretorio.

Il giovane Liconide, dopo aver annunciato che suo zio ha rinunciato alle promesse, cerca di risollevarlo il morale al futuro suocero: sarà proprio lui infatti a sposare la ragazza, in quanto padre del bambino appena partorito (vv. 790-800). La mancanza di motivazioni valide da parte di chi si asteneva dalla promessa (qui Megadoro) si risolve attraverso una condanna di pagamento al promittente in base al giudizio censorio e al diritto pretorio, come spiega un passo di Varrone (*Ling. VI 7*)²²²: *quod tum et praetorium ius ad legem et censorium iudicium ad aequum existimabatur*.

²²⁰ 1989, 21.

²²¹ Astolfi accoglie le ricostruzioni di Voci (1985, 211-282).

²²² Ed. Spengel 1885.

Nel precedente capitolo riguardante lo *stuprum* ho ricostruito il rapporto fra tale reato e i *mores romani*, chiarendo la natura di un eventuale obbligo al *matrimonium* da parte dello stupratore. Secondo Volterra²²³, un provvedimento pretorio che obbligasse al *matrimonium* sarebbe da escludersi, in quanto lo stesso *sponsalis* è fondato sul *consensus* degli aventi potestà durante la fase arcaica e medio-repubblicana, così come nella commedia di Plauto, dove ad intervenire sono rispettivamente il padre della *sponsa* e lo zio del promesso sposo. Durante il regime arcaico, ossia nella fase in cui ad essere necessario è il consenso dell'avente potestà, in caso di dissenso di quest'ultimo un ordine giudiziario che imponesse il conseguimento nuziale risulterebbe illegittimo, in quanto non sarebbe presente il consenso paterno. L'azione del pretore volta ad instaurare un matrimonio riparatore risulterebbe, quindi, priva di ragioni, persino nell'*Aulularia*.

Quando si attuano gli *sponsalia*, come ho detto, sono stipulate due *sponsiones*: una riguardante il matrimonio futuro; l'altra riguardante il pagamento di denaro nell'ipotesi in cui esso non avvenga. In virtù di questa stipulazione penale, lo *stipulator* godeva del diritto di recessione dalla *sponsio*²²⁴. Lo sponsale, in quanto atto produttivo di obbligazione, costringe quindi Megadoro a risarcire economicamente Euclione secondo quanto precedentemente promesso; egli accetta di buon grado di affrontare personalmente ogni tipo di spesa. L'azione si sviluppa proprio a partire dal risarcimento proposto, per l'appunto, da Megadoro, che vanta in questa commedia una capacità economica ingente. D'altra parte, la promessa di fidanzamento si basava necessariamente sulla capacità economica degli stipulanti, poiché occorreva poter disporre di una somma da versare nel caso in cui le *nuptiae* non venissero celebrate.

Ritengo che lo stesso 'obbligo' alle nozze non sia tanto correlato alla violenza sessuale, quanto piuttosto al danno subito da Euclione. Infatti, il nodo della questione non risiede nello stupro, quanto nel mancato compimento della *promissio* matrimoniale: gli studiosi hanno cercato di dimostrare la natura risolutiva dell'unione coniugale a fronte dello *stuprum*; tuttavia, non mi pare esservi un 'matrimonio riparatore' per motivi di violenza carnale. Il *matrimonium*, corredato da una dote consistente e dalla fornitura dell'intera cerimonia nuziale e banchetti da parte della famiglia dello sposo, costituirebbe, a mio avviso, un risarcimento di natura economica a fronte del danno subito dal *senex*, che si sarebbe visto

²²³ 1962, 505.

²²⁴ Su questo punto vd. in particolare Astolfi (1989, 392-394).

offeso nella *promissio* mancata nei confronti della sua unica *filia sponsa*, nonché a causa dell'*iniuria* per via dello stupro (v. 794 *ego me iniuriam fecisse filiae fateor tuae*)²²⁵.

Come sostengono Volterra²²⁶ prima e Astolfi²²⁷ poi, in una prima fase la tutela giuridica che assiste la *sponsio* di fidanzamento è di matrice civile. Il carattere onorario emerge soltanto in un secondo momento, in quanto occorre una quantificazione in denaro del danno subito dal promissario deluso: il fine di risarcire l'aspettativa matrimoniale dello *stipulator* prevede quindi un dato economico. In un brano di Gellio ne troviamo un esempio: cf. IV 4,2

*sed si post eas stipulationis uxor non dabatur aut non ducebatur, qui stipulabatur, ex sponsu agebat. iudices cognoscebant. iudex quamobrem data acceptave non esset uxor quaerebat. si nihil iustae causae videbatur, litem pecunia aestimabat, quantique interfuerat eam uxorem accipi aut dari, eum, qui sponderat, ei qui stipulatus erat, condemnabat*²²⁸.

Questo passo dimostra che il normale svolgimento sarebbe stato, in epoca repubblicana, un'azione specifica atta a risarcire la parte offesa, a discapito del soggetto che, in séguito alla *promissio*, non avesse mantenuto il proprio impegno economico: si tratta della cosiddetta *actio ex sponsu*, incentrata, proprio come l'intera commedia dell'*Aulularia*, sull'elemento pecuniario. Essa derivava, per l'appunto, dalla realtà giuridica precedente, che si basava, durante la fase arcaica, sulle *legis actiones*²²⁹. In particolare, mi riferisco alla *legis actio per iudicis postulationem* descritta da Gaio (*Inst.* IV 17a)²³⁰, in cui si tutelava chi vantava un credito promessogli attraverso una *sponsio*:

per iudicis postulationem agebatur, si qua de re ut ita ageretur lex iussisset sicuti lex XII tabularum de eo quod ex stipulatione petitur. eaque res talis fere erat. qui agebat sic

²²⁵ “Ammetto di aver commesso un'ingiustizia ai danni di tua figlia”.

²²⁶ 1962, 499.

²²⁷ 1994, 27.

²²⁸ Ed. Marshall 1968, “Ma se dopo queste stipulazioni la donna non veniva più data o presa in moglie lo stipulante intentava causa ‘in base alla *sponsio*’, e i giudici avviavano l'istruttoria. Un giudice appurava i motivi del rifiuto di dare o prendere moglie; se non emergeva una giusta causa, faceva la stima pecuniaria della controversia, e per l'ammontare dell'interesse derivante da quel rifiuto condannava lo *sponsor* nei confronti dello stipulante” (trad. Bernardi-Perini 1992).

²²⁹ La ricostruzione di questo istituto è difficile. Su questo punto vd. Volterra 1932 e 1962, 499; Scherillo 1969; Franciosi 1989, 153; Astolfi 1994, 12 e 27; Romano 1996, 61.

²³⁰ Ed. Seckel-Kuebler 1969

dicebat: EX SPONSIONE TE MIII X MILIA SESTERTIORUM DARE OPORTERE AIO: ID POSTULO AIAS AN NEGES. adversarius dicebat non oportere. actor dicebat: QUANDO TU NEGAS, TE PRAETOR IUDICEM SIVE ARBITRUM POSTULO UTI DES. itaque in eo genere actionis sine poena quisque negabat.

Ecco allora che quel *ut leges iubent* pronunciato al v. 793 dall'*adulescens* Liconide assume, a mio avviso, un'altra valenza proprio nell'ambito del diritto romano: è lo strumento utilizzabile nella fase *in iure* di una *legis actio* che sfociava in una condanna pecuniaria. Mi preme sottolineare che l'assenza in questa commedia di una quantificazione precisa del danno, e di una conseguente condanna da parte dello *iudex*, non inficiano la possibilità di immaginare una risoluzione di questo tipo, anche perché, in base a quanto ho già scritto nel secondo capitolo, le realtà processuali romane sono ben presenti nelle opere del commediografo sarsinate.

Il fatto che vi siano richiami alle *leges* e ai *mores*, e il fatto che il matrimonio venga effettivamente celebrato come risarcimento economico e 'sociale' al *repudium* dello *sponsalis* iniziale, suggerisce una realtà legata sia all'attività censoria, sia a quella pretoria. Il dato processuale emerge dal v. 759²³¹: *iam quidem hercle te ad praetorem rapiam et tibi scribam dicam*. Questo passo presenta un lessico tecnico specifico, certamente legato alla dimensione greca ma anche a quella romana arcaica.

Mentre il *senex* si dispera, Liconide ode i suoi lamenti e, convinto che egli abbia ormai scoperto la gravidanza della figlia ed il loro rapporto passato, si presenta sulla scena con l'intenzione di spiegare la situazione e cercarne il perdono: vv. 738s.²³² *fateor peccavisse et me culpam commertum scio; / id adeo te oratum advenio, ut animo aequo ignoscas mihi*. I termini, da intendersi nel senso di *committere*, *delinquere*, denunciano la completa ammissione di colpa da parte dell'*adulescens*. Tuttavia Euclione fraintende completamente le parole del giovane, preoccupato com'è dalla scomparsa del proprio tesoro: si convince che sia stato lui a rubargli la pentola e per questo minaccia di intraprendere contro di lui un'azione legale, al v. 759²³³.

²³¹ "Altrimenti, per Ercole, ti trascino dinanzi al pretore e ti denuncio".

²³² "Confesso di essere colpevole, lo so e lo riconosco; è per questo che ora vengo qui da te, affinché tu possa perdonarmi".

²³³ La dimensione poetica e quella giuridica raggiungono, come sempre, un alto livello nel comico sarsinate: come scrive Faggi (1996, 353), «il *canticum* dell'avaro derubato non è solo uno

Nel passaggio, i vocaboli rimandano ad un giudizio davanti al pretore, in quanto la *iunctura* evidenziata corrisponde a «γράφομαι δίκην»²³⁴, presente anche altrove in Plauto: cf. e.g. *Poen.* 800 has *subscribam dicam*²³⁵. L'espressione va intesa come un grecismo utilizzato dall'autore per richiamare il suo modello greco²³⁶, ma ben contestualizzato nella realtà romana, dove per tali dinamiche era appunto richiesto l'intervento del pretore. L'allusione giuridica è pertanto romana, nonostante Plauto decida di utilizzare un lessico giuridico greco latinizzandolo: «in Rom war die Abführung des Ertrappen von den Praetor mittels *manus iniectio* üblich»²³⁷. Il segmento della battuta del *senex* in riferimento al magistrato trova un precedente nel diritto romano arcaico: vi sarebbe infatti un riferimento alla

«[...] frase *manus iniectio esto*, usata nelle XII Tavole nei riguardi del convenuto che rifiuta di seguire l'attore all'atto dell'*in ius vocatio*. È infatti possibile che la frase accenni semplicemente alla facoltà dell'attore di trascinarlo a forza in tribunale»²³⁸.

Costringere giudizialmente uno o entrambi i soggetti alle nozze andrebbe ad inficiare lo stesso senso del *matrimonium*, nonché la manifestazione di volontà del *repudium*. Al contrario, i presupposti di Euclione e di Megadoro vengono rispettati attraverso la risoluzione proposta dal Lare stesso, in quanto la famiglia di Liconide garantisce di assumersi l'onere di tutte le spese del rito nuziale, nonché di offrire personalmente la dote, e di assicurare, come promesso dalla precedente *sponsio*, un marito a Fedria. La risoluzione giuridica della vicenda plautina definisce una concezione del *matrimonium* e della *sponsio* ancora legate alla storia del diritto arcaico: Euclione si sente risarcito nel momento in cui sua figlia è convolata a nozze, come già promesso in precedenza, e quando capisce di non dovere affatto sostenere spese.

straordinario pezzo di bravura di Plauto, ma anche il monologo più imitato e ammirato della commedia latina».

²³⁴ Wagner 1979, 162.

²³⁵ “Le citerò in fase processuale”.

²³⁶ La *iunctura* γράφομαι τίνα è stata messa in parallelo da Stockert (1983, 194) con «Men fr. 601 Koe.»

²³⁷ Stockert 1983, *ibid.*

²³⁸ Arangio-Ruiz 1941, 113 n. 2.

Al di là della comicità caratterizzante il *senex* avaro, tipica dello stile plautino, un altro dato qui interessante è che il *pater* sia preoccupato per il danno economico e sociale derivante dal mancato avverarsi della *promissio*, non per lo *stuprum*. Come evidenzia sempre al v. 786, egli è inquieto più per il danno economico che per la situazione che è venuta creandosi: *quem propter hodie auri tantum perdidit infelix, miser*²³⁹. D'altra parte, Euclione ha poco rispetto per i *mores* e per la tradizione culturale, come ho già evidenziato *supra*: si può quindi comprendere l'ironia di Plauto nel dipingere un *senex* appagato dal semplice risarcimento economico a fronte di un'offesa ben più grave, senza alcuna conseguenza di natura processuale, più attenta al grado di rispettabilità di una *virgo* e al lieto fine di un'occasione coniugale.

Qui il padre, paradossalmente, non interviene *in iure* per difendersi dall'*iniuria* e dalla *sponsio* non portata a termine; egli è infatti interessato al dato economico dell'intera vicenda della pentola d'oro.

²³⁹ “A causa del quale io, misero ed infelice, ho perduto la mia pentola d'oro”.

5) Riti nuziali.

I riti nuziali avevano lo scopo di manifestare, a livello sociale, la formazione di un nuovo rapporto coniugale, esprimendo pubblicamente la *voluntas* di entrambi gli sposi di costituire un nuovo nucleo familiare. Dal punto di vista del diritto romano, quindi, non si trattava di obbligazioni, quanto più di attestazioni della propria *affectio* e dell'orientamento del proprio *animus*.

5.1 Deductio uxoris.

Tra le pratiche iniziali del rito matrimoniale vi era la *deductio uxoris*: essa era una prima evidenza dell'inizio della convivenza, in base alla quale la moglie veniva condotta alla casa maritale. Il forte valore di questa pratica resta inalterato nel corso dei secoli, come emerge ad esempio da un passo del Digesto (XXIII 2,5,pr.4 - Pompon. 4 *Ad Sab.*)²⁴⁰: ***deductione enim opus esse in mariti, non in uxoris domum, quasi in domicilium matrimonii.***

Nella *Casina*, ai vv. 472 e 881, compare la medesima formula poi utilizzata anche nella giurisprudenza successiva: *liberae aedes ut sibi essent, Casinam quo deducerent*²⁴¹; *intro hanc novam nuptam deduxi*²⁴². Queste ricorrenze mi fanno propendere per un'ulteriore riprova dell'importanza sociale di tali pratiche, con un intento utile a rafforzarne la valenza giuridica, vista la formula tecnica ricorrente.

Le ulteriori testimonianze plautine di queste celebrazioni, nelle commedie *Aulularia* e *Casina*, costituiscono un'ennesima conferma. Le scene teatrali che rappresentavano i diversi usi erano certamente una *performance* suggestiva, in quanto i vestiti, le luci, i colori e la musica costituivano un corredo scenografico dal forte impatto visivo; questi importanti dettagli informano gli storici contemporanei sul loro valore sociale e sul loro rapporto con la dimensione giuridica²⁴³.

²⁴⁰ Ed. Mommsen-Krüger-Watson 1985.

²⁴¹ “E che sia libera la casa dove porterò Casina!”.

²⁴² “Porterò dentro questa nuova sposa”.

²⁴³ Ulteriori approfondimenti sull'abbigliamento della sposa e la cerimonia stessa, nonché sulla dimensione rituale in epoca classica rimando a Klaiber 2002.

5.2 Corredo nuziale.

Nell'*Aulularia*, ai vv. 294s., il cuoco si meraviglia che non sia il *senex* Euclione a provvedere al corredo nuziale della figlia: egli esclama, stupito, *quid? hic non poterat de suo / senex obsonari filiai nuptiis?*²⁴⁴ Tale atteggiamento era evidentemente difforme dalla concezione comune dell'epoca: in questa commedia, il padre non ha intenzione di coprire i costi dell'unione. Non deve quindi sorprendere che sia piuttosto il futuro marito a provvedere a tali spese: ai vv. 351s., è proprio Megadoro ad inviare il corredo al *senex*, dopo aver provveduto a saldare personalmente l'intero ammontare per gli acquisti nuziali. Nell'elenco compare il personale addetto alla ristorazione e all'intrattenimento degli ospiti: *hos ut accipias coquos / tibicinamque obsoniumque in nuptias*²⁴⁵.

Emerge, dunque, un'attenta riflessione legata al valore economico di queste cerimonie: il fatto di poter garantire agli sposi una celebrazione pubblica degna di nota, seppur non obbligatoria, comportava agli occhi del vicinato un certo grado di rispettabilità, in quanto la *familia* appena formatasi riusciva a dimostrare chiaramente la propria capacità economica.

²⁴⁴ “Davvero?! E non poteva pensarci il vecchio a fare la spesa per le nozze della figlia?!”.

²⁴⁵ “Ecco qui, per te ci sono cuochi, flautiste e il banchetto per le nozze”. Sulle *performances* musicali in occasione delle festività rimando all'analisi di Piché (2002) sulla presenza di musicisti e artisti nelle commedie.

5.3 Religio e mos.

In un monologo dell'*Aulularia*, il *pater* sembra correggere il proprio comportamento, che nei primi versi risulta anomalo: egli decide infatti di adempiere ai riti stabiliti dalla tradizione. Ai vv. 385-387 si trova una descrizione puntuale delle attenzioni riservate al *Lar familiaris*: *nunc tusculum emi hoc et coronas floreas: / haec imponentur in foco nostro Lari, / ut fortunatas faciat gnatae nuptias*²⁴⁶. Anche per il *senex* avaro, quindi, Plauto fa un'eccezione: la *religio* in coincidenza con l'occasione matrimoniale è rispettata anche dal personaggio più egoista; corone di fiori presso il fuoco domestico porteranno fortuna alla giovane figlia data in sposa.

Dal punto di vista della storia del diritto, si può ritrovare un preciso riscontro nel passo catoniano del *De agri cultura*, dove viene descritto il medesimo rituale: *143 Kal., Idibus, Nonis, festus dies cum erit, coronam in focum indat, per eosdemque dies lari familiari pro copia supplicet*²⁴⁷. In occasione di un *festus dies* il rituale, seppur praticato da una *vilica*, è il medesimo: come spiega Goujard nel suo commento,

«La mère de famille (*domina*) partage avec le père le sacerdoce domestique; en leur absence, le culte domestique est exercé conjointement par le *vilicus* et la *vilica* en vertu d'une délégation de pouvoir que les dieux sont censés considérer comme valable; la *vilica* est plus particulièrement chargée du culte du foyer et du lare, mais le *vilicus* offre aussi des sacrifices *in foco*»²⁴⁸.

Questa dettagliata liturgia trova fondamento in antiche usanze evidentemente di matrice romana, ereditate da un culto arcaico operante in una dimensione privata, ed è Cicerone a darne conferma: nel suo *De legibus* (II 19), il protagonista Marco elenca una serie di *leges* che stabiliscono i precetti da rispettare, contenenti parte del *mos familiae* tipico di Roma arcaica, interessato cioè al culto del Lare domestico e alla liturgia del mondo agricolo. Si

²⁴⁶ “Così ho acquistato questo incenso e queste corone di fiori, per metterle sul focolare in onore del Lare, affinché benedica le nozze di mia figlia”.

²⁴⁷ Ed. Goujard 1975, “Alle calende, alle idi, alle none e durante un giorno festivo, adorni il focolare con una corona di fiori e in quegli stessi giorni, con abbonanza, supplichi il Lare domestico”.

²⁴⁸ 1975, 291 *ad loc.*

legge infatti *privatim colunto quos rite a patribus <ultos acceperint> [...] lucos in agris habento et Larum sedes. ritus familiae patrumque servanto*²⁴⁹.

Si tratta di comportamenti in linea con la tradizione precedente, che vengono ereditati e che devono essere tenuti in considerazione dal *civis* e coltivati con le medesime modalità codificate dalla *consuetudo* degli antenati: «The mention of the Lares may have prompted thought of the ritus familiae in general; these are, of course, private rites»²⁵⁰. Si noti, inoltre, l'uso dell'imperativo futuro e la struttura morfo-sintattica che rispecchia l'aspetto di una *lex*. Attico, nel rispondere al suo interlocutore, fa notare che sia la forma, sia i contenuti di tale normativa riprendono precise *leges* di epoca monarchica e *mores* dell'epoca precedente: al par. 23 (II *Leg.*) esclama infatti *non multum discrepat ista constitutio religionum a legibus Numae nostrisque moribus*²⁵¹.

Queste testimonianze della media e tarda repubblica confermano, nella storia del diritto, la tendenza a sentire ancora come vigenti *leges* e *mores* di molto precedenti; in questa commedia, così come nell'opera catoniana prima e ciceroniana poi, tali rituali continuano a dover essere praticati rigorosamente secondo le forme e le modalità stabilite dalla consuetudine romana. La *constitutio religionum* fa riferimento ad un insieme di pratiche religiose di epoca arcaica che vennero poi fatte risalire, con un certo grado di anacronismo, all'età regia dalla letteratura successiva:

«Roman tradition built up Numa [...] into a kind of second founder of Rome with special responsibility in the sacred sphere corresponding to Romulus' in the secular and military. In the process many institution of later origin were retrojected to his reign»²⁵².

Il passo ciceroniano conferma questa interpretazione della forte connessione fra *leges* e *mores* all'epoca di Plauto, già evidenziata altrove: *tamen erunt fere <quae olim fuerunt> in more maiorum, qui tum ut lex valebat*²⁵³. Al tempo di Cicerone la situazione era certamente

²⁴⁹ Ed. Page 1948, “in privato, coltivino i culti che ricevettero secondo dai loro padri. [...] Vi siano, nelle campagne, boschi sacri e sedi dei Lari. Conservino i riti della famiglia e dei padri”.

²⁵⁰ Dyck 2007, 294 *ad loc.*

²⁵¹ Ed. Page 1948, “Ma, a parer mio, questa costituzione religiosa non differisce molto dalle leggi di Numa e dalle nostre usanze”.

²⁵² Dyck 2007, 323 *ad loc.* Sull'argomento vd. Cancik (1995, 302).

²⁵³ Ed. de Plinval 1968, “[...] esse tuttavia sono esistite più o meno come consuetudine degli antenati, che aveva allora forza di legge”.

differente²⁵⁴: come mai l'autore dipinge un quadro simile, di natura arcaizzante? L'allusione non può esser riferita alla tarda repubblica, poiché è proprio quel *tum*, preceduto dal verbo *erunt* e dall'avverbio *olim*, a collocare temporalmente in una realtà precedente quanto affermato. La cura plautina nel richiamare rituali di antica origine è perfettamente in linea con una cosciente ripresa dei *mores* romani così cari alla politica conservatrice, che proprio negli anni di composizione dell'*Aulularia* venivano difesi dalla fazione catoniana.

²⁵⁴ Segnalo, al riguardo, il lavoro di Roloff (1938, 90s.).

5.4 Svolgimento della cerimonia.

Lo stesso atteggiamento di devozione del *senex*, seppur con un risvolto comico, prosegue ai vv. 612s. dell'*Aulularia*, quando Euclione deve prepararsi per la cerimonia: egli, infatti, dev'essere presentabile agli occhi della divinità, con la speranza che essa sia clemente e che non solo gli porti fortuna, ma che faciliti anche il rito nuziale alla figlia. La descrizione presenta un lessico chiaramente religioso, che ancora una volta ben descrive l'ordine temporale della gestualità e della ritualità: *nunc lavabo, ut rem divinam faciam*²⁵⁵. L'elemento del sacrificio è qui comico, in quanto il vecchio crede di essere la vittima sacrificale: egli, infatti, sente di essere 'il capro espiatorio' in questo evento di festa.

Il lessico è specifico: Plauto, infatti, utilizza il vocabolario che allude a specifiche pratiche culturali. La purificazione attraverso l'acqua precedeva diversi rituali religiosi; se ne trova testimonianza in diversi autori, sia contemporanei di Plauto, sia di epoca successiva: cf. *e.g.*

Titin.	<i>Com. 86 manus lavite, mulieres, et capita velate!</i> ²⁵⁶
Fab. Pict.	<i>Lib. XVI. 'Aquam manibus pedibusque dato, polubrum sinistra manu teneto, dextera vasum cum aqua'</i> ²⁵⁷
Ovid.	<i>Fast. III 11s. Silvia Vestalis (quid enim vetat inde moveri?) / sacra lavaturas mane petebat aquas</i> ²⁵⁸
Tibull.	<i>I 25s. quidve, pie dum sacra colis, pureque lavari / te</i> ²⁵⁹

²⁵⁵ "Ora mi laverò, per prepararmi al sacrificio".

²⁵⁶ Ed. Ribbeck 1897-1898, "Lavatevi le mani, donne, e il capo!".

²⁵⁷ Ed. Huschke 1886, "Dovrai sciacquare sia le mani sia i piedi, e con la mano sinistra dovrai tenere un secchio, mentre con quella destra un vaso pieno d'acqua".

²⁵⁸ Ed. Ursini 2008, "Silvia, la Vestale (perché non cominciare con lei?), / ha cercato all'alba dell'acqua per lavare le cose sacre".

Come spiega Ursini (2008, 76 *ad loc.*), «il racconto si apre con Silvia che si reca ad attingere acqua corrente per la pulitura degli oggetti sacri. [...] l'acqua corrente era infatti l'unica ammessa per il servizio di Vesta, vale a dire appunto per la pulitura e purificazione dei vasi e degli altri oggetti sacri».

²⁵⁹ Ed. Galinsky 1971, "A che *pro*, dunque, ti sei lavata in acqua pura in modo pio, rispettando i sacri riti?".

L'associazione fra purificazione e *res divina* trova nuovamente conferma in Cicerone, che fa dire al suo protagonista Marco, sempre nel *De legibus* (II 24), che è proprio la *lex* ad imporre la purezza dell'animo e la pulizia del corpo, con tanto di riferimento all'*aqua*:

*caste iubet lex adire ad deos, animo videlicet in quo sunt omnia; nec tollit castimoniam corporis, sed hoc oportet intellegi, quom multum animus corpori praestet, observeturque ut casto corpore adeatur, multo esse in animis id servandum magis. nam illud vel aspersione aquae vel dierum numero tollitur, animi labes nec diuturnitate evanescere nec amnibus ullis elui potest*²⁶⁰.

Nella *Casina* vi sono altri riferimenti alle celebrazioni. La motivazione di un interesse così vivo per l'unione fra i propri schiavi si spiega, nella tradizione giuridica romana arcaica, per il fatto che «[...] il *contubernium*, cioè l'unione permanente fra schiavi», fosse «non solo tollerata, ma spesso favorita dai padroni»²⁶¹, al fine di aumentare il numero dei propri servi. È l'ennesimo punto di contatto fra Plauto e Catone: da un passo di Plutarco, infatti, emerge la medesima tendenza a creare legami fra gli schiavi, al fine di incrementare la *res familiaris* persino in un'ottica futura. Il passo è interessante, poiché dimostra come l'unione di fatto tra due schiavi venga regolata all'interno del sistema privatistico: cf. *Cat. Ma.* 21,2

ἔδει δὲ ἢ πράττειν τι τῶν ἀναγκαίων οἴκοι τὸν δοῦλον ἢ καθεύδειν καὶ σφόδρα τοῖς κοιμωμένοις ὁ Κάτων ἔχαιρε, πραοτέρους τε τῶν ἐγγηγορότων νομίζων καὶ πρὸς ὀτιοῦν βελτίονας χρῆσθαι τῶν δεομένων ὕπνου τοὺς ἀπολελαυκότας, οἰόμενος δὲ τὰ μέγιστα ῥαδιουργεῖν ἀφροδισίων ἔνεκα τοὺς δούλους ἔταξεν ὠρισμένου νομίσματος ὁμιλεῖν ταῖς θεραπαινίσιν, ἐτέρα δὲ γυναικὶ μηδένα πλησιάζειν²⁶².

²⁶⁰ Ed. Page 1948, "La legge ordina di accostarsi con purezza agli dèi, purezza d'animo naturalmente, poiché in essa tutto è compreso; non esclude però la purezza del corpo, ma occorre che si capisca questo, cioè che, essendo l'anima considerata superiore al corpo, se ci si deve presentare con purezza di corpo, questo principio sarebbe molto più necessario osservarlo nell'anima. Quello infatti può essere purificato o con lustrazioni o col trascorrere di un certo numero di giorni; ma la macchia dell'anima non può né svanire col tempo, né detergersi con l'acqua di un fiume".

²⁶¹ Arangio-Ruiz 1941, 463.

²⁶² Ed. Perrin 1914, "Un suo schiavo si aspettava di essere occupato nei lavori domestici, o di dormire, ed era molto accomodante con quelli assonnati. Pensava che questi fossero più gentili di quelli svegli e che quelli che avevano goduto del sonno fossero migliori per ogni tipo di servizio più di quelli che non ne avevano goduto. Nella convinzione che i suoi schiavi fossero trasportati dalle

I requisiti fondamentali sono la volontà ed il consenso del padrone di entrambi i servi. Il risvolto è qui ovviamente comico, in quanto Plauto incentra l'intera vicenda su questa unione. Dal punto di vista della storia del diritto, questa commedia risulta altrettanto importante: sebbene si tratti di due servi, nella *Casina* vengono descritte numerose realtà afferenti ai riti nuziali, alla preparazione delle nozze e alla cerimonia della *deductio uxoris*.

L'unione in questione, decisa dal *dominus* nonché *pater familias*, è servile, e al riguardo Plauto, che ne è consapevole, tranquillizza il pubblico, ricordando che la vicenda si svolge lontano da Roma. Ai vv. 71s. spiega infatti *id fieri in Graecia, et Carthagini, / et hic in nostra terra, in Apulia*²⁶³, dove il tutto è considerato normale e dove tali 'nozze' sono molto solenni: vv. 73s. *maioresque opere ibi serviles nuptiae / quam liberales etiam curari solent*²⁶⁴. Come spiega Ussing, «apud Graecos aliasque nationes non tam stricto iure agebatur, neque servi communi hominum iure privabantur»²⁶⁵: ecco che si spiega l'eccezione proposta dal commediografo; si tenga presente che «Roma era città saldamente partecipe di valori propri della greccità»²⁶⁶.

Tuttavia, dal punto di vista del diritto romano la vicenda della ragazza deve trovare, all'interno del mantenimento dell'ordine secondo costumi e canoni romani, una soluzione appropriata: si scoprirà, infatti, che la giovane è in realtà una cittadina pudica e libera (v. 81, 83s.), ateniese (v. 82), che può così regolarmente contrarre matrimonio. Questa apparente eccezione alla prassi è chiarita e giustificata appunto dall'ambientazione pugliese della vicenda: «Finally Plautus provides a case-study of the reception of Greek culture in Rome at the beginning of the second century»²⁶⁷. A norma dovrebbe trattarsi di semplice *contubernium*, poiché fino all'epilogo della vicenda il pubblico deve ancora assistere all'*agnitio* di Casina come *mulier* libera e dunque la percepisce come una semplice serva: la giovane, anche se di origini rispettabili, resterebbe comunque sotto la *potestas* di Lisidamo, il suo padrone. È la collocazione nella Magna Grecia a consentire a Plauto tale eccezione.

loro passioni sessuali, stabili che i maschi dovessero trovare una consorte, ma ad un prezzo fisso, senza potersi mai avvicinare ad un'altra donna».

²⁶³ “Questo succede a Cartagine, e qui nella nostra terra, in Puglia”.

²⁶⁴ “In questi paesi si impegnano ad organizzare matrimoni fra schiavi prima ancora che fra liberi”.

²⁶⁵ 1972, 478.

²⁶⁶ Tondo 1981, 41.

²⁶⁷ Lowe 1992, 175.

La realtà giuridica si intreccia ancora una volta con la dimensione comica, in quanto lo schiavo promesso sposo pretende, per l'intero rito nuziale, il repertorio completo:

«parties and general hilarity attended the wedding rites, which probably began in the home of the bride, who then processed, attended by torchbearers, to the home of the groom»²⁶⁸.

Anzitutto vi era la preparazione della sposa, che doveva essere agghindata per l'evento: v. 419 *intro abi, uxor, atque adorna nuptias*²⁶⁹. È possibile intuire il valore scenico del vestito sul palco: un insieme di tessuti e colori che certamente tenevano viva l'attenzione del pubblico. La cura dell'aspetto rimane dunque sempre molto importante: d'altra parte, la comparsa in pubblico dei coniugi richiedeva di tutelare le apparenze. Si tenga presente, ad esempio, che nell'*Epidicus* è il marito oggetto di tali cure estetiche: v. 361 *is adornat [...]* *ut maritus fias*²⁷⁰.

Viene organizzato anche un accompagnamento musicale (vv. 798-800), dove entrambi i personaggi intonano insieme al flautista il canto imeneo, al fine di sollecitare non solo il dio Imeneo, ma anche le donne, perché si presentino puntuali sulla scena:

OL. *age, tibicen, dum illam educunt huc novam nuptam foras, / suavi cantu concelebra omnem hanc plateam hymenaeo. – Io, / Hymen hymenae, o hymen!*²⁷¹

La figura del musicista serve come celebrazione pubblica dell'evento; è lo stesso Olimpio che tiene in grande considerazione tale rituale musicale, un elemento ben noto alla tradizione dei matrimoni romani: lo si evince dalla lettura di un passo di Plutarco, che chiarisce anche l'importanza del vestiario floreale: cf. *Quaest. Rom.* 271f-272b²⁷²

²⁶⁸ Dixon 1994, 64.

²⁶⁹ “Vai dentro, moglie, e prepara la cerimonia nuziale”.

²⁷⁰ “Egli si adorna [...] per diventare marito”.

²⁷¹ “OL. A te, flautista! In attesa dell'arrivo della nuova sposa, coraggio, facci sentire una melodia, per celebrare le mie nozze, e che risuoni in tutta la piazza!

- Imene! Oh, Imeneo! Imene!”.

²⁷² Ed. Bernardakis 1889, “Perché l'antico e famoso Talasio è cantato durante la cerimonia di matrimonio? Deriva da *talasia*? Loro chiamano *talasus* il cesto di lana (*talaros*). Quando loro conducono la sposa, la coprono con un manto di vello; lei porta con sé una conocchia e il suo asse, e con ghirlande incorona la porta di suo marito. O forse l'asserzione degli storici è vera? Essi

διὰ τί ὁ πολυθρύλητος ἄδεται Ταλάσιος ἐν τοῖς γάμοις; πότερον ἀπὸ τῆς ταλασίας καὶ γὰρ τὸν τάλαρον τάλασον ὀνομάζουσι; καὶ τὴν νύμφην εἰσάγοντες νάκος ὑποστρωννύουσιν· αὐτὴ δ' εἰσφέρει μὲν ἠλακάτην καὶ τὴν ἄτρακτον, ἐρίῳ δὲ τὴν θύραν περιστέφει τοῦ ἀνδρός· ἢ τὸ λεγόμενον ὑπὸ τῶν ἱστορικῶν ἀληθές, ὅτι νεανίας ἦν τις λαμπρὸς ἐν τοῖς πολεμικοῖς καὶ τᾶλλα χρηστὸς ὄνομα Ταλάσιος· ἐπεὶ δ' ἤρπαζον οἱ Ῥωμαῖοι τὰς τῶν Σαβίνων θυγατέρας ἐλθούσας ἐπὶ θέαν, ἐκομίζετο τῷ Ταλασίῳ παρθένος ἐκπρεπῆς τὴν ὄψιν ὑπὸ δημοτικῶν τινῶν καὶ πελατῶν τοῦ Ταλασίου, βοῶντων ὑπὲρ ἀσφαλείας καὶ τοῦ μηδένα πελάζειν μηδ' ἀντιλαμβάνεσθαι τῆς παιδός, ὡς Ταλασίῳ γυνὴ φέροίτο. τιμῶντες οὖν οἱ λοιποὶ τὸν Ταλάσιον καὶ συνευχόμενοι καὶ συνευφημοῦντες εἶποντο καὶ παρέπεμπον· ὅθεν, εὐτυχοῦς γάμου γενομένου, καὶ τοῖς ἄλλοις εἰθίσθησαν ἐπιφωνεῖν τὸν Ταλάσιον, ὥσπερ Ἑλληνας τὸν Ὑμέναιον.

La dimensione religiosa e rituale della fase arcaica e repubblicana prevede, fra gli elementi del rito, l'uso della fiaccola: v. 118 *primum omnium huic lucebis novae nuptae facem*²⁷³. La citata fiaccola nuziale ritorna poi al v. 839: *tene hanc lampadem*²⁷⁴. Ai vv. 815s. inizia la già citata *deductio uxoris in domum mariti: sensim supera tolle limen pedes, mea nova nupta*²⁷⁵. Anche qui si tratta di un elemento tipicamente romano, che affonda le sue radici nella fase arcaica: cf. Plut. *Quaest. Rom.* 271d²⁷⁶

riferiscono che c'era un certo giovane, brillante nell'arte militare e forte, il cui nome era Talasio; e quando i romani stavano portando via le figlie dei Sabini, che erano venute a vedere i giochi, una fanciulla di aspetto particolarmente bello era portata via per lui da alcuni suoi seguaci plebei. Loro gridarono continuamente, per proteggere la loro impresa ed evitare che chiunque potesse avvicinarsi e tentare di strappare loro la fanciulla, che era stata portata come in moglie a Talasio. Ciascuno onorò l'impresa, e da allora seguirono Talasio come scorte, partecipando ai vaticini degli àuguri e alle acclamazioni. Siccome il matrimonio di Talasio fu felice, essi furono abituati ad invocare Talasio anche negli altri matrimoni, come i greci che invocano Imene”.

²⁷³ “Prima di tutto farai luce con la fiaccola per illuminare la sposa”.

²⁷⁴ “Tieni questa lampada”.

²⁷⁵ “Alza pian pianino il piede, mia nuova sposa, e varca la soglia”.

²⁷⁶ Ed. Bernardakis 1889, “Perché non permettono alla sposa di attraversare la soglia della sua casa, ma lo permettono a coloro che la scortano? È perché loro portarono via a forza le prime spose romane, e le infastidirono in questa maniera, e le donne non entrarono di propria volontà? O perché augurano che appaia come un atto sotto costrizione, e non un loro proprio desiderio di entrare in un'abitazione dove stanno quasi per perdere la loro verginità? O è un'opportunità che la donna non può cogliere di

διὰ τί τὴν γαμουμένην οὐκ ἔῴσιν αὐτὴν ὑπερβῆναι τὸν οὐδὸν τῆς οἰκίας, ἀλλ' ὑπεραίρουν οἱ προπέμποντες; πότερον ὅτι καὶ τὰς πρώτας γυναῖκας ἀρπάσαντες οὕτως εἰσήνεγκαν, αὐταὶ δ' οὐκ εἰσήλθον; ἢ βούλονται δοκεῖν εἰσιέναι βιαζομένας οὐχ ἔκούσας, ὅπου μέλλουσι διαλύειν τὴν παρθενίαν; ἢ σύμβολόν ἐστι τοῦ μηδ' ἐξιέναι δι' αὐτῆς μηδὲ καταλιπεῖν τὴν οἰκίαν, εἰ μὴ βιασθεῖη, καθάπερ καὶ εἰσήλθε βιασθεῖσα;

La religione, il diritto e la pratica culturale privata trovano una testimonianza in Plauto, in particolare per quanto riguarda l'elemento dell'acqua e del fuoco, presenti in entrambe le commedie. Questi elementi naturali e il loro uso nelle pratiche religiose trovano poi conferma anche in altre testimonianze: cf. *e.g.* Paul. Fest. 77 L.²⁷⁷

facem in nuptiis in honorem Cereris praeferebant, aqua aspergebatur nova nupta, sive ut casta puraque ad virum veniret, sive ut ignem atque aquam cum viro communicaret.

La domestica Pardalisca, rivolgendosi a Calino in abito nuziale, augura alla 'sposa' un matrimonio fatto di gioia e di onore, di potere e di comando sul *vir*: vv. 817-822 *ut viro tuo / semper sis superstes, / tuaque ut potior pollentia sit, vincasque virum victrixque sies, / tua vox superet tuumque imperium*²⁷⁸. Queste battute, seppur provocatorie e comiche, richiamano le formule benaugurali tipiche delle usanze romane, come già accennato *supra* nel passaggio plutarco. Come spiega Fraenkel,

«il parodico augurio [...] si attiene strettamente all'autentico linguaggio sacrale: esso interpreta il passo con cui la *nova nupta* varca la soglia di casa, atto che in simile occasione era compiuto sempre con particolare cautela»²⁷⁹.

suo proprio accordo e abbandonare così la sua casa, come se non fosse stata costretta nel momento in cui entrò?».

²⁷⁷ Ed. Lindsay 1913, "Preferivano, durante le nozze, accendere fuochi in onore di Cerere, cospargevano con acqua la sposa, sia per consegnarla pura e casta al marito, sia per unirli con il fuoco e con l'acqua". Per una ricostruzione storica del rito, con ulteriori approfondimenti di carattere antropologico e religioso, rimando a: Rossbach 1853 (che, seppur datato, offre ancora spunti interessanti); Fayer 2005, 539s.; Hersch 2010.

²⁷⁸ "In modo che tu possa sempre controllare tuo marito, e il tuo potere sia sempre maggiore del suo, e la tua voce e ogni tuo ordine abbiano il predominio".

²⁷⁹ 1960, 343s.

6) *La manus sulla donna plautina.*

È difficile definire il concetto di matrimonio ‘*cum manu*’ o ‘*sine manu*’ nelle vicende plautine, in quanto entrambe le opzioni non sono facilmente decifrabili nelle dinamiche teatrali²⁸⁰. Nella storia del diritto romano, specie in epoca arcaica e repubblicana, le fonti di diritto e di cognizione di diritto sono acerbe su questo versante, e rendono difficile delinearne le specifiche differenze.

La definizione tecnica per le due possibili nature di un *matrimonium* romano è stata al centro di un dibattito fra gli studiosi:

«la dottrina un tempo unanime distingueva due tipi di matrimonio, quello *cum manu* e quello *sine manu* [...]. Contro questa opinione si è sostenuto che la *manus* ed il *matrimonium* erano istituti radicalmente diversi. [...] Non vi erano dunque due forme di matrimonio, *cum manu* e *sine manu*, bensì due diverse condizioni della donna sposata, dell’*uxor*, *in manu* o non *in manu*. L’*uxor in manu* era considerata in posizione di figlia (*loco filiae*) rispetto al proprio marito ed assumeva, rispetto agli altri membri della *familia*, le correlate qualifiche [...]; l’*uxor non in manu* conservava l’originario *status familiae*, o di persona *sui iuris* o soggetta alla *potestas* di altro *paterfamilias*»²⁸¹.

²⁸⁰ Alcuni studiosi la ritengono invece una situazione pacifica, in quanto ci si troverebbe «[...] in una fase nella quale la regola è quella del matrimonio con instaurazione della *manus* sulla *uxor*» (Lamberti 2014, 147). Non condivido tale affermazione: la storia del diritto e le fonti repubblicane sembrano infatti indicare ben altro.

²⁸¹ Talamanca 2001, 73.

6.1 *Storicizzazione dell'istituto.*

Il termine *manus* indica specificamente la ‘*potestas*’ esercitata su una donna; si tratta di un vocabolo che compare fin dalle *leges regiae*: cf. e.g. il provvedimento romuleo²⁸²

H.D.

II 25,2 ἦν δὲ τοιόσδε ὁ νόμος· γυναῖκα γαμετὴν τὴν κατὰ γάμους ἱεροῦς συνελθοῦσαν ἀνδρὶ κοινωνὸν ἀπάντων εἶναι χρημάτων τε καὶ ἱερῶν²⁸³

I 6 *Romulus una lege lata ad modestiam adduxit mulieres. quae lex haec erat: uxorem iustam, quae nuptiis sacratis (confarreatione) in manum mariti venisset, communionem cum eo habere omnium bonorum et sacrorum*²⁸⁴

²⁸² Il passo è chiaramente riferito alla procedura della *confaerratio*; si tratta quindi di una *conventio* in ambito religioso. A me interessa qui ricostruire come Plauto si inserisca nella tradizione giuridica della *conventio in manum*.

Non è possibile ignorare questa testimonianza, come suggeriscono alcuni studiosi in virtù della problematica storica riguardante Romolo e la sua legislazione: per questa scelta rimando a Longo (1934, 399s.), che scrive «questa legge di Romolo naturalmente non è mai esistita, come non è mai esistito Romolo». Le testimonianze di Dionigi di Alicarnasso sono state svalutate in dottrina specialmente da Schwartz, secondo cui lo storico greco ignora i principi del diritto romano; egli basa la propria affermazione sulla confusione di Dionigi in merito ai termini *senatus consultum* e *patrum auctoritas*; per questa ipotesi vd. Schwartz (1905, 934s.), confutata poi da Bux (1915), il quale ha dimostrato che l'autore greco in realtà riproduce fedelmente il tentativo della sua fonte romana, un annalista post-graccano, di accreditare con esempi storici una determinata concezione dei rapporti tra senato e comizi. Come spiega Gabba (1982, 808), la narrazione di Dionigi di Alicarnasso è spesso «ampia e prolissa proprio perché segue da vicino le fonti», consentendo di «conoscere meglio le tendenze e gli orientamenti della annalistica romana». Questo metodo, in particolare per quanto riguarda l'epoca arcaica, è il migliore per conoscere il diritto; inoltre, Dionigi, in quanto storico con tendenze democratiche, sostiene la superiorità politica romana e non ha alcun interesse a forzarne la fisionomia in senso greco: su questo vd. ancora Gabba (1982, 810).

²⁸³ Ed. Jacoby 1885-1895, “Ecco la legge: una donna unita al marito da un matrimonio consacrato doveva condividere tutti i suoi beni e riti sacri”.

²⁸⁴ Ed. Riccobono 1941, “Romolo promulgò una legge per riportare le donne alla modestia. La legge era questa: la moglie giusta, che avesse sposato con cerimonia sacra suo marito (*confaerratio*), venendo condotta sotto la sua *manus*, condivideva con lui ogni bene e tutti i *sacra*”.

La disposizione viene poi registrata anche nelle XII Tavole; nel medesimo *locum* compare anche lo scioglimento dalla *manus* maritale, oltre che la sua acquisizione: cf. Gai. *Inst.* I 111 *lege XII tabularum cautum est, ut si qua nollet usu in manum mariti convenire, ea quotannis trinotio abesset atque eo modo cuiusque anni [usum] interrumperet*²⁸⁵. In base, quindi, a quest'ultimo provvedimento è già chiaro come la *manus* fosse una conseguenza naturale del matrimonio, ma non necessaria²⁸⁶. A questo proposito le fonti antiche sono chiare: cf. *e.g.* Gell. III 2,12s. (= Macr. *Sat.* I 3,9)

*Q. quoque Mucium iureconsultum dicere solitum legi non esse usurpatam mulierem, quae, cum Kalendis Ianuariis apud virum matrimonii causa esse coepisset, ante diem IV. kalendas Ianuarias sequentes usurpatum isset: non enim posse impleri trinotium, quod abesse a viro usurpandi causa ex duodecim tabulis deberet, quoniam tertiae noctis posteriores sex horae alterius anni essent, qui inciperet ex Kalendis*²⁸⁷.

Seppur non vi siano da parte di Plauto riferimenti espliciti ad un passaggio di *manus* sulla donna, bisogna comunque considerare che in quest'epoca gli episodi di *conventio in manum* sono presenti e che la tradizione giuridica ammetteva da tempo il riconoscimento di tale istituto.

²⁸⁵ Ed. Seckel-Kuebler 1969. Per la bibliografia riguardo a questo delicato tema, in cui convergono le modalità e le tempistiche dell'assenza dalla casa maritale, rimando a Fayer (2005, 275 n. 289).

²⁸⁶ Sulla formularità della *conventio* e sui suoi presupposti rimando a Benedeck 1978.

²⁸⁷ Ed. Marshall 1968, "Anche il giureconsulto Quinto Mucio, a quanto so, sosteneva questa tesi: una donna che, a scopo matrimoniale, avesse cominciato ad abitare con il marito alle calende di gennaio, e fosse andata a riscattarsi tre giorni prima delle calende successive, non poteva considerarsi come riscattata, in quanto non risultava compiuto il ciclo di tre notti in cui, secondo le Dodici Tavole, doveva restare lontana dal marito per ottenere il riscatto, e questo poiché le ultime sei ore della terza notte erano dell'anno successivo, che iniziava con le calende".

6.2 I protagonisti.

Nella realtà giuridica romana arcaica il *pater*, in qualità di capogruppo, controlla ogni membro della *familia*. Nelle commedie ‘varroniane’ non sono mai presenti riferimenti espliciti alle pratiche arcaiche del passaggio di *manus* su una *filia familiae*. Ciò che si può dedurre in merito alla *potestas* esercitata sulle donne plautine è sempre in difetto, in quanto al lettore contemporaneo non sono note quelle premesse e quei dettagli delle dinamiche inscenate, di cui invece un tempo lo spettatore romano poteva rendersi conto durante la rappresentazione della *performance*.

Partendo dalle relazioni coniugali, è necessario comprendere anzitutto se il padre della sposa sia in vita, o se essa sia sotto un tutore, o sotto la potestà di un suo familiare: all’interno delle diverse opere plautine, non ci sono sempre riferimenti completi ed esaustivi riguardo alla famiglia di cui la donna è originaria. Sicuramente la casistica denuncia una maggior ricorrenza di situazioni in cui la *mulier* ha ancora il padre, o un tutore o un parente che disponga del suo destino e delle sue sostanze; se si tratta di una prostituta, è sempre presente il padrone.

Una deduzione che posso avanzare in questo senso è possibile, ad esempio, per Alcmena, che nel II Atto dell’*Anfitrione*, durante il litigio con il marito, subisce la collera del coniuge, il quale minaccia di ripudiarla qualora lei stia mentendo in merito al presunto tradimento. Come giudice della controversia viene chiamato a testimoniare un parente della sposa; egli si farà garante della verità, e disporrà della donna a seconda che essa si riveli colpevole o meno di adulterio. Perché non rivolgersi direttamente al padre di Alcmena, se quest’ultimo fosse ancora in vita? Perché lasciare disporre della relazione coniugale un cognato? Evidentemente perché egli è il parente *sui iuris* più prossimo alla *uxor* sotto accusa, ed è lui che entrambi interpellano: vd. *Amph.*

vv. 848-851

AMPH. *quid ais? responde mihi, / quid si adduco tuom cognatum huc a navi Naucratem, / qui mecum una vectust una navi, atque is si denegat / facta quae tu facta dicis, quid tibi aequom est fieri?*

v. 860

ALC. *quidquid est, iam ex Naucrate cognato id cognoscam meo*

6.3 Manus ed usus.

Un secondo elemento drammaturgico che potrebbe rivelare dettagli importanti è la durata delle relazioni matrimoniali plautine. Secondo quanto spiega Gaio (*Inst. I 110s.*)²⁸⁸

olim itaque tribus modis in manum conveniebant: usu, farreo, coemptione. usu in manum conveniebat, quae anno continuo nupta perseverabat; quia enim velut annua possessione usucapiebatur, in familiam viri transibat filiaeque locum optinebat.

Molto spesso, infatti, in queste commedie si è di fronte a matrimoni di lunga durata: a dirlo vi sono sia la presenza dei figli, sia lo stereotipo del marito come *senex* impotente e dai capelli bianchi; l'età e le problematiche ad essa connesse sono un valido presupposto per considerarle come 'relazioni a lungo termine'. È quindi una *conventio* che nasce dall'*usus* quella plautina, una situazione che oltretutto ricorre spesso e che riproduce la volontà di determinare l'ingresso della donna nella nuova *familia*.

Credo sia lecito supporre, in molte delle situazioni plautine, l'uscita della *uxor* dalla potestà paterna, e conseguentemente l'assoggettamento della stessa al nuovo *pater familias*, o, in sua assenza, al marito²⁸⁹. La *manus* è un potere forte ed autonomo, connesso certo alle dinamiche matrimoniali, ma capace di superarne i confini.

Come anticipato prima, già nelle XII Tavole la scissione fra *manus* e *matrimonium* è presente: la legislazione decemvirale permette infatti la pratica del *trinoctio abesse*²⁹⁰. In Plauto non vi è alcun riferimento in merito a situazioni di questo tipo, dunque è possibile escluderlo; a me interessa soltanto ribadire che in questo periodo era ormai praticato anche il matrimonio privo l'assoggettamento della *mulier* alla *familia* del marito²⁹¹.

²⁸⁸ Ed. Seckel-Kuebler 1969.

²⁸⁹ Che le donne plautine coniugate non siano *sui iuris* è un dato pacifico. Questo tuttavia non deve alterare le premesse dell'indagine sulla natura della *manus* che interessa queste *uxores*. Ad esempio, il matrimonio con *conventio in manum* è regolare in epoca arcaica. Il riconoscimento del matrimonio *sine manu* coincide con un maggiore riconoscimento delle donne come *personae sui iuris*. Tuttavia, il matrimonio *sine manu* non fu limitato a queste soltanto: a tale proposito rimando a Kaser (1950).

²⁹⁰ La regola delle Dodici Tavole sull'assenza di tre notti, che impediva alla moglie di cadere sotto la *manus* del marito, era originariamente destinata a salvaguardare gli interessi del padre della moglie: sul tema rimando a Smith 1953/1954.

²⁹¹ Le modalità di acquisizione della *manus* sono state contemporaneamente le modalità di formazione del matrimonio fino al III sec. a.C.: la *confarreatio* era accessibile solo ai patrizi, mentre l'*usus* e la *coemptio* sono i risultati della lotta politica dei plebei contro questi ultimi. A partire dal II

6.4 Altre modalità di conventio.

Oltre all'esigenza di adattarsi a nuove convenzioni sociali, la mancanza del passaggio di *manus* garantisce comunque gli effetti giuridici coniugali desiderati. Sulla diffusione di questi matrimoni cosiddetti '*sine manu*' si riscontra la

«prevalenza nelle donne del costume di riserbarsi una parte dei loro beni, senza costituirseli in dote, sottraendoli così all'amministrazione e al godimento del marito, e l'accentuarsi sempre più vivo d'uno spiccato dualismo patrimoniale fra coniugi»²⁹².

Certamente, il regime patrimoniale fra coniugi gioca un ruolo primario nella controversia riguardante tale questione: come ha dimostrato Volterra (1955), nel corso dei secoli il matrimonio romano è rimasto ben saldo nei suoi valori e confini. Come spiega anche Garcia Garrido, «los principios aplicables a la mujer en la *conventio in manum*, [...] por fuerza de la tradición, se aplican también al matrimonio libre» e, anche se sorgono «normas particulares que, por imperativo de las nuevas circunstancias sociales, van imponiéndose hasta integrar el régimen dotal y de separación de bienes», questo «nunca pierde su conexión con el originario sistema de principios fuertemente arraigados, en las costumbres romanas»²⁹³.

Fra le modalità di acquisizione della *manus*, le fonti ricordano anche la *confaeratio*, che però è del tutto assente in Plauto²⁹⁴; secondo quanto spiega Tacito, si trattava evidentemente di una pratica abbastanza esclusiva e, per lo meno in epoca imperiale, ormai destinata a scomparire: cf. IV 16,1s.²⁹⁵

sec. a.C., invece, il matrimonio poté esistere indipendentemente dalla *manus*. Su questo aspetto vd. Tomulescu 1971.

²⁹² Costa 1890, 166.

²⁹³ 1982, 131.

²⁹⁴ Per quanto concerne la storia del diritto, il fatto che tale forma di *conventio* sia assente si può spiegare con il distacco dalla dimensione arcaica e religiosa; il rispetto dei *mores* e delle liturgie arcaiche di tali manifestazioni, quali ad esempio le cerimonie nuziali, garantivano comunque una *religio* evidentemente ancora sentita in epoca plautina. Inoltre, ricordo che in Plauto non vi sono famiglie di rango patrizio, ma plebeo: questa potrebbe essere un'ulteriore motivazione.

²⁹⁵ Ed. Koestermann 1963-1965, “Nello stesso periodo Cesare pronunciò un discorso riguardo alla scelta del nuovo flamine di Giove, da sostituire a Servio Maluginense, che era morto; e anche riguardo alla necessità di promulgare una nuova legge in proposito. Questo perché, egli spiegò,

sub idem tempus de flamine Diali in locum Servi Maluginensis defuncti legendo, simul roganda nova lege disseruit Caesar. nam confarreatis parentibus genitos tres simul nominari, ex quis unus legeretur, vetusto more; neque adesse, ut olim, eam copiam, omissa confarreandi adsuetudine aut inter paucos retenta (pluresque eius rei causas adferebat, potissimam penes incuriam virorum feminarumque; accedere ipsius caerimoniae difficultates quae consulto vitarentur) et quoniam exiret e iure patrio qui id flamonium apisceretur quaeque in manum flaminis conveniret. ita medendum senatus decreto aut lege, sicut Augustus quaedam ex horrida illa antiquitate ad praescentem usum flexisset.

Una terza ed ultima opzione è poi ricordata dalle fonti, anche se soltanto in epoca imperiale²⁹⁶: si tratta della *coemptio*, che non ricorre mai nelle commedie ‘varroniane’²⁹⁷.

secondo l’antico costume erano nominati ancora tre patrizi assieme, i cui genitori si fossero uniti in matrimonio attraverso il rito della *confaeratio*, e fra questi doveva essere scelto uno: ma ora non vi è più una tale ampia gamma di scelta, poiché rispetto ad un tempo la consuetudine della *confaeratio* è caduta in disuso, o perlomeno è praticata da un ristretto numero di famiglie (e questo lo spiegava con diversi motivi: intanto l’indifferenza degli uomini e delle donne; poi le difficoltà nel celebrare la cerimonia, infatti la si evitava volutamente), e anche perché chi otteneva la carica di flamine, così come la donna che passava in sua *manus*, venivano sottratti alla *patria potestas*. Si doveva trovare un rimedio attraverso un decreto del senato, o una legge, come Augusto, che aveva adattato alle nuove esigenze quegli istituti derivati dal rigido *mos* degli antichi”.

Come spiega Serrao (1987, 186), «è opinione diffusa e verosimile che tale tipo di *conventio in manum*, sorta nella società gentilizia, sia rimasta sempre riservata ai patrizi». In un suo intervento, Cristaldi (2014) approfondisce la questione. Viene discussa l’ipotesi, largamente condivisa, che identifica la *confarreatio* come forma di matrimonio ‘*cum manu*’: in particolare, si sostiene che l’espressione *nuptiae confarreae* non indichi l’atto costitutivo del matrimonio, quanto piuttosto l’integrazione nelle nozze del rito della *confarreatio*, al fine di conferire maggiore rilevanza, sul piano religioso e sociale, all’ingresso della donna nella *domus* del marito.

²⁹⁶ La concezione primitiva del matrimonio a Roma, come in tutte le società arcaiche, si spiega meglio in termini di ‘scambio di doni’ piuttosto che secondo la nozione di ‘acquisto’. In séguito, l’idea di valore si sostituì all’idea di scambio. Su questo aspetto rimando a MacCormack 1978.

Fino al I sec. a.C., la *conventio in manum* era una conseguenza normale del matrimonio. La *coemptio* cumulava le funzioni di *mancipatio* e di cerimonia nuziale; la seconda era la diretta conseguenza della prima. A questo proposito vd. Falchi 1984.

²⁹⁷ Come spiega Voci (1954, 467), «il matrimonio classico è ispirato a principi profondamente diversi da quelli arcaici. Non più sentita la religione familiare, né sentita l’idea della perpetuità della

6.5 Il ruolo della manus in Plauto.

Ho finora illustrato come può avvenire la *conventio in manum* nelle opere plautine. Ma qual è la sua funzione a livello sociale? Vi è un risvolto politico o ideologico? E soprattutto, è corretto ipotizzare che il passaggio di *manus* sia sempre presente?

Il fatto che il commediografo porti in scena diverse realtà coniugali comporta certamente una visione legata alle dinamiche sociali in evoluzione durante quest'epoca e una visione plautina vicina al conservatorismo, in cui sono chiari i rapporti fra i diversi individui di un nucleo e le gerarchie sottese²⁹⁸. Quest'attenzione alla *potestas* e alla *manus*, seppur inserita all'interno delle vicende drammaturgiche e lasciate alle deduzioni del lettore, testimoniano come fosse, per il pubblico romano, un dato di fatto. A mio avviso, il fatto che manchi un riferimento esplicito a certi aspetti di questo 'istituto' non significa affatto che essi fossero assenti: ciò che risulta poco chiaro agli occhi di un contemporaneo studioso di Plauto non lo era certo per uno spettatore romano.

Nella concezione dinamica di una *conventio*, la donna passa *in manum*, e cioè la *potestas* su di lei non è statica, ma si trasferisce. Tale concetto è bene illustrato nella definizione gaiana: cf. *Inst. I 109 sed in potestate quidem et masculi et feminae esse solent; in manum autem feminae tantum conveniunt*²⁹⁹. In Plauto, tale evidenza nelle relazioni coniugali non è chiara: per questo è importante chiarire questo aspetto.

famiglia, viene meno il significato religioso del matrimonio. Caduto il diritto sacro, che imponeva doveri al marito e limiti alla sua potestà, il divorzio non è più legato a un regime di *iustae causae*. Caduta la *manus*, marito e moglie sono sostanzialmente eguali. Segue da tutto ciò che il matrimonio (per uno sviluppo già compiuto nel I sec. a.C.) si regge su princìpi nuovi».

²⁹⁸ Non è possibile, come già anticipavo nelle premesse, racchiudere in compartimenti cronologici il diritto familiare romano: la terminologia, gli usi e le concezioni inerenti fanno parte di una mentalità propria di una civiltà che tiene ben vivi i suoi legami con i *mores* e lo *ius* antico. Nel suo articolo, Peppe (1997) fa un'analisi attenta dei significati e degli usi di numerosi termini ed espressioni (*coemptio*, *confarreatio*, *in manum conventio*, *manus/usus*, *paelex/spurius*, *flaminis Dialis trinoctium*, *aemulum nuptiae trinoctium*), relativi all'istituto del matrimonio e propri del diritto matrimoniale romano arcaico: da questa indagine emerge una forte complessità diacronica, non riducibile a periodizzazioni semplificate.

²⁹⁹ Ed. Seckel-Kuebler 1969. Riguardo la situazione dell'*uxor*, descritta come *in manu* di un *filius familias*, si evidenziano le difficoltà che si oppongono alla comprensione della situazione descritta dalle fonti con l'espressione *in manu filii esse*, entro la concezione potestativa tradizionale. Tali

La donna plautina, a dispetto delle eccezioni richieste dai contenuti comici, è, nella famiglia, *in loco filiae*³⁰⁰. Per l'appunto, però, trovandosi in un contesto completamente speculare, la moglie è spesso raffigurata sì come sottoposta al marito, ma solo 'sulla carta': le sue ricchezze le consentono, come avrà modo di evidenziare nel capitolo della dote, di comandare sui servi e sui figli e di amministrare la gestione della casa. Tali responsabilità ricadevano certamente sul marito, e gli studiosi hanno da tempo rilevato questa sovversione plautina della realtà quotidiana. Ciò che però non è ancora emerso con sufficienza è, a parer mio, la motivazione per cui il commediografo sarsinate abbia costruito un simile ritratto della famiglia romana dell'epoca medio-repubblicana: vi sono altri motivi oltre all'estro poetico e al gusto performativo dell'epoca per cui Plauto compie tale scelta?

Inscenare con una tale insistenza problematiche giuridiche e liti fra coniugi, entrambe incentrate soprattutto su delicati equilibri nella gestione patrimoniale familiare, costituisce il *modus operandi* dell'autore: il fine, come già ho spiegato, è chiaramente ironico; ma si tratta pur sempre di un'ironia sottile, in cui la realtà non è poi così lontana da quella scenografica. Nelle commedie varroniane si tratta sempre di incomprensioni e insoddisfazioni legate alla *res* e stabilire chi detenga il 'potere' sulla donna significa, di conseguenza, stabilire anche chi detenga il controllo della *res* stessa.

Se da un lato, infatti, la moglie plautina (e romana) non è 'mai' *sui iuris*, ma necessita di un suo rappresentante, nelle commedie è la ricchezza a donarle "l'*imperium*" per poter esercitare quei diritti solitamente propri di una figura maschile. Ecco allora che Plauto porta in scena donne che di fatto non detengono ricchezze in prima persona, in quanto di proprietà di loro padre, ma che usano per i propri fini contro il *vir*: si tratta di una tecnica chiaramente comica, ma anche critica di una società romana profondamente turbata dalle nuove influenze di questo periodo storico, in cui lo stesso diritto privato si modifica. Ne è un chiaro esempio la moglie della commedia dell'*Asinaria*, Artemona, che «ha anche privato il marito di ogni

difficoltà appaiono superabili solo pervenendo a una configurazione dell'*in manu convenire*, più aderente alla complessità della realtà familiare e giuridica sulla quale la vicenda si innesta. Per questo tema rimando a Piro (1996). Per le osservazioni sul contributo vd. Cantarella 1995; García Garrido 1997; Zannini 1999.

³⁰⁰ Nel suo contributo, D'Alessio (2010) illustra attentamente la problematica: lo studioso propone un'analisi dei *iura filiae* di natura ereditaria, sia in relazione alla prevalenza del *matrimonium 'sine manu'*, mirante a rendere efficaci tali *iura*, sia in relazione allo statuto della *uxor in manu*.

potere, gestendo lei stessa le questioni economiche della famiglia»³⁰¹: Il matrimonio è soltanto motivo di frustrazione per l'uomo, indebolito nella sua posizione dal denaro della moglie, secondo uno schema topico in cui «unter *imperium* bzw. κυριεία der reichen Gattin leiden viele Komödienväter»³⁰².

La questione patrimoniale, di cui mi occuperò *infra*, è sensibilmente centrale nella definizione di tale questione. Cercherò ora di comprendere questo delicato equilibrio di poteri in Plauto, con particolare attenzione alla *manus* sulla *uxor* e alla gestione patrimoniale della *res*. Lo spiega bene Cicerone, che nei *Topica* (14,5)³⁰³ distingue attentamente le due realtà coniugali:

a forma generis, quam interdum, quo planius accipiatur, partem licet nominare hoc modo: si ita Fabiae pecunia legata est a viro, si ei viro materfamilias esset; si ea in manum non convenerat, nihil debetur. genus enim est uxor; eius duae formae: una matrumfamilias, eae sunt, quae in manum convenerunt; altera earum, quae tantum modo uxores habentur.

³⁰¹ Bianco 2003, 61.

³⁰² Hurka 2010, 93.

³⁰³ Ed. Hubbell 1949.

6.6 Esempi plautini di persistenza della potestas paterna sulla donna maritata.

Nel sistema del *ius civile vetus* emerge, pur con qualche difficoltà, il binomio fra la *potestas* esercitata dal padre della *uxor* e la *manus* detenuta da suo marito, o dal suocero. Si tratta di un sottile gioco di equilibri in cui i capi famiglia esercitano il proprio controllo sulla *res* e sulla donna.

In Plauto si assiste sia alla presenza della *manus* maritale, sia a riferimenti alla famiglia d'origine della *uxor*: vi sono infatti numerose dinamiche coniugali in cui la moglie, chiaramente dipinta attraverso uno stereotipo negativo, ricorre alla *potestas* paterna ancora vigente per contrastare “l'*imperium*” maritale, il che evidenzerebbe come in età preclassica fosse effettivamente sentita l'esigenza di tutelare il proprio patrimonio.

6.6.1 Stichus.

Il primo caso è quello dello *Stichus*, dove le due sorelle Panfila e Panegiride si ritrovano evidentemente ancora *in manu* paterna; leggendo con attenzione i seguenti versi, infatti, è chiaro il loro completo assoggettamento al *pater*: cf. e.g. v. 53 *verum postremo in patris potestate est situm*³⁰⁴; vv. 68s. *pati / nos oportet quod ille faciat, cuius potestas plus potest*³⁰⁵.

La *capitis deminutio maxima* dei due *viri* comporta la perdita del *consensus* e dunque della *manus* sulle due mogli; il loro ritorno, però, non vede alcuna controversia giuridica, né alcuna dinamica processuale come di fatto ci si aspetterebbe: piuttosto, l'arricchimento della *res* trattiene il *pater* da qualsiasi rivendicazione, ed egli accoglie con bontà e felicità il ritorno dei due, lasciando le figlie nella casa maritale, così come l'intero patrimonio dotale.

Seppur in un contesto plautino, e quindi comico, il ritratto della società romana e del diritto è quello di un *senex* ormai poco interessato ai valori, a due mogli sì fedeli, ma poco rispettose del *pater* e di un'intera famiglia unita più dalla *res* che dai *mores*.

6.6.2 Menaechmi.

Nella commedia dei *Menaechmi* si assiste ad una scena differente.

La *matrona* risponde agli abusi del marito, minacciando l'intervento del padre: vv. 734-738³⁰⁶

³⁰⁴ “Alla fine dei conti l'intera questione resta sotto la potestà di nostro padre”.

³⁰⁵ “Dobbiamo sopportare ciò che lui fa, in quanto il potere lo detiene lui”.

³⁰⁶ “Per Castore, prenderò mio padre e gli dirò quello che hai fatto. Deceo! Vai a prendere mio padre e riportalo subito qui con te! Parlagli delle cose spregevoli che stanno succedendo qui”.

*ne istuc mecastor siam patrem accersam meum / atque ei narrabo tua **flagitia** quae facis.
/ ei, Deceo, quaere meum patrem, tecum simul / ut veniat ad me: ita rem esse dicito. / iam
ego aperiam istaec tua **flagitia**.*

L'accusa è quella di furto di gioielli e ricchezze appartenenti alla *uxor* e l'intervento del *senex* sembra essere l'unica strada per lei, determinata a recuperare le sue sostanze. Il misfatto del coniuge è ulteriormente condannato dalla ripetizione di *flagitium*, che suggerisce un discredito a suo carico. Il padre arriva dunque sulla scena per difendere la *voluntas* filiale, anche se in un primo momento è ben evidente la condivisione del punto di vista del marito. Egli comprende, infatti, quanto fastidio possa creare una moglie *dotata* al suo *vir*: ai vv. 766s.³⁰⁷ esclama infatti *ita istaec solent, quae viros **subservire** / sibi postulant, dote fretae, feroces*. Tuttavia riconosce anche che un problema debba esserci, se la figlia ha chiesto il suo aiuto: v. 765³⁰⁸ *credo cum viro **litigium** natum esse aliquod* e v. 768³⁰⁹ *et illi quoque haud abstinent saepe culpa*.

L'elemento della discordia fra i due, derivata dai presunti misfatti del marito, culmina in un alterco che può comportare un allontanamento fra i due coniugi: vv. 770s.³¹⁰ *nec pol filia umquam patrem accersit ad se, / nisi aut quid commissi aut **iurgi** est <iusta> causa*. Con il termine evidenziato non si intende un "divorzio", quanto piuttosto un momentaneo 'punto di rottura' fra marito e moglie, causato da una temporanea assenza di *affectio* e *voluntas* tipica di una buona convivenza coniugale. Il lessico è tecnico e sin dall'epoca repubblicana entra nell'uso parlato, come testimonia la tradizione epigrafica di epoca imperiale: nelle iscrizioni funerarie in memoria del coniuge, infatti, compaiono diverse dediche in cui si ribadisce l'assenza di incomprensioni proprio attraverso questi termini. Riporto di séguito due esempi dal *CIL*:

³⁰⁷ "Fan tutte così, hanno la dote, e diventano asfissianti, tiranniche, vogliono il marito sotto ai piedi".

³⁰⁸ "Immagino si tratti di un litigio fra moglie e marito".

³⁰⁹ "Certo, anche i mariti hanno le loro colpe".

³¹⁰ "Una figlia non fa chiamare suo padre, a meno che non si tratti di un problema grave".

7066 Taurinis in moenibus rep. RICCHA 1723
et ARIOST. 1723. Est in museo.

D M
ATTIAE·L F·LVCI
NAE·ET SIBI·Q·
RVBRIVS · SEVE
5 RIANVS · QVAE·
CVM EO·VIXIT·
SINE LITIBVS·
ET·IVRGIS·ANN
XXVI · M · X·
10 DIEB · VII · HOR·
VIII · FEMINE·
CASTISSIMAE·
CONI CARISS
VIV·FEC·

Contuli. Riccha *foglietti letterarj* 25 Oct. 1723
n. 3; Ariostus n. 17; Mur. 1305, 5 a Caissotto;
Rivautella et Ricolvi marm. Taur. 2, 50; Maffei
M. V. 221, 4.

1530 [= 1782] Pagi GVAR., proferens una cum
n. 1468. 1484 quae cum proprie ad Mac-
chiam pertineant, de hac quoque idem for-
tasse obtinebit.

VEIANIAE · RVM
NE · QVE · VIXIT · AN
NIS · LXII · C · IVLIVS
SILVANVS · SANC
5 TISSIME · CONIVGI
c VM Qua vix ANN
LIX · SINE · IVRG
SINE · QVERELLA · B · M · F

Guarini camp. Taur. p. 44.

3 fortasse fuit LXXII.

I diverbi fra marito e moglie sono frequenti in Plauto, come nel caso dei *Menaechmi*; l'impulsività muliebre è però compensata sia dall'atteggiamento razionale e indagatore del *senex*. Infatti, al contrario del *divortium*, un bisticcio dovuto ad ira, quale uno *iurgium*, trova una sua specifica definizione nel Digesto: cf. Dig. XXIII 3,31 (Pap. 4 *Resp.*)³¹¹ *quod si non divortium, sed iurgium fuit, dos eiusdem matrimonii manebit*.

Il contenuto è dunque da intendersi come un suggerimento per la risoluzione delle controversie fra coniugi, assolutamente priva di conseguenze patrimoniali. Tale definizione utilizzata dal padre (e dunque da Plauto) è indicativa di un atteggiamento maturo, consapevole delle possibili difficoltà di una relazione, che sono comunque risolvibili e che non intaccano affatto l'intenzione di proseguire nel *matrimonium*. È qui allora il caso di spiegare meglio quel riferimento dotale al v. 767. Come scrive Thoresby Jones, che riprende Mommsen:

«Mommsen ascribes the abuse of wives, especially rich wives, which is a feature in Roman Comedy, to the Catonian opposition of the growing emancipation of wives from their husbands' *manus* or marital power»³¹².

La figura dell'*uxor dotata* viene presentata ancora una volta in scena: dalle parole del padre emerge l'opinione di un *senex* che non perdona alla figlia l'atteggiamento ormai tipico delle donne romane, denunciate secondo l'ottica conservatrice di cui ho già parlato. Questa aggressività viscerale delle donne sembra motivata dalla forte intenzione di rimanere padrone della *dos*, come ben spiega quel *feroces*: dal punto di vista dei *viri*, infatti, le mogli raggiungono quasi un comportamento 'ferino', come se fossero «'wild, untamed' creatures, who have never been *in manu* to anyone»³¹³. Qui il *pater* procede con cautela: non intende, infatti, promuovere un'azione per recuperare la dote; per lui, un'*actio rei uxoriae* non può verificarsi in caso di semplice *iurgium*, specie se l'uomo non ha commesso ingiustizie.

Diversa sembra essere invece l'opinione della figlia; la giovane chiede disperatamente di essere allontanata dalla casa coniugale ai vv. 780-782³¹⁴: MAT. *verum vivere hic non possum neque durare ullo modo. / proin tu me hinc abducas [...]* / SEN. *unde?* MAT. *ab illo,*

³¹¹ Ed. Mommsen-Krüger-Watson 1985.

³¹² Thoresby Jones 1918, 175 *ad loc.*

³¹³ Gratwick 1993, 210 *ad loc.*

³¹⁴ "MAT. Non posso più viverci qui, non resisto. Devi portarmi via. [...] SEN. Da dove?! Da chi?! MAT. Da colui cui mi affidasti, mio marito".

quoi me *mandavisti*, meo viro. Entrambi i termini evidenziati hanno valore giuridico. *Abducere* fa riferimento, come nello *Stichus*, all'azione paterna di allontanare la figlia dalla *domus mariti*; tale soluzione compromette l'*usus* nella convivenza e incide inevitabilmente sulla relazione, in quanto manca da parte della donna la *voluntas* di rimanere sotto la custodia del marito.

Il *pater*, responsabile di tale volontà, tenta nei versi successivi di far ragionare la sposa, ricordandole la sua posizione privilegiata in quanto il *vir* le assicura ricchezze e agi: nella società romana, d'altra parte, per le donne «il modo migliore per obbedire al padre è rimanere fedeli ai mariti cui lui stesso le ha un tempo affidate»³¹⁵. Ella ribatte però che tale trattamento è piuttosto riservato alla sua amante, ed è tale sperpero di *res* a far proseguire il padre nell'indagine: egli si preoccupa di chiarire di chi siano le colpe e soprattutto quali esse siano. La figlia accusa in un primo momento il *senex* di fare da avvocato al marito piuttosto che a lei, attraverso un chiaro lessico tecnico: v. 798³¹⁶ *non equidem mihi te advocatum, pater, adduxi, sed viro*. L'abduzione non sarebbe però giustificabile se si trattasse di accuse infondate; egli ha infatti acconsentito alla *deductio in domum mariti* attraverso il *mandatum*. Ciò cui si fa riferimento equivale alle espressioni della *locatio virginis* già presenti altrove in Plauto; tale 'istituto' rimanda ad un'epoca arcaica in cui il padre doveva assicurare la figlia al futuro sposo mediante la *fides*:

«nel *mandare filiam viro* dobbiamo immaginare che tale facoltà fosse connaturata alla natura ed alla struttura dell'atto, incentrato sulla *fides* e fondato sul valore della fiducia e dell'*amicitia*»³¹⁷.

Tale assunto parte anzitutto dalla costruzione etimologica del verbo *mandare*, che corrisponde in questo verso plautino a «*magis respicitur fides vel cura, cui aliquem (aliquid) committimus: 1 aliquem: a tutelae, servandi, adiuvandi causa: alicui*»³¹⁸, «senza neppure che vi si vegga lontanamente delineato il concetto giuridico del contratto»³¹⁹.

³¹⁵ Némethi 2010, XIX.

³¹⁶ “Certo che non sei il mio difensore, piuttosto quello di mio marito!”.

³¹⁷ De Simone 2012, 380.

³¹⁸ *ThLL* VIII 262.45 *ad loc.*

³¹⁹ Costa 1890, 389.

Altri autori si spingono oltre, definendone il significato in senso letterale, e cioè «*in manu dedisti*, here in legal sense of *manus* (marital power)»³²⁰. In forza di questo verso, anche altri commentatori supportano la natura ‘*cum manu*’ di questa unione: Corbino³²¹, ad esempio, ammette una coesistenza tra *manus* maritale e *patria potestas*. Su questa linea resta anche De Simone, secondo cui sarebbe prevista in epoca plautina una speciale procedura di autotutela per il padre, in virtù del rapporto fiduciario del mandato:

«all’arcaico *manum inicere* extra-processuale ci riporta al nostro *filiam abducere*: in origine il *pater familias* doveva compiere l’*abductio filiae* realizzando un *manum inicere in filiam*. [...] a seguito del rituale matrimoniale, la facoltà di *filiam abducere* trovava fondamento nell’atto con il quale il *pater* dava in sposa la propria figlia: il *mandare filiam viro*»³²².

La studiosa ricostruisce l’uso di *mandare* in Plauto attraverso paralleli che però si trovano in altri contesti, dunque escludo questa interpretazione dell’*actio* paterna; a mio avviso, si tratta di una suggestione generalizzata, che accomuna diversi riferimenti plautini: in questo preciso contesto culturale e politico: non reputo necessaria la presenza della *manus* del marito nelle diverse commedie per poter spiegare dinamiche come questa, e *contra* le ipotesi citate accetto la presenza del *matrimonium ‘sine manu’* nelle opere di Plauto.

Rimane tuttavia irrisolta la questione della persistenza della *manus maritalis* in caso dell’*abductio filiae*. Non ritengo che l’opzione di matrimonio ‘*cum manu*’ in questa commedia sia così scontata come asseriscono alcuni studiosi: mancano, infatti, espliciti richiami al passaggio di *manus* e i riferimenti alla dote sono, a mio avviso, la chiave di lettura principale di questa problematica. La *uxor* desidera cambiare casa: ma per quale motivo?

Come ho già spiegato, il problema risiede nella *res* della donna, che l’uomo condivide con un’altra, a discapito della pace di sua moglie. Quest’ultima non presenta lamentele nate in seno a sentimenti di insoddisfazione emotiva o gelosia: asserisce, piuttosto, che l’uomo sta disperdendo la *res*. È quindi evidente la separazione dei beni, che la donna ha modo di *ripetere* solo attraverso un’azione del padre. Per poter accedere a tale opportunità, il divorzio è l’unica strada, ed è per questo che, a mio avviso, si trova qui un riferimento all’abbandono della casa maritale. Come scrive anche Costa

³²⁰ Thoresby Jones 1918, 176 *ad loc.*

³²¹ 1988, 217.

³²² 2012.

«il prevalere del matrimonio libero e il sorgere delle *cautiones* e dell'*actio rei uxoriae*, pur recò seco [...] la frequenza dei divorzi. È il divorzio, infatti, già in questo tempo [...] il mezzo più consueto per cui il matrimonio si scioglie»³²³.

Quest'opzione è anche confermata dalle parole del *senex*, che ai vv. 799s. e 805 cita come elemento discriminante la condivisione della *res* con l'amante da parte del marito: *si ille quid deliquerit, / multo tanto illum accusabo, quam te accusavi, amplius*³²⁴ e *male facit, si istuc facit*³²⁵. Tale *mos maritalis* verrebbe giudicato assai riprovevole e diverrebbe motivo di scioglimento del rapporto coniugale, di *abductio* della *filia* e di decadenza da ogni forma di *fides*, rispetto e *amicitia* sottostante il mandato: seppur legato quindi alla natura fiduciaria del *mandare filiam viro*, nella prassi del *matrimonium 'sine manu'* l'*abductio filiae* seguiva l'esercizio della *patria potestas*, potere che avrebbe giustificato l'imposizione della volontà paterna di sciogliere il matrimonio. Si tenga presente infatti che

«[...] quantomeno sino al II secolo d.C., i padri potevano interrompere il matrimonio dei figli, femmine o maschi che fossero. Il fatto che il consenso paterno fosse indispensabile all'esistenza del matrimonio, infatti, comportava che il venir meno di tale consenso portasse al divorzio»³²⁶.

Inoltre, ciò che interessa a Plauto non è portare in scena un divorzio, ma sviluppare una questione giuridica legata ad un'*uxor dotata*: per questo il riferimento alla ferocia femminile, all'*imperium* assicurato dalla *dos*, agli svaghi maritali ampiamente accettati e giustificati.

De Simone esclude possibili altre vie da parte del padre, e in virtù del mandato costruisce l'intero processo di *abductio*; ma quest'ultima, di fatto, è possibile anche in un *matrimonium 'sine manu'*. Secondo, infatti, la ricostruzione di Astolfi³²⁷, che accolgo, l'*abductio filiae* equivale ad un'applicazione dello *ius ductionis*, esercitabile in virtù della *patria potestas*: tale facoltà sarebbe stata esercitata attraverso la *manus iniectio* prodromica in virtù di una *legis actio sacramento in rem*, che ho già dimostrato essere presente in Plauto. Nel processo

³²³ 1890, 131.

³²⁴ “Se è colpevole, gli dirò di peggio”.

³²⁵ “Molto male, se fa queste cose”.

³²⁶ Schiavone 2003, 203.

³²⁷ 2002, 100 e 393.

formulare, il *senex* plautino sarebbe stato legittimato alla *ductio* tramite un *preiudicium* con esito positivo, con conseguenti *interdicta de liberis exhibendis ac ducendis*³²⁸.

Riepilogando i punti focali della questione, dunque, si è di fronte ad un matrimonio in cui la figlia chiede un divorzio, con conseguente recupero della dote, al contrario del marito, che ribadisce la propria innocenza. Il padre della giovane è chiamato in causa come garante degli interessi della stessa: egli indaga con meticolosa pazienza (vv. 753-805), cercando di calmare l'ira della *uxor* e al tempo stesso facendola ragionare sul buon costume che dovrebbe dimostrare la stessa durante un matrimonio in cui, obiettivamente, non sembra mancarle alcunché (vv. 800s.).

Come ho dimostrato, la dote non può essere recuperata, trattandosi di semplice *iurgium*, e nemmeno può avvenire un'*abductio* dalla *domus viri*, in quanto il *mos* del protagonista non sembra essere degno delle accuse della donna. D'altro canto, il *senex* nemmeno agirà contro il *vir*: l'intera commedia si svilupperà, infatti, in toni sempre più comici, costruendo l'intera azione sugli equivoci tipicamente plautini.

L'ironia si sviluppa in tono ascendente nel finale della commedia, quanto addirittura il *vir* promette di mettere in vendita la moglie per potersene liberare: v. 1160³²⁹ *venibit uxor quoque etiam, si quis emptor venerit*. L'autore si richiama ai provvedimenti di epoca monarchica: secondo lo *ius sacrum*, nel rispetto del principio monogamico, la legge di Numa consentiva lo *ius vendendi* attraverso l'esercizio della *manus* sulla moglie, per alienarla ad un nuovo marito tramite una *mancipatio*³³⁰. L'obbligo per il marito di divorziare prima di praticare tale *mancipatio* era espresso dalla legge: cf. Plut. *Comp. Lyc. Num.* III 1s.³³¹

τῆς δὲ περὶ τοῦς γάμους καὶ τὰς τεκνώσεις κοινωνίας τὸ ἀζηλότυπον ὀρθῶς καὶ πολιτικῶς ἐμποιοῦντες ἀμφοτέρω τοῖς ἀνδράσιν οὐ κατὰ πᾶν εἰς τοῦτο συνηνέχθησαν, ἀλλ' ὁ Ῥωμαῖος μὲν ἀνὴρ ἱκανῶς ἔχων παιδοτροφίας, ὑφ' ἑτέρου δὲ πεισθεὶς δεομένου τέκνων, ἐξίστατο τῆς γυναικός, ἐκδόσθαι καὶ μετεκδόσθαι κύριος ὑπάρχων.

³²⁸ Su questo istituto vd. Torrent 2008.

³²⁹ “Venderò anche mia moglie, sempre che ci sia un compratore”.

³³⁰ Sul punto vd. De Simone 2010/2011.

³³¹ Ed. Perrin 1914.

Questo elemento conferma dunque il paradosso plautino: il *vir*, privo di *manus*, decide di vendere la *uxor* nonostante non sia avvenuto lo scioglimento del matrimonio. Ecco allora che la scena plautina assume senz'altro un valore ulteriormente ironico.

Con la diffusione dei matrimoni '*sine manu*', accanto alla pratica in Plauto della *deductio in domum mariti* emerge anche la rilevanza giuridica del vincolo matrimoniale fondato sul *consensus*; l'*abductio filiae* finì per risolversi in un atto di realizzazione della facoltà di *ductio* del *pater familias*. Questi dettagli emergono in più commedie plautine, e come ho già dimostrato sono tutti ben inquadrati in una visione politica della società romana in evoluzione.

Nessun dramma familiare colpisce la sorte dei due coniugi, 'minacciati' soltanto dal sarcasmo plautino e dalla sua comicità accusatoria contro le *uxores dotatae*. Resta comunque interessante, a mio avviso, che Plauto porti in scena numerosi versi in cui la problematica giuridica viene instaurata con attenzione in ogni passaggio, attraverso un'ottica sempre conservatrice e con un lessico specifico.

6.6.3 Mercator.

Una scena simile compare anche nel *Mercator*: di fronte a un comportamento di inaccettabile infedeltà, la *uxor* Dorippa decide di fare intervenire il padre, in quanto il marito Lisimaco spreca la *res familiaris* in compagnia di una presunta amante. Ai vv. 784-788³³² esclama:

*non miror si quid **damni** facis aut **flagiti**. / nec pol ego patiar, sic me nuptam tam male / measque **in aedis** sic scorta obductarier. / Syra, i, rogato meum patrem verbis meis, / ut veniat ad me iam simul tecum.*

La moglie manda dunque la serva a chiamare il *pater*, con la speranza che egli ponga fine ai suoi tormenti causati dal *damnum* e dal *flagitium* del marito.

Dorippa chiederà a suo padre di portarla via dalla casa maritale, interrompendo quindi la manifestazione di *voluntas* coniugale, ossia la convivenza. Quest'ultimo dettaglio comporterebbe conseguenze inevitabili sull'autorità maritale, poiché cesserebbe l'*usus* e soprattutto verrebbe instaurato un processo per l'*abductio* o, nella peggiore delle ipotesi, per il divorzio.

³³² Enk (1979, *ad loc.*) non presenta commenti inerenti alla problematica giuridica, ma soltanto di carattere stilistico e linguistico.

6.7 Conclusioni.

La *manus* non altera l'essenza del *matrimonium*, ma certamente stabilisce i confini entro cui possono agire i soggetti rappresentanti della donna interessata. La *uxor* plautina è quindi assoggettata *in filiae loco* nella *familia* maritale, o continua a restare sotto la potestà del padre³³³: è bene, a mio avviso, considerare plausibili entrambe le possibilità, scegliendo con certezza una sola delle due soluzioni in forza di evidenze testuali.

Certamente le fonti di diritto di questo frangente storico sono così rare che aiutano poco nella comprensione di tali situazioni. I testi giurisprudenziali di cui disponiamo sono a commento della legislazione augustea, che seppur posteriore è basata in larga misura sulla riaffermazione del *mos maiorum*, così presente nelle commedie 'varroniane'³³⁴. È dunque probabile che il quadro rappresentato dalle testimonianze plautine sia coerente con quelle giurisprudenziali successive, compatibili almeno parzialmente con la realtà repubblicana.

³³³ Pur ammettendo che matrimonio e *conventio in manum* sono due cose distinte, si riconosce l'incidenza del matrimonio sul regime della *manus*; l'unione coniugale appare quindi anche come un dato sociologico primordiale, che permette alla *conventio in manum* di avere effetti più estesi e alla donna di essere *loco filiae*. Questo dato fornisce la prova che, fin dall'antico diritto romano, la *coemptio* era un qualcosa di diverso da una vendita, e la donna un qualcosa di diverso da un oggetto di proprietà. Su questo vd. Gaudernet 1953.

³³⁴ Ho trattato questo punto anche in altre sezioni di questa Tesi. In merito a tale impostazione dichiarata dallo stesso Augusto nelle sue *Res gestae* rimando agli studi di Nörr (1981) e Baltrusch (1988, 180). Sull'esercizio della *patria potestas* in epoca imperiale vd. Voci 1980, 445.

7) *Matrimonio e postliminium.*

Le commedie ‘varroniane’ di Plauto sono da sempre considerate uno dei migliori esempi di comicità, nonché modello nella critica letteraria latina. I personaggi plautini sono peculiari e le loro storie accendono la curiosità e il riso degli spettatori oggi come in passato, grazie ad intrecci dinamici e a una drammaturgia di forte impatto. Vi sono però alcune vicende, come quella dello *Stichus*, che a detta dei commentatori non rientrano in questo *cliché*, poiché giudicate noiose e incoerenti rispetto al consueto stile del commediografo sarsinate: «ben poco resta da dire sullo *Stichus*, un’opera che, comunque la si voglia leggere, appare nel complesso priva di nerbo a fronte delle altre commedie plautine»³³⁵. Una più attenta indagine su aspetti fino ad oggi trascurati dagli studiosi può in realtà offrire dati che consentono di comprendere meglio i meccanismi comici presenti in certe scene, permettendoci di apprezzarne a pieno il valore e riconsiderare quindi giudizi forse un po’ affrettati consolidatisi nel tempo³³⁶.

L’opera si apre con un conflitto familiare: è in corso una discussione che oppone il modello della figlia obbediente a quello della buona moglie, cioè i due ruoli principali rivestiti dalla donna all’interno della *societas* romana³³⁷. Due sorelle, Panegiride e Panfila, felicemente maritate, si ritrovano osteggiate nella loro fedeltà coniugale dalla *voluntas* paterna. Il padre Antifone desidera infatti sciogliere il loro matrimonio per poi maritarle di nuovo: vv. 14-17 *eum nunc inprobi viri officio uti, / viris qui tantas apsentibus nostris / facit iniurias inmerito, / nosque ab eis abducere volt*. Il fatto che il padre voglia agire durante l’assenza dei mariti risulta, agli occhi delle due protagoniste, una vera e propria ingiustizia: egli pretende infatti di sovrastare il consenso di entrambe le parti, figlie e generi, come emerge dall’uso del termine tecnico *iniuria*, che nel linguaggio giuridico indica una violazione del diritto. È così che le figlie considerano la decisione paterna: un vero e proprio danno inferto ai rispettivi *viri*, che si manifesta nel volerle *abducere* dalla casa coniugale.

³³⁵ Némethi 2010, XVIII.

³³⁶ Leo (1902, 376) ricorda un giudizio negativo formulato da Camerarius nel 1522: «Argumentum huius fabulae est leve atque futile».

³³⁷ Sulla terminologia etica e i concetti dei doveri femminili segnalo i lavori di Arnott (1971; 1972) e Petrone (1977).

7.1 Problematiche testuali.

La dimensione giuridica si intreccia qui con quella testuale, poiché diverse problematiche di natura filologica interessano lo *Stichus*. È noto che questa commedia plautina deriva da un originale di Menandro, ma gli studiosi hanno incontrato a lungo difficoltà nell'individuare il modello specifico cui il commediografo sarsinate si sarebbe ispirato³³⁸. La didascalia contiene un riferimento esplicito agli Ἀδελφοί; ma poiché il ritrovamento del Papiro Didot I³³⁹ ha fornito nuovi elementi testuali, credo sia opportuno chiarire la questione filologica. Lo scambio di battute tra le due sorelle, che è oggetto del mio interesse, fu attribuito, nel 1938, da Lucas³⁴⁰ al modello degli Ἀδελφοί α di Menandro: lo studioso confrontò le parole pronunciate dalle due giovani e ne sottolineò i numerosi punti in comune coi versi papiracei. In séguito Webster³⁴¹, sull'onda di Lucas, proseguì il tentativo di ricostruzione e confermò l'ipotesi del '38: dal punto di vista drammaturgico, la vicenda menandrea verteva proprio sullo scontro fra una donna e il padre, intenzionato a farla risposare. La critica, tuttavia, non è stata tutta concorde su tale attribuzione: in particolare, Barigazzi³⁴² associò il Papiro Didot I alla commedia Ἐπιτρέποντες. Oggi gli studiosi sono concordi nel ritenere che lo *Stichus* risalga agli Ἀδελφοί α³⁴³, pur con le dovute cautele richieste dalle considerazioni relative al *vortere* plautino³⁴⁴.

³³⁸ Per una ricostruzione degli studi e un commento al testo vd. Petersmann 1973.

³³⁹ Una buona descrizione papirologica e numerosi dettagli sulla storia del testo e del suo ritrovamento in Del Corno (1966, 283).

³⁴⁰ Vd. Lucas 1938.

³⁴¹ Vd. Webster 1950, 210-216.

³⁴² Vd. Barigazzi 1955.

³⁴³ Per ulteriori considerazioni di natura testuale e drammaturgica vd. Del Corno 1966, 283-288.

³⁴⁴ Al riguardo vd. Petrone 1976.

7.2 La condizione giuridica dei due viri: una complessa casistica.

Dal punto di vista giuridico, invece,

«si tratta di stabilire se Plauto abbia o no alterato il testo di Menandro per adattarlo al diritto romano, in altri termini, se il diritto che sta alla base di quella situazione sia diritto attico o diritto romano»³⁴⁵.

In questo caso, l'importanza di trovare informazioni all'interno di altre fonti comporta certamente un approccio interdisciplinare. Come ha rilevato Zucker non è possibile escludere l'influenza del diritto greco sui modelli plautini:

«*abducere*, des Plautus hier, v. 128 und 131 gebraucht, kann sowohl terminus technicus des römischen Rechts als auch Übersetzung von ἀφαιρῆσθαι oder ἀπάγειν sein»³⁴⁶.

Tuttavia, la possibile presenza della cosiddetta 'aferesi paterna' nel modello greco non costituisce affatto un dato sufficiente per escludere di trovarsi di fronte ad una realtà romana, semplicemente riadattata dal commediografo in fase di riscrittura. Si tenga presente che «a Roma l'esistenza di tale norma giuridica è certa: ce ne fa fede Cicerone (*Pro Cluent.* 181) e l'attestano i giuristi dell'età imperiale»³⁴⁷.

Non mi sembra pertanto corretto collocare l'intera problematica di diritto familiare nella realtà attica, come fa Fredershausen³⁴⁸: nel diritto romano privato di epoca arcaica e repubblicana, infatti, sono argomentazioni valide ad illustrare la controversia padre-figlie, volgendo l'intera soluzione a favore del padre.

Il dato temporale è certamente un primo elemento da considerare; i mariti mancano ormai da tre anni, come emerge dai versi 29s.: *nam viri nostri domo ut abierunt, / hic tertius annus*. Il motivo della loro assenza è suggerito da un semplice *negotiis*, al v. 5, che va evidentemente completato dal v. 152, dove troviamo il riferimento all'Asia come zona dei loro traffici commerciali: *si quae forte ex Asia navis heri aut hodie venerit*. Già ai vv. 31-33 Panegiride esprime dubbi e rammarico per la loro lontananza: *quom ipsi interea vivant, valeant, / ubi sint, quid agant, ecquid agant, / neque participant nos, neque redeunt*. Anche il *senex* sembra suggerire che la prolungata assenza dei mariti sia dovuta alla loro negligenza

³⁴⁵ Paoli 1956, 234.

³⁴⁶ 1943/1944, 230s.

³⁴⁷ Perna 1955, 13 n. 3. Cf. *Pro Cluent.* LXIV 181.

³⁴⁸ 1912, 447.

e cattiva condotta; egli si giustifica chiarendo quelle che sono le preoccupazioni tipiche di un genitore, ossia la salute e il benessere economico delle proprie figlie: v. 132 *vosne ego patiar cum mendicis nuptas me vivo viris?*, v. 138 *quin vos capitis condicionem ex pessuma primariam?*

Sono quindi tre anni che i mariti non danno notizie. Potrebbero essere morti?³⁴⁹ Non si può escludere, visto il contesto storico: «[...] è chiaro che la morte di un coniuge [...] non poteva essere per diritto romano se non la causa statisticamente prevalente»³⁵⁰. Come potrebbe procedere quindi Antifone? Egli potrebbe avanzare le proprie richieste, assolutamente motivate, inerenti alla questione coniugale in sede processuale:

«il giudice, sulla base delle prove dedotte, poteva legittimare all'esercizio di un diritto, derivante dalla morte dell'assente, ove ritenesse verosimile il verificarsi del decesso»³⁵¹.

In questo caso l'elemento drammaturgico dell'attesa e del possibile ritorno dei mariti, che avrebbero quindi potuto intentare a loro volta un processo contro il suocero, rende certamente più animata la situazione, colmando quel vuoto d'azione nel *plot* dello *Stichus* registrato dai commentatori.

Tra le possibili cause della prolungata assenza dei mariti si potrebbe ancora contemplare un'eventuale prigionia: se così fosse, si potrebbe arrivare allo scioglimento del matrimonio, come previsto dal diritto romano. Fino ad ora questa evenienza non è stata contemplata dai commentatori, mentre, a mio avviso, è del tutto fondata: la possibilità che i due mariti siano colpiti da una *capitis deminutio maxima*, conseguente alla condizione di prigionieri, li

³⁴⁹ I naufragî nell'antichità erano tutt'altro che rari. Nella seconda guerra punica, ad esempio, le perdite furono ingenti: nel 241 a.C. i Romani persero, fra gli attacchi subiti e l'instabilità dei mezzi, ben 700 quinqueremi. Questa consapevolezza di alto rischio di morte non era affatto sottovalutata dal pubblico, così come gli attacchi di pirateria che minacciavano continuamente la navigazione: proprio in questi anni, infatti, i pirati dell'Illiria colpivano le imbarcazioni che solcavano l'Adriatico. Le cause di morte, dunque, durante le traversate, potevano essere le più disparate, e avrebbero potuto ragionevolmente interessare anche i due fratelli protagonisti. Per ulteriori approfondimenti, segnalo il lavoro di Casson (2004).

³⁵⁰ Arangio-Ruiz 1941, 448.

³⁵¹ Dogliotti 2014, 461.

porrebbe in una situazione cui non può essere applicato il concetto di *postliminium*³⁵². La riduzione in cattività, visto il contesto storico e l'alta frequenza di tali accadimenti, comporterebbe per i due mariti la perdita della libertà e conseguentemente anche della loro cittadinanza³⁵³. Il matrimonio, basato sulla *voluntas*, diverrebbe così privo di fondamento giuridico: con la *capitis deminutio maxima* il consenso dei mariti non verrebbe manifestato.

Sebbene questo non comporti l'obbligo per le loro mogli di cambiare casa, e non escluda che il loro volere e la loro *fides* siano venuti meno, tuttavia non è possibile considerare valido il rapporto coniugale in essere. Venuto meno il carattere bilaterale, esso non può considerarsi esistente: cf. Dig. XLIX 15,12,4 (Tryph. 4 *Disp.*) *sed captivi uxor, tametsi maxime velit et in domo eius sit, non tamen in matrimonio est.*

Al momento del loro ritorno, inoltre, i due mariti, per essere reintegrati nella loro posizione, dovrebbero rinnovare il consenso di fronte al *pater* delle due mogli attraverso un *consensu redintegratur matrimonium*, come illustrato in Dig. XLIX 15,14,1 (Pompon. 3 *Ad Sab.*)

³⁵² Questo istituto appare quindi come una soluzione a fronte delle forme di declassamento della condizione di un *civis* romano libero. D'altra parte, come ci informa la didascalia stessa, è possibile immaginare una situazione di *captivitas* dei due protagonisti, trovandosi la commedia in un frangente storico, quello del 200 a.C., profondamente segnato dai conflitti, di cui lo stesso pubblico è ben consapevole e partecipe. La prigionia, seppur in terra straniera, produce effetti giuridici anche nell'ordinamento romano stesso; essa è riconosciuta dal diritto romano come una categoria riguardante diverse popolazioni, e la formalizza all'interno dello *ius gentium*: in quest'ottica, i membri di ciascuna comunità possono catturare e asservire i cittadini delle altre, ed è per questo che all'interno dello *ius civile* si ha una *capitis deminutio maxima*, in quanto il *civis* è piegato nella sua volontà e libertà da una forza esterna maggiore. È così che un romano perde la sua appartenenza alla *civitas* (cf. Dig. XXXVIII 4,13,2 - Pompon. 4 *Sen. consult.*), per divenire piuttosto un *servus hostium* (cf. Gai. *Inst.* I 129). Non sarebbe quindi prevista, in questo caso, un'azione restitutoria applicata per rimuovere quegli effetti giuridici causati dalla cattura e dall'assoggettamento di un *civis* da parte di una comunità straniera e nemica. Parlo, qui, di azione restitutoria, poiché vi è un *restituere* della condizione giuridica precedente alla partenza e alla cattura, che evidenzia una sensibilità al dato temporale, secondo una definizione di Pomponio (cf. Dig. XLIX 15,5,1 - Pompon. 37 *Ad Q. Muc.*).

³⁵³ Sulla storicizzazione di questa commedia segnalo i lavori di Wagenvoort (1932) e Owens (2000), i quali evidenziano le difficoltà superate nel corso di quegli anni: gli studiosi ritrovano le motivazioni del lieto fine di questa vicenda nel generale sentimento di speranza dovuto ai successi contro Annibale e ai preparativi bellici contro Filippo V di Macedonia.

non ut pater filium, ita uxorem maritus iure postliminii recipit: sed consensu redintegratur matrimonium.

7.3 L'elemento della potestas.

Un secondo elemento utile a comprendere meglio la situazione giuridica della commedia è connesso alla *potestas* paterna. Panfila e Panegiride sono ben consapevoli della gerarchia familiare romana: il potere paterno non può essere discusso, come emerge dall'allitterazione, con figura etimologica, al v. 69 *pati nos oportet quod ille faciat, cuius potestas plus potest*. L'atteggiamento del padre rientra perfettamente nei modelli comici già noti: «Antifone è la tipica figura del *πάππος* rigoroso e brontolone, nota all'atellana e a tutto il teatro greco»³⁵⁴. Il *senex* si dimostra talvolta debole nelle proprie decisioni, spinto dall'affetto nei confronti di Panegiride e Panfila; sembra che egli arrivi a dubitare della propria *auctoritas* e delle proprie intenzioni, come ai vv. 80-82:

si manere hic sese malint potius quam alio nubere. / non faciam. quid mi opust decurso aetatis spatio cum meis / gerere bellum, quom nil, quam ob rem id faciam, meruisse arbitror?

Le due sorelle decidono di approfittare di questa debolezza emotiva e di aggirare l'ostacolo seguendo il proprio istinto di *uxores* fedeli ai rispettivi coniugi, seppur assenti: vv. 130s. *nam aut olim, nisi tibi placebant, non datas oportuit, / aut nunc non aequomst abduci, pater, illisce apsentibus*. Una delle due figlie ne approfitta per far notare al *pater* che, considerati i suoi elogi alle buone doti dimostrate da entrambe nei confronti del loro *officium* matrimoniale, non dovrebbe ostacolarle nel proseguire con questa condotta, e tantomeno dovrebbe tentare di mettere fine a quel rapporto coniugale che proprio lui ha creato a suo tempo:

«[...] ad una morale di tipo tradizionale, 'realista', che fonda anche le relazioni familiari e sociali sulla *res*, si oppone una prospettiva 'nuova' che chiama in causa le leggi d'amore e i vincoli del *foedus thalami*»³⁵⁵.

Secondo Lentano si può evincere qui l'ubbidienza alla volontà paterna da parte delle due sorelle, seppur con secondi fini:

«Le due donne, come spesso in Plauto, sono anche abili nella dialettica, perché ad Antifone che fa valere le ragioni della *patria potestas* per spingerle ad obbedirgli ribattono

³⁵⁴ Augello 1976, 444 n. 58.

³⁵⁵ Bianco 2003, 74.

che proprio in ossequio ai suoi ordini esse rimangono fedeli a coloro cui il padre stesso le ha destinate in mogli»³⁵⁶.

Il commento inquadra efficacemente la vicenda dal punto di vista drammaturgico, in quanto illustra uno dei tratti tipici dei personaggi femminili plautini, ma mi sembra che tali premesse non risultino altrettanto soddisfacenti dal punto di vista del diritto privato romano; alcuni studiosi, in effetti, legittimano arbitrariamente l'azione delle figlie, delineando un esercizio di presunti diritti assolutamente assenti nella realtà repubblicana romana: «il principio di anteriorità è invocato per conciliare il vincolo matrimoniale con la relazione verticale con il padre»³⁵⁷. Secondo altri, questa *auctoritas* paterna minerebbe «alle basi la morale coniugale codificata dal *mos maiorum*»³⁵⁸.

Non concordo con queste due spiegazioni. Anzitutto, non si hanno riferimenti testuali precisi che spieghino eventuali accordi presi durante gli sponsali; poi, non è chiaro il modo in cui Antifone, esercitando la propria *potestas*, minerebbe i principi veicolati dalla consuetudine romana. La decisione ultima in merito alle sorti delle due figlie spetta sempre e comunque ad Antifone, la cui parola rimane per Panegiride e Panfila un comando inviolabile: vv. 53s. *verum postremo in patris potestate situm; / faciendum id nobis quod parentes imperant*. «I padri, insomma, potevano interrompere il matrimonio dei figli del tutto indipendentemente dalla volontà di questi»³⁵⁹, forti della loro *potestas* e del loro *imperium*, termini tecnici che compaiono nei versi plautini e che esprimono l'esercizio di un diritto esclusivamente paterno, nel rispetto delle posizioni gerarchiche e nel soddisfacimento degli ordini. A buon titolo egli difende la propria posizione e le proprie intenzioni, ribadendo i ruoli all'interno della *familia*: v. 141 *certumne est neutram vostrarum persequi imperium patris?* Si tenga presente, a questo proposito, che

«in Plauto considerata l'autorevolezza (e non l'autorità) del padre, *imperium* designa non solo un ordine, ma anche un consiglio, prezioso e nello stesso tempo stringente»³⁶⁰.

³⁵⁶ 113,1996.

³⁵⁷ Rossi 2005, 70.

³⁵⁸ Brescia 2007, 552. In realtà, l'esercizio della *patria potestas* è perfettamente coerente coi *mores*.

³⁵⁹ Schiavone 2003, 223.

³⁶⁰ Bramante 2007, 102

7.4 La natura *'sine manu'* del matrimonio.

A cavallo fra III e II sec. a.C. la condizione di una donna romana sposata dipendeva esclusivamente dalla natura del suo matrimonio. Dovendo escludere con certezza la posizione giuridica *sui iuris* delle due sorelle, e in virtù della costante presenza paterna all'interno della vicenda, credo sia opportuno considerare queste due unioni come *'sine manu'*. In una tale condizione giuridica, già introdotta da tempo dalle normative delle XII Tavole (cf. Gai. *Inst.* I 111), una donna era sì sposata, ma senza un completo passaggio di *manus*, e quindi della *res* e del suo patrimonio, alla *familia* del marito. Se, come credo, Panfila e Panegiride sono spose *'sine manu'*, allora Antifone è ancora legittimato ad esercitare la sua *manus* su entrambe, in quanto ancora *filiae* del suo nucleo familiare. Se così non fosse, sarebbe lecito aspettarsi qualche riferimento in più da parte dei personaggi, che addurrebbero certamente argomentazioni ben più forti dell' *affectio maritalis*.

Nel contesto storico repubblicano la situazione di un'unione *'cum manu'* presupporrebbe anzitutto la presenza del suocero delle due giovani, e cioè il *pater* dei due mariti assenti e tra loro fratelli, che sarebbero *alieni iuris* e non potrebbero avanzare richieste in prima persona. Questo ipotetico suocero interverrebbe direttamente per impedire un'*abductio* eventuale da parte di Antifone, in quanto il *senex*, decaduta la *patria potestas* dopo le nozze, non avrebbe certo voce in capitolo. Si tratterebbe quindi, per Panfila e Panegiride, di una condizione pur sempre filiale, ma non per parentela diretta, quanto piuttosto per *adfinitas* acquisita. È però qui evidente che il suocero non è presente; non sappiamo se sia morto: se non compare mai sulla scena, significa che una sua rivendicazione giuridica sarebbe del tutto superflua: Plauto non avrebbe certo perso l'occasione di introdurre nella *performance* un altro *senex* detentore di *potestas*, se non fosse che, per l'appunto, non è affatto indispensabile allo svolgimento della trama.

Basti pensare, ad esempio, al *Trinummus*, dove sono presenti sia il padre della *sponsa* sia il padre del futuro sposo; la condizione giuridica dei personaggi è comunque curata dal commediografo, specie per la ben consapevole partecipazione del suo pubblico, che rimarrebbe certamente sorpreso di un tale errore da parte dell'autore. Una volta stabilita quindi la natura *'sine manu'* di questi due matrimoni, la presa di posizione di Antifone appare ancor più motivata, sia a livello giuridico sia a livello performativo.

Dal punto di vista giuridico il *pater* ha quindi tutte le ragioni per sciogliere i due vincoli coniugali delle figlie: fra le cause di divorzio vi sarebbero motivi gravi, quali «l'assenza

frequente allora per gli accresciuti commerci»³⁶¹. Questo aspetto comporta una svolta nell'azione e nella dinamicità della commedia: Antifone potrebbe infatti agire *in iure*, esercitando la propria *potestas*, forte della presunta morte dei coniugi o della loro *capitis deminutio maxima*. Inoltre, i mariti potrebbero sempre tornare, rivendicando a loro volta i propri diritti, o rinnovando la loro intenzione rispetto al proprio matrimonio.

L'attenzione del pubblico, in una trama a primo acchito piatta e priva di complicazioni, sarebbe quindi tenuta viva e stimolata da riflessioni e curiosità quali l'incertezza sul ritorno dei mariti, sulla loro condizione di possibile morte o prigionia in terra straniera, nonché l'attesa di possibili sviluppi 'legali' da parte del padre o degli stessi mariti, una volta rientrati in patria.

³⁶¹ Costa 1890, 178. *Contra* Némethi (2010, 209), che critica l'arbitrarietà delle azioni di Antifone e difende l'autonomia decisionale delle due sorelle. Non condivido tale posizione, in virtù dei contenuti giuridici sovra-citati.

7.5 Diritto romano e drammaturgia: nuove prospettive.

È possibile proporre per lo *Stichus* una nuova e diversa chiave di lettura, che consente di attenuare le valutazioni negative proposte ripetutamente dagli studiosi³⁶², che vertono sulla debolezza dei caratteri rappresentati, o sulla mancanza di intreccio³⁶³ e la fragilità strutturale³⁶⁴.

Come già notato da altri studiosi, «sembra che il discredito che ha colpito lo *Stichus* sia eccessivo, e che valga la pena di tentare una chiave diversa di lettura»³⁶⁵. A fronte di tali considerazioni mi pare che un approccio interdisciplinare consenta di chiarire meglio alcuni snodi della commedia, con tutte le sue potenzialità: lette nell'ottica giuridica, le vicende dello *Stichus* presentano un ampio spettro di possibili sviluppi drammaturgici, che consentirebbero di spiegare meglio il successo riscosso da una commedia presentata a teatro per ben tre volte (cf. Liv. XXX 50,3). In quest'ottica è inoltre possibile smontare la critica fondata sull'eccessiva brevità del testo:

«Che la commedia sia breve non deve farci concludere che l'autore abbia drasticamente sforbiciato il modello. Non è sempre possibile trovare indizi di tagli nelle commedie plautine brevi»³⁶⁶.

³⁶² Fraenkel 1960, 269: «l'esposizione [...] delinea [...] i caratteri delle sorelle, il modo di fare del vecchio [...] ma non basta per la preparazione all'azione seguente [...] l'insistenza di Antifone sul divorzio [...] ha l'aspetto di un'incomprensibile cattiveria».

³⁶³ Némethi 2010, XIX: «Fin dalla trama, la *pièce* plautina palesa una sostanziale povertà di contenuti, di azione e soprattutto una disorientante eterogeneità strutturale che, nonostante i pur pregevoli tentativi di “riabilitazione” messi in atto da alcuni critici, appare ancora oggi innegabile».

³⁶⁴ de Melo 2013, 3: «[...] the *Stichus* contains very little action; neither is there an intrigue against a rich old man, nor is a slave girl discovered to be a freeborn virgin. The plot, if it can be so called, consists of loosely connected scenes».

³⁶⁵ Rossi 2005, 62.

³⁶⁶ Paratore 1984, 241 n. 78. Sulla problematica di *retractatio* e più in generale sulla riscrittura plautina nello *Stichus* segnalo i lavori di Winter (1885), Teuffel (1889) e Boutemy (1936).

8) *La dote.*

La comparsa della *dos* avviene all'interno della *familia* ed è funzionale all'organizzazione della stessa. La dote, in quanto istituto sociale, dava sussistenza al matrimonio e *dignitas* maritale alla donna: per questo costituirne un'adeguata era un dovere prima di tutto morale, che in epoca arcaica e preclassica influenzava certamente il piano giuridico; «pur non essendo obbligatoria [...] la dote era un'usanza sociale così diffusa che i matrimoni “indotati” erano rarissimi»³⁶⁷.

L'esigenza di assicurarla fu forse avvertita ancor più in séguito all'abbandono sempre più diffuso del cosiddetto '*matrimonium cum manu*' e della conseguente comparsa di quello cosiddetto '*sine manu*'. Il primo consentiva al marito (o al di lui *pater*) di acquistare i beni della *uxor* attraverso l'acquisto della sua *manus*³⁶⁸: in questo modo, il padre della *virgo* avrebbe perso ogni aspettativa successoria³⁶⁹. Al contrario, nel matrimonio '*sine manu*' la parte di beni trasmessa serviva non solo ad indicare il gradimento per la nuova unione³⁷⁰, ma anche ad assicurare, attraverso uno specifico atto di conferimento, la posizione del padre di lei su quegli stessi beni.

Nelle commedie plautine, come già notato *supra*, la tematica inerente al passaggio della *manus* è meno evidente dell'elemento economico connesso al regime dei beni è ben presente, e di conseguenza lo dev'essere necessariamente anche quello della *dos*.

La *dos* dava corpo alla 'relazione economica' tra due famiglie e tra gli stessi coniugi, e in questo senso il rapporto coniugale non solo è un'alleanza, ma anche uno scambio. La funzione primaria è quella di compensare le spese³⁷¹ e le aspettative ereditarie³⁷²; ma in

³⁶⁷ Schiavone 2003, 208.

³⁶⁸ Il punto in Cic. *Top.* 4 23 (ed. Hubbell 1949): *cum mulier in manum convenit, omnia quae mulier fuerunt viri fiunt dotis nomine*, “Quando la *manus* di una donna è trasferita al marito, tutto ciò che apparteneva alla donna diventa proprietà del marito come dote”.

³⁶⁹ Vd. Serrao 1984, 194.

³⁷⁰ Vd. Pugliese 1986, 440.

³⁷¹ Sul riconoscimento della funzione della dote finalizzata al sostegno dei costi del matrimonio rimando a Sanfilippo 1954, 17.

³⁷² Il contenuto si ritrova principalmente in Dig. XXIII 3,56,1 (Paul. 6 *Ad Plaut.*), Dig. XVII 2,65,16 (Paul. 32 *Ad ed.*) e Pap. Grenf. 2,107. L'affermazione del giurista doveva ricadere in una discussione

secondo luogo essa crea un equilibrio tra le famiglie degli sposi: senza un giusto corrispettivo, potrebbe infatti verificarsi la sottomissione di una delle due famiglie all'altra. Ma in base a quali criteri veniva quantificato l'ammontare della dote? Come spiega Guarino,

«Occorreva, insomma, per sposarsi ad un certo livello sociale, trattare l'affare. Il marito (o il relativo *paterfamilias*) chiedeva da un lato ciò che poteva (o, se riduceva le pretese, era solo per i vantaggi di alleanza sociale, politica, economica che dal matrimonio gli sarebbero potuti derivare) e, dal suo canto, la moglie (o per lei il relativo *paterfamilias*, oppure anche un *extraneus* interessato, [...] a che il matrimonio si facesse) cercava, nei limiti del possibile, di tirare sul prezzo ed eventualmente di garantirsi in vista di una fine del matrimonio [...]. A sua volta, la moglie aveva interesse solo sino ad un certo punto a ridurre l'entità del suo contributo, perché la sua 'cifra', in famiglia e di fronte alla società, era in relazione alla cifra di quel suo contributo»³⁷³.

Affinché vi fosse stabilità nel rapporto coniugale e in quello fra le famiglie dei due sposi, e affinché si riuscissero a consolidare ulteriormente le alleanze appena costituite, veniva instaurata una comparazione delle sostanze e della classe sociale dei due. Si trattava, quindi, di definire un'entità attraverso la *dignitas* e la *facultas* dei coniugi e dei loro nuclei familiari. Tale elemento era stringente dal punto di vista giuridico e sociale: in età repubblicana, evidentemente, una sostanziale disparità di beni poteva comportare problemi per i capi famiglia³⁷⁴.

Nella commedia del *Trinummus*, ad esempio, la differenza patrimoniale fra Lesbonico e Filtone risulta essere, agli occhi del *frater* della *sponsa*, un valido elemento per desistere dallo stringere un'*adfinitas*: vv. 452s. *cum vostra nostra non est aequa factio. / adfinitatem vobis aliam quaerite*³⁷⁵.

Il tentativo di elevarsi ad un rango sociale superiore risulterebbe fuori luogo, come Plauto ben illustra nell'*Aulularia* attraverso una metafora col regno animale: vv. 226-235

sull'attribuzione della dote al padre e ai suoi eredi, in particolare al figlio-marito della *sponsa*. L'ipotesi ricostruttiva in Fayer 2005, 682.

³⁷³ 1975, 53.

³⁷⁴ Vd. Bechmann 1867, II 64.

³⁷⁵ "Il nostro rango sociale non regge il confronto con il vostro, cercatevi un'altra famiglia con cui stringere rapporti".

*venit hoc mihi, Megadore, in mentem, ted esse hominem divitem, / factiosum, me item esse hominem pauperum pauperrimum; / nunc si filiam locassim meam tibi, in mentem venit / te bovem esse et me esse asellum: ubi tecum coniunctus siem, / ubi onus nequeam ferre pariter, iaceam ego asinus in luto, / tu me bos magis hau respicias, gnatus quasi numquam siem. / et te utar iniquiore et meu' me ordo inrideat, / neutrubi habeam stabile stabulum, si quid divorti fuat: / asini me mordicibus scindano, boves incursent cornibus. / hoc magnum est periculum, ab asinis ad boves transcendere*³⁷⁶.

Questa continua attenzione alla tutela del patrimonio è stata letta come un resoconto «di vita sociale romana negli strati alti e un esempio di declino di famiglie nobili»³⁷⁷. La problematica è più volte sollevata: cf. e.g. *Trin.* vv. 466s. *ita tu nunc dicis, non esse aequiparabilis / vostras cum nostris factiones atque opes?*³⁷⁸. Come spiega Albertario,

«il costume sociale, come faceva obbligo al padre di costituire una dote alla figliuola che andava sposa, così gli faceva obbligo di costituirgliela in relazione al suo patrimonio e alla posizione sociale dello sposo»³⁷⁹.

La *dos*, in questa fase storica, continua a recepire norme religiose, morali ed etiche ancorate al *mos*³⁸⁰. L'antichità di tale rilevanza compare, ad esempio, in Dionigi d'Alicarnasso: in questo passaggio, l'autore riporta una legge romulea secondo cui i *clientes*

³⁷⁶ “Megadoro, sto riflettendo sul fatto che tu sei un uomo ricco, pieno di relazioni importanti, mentre io sono il più povero tra i poveri. Se io ti concedessi mia figlia, mi immagino che tu faresti la parte del bue e io quella dell'asino. Quando fossimo aggiogati insieme, e io non potessi sostenere un carico uguale al tuo, io, quale povero asino, cadrei lungo disteso nel fango, e tu, il bue, non mi degnaresti nemmeno di uno sguardo, come se non esistessi. I miei rapporti con te peggiorerebbero, e i miei pari si farebbero beffe di me. Se dovessimo separarci non troverei da nessuna parte un rifugio sicuro: gli asini mi dilanierebbero a morsi e i buoi mi assalirebbero a cornate. È un rischio enorme volersi elevare dalla classe degli asini a quella dei buoi”.

³⁷⁷ Gabba 1988, 79s.

³⁷⁸ “Quindi mi stai dicendo che le vostre sostanze ed il vostro rango non sono equiparabili ai nostri?”.

³⁷⁹ 1924, 9.

³⁸⁰ Sul punto vd., anche se datato, Cogliolo 1885, 109.

avevano il dovere di contribuire alla costituzione della *dos* delle *filiae* dei loro *patroni*, qualora questi non avessero avuto sufficienti beni. Cfr. II 10,2³⁸¹:

παρακαταθήκας δὲ ἔδωκε τοῖς πατρικίοις τοὺς δημοτικοὺς ἐπιτρέψας ἐκάστω τῶν ἐκ τοῦ πλήθους, ὃν αὐτὸς ἐβούλετο, νέμειν προστάτην, ἔθος Ἑλληνικὸν καὶ ἀρχαῖον, ᾧ Θετταλοὶ τε μέχρι πολλοῦ χρώμενοι διετέλεσαν καὶ Ἀθηναῖοι κατ' ἀρχάς, ἐπὶ τὰ κρείττω λαβόν. Ἐκεῖνοι μὲν γὰρ ὑπεροπτικῶς ἐχρῶντο τοῖς πελάταις ἔργα τε ἐπιτάττοντες οὐ προσήκοντα ἐλευθέρους, καὶ ὁπότε μὴ πράξειάν τι τῶν κελευομένων, πληγὰς ἐντείνοντες καὶ ἄλλα ὥσπερ ἀργυρωνήτοις παραχρῶμενοι. Ἐκάλουν δὲ Ἀθηναῖοι μὲν θῆτας τοὺς πελάτας ἐπὶ τῆς λατρείας, Θετταλοὶ δὲ πενέστας ὀνειδίζοντες αὐτοῖς εὐθὺς ἐν τῇ κλήσει τὴν τύχην.

Il costume registrava dunque il dovere morale e sociale di dotare la *filia*, così da consentirle le nozze; tale obbligo era motivato dalla cattiva fama di cui la famiglia della giovane indotata avrebbe goduto, in quanto segnale di ristrettezze economiche:

«finché la compagine della famiglia romana si tenne salda, il dovere di dotare la figlia, posto sotto la sanzione venerata del *mos*, fu profondamente sentito e generalmente rispettato. Ma con l'allentarsi dei vincoli domestici e col deformarsi degli antichi concetti dell'*officium* e del *mos*, le cose mutarono di sana pianta, onde il legislatore finì per imporre come obbligo giuridico ciò che prima era abbastanza garantito dalla *pietas* paterna»³⁸².

A questo proposito è interessante un passo di Valerio Massimo, in cui lo storico riporta un episodio significativo: durante la sua assenza per motivi militari, Scipione chiese al Senato di poter rientrare, così da dotare la propria figlia per le nozze imminenti; a causa delle circostanze, i senatori preferirono tuttavia non consentire il suo ritorno, e per ovviare al

³⁸¹ Ed. Jacoby 1885-1895, “Era dovere dei clienti aiutare i loro patroni fornendo loro una dote per le loro figlie al loro matrimonio, se i padri non avevano mezzi sufficienti; per pagare il riscatto al nemico, se uno di loro o uno dei loro figli è fatto prigioniero; per pagare i propri soldi le perdite dei loro capi in cause legali private, e le multe che hanno dovuto pagare allo Stato in seguito alla loro condanna: questi contributi sono stati considerati non come prestiti, ma come segni di riconoscimento; e hanno condiviso con i loro capi le spese sostenute durante la loro magistratura, e i loro oneri ed altre spese pubbliche, come se fossero parte della famiglia”.

³⁸² Castelli 1913, 173.

problema concessero, a spese pubbliche, di dotare la *virgo*, con il parere della moglie e dei parenti. Cf. IV 4,10³⁸³

itaque, cum secundo Punico bello Cn. Scipio ex Hispania sanatus scripsisset petens ut sibi successor mitteretur, quia filiam virginem adultae iam aetatis haberet, neque ei sine se dos expediri posset, senatus, ne res publica bono duce careret, patris sibi partes desumpsit consilioque uxoris ac propinquorum Scipionis constituta dote summam eius ex erario erogavit ac puellam nuptum dedit.

Cito questo episodio per dimostrare quanto fosse avvertito tale *officium* paterno durante l'età in cui Plauto operò, se addirittura risultò necessario un intervento politico e pubblico.

Nella commedia dell'*Aulularia*, la colpa di Euclione risiede nel venir meno, come *pater* benestante, ad una consuetudine ormai consolidata nel

«codice culturale romano, dove l'accumulo e la creazione del patrimonio non erano tanto finalizzati a sé, quanto destinati ad essere 'socializzati' e trasmessi alla discendenza»³⁸⁴.

L'atteggiamento rimane costante, come emerge dal monologo del *senex*, che conferma ulteriormente il proprio atteggiamento egoistico. Viene meno, infatti, al dovere paterno di provvedere ad una dote per garantire un buon futuro alla figlia: vv. 383s. *accessit animus ad meam sententiam, / quam minimo sumptu filiam ut nuptum darem*³⁸⁵. Si ricordi, a questo proposito, che

«l'obbligo sociale di dotare (obbligo così profondamente sentito nella coscienza sociale, da essere il suo adempimento considerato come argomento decisivo per distinguere il matrimonio dal concubinato) diviene giuridico nel mondo postclassico»³⁸⁶.

Il dato che si evince dalla narrazione plautina è l'imprescindibilità della dote nel sentire sociale: una *virgo* non dotata avrebbe difficilmente trovato marito. In alcune commedie il

³⁸³ Ed. Kempf 1888, "Così, durante il periodo della seconda guerra punica, C. Scipione scrisse al Senato, per farsi mandare un sostituto, dal momento che sua figlia era già in età da marito, e la dote non avrebbe potuto dargliela di sua mano. Allora il Senato, per non far mancare allo Stato quel capitano valoroso, assunse il ruolo paterno e con un Consiglio decisionale della moglie e dei parenti di Scipione fornì alla giovane la somma della dote, direttamente dell'erario pubblico".

³⁸⁴ Bianco 2003, 70.

³⁸⁵ "Decisi di maritare mia figlia con la minor spesa possibile".

³⁸⁶ Arangio-Ruiz 1943, 453.

termine che ricorre è *inlocabilis*: esso esprime efficacemente l'impossibilità di *locare* la *virgo* all'interno di un nuovo nucleo familiare, proprio a causa della mancanza della *dos*. Il solo pensiero di una figlia priva di dote, e dunque difficilmente maritabile, perseguita Euclione nell'*Aulularia*: v. 191 *virginem habeo grandem, dote cassam atque inlocabilem, / neque eam quo locare cuiquam*. Stockert lo mette in parallelo con «Men fr. 18 Koe δυσδιάθετος», spiegando che si tratta di «plautinische Augenblicksbildung, einmalig in der lateinischen Sprache»³⁸⁷. Varrone (*Ling.* V 2)³⁸⁸ cita il passo plautino, facendo comprendere come il termine, creato *ad hoc* da Plauto e utilizzato anche al v. 782 del *Trinummus*, avesse per i Romani trasparente valore semantico e giuridico per il chiaro rapporto etimologico con *locus / locare*.

Ma quando avvenne l'introduzione di nuovi obblighi in materia dotale?

«La norma giuridica sorge quando una condizione consuetudinaria di cose non è più rispettata dalla morale positiva, e viene violata; la norma o eleva a diritto il fatto che fu violato, o lo muta, o lo distrugge secondo che hanno forza, autorità, giustificazione i violatori»³⁸⁹.

Plauto porta in scena, a mio avviso non casualmente, situazioni in cui la *virgo* risulta *indotata*: tali situazioni ben chiariscono l'importanza della dote in epoca medio-repubblicana. Come spiega Astolfi,

«All'inizio, in Roma, il dovere di dotare, fortemente sentito dalla coscienza sociale, è sufficientemente garantito dal profondo senso della famiglia e dalla venerazione per i *mores*. Ma quando l'evolversi dei costumi rende insufficienti queste forze extragiuridiche, intervengono la giurisprudenza del principato e gli stessi imperatori a dare rilevanza giuridica a tale dovere. Giustiniano sottolinea il fondamento morale di questi interventi e li estende, trovandoli conformi alla propria formazione culturale e spirituale e alle sue direttive in materia di legislazione dotale»³⁹⁰.

³⁸⁷ 1983, 73.

³⁸⁸ Ed. Spengel 1885.

³⁸⁹ D'Ancona 1889, 14.

³⁹⁰ 1964, 242.

Un'unione senza dote era giuridicamente percepita come un concubinato³⁹¹; è quanto emerge dai vv. 688-691³⁹² del *Trinummus*, dove il fratello della sposa teme risvolti infamanti per la sorella *indotata*:

nolo ego mihi te tam prospicere, qui meam egestatem leves / sed ut inops infamis ne sim, me mihi hanc famam differant / me germanam sororem in concubinatum tibi / sic sine dote dedisse, magis quam in matrimonium.

Ma non solo il padre o il fratello erano responsabili di dotare la *virgo*. Nel 210 a.C., con la *lex Atilia*, fu introdotto il tutore dativo:

«A misura che questi arcaici concetti tramontano, la tutela è organizzata nell'interesse della persona che vi è soggetta, come dimostra, tra l'altro, la introduzione della tutela dativa e la progressiva decadenza della tutela muliebre»³⁹³.

Questo dato trova conferma non solo nella commedia plautina del *Trinummus*³⁹⁴, ma anche nella storia del diritto:

«Com'è noto, nel periodo classico, il *paterfamilias* era tenuto moralmente o socialmente a dotare le figlie. Dal canto loro i tutori sostituivano, per quanto era possibile, il *paterfamilias* anche in tutto ciò che concerneva l'educazione, la sistemazione, in una parola, l'avvenire dei figli»³⁹⁵.

La giurisprudenza successiva è chiara in merito: cf. Dig. XXVI 7,12,3 (Paul. 38 *Ad ed.*)³⁹⁶

³⁹¹ Un recente e minuzioso esame di Astolfi (2013) in merito alla disciplina del concubinato ha ben illustrato gli sviluppi diacronici di questa realtà romana, a partire dall'età preclassica fino a quella giustiniana. Egli mostra come, contrariamente alla tesi prevalente, questa prassi nel mondo romano sia rimasta un rapporto di fatto e non giuridico, quindi non equiparabile al matrimonio.

³⁹² “Non voglio che tu stia in pensiero per me, per alleviare le mie pene, piuttosto ti devi preoccupare che io, già privo di mezzi, rimanga pure senza onore. Non lasciare che la gente mi copra di infamia, dicendo in giro che ho reso mia sorella la tua concubina, più che la tua sposa. Direbbe così, la gente, se io te la concedessi in moglie priva di dote”.

³⁹³ Biondi 1951, 53.

³⁹⁴ Sul ruolo del tutore rimando *supra* al capitolo riguardante lo sponsale.

³⁹⁵ Gallo 1971, 581.

³⁹⁶ Ed. Mommsen-Krüger-Watson 1985.

cum tutor non rebus dumtaxat, sed etiam moribus pupilli praeponatur, in primis mercedes praeceptoribus, non quas minimas poterit, sed pro facultate patrimonii, pro dignitate natalium constituet, alimenta servis libertisque, nonnunquam etiam exteris, si hoc pupillo expediet, praestabit, sollemnia munera parentibus cognatisque mittet sed non dabit dotem sorori alio patre natae, etiamsi alter ea nubere non potuit: nam etsi honeste, ex liberalitate tamen fit, quae servenda arbitrio pupilli est.

Ricapitolando, dal punto di vista giuridico il *tutor* ha il compito di preservare gli interessi degli agnati, ispirato da quegli stessi criteri di riferimento del *pater familias* che qui rappresenta.

Appaiono dunque fondati i timori di ricevere critiche nel caso di mancanza della dote; timori non solo della famiglia della sposa, ma anche di quella dello sposo. Da un lato Callicle si preoccupa di dotare la figlia dell'amico, garantendole un'unione degna di lei: *Trin.* vv. 158s. *habeo dotem unde dem, / ut eam in se dignam condicionem conlocem*³⁹⁷. Dall'altro lato vi è invece il padre di Lisitele, che reagisce con vivo stupore alla mancanza della dote, ed esclama *sine dote uxorem?* (v. 375)³⁹⁸ ed *egone indotatam te uxorem ut patiar?* (v. 373)³⁹⁹. L'incredulità emerge in diversi *loci* della commedia; sono reazioni di altri personaggi, che rendono ancora più chiaro quale fosse la mentalità degli spettatori romani di fronte ad una problematica di natura economica:

606 ⁴⁰⁰	<i>sine dote ille illam in tantas divitias dabit? non credibile dicis</i>
612 ⁴⁰¹	<i>flagitium quidem hercle fiet, nisi dos dabitur virgini</i>

Altrettanto vergognoso sarebbe però, da parte della famiglia dello sposo, accettare in dote l'unica fonte di sostentamento della famiglia della sposa, che si troverebbe così a dare in dote più di quanto possa permettersi in base alla propria capacità patrimoniale. Bonfante

³⁹⁷ “Se invece dovesse capitargli qualcosa, ho almeno il modo di dare una dote a sua figlia, in modo da maritarla a una persona di una condizione degna di lei”.

³⁹⁸ “Una moglie priva di dote?!”.

³⁹⁹ “Dovrei forse accettare di buon grado che tu prenda in moglie una donna senza dote?!”.

⁴⁰⁰ “Senza dote la farà entrare in una famiglia così ricca?! Mi suona strano!”.

⁴⁰¹ “Per Ercole, sarà un vero scandalo se non verrà data una dote alla giovane”.

Qui il senso di quel *flagitium* corrisponde ad una dimensione di *diffamatio* a livello pubblico. Sull'uso tecnico di questo termine vd. Volterra (1934) e il più recente Thomas (2007).

precisa che «la dote va commisurata alle sostanze del padre, al numero dei figliuoli, alla dignità del maritaggio»⁴⁰²; lo stesso si legge ai vv. 699-704⁴⁰³ del *Trinummus*

id agis ut, ubi adfinitatem inter nos nostram astrinxis / atque eum agrum dederis nec quicquam hic tibi sit qui vitam colas, / ecfugias ex urbe inanis, profugiens patriam desereres, / cognatos, adfinitatem, amicos factis nuptiis: / mea opera hinc proterritum te meaque avaritia autument. / id me commissurum ut patiar fieri ne animum induxeris.

Dal punto di vista giuridico, ciò che emerge è quindi una realtà ancorata saldamente ai *mores*, in cui *facultas* e *dignitas* devono auspicabilmente mantenere una certa proporzionalità; il rischio, e in Plauto è evidente, è quello di creare situazioni che danneggino l'immagine delle famiglie degli sposi, ma soprattutto un ribaltamento di *auctoritas* e buon nome dei singoli individui coinvolti. Si tratta, ancora una volta, di classificazioni giuridiche classiche nate in seno ad una prassi economico-sociale poi consolidatasi, nella fase imperiale, dalla giurisprudenza e qui testimoniate dalle situazioni rappresentate dal commediografo sarsinate.

Senza trovare un giusto equilibrio fra rango sociale e patrimonio, le conseguenze sul piano giuridico e su quello sociale sono inevitabili. È proprio questo ciò su cui gioca Plauto quando desidera creare paradossi: la ricchezza eccessiva della *uxor* determinerebbe una diminuzione dell'autorità maritale, nonché uno sperpero della *res familiaris*. Come si legge nell'*Aulularia* ai vv. 534s., *nam quae indotata est, ea in potestate est viri; / dotatae mactant et malo et damno viros*⁴⁰⁴. In diverse commedie questa realtà ricorre insistentemente: cf. e.g. *Asin. 87 argentum accepi, dote imperium vendidi*⁴⁰⁵.

Al contrario, la mancanza di un contributo economico da parte della donna porterebbe ad accuse gravi.

⁴⁰² Bonfante 1963, 410.

⁴⁰³ “Tu fai così perché, dopo che avrai stretto legami con la nostra famiglia, quando mi avrai dato quel terreno e qui non ci sarà nulla di cui campare, vuoi scappare a mani vuote, lasciare la tua patria come un fuggiasco, e con essa i tuoi famigliari e gli amici, non appena celebrate le nozze. Daranno la colpa a me, diranno che la mia avarizia ti ha spinto ad andartene.”

⁴⁰⁴ “Infatti la moglie priva di dote è severamente controllata dal marito, mentre le mogli dotate sono loro a comandare sui mariti”.

⁴⁰⁵ “Quando ho accettato quel denaro, ho ceduto il mio potere in cambio della dote”.

L'idealizzazione verte certamente sulla purezza d'animo, che da sola riesce a riscattare la *sponsa indotata*: è meglio, infatti, una donna *morata* che una *dotata*⁴⁰⁶. Questo dato, in linea con la politica morigerata e conservatrice cara a Plauto, è chiaro nella commedia dell'*Aulularia*, dove Megadoro difende con la sorella l'idea di *mos* come *dos*: 239 *dum modo morata recte veniat, dotata est satis*⁴⁰⁷. Inoltre, disporre di una ricca dote significa anche arrogarsi il diritto di affrontare ingenti spese: ne sono un esempio i vv. 685-701 del *Miles Gloriosus* e i vv. 498-502 dell'*Aulularia*, dove Euclione imita una *uxor dotata*

*equidem dotem ad te attuli / maiorem multo quam tibi erat pecunia; / enim mihi quidam aequomst purpuram atque aurum dari, / ancillas, mulos, muliones, pedisequos, / salutigerulos pueros, vehicla qui vehar*⁴⁰⁸.

Questo riferimento alle ricchezze e al corredo muliebre rimanda inevitabilmente alla *lex Oppia*, promulgata nel 215 a.C. durante la seconda guerra punica (cf. Liv. XXXIV 1-8). Essa faceva parte delle cosiddette *leges sumptuariae* e intendeva limitare il lusso delle *matronae*: in particolare, esse non potevano possedere più di mezza oncia d'oro, né indossare un abito dai colori troppo vivaci, né andare in carrozza a Roma o in un'altra città, se non per partecipare a una cerimonia religiosa⁴⁰⁹. La battuta plautina rimanda ad un'ottica conservatrice⁴¹⁰; in particolare, il commediografo sarsinate si riferisce qui alle donne sposate, e certamente l'uso e la quantificazione della *dos* risultano centrali⁴¹¹:

⁴⁰⁶ Sulla 'maschera' plautina della *uxor dotata* rimando alla lettura di Schuhmann (1977).

⁴⁰⁷ "Finché una donna viene dotata di buoni costumi, allora sarà sufficiente".

⁴⁰⁸ "Ti ho portato una dote maggiore delle tue sostanze, dunque mi merito porpora, oro, servi, muli, mulattieri, e servitori che mi accompagnino e che portino i miei saluti agli amici, con carrozze come mezzi di trasporto".

⁴⁰⁹ Su questa *lex* vd. Berg 2002 e Agati Madeira 2004. Sui dettagli dell'abrogazione vd. Desideri 1984 e Gorla 1987. Sui rapporti con Catone vd. Krueger 1940, Robert 2003 e Mastroianni 2006.

⁴¹⁰ L'impatto della *Lex Oppia* sulla società repubblicana di Roma è attestato dal lessico di Plauto e Titinio. Su questo punto vd. García Jurado 1992 e 1994.

⁴¹¹ Sull'aspetto finanziario ed economico, assolutamente più rilevanti di quelli morali, della *lex* rimando a Haury 1976 e Culham 1892.

«Plauto separa la concezione di un buon matrimonio dall'identificazione di esso con un buon investimento e distingue le ragioni del matrimonio da quelle del patrimonio»⁴¹².

La posizione di Megadoro sugli abusi delle *uxores dotatae* è in completa opposizione con le tendenze delle donne coeve:

«wenn nun zur Zeit von Catos Heirat ein älterer Mann auf der Bühne erscheint, der dessen eigenwillige Ansichten gegen die Abschaffung der *Lex Oppia* zitiert und erklärt, man solle nicht reiche Frauen (*dotatate*) heiraten, die den Männern zusetzen [...], sondern eine arme Frau, die dem Mann unterworfen sei [...]»⁴¹³.

Su questo punto si trova perfettamente d'accordo Euclione, che spiando Megadoro in disparte ne condivide l'opinione e giunge ad augurarsi che divenga “prefetto dei costumi delle donne”: v. 504 *moribus praefectum mulierum hunc factum velim*. Il termine evidenziato fa riferimento ad una carica greca, ed in particolare al «gynaikonomos» che serviva «per controllare il comportamento delle donne (una magistratura che Aristotele, *Politica* 1300 a 4-5 definisce istituzione aristocratica)»⁴¹⁴. D'altra parte, nell'ambiente romano erano gli uomini della *familia* ad occuparsi in prima persona di queste faccende, come richiede il contesto storico:

«der Fluch des Goldes ist bewegendes Leitmotiv, das nicht nur im hellenistischen Athen, sondern besonders unter dem Aspekt der Nachwirkung der *Lex Oppia* in Rom aktuelle Bedeutung besaß. Hinter alledem steht lenkend die beleidigte Gottheit, die mit Bedacht und Konsequenz Euclios ererbte und traditionsreiche *aviditas* mit dem Schatzfund bestraft hatte»⁴¹⁵.

⁴¹² Petrone 2009, 212.

⁴¹³ Lefèvre 2001, 156.

⁴¹⁴ Faggi 1996, 351.


⁴¹⁵ Hofmann 1977, 358.

8.1 *Qualche numero.*

Ad ulteriore conferma dell'importanza della dote, sono presenti, in ben 15 commedie⁴¹⁶ su 21, 76 ricorrenze. Esse differiscono per forma, caso e numero, ma non in maniera casuale. Il caso più ricorrente è senz'altro l'ablativo, che ancora una volta conferma il valore strumentale della dote all'interno del matrimonio romano.

In particolare, è l'assenza della dote stessa che interessa al pubblico, ed è infatti *sine dote* l'espressione preminente; ciò non sorprende, poiché se storicizzato giuridicamente, questo dato plautino è perfettamente coerente con le tematiche che ho appena illustrato sull'importanza del regime dotale.

24	<i>dote</i>
19	<i>dotem</i>
11	<i>dos</i>
9	<i>dotis</i>
4	<i>dotatam</i>
3	<i>dotatae</i>
2	<i>dotalis</i>
1	<i>dotalem</i>
1	<i>dotata</i>
1	<i>dotes</i>
1	<i>dotibus</i>



⁴¹⁶ Le commedie sono: *Merc.*, *Aul.*, *Most.*, *Persa*, *Trin.*, *Men.*, *Cist.*, *Rud.*, *Poen.*, *Curc.*, *Truc.*, *Stich.*, *Amph.*, *Mil.*, *Asin.*

8.2 Esempi di beni dotali in Plauto.

Fra le possibili *res* facenti parte della dote compaiono le figure servili.

Nell'*Asinaria*, ad esempio, il “servo dotale” rientra nel corredo della *uxor*, la quale dispone di un proprio schiavo personale che è parte del suo esclusivo patrimonio; «in magna re familiari tales servi saepe ab uxore sola pendebant, nec mariti ullum in eos imperium erat»⁴¹⁷. Ai vv. 85s. il servo denigra il proprio padrone, facendogli notare che il patrimonio della moglie è maggiore del suo: *dotalem servom Sauream huc uxor tua / adduxit, cui plus in manu sit quam tibi*.

Il termine è tecnico e compare successivamente in testi giuridici: cf. *e.g.*

Dig. XXIII 3,65 (Pompon. 5 <i>Ad Q. Muc.</i>)	<i>si legato aut hereditate aliquid servo dotali obvenit</i>
Dig. XXIV 1,28,1 (Paul. 7 <i>Ad Sab.</i>)	<i>si a praedonibus redemisset servos dotales</i>
Dig. XXIV 3,25,3 (Paul. 36 <i>Ad ed.</i>)	<i>si qui dotalium servorum in fuga erunt</i>
Dig. XXIV 3,31,4 (Iulian. 18 <i>Dig.</i>)	<i>quae post divortium per servos dotales acquisitae marito fuissent</i>

⁴¹⁷ Ussing 1875, 135.

8.3 Conclusioni.

Il matrimonio romano, e con esso la costituzione della *dos*, è un fatto di interesse pubblico: è un'istituzione attraverso cui la collettività può trasmettere i comuni valori romani. Plauto ne è ben consapevole, e decide di presentare più volte questa tematica all'interno delle sue vicende comiche. Ciò che emerge da questa lettura è la componente morale e sociale che rendeva nella dote un elemento centrale nel matrimonio, secondo l'ottica religiosa e sociale repubblicana. I numerosi riferimenti all'obbligo morale e giuridico di dotare la *sponsa* e le inevitabili conseguenze sociali per una *virgo indotata* ben dimostrano l'importanza di disporre di una *dos* tra la fine del III e l'inizio del II sec. a.C.

Ancora una volta l'occasione teatrale e la sua intima connessione coi valori della società romana diventano punti di partenza saldi per inquadrare la tematica dell'istituto dotale in età medio-repubblicana. Concordo per questo con quanto scrive Fiori:

«A questo riguardo, è bene avvertire che voler distinguere il piano sociale da quello giuridico significherebbe incorrere, nello studio della realtà romana, in un grave anacronismo. Non solo in età arcaica e medio-repubblicana, ma anche all'epoca del tentativo di restaurazione dei *mores* operato da Augusto, quella romana è una società sostanzialmente 'tradizionale', con un fortissimo controllo sociale, nella quale i simboli sociali sono strettamente legati alla condizione giuridica e la condizione giuridica si presume venuta meno quando mancano i simboli di distinzione sociale»⁴¹⁸.

Il matrimonio presuppone una serie di valutazioni in merito alle opportunità e all'agiatezza economica di chi lo costituisce. L'unione può avvenire tra persone di diverso rango sociale, ma questo è un rischio, in quanto potrebbe provocare insoddisfazioni tra gli individui coinvolti. La ricchezza è, in questo senso, il parametro più efficace ed evidente con cui misurare le conseguenze di tali unioni; anche nelle commedie plautine si ritrovano tali considerazioni vicine al conservatorismo. Come spiega Bourdieu,

«poiché le strategie matrimoniali mirano sempre, almeno nelle famiglie più agiate, a fare un 'buon matrimonio', e non solo un matrimonio, cioè a massimizzare i profitti economici e simbolici associati all'instaurazione di una nuova relazione, esse sono determinate in ogni caso dal valore del patrimonio materiale e simbolico che può essere impegnato nella transazione, e dal modo di trasmissione, che definisce i sistemi d'interessi dei pretendenti

⁴¹⁸ 2011, 229.

alla proprietà del patrimonio assegnando loro diritti diversi su di esso secondo il sesso e il rango di nascita. In breve, il modo di successione specifica in funzione del sesso e del rango di nascita, le possibilità matrimoniali genericamente legate ai discendenti di una stessa famiglia in funzione della sua posizione sociale, individuata principalmente, ma non esclusivamente, con il valore economico del suo patrimonio»⁴¹⁹.

⁴¹⁹ 2005, 229.

9) *La presenza dei παράφερνα in Plauto: un caso di peculium femminile.*

Il termine *peculium* ricorre sedici volte nella produzione plautina⁴²⁰. Lo si trova riferito ai servi, come accade nell'*Asinaria*⁴²¹, nei *Captivi*⁴²², nella *Casina*⁴²³, nella *Mostellaria*⁴²⁴, nello *Pseudolus*⁴²⁵ e nello *Stichus*⁴²⁶; ad uno schiavo pedagogo nelle *Bacchides*⁴²⁷; al figlio nel *Mercator*⁴²⁸; ironicamente ad un padre nel *Trinummus*⁴²⁹.

Vi è poi un caso interessante in cui questo vocabolo si riferisce ad una *uxor*, per quanto ci è dato sapere per la prima volta nella letteratura latina: si tratta del v. 199 della *Casina*, *nam peculi probam nil habere addecer*⁴³⁰.

L'intera scena è ricca, dal punto di vista lessicale, di riferimenti giuridici ed offre ampio spazio e libertà d'azione a due donne, Cleostrata e Mirrina, che si ritrovano sole sul proscenio e discutono piuttosto animatamente della condizione di una delle due.

Cleostrata è alquanto infelice della propria vita coniugale: vv. 172-176 *ita solent omnes quae sunt male nuptae / domi et foris aegre quod siet, satis semper est*. La donna si sfoga con l'amica, poiché scontenta del rapporto con suo marito, che, a suo dire, le manca di rispetto: v. 186 *pessumis me modis despiciatur domi*. La ricerca di appoggio, conforto e solidarietà femminili non trova però riscontro: di fronte alle lamentele e alle rivendicazioni di Cleostrata (v. 190 *nec mihi ius meum optinendi optio est*), Mirrina si espone, con una certa ironia, a favore dei mariti: vv. 191s. *mira sunt, vera si praedicas, nam viri / ius suom ad*

⁴²⁰ Oltre ai tredici analizzati *infra* vi sono altri tre luoghi in cui compare *peculium*, ma sono corrotti: cf. Lodge 1962, II, 300s. I passi seguono l'edizione di Leo (1895-1896).

⁴²¹ v. 277 *largitur peculium, omnem in tergo thesaurum gerit*; v. 498 *nec potest peculium enumerari*.

⁴²² v. 1028 *quoi peculi nihil est, recte feceris*.

⁴²³ v. 258 *cui homini hodie peculi nummus non est plumbeus*.

⁴²⁴ v. 253 *dabo aliquid hodie peculi tibi, Philematium mea*; v. 863 *faciunt de malo peculium quod nequeunt*; v. 875 *peculi sui prodigi, plagigeruli*.

⁴²⁵ v. 1189 *meo peculio empta*.

⁴²⁶ v. 751 *vapulat peculium, actum est*.

⁴²⁷ v. 465 *nam illum meum malum promptare malim quam peculium*.

⁴²⁸ v. 96 *ita peculium conficio grande*.

⁴²⁹ v. 434 *edepol ne ego istum velim meum fieri servom cum suo peculio*.

⁴³⁰ La lezione è pacifica.

mulieres optinere haud queunt) Si noti soprattutto il ‘botta-e-risposta’ giocato sulla ripresa da parte della vicina della *iunctura ius optinere*, dal valore giuridico.

Cleostrata prova ad essere più chiara e a ribadire le proprie ragioni in merito alla vicenda, facendo notare che è sempre stata lei a contribuire economicamente all’educazione della serva, attraverso un insistito poliptoto, nonché figura etimologica degli aggettivi possessivi e dei pronomi personali: vv. 194-195 *quin mihi ancillulam ingratiis postulat, / quae mea est, quae meo educta sumptu siet*. L’amica le consiglia tuttavia di riflettere sul proprio atteggiamento “sciocco” (v. 209 *insipiens*); la condivisione e la sincerità sono alla base della convivenza e del rapporto coniugale, che non può sussistere senza tali presupposti: v. 202 *hoc viri censeo esse omne, quidquid tuom est*.

Mirrina, evidentemente ignara (a differenza del pubblico, che ne è stato informato nel *Prologo*), chiede quale sia la provenienza di Casina: v. 198 *unde ea tibi est?*; la domanda è lecita, in quanto vuole chiarire la condizione di appartenenza della schiava. Le rivendicazioni di Cleostrata risulterebbero del tutto infondate se, ad esempio, si trattasse di una serva acquistata dal *vir*, o di una dotale, in quanto rimarrebbe di proprietà esclusiva di suo marito Lisidamo. Inoltre, secondo la vicina, una *mulier* non dovrebbe avere un proprio *peculium* all’insaputa del coniuge: vv. 199s. *nam peculi probam nihil habere addecet / clam virum*. Qui «la predica sulla brava moglie [...] è perfettamente conforme alla sensibilità romana»⁴³¹.

Il fatto che Cleostrata voglia godere di totale autonomia nella gestione di Casina, però, si basa sul fatto che la serva è stata cresciuta a sue spese, proprio in virtù di quel suo *peculium*: v. 195 *meo educta sumptu siet*⁴³². La presenza di un patrimonio extra-dotale della moglie, al quale essa attinge per far fronte all’educazione della serva, esclude dunque un’origine disonesta di tale somma, come la battuta successiva di Mirrina vorrebbe invece denunciare: vv. 200s. *quae habet, partum ei haud commode est, / quin viro aut subtrahat aut stupro invenerit*. Si tenga presente che riguardo a tali beni si

«applica il principio che la donna ha su di essi le stesse facoltà che avrebbe se non fosse maritata. Questo stesso principio però, serve anch’esso a caratterizzare il matrimonio romano libero nei riguardi dell’estraneità della donna alla famiglia del marito, della sua indipendenza

⁴³¹ Fraenkel 1960, 289.

⁴³² *Contra* Scacchetti (2002, 68), secondo cui «la matrona (...) non adduce con chiarezza il titolo su cui fonda il suo *petitum*».

da questo, e del non partecipar essa agli interessi economici connessi al matrimonio e alla figliolanza, se non nella misura dell'apporto dotale»⁴³³.

Queste considerazioni portano Mirrina a riflettere su quello che le sembra essere un atteggiamento scorretto per una donna; certe premesse potrebbero infatti causare il divorzio: vv. 209-211⁴³⁴ *semper tu huic verbo vitato abs tuo viro [...] ei foras, mulier*

Sembra emergere, da questo dialogo, un forte contrasto di opinioni: da un lato, la visione più 'tradizionale' e 'conservatrice' del matrimonio (quella di Mirrina)⁴³⁵, secondo cui «i doveri della buona moglie sono per così dire visti dalla prospettiva maschile»⁴³⁶; dall'altro, una rivendicazione di maggiore equità ed autonomia nel rapporto coniugale (quella di Cleostrata). Pare che Plauto colga i mutamenti sociali dell'epoca e li porti sulla scena: secondo la ricostruzione di Daremberg-Saglio⁴³⁷,

«Mais plus tard il y eut mariage sans manus. A quelle époque s'est produit ce changement? (...) il est difficile d'admettre qu'il y ait eu dès cette époque, meme si on donne aux Douze Tables une origine plus récente, un vrai mariage sans formalités juridiques. En tout cas le mariage sans manus existe à l'époque de Caton et d'Ennius; le discours de Caton sur la loi Voconia de 169 av. J.-C. prouve que la femme a des bens propres; et una pièce d'Ennius, qu'elle est restée sous la puissance du père qui peut rompre son mariage».

⁴³³ Perozzi 1906, I, 270.

⁴³⁴ Per l'analisi vd. il capitolo dedicato al divorzio.

Per un'attenta analisi rimando *infra* nel capitolo inerente al divorzio.

⁴³⁵ La situazione, però, si ribalta a fine commedia, secondo una tendenza tipicamente plautina, quando Mirrina si prepara a godere, assieme alla serva Pardalisca, dell'insuccesso di Lisidamo: vv. 857s. *numquam ecastor ullo die risi adaeque, / neque hoc quod relicuom est plus risuram opinor.*

⁴³⁶ Fraenkel 1960, 287s.

⁴³⁷ III/2 1586 s.v. *Manus*.

9.1 *La natura del matrimonium.*

Nel passo della *Casina* si deve cercare di capire se si tratti di un'unione 'cum' o 'sine manu'⁴³⁸.

Si tenga presente il contesto storico in cui ci troviamo, dove il cosiddetto 'matrimonio sine manu' è già ampiamente diffuso ed affianca quello 'cum manu'. A questo proposito scrisse lo stesso Bechmann⁴³⁹, poi citato da D'Ancona: quando le mogli

«sentirono il desiderio di procurarsi piaceri e divertimenti senza sottoporsi al controllo dei mariti, potè introdursi l'uso di non costituire tutto il patrimonio in dote»⁴⁴⁰.

Negli studi di von Mandry il matrimonio in questione sarebbe 'sine manu', in quanto il *peculium* rimane pur sempre di proprietà del *pater* della donna:

«Institute, die zum Theil in den sogennanten Königsgesetzen oder in den XII Tafeln erwähnt werden, zum anderen Teile mindestens weit in die republikanische Periode zurückreichen [...]. Die Vereinigung allen Vermögens in der Hand des Hausvaters ferner, und die Vermögenslosigkeit der Hauskinder weist auf absolute Herrschaft des Paterfamilias hin; den Charakter absoluter Herrschaft aber trägt die patria potestas in der Sache um so entschiedener an sich, je weiter in der spezifisch römischen Rechtsentwicklung zurückgegangen wird»⁴⁴¹.

Come spiega a questo proposito Guarino,

«A prescindere dalla dote, poteva darsi, ovviamente, che la moglie (beninteso, nel *matrimonium sine manu*) avesse un suo patrimonio personale, sottratto ad ogni intervento del marito. Più spesso però avveniva che essa, pur non avendo un consistente patrimonio, ricevesse (dal padre o da altri) un piccolo appannaggio in beni mobili (gioielli, vestiti, limitate quantità di danaro) da utilizzare per le sue personali necessità: *bona extra dotem* o *praeter dotem*, detti anche alla greca *parapherna*»⁴⁴².

⁴³⁸ Le diverse proposte di interpretazione sono riassunte da Garcia Garrido (1958), il quale però non prende posizione: «El texto no se presta, por tanto, a una conclusión cierta» (25).

⁴³⁹ 1863, I, 45.

⁴⁴⁰ 1889, 7.

⁴⁴¹ 1871, 6s.

⁴⁴² 2001, 592 § 43.7.

Il padre gestisce tale peculio esercitando la propria *manus* su tutti i figli e figlie *in potestate*:

«Dans le mariage sans *manus* [...] Si elle était *alieni juris*, elle restait sous la puissance du *paterfamilias*, soumise à sa juridiction domestique; elle acquérait pour lui, il était responsable de ses torts, avait pour la réclamer les interdits *de liberis exhibendis, ducendis*, pouvait, jusqu'à l'époque d'Antonin, la revendiquer malgré son mari. Les deux patrimoines restaient distincts, sauf la dot»⁴⁴³.

Come spiega Bonfante si trattava di «beni non costituiti in dote», fin dal più antico diritto romano presenti nel «cosiddetto matrimonio *sine manu*»⁴⁴⁴; allo stesso modo la pensa Garcia Garrido, il quale aggiunge che «i beni estradotali restavano in proprietà della donna durante il matrimonio»⁴⁴⁵.

Il fatto che Cleostrata denunci che essa ha cresciuto Casina a proprie spese, con il proprio patrimonio (v. 194 *meo sumptu*) e non con quello del marito chiarisce le premesse giuridiche delle rivendicazioni della *mulier*. Il termine *sumptus* viene utilizzato da una donna anche altrove all'interno delle commedie plautine, sempre in riferimento alle spese sostenute.

In un frammento finale dell'*Aulularia*, il vocabolo è impiegato per l'acquisto di vestiti lussuosi: fr. 1 *pro illis corcotis, strophiiis, sumptu uxorio*.

Un'osservazione simile compare poi nel *Poenulus*, dove Anterastile sottolinea l'importanza di curare il proprio aspetto: vv. 246s. *insulsaе admodum atque invenustae / sine munditia et sumptu*. Pochi versi dopo le risponde la sorella Adelfasia, la quale osserva come, per poter guadagnare, sia necessario investire, senza però spendere troppo: vv. 286s. *non enim potis est quaestus fieri, ni sumptus sequitur, scio, / et tamen quaestus non consistet, si eum sumptus superat, soror*.

Nella *Cistellaria*, infine, una Lena rivendica di aver fatto fronte all'educazione della figlia da sola, in quanto liberta senza marito (vv. 38-40 *quia nos libertinae sumus, et ego et tua mater, ambae / meretrices fuimus: illa te, ego hanc mihi educavi / ex patribus conventiciis*) e per questo d'ora in poi ritiene che sua figlia dovrebbe contribuire economicamente alle spese quotidiane, per non continuare a gravare sulle tasche materne: v. 50 *multisque damno et mihi lucro sine meo saepe eris sumptu*.

⁴⁴³ Daremberg-Saglio, III/2 1660 s.v. *Matrimonium*.

⁴⁴⁴ 1963, 507.

⁴⁴⁵ 1992, 476.

Questi tre esempi dimostrano come le donne, all'epoca di Plauto, potessero sostenere spese in maniera autonoma; ancora una volta si manifesta quella polemica plautina contro i nuovi *mores* delle donne romane, ormai 'fuorviate' dalla ricchezza⁴⁴⁶.

La pretesa di Cleostrata e il suo impegno nel tutelare i propri beni sono dunque in linea con la situazione di una *mulier* in un matrimonio '*sine manu*', in cui vige il regime giuridico della separazione dei beni:

«Unless she had entered into her husband's *manus*, she kept his property during the marriage, as well as any property she later acquired. [...] It was advisable for a woman who brought no-dotal property into a marriage to be sure that it was kept separate from the dowry and from her husband's own property»⁴⁴⁷.

Costa rileva inoltre che in nessuna delle commedie plautine vi è evidenza di un passaggio di *manus*, dunque è possibile presumere che anche in questo caso il matrimonio sia '*sine manu*':

«Quest'ultimo fatto della *patria potestas* persistente sulla donna, la tendenza a dualismo personale e patrimoniale fra coniugi, [...] e, d'altra parte, la mancanza in Plauto d'ogni traccia di forme giuridiche atte all'acquisto della *manus*, permettono, parmi, di affermare con buon fondamento che il matrimonio ritrattoci in Plauto è *sine manu*, e che tal matrimonio, già allora, non oltre un secolo e mezzo più tardi, come di consueto si crede, doveva essere il prevalente»⁴⁴⁸.

Non tutti gli studiosi, però sono concordi con questa interpretazione. Castelli commenta il verso in maniera differente, attribuendo piuttosto l'esercizio della *manus* al marito, il quale «nel matrimonio *cum manu* [...] poteva lasciare un *peculium* alla moglie come agli altri *fili* *familias*»⁴⁴⁹. Sulla stessa linea è anche Scacchetti, la quale rileva che la maggior parte dei matrimoni all'epoca di Plauto era '*cum manu*':

«Secondo la concorde opinione degli autori che se ne sono occupati *ex professo*, all'epoca di Plauto la maggior parte dei matrimoni era ancora accompagnata dalla *manus* e, comunque, il matrimonio ritratto nel suo teatro in generale e nella *Casina* in particolare è

⁴⁴⁶ Di questo aspetto mi occuperò *infra* in merito alla divisione dei beni.

⁴⁴⁷ Evans Grubbs 2002, 101.

⁴⁴⁸ 1890, 177.

⁴⁴⁹ 1923, 74s.

cum manu. [...] Sulla scorta di tali considerazioni, ed in assenza di un qualunque dato testuale di senso contrario, propenderei per ritenere che anche la Cleostrata pensata e rappresentata dal Sarsinate fosse *in manu* di Lisidamo e, in quanto tale, priva di capacità patrimoniale, per cui le sue rivendicazioni su Casina sarebbero state destituite di ogni riferimento»⁴⁵⁰.

Della stessa idea è anche Höbenreich, che rimette a Lisidamo la proprietà ed il controllo di Casina:

«Cleostrata who is *in manu mariti*, depends on the (explicit or implicit) consensus of the husband when managing her assets, for the slave is *de facto* hers, *de iure* her husband's property, which is exactly what Mirrina is saying (*hoc viri censeo esse omne quicquid tuum est*). Female income appears suspicious and could mean that the husband has been defrauded or betrayed»⁴⁵¹.

E ancora Lamberti, che commenta i versi spiegando che spettava al marito la gestione del *peculium*⁴⁵²:

«nel quadro del regime matrimoniale connotato dall'esser donna *in manu mariti*, si reputava normale che costei godesse di un *peculium*, ossia di un appannaggio nella sua disponibilità fattuale (benché giuridicamente in titolarità del marito)».

Credo tuttavia che, leggendo attentamente i versi in questione all'interno dell'intero dialogo fra le due amiche, la situazione risulti più articolata e più coerente con la proposta del matrimonio '*sine manu*'⁴⁵³, in virtù della mancanza di riferimenti testuali all'acquisto della *manus* da parte di Lisidamo e del contesto medio-repubblicano.

⁴⁵⁰ 2002, 71-73.

⁴⁵¹ 2015, 281.

⁴⁵² 2014, 145.

⁴⁵³ *Contra* Scacchetti (2002, 61), secondo cui l'intera scena sarebbe invece poco efficace a livello drammaturgico e di contenuti, e le motivazioni della *mulier* non inerenti alle sue rivendicazioni (da me ricostruite *supra*): «Ai fini della coerenza costruttiva della vicenda, le aggiunte del commediografo latino sono del tutto inutili ed incongrue: gli ormai noti motivi per i quali Cleostrata si oppone alle nozze con Olimpione sono ben diversi dalla pretesa di far valere i propri asseriti diritti sulla ancella. Non solo: se la *ratio* della tua pretesa fosse davvero questa, essa troverebbe una fondata

Nel corso dei decenni i commentatori non sono entrati nel merito della questione: spesso riportano il significato di *peculium* e ne ricostruiscono l'etimologia, senza però occuparsi della sua storicizzazione:

Németi	«A Roma il <i>peculium</i> era il patrimonio personale, generalmente di ben poca entità, posseduto dai membri “subordinati” della famiglia, come la moglie, il figlio o lo schiavo» ⁴⁵⁴
Chiarini	«Il <i>peculium</i> (da <i>pecus</i> , “bestiame”) era, a Roma, il patrimonio personale – solitamente modesto – posseduto dalla moglie, dal figlio o dallo schiavo di famiglia di un determinato cittadino» ⁴⁵⁵

Altre interpretazioni che sono state fornite non sono, a mio parere, condivisibili. Scacchetti, ad esempio, attribuisce la concessione del *peculium* esclusivamente al marito, senza considerare la questione dei beni parafernali:

«Se si escludeva che un bene fosse entrato nella disponibilità della donna attraverso il marito ed a titolo di peculio, l'acquisizione non poteva che essere avvenuta nel secondo modo: la moglie cioè, non poteva che essersi illecitamente procurata il bene o rubando al coniuge o tramite relazioni o prestazioni sessuali extraconiugali»⁴⁵⁶.

Altri autori si rifanno invece alla cosiddetta *praesumptio Muciana*, in base alla quale

«tutto ciò che la donna possiede si reputa, sino a prova contraria, derivarle dal marito, e quindi, dato il divieto delle donazioni fra coniugi, proprietà del marito»⁴⁵⁷.

Anche Augello, che scrive:

«Il marito *paterfamilias* è l'unico in famiglia che abbia diritti patrimoniali; anche i beni della moglie, in base alla *presumptio Muciana*, erano considerati del marito»⁴⁵⁸.

e sufficiente giustificazione nella regola dell'*ordo* familiare secondo la quale spetta alla *uxor* il controllo sulle serve».

⁴⁵⁴ 2010, 187.

⁴⁵⁵ 1992, 84 *ad loc.*

⁴⁵⁶ 2002, 76.

⁴⁵⁷ Castelli 1923, 81.

⁴⁵⁸ 1972, I, 669 n. 202.

Vincenti puntualizza ulteriormente (1999, 451-469): egli reputa questi versi come la più antica attestazione della difesa dell'attualità della presunzione (D. 24.1.51) e del divieto delle donazioni tra coniugi (C. 5.16.6). Infine Scàndola⁴⁵⁹, che scrive: «è la cosiddetta “presunzione Muciana”, una delle più tipiche leggi del diritto romano».

Mi preme però sottolineare che si tratta di un istituto giuridico posteriore alla stesura della commedia: tale interpretazione giurisprudenziale è stata fornita successivamente da Quinto Mucio Scevola (cf. Dig. XXIV 1.51 - *Pomp. 5 ad Q. Muc.*)⁴⁶⁰

Quintus Mucius ait, cum in controversiam venit, unde ad mulierem quid pervenerit, et verius et honestius est quod non demonstratur unde habeat existimari a viro aut qui in potestate eius esset ad eam pervenisse. Evitandi autem turpis quaestus gratia circa uxorem hoc videtur Quintus Mucius probasse.

Il contenuto del verso plautino è perfettamente in linea con la considerazione di Quinto Mucio Scevola: anch'egli si preoccupa dell'origine del *peculium* femminile, ma lo fa successivamente a Plauto, ed è dunque preferibile in una prospettiva storico-giuridica riflettere su situazioni comparse nell'età medio-repubblicana.

Dello stesso avviso Astolfi, che scrive:

«Anzi la giurisprudenza repubblicana rappresentata da Quinto Mucio Scevola (D. 24, 1, 51) e il successivo diritto classico accolsero una presunzione che Plauto (cas. 202) testimonia essere corrente in Roma già nel III sec. a.C. e secondo la quale i beni di cui dispone la moglie provengono dal marito, al quale appartengono sino a prova contraria»⁴⁶¹.

Sic Lamberti:

«È un'allusione alle consuetudini sociali correnti all'epoca, dunque, quella che troviamo espressa nei citati versi della *Casina*, e non certo un riferimento ad un principio frutto di elaborazione giurisprudenziale (né un antecedente di esso)»⁴⁶².

A favore della natura '*sine manu*' del matrimonio vi sono altri casi di *peculium* che ricorrono, con il medesimo significato, nella tradizione letteraria successiva:

⁴⁵⁹ 2004, 133 n. 1.

⁴⁶⁰ Ed. Mommsen-Krüger-Watson 1985.

⁴⁶¹ 2014, 329.

⁴⁶² 2014, 149.

Svet. <i>Tib.</i> 50, 1 ⁴⁶³	<i>peculio concesso a patre</i>
Dig. VI 1,65,1 (Papin. 2 <i>Resp.</i>) ⁴⁶⁴	<i>ancillam, quae non in dotem data, sed in peculium filiae concessa est, peculio filiae non legato mancipium hereditarium esse convenit</i>
Dig. XXIII 3,9,3 (Ulp. 31 <i>Ad Sab.</i>) ⁴⁶⁵	<i>si res dentur in ea, quae Graeci παράφερον dicunt quaeque alii (ita Mommsen, trad. Galli) peculium appellant (seq. res, quas mulier solet in usu habere in domo mariti neque in dotem dat)</i>
Dig. XXIII 3,24 (Pompon. 15 <i>Ad Sab.</i>) ⁴⁶⁶	<i>si filia familias nuptura ex peculio, cuius administrationem habet, dotem viro dedit, deinde, cum in eadem causa peculium eius esset, divortium fecerit</i>
Dig. XXXIX 5,31 (Papin. 12 <i>Resp.</i>) ⁴⁶⁷	<i>cum [...] peculium a dote puellae distingueretur,</i>
Dig. XXXIX 5,31,2 (Papin. 12 <i>Resp.</i>) ⁴⁶⁸	<i>pater, qui filiae, quam habuit in potestate, mancipia donavit et peculium emancipatae non ademit.</i>

Nel diritto romano di epoca imperiale *peculium* individua i beni extradotali, che nella prospettiva della terminologia tecnica indicano ciò che spetta al *pater familias*, in quanto quel *peculium*, nonostante sia destinato ad una donna ancora *alieni iuris*, non passa in proprietà al marito alla stregua della dote:

«Dans l’ancien droit romain les paraphernaux s’appelaient aussi receptitia, c’est-à-dire biens réservés, parce que la femme les retenait sans les transmettre au mari»⁴⁶⁹.

Lo dimostra anche un passo di Svetonio: cf. *Tib.* 50, 1 *peculio concesso a patre ... fraudavit*. In questo contesto di epoca imperiale Giulia

⁴⁶³ Ed. Ailloud 1980, “Con il *peculium* concesso dal padre”.

⁴⁶⁴ Ed. Mommsen-Krüger-Watson 1985.

⁴⁶⁵ Ed. Mommsen-Krüger-Watson 1985.

⁴⁶⁶ Ed. Mommsen-Krüger-Watson 1985.

⁴⁶⁷ Ed. Mommsen-Krüger-Watson 1985.

⁴⁶⁸ Ed. Mommsen-Krüger-Watson 1985.

⁴⁶⁹ Daremberg-Saglio, II/1 396 s.v. *Dos*.

«sarebbe stata *filiafamilias* anche dopo il matrimonio con Tiberio, con cui dunque sarebbe stata sposata *sine manu* [...], donde il *peculium* e gli *annua* a lei concessi dal padre»⁴⁷⁰.

⁴⁷⁰ Ramondetti 2008, I, 704s. n. 8. Per la ricca bibliografia rimando alla medesima nota.

9.2 L'ambientazione greca: rapporto fra *peculium romano* e *bene parafernale greco*.

Vi è poi un'altra questione rilevante: bisogna considerare che la commedia è ambientata in Grecia. Sappiamo che la *Casina* è di derivazione greca: il modello cui Plauto attinge, e che traduce in latino, è un'opera di Difilo⁴⁷¹ (vv. 31-34). È dunque il caso di chiedersi se questo istituto del *peculium* fosse presente anche nell'originale greco, istituto che l'autore traduce con il corrispettivo termine giuridico latino, in virtù di una realtà ormai presente anche nei matrimoni a Roma e nei territori appena conquistati.

Come ho già chiarito nei capitoli precedenti, infatti, il dibattito riguardo la derivazione greca o romana degli 'istituti' presenti nelle commedie plautine è datato. Come scrive Paoli,

«i comici latini servono come fonte d'informazione per il diritto attico o per il diritto romano, solo quando un prudente lavoro di analisi ci abbia condotti a stabilire in quali dei due ordinamenti giuridici il singolo elemento possa esser collocato»⁴⁷².

È noto che una situazione giuridica di questo tipo era prevista nell'ordinamento: «Ces biens paraphernaux ne peuvent être que des biens qui n'ont pas été constitués en dot»⁴⁷³.

Tornando dunque alle ricorrenze di *peculium*, si può trovare un interessante accostamento fra il termine latino e quello greco in un passo di Ulpiano (Dig. XXIII 3,9,3 - *Ulp. 31 Ad Sab.*)⁴⁷⁴, dove *peculium* viene affiancato da *παράφερνα*, in riferimento appunto ai beni, intesi come «un secondo apporto della moglie, che si aggiunge alla dote e comprende gli oggetti di uso personale di lei o una modesta somma di spillatico», che nelle province

⁴⁷¹ Non rimangono purtroppo frammenti di questa commedia: vd. Meineke 1839, I 455; Kock 1880, II 558.

⁴⁷² 1962, 69.

⁴⁷³ Daremberg-Saglio, II/1 389 s.v. *Dos*.

⁴⁷⁴ Il passo presenta problematiche nella tradizione testuale: Γάλλοι *BS similiterque B*: alii? ditio est *del.* (*Krueger*). Il Mommsen propone diverse *emendationes*, tra cui la più significativa è proprio questa di *alii*, che mi pare opportuno accogliere. Riguardo all'alterazione di alcuni passaggi nel testo di Ulpiano vi sono state diverse proposte; *inter alia* il Pampaloni, che nel suo contributo del 1913, fornisce alcune *emendationes*, contro cui Castelli (1923, 83-85 n.1) ha avanzato diverse obiezioni. Rimando ai singoli testi per una più approfondita trattazione.

A questo proposito può giovare un confronto con altri testi giuridici, che sono «espressione della tendenza del nuovo diritto ad attuare una sorta di comunione di beni tra i coniugi, per i fini della vita coniugale» (Guarino 2001, § 43.7.1 n.): cf. e.g. Dig. XXXV 2,95pr. (*Scaev. 21 Dig.*).

occidentali per l'appunto «non passava in proprietà né in possesso del marito, il quale ne era considerato semplice depositario»⁴⁷⁵. Come registra il *ThGL*, infatti,

«bona ap. JCtos dicuntur, ut Hesych. exp. h. e. quae, quae sponsa praeter profectitiam dotem secum fert, s. praeter dotem a parentibus pactam, ut sunt dotalia dona, quaequae praeter dotem largiuntur vel parentes vel propinqui»⁴⁷⁶.

Risalgono all'età imperiale alcuni papiri greco-egizii che riportano il medesimo uso⁴⁷⁷. Successivamente il vocabolo è analizzato da Esichio, che nella sua opera lessicografica lo accosta al più noto e corrente sinonimo μείλιον⁴⁷⁸, «*soothing things*, esp. of gifts [...] of a bridal dowry»⁴⁷⁹.

Μείλιον trova un antecedente omerico: nel nono libro dell'*Iliade* la situazione achea è sfavorita a tal punto da spingere Agamennone ad abbandonare l'impresa della guerra contro Troia e a far ritorno in Grecia (vv. 17-28); egli trova però forti opposizioni da parte dei compagni, in particolare dal bellicoso Diomede (vv. 32-49) e, con toni più contenuti, da Nestore (vv. 53-78). È a questo punto che Agamennone decide di rimediare alle divergenze con Achille, offrendogli un compromesso affinché lo sostenga più a lungo nel conflitto. Egli propone al Pelide uno scambio equo: il suo valore in battaglia è così noto che sarà sufficiente

⁴⁷⁵ Arangio-Ruiz 1974, 459.

⁴⁷⁶ Cf. *ThGL* VII 427 s.v. παράφερνον.

⁴⁷⁷ Un esempio è il papiro *P. Mich.* II.121.recto III.i - 42 C.E. Si tratta di una preziosa testimonianza di un contratto di mantenimento. Compaiono, in ordine, il valore del contributo degli alimenti, il valore esatto della proprietà, la dote, i beni parafernali, i nomi dei contraenti e le rispettive firme. Per ulteriori studi vd. Gerner 1954; Wolff 1955; Modrzejewski 1970; White 1982; Evan Grubbs 2002; Sánchez-Moreno Ellart 2006.

In particolare Babusiaux scrive (2014, 32): «Das griechische Wort für diese oftmals die Mitgift überschreitenden Vermögensbestandteile hat die Vermutung begründet, es handele sich um die Übernahme einer provinzialen Praxis in das römische Recht, die ihrerseits von den Griechen aus Ägypten übernommen worden sei».

⁴⁷⁸ μείλιον agn. Kuster. Cf. *ThGL* VI 691 s.v. μείλιον.

⁴⁷⁹ Cf. LSJ s.v. μείλια.

(v. 146 ἀνάεδνον)⁴⁸⁰ per la restituzione di Briseide (vv. 130s.), e un'unione con una delle sue tre figlie a sua scelta (v. 145). Achille riceverà una di queste ragazze in sposa, accompagnata da numerosi doni nuziali (vv. 146s. ἐγὼ δ' ἐπὶ μείλια δώσω / πολλὰ μάλ', ὅσσο' οὐ πώ τις ἔη ἐπέδωκε θυγατρὶ "a lei invece io darò beni dotali, / tanti, quanti nessuno ha mai donato alla figlia").

Da questi versi emerge la complessità nel definire le specifiche della dote, dei beni parafernali e degli scambi di regali fra padre della sposa e marito: vi erano gli ἔδνα⁴⁸¹, ossia i "doni" che lo sposo offriva al suocero; vi erano poi i μείλια⁴⁸², termine che indicava ciò che

«rimaneva sostanzialmente proprietà di quest'ultima [*scil.* della moglie], ma l'usufrutto doveva servire allo sposo per mantenere degnamente la moglie senza aggravio sul proprio patrimonio»⁴⁸³.

Secondo Valgiglio (1964, 78), Achille

«veniva così dispensato dal fare i numerosi doni, a cui il padre della sposa aveva diritto nei confronti dello sposo (cfr. *Il.* XI 243-245; XVI 178 e 190; *Od.* VIII 318), secondo una consuetudine risalente al tempo in cui il matrimonio era una compera, e che allora accennava a scomparire, come si desume da questo passo, pur tenuto il dovuto conto dello stato d'animo di Agam. nel trasporto della sua generosità»⁴⁸⁴.

Tale il significato in questo preciso contesto storico e letterario:

«Le mariage par achat, qui a remplacé le mariage par enlèvement, était, au témoignage d'Aristote, pratiqué par les anciens Grecs, le mari achetant, soit la femme elle-même directement, soit la puissance sur elle de celui qui l'exerçait. Cette forme de mariage était,

⁴⁸⁰ Daremberg-Saglio, II/1 388 s.v. *Dos*: «Si parfois un père consentait à donner sa fille gratuitement (ἀνάεδνον) et sans rien exiger de son gendre, c'était un fait presque aussi rare qu'il le fut plus tard de voir un gendre consentant à prendre une fille sans dot».

⁴⁸¹ Per le altre valenze del termine vd. *ThGL* IV 158s. s.v.

⁴⁸² Cf. *Il.* IX 289 ὃ δ' αὐτ' ἐπὶ μείλια δώσει; Luc. *Epigr.* 2 θῆκε θυγατρὸς ἔης πόλλ' ἐπὶ μείλια δούς.

⁴⁸³ Gostoli (2004, I, 501 n. 146-148), che rimanda alla lettura di Scheid (1979, 60-73).

⁴⁸⁴ 1964, 78.

dans l'opinion générale, encore pratiquée dans le droit homérique. On peut, en effet, considérer les présents donnés lors du contrat au père de la jeune fille, et nommés ἔδνα»⁴⁸⁵.

Più tardi Eustazio⁴⁸⁶, nel suo commento al passo dell'*Iliade*, si sofferma sul valore giuridico di questi termini. Egli illustra gli ἔδνα come i doni offerti alla donna dal futuro marito: IX 742 ἔδνα δὲ κυρίως τὰ ἐκ τοῦ ἀνδρὸς διδόμενα τῇ γυναικί. Spiega poi, attraverso una para-etimologia, il concetto di dote (reso dai termini omerici μείλια o ἐπιμείλια) come quei doni che il padre (in questo caso Agamenonne) offre al genero (qui Achille), creando un parallelo con il miele con cui il suocero addolcisce il futuro sposo:

Φερνὴ γὰρ ἢ τῆς γυναικὸς προίξ, οἶον «προθεὶς φερνὰς πατήρ», ἦν Ὅμηρος καὶ μείλια ἢ ἐπιμείλια λέγει διὰ τὸ τὸν ἄνδρα μιλίσσειν ἤτοι κατὰ μέλι γλυκαίνειν.

Si tenga presente il differente contesto storico-sociale del poema: esso conferma un'articolata struttura di rapporti e di scambi nella genesi di un nuovo nucleo familiare, che vennero a modificarsi o che addirittura scomparvero nel corso del tempo.

Tale fortuna lessicale aiuta nella comprensione di questi termini giuridici. Come infatti spiega Eustazio, citando i lavori dei grammatici del III e del II sec. a.C. (e quindi contemporanei di Plauto) quali Aristarco e Apollodoro, in un'epoca successiva il termine ἐπιμείλια era venuto a significare non più "dote", bensì "beni extra-dotali": IX 743

Ἀρίσταρχος μὲν ἐν μέρος λόγου λαμβάνει τὸ ἐπιμείλια ὡς τὸ ἐπιφέρνια, Ἀπολλόδωρος δὲ διαλύει λέγων· ἐπιδώσω μείλια, ὡς καὶ κατωτέρω εὐθὺς ἐπάγει «ὅσα οὐπω τις εἶπ' ἐπέδωκε θυγατρί».

Lo stesso ἐπιφέρνια è successivamente attestato come precursore del noto e già citato παράφερνα: «L.D. Salmas. De modo usur. p. 144: Ἐπ. sunt quae recentioribus παράφερνα, Quae ad dotem, h. e. praeter et extra dotem dantur, ἐπὶ προίξ»⁴⁸⁷.

È bene ricordare che nel diritto attico, originariamente, i beni parafernali non erano contemplati. Come ha spiegato Beauchet⁴⁸⁸, lo stato di soggezione di una donna sposata non le consentiva di disporre di beni propri, con la conseguente assenza pur tuttavia il fatto che il marito non divenisse proprietario della dote garantiva alla donna stessa una certa tutela dei

⁴⁸⁵ Daremberg-Saglio, III/2 1640 s.v. *Matrimonium*.

⁴⁸⁶ Ed. Van der Valk (1976, II, 684).

⁴⁸⁷ *ThGL* IV 1875 s.v. ἐπιφέρνια.

⁴⁸⁸ 1897, I, 283-287.

propri beni, con la conseguente assenza di beni parafernali. Bisogna dunque chiarire il motivo della loro presenza nella tradizione letteraria. Secondo alcuni studiosi la diffusione di tale istituto nel diritto greco sarebbe dovuta all'influenza del diritto egizio, che durante l'età tolemaica introdusse, all'interno dei rapporti familiari, i beni parafernali; i romani li avrebbero poi chiamati con lo stesso termine greco. Come scrive de Ruggiero

«I Greci, trasmigrati in Egitto, trovarono con la maggior libertà della donna applicato anche il sistema del peculio femminile, e svincolandosi dalle pastoie che il loro diritto originario imponeva, adottarono codesto sistema, il quale andò sempre più allargandosi»⁴⁸⁹.

Si può pensare inoltre che il *peculium* abbia assorbito tale valenza prima d'allora sconosciuta e non prevista negli istituti romani arcaici e repubblicani, che però ormai dovevano tenere conto delle esigenze dei popoli sottomessi. Come si può vedere, sono numerosi i sinonimi dei vocaboli indicanti i beni parafernali nel mondo greco.

Rimane ovviamente impossibile stabilire con esattezza se vi fosse, nell'originale difileo, un riferimento al *peculium*: la tradizione suggerisce soltanto alcuni indizi, comunque sufficienti, a mio avviso, per poter considerare questa possibilità.

Alcuni studiosi attribuiscono la citazione dei beni parafernali alla sola inventiva plautina. Frederhausen e Castelli si basano sul canone drammaturgico del *Canticum* e sulle parole di Mirrina, riscontrandovi la presenza del matrimonio '*cum manu*'. Il primo scrive:

«Sondergut der Frau, das nicht zur dos gehörte, wird bei Plautus ein einziges Mal erwähnt. [...] Während dort die Mitgift so sehr als der Frau gehörig erscheint, daß diese durch einen Totalsklaven das ganze Haus beherrscht, vermag man sich hier Frauengut nur in der Form des Peculiums zu denken. Wird damit die Frau nicht auf die Stellung einer Haustochter beschränkt wie in der alt-römischen Manusehe? Hier Zusatz des Plautus anzunehmen bin ich um so eher geneigt, als es sich um ein Canticum handelt und außerdem die (nach v. 44) völlig unzutreffende Annahme der Freundin, Mirrina habe das Mädchen aus einer unredlich erworbenen Privatkasse gekauft, ganz zwecklos erscheint; aus das möchte man einem attischen Dichter nicht gern zutrauen»⁴⁹⁰.

Lo studioso italiano, invece, spiega così il termine plautino:

⁴⁸⁹ 1902, 230.

⁴⁹⁰ 1912, 231s.

«Che i versi in questione siano stranieri all'originale ellenico, è molto probabile: anzitutto si tratta di un *Canticum*; in secondo luogo l'osservazione dell'amica, che la donna abbia comperato la schiava con denari di mal acquisto, è contraria al vero e assolutamente oziosa. È del pari sicuro che il poeta avesse presente un caso di matrimonio *cum manu*: altrimenti l'amica non avrebbe potuto dire che il marito ha la proprietà di tutte le cose della moglie, e che alla moglie è precluso l'acquisto e il godimento di qualsiasi bene nascosto dal marito»⁴⁹¹.

Secondo Scacchetti⁴⁹² tale battuta risulterebbe fuori luogo se riferita ad una donna greca:

«La appartenenza al modello difileo del verso 194 rende altresì comprensibile e giuridicamente inaccettabile l'inciso *quae meo educta sumptu siet: nulla quaestio* suscita infatti la circostanza che una moglie greca – e in quanto tale soggetto di diritto e titolare di un proprio patrimonio – allevi a proprie spese una trovatella, ed anzi, il dato di fatto esplicita la *iusta causa* del suo acquisto e, correlativamente, della sua pretesa».

«La gnome, proprio per il suo precipitato, non avrebbe alcun senso se pronunciata “contro” le donne greche le quali, avendo la capacità di essere titolari di un proprio patrimonio e di disporne liberamente, non avevano certo bisogno di ricorrere a furti o ad adulterii per avere beni, oltretutto non in proprietà, ma in mera disponibilità di fatto».

In realtà il verso ha perfettamente senso anche in ambito romano, nell'ottica di una *bene morata mulier* quale Mirrina, la visione tradizionalista esclude a priori che una donna abbia un proprio *peculium*, non considerando la natura '*sine manu*' del matrimonio. Proprio per questo Cleostrata, alla pari delle donne greche (seppur in base a differenti presupposti giuridici), non avrebbe bisogno di “ricorrere a furti o ad adulterii”.

Altri reputano che tale istituto sia proprio del solo ordinamento giuridico romano, come Némethi e MacCary-Wilcock, che escludono la presenza di un corrispettivo greco. La studiosa italiana scrive che «le parole di Mirrina riflettono dunque una normativa romana e non greca»⁴⁹³. Secondo il critico inglese, invece, il termine «reflects Roman law, not Greek»⁴⁹⁴.

⁴⁹¹ 1923, 75s.

⁴⁹² 2002, 73-75.

⁴⁹³ 2010, 187.

⁴⁹⁴ 1976, 124.

Altri ancora prospettano un rifacimento del modello, riscontrandovi quindi istituti greci, come Paoli, che difende il canone dell'imitazione:

«Et pourtant la vie qui est représentée dans ces comédies est la vie grecque, comme l'indique leur nom de *palliatae*. Les personnages fréquentent les boutiques, comme on le faisait en Grèce; ils vont de la ville à la campagne et à la mer et vice versa, comme on le faisait à Athènes. Tout ce monde était pour les Romains un monde exotique, étranger; le poète latin était le *poeta barbarus*. Et pour le droit il en va de même. Le droit des comédies de Plaute est un droit grec»⁴⁹⁵.

Mi sembra pertanto plausibile che Plauto possa aver letto, nell'originale greco di Difilo, un sinonimo corrispondente al *peculium* romano dato alla donna. Tuttavia egli potrebbe aver introdotto la questione dei beni extradotali di propria iniziativa, vista la diffusione sul territorio romano di matrimoni '*sine manu*'.

Certamente l'analisi lessicale è utile per comprendere la valenza di questo termine, che si lega al ruolo sociale e giuridico delle donne a Roma e in Grecia.

⁴⁹⁵ 1956, 46.

10) *Indizi di dualismo patrimoniale fra coniugi.*

Nelle commedie ‘varroniane’ sono presenti riferimenti, indiretti e non, in merito ai beni posseduti dai coniugi. È necessario comprenderne la natura e la gestione, in quanto spesso la *uxor* plautina rivendica più volte la propria indipendenza economica e numerose scene ne attestano l’ingente capitale, anche grazie all’uso del lessico giuridico.

10.1 Asinaria.

Durante una scena del primo Atto, i due schiavi, secondo il classico stile plautino, sono alle prese con l’elaborazione del proprio inganno ai danni del padrone. Essi hanno però uno scarso margine d’azione viste le limitate finanze di cui il *senex* dispone, finanze che rendono difficile la buona riuscita del progetto. Lo fa notare Libano, ai vv. 94s.: *ten ego defrudem, cui ipsi nihil est in manu, / nisi quid tu porro uxorem defrudaveris?* Nel poliptoto del verbo tecnico evidenziato, in efficace ripresa del v. 91, il servo sottolinea l’azione di frode impossibile da attuare:

«die Wiederholung mit Verschiebung des Gesichtspunktes, äußerlich durch Wechsel der Stellung kenntlich gemacht, ist ein beliebtes Mittel der volkstümlichen Rhetorik. Man sieht, dass hier Plautus das Pathos stilisiert, indem er die Möglichkeiten der Volksrhetorik ausschöpft»⁴⁹⁶.

Come spiega Brotherton, «*defraudare* is used of cheating a person of money or its equivalent»⁴⁹⁷. La voce ricorre in numerosi versi plautini ed è la prima attestazione a noi nota, a livello cronologico, di tale uso linguistico: cf. *e.g.*

<i>Aul.</i>	724 <i>egomet me defraudavi</i>
<i>Men.</i>	686 <i>ut me defrudes</i> 687 <i>neque edepol te defrudandi causa posco</i>
<i>Pseud.</i>	93 <i>ut me defraudes</i>
<i>Rud.</i>	1387 <i>hominem quem defraudares</i> 1416 <i>numquam hercle iterum defraudabis me</i>

⁴⁹⁶ Blansdorf 1967, 63.

⁴⁹⁷ 1978, 9.

Ai due schiavi converrebbe, quindi, derubare la moglie più che il marito, poiché è lei la vera detentrica di un patrimonio consistente. Di questo è consapevole lo stesso marito, che ordina ai propri servitori di derubarla, in quanto certamente più ricca e potente di lui: cf. vv. 364s. *iussit [...] nos uxorem suam / defraudare*. Ancora una volta viene utilizzato il medesimo verbo.

Il marito Demeneto ruba poi lui stesso alla moglie dei beni, come emerge nel corso dell'opera: vv. 884s. *egon ut non domo uxori meae / subripiam in deliciis pallam quam habet*. Il verbo *surrupio*, qui in forma arcaica, presenta una connotazione tecnica: ricorre, infatti, anche nella *lex Atinia*⁴⁹⁸, secondo quanto testimonia Gellio. Il provvedimento è contemporaneo di Plauto e ciò dimostra un parallelo utile a ricostruire un preciso uso linguistico nel II sec. a.C. Secondo infatti il passo delle *Notti Attiche* (XVII 7,1)⁴⁹⁹

verba haec ex Atinia lege: 'quod subruptum erit, eius rei aeterna auctoritas esto', P. Nigidio et Q. Scaevolae visa esse non minus de praeterito furto quam de futuro cavisse.

Marito e servitù complottano alle spalle della *uxor dotata*, secondo il tipico schema comico plautino: Demeneto è infatti costretto a 'derubare' sua moglie alla stregua dei loro schiavi. Al di là dell'ironia, questi versi attestano uno specifico uso linguistico giuridico durante l'epoca medio-repubblicana.

⁴⁹⁸ Per i contenuti e i problemi di datazione, non di interesse ai fini della mia trattazione se non per il lessico repubblicano, rimando a: Solazzi 1953; Frunzio Giancoli 1997; Calzada González 2011.

⁴⁹⁹ Ed. Hertz 1886.

10.2 Menaechmi.

Anche in quest'opera vi sono chiari riferimenti a un corredo uxorio di cui il marito si impossessa furtivamente, al fine di compiacere la propria amante: cf. e.g. v. 130 *hanc modo uxori intus pallam surrupui, ad scortum fero*. In questa scena, il *vir* decide di sottrarre il mantello alla moglie; il verbo è ancora una volta tecnico, in quanto si tratta sempre di *surrupio*. Esso ritorna in numerosi luoghi della commedia, accanto al meno frequente *affero*, sempre in riferimento alla sottrazione di beni alla *uxor*, che compare in caso dativo come vittima dei furti:

392s.	<i>quom pallam mihi / detulisti, quam ab uxore tua surrupuisti</i>
479-481	<i>ait hanc dedisse me sibi, atque eam meae / uxori surrupuisse</i>
507-510	<i>responde, surrupuistin uxori tuae / pallam istanc hodie atque dedisti Erotio? / MEN. [...] neque ego Erotio / dedi nec pallam surrupui</i>
531s.	<i>[...] ex armario / te surrupuisse aiebas uxori tuae</i>
601a	<i>quam hodie uxori abstuli atque huic detuli Erotio</i>
1138	<i>clam meam uxorem, quoi pallam surrupui dudum domo</i>

I dati suggeriscono la presenza di una moglie ricca, i cui beni sono sottratti dal marito in quanto certamente più povero e privo di controllo della *res uxoria*. Interessante, a questo proposito, l'idea di sotterfugio promossa da Plauto attraverso l'anafora costante di un verbo che, come spiegavo *supra*, aveva chiari riferimenti giuridici nel II sec. a.C.

11) *Il divorzio.*

Come ho già illustrato *supra*, nella commedia dei *Menaechmi* il padre della sposa spiega che si tratta di *iurgium* (v. 771). Perché il personaggio si preoccupa di definire così attentamente la crisi coniugale della figlia? La risposta si trova nella definizione data da Paolo in Dig. XXIV 2,3 (Paul. 35 *Ad ed.*):⁵⁰⁰

divortium non est nisi verum, quod animo perpetuam constituendi dissensionem fit. itaque quidquid in calore iracundiae vel fit vel dicitur, non prius ratum est, quam si perseverantia apparuit iudicium animi fuisse: ideoque per calorem misso repudio si brevi reversa uxor est, nec divortisse videtur.

Il giurista sottolinea che si può parlare di *divortium* solo quando vi sia una chiara intenzione di separazione:

«anche quando il *ius sacrum* perde di importanza e la pratica del divorzio si diffonde e si estende alla moglie, il matrimonio repubblicano e classico continua a essere un rapporto tendenzialmente perpetuo»⁵⁰¹.

Tale chiarimento emerge anche da una testimonianza di Isidoro (*Etym.* IX 7,25)⁵⁰²

divortium est quotiens, dissoluto matrimonio, alter eorum alteras nuptias sequitur. divortium autem dictum a flexu viarum, hoc est vias in diversa tendentes.

Il Digesto contiene ulteriori definizioni di ‘divorzio’: cf. *e.g.*

XXIII 2,33
(Marcell. 3 *Ad l. Iul et Pap.*)⁵⁰³

plerique opinantur, cum eadem mulier ad eundem virum revertatur, id matrimonium idem esse: quibus adsentior, si non multo tempore interposito reconciliati fuerint nec inter moras aut illa alii nupserit aut hic aliam duxerit, maxime si nec dotem vir reddiderit.

XXIV 1,64
(Iav. 6 *Ex post. Lab.*)⁵⁰⁴

vir mulieri divortio facto quaedam idcirco dederat, ut ad se reverteretur: mulier reversa erat, deinde divortium fecerat. Labeo: Trebatius inter Terentiam et Maecenatem respondit si verum divortium fuisset, ratam esse donationem, si

⁵⁰⁰ Ed. Mommsen-Krüger-Watson 1985.

⁵⁰¹ Astolfi 2017, 6.

⁵⁰² Ed. Marshall 1983.

⁵⁰³ Ed. Mommsen-Krüger-Watson 1985.

⁵⁰⁴ Ed. Mommsen-Krüger-Watson 1985.

simulatum, contra. Sed verum est, quod Proculus et Caecilius putant, tunc verum esse divortium et valere donationem divortii causa factam, si aliae nuptiae insecutae sunt aut tam longo tempore vidua fuisset, ut dubium non foret alterum esse matrimonium: alias nec donationem ullius esse momenti futuram.

È importante distinguere il *divortium* dal *repudium*, poiché entrambi sono presenti nelle commedie ‘varroniane’. In base alle fonti giuridiche (*Scholia Sinaitica ad Ulpian. L. ad Sab.*)⁵⁰⁵,

[...] *habeat quisquis licentiam **repudio** solvere matrimonium et sponsalia. absurdum enim est matrimonium, cui perpetua concordia requiritur, propter poenam nec voluntatem consistere.*

Secondo la dottrina, i Romani adoperavano il termine per indicare un divorzio basato su una dichiarazione da parte del marito⁵⁰⁶. Se si ricorreva a tale dichiarazione, questa era fatta da un coniuge all’altro, e in quest’epoca il più delle volte dal marito; essa era sufficiente ad accertare la fine del *consensus*. Tuttavia tale decisione doveva essere ben motivata: non poteva, infatti, un marito ripudiare la *uxor* per semplici capricci.

Ne dà un esempio Plauto, nel *Miles gloriosus*. Al v. 1124 Pirgopolinice denuncia la sua intenzione di cacciare di casa la moglie, con l’uso dell’avverbio *foras*: *vi extrudam **foras***. Il suo servo Palestrione, però, lo mette ben in guardia: nei due versi successivi esclama *istuc cave faxis; quin potius per gratiam / bonam abeat abs te*.

⁵⁰⁵ Ed. Girard 1895, n. 4.

⁵⁰⁶ Per la ricostruzione del dibattito vd. Fayer 2005a, 58.

11.1 *Lessico formulare.*

Nel diritto preclassico, il divorzio era privo di formalità, ma nonostante tale caratteristica la tradizione comunque attesta alcune ricorrenze, solitamente pronunciate dal marito alla moglie. La formula più frequente era *'tuas res tibi habeto'*, che compare proprio in Plauto.

Nella *Casina*, nel pieno di una discussione fra vicine di casa, emerge una visione conservatrice, quella di Mirrina, secondo cui l'autonomia nella gestione patrimoniale comporta problematiche non indifferenti nella buona convivenza fra coniugi: il fatto che la sua amica Cleostrata voglia godere di totale autonomia nella gestione di tale somma porta Mirrina a ricordarle che non è propriamente un atteggiamento corretto da parte di una moglie. La mancanza di certe qualità porterebbe ad una conseguenza ben peggiore, ossia lo scioglimento del matrimonio: vv. 209-212 *semper tu huic verbo vitato abs tuo viro [...] ei foras, mulier. Cleostrata* sembra non essere troppo preoccupata per questa evenienza: si tenga infatti presente che «le frasi solenni continuavano ad accompagnare il divorzio [...], ma esse non erano altro che formalità»⁵⁰⁷.

Reputo difficile che in scena si realizzasse veramente la separazione di due coniugi; è anche per questo che la trama si conclude poi in maniera del tutto differente:

«the verbal convention for such an utterance is in each case scrupulously followed, as any ritual act must be in order to function properly, but inevitably something about the context or environment is skewed, just enough to cancel the force of the utterance and cause a slippage in the formula's legality»⁵⁰⁸.

L'avverbio *foras* ricorre poi nel *Mercator*, ai vv. 821s., dove l'anziana Sira esclama: *uxor virum si clam domo egressa est foras, viro fit causa, exigitur matrimonio*. Come emerge da questo passaggio, è la condotta della donna durante il *matrimonium* che comporta un *repudium* da parte del marito. Il concetto si inserisce in un monologo dove la donna lamenta l'esistenza di 'due pesi, due misure' nella legge romana in merito alle controversie coniugali. Come infatti spiega la protagonista, finché è il *vir* ad avere un'amante, allora egli resta impunito (cf. vv. 819s.). Se invece è la moglie a trovarsi in quella situazione, allora la *lex* interverrà più duramente e il coniuge sarà legittimato a cacciarla di casa con il *repudium*.

⁵⁰⁷ Schiavone 2003, 205.

⁵⁰⁸ Rosenmeyer 1995, 212.

La polemica, pronunciata da una *mulier*, è in linea con una chiave di lettura strettamente connessa all'ambito economico: come già notato da Lozano,

«si tratta di due diversi tipi di colpevolezza: la colpa della donna consiste in comportamenti tali da legittimare il ripudio mentre la colpa dell'uomo consiste nel ripudio stesso in assenza di quei comportamenti muliebri. A ciò corrisponde non soltanto la asimmetria del regime originale di sanzioni: tutto il patrimonio comune resta all'uomo in caso di colpa femminile mentre soltanto metà del patrimonio comune va alla donna in caso contrario, ma anche la omologa asimmetria del regime che si sviluppa successivamente al divorzio di Carvilio Ruga»⁵⁰⁹.

Nel *Trinummus* entra in scena Lisitele, *adulescens* saggio e riflessivo, con un monologo moraleggiante riguardante la gioventù: «un ruolo insolito» per un giovane, «[...] che si rivela decisamente *pius* nei confronti del padre, verso il quale mostra obbedienza e sottomissione»⁵¹⁰. Egli considera anzitutto le problematiche relative alla vita amorosa adolescenziale (v. 236), chiedendosi quale sia l'atteggiamento migliore da adottare (v. 230): evidenzia subito i rischi che il perseguimento di desideri amorosi comporta, quali la corruzione morale (v. 240) ed il dispendio economico. Il giovane osserva poi il risvolto negativo che la vicenda assume a livello sociale (v. 261).

Ben lontano dall'impostazione caratteriale del ragazzo, questa vita non può essere nemmeno presa in considerazione, dal momento che l'innamoramento viene paragonato ad una fine ben peggiore di quella dei condannati a morte (vv. 265^as.). È per questo che, con la formula tecnica impiegata per i divorzi, Lisitele decide di 'separarsi' dalla vita amorosa, con una «scherzhafte Anwendung der gesetzlich vorgeschriebenen Formel bei einer Ehescheidung»⁵¹¹: v. 266 *apage te, amor; tuas res tibi habeto*.

«In this legal imagery Lysiteles is presented as the husband and *Amor* as the wife whom Lysiteles is divorcing; he thus inverts the picture that he gave us in the previous description of the lover's suffering when *Amor*, that is the woman, evicted the lover»⁵¹².

⁵⁰⁹ 1989, n. 102.

⁵¹⁰ Bianco 2003, 127.

⁵¹¹ Brix 1879, 59.

⁵¹² Karakasis 2003, 197.

È il caso di accennare alla diffusione, nella tradizione giuridica e non, di questa ‘espressione di divorzio’ plautina. Una prima possibilità vede la registrazione, da parte di Plauto, di un uso colloquiale della formula di scioglimento orale del matrimonio, diffusa all’epoca: cf. Varro *Men.* 553 *mulierem foras baetere iussit*⁵¹³. Altrimenti, si tratterebbe di un’invenzione dello stesso commediografo, di fronte all’esigenza scenica, come intensificazione della formula ufficiale, attraverso l’uso dell’avverbio derivato da *fōras*, atto ad indicare ‘la strada per l’uscio di casa’.

Il contributo plautino alla formula del divorzio emerge in precisi riferimenti letterari che evidentemente fanno propria la voce *foras* (con evidente risvolto scenico in funzione direzionale) e la inseriscono all’interno della tradizione giuridica: cf. Mart. XI 104,1 *uxor, vade foras*⁵¹⁴; Non. p. 291,8, che nel luogo ciceroniano *infra* citato legge *forasque exegit*⁵¹⁵.

La formula ufficiale, «consecrated by tradition and remained functional well into the second century A. D.»⁵¹⁶, si trova declinata in particolari *iuncturae* nella letteratura: cf. Apul. *Met.* V 26 *tibi que res tuas habeto*⁵¹⁷. La prima testimonianza risale alle leggi delle XII Tavole, secondo quanto affermato da Cicerone: cf. *Phil.* II 69 *mimulam suam suas res sibi habere iussit, ex duodecim tabulis clavis ademit, exegit*⁵¹⁸. La formula avrà una sua tradizione anche nelle fonti giurisprudenziali: cf. e.g. Dig. XXIV 2,2,1 (Gai. 11 *Ad ed. provinc.*)⁵¹⁹ *in repudiis autem, id est renuntiatione comprobata sunt haec verba: ‘tuas res tibi habeto’, item haec: ‘tuas res tibi agito’*. La critica ritiene che tali formule fossero entrate nella consuetudine senza essere tuttavia necessarie per divorziare⁵²⁰.

⁵¹³ Ed. Astbury 2002.

⁵¹⁴ Ed. Shackleton Bailey 1990.

⁵¹⁵ Ed. Lindsay 1964.

⁵¹⁶ Rosenmeyer 1995, 203.

⁵¹⁷ Ed. Hildebrand 1968.

⁵¹⁸ Ed. Clark 1909. Per lo studio del ‘potere delle chiavi’ della moglie rimando a Lobrano 1989.

⁵¹⁹ Ed. Mommsen-Krüger-Watson 1985.

⁵²⁰ Sul punto vd. Fayer 2005a, 60 s. *Contra* Brini (1889, 69), secondo cui per avere un *divortium* valido la pronuncia di tali parole era necessaria.

11.2 *La restituzione della dote.*

Sin dall'età preclassica, il pretore introdusse un'*actio rei uxoriae*, con l'intenzione di restituire la *dos* in séguito allo scioglimento del matrimonio. Vi erano tre differenti ipotesi, con diverse linee guide da seguire per tale restituzione. Se era infatti avvenuto un divorzio, l'azione era esercitata dalla *uxor sui iuris*, ovvero, se *alieni iuris*, dal *pater* di lei; se lo scioglimento era dipeso dal decesso del *vir*, valevano le stesse regole; se invece era la moglie ad essere deceduta, la restituzione spettava al *pater* di lei (se profetizia), mentre in caso contrario sarebbe rimasta al marito (o al suo *pater familias*).

Nel *matrimonium 'cum manu'* i beni muliebri facenti parte della *res* del *pater* di lei entrano a far parte di quella del marito (o del di lui padre). Ma nel nuovo contesto regolato dalla disciplina '*sine manu*', la proprietà di ogni bene da parte della famiglia del marito è ormai superata da una separazione tra i beni. In tale prospettiva, la titolarità maritale dei beni dotali basata sull'esercizio della *manus* viene meno, a favore del controllo dei beni della moglie da parte del *pater* di lei.

La testimonianza di Spurio Carvilio Ruga evidenzia un'apparente mancata sanzione contro il marito e il sorgere di nuovi rimedi giuridici quali *cautiones* e *actiones rei uxoriae*, per conservare il diritto dell'*uxor* su una parte dei beni in caso di rottura del matrimonio. Ne è un esempio il v. 853 dell'*Amphitruo*, dove i due coniugi si accordano sulle modalità con cui risolvere la controversia: *ALC. si deliqui, nulla causa est. AMPH. convenit*. La causa del *divortium* già si rivela in Plauto come fondamentale nella posizione patrimoniale dei coniugi, con particolare riguardo al *cuius culpa divortium factum sit*.

Era però necessario stabilire quali fossero le *res dotales* destinate alla restituzione; non tutte, infatti, rientravano nell'azione restitutoria.

Nell'*Aulularia* il problema della mancanza della *dos* è ancor più sentito, poiché in caso di divorzio Euclione non saprebbe come affrontare un'eventuale pretesa da parte di Megadoro. Il padre esclama, al v. 233, *neutrubi habeam stabile stabulum, si quid divorti fuat*. Egli si preoccupa delle conseguenze di un eventuale litigio fra lui e il futuro genero, che accetta di sposarne la figlia *indotata*. La sensibile differenza patrimoniale e di capacità economica costituisce un presupposto per un'azione legale: infatti, nell'eventualità di un processo, non si comprende come si possa risolvere la questione. Euclione sa soltanto che la sua situazione peggiorerebbe ulteriormente, non potendo sostenere affatto una condanna pecuniaria.

Nello *Stichus* il padre delle due *uxores* propende per *l'abductio* delle figlie, e nella medesima sede esprime la volontà di voler *repetere* la *dos*: v. 204 *uxorin sit reddenda dos divortio*. In questa occasione, il *pater* ipotizza, come detto *supra*, una condotta degenerare da parte dei due mariti, che sono assenti da ben tre anni e che potrebbero essere caduti prigionieri, o addirittura essere morti. Anche qui il marito dovrebbe restituire la dote al suocero, secondo un principio di *aequius melius*:

«Die Stelle ist ein Indiz dafür, daß schon zu Plautus' Zeit der Mann im Falle einer Ehescheidung der Frau ihre Mitgift (*dos*) zurückgeben mußte»⁵²¹.

Il padre delle due mogli otterrebbe un risarcimento, in quanto i due *viri* sono scomparsi ormai da 3 anni. Ecco allora che Plauto porta in scena un *casus* previsto dallo stesso diritto preclassico, in un'ottica in cui si tutela il patrimonio di ben due unioni '*sine manu*'.

Vi sono poi casi in cui la *uxor* plautina, seppur in procinto di essere ripudiata, difende la propria condotta morigerata e si riserva di trattenere la sua parte di beni. Il giudice poteva infatti disporre, in materia di *actio rei uxoriae*, un'indagine *more censorio* al fine di valutare il comportamento della donna e, conseguentemente, l'assegnazione delle *res dotales* alla stessa. Secondo una testimonianza di Gellio, che riporta le parole di Catone⁵²² (X 23)⁵²³

vir cum divortium fecit, mulieri iudex pro censore est, imperium, quod videtur, habet.

Nell'*Amphitruo* Alcmena, dopo essersi difesa dalle accuse di tradimento e aver ribadito la propria fedeltà e innocenza, si definisce assolutamente priva di scrupoli. Nel momento in cui il marito minaccia un *repudium*, essa pronuncia in tono provocatorio, al v. 928, *valeas, tibi habeas res tuas, reddas meas*. Il concetto che sta alla base di tale affermazione è che la

⁵²¹ Petersmann 1973, 127 *ad loc.*

⁵²² La data dell'orazione è discussa: concordo con Sblendorio Cugusi quando dice che i due frammenti «presentano atteggiamento e terminologia squisitamente giuridica» per cui «si potrebbe pensare che l'orazione avesse impostazione giuridica» (2001, 463). Come suggerisce giustamente Cavazza (1989, 298 n. 10), l'*oratio* «potrebbe appartenere agli stessi tempi della *suasio*, tempi nei quali andava diffondendosi, sull'esempio greco, il matrimonio *sine manu*, allorché Catone, nostalgicamente, illustrò i diritti del marito secondo l'antico matrimonio *cum manu*». Per ulteriori approfondimenti vd. Janzer (1936, 66) e Scullard (1973, 269).

⁵²³ Ed. Marshall 1968, “Quando il marito ha divorziato, è giudice della donna ed esercita poteri censori”.

donna, in quanto ben consapevole di essersi sempre comportata bene, non avrà certo timore di trattenere le proprie *res*: l'autore porta quindi in scena un regime patrimoniale di separazione dei beni, dove Alcmena potrà ancora godere delle sue cose, lasciando al marito le sue.

Trattandosi di commedie in cui i sotterfugi sono assai frequenti, è il caso di accennare anche a quelle situazioni in cui i protagonisti plautini inscenano inganni a discapito di altri, col fine di realizzare i propri scopi, seppur coerentemente col diritto privato. Nel *Miles gloriosus*, ad esempio, la cortigiana Acroteleuzio finge di essere sposata con il *senex* Periplectomeno, al fine di aiutare l'*adulescens* innamorato.

Durante il IV Atto la *meretrix* è in compagnia del *servus callidus* Palestrione: i due stanno organizzando un piano per ingannare il *miles*. Ai vv. 1164-1168 si legge:

ACR. *quasiq[ue] istius causa amoris ex hoc matrimonio
abierim, cupiens istius nuptiarum.* PAL. *omne ordine.
nisi modo unum hoc: hasce esse aedis dicas dotalis tuas,
hinc senem aps te abiisse, postquam feceris divortium:
ne ille mox vereatur intro ire in alienam domum.*

Il piano è semplice: la donna fingerà di voler divorziare dal marito perché innamorata del soldato; quest'ultimo non dovrà temere un'unione, in quanto la dimora appartiene ai beni dotali e rimarrà quindi di proprietà esclusiva di Acroteleuzio, sulla quale il marito non potrà avanzare pretese.

Nonostante si tratti di un matrimonio inventato, la questione può comunque essere trattata dal punto di vista giuridico. La casa sembra far parte dei beni della sposa ed essa non potrà essere rivendicata dal marito in caso di divorzio. Il tono comico della scena, in linea con le parti della moglie, è coerente col diritto romano: in un matrimonio '*sine manu*' la *uxor* 'innocente' ha modo, attraverso l'azione paterna, di *repetere* la propria *res dotalis*. Il nuovo marito, in questo caso il *miles*, potrà godere della dimora senza alcun timore di vendette da parte del *senex* nonché futuro ex marito della donna.

11.3 Conclusioni.

Le ricorrenze plautine in merito al *divortium* e al *repudium* non sono poche: il lessico tecnico di riferimento compare, infatti, in diverse commedie, secondo diverse modalità. Tale dato non può essere ignorato, anzi, va storicizzato: in un'epoca in cui i matrimoni ammettono lo scioglimento e una poliedrica casistica di soluzioni nella gestione del patrimonio, il commediografo sarsinate si inserisce a pieno titolo in quelle che mi è possibile definire come 'fonti di cognizione di diritto'.

Negli anni del ripudio di Carvilio Ruga Plauto coglie le reazioni della società romana, portando in scena dinamiche familiari in cui marito e moglie dimostrano l'intenzione di separarsi. Le motivazioni sono quasi sempre legate alla gelosia o a frivolezze, che di fatto non comportano mai un'effettiva separazione. Si tratta di incomprensioni che intendono divertire il pubblico romano, e che si basano su maschere e stereotipi cari alla tradizione teatrale. Questo, però, non può esimere il lettore contemporaneo dalla riflessione in merito all'evoluzione dei costumi fra III e II sec. a.C.: l'autore percepisce, così come i suoi spettatori, le nuove tendenze in ambito privatistico e, attraverso la sua variegata produzione, permette agli stessi cittadini di assistere a situazioni realistiche, in cui egli suggerisce sempre il buon senso, a discapito di decisioni impulsive dettate da capricci o da interessi strettamente economici.

Ciò che deve avere la meglio, pertanto, sono il perdono, la pazienza e la comprensione, virtù care ai *mores* e alla buona riuscita della convivenza fra coniugi; Plauto ammette che vi siano crisi temporanee durante un matrimonio, ma esse vanno superate. Lo si può fare con l'aiuto delle divinità, come nel caso dell'*Amphitruo*, oppure con l'aiuto di un *senex* e padre, come nei *Menaechmi*. L'autore, che appoggia il conservatorismo, ammette il divorzio, ma prevede diverse soluzioni, percorribili solo dopo un'attenta valutazione dei rischi e una profonda riflessione emotiva, nei limiti del buon senso e del rispetto dei *mores*.

Una seconda riflessione che mi preme avanzare riguarda poi il rango sociale delle famiglie plautine. Si tratta quasi sempre di nuclei familiari che dispongono di un patrimonio tale da poter dotare la *filia* di una *res*. Questo dato non può essere ignorato ai fini della mia analisi, pertanto è bene evidenziare che le dinamiche legate alle *actiones* di rivendicazione della *dos* e le ricorrenze di *res dotales* e *parapherna* sono una chiara testimonianza, in quel preciso contesto storico, dell'esistenza di famiglie benestanti interessate ai recenti sviluppi dello *ius civile* in merito al *matrimonium*.

La diffusione delle *actiones rei uxoriae* e gli sviluppi in merito al regime patrimoniale coincidono con la diffusione dei rapporti ‘*sine manu*’, presenti come dicevo nelle commedie plautine; a questo proposito scrive infatti Guarino:

«Probabilmente contribuì alla formazione della prassi dotale anche il fatto che nel *matrimonium cum manu*, ove la moglie fosse già *mater familias*, il suo patrimonio diveniva automaticamente, con la *conventio in manum*, parte integrante del patrimonio maritale: dato che lo stesso effetto era escluso dal *matrimonium sine manu*, la *dos* valse a determinarne il surrogato»⁵²⁴.

Le numerose scene in cui compaiono discussioni riguardanti la ricchezza, nonché i frequenti litigi in merito ad una corretta e bilanciata gestione del patrimonio, sembrano suggerire che tra III e II sec. a.C. a garantire il benessere della famiglia e un certo *status* sociale si basavano anche sulle *dotes* muliebri. Sul punto spiega Lohr:

«È ben vero che (come si è osservato) potrà essere stata la stessa *dos* fenomeno relativamente poco diffuso, anzi senz’altro minoritario, ricorrente (secondo, ad es., il Guarino) in un matrimonio su dieci. Ciò, tuttavia, non per disinteresse o disistima sociale nei confronti della *dos*, tutt’altro. [...] Si può piuttosto credere che i ‘fortunati’ possidenti in grado di dotare le figlie in maniera tale da costituire con la *dos* un cespite di redditi capaci di sostenere i connessi *onera matrimonii* dovevano essere pochi, appunto uno su dieci»⁵²⁵.

Si tratta, quindi, di nuclei familiari appartenenti ai ceti abbienti, interessati alle nuove modalità previste dal diritto privato per la tutela del patrimonio, in cui la ricchezza sovrasta altri tipi di realtà, connesse piuttosto ai *mores* e all’umiltà, così invocate dal commediografo sarsinate per contrastare certe, a suo dire e dei conservatori, ‘derivate’ sociali. Plauto porta quindi in scena le vicissitudini di famiglie benestanti, e nel farlo utilizza il diritto: esso gioca un ruolo primario in quanto rappresentativo sia della tradizionale ‘romanità’, sia delle ultime ‘tendenze’ sempre più internazionali e ‘nuove’.

⁵²⁴ 1988, 585.

⁵²⁵ 1989, n. 92.

12) *Ritratto di una moglie sottomessa.*

Nella *Mostellaria* compaiono in scena due protagonisti: l'amante del giovane, Filemazio, e la sua serva, Scafa.

«Il sale della scena è naturalmente dato dal confronto tra due poli diversi: si assiste al contrasto tra una donna sentimentale e una cinica, una creatura ingenua e una navigata, con piacevoli interventi “a parte” del giovanotto non visto»⁵²⁶.

La ragazza è innamorata e si sente in dovere di rimanere fedele al giovane che ha faticato così tanto per liberarla (vv. 204s.). Al contrario la serva, priva di ogni sentimentalismo adolescenziale e ingenuo, cerca di far riflettere la giovane sulla situazione (vv. 210s.): «tutto il discorso di Scafa è improntato ad un tono di spregiudicato egoismo: ormai Filemazio è libera e quindi non dovrebbe più curarsi di Filolachete avendo ottenuto quello che desiderava»⁵²⁷.

Il loro amore è soltanto temporaneo, con l'avanzare dell'età i sentimenti di entrambi muteranno, così come la natura felice del loro rapporto, in cui dipinge la moglie come sottomessa dal marito: vv. 224-226

si tibi sat acceptum est fore tibi victum sempiternum / atque illum amatorem tibi proprium futurum in vita, / soli gerundum censeo morem et capiundas crinis.

Il senso di volontaria accettazione emerge sin dalla prima *iunctura* evidenziata, dal valore di *de effectu capiendi*, che ricorre anche nei testi giuridici: cf. *e.g.* *Lex Rubr.* [Corp. I 205] 1,8 *quis ex formula restipularei satisve accipere volet*; *Gai. Inst.* III 123 *de qua re satis accipiat*, IV 169 *actor iudicatum solvi satis accipit*. Si noti come l'espressione *capiundas crinis* faccia riferimento a *de mutato statu mulieris*: “annodarti i capelli” vale come “prender marito”. A Roma, la sposa si sistemava l'acconciatura con bende (*vittae*) e veniva pettinata in modo speciale, chiamato *sex crines* (‘sei trecce’).

Ma quando Scafa, per sottolineare la bellezza fresca e giovane della padrona, accenna per contrasto all'immagine tipica delle matrone attempate, che maldestramente si impiasticciano e si profumano ottenendo risultati disgustosi, attira l'attenzione di Filolachete, che in una considerazione meta-teatrale sposta la propria attenzione sul pubblico e sulle relazioni che vi intercorrono (vv. 280s.).

⁵²⁶ Faggi 1996, 573.

⁵²⁷ Quattordio Moreschini 1970, 24.

È un approccio interessante da parte di Plauto, in quanto si inserisce ancora una volta nella polemica sui *mores* ormai corrotti: le donne sono fin troppo attente al proprio aspetto; desiderose di apparire perfette, curano la propria immagine in maniera ossessiva, a discapito della *res*, in quanto affrontano ingenti spese per garantirsi abiti “alla moda”, spesso ispirati a quelli orientali.

Il messaggio contenuto in questi pochi versi è significativo: l'importanza del *morem gerere* viene ribadito ancora una volta, così come si richiama il valore della pazienza, della sobrietà e dell'umiltà femminili. Una sposa che si rispetti non desidera un matrimonio in cui vi sia per sempre passione: essa può essere propria solo della fase giovanile. Saper accettare la propria età e i suoi difetti permette ad una *uxor* di vivere serenamente, senza rimanere mai delusa nelle proprie aspettative coniugali ed amorose.

Quando una moglie non è più giovane deve essere morigerata e non dare eccessiva importanza all'estetica, in quanto veicolo di valori superficiali e poco consoni ad un'epoca in cui le *leges sumptuariae* sono particolarmente sentite.

13) Uxor defuncta: seconde nozze ed immagini iperboliche.

Nell'*Epidicus* compaiono in scena due *senes*, Apecide e Perifane, per i quali «la possibilità di un divorzio dalla moglie, ma non dal denaro, è in effetti quel che con ogni probabilità riterrebbero auspicabile»⁵²⁸: già questo primo dettaglio inquadra ancora una volta i litigi coniugali nell'ambito economico. Tema portante delle prime battute è proprio la misoginia, che emerge nonostante Perifane sia ormai vedovo: v. 178 *Hercules ego fui, dum illa mecum fuit*. «Anche la moglie defunta, insomma, viene assorbita dentro gli schemi consueti della moglie dotata, sbraitona e fastidiosa»⁵²⁹: il paragone mitologico richiama la fatica di Ercole⁵³⁰ e ricalca le similitudini teatrali a fini comici.

Il secondo punto verte invece sulle seconde nozze: il desiderio del vecchio è quello di risposarsi, anche se teme il giudizio del figlio (v. 173 *revereor filium*). Emerge la figura di un *senex* che rispetta comunque la propria età e la propria posizione di vedovo, come lo stesso amico evidenzia nella battuta che segue: v. 174 *ego te credidi uxorem quam te extulisti pudore exsequi*. Non è dato sapere da quanto la moglie sia scomparsa, ma questo dato risulta secondario per il diritto romano: al contrario delle donne, sulle quali gravavano altre aspettative qualora rimaste vedove, gli uomini potevano contrarre seconde nozze senza particolari problemi.

Apecide lo distoglie da ogni eventuale dubbio, ricordandogli che è un suo diritto risposarsi (come suggerisce la *iunctura* tecnica evidenziata) e che non v'è nulla che ostacoli la sua buona fama: vv. 168-170a *quid est quod pudendum siet / genere natam bono pauperem domum / ducere te uxorem* [...]? Il dato è coerente con il *mos*: non si hanno riferimenti giuridici nel diritto preclassico in cui fossero vietate le seconde nozze per i vedovi⁵³¹; certamente coltivare il ricordo della *uxor* con rispetto era segno di decenza, ma in questa scena plautina il dato economico ha ancora una volta la meglio: «ironicamente Apocides pudoris causam se putasse ait, quod uxoris defunctae memoriam pie coleret»⁵³².

⁵²⁸ Sergi 1997, 93.

⁵²⁹ Bianco 2003, 85.

⁵³⁰ La fatica di riferimento è nodo di discussione fra gli studiosi. Per la ricostruzione delle proposte interpretative rimando a Duckworth (1940, 218), il quale fa una panoramica dei diversi interventi.

⁵³¹ Soltanto per il pontefice massimo era previsto che vi fosse un unico matrimonio: cf. Tertull. *De Monog.* 17,4, dove l'autore scrive *nubunt semel*.

⁵³² Ussing 1972, 631.

Ussing richiama giustamente l'attenzione su un altro punto, ossia quello della sterilità: «is pudorem eius quasi ratione carentem vituperat, eosque ait, quos ubi non oporteat, pudeat, plerumque non pudere, ubi oporteat»⁵³³. Se il *senex* decide di sposarsi, nonostante la propria incapacità a generare figli, potrebbe incorrere in un giudizio negativo, perché verrebbe meno il fine primo del matrimonio, specie se anche la stessa moglie, di una certa età, risulta essere altrettanto poco fertile. A questo proposito mi preme comunque sottolineare che egli è già *pater* e per le dinamiche successive questo dettaglio potrebbe rappresentare un problema ben maggiore ancora non evidenziato dai commentatori: come noto, la questione ereditaria è assolutamente centrale nel diritto familiare e sebbene la procreazione fosse un dato primario, essa sembra comunque passare in secondo piano poiché comunque risolvibile attraverso, ad esempio, un'azione o semplicemente un secondo matrimonio privo di figli, essendocene già uno⁵³⁴.

Con una massima calzante e provocatoria, che occupa due battute, i *senes* concludono ironicamente: *AP. pulcra edepol dos pecuniast. / PE. quaequidem pol non maritast* (vv. 180s.), in cui l'elemento dotale è apprezzato, contrariamente alla vita coniugale, comunque necessaria per poter godere del denaro.

Il sentimento di rispetto nei confronti di una moglie defunta, nonché una serie di celebrazioni ed esternazioni emotive, fa certamente parte della tradizione repubblicana romana. Ne dà un esempio Svetonio (*Div. Iul.* 6)⁵³⁵ in merito alla *laudatio* pronunciata da Cesare per sua moglie Cornelia; secondo lo storico, infatti, si tratterebbe di una pratica le cui radici affondano nel costume romano: *laudavit e more pro rostris*.

Plutarco (*Caes.* 5,2)⁵³⁶ registra il fatto che l'orazione di Cesare in onore della giovane Cornelia gli valse grande popolarità, avendo egli dimostrato di essere un individuo forte ma pur sempre capace di tenerezza:

⁵³³ 1972, 630

⁵³⁴ Non è questo il luogo per discutere i problemi successori: mi premeva evidenziarne l'importanza in quanto facente pur sempre parte del diritto familiare.

⁵³⁵ Ed. Ailloud 1980.

⁵³⁶ Ed. Perrin 1914, "Ora, nel caso delle donne anziane, era antico uso romano pronunciare orazioni funebri su di loro; ma non era consuetudine nel caso delle giovani donne e Cesare fu il primo a farlo quando sua moglie morì. Anche questo gli portò molto favore, ed ebbe effetto sulle simpatie della popolazione, in modo che fossero affezionate a lui, come un uomo gentile e pieno di sentimento".

τὸ μὲν οὖν ἐπὶ γυναιξὶ πρεσβυτέραις λόγους ἐπιταφίους διεξιέναι πάτριον ἦν Ῥωμαίοις, νέαις δὲ οὐκ ὄν ἐν ἔθει πρῶτος εἶπε Καῖσαρ ἐπὶ τῆς ἑαυτοῦ γυναικὸς ἀποθανούσης· καὶ τοῦτο ἤνεγκεν αὐτῷ χάριν τινα καὶ συνεδημαγώγησε τῷ πάθει τοὺς πολλοὺς ὡς ἡμερον ἄνδρα καὶ περίμεστον ἦθους ἀγαπᾶν.

Queste testimonianze dimostrano come vi fosse un sentimento popolare molto avvertito sin dalla prima epoca repubblicana in merito alle *laudationes* funebri; Perifane, pur dimostrando interesse per l'aspetto patrimoniale e lamentando ancora i litigi con la moglie defunta, ha rispetto per la sua persona e ne tiene vivo il ricordo: il suo timore per le seconde nozze, concesse dal diritto romano, è segno di un *mos* significativo per la mentalità dell'epoca, e questi versi plautini sia ne chiariscono la percezione a livello sociale⁵³⁷, sia forniscono dettagli in materia di vedovanza del marito. Plauto cerca quindi di sdrammatizzare un contesto altamente delicato per il pubblico romano e, facendolo, si richiama ai *mores* in maniera del tutto voluta⁵³⁸.

⁵³⁷ Sul punto vd. Pepe 2015 e Cirillo 2016.

⁵³⁸ La *laudatio funebris* si colloca nel contesto sociale e rituale di Roma, e in particolare trova il suo posto all'interno del più ampio campo della competizione aristocratica. Nel contributo di Covino (2011) viene valutata l'efficacia del discorso, sia come lode sia come ammonimento. Atti di pietà familiare ritualizzata divennero atti collettivi che, a volte, possiedono un maggiore grado di significato comunitario. L'importanza dell'orazione funebre tra gli aristocratici raggiunse il picco a Roma durante il II sec. a.C., a seguito del quale altre forme di commemorazione cominciarono a prendere il suo posto come principale mezzo di commemorazione.

14) *La vedovanza di una moglie plautina.*

Nei *Menaechmi* vi è invece il caso in cui è la moglie ad essere vedova, seppur solo per finta. La donna provoca il marito dicendo di preferirlo morto, per poter vivere senza le sue menzogne e i suoi soprusi⁵³⁹:

720s.	<i>nam med aetatem viduam esse mavelim, / quam istaec flagitia tua pati quae tu facis</i>
725s.	<i>quas fabulas? non, inquam, patiar praeterhac, / quin vidua vivam quam tuos mores perferam</i>

I *mores* del *vir* sono ormai insopportabili ed essere vedova per lei sarebbe una soluzione migliore, in quanto tali nozze risultano sconvenienti. Ma cosa avrebbe concretamente comportato una situazione simile per la matrona?

La protagonista plautina avrebbe dovuto, nell'ottica del *mos maiorum*, rispettare il marito defunto; prima di Augusto, infatti, la sensibilità romana attribuiva alle donne l'appellativo di *univira*⁵⁴⁰ non a caso: secondo quanto riportano le fonti, queste *uxores* avevano il privilegio di poter adempiere a specifiche liturgie religiose⁵⁴¹. Come spiega Livio nel X Libro (23)⁵⁴² inizialmente il culto della *Pudicitia* era professato da quelle *matronae univirae* che potevano vantare di rappresentare i valori della castità e della sobrietà muliebre:

⁵³⁹ Il *flagitium* comportava un'onta a livello sociale: l'atteggiamento del marito denigrava pubblicamente la posizione di sua moglie, ed è in virtù di tale terminologia che il lettore moderno può cogliere la frustrazione della protagonista plautina. Lo studio di Thomas (2007) esplora l'intero vocabolario che esprime il degrado dell'immagine sociale (*dedecus, turpitude, indignitas*), le manifestazioni sociali di disonore (*flagitium, probrum, infamia*) e l'atteggiamento del soggetto nei confronti del giudizio sociale (*pudor, verecundia*).

⁵⁴⁰ Sulla tradizione epigrafica di questo appellativo, nonché sul significato preciso della parola, i suoi sinonimi, le sue risonanze (pagane e cristiane) e la sua diffusione, vd. Kötting 1973.

⁵⁴¹ Sull'importanza in ambito religioso di questa *virtus* femminile rimando al contributo di Frey (1930) e quello più recente di Lightman e Zeisel (1977).

⁵⁴² Ed. Weissenborn-Müller 1968, "In quell'anno ci furono molti prodigi [...]. Una contesa sorta tra le donne diede luogo a una singolare cerimonia nel tempietto della Pudicizia Patrizia, che è nel foro boario presso il tempio rotondo di Ercole. [...] Nella via Lunga, dove abitava, dalla parte delle stanze, isolò lo spazio sufficiente per un modesto tempietto, vi pose un'ara e, convocate le donne plebee, si lagnò dell'oltraggio delle patrizie: 'Io dedico – disse – quest'ara alla pudicizia plebea; e vi esorto, poiché la lotta di prerogative tiene gli uomini in questa città, che ci sia questa (contesa) di

*eo anno prodigia multa fuerunt [...] insignem supplicationem fecit certamen in sacello Pudicitiae Patriciae, quae in foro bovario est ad aedem rotundam Herculis, inter matronas ortum. [...] in vico Longo ubi habitabat, ex parte aedium quod satis esset loci modico sacello exclusit aramque ibi posuit et convocatis **plebeis matronis** conquesta iniuriam patriciarum, 'hanc ego aram' inquit **Pudicitiae Plebeiae** dedico; vosque hortor ut, quod certamen virtutis viros in hac civitate tenet, hoc pudicitiae inter matronas sit detisque operam ut haec ara quam illa, si quid potest, sanctius et a **castioribus** coli dicatur'. eodem ferme ritu et haec ara quo illa antiquior culta est, ut nulla nisi spectatae pudicitiae matrona et quae **uni viro nupta** fuisset **ius sacrificandi** haberet; volgata dein religio a pollutis, nec matronis solum sed omnis ordinis feminis, postremo in oblivionem venit.*

Trovandosi nel IV sec. a.C., mi è possibile ipotizzare che i *mores* propri sia del diritto, sia della religione romana non fossero ancora mutati sensibilmente e che quindi tale aspetto religioso fosse ancora vivo all'epoca del commediografo sarsinate. In particolare, il lessico liviano è perfettamente in linea con la sensibilità politica plautina e anche nella tradizione epigrafica di epoca imperiale tali qualità si prestavano all'atteggiamento ideale di una *matrona*: cf. e.g. le iscrizioni qui di séguito

pudivizia tra le donne, e vi invito a impegnarvi a fondo perché questo altare venga onorato in maniera più conforme alla religione e da donne più caste, se è mai possibile, di quello patrizio'. L'altare venne in séguito venerato più o meno con lo stesso rituale di quello più antico, e non aveva diritto di compiervi sacrifici nessuna matrona che non fosse di specchiata castità e avesse contratto più di un matrimonio. Col tempo il culto fu allargato anche alle donne che avevano perduto la castità, e non soltanto alle matrone, ma anche alle donne di ogni classe, fino a quando non cadde in disuso".

7763 Genuae in templo divae Fidei GAVOTUS ET RELIQUI; sub vase aquae sanctae add. CASTELL.
GANDUC.

D · M
NEGELIAE · T · P · NO
NIANAE · FEMIN
KARISSIMAE · VNI
5 VIRIAE · VIX · ANN
XXXXII · M · VPIVS
THEOPHILVS · CONI
CARISSIMAE · ET
CASTISSIMAE · CVM
10 QVA · VIX · ANN · XXIII
MENS · VI · DIEB · XI
SINE · VLLA · QVAEREL

Gavotus auctar. Marcenovae f. 150^r eodemque exemplo cod. Olivae f. 58^r; Castelletti 1586 cod. Ambros. D. 199 inf. f. 105 (inde Gud. 281, 4; citat item Mur. 1380, 9 sub nomine Guastavini) eodemque exemplo Bourdelet cod. Vat. Reg. 949 f. 10; Ganducius disc. p. 54 (inde per Cangiasium Mur. 1380, 9); Schiaffino vol. 1 p. 17 ex Ganducio opinor. A prioribus omnino Navone p. 304; Sanguineti p. 16.


In vv. dividendis conveniunt Bourd. Cast. Gand. Schiaff. — 2 NIGELIAE Schiaff. — 3 VIANAE GAV. — FEMIN GAV., FEMINAE Gand. Schiaff. — 4 KARISSIMAE GAV. — 6 M · VI · PIVS traditur. — 7 THEOPHILVS GAV., THEOPHILVS Schiaff. — 8. 9 ET · CASTISSIMAE om. Schiaff. — 10 XXIV Gand. — 12 QVAEREL GAV., QVAER Cast. Gand. Schiaff., QVERELA Bourd.

7196 Castronovi in pavimento aedis maioris GVALT. Antea in ecclesia antiqua in monte S. Ursulae; hodie translata in ecclesiam novam TIRRITO.

HIC REQUIESCIT
T IN PACE · PLACI
DIA VNIVERA
QVE VIX ANN PLM
6 XXXV PC BASILI VC
PER INDITIONE
QVARTA ANN
O · XXIII s p. C. 570

Gualterus n. 268 = 330 (inde Fabretti 324, 449; Mur. 430, 1; Torremuzza Sic. XVII, 46 = 54); Lud. Tirrito *sulla città di Castronuovo in Sicilia* (1873) p. 24.

3 id est univiria. — 4 QVAE, 5 BASIL, 6 INDITIONE, 7. 8 ANNO|O Gualt.



La *vidua* in questione, dunque, difende una vita dedita al culto e al ricordo del marito scomparso⁵⁴³; piuttosto che cercare compagnia, per lei motivo di dolore e insoddisfazione, preferisce la solitudine. L'ironia plautina è qui potente ed era sicuramente colta dal pubblico romano, che aveva ben presente la condizione emotiva e sociale di una vedova in epoca medio-repubblicana. Tale situazione non doveva essere rara: va ricordato, infatti, il contesto storico in cui guerre e problemi di ordine sociale erano causa di numerosi decessi.

Nelle *Satire* di Lucilio, la cui composizione è quasi contemporanea a Plauto, appare evidente la concezione presente nei *mores* romani in merito ad una vedova: cf. XXX 69⁵⁴⁴ *iuratam se uni, cui sit data <de>que dicata*. Il lessico di devozione (*dicata*) che richiama addirittura un “giuramento di fedeltà incondizionato” (*iuratam*) ben rappresenta l'immagine richiesta dalla società e dal diritto del II sec. a.C.

Ecco allora che Plauto, seppur con una chiara intenzione ironica e iperbolica, illustra il corretto atteggiamento di una vedova romana, fedele al marito, *univira*, pronta a celebrarne il ricordo in un lutto quotidiano.

⁵⁴³ Sugli aspetti normativi del comportamento di una vedova, legati all'aspetto e all'atteggiamento in pubblico, Beekes si basa sullo stesso termine *vidua*, la cui etimologia rimanda ad un concetto di 'privazione'. Rinvio al suo articolo del 1992 per gli approfondimenti.

⁵⁴⁴ Ed. Marx 1904.

15) *L'adulterium plautino: ius occidendi e tradimento dei coniugi.*

15.1 *Tradimento da parte della moglie.*

Nell'*Amphitruo* il marito Anfitrione desidera ripudiare sua moglie Alcmena, in quanto convinto del suo tradimento: vv. 1015s. *nunc domum ibo atque ex uxore hanc rem pergam exquirere, /quis fuerit quem propter corpus suum stupri compleverit.* Lo *stuprum* in riferimento al corpo della moglie è visto come violazione nei suoi confronti. Alcmena si dimostra consenziente per tutta la commedia nei confronti del dio, perciò è da escludere una violenza carnale da parte della divinità; Plauto gioca sul *Doppelgänger* Anfitrione/Giove e, facendolo, spinge la donna a concedersi più che volentieri al 'marito'.

Secondo Anfitrione, egli è stato tradito da Alcmena e questo lo legittima sia a ripudiarla, sia ad uccidere l'amante e la moglie; la rabbia coinvolge tutti i suoi sensi e poco importa chi si troverà davanti, lui entrerà in casa sua e avrà la sua vendetta, senza fermarsi di fronte a niente e a nessuno: vv. 1049s. *si ancillam seu servom sive uxorem sive adulterum / seu patrem sive avom videbo, obtruncabo in aedibus.*

La dinamica della commedia avrà però un lieto fine, in quanto il marito scoprirà che l'amante della moglie è in realtà Giove. Inoltre, come ho illustrato *supra*, l'innocenza di Alcmena è comprovata dalla testimonianza di un parente di lei, che viene per l'appunto chiamato a testimoniare sul fatto.

Ecco allora che la scena presentata da Plauto è perfettamente in linea con il diritto romano. Tuttavia nascono alcuni quesiti: anzitutto, si tratta di un matrimonio 'cum' o 'sine manu'? E poi, lo *ius vetus* permette ad Anfitrione di vendicarsi immediatamente?

Il cosiddetto *ius occidendi* nei confronti di un'adultera e del suo amante in epoca repubblicana costituisce un argomento assai dibattuto. Catone lo descrive così, attraverso quanto riportato da Gellio (X 23,5⁵⁴⁵): *in adulterio uxorem tuam siprehendisses, sine iudicio inpune necares.* La condanna a morte della moglie adultera era possibile qualora venisse sorpresa in flagranza di reato; il marito poteva ucciderla subito, senza consultare i *cognati*.

⁵⁴⁵ Ed. Hertz 1886.

La fonte costituisce un presupposto cronologico che troverebbe conferma, secondo alcuni studiosi⁵⁴⁶, anche successivamente: cf. Coll. 4,2,2 *et quidem primum caput legis prioribus legibus pluribus obrogat*⁵⁴⁷. D'altra parte, come anche sostenuto da Rizzelli⁵⁴⁸, l'editore riporta giustamente la variante 'obrogat' e non 'abrogat', dunque la linea interpretativa augustea si porrebbe in maniera continuativa rispetto a quella repubblicana precedente⁵⁴⁹.

Al fine di inquadrare la reazione di Anfitrone, mi preme ora determinare quali fossero le dinamiche processuali e le azioni possibili per un *vir* in caso di *adulterium* in epoca repubblicana.

Chiazzese⁵⁵⁰ ha già dimostrato che, seppur l'adulterio non fosse classificato come *crimen*, esso veniva gestito attraverso l'intervento dei magistrati, e in particolare tramite processi edili volti a colpire gli adulteri con una sanzione pecuniaria (*multae irrogatio*). Non vi sono riferimenti in tal senso nell'*Amphitruo*, dunque è bene proseguire nell'analisi di questa dinamica: è infatti necessario stabilire se si tratti di un'immagine iperbolica di Plauto, atta ad evidenziare il carattere iracondo ed impulsivo del *vir*, oppure se ci siano i giusti presupposti all'interno dello *ius familiare*.

Con il termine *adulterium* si intende un rapporto extra-matrimoniale della *uxor* con altro uomo, diverso dal marito, in violazione delle *iustae nuptiae*. La donna colpevole di adulterio era, secondo lo *ius vetus*, punita duramente, persino con la morte, e si comprometteva la legittimità della prole da lei generata. A questo proposito, Dionigi di Alicarnasso (II 25,6)⁵⁵¹

⁵⁴⁶ Rabello (1979, 210) mette in parallelo questi due passi per confermare l'esistenza di una regolamentazione legislativa in merito a tale disciplina.

⁵⁴⁷ Ed. Girard-Senn 1967.

⁵⁴⁸ 1987.

⁵⁴⁹ Sul punto vd. Sanna 2010/2011.

⁵⁵⁰ 1968, *ad loc.*

⁵⁵¹ Ed. Jacoby 1885-1895, "Altri reati, tuttavia, sono stati processati dai membri della famiglia contemporaneamente al marito; tra questi l'adulterio, o se si trovava la donna che beveva vino, cosa che i Greci considerano un difetto davvero grave. Romolo autorizzò la punizione di entrambi gli atti con la pena di morte, considerando che questi fossero i crimini più gravi che le donne potevano commettere, dal momento che considerava l'adulterio una causa di follia e l'ubriachezza come causa di adulterio".

fornisce una testimonianza di una *lex regia* attribuita a Romolo che prevedeva l'uccisione della *uxor* adultera:

Ταῦτα δὲ οἱ συγγενεῖς μετὰ τοῦ ἀνδρὸς ἐδίκαζον· ἐν οἷς ἦν φθορὰ σώματος καί, ὁ πάντων ἐλάχιστον ἁμαρτημάτων Ἑλλησι δόξειεν ἂν ὑπάρχειν, εἴ τις οἶνον εὐρεθείη πιούσα γυνή. Ἀμφοτέρω γὰρ ταῦτα θανάτῳ ζημιούῃ συνεχώρησεν ὁ Ῥωμύλος, ὡς ἁμαρτημάτων γυναικείων αἰσχίστα, φθορὰν μὲν ἀπονοίας ἀρχὴν νομίσας, μέθην δὲ φθορᾶς.

Secondo questa fonte il marito poteva uccidere 'impunemente' la moglie nel caso in cui l'avesse scoperta in flagranza di reato; egli avrebbe potuto inoltre giudicare il suo adulterio insieme ai *cognati*, i parenti (συγγενεῖς), all'interno del *consilium domesticum*⁵⁵². Dionigi usa il termine συγγενεῖς, lo stesso che Paolo indica come sinonimo del latino *cognati*: cf. Dig. XXXVIII 10,10,1 (Paul. *l. sing. de grad. et adfin.*)⁵⁵³ *nomen cognationis a graeca voce dictum videtur: suggeneis enim illi vocant, quos nos cognatos appellamus.*

In questa commedia nulla sa, il lettore, del padre di Alcmena; tuttavia è presente un suo *cognatus* (cf. v. 849), il che presupporrebbe appunto la necessità dell'intervento di un suo parente in merito all'accusa di adulterio e al suo giudizio. Come spiega Esmein⁵⁵⁴ in merito al diritto preclassico, al *vir* si accordava «impunité complète» solo nel caso si trattasse di un'unione con *conventio in manum*; Alcmena si trova, però, in una posizione di *filiafamilias* e Plauto dovrebbe rifarsi allo *ius vitae atque necis* del padre di lei.

Gli studiosi⁵⁵⁵ evidenziano come, prima della *Lex Iulia de adulteriis*, sia al marito sia al padre fosse concessa una maggiore libertà e impunità per l'uccisione della *filia* o della *uxor* adultera colta in flagranza: tuttavia, Alcmena non è mai colta in flagrante dal *vir* durante un'unione con Giove, dunque una tale reazione del marito non è giustificabile da parte del marito. Stabilita quindi la natura 'sine manu' di questo matrimonio, nonché la comicità iperbolica plautina riguardo alla reazione del marito 'tradito', la commedia rispetta lo *ius vetus* e fornisce dati utili per la comprensione di tale dinamica all'interno del panorama storico e sociale repubblicano.

⁵⁵² Sul punto vd. Volterra 1991, 127.

⁵⁵³ Ed. Mommsen-Krüger-Watson 1985.

⁵⁵⁴ 1886, 3.

⁵⁵⁵ Cantarella 1992, 71; Guarino 2001, 579 n. 42.2.2.

La soluzione per Anfitrione, dunque, rimane il *repudium*, che effettivamente viene proposto in un momento di maggiore razionalità del *vir*. Ho già spiegato la formula dell'istituto poco *supra*; cercherò ora di contestualizzarla giuridicamente in parallelo proprio con l'adulterio. In un passo plutarco (Rom. XXII 3)⁵⁵⁶ si legge infatti

ἔθηκε δὲ καὶ νόμους τινάς, ὧν σφοδρὸς μὲν ἐστὶν ὁ γυναικὶ μὴ διδοῦς ἀπολείπειν ἄνδρα, γυναῖκα δὲ διδοῦς ἐκβάλλειν ἐπὶ φαρμακείᾳ τέκνων ἢ κλειδῶν ὑποβολῇ καὶ μοιχευθεῖσαν.

Pur non specificando di quali leggi si tratti, il parallelo con la testimonianza di Dionigi di Alicarnasso che ho prima citato è evidente; gli studiosi⁵⁵⁷ superano la discrepanza della pena per l'adulterio spiegando che l'uccisione della moglie, nel tempo, venne prima affiancata e poi sostituita dalla formula di *repudium*. Ecco allora che, a mio avviso, si riesce a comprendere meglio la situazione plautina: in un primo momento, preso dal *furor* per il presunto tradimento, Anfitrione decide di uccidere la moglie, certo di poterla cogliere in flagrante; poi, una volta risolto il momentaneo scatto d'ira, il *vir* opta per il coinvolgimento dei συγγενεῖς⁵⁵⁸ di Alcmena e l'eventuale divisione dei beni e *repudium* secondo le disposizioni giuridiche romane in materia di *adulterium*.

⁵⁵⁶ Ed. Perrin 1914, "Egli promulgò anche alcune leggi, e tra queste una di grande severità, che proibisce alla moglie di lasciare il marito, ma permette al marito di mandare via la moglie per aver usato veleni, per aver sostituito i figli e per l'adulterio".

⁵⁵⁷ Cantarella 1992, 253; Fiori 1996, 232; Beltrami 1998, 79 n. 262; Bartocci 1999, 146 n. 26; Astolfi 2014.

⁵⁵⁸ Secondo quanto ricostruito da Russo Ruggieri (1989/1990, 96), la pratica giuridica repubblicana prevedeva il diritto/dovere dei *cognati* di punire l'immoralità femminile; in questo caso sarebbe, quindi, *more maiorum*, toccato proprio al *cognatus* di Alcmena intervenire per dirimere la questione e punire la *uxor* colpevole di adulterio.

15.2 Tradimento da parte del marito.

Il tradimento da parte della moglie ricorre solo nell'*Anfitrione*. La trama di questa commedia è, come noto, basata su un modello greco. Questo dato suggerisce dunque che non vi fossero molti casi simili nel quotidiano romano e che anzi, l'adulterio da parte di una moglie era assolutamente condannato.

Al contrario, i tradimenti da parte dei mariti plautini sono frequenti e sono sempre giustificati dalle mogli e dal pubblico: esse accettano, nonostante il rammarico, gli interessi extra-coniugali del proprio *vir*. Si tratta di un indizio che desta poca sorpresa: come è già emerso anche in altre sezioni di questa mia Tesi, nell'ottica plautina l'uomo ha certamente un maggior spazio d'azione ed è lo stesso diritto romano a garantirglielo.

È quanto accade nella *Casina*. Il marito Lisidamo si è macchiato di adulterio: v. 976 ***in adulterio, dum moechissat Casinam, credo, perdidit***. Il verbo evidenziato *moechisso* è di derivazione greca (μοιχίζειν) e ricorre soltanto qui. Egli non può che accettare le critiche ed ammettere i propri errori; il rimorso e l'imbarazzo lo sovrastano, dal momento che sembra aver ritrovato quel senso di onore e pudore confacenti alla sua posizione: vv. 937s. *maxumo ego ardeo flagitio, / nec quid agam meis rebus scio*.

La *uxor*, ottenuta la sua vendetta, si ritiene vittoriosa sul *vir* ed accetta di perdonarlo e non serbargli rancore per l'accaduto: v. 1006 LY. *non irata's? CLE. non sum irata*. Lisidamo torna felicemente dalla moglie e la elogia per la sua disponibilità e comprensione: v. 1008 *lepidiorem nemo uxorem quisquam quam ego habeo hanc habet*.

Conclusioni

I. Lo studio del *matrimonium* in età preclassica è certamente ricco di riferimenti bibliografici: fra XIX e XXI sec., gli storici del diritto romano si sono occupati di numerosi aspetti riguardanti i rapporti coniugali. Fra questi, diversi autori dimostrano di leggere Plauto, ma soltanto E. Costa si è concentrato specificamente sugli aspetti tecnici del matrimonio plautino. Nel suo *I Luoghi Plautini riferentisi al Matrimonio* (1889), lo studioso si sofferma su diversi passaggi, ma in maniera per lo più generica, senza specificare chi siano i personaggi coinvolti, quale sia l'ambientazione, o quali siano le relazioni fra i diversi interlocutori in scena.

Partendo, quindi, dal lavoro di Costa, si è indagato il *matrimonium* romano preclassico secondo la testimonianza di un autore latino del III sec. a.C. La finalità primaria di questo tipo di ricerca è volta a dimostrare come le fonti letterarie arcaiche siano in grado, seppur coi dovuti accorgimenti, di fornire dettagli riguardanti i rapporti coniugali della Roma medio-repubblicana.

II. Per poter utilizzare la produzione plautina come fonte di cognizione del diritto romano preclassico è stato necessario accertarsi che non vi fossero interpolazioni nei versi di interesse giuridico e storico. La prima parte del mio progetto di ricerca si è concentrata quindi sull'attendibilità delle commedie varroniane e sulla loro trasmissione.

Il metodo di indagine iniziale è stato quello filologico, da cui è emerso che il testo plautino è stato modificato in tre periodi differenti:

1. II sec. a.C., quando le commedie furono rappresentate, postume e non; le alterazioni testuali di questa fase furono proposte dai filologi per venire incontro alle esigenze del pubblico;

2. II sec. d.C., quando gli interessi antiquari portarono ad una lettura esegetica delle opere di Plauto, per la compilazione di strumenti lessicografici;

3. età umanistica e rinascimentale, quando circolarono nuovamente i manoscritti delle commedie 'varroniane' e le corti prima italiane, poi europee subirono il fascino della 'rinascenza' plautina.

Dopo una ricostruzione dell'evoluzione delle interpolazioni, in maniera diacronica, si è adottato un approccio di tipo sincronico, concentrandosi stavolta sul diritto preclassico romano, per comprendere meglio il carattere della lingua tecnica plautina.

Nel corso di queste stesse tre fasi, il diritto fondato sui *mores* aveva ormai trovato una sua forma, universalmente accettata, e integrata in parte dall'attività dei magistrati (primo

fra tutti, il diritto pretorio), in parte dagli istituti del diritto greco. Il suo carattere linguistico, fortemente arcaizzante e poco incline ad interpolazioni lessicali, permette di escludere rimaneggiamenti sui versi tecnici delle commedie 'varroniane': queste, già in epoca repubblicana, erano fonti di cognizione per quegli studiosi interessati alla dimensione antiquaria dello *ius* e alla sua evoluzione; l'obiettivo esegetico del loro lavoro interessava sia il versante letterario, sia quello giuridico.

Con una serie di paralleli della letteratura di epoca imperiale (*Institutiones* di Gaio, *Corpus Iuris Civilis*, Codice Teodosiano), nonché di fonti greche e romane, è stato possibile evidenziare una buona attendibilità testuale dei riferimenti giuridici del commediografo sarsinate.

Le proposte per adottare un approccio interdisciplinare sottolineano l'importanza primaria di poter disporre di un testo il più possibile genuino e affidabile: una ricerca storica che non tenga conto delle problematiche del testo cui si fa costantemente riferimento non sembra essere, infatti, completa. Le vicissitudini che colpiscono un'opera antica possono essere molteplici: è quindi importante preoccuparsi di ricostruire il filo conduttore che sin dall'età repubblicana unisce le commedie di Plauto e i testi giuridici.

III. È stato poi analizzato il frangente storico, cercando di contestualizzare tale produzione comica. Il rapporto fra l'autore e la classe politica coeva definisce meglio la dimensione politica e sociale del teatro plautino: le fazioni politiche conservatrici da un lato e filo-elleniche dall'altro muovevano, infatti, le fila negli sviluppi economici, bellici e territoriali.

Da quanto emerge dalle allusioni, più o meno esplicite, a certe figure ben note all'epoca (Scipione *in primis*), così come alle popolazioni in conflitto con Roma (quali Galli, Etoi e Greci), Plauto sembra rispondere ad interessi politici legati al conservatorismo. Questo orientamento è ben presente nelle scene di vita domestica, nelle dinamiche familiari, negli stereotipi contro gli stranieri e in quel diritto, specie quello privato, che veicola gli antichi valori e *mores* romani, pur senza escludere un certo progressismo sul piano commerciale.

Il contesto storico repubblicano è notoriamente complesso: è proprio fra III e II sec. a.C., infatti, che certe realtà trovano un loro compimento. Il confronto con gli altri autori romani di epoca arcaica, primo fra tutti Ennio, evidenzia uno stile poetico che si ispira, sia nei contenuti sia nella forma, ai modelli greci; allo stesso tempo, però, si crea anche un forte distacco, in linea con il conservatorismo della frangia catoniana. Tale classe politica aveva

un forte interesse a promuovere il teatro plautino, in quanto rappresentava sia un'occasione formativa per il pubblico romano, sia la nascita di una letteratura nazionale romana, basata sui valori romani. Questo ruolo celebrativo coinvolge il lessico e gli istituti giuridici; esso viene espresso attraverso diverse modalità:

1. Difesa dei *mores* come patrimonio di valori tradizionali romani. Plauto utilizza un formulario che è proprio dello *ius vetus*, citando ad esempio le leggi delle XII Tavole, o le *legis actiones*. I richiami risultano talvolta anacronistici, eppure non sono mai casuali: essi rispecchiano la percezione che si aveva della *consuetudo* in epoca preclassica; aiutano inoltre lo storico contemporaneo a comprendere meglio i riferimenti storiografici degli autori antichi e permettono di contestualizzare alcune formule ed espressioni tecniche.

2. Nazionalismo, attraverso confronti con quei popoli in guerra contro Roma, o da essa via via sottomessi. Il commediografo celebra la storia romana con riferimenti al diritto sia arcaico sia preclassico, poiché ancora fortemente connessi alle origini, specie alla dimensione religiosa. Questo *modus* gli permette di creare un forte collegamento con le vicende belliche in corso, in cui il suo intero pubblico è coinvolto. Questi confronti, spesso ricchi di riferimenti a contesti geografici stranieri, servono a creare una certa distanza fra ciò che è romano e ciò che invece è *peregrinus*.

Il lessico tecnico, specie nell'ambito finanziario, costituisce un esempio di come l'autore voglia costruire paragoni culturali e giuridici: egli decide sì di riprendere modelli testuali greci, ma traduce o meno specifici vocaboli tecnici (e.g. *fenerator* / *trapezita*), col fine di presentare al suo pubblico un personaggio straniero, e quindi pericoloso e fraudolento.

3. Diffusione di stereotipi xenofobi, attraverso un uso attento dei grecismi. Plauto costruisce paragoni e situazioni atte a sminuire i costumi greci e, più in generale, fornisce immagini delle popolazioni orientali in maniera forzata e, talvolta, ridicolizzante. I nemici appaiono come individui privi di valori irrinunciabili per un romano, quali ad esempio la *fides*. Il diritto romano, seppur in ambientazioni greche, aiuta a distinguere i personaggi positivi da quelli negativi, oltre a risolvere le controversie legali fra i protagonisti plautini che si devono interfacciare coi magistrati, per ottenere giustizia contro figure quali *lenoni* o banchieri.

4. Invito al rispetto delle cariche pubbliche, a difesa delle leggi e degli ideali propri della civiltà romana; in particolare, la costante presenza dei magistrati, quali pretori, censori e tribuni, dona alle commedie quel tono di serietà e ordine necessario alla *civitas* contro le

difficoltà quotidiane. I richiami alle situazioni processuali sono ricchi di formulari tecnici e di gestualità proprie della fase preclassica: la fase *in iure*, ad esempio, può risultare più chiara grazie alla scena plautina, che attraverso i dialoghi dei personaggi permette allo storico del diritto di ricostruire in maniera fedele i diversi passaggi di fronte al magistrato.

5. Uso del *sermo vulgaris*, cosicché il pubblico comprenda più facilmente le allusioni tecniche, ma al tempo stesso si diverta grazie ai giochi di suono e alle figure retoriche.

6. Rafforzamento del consenso popolare, e quindi appoggio politico, attraverso il divertimento più caro al pubblico, la commedia, derivato dalla farsa italica e ben rappresentato sulla scena dai personaggi plautini. L'autore utilizza stereotipi culturali derivati dalle *performances* di epoca arcaica, quali occasioni ludiche e celebrative: le maschere, la musica, le danze e i motteggi si inseriscono bene all'interno delle scene di contenuto giuridico, in cui *e.g.* interviene un magistrato, o viene condannato un lenone. Questa tecnica permette di sottolineare il carattere italico e, nello specifico, romano della commedia plautina.

IV. Si è poi cercato di storicizzare gli 'istituti' presenti nelle commedie 'varroniane'. Scopo di un'analisi di questo tipo è riuscire ad inquadrare in particolari momenti storici le allusioni di carattere tecnico, in modo da aggiungere nuovi elementi di cognizione nella storia del diritto romano. La bibliografia al riguardo è ricca di numerosi contributi, che tuttavia non si soffermano sul ruolo specifico del diritto. La questione è, a mio avviso, di primaria importanza: perché in queste commedie il diritto è così presente? Qual è il suo ruolo, e con che finalità l'autore decide di utilizzarlo nelle sue opere?

Nell'età medio-repubblicana, è soprattutto attraverso il diritto che Plauto contribuisce a quel processo di 'romanizzazione' in atto. Vi è una stretta connessione tra la funzione politica della produzione plautina e il suo obiettivo propagandistico: queste commedie erano un efficace strumento di celebrazione degli ideali romani, grazie ai numerosi riferimenti giuridici romani. Il fatto che Plauto fosse un poeta 'al servizio di Roma' spiega non solo il suo successo, ma anche la forte presenza nelle sue opere di uno *ius* conservativo e tradizionale, ma anche ricco di nuove formule commerciali e straniere. Lingua e diritto sono il binomio della sua civiltà e l'autore li inserisce entrambi all'interno delle sue commedie per veicolare le idee della propria cultura, quella romana: l'uso del latino e l'introduzione di numerose ricorrenze di carattere tecnico in occasioni teatrali, e quindi pubbliche, pone in essere un momento di grande divertimento e riflessione per il pubblico romano. Un diritto

romano, in lingua romana, conosciuto e praticato da tutti i romani che permea interi versi delle prima opere letterarie della letteratura nazionale latina.

V. Un punto centrale nel rapporto con l'Oriente è costituito dalle numerose ricorrenze di diritto attico. Il rapporto con il modello letterario greco è solo parte della soluzione al quesito: perché Plauto utilizza il diritto romano in un contesto greco? Quanto è presente il diritto greco nelle sue commedie?

Questo dibattito è ormai datato. Dopo una ricostruzione storica degli studi (dal XVI al XX sec.), si propone per lo stato della questione un metodo di indagine che cerchi di chiarire di volta in volta il contesto esatto in base al lessico presente nella commedia, facendo così luce sulla natura dell'istituto citato. È infatti importante chiarire come Plauto utilizzi queste formule giuridiche straniere, o certe realtà costituzionali e politiche; inoltre, è bene chiedersi se crei paralleli con il sistema giuridico romano, traducendo i termini, o creando corrispondenze.

Un esempio chiave per i risvolti giuridici è legato alle figure monarchiche. La presenza del *rex* e, seppur in maniera minore, della *regina*, è certamente coerente con una visione negativa della monarchia quale forma governativa. L'impianto giuridico proprio di un regime assolutistico, quale quelli in Oriente, viene rappresentato in netto contrasto con lo spirito repubblicano romano, in cui gli organi di governo prevedono l'intervento di più soggetti e coinvolgono diverse fasce della popolazione. Gli altri riferimenti convergono soprattutto sul settore della finanza e del commercio; le implicazioni negative sono inevitabili, ma come si sottolineava già *supra* Plauto non è sempre in grado di rinunciare al diritto straniero: l'attività del *praetor peregrinus*, infatti, è ben presente nelle sue commedie; il dato non sorprende, visto il contesto storico in cui egli opera.

Attraverso un sapiente uso della lingua e del diritto, Plauto proietta gli spettatori in un mondo straniero. Un mondo caratterizzato da ideali diversi dai propri, spesso in contrapposizione con la tradizione, che vedono però un riconoscimento sempre più importante nel quotidiano romano. È possibile osservare come si tratti di propaganda a fini nazionalistici, capace di esaltare la supremazia romana attraverso la discriminazione dello straniero, basata su stereotipi comportamentali e ideologici.

VI. Si è poi reso necessario stabilire le modalità poetiche con cui l'autore operi nei riguardi della tradizione formulare giuridica preclassica. Da questa analisi è emerso un

attento lavoro lessicale: Plauto plasma le *iuncturae* del formulario giuridico attraverso figure di suono e retoriche che mettono ulteriormente in risalto la natura inviolabile (e alle volte sacra) di tale repertorio tradizionale. I termini mantengono inoltre la medesima forma nel corso del tempo (e.g. *custodela* in *Most.* 408), arrivando fino all'epoca imperiale.

Tali dati chiariscono l'opinione consolidata del carattere conservativo delle lingue tecniche: ecco perché è possibile difendere con un buon grado di certezza la proposta che il vocabolario giuridico in Plauto non abbia subito alterazioni. Il contenuto di un istituto, ad esempio, è garantito sia dal contesto in cui i personaggi lo citano, sia dalla tradizione testuale, che lo vede inalterato nel corso dei secoli.

VII. In questo contesto storico, Plauto si dimostra politicamente impegnato in quel processo di 'romanizzazione' in atto, cui egli contribuisce attraverso un uso specifico dello *ius* nelle sue commedie. L'autore sceglie lo *ius* quale strumento di narrazione e propaganda poiché lo *ius* soltanto può vantare, fra III e II sec. a.C., una posizione assolutamente centrale nella *civitas* romana: gli interventi dei magistrati, la presenza del pretore peregrino e i *mores* consentono di definire il commediografo sarsinate come un'affidabile fonte di cognizione del diritto privato romano. Il *case study* del *matrimonium* è soltanto un esempio di come un lavoro interdisciplinare possa realmente fornire elementi utili per l'indagine nell'ambito della storia del diritto.

Questa Tesi è soltanto un punto di partenza per decifrare i numerosi riferimenti tecnici che ricorrono nelle commedie 'varroniane'. Il lavoro non può dirsi esaustivo, ma pone le basi metodologiche per future possibili indagini: le situazioni che Plauto inscena non sono 'mitologiche' o nostalgiche come quelle proposte dai suoi contemporanei, quali ad esempio Ennio; a differenza delle tragedie, infatti, che si concentrano su storie greche e su eventi spesso 'surreali', le commedie plautine, seppur prevedano talvolta l'intervento delle divinità (Giove nell'*Amphitruo*, o il *Lar familiaris* nell'*Aulularia*), portano in scena il quotidiano.

Il realismo è connesso alla presenza del diritto: sono, infatti, i magistrati, le XII Tavole, o le *sponsiones* a dare quel tono di serietà necessario e sufficiente per considerare Plauto quale fonte di cognizione del diritto romano preclassico. Il fatto, poi, che sia il primo autore latino di cui giungono opere complete, e non soltanto frammenti, garantisce un ulteriore margine di affidabilità testuale.

VIII. Durante il terzo e ultimo anno di indagine, la Ricerca si concentra sul matrimonio nelle commedie plautine. Anzitutto sono state adottate le metodologie della critica testuale

e dell'analisi delle fonti storiografiche, per riuscire a contestualizzare i riferimenti allo *ius vetus* e poter contare sull'affidabilità del testo trasmesso.

L'orientamento politico vicino al conservatorismo costituisce una prima chiave di lettura dei riferimenti al *mos maiorum*, alle condizioni patrimoniali dei coniugi, alle violenze di natura sessuale o alla condizione della donna. L'autore, infatti, richiamandosi spesso ai dettami della *consuetudo* romana, cerca di far riflettere il suo pubblico sulla superiorità del diritto familiare romano rispetto a quello straniero.

Si instaura così un confronto con il mondo orientale, e in particolare con quello greco: attraverso un sapiente uso lessicale dei grecismi e una ripresa puntuale degli istituti attici, Plauto evidenzia i difetti e le mancanze di un mondo che, seppur ormai vicino a quello di Roma, è sensibilmente differente, se non addirittura in contrasto, con ciò che è il *mos maiorum*. Sono tradizioni, leggi ed istituti pericolosi per l'integrità del sistema giuridico romano. Ben poco del contenuto greco viene mantenuto: il concetto di *manus*, la gestione della *res familiaris*, la *potestas* sulla donna, le pene previste per i reati di natura sessuale e, più in generale, le condizioni di una donna e di un uomo, a partire dal fidanzamento sino al matrimonio e al divorzio, rimangono entro i limiti imposti dalla mentalità e dal costume romano.

Il fidanzamento e gli *sponsalia* presenti in Plauto descrivono nei particolari le scene intime e private dei promessi sposi; la terminologia attesta la veridicità della scena e dona all'intera situazione un tono di serietà e solennità; i personaggi coinvolti si inseriscono nella gerarchia di *potestas* tipica della *familia* romana, dove il ruolo del *pater* è sempre centrale.

Il tema dell'*iniuria* è ricorrente: legato alla violazione dei dettami della *fides*, l'*iniuria* viene punita ogni volta che uno dei protagonisti sovverte l'ordine dei valori romani, violando ad esempio una promessa; l'intervento del magistrato e le diverse forme risarcitorie fanno luce sul sistema penalistico romano preclassico e chiariscono la sensibilità dei *cives* di fronte allo *stuprum*, al *repudium* e all'*adulterium*.

La dimensione religiosa e culturale del diritto, di cui fanno menzione storici quali Varrone, Livio e Plutarco, trova ulteriore testimonianza nelle scene dei riti nuziali, nella *deductio uxoris* e, più in generale, nelle cerimonie basate su una 'liturgia' e un formulario romano, seppur con alcuni elementi di derivazione greca, che evidenziano una certa commistione ed influenza di culti, costumi e divinità.

Il dato economico, quale ad esempio quello della *dos* e, più in generale, quello della gestione patrimoniale, reso spesso e volentieri in maniera frammentaria dalla letteratura di

epoca successiva, riceve un'attenzione mirata. La presenza nelle commedie 'varroniane' dei beni parafernali, dell'*actio rei uxoriae*, della divisione della *res familiaris* permette allo storico del diritto non solo di studiare meglio la casistica, ma anche di comprendere la rilevanza di certi temi e l'evoluzione degli istituti arcaici in ambito familiare.

Infine, la posizione della *uxor* e della *filia familiae*, la *manus maritalis*, il problema delle seconde nozze mettono in luce la figura della donna e, in parte, dei figli all'interno di una famiglia romana medio-repubblicana.

XI. Le maggiori critiche all'uso delle commedie 'varroniane' quali fonte di cognizione sono i rimaneggiamenti testuali e il genere comico delle stesse. Come tuttavia si è dimostrato, queste due posizioni sono da confutare, in quanto lo *ius vetus* presente in Plauto non è mai casuale, e tanto meno impreciso e interpolato.

Se si parte, quindi, dal presupposto di potersi affidare alla fortuna del testo, il metodo storiografico può sicuramente dimostrare come i riferimenti giuridici plautini siano da tenere in considerazione: il massiccio uso di formule, vocaboli tecnici e personaggi quali pretori, giudici e censori è finalizzato ad un preciso volere, e soltanto la storicizzazione di questi elementi permette allo storico un'indagine che cerchi, almeno parzialmente, di colmare alcune delle lacune nozionistiche dovute al carattere prettamente orale del diritto romano arcaico e preclassico.

La mancanza di una tradizione diretta nella letteratura giuridica tra VIII e II sec. a.C. comporta una serie di problematiche legate all'interpretazione delle fonti storiografiche, nonché di quelle citazioni indirette di epoca successiva: come si può, infatti, comprendere a fondo l'uso di una formula se non si conosce il contesto in cui essa era pronunciata? O se lo storico o il giurista che la riporta non ne cita la fonte, e non pone in essere le considerazioni necessarie a comprenderne la funzione e l'evoluzione? La lettura di Plauto permette, a mio avviso, di ovviare almeno in parte a problemi di questo tipo.

Uno dei limiti di questo genere di analisi è poi dato dalla sfumatura politica che ha influenzato la genesi dell'opera stessa di Plauto: questa Tesi ha cercato di dimostrare come gli interessi vicini al conservatorismo abbiano determinato l'uso della terminologia giuridica. Le commedie 'varroniane' vanno infatti 'consultate' dallo storico del diritto romano tenendo conto dell'attenta selezione degli istituti e dei vocaboli tecnici operata dallo autore stesso, in forza dei suoi ideali e delle sue simpatie per la fazione catoniana. La dottrina, che si è sempre mostrata divisa sull'argomento, non ha considerato il diritto quale

chiave di lettura per determinare il *patronage* di Plauto: questo lavoro, anche se non in maniera esaustiva, ha chiarito la visione ‘tradizionalista’ del commediografo, tenendo lo *ius vetus* familiare quale strumento di valutazione del dibattito.

X. Nonostante esistano diversi contributi scientifici che si occupano della questione, essi non sono comunque esaustivi; il lavoro di Costa, ad esempio, dedicato al diritto privato romano in Plauto (1876), è basato su una serie di elenchi di ricorrenze prive di contestualizzazione; in altri autori, si leggono commenti talvolta senza i confronti necessari con la storiografia e la letteratura giuridica. Ecco che allora questa Ricerca si è impegnata per dimostrare l’importanza di un lavoro interdisciplinare.

Questo tipo contributo non è indirizzato al solo diritto familiare romano: è possibile, infatti, indagare anche altri settori dello *ius vetus*, quali, ad esempio, l’aspetto finanziario, o il settore penalistico. Si tratta di colmare lacune che inevitabilmente sono venute a crearsi attraverso il vaglio della letteratura latina arcaica, seppur con le dovute precauzioni.

Il mio invito, e la mia speranza, è che questo filone di indagine possa ricevere la giusta attenzione da parte degli studiosi che si occupano di antichistica: le fonti sono spesso frammentarie, la tradizione testuale è talvolta incerta, se non assente, e le altre fonti di cognizione proprie di discipline quali la numismatica, la papirologia e l’epigrafia non possono non dialogare con gli studi della letteratura giuridica.

Appendici

APPENDICE A

Ammiani Marcellini *Rerum gestarum libri qui supersunt*, ed. W. Seyfarth, Lipsiae 1978.
XXX 4,5-19

[5] *florebant elegantiae priscae patrociniis tribunalia, cum oratores concitae facundiae attenti studiis doctrinarum ingenio, fide, copiis ornamentisque dicendi pluribus eminebant ut Demosthenes, quo dicturo concursus audiendi causa ex tota Graecia fieri solitos monumentis Atticis continetur, et Callistratus, quem nobilem illam super Oropo causam, qui locus in Euboea est, perorantem idem Demosthenes Academia cum Platone relicta sectatus est, ut Hyperides et Aeschines et Andocides et Dinarchus et Antiphon ille Rhamnusius, quem ob defensum negotium omnium primum antiquitas prodidit accepisse mercedem.*

[6] *nec minus apud Romanos Rutilii et Galbae et Scauri vita, moribus frugalitateque spectati et postea per varias aevi sequentis aetates censorii et consulares multi et triumphales, Crassi et Antonii et cum Philippis Scaevolae aliique numerosi, post exercitus prosperrime ductos, post victorias et tropaea civilibus stipendiorum officiis floruerunt laureasque fori speciosis certaminibus occupantes summis gloriae honoribus fruebantur.*

[7] *post quos excellentissimus omnium Cicero, orationis imperiosae fluminibus saepe depressos aliquos iudiciorum eripiens flammis, “non defendi homines sine vituperatione fortasse posse, neglegenter defendi sine scelere non posse” firmabat.*

[8] *at nunc videre est per eos omnes tractus violenta et rapacissima genera hominum per fora omnia volitantium et subsidentium divites domus ut Spartanos canes aut Cretas vestigia sagacius colligendo ad ipsa cubilia pervenire causarum.*

[9] *in his primus est coetus eorum, qui seminando diversa iurgia per vadimonia mille iactantur viduarum postes et orborum liminia deterentes et aut inter discordantes amicos aut propinquantes vel affines, si simultatum levia senserint receptacula, odia struentes infesta. in quibus aetatis progressu non ut aliorum vitia intepescunt, sed magis magisque roborantur inter rapinas insatiabiles inopes ad capiendam versutis orationibus iudicum fidem, quorum nomen ex iustitia natum est, sicam ingenii destringentes.*

[10] *horum obstinatione libertatem temeritas, constantiam audacia praeceps, eloquentiam inanis quaedam imitatur fluentia loquendi; quarum artium scaevitate, ut Tullius asseverat, nefas est religionem decipi iudicantis. ait enim: “cumque nihil tam incorruptum esse debeat in re publica quam suffragium, quam sententia, non intellego, cur, qui ea pecunia corruperit, poena dignus sit, qui eloquentia, laudem etiam ferat. mihi quidem*

hoc plus mali facere videtur, qui oratione, quam qui pretio iudicem corrumpit, quod pecunia corrumpere prudentem nemo potest, dicendo potest”.

[11] *secundum est genus eorum, qui iuris professi scientiam, quam repugnantium sibi legum abolevere discidia, velut vinculis ori impositis reticentes iugi silentio umbrarum sunt similes propriarum. hi velut fata natalicia praemonstrantes aut Sibyllae oraculorum interpretes vultus gravitate ad habitum composita tristiolem ipsum quoque venditant, quod oscitantur.*

[12] *hi ut altius videantur iura callere, Trebatium loquuntur et Cascellium et Alfenum et Auruncorum Sicanorumque iam diu leges ignotas cum Evandri matre abhinc saeculis obrutas multis. et si voluntate matrem tuam finxeris occidisse, multas tibi suffragari absolutionem lectiones reconditas pollicentur, si te senserint esse nummatum.*

[13] *tertius eorum est ordo, qui, ut in professione turbulenta clarescant, ad expugnandam veritatem ora mercennaria procudentes per prostitutas frontes vilesque latratus, quo velint, aditus sibi patefaciunt crebros. qui inter sollicitudines iudicum per multa distentas irresolubili nexu vincientes negotia laborant, ut omnis quies litibus implicetur, et nodosis quaestionibus de industria iudicia circumscribunt, quae, cum recte procedunt, delubra sunt aequitatis, cum depravantur, foveae fallaces et caecae; in quas si captus ceciderit quisquam, non nisi per multa exsiliet lustra ad usque ipsas medullas exsuctus.*

[14] *quartum atque postremum est genus impudens, pervicax et indoctum eorum, qui, cum immature a litterariis eruperint ludis, per angulos civitatum discurrunt mimiambos non causarum remediis congrua commentantes fores divitum deterendo cenarum ciborumque aucupantes delicias exquisitas.*

[15] *qui cum semel umbraticis lucris et inhiandae undique pecuniae sese dediderint, litigare frustra quoslibet innocentes hortantur et ad defendendam causam admissi, quod raro contingit, suscepti nomen et vim negotii sub ore disceptatoris inter ipsos conflictuum articulos instruuntur circumlocutionibus indigestis ita scatentes, ut in colluvione taeterrima audire existimes ululabili clamore Thersiten.*

[16] *cum autem ad inopiam muniendarum venerint allegationum, ad effrenatam deflectunt conviciandi licentiam; quo nomine ob assidua in personas honorabiles probra diebus dictis aliquotiens sunt damnati. e quibus ita sunt rudes nonnulli, ut numquam se codices habuisse meminerint.*

[17] *et si in circulo doctorum auctoris veteris inciderit nomen, piscis aut edulii peregrinum esse vocabulum arbitrantur, si vero advena quisquam inusitatum sibi antea*

Marcianum verbo tenus quaesierit oratorem, omnes confestim Marcianos appellari se fingunt.

[18] *nec iam fas ullum prae oculis habent, sed tamquam avaritiae venundati et usucapti nihil praeter inseminatam petendi licentiam norunt. et si quem semel intra retia ceperint, cassibus mille impedicant per morborum simulationem vicissim consulto cessantes; utque pervulgati iuris proferatur lectio una, septem vendibiles introitus praeparant dilationum examina longissima contexentes*

[19] *et cum nudatis litigatoribus dies cesserint et menses et anni, tandem obtrita vetustate controversia intromissa ipsa capita splendoris ingressa alia secum advocatorum simulacra inducunt. cumque intra cancellorum venerint saepta et agi coeperint alicuius fortunae vel salus atque laborari debeat, ut ab insonte gladius vel calamitosa detrimenta pellantur, corrugatis hinc inde frontibus brachiisque histrionico gestu formatis, ut contionaria Gracchi fistula post occipitium desit, consistitur altrinsecus diu tandemque ex praemeditato colludio per eum, qui est in verba fidentior, suave quoddam principium dicendi exoritur Cluentianae vel pro Ctesiphonte orationum aemula ornamenta promittens et in eam conclusionem cunctis finem cupientibus desinit, ut nondum se patroni post speciem litis triennium editam causentur instructos, spatioque prorogati temporis impetrato quasi cum Antaeo vetere colluctati perseveranter flagitant pulveris periculosi mercedes.*

Trad. di J.C. Rolfe, in *Ammianus Marcellinus. With An English Translation*, Cambridge (Massachussets)-London 1935-1940.

«[5] Formerly judgement-seats gained glory through the support of old-time refinement, when orators of fiery eloquence, devoted to learned studies, were eminent for talent and justice, and for the fluency and many adornments of their diction; for example Demosthenes, to hear whom, when he was going to speak, as the Attic records testify, the people were wont to flock together from all Greece; and Callistratus, to whom, when he pleaded in that celebrated case in defence of Oropos (which is a place in Euboea) that same Demosthenes attached himself, forsaking the Academy and Plato; also, Hyperides, Aeschines, Andocides, Dinarchus, and the famous Antiphon of Rhamnus, who, according to the testimony of antiquity, was the first of all to accept a fee for conducting a defence.

[6] Not less eminent among the Romans were men like Rutilius, Galba, and Scaurus, conspicuous for their life, their character, and their uprightness; and later in the various epochs of subsequent times many former censors and consuls, and men who had been honoured with triumphs, such as Crassus, Antonius, Philippus, Scaevola, and many others, after successful campaigns, after victories and trophies, distinguished themselves by civic services to the State, and winning laurels in the glorious contests of the Forum, enjoyed Fame's highest honours.

[7] After these Cicero, the most eminent of them all, by the floods of his all-conquering oratory often saved the oppressed from the fiery ordeal of the courts, and declared: "It might perhaps be pardonable to refuse to defend some men, but to defend them negligently could be nothing but criminal".

[8] But now it is possible to see in all the regions of the Orient powerful and rapacious classes of men flitting from one forum to another, besieging the home hounds sagaciously picking up the tracks until they come to the very lairs of lawsuits.

[9] Among these the first class consists of those who, by sowing the seeds of all sorts of quarrels, busy themselves with thousands of recognisances, wearing out the doors of widows and the thresholds of childless men; and if they have found even slight retreats of secret enmity, they rouse deadly hatred among discordant friends, kinsfolk, or relatives. And in these men their vices do not cool down in course of time, as do those of others, but grow stronger and stronger. Poor amid insatiable robbery, they draw the dagger of their talent to lead astray by crafty speeches the good faith of the judges, whose title is derived from justice.

[10] By their persistence rashness tries to pass itself off as freedom of speech; and reckless audacity as firmness of purpose; a kind of empty flow of words as eloquence. By the perversity of these arts, as Cicero insists, it is a sin for the conscientiousness of a judge to be deceived. For he says: "And since nothing in a state ought to be so free from corruption as the suffrage and judicial decisions, I do not understand why one who corrupts them by money deserves punishment, while one who corrupts them by his eloquence is even praised. For my part, I think that he does more evil who corrupts a judge by a speech than one who does so by money; for no one can corrupt a sensible man by money, but he can do so by words".

[11] A second class consists of those who profess a knowledge of law, which, however, the self-contradictory statutes have destroyed, and reticent as if they were muzzled, in never-ending silence they are like their own shadows. These men, as though revealing destinies by nativities or interpreting a Sibyl's oracles, assume a solemn expression of severe bearing and try to make even their yawning saleable.

[12] In order to seem to have a deeper knowledge of the law, they talk of Trebatius, Cascellius, and Alfenus, and of the laws of the Aurunci and Sicani, which were long since forgotten and buried many ages ago along with Evander's mother. And if you pretend that you have purposely murdered your mother, they promise, if they have observed that you are a moneyed man, that their many recondite studies will secure an acquittal for you.

[13] A third group consists of those who, in order to gain glory by their troublous profession, sharpen their venal tongues to attack the truth, and with shameless brow and base yelping often gain entrance wherever they wish. When the anxious judges are distracted by many cares, they tie up the business in an inexplicable tangle, and do their best to involve all peace and quiet in lawsuits and purposely by knotty inquisitions they deceive the courts, which, when their procedure is right, are temples of justice, when corrupted, are deceptive and hidden pits: and if anyone is deluded and falls into those pits, he will not get out except after many a term of years, when he has been sucked dry to his very marrow.

[14] The fourth and last class, shameless, headstrong, and ignorant, consists of those who have broken away too soon from the elementary schools, run to and fro through the corners of the cities, thinking out mimiambic lines, rather than speeches suitable to win lawsuits, wearing out the doors of the rich, and hunting for banquets and fine choice food.

[15] When they have once devoted themselves to shady gain and to eagerness for money from any and every source, they urge all kinds of innocent people to involve themselves in vain litigations. And when they are allowed to defend suits, which rarely happens, amidst

the very turning-points of the disputes they learn the name of their client and the purport of the business in hand from the mouth of the judge, and they so overflow with disarranged circumlocutions that in the foul hotchpotch you would think you were hearing a Thersites with his howling din.

[16] But when they find themselves in the end unable to defend the charges, they turn to unbridled licence in abuse; and on this account, because of their constant insults of persons of rank, they are prosecuted and often condemned; and among them are some who are so ignorant that they cannot remember that they ever possessed a law-book.

[17] And if in a circle of learned men the name of an ancient writer happens to be mentioned, they think it is a foreign word for some fish or other edible; but if any stranger asks for the orator Marcianus (for example), who was before unknown to him, at once they all pretend that their own name is Marcianus.

[18] And they no longer have before their eyes any right, but as if sold to and enslaved by avarice, they understand nothing except endless licence in making demands. And if once they have caught anyone in their nets, they entangle him in a thousand toils, purposely defaulting by pretending sicknesses one after another; and they prepare seven plausible preambles in order that the useless reading of well-known law may be introduced, thus weaving swarms of long delays.

[19] And when the contending parties are stripped of everything, and days, months and years are used up, at last the case, now worn out with age, is introduced, and those brilliant principals come forth, bringing with them other shadows of advocates. And when they have come within the barriers of the court, and the fortunes or safety of some one begins to be discussed, and they ought to work to turn the sword or ruinous loss from an innocent person, the advocates on both sides wrinkling their brows and waving their arms in semblance of the gestures of actors (so that they lack only the oratorical pipe of Gracchus behind them) stand for a long time opposite each other. At last, in accordance with a prearranged agreement, the one who is more confident in speech utters a kind of a sweet prologue, promising to emulate the ornamental language of a speech for Cluentius or Ctesiphon; and when all are wishing for the end, such is the method of his peroration that the advocates, after the semblance of a trial has gone on for three years, allege that they are not yet fully informed; and after they have obtained a further postponement, as if they had struggled with Antaeus of old, they persistently demand the pay for their danger and toil.»

Riferimenti bibliografici

1) *Plauto.*

1.1 *Edizioni critiche e commenti.*

Augello 1972-1976	Plauto. <i>Le commedie</i> , I-III a c. di G. Augello Torino 1972 (I), 1975 (II), 1976 (III)
Brix 1876	E.J. Brix <i>Ausgewählte Komödien des T.M. Plautus Captivi</i> Leipzig 1876
Chiarini 1992	G. Chiarini (a c. di) Plauto. <i>Casina</i> Roma 1992
Collart 1962	T. Maccius Plautus: <i>Curculio</i> -Plaute: <i>Charançon</i> par J. Collart Paris 1962
de Melo 2011	Plautus. <i>Casina – The casket comedy – Curculio – Epidicus – The two Menaechmuses</i> by W. de Melo London 2011
2012	Plautus. <i>The Little Carthaginian. Pseudolus. The Rope</i> Ed. and Transl. by W. de Melo London 2012
Duckworth 1940	T. Macci Plauti <i>Epidicus</i> by G.E. Duckworth Princeton 1940
Elisei 2012	Plauto. <i>Asinaria. Captivi</i> a c. di C. Elisei Milano 2012
Enk 1953	<i>Truculentus</i> cum proleg., notis crit., comm. exeg., ed. P.J. Enk Leiden 1953
1979	Plauti <i>Mercator</i> cum proleg., notis crit., comm. exeg., ed. P.J. Enk New York 1979
Ernout 1957	Plaute. <i>Bacchides – Captivi – Casina</i> , vol. II texte établi et traduit par A. Ernout

	Paris 1957
Faggi 1996	Tito Maccio Plauto. <i>Aulularia. Miles gloriosus. Mostellaria</i> intr. e note di Margherita Rubino, trad. di V. Faggi Milano 1996
Fraenkel 2007	E. Fraenkel <i>Plautine Elements in Plautus</i> [Engl. Transl.] Oxford-New York 2007
Gratwick 2012	A.S. Gratwick Plautus. <i>Menaechmi</i> Cambridge 2012
Hofmann 2001	<i>Truculentus. Plautus</i> Hrsg., Übers. und Komm. von W. Hofmann Darmstadt 2001
Hurka 2010	F. Hurka <i>Die Asinaria des Plautus. Einleitung und Kommentar</i> München 2010
Kruse 1974	K.H. Kruse <i>Kommentar zu Plautus Truculentus</i> Heidelberg 1974
Lanciotti 2008	Titus Maccius Plautus. <i>Curculio</i> ed. S. Lanciotti Sarsinae et Urbini MMVIII
Lefèvre 2001	Plautus' <i>Aulularia</i> Komm. E. Lefèvre Tübingen 2001
Leo 1895-1896	Leo F. (ed.) Plauti <i>Comoediae</i> , I-II Berolini 1895-1896
Liège 1938	<i>Trinummus</i> ed. et préparation par C.P. Liège Dessain 1938
Lindsay 1924	Plautus. <i>Captivi</i> by W.M. Lindsay Oxford 1924
MacCary-Wilcock	MacCary W.T.-M.M. Wilcock (ed. by)

1976	Plautus. <i>Casina</i> Cambridge 1976
Maclennan-Stockert 2016	Plautus. <i>Aulularia</i> ed. with comm. and transl. by K. Maclennan and W. Stockert Liverpool 2016
Marx 1959	F. Marx Plautus <i>Rudens</i> . <i>Text und Kommentar</i> Amsterdam 1959
Maurach 1975	<i>Poenulus</i> Einl., Textherst. und Komm. von G. Maurach Heidelberg 1975
Michaut 1920	G. Michaut <i>Plaute</i> , I-II Paris 1920
Németi 2010	A. Németi (a c. di) Plauto. <i>Casina</i> – <i>Stichus</i> Milano 2010
Palmer 1890	T. Macci Plauti <i>Amphitruo</i> ed. with intr. and notes by A. Palmer London-New York 1890
Petersmann 1973	T. Maccius Plautus. <i>Stichus</i> Einleitung, Text und Komm. von H. Petersmann Heidelberg 1973
Questa 2008	Titus Maccius Plautus. <i>Bacchides</i> ed. C. Questa Sarsinae et Urbini MMVIII
Ramsay 1869	<i>The Mostellaria of Plautus</i> by W. Ramsay London 1869
Scàndola 2004	M. Scàndola (trad. a c. di) Plauto. <i>Casina</i> Milano 2004
2007	Plauto. <i>Epidico</i> pref. di C. Questa, intr. di G. Paduano, trad. di M. Scàndola Milano 2007

2010	Plauto. <i>Pseudolo</i> intr. di C. Questa, trad. di M. Scàndola Milano 2010
Stockert 1983	T. Maccius Plautus. <i>Aulularia</i> Komm. W. Stockert Stuttgart 1983
2009	Titus Maccius Plautus. <i>Cistellaria</i> ed. W. Stockert Sarsinae et Urbini MMIX
Sturtevant 1979	T. Macci Plauti. <i>Pseudolus</i> by E.H. Sturtevant New York 1979
Tambornini 1953	<i>Trinummus</i> . Text und Erläut. von J. Tambornini Schöningh 1953
Thoresby Jones 1918	T. Macci Plauti <i>Menaechmi</i> ed. P. Thoresby Jones Oxford 1918
Ussing 1972	J.L. Ussing <i>Commentarius in Plauti comoedias</i> denuo edendum curavit indicibus auxit A. Thierfelder, I-II, New York 1972 [ristampa del 1875]
Wagner 1979	T. Macci Plauti. <i>Aulularia</i> by W. Wagner New York 1979
Woytek 1982	<i>T. Maccius Plautus. Persa</i> . <i>Einleitung, Text, Kommentar</i> , ed. E. Woytek Wien 1982

1.2 Saggi.

- | | |
|--------------------------|---|
| Ammannati 2001 | G. Ammannati
<i>Considerazioni filologico-paleografiche in margine a un passo plautino (Pseud. 22-30)</i>
«Materiali e Discussioni per l'analisi dei testi classici» XLVII (2001) 153-163 |
| Archellaschi 1978 | A. Archellaschi
<i>Politique et Religion dans le Pseudolus</i>
«Revue des Études Latines» LVI (1978) 115-141 |
| Augello 1970-1971 | G. Augello
<i>La questione dei due Strobili dell'Aulularia</i>
«Annali del Liceo classico G. Garibaldi di Palermo» VII-VIII (1970-1971) 132-138 |
| Bagordo 2001 | A. Bagordo
<i>Lingua e stile in Plauto (note all'Epidicus)</i>
→ <i>Studien zu Plautus' Epidicus</i> , Tübingen 2001, 297-312 |
| Beare 1928 | W. Beare
<i>Plautus and his Public</i>
«Classical Review» (1928) 106-111 |
| Bernardini Marzolla 2003 | P. Bernardini Marzolla
<i>Congetture</i>
«Studi Italiani di Filologia Classica» XXV (1951) 31-32 |
| Bianco 2003 | M.M. Bianco
<i>Ridiculi senes. Plauto e i vecchi da commedia</i>
Palermo 2003 |
| Blänsdorf 1967 | J. Blänsdorf
<i>Archaische Gedankengänge in den Komödien des Plautus</i>
Wiesbaden 1967 |
| Braun 1970 | L. Braun
<i>Die Cantica des Plautus</i>
Göttingen 1970 |
| Brind 'Amour 1969 | P. Brind 'Amour
<i>Notes critiques sur Plaute</i>
«Hermes» XCVII (1969) 123-126 |
| Brophy 1975 | R.H. Brophy |

- Emancipatus feminae. A legal metaphor in Horace and Plautus*
«Transaction of the American Philological Association» CV (1975) 1-11
- Buck 1940 C.H. Buck
A Chronology of the Plays of Plautus
Baltimore 1940
- Carilli 1979 M. Carilli
Le citazioni nell'Amphitruo plautino nella tradizione di Carisio
«Studi e Ricerche dell'Istituto di Latino» II (1979) 35-56
- Clementi 2009 G. Clementi
La filologia plautina negli Adversaria di Adrien Turnèbe
Alessandria 2009
- Coulter 1917 C.C. Coulter
Retractatio in the Ambrosian und Palatine recensions of Plautus
Bryn Mawr 1917
- Cristaldi 2011 S.A. Cristaldi
Diritto e pratica della compravendita nel tempo di Plauto
«Index» XXXIX (2011) 491-523
- Crusius 1929 F. Crusius
Die Responion in den plautinischen Cantica
Leipzig 1929
- D'Anna 1956 G. D'Anna
Le "res plautinae" in Stilone e Varrone
«Maia» VIII (1956) 72-76
- De Lorenzi 1943 A. De Lorenzi
La composizione del Miles gloriosus plautino e la sorte di Nevio
«Il Mondo Classico» XIII (1943) 25-61
- Della Corte 1961 F. Della Corte
Contaminatio e retractatio nell'Asinaria
«Dioniso» XXXV n. 1 (1961) 30-52
- 1967
Da Sarsina a Roma
Firenze 1967 (2^a ed.)

- Deufert 2002 M. Deufert
Textgeschichte und Rezeption der plautinischen Komödien im Altertum
Berlin-New York 2002
- Dumont 1974 J.C. Dumont
Guerre, paix et servitude dans les Captifs
«Latomus» XXXIII (1974) 502-522
- Dziatzko 1882 K. Dziatzko
Zur Aulularia des Plautus
«Rheinisches Museum» XXXVII (1882) 261-268
- Ernout 1930 A. Ernout
«Revue de Philologie» LVI (1930) 76-81
- Fantham 1973 E. Fantham
Towards a dramatic reconstruction of the fourth act of Plautus' Amphitruo
«Philologus» CXVII (1973) 197-214
- Fraenkel 1960 E. Fraenkel
Elementi plautini in Plauto
trad. it. F. Munari, Firenze 1960
- Frank 1933 T. Frank
Some Political Allusions in Plautus' Trinummus
«American Journal of Philology» LIII (1933) 152-156
- 1939
Plautus' Comments on Anatolians Affairs
→ *Anatolian Studies Presented to W.H. Buckler*, Manchester 1939, 85-88
- Franko 1995 G.F. Franko
Fides, Aetolia, and Plautus' Captivi
«Transactions of the American Philological Association» CXXV (1995) 155-176
- Fredershausen 1912 O. Fredershausen
Weitere Studien über das Recht bei Plautus und Terenz
«Hermes» XLVII (1912) 199-249
- Friedrich 1965 H.V. Friedrich
Textkritische Studien zur Mostellaria des Plautus
→ *Miscellanea critica. Aus Anlass des 150 jährigen Bestehens der Verlagsgesellschaft und des graphischen*

- Betriebes B. G. Teubner, Hrsg. J. von Irmischer, Stuttgart 1965, vol. II, 76-94*
- Galinsky 1966 G.K. Galinsky
Scipionic Themes in Plautus' Amphitruo
«Transactions of the American Philological Association»
XCVII (1966) 202-235
- Halkin 1948 L. Halkin
La parodie d'une demande de triomphe dans l'Amphitryon de Plaute
«L'Antiquité Classique» XVII (1948) 297-304
- Hartkamp-Hurka 2004
Studien zu Plautus' «Cistellaria»
Hrsg. R. Hartkamp und F. Hurka
Tübingen 2004
- Herrmann 1937 L. Herrmann
La date du Miles gloriosus de Plaute et la fin de Naevius
«Latomus» I (1937) 25-30
- 1948
L'actualité dans l'Amphitryon de Plaute
«L'Antiquité Classique» XVII (1948) 317-322
- Hofmann 1993 W. Hofmann
Die grosse Lücke im Amphitruo des Plautus
→ *Amphitryon: ein griechisches Motiv in der europäischen Literatur und auf dem Theater*, Hrsg. von M. Kunze, D. Metzler und V. Riedel, Münster 1993, 24-31
- Hough 1934 J.N. Hough
The Use of Greek Words by Plautus
«American Journal of Philology» LV (1974) 346-364
- 1939
Link-Monologues and Plautine Chronology
«Transactions of the American Philological Association»
LXX (1939) 231-241
- 1942
The Reverse Comic Foil in Plautus
«Transactions of the American Philological Association»
LXXIII (1942) 108-118
- Jocelyn 1987 H.D. Jocelyn
Studies in the indirect tradition of Plautus' Pseudolus. I: Rufinus, Pliny, Varro

- *Filologia e forme letterarie. Studi offerti a Francesco della Corte*, Urbino 1987, 57-72
- 1995 *Horace and the reputation of Plautus in the late first century BC*
→ *Homage to Horace: a bimillenary celebration*, ed. by S.J. Harrison, New York 1995, 228-247
- Kalinka
1922-1923 E. Kalinka
Zum Argumentum und zum Prolog des Trinummus
«Sitzungsberichte der Österreichische Akademie der Wissenschaften in Wien» CXCVII (1922-1923) 36-39
- Karakasis 2003 E. Karakasis
Legal language in Plautus with special reference to Trinummus
«Mnemosyne» LVI (2003) 194-209
- Kassel 1966 R. Kassel
Kritische und exegetische Kleinigkeiten
«Rheinische Museum für Philologie» CIX n. 2 (1966) 1-12
- Klotz 1943 A. Klotz
Die Plautushandschrift des Adrianus Turnebus
«Philologus» XLIX (1943) 121-141
- Ladewig 1841 T. Ladewig
Zum Epidicus des Plautus
«Zeitschrift für die Althertumskunde» VIII (1841) 1079-1099
- Lana 1947 I. Lana
Terenzio e il movimento filellenico in Roma
«Rivista di Filologia e di Istruzione Classica» LXXV (1947), 44-80, 155-175
- Leo 1895 F. Leo
Plautinische Forschungen zur Kritik und Geschichte der Komödie
Berlin 1895
- 1904 *The ancient Editions of Plautus*
Oxford 1904
- Létoublon 2003 F. Létoublon
«Promettre» et les jeux de langage chez Plaute

- *Lalies: actes des sessions de linguistique et de littérature*, Paris 2003, 191-203
- Lindsay 1896 W.M. Lindsay
On the Text of the Truculentus of Plautus
«American Journal of Philology» XVII (1896) 438-444
- 1898 *The Codex Turnebi of Plautus*
Oxford 1898
- Lodge 1962 G. Lodge
Lexicon Plautinum, I-II
Hildesheim 1962 [ristampa]
- Lotito 1996 G. Lotito
Usi e funzioni del diritto. Qualche osservazione su Plauto e la Commedia Nuova
→ *Per la storia del pensiero giuridico romano: dall'età dei pontefici alla scuola di Servio. Atti del seminario di S. Marino, 7-9 gennaio 1993*, Torino 1996, 185-208
- Lowe 1985 J.C.B. Lowe
Plautine innovations in Mostellaria 529-857
«Phoenix» XXXIX (1985) 6-26
- Lucarini 2012 C.M. Lucarini
Per la storia del testo di Plauto nell'antichità (e ancora sui due Sisenna)
«Philologus» CLVI n. 2 (2012) 260-291
- Mattingly 1960 H.B. Mattingly
The first period of Plautine revival
«Latomus» XIX (1960) 230-252
- Musti 2006 D. Musti
Identità personale e affari di famiglia nell'Epidicus
→ *Lecturae plautine sarsinates IX. Epidicus*. «Atti del Convegno di Sarsina, 24 settembre 2005», Urbino 2006, 33-91
- Pappano 1941 A.E. Pappano
Ad Plauti Casinam
«Mnemosyne» X (1941) 141-150
- Paratore 1981 E. Paratore
La struttura della Cistellaria di Plauto

- «Atti della Accademia Pontaniana» XXX (1981) 429-445
- Perna 1955
R. Perna
L'originalità di Plauto
Bari 1955
- Petrone 1977
G. Petrone
Morale e antimorale nelle commedie di Plauto: ricerche sullo Stichus
Palermo 1977
- Püttner 1905-1906
V. Püttner
Zur Chronologie der Plautinischen Komödien
Ried 1905-1906
- Questa 1966
C. Questa
Per un'edizione dello Pseudolus
«Studi Italiani di Filologia Classica» XXXVIII (1966) 3-40
- 1974
L'antichissima edizione dei Cantica di Plauto. Origine, caratteristiche, vicende
«Rivista di Filologia ed Istruzione Classica» CII (1974) 58-79
- 1984
Numeri innumeri: ricerche sui cantica e la tradizione manoscritta di Plauto
Roma 1984
- 1995
Titi Macci Plauti *Cantica*
ed. app. metrico instr. C. Questa
Urbino 1995
- 2007
La metrica di Plauto e di Terenzio
Urbino 2007
- Questa-Raffaelli 2014
C. Questa-R. Raffaelli
TUTTOPLAUTO
a c. di R. Raffaelli, Urbino 2014
- Richlin 2016
A. Richlin
The Kings of Comedy, Roman Drama and its Contexts
«Trends in Classics» XXXIV (2016) 67-95
- Ritschl 1845
F. Ritschl
Parergon Plautinum Terentianorumque, vol. I
Lipsiae 1845

- Rosenmeyer 1995 P.A. Rosenmeyer
Enacting the law: Plautus' use of the divorce formula on stage
«Phoenix» XLIX n. 3 (1995) 201-217
- Schaaf 1977 L. Schaaf
Der Miles gloriosus des Plautus und sein griechisches Original. Ein Beitrag zur Kontaminationsfrage
München 1977
- 1979
Die Todesjahre des Naevius und des Plautus in der antiken Überlieferung
«Rheinisches Museum für Philologie» CXXII (1979) 24-33
- Schuhmann 1977 E. Schuhmann
Der Typ der uxor dotata in den Komödien des Plautus
«Philologus» CXXI (1977) 45-65
- Schutter 1952 K.H.E. Schutter
Quibus annis comoediae Plautinae primum actae sint quaeritur
Groningen 1952
- Sedgwick 1925 W.B. Sedgwick
The Cantica of Plautus
«Classical Review» XXXIX (1925) 55-58
- Sergi 1997 E. Sergi
Patrimonio e scambi commerciali: metafore e teatro in Plauto
Messina 1997
- Shipp 1953 G.B. Shipp
Greek in Plautus
«Wiener Studien» LXVI (1953) 105-112
- 1955
Plautine Terms for Greek and Roman Things
«Glotta» XXXIV (1955) 139-152
- Slater 2011 N.W. Slater
Plautus the theologian
→ *Orality, literacy, and religion, in Sacred words: orality, literacy, and religion*
ed. by M.H.A.P. Lardinois, J.H. Blok, M.G.M. Van der Poel,
Leiden 2011, 297-310

- Spranger 1984 | P.P. Spranger
Historische Untersuchungen zu den Sklavenfiguren des Plautus und Terenz
Stuttgart 1984
- Stockert 2008 | W. Stockert
Die Wiedererweckung eines Codex: virtuelle Arbeit am Codex Ambrosianus des Plautus
«Atti della Accademia Nazionale dei Lincei» XIX n. 2 (2008) 407-434
- 2012 | *Bemerkungen zu einer zerstörten Partie der «Cistellaria» des Plautus*
→ *Harmonia: scritti di filologia classica in onore di Angelo Casanova*, a c. di Guido Bastianini, W. Lapini e M. Tulli, Firenze 2012, 795-802
- 2016 | *Ein alter Palimpsest-Kodex erwacht zu neuem Leben: digitale Arbeit am «Codex Ambrosianus» des Plautus*
«Wiener humanistische Blätter» LVII (2016) 59-71
- Suess 1935a | W. Suess
Zur Cistellaria des Plautus
«Rheinisches Museum» LXXXIV (1935) 161-187
- 1935b | *Nochmals zur Cistellaria des Plautus*
«Rheinisches Museum» LXXXVII (1935) 97-142
- Teuffel 1889 | W.S. Teuffel
Studien und Charakteristiken zur griechischen und römischen Litteraturgeschichte
Leipzig 1889
- Thalman 1996 | W.G. Thalman
Versions of slavery in the Captivi of Plautus
«Ramus» XXV n. 2 (1996) 112-145
- Thierfelder 1929 | A. Thierfelder
De rationibus interpolationum plautinarum
Lipsia 1929
- Wellesley 1955 | R. Wellesley
The production date of Plautus' "Captivi"
«American journal of philology» LXXVI (1955) 298-305
- West 1887 | A.F. West
On a Patriotic Passage in the Miles Gloriosus of Plautus

Wollner 1892-1909

«American journal of philology» VIII (1887) 15-33

D. Wollner

Die auf das Kriegswesen bezuglichen Stellen bei Plautus und Terentius, III

Landau 1892-1909

2) Autori greci.

2.1 Edizioni critiche e commenti.

Kock 1880	T. Kock <i>Comicorum Atticorum fragmenta</i> , I-III Lipsiae 1880
-----------	---

Meineke 1839	A. Meineke <i>Fragmenta comicorum graecorum</i> , I-V Berolini 1839
--------------	---

2.1.1 Cassio Dione.

Earnest-Baldwin 1914	Foster <i>Dio's Roman history</i> with an English transl. by C. Earnest and H. Baldwin Foster London 1914
-------------------------	--

2.1.2 Dionigi di Alicarnasso.

Jacoby 1885-1895	C. Jacoby <i>Antiquitates Romanae</i> Leipzig 1885-1895
------------------	---

2.1.3 Epitteto.

Long 1890	<i>The Discourses of Epictetus, with the Encheridion and Fragments</i> ed. by G. Long London 1890
-----------	---

2.1.4 Eustazio.

Van der Valk 1979	M. Van der Valk <i>Eustathii Commentarii ad Homeri Iliadem pertinentes</i> I (1971, A-D), II (1976, E-I), III (1979, K-P), Lugduni Batavorum 1976
----------------------	--

2.1.5 Lisia.

Lamb 1930	<i>Lysias</i> with an English translation by W.R.M. Lamb Cambridge (MA) 1930
-----------	--

2.1.6 *Omero.*

Gostoli 2004

A. Gostoli (comm.)
Omero. *Iliade*, I-II
Milano 2004

Valgiglio 1964

E.V. Valgiglio
Il libro IX dell'Iliade
Firenze 1964

2.1.7 *Plutarco.*

Bernardakis 1889

Plutarch. *Moralia*
ed. G.N. Bernardakis, vol. 2
Leipzig 1889

Perrin 1914

Plutarch. *Plutarch's Lives*
with an English Translation by B. Perrin
London 1914

2.1.8 *Polibio.*

Büttner-Wobst 1893

Historiae. Polybius
ed. T.J.R. Büttner-Wobst
Leipzig 1893

De Focault 2004

Polybe. Histoires
Text établi par J. De Focault, Tome III Livre III
Paris 2004

2.2 Saggi.

- Bathrellou 2012 | E. Bathrellou
Menander's "Epitrepontes" and the festival of the Tauropolia
«Classical Antiquity» XXXI n. 2 (2012) 151-192
- Furley 2009 | D.J. Furley
Drama at the festival: a recurrent motif in Menander
→ *The play of texts and fragments: essays in honour of Martin Cropp*, Edd. J.R.C. Cousland & J.R. Hume, Boston (Mass.) 2009, 389-401
- Lape 2001 | S. Lape
Democratic ideology and the poetics of rape in Menandrian comedy
«Classical Antiquity» XX n. 1 (2001) 79-119
- Mogens 2002 | L.-J. Mogens
Vis comica: consummated rape in Greek and Roman New Comedy
«Classica et Mediaevalia» LIII (2002) 173-196
- Pierce 1997 | K.F. Pierce
The portrayal of rape in New Comedy
→ *Rape in antiquity: sexual violence in the Greek and Roman worlds*, Edd. S. Deacy & ead., Swansea 1997, 163-184
- Sommerstein 1998 | A.H. Sommerstein
Rape and young manhood in Athenian comedy
→ *Thinking men: masculinity and its self-representation in the classical tradition*, Edd. L. Foxhall & J. Salmon, London 1998, 100-114

3) *Strumenti.*

<i>CIL</i>	<i>Corpus Inscriptionum Latinarum</i>
Daremberg-Saglio	Daremberg C.-E. Saglio (par) <i>Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines, I-X</i> Paris 1873-1919
<i>ICUR</i>	<i>Inscriptiones Christianae Urbis Romae</i>
LSJ	<i>A Greek-English Lexicon</i> compiled by H.G Liddell-R.S. Scott Oxford 1958
<i>ThGL</i>	<i>Thesaurus Graecae Linguae</i>
<i>ThLL</i>	<i>Thesaurus linguae Latinae</i>

4) *Autori latini.*

4.1 *Edizioni critiche e commenti.*

Funaioli 1907	<i>Grammaticae Romanae Fragmenta</i> a c. di G. Funaioli, vol. I Lipsiae 1907
Morel 1927	<i>Fragmenta poetarum Latinorum epicorum et lyricorum praeter Ennium et Lucilium</i> ed. W. Morel Leipzig 1927
Ribbeck 1897-1898	<i>Scaenicae romanorum poesis fragmenta</i> a c. di O. Ribbeck, voll. I-II Lipsiae 1897-1898
Warmington 1936	<i>Remains of old latin. Vol. II: Livius Andronicus, Naevius, Pacuvius and Accius</i> a c. di E.H. Warmington London-Cambridge 1936
Wright 1938	F.A. Wright <i>Three Roman Poets</i> London 1938

4.1.1 *Sant'Agostino.*

Dombart-Kalb 1955	<i>Sancti Aurelii Augustini De civitate Dei libri XII</i> curaverunt B. Dombart et A. Kalb, 2 voll. Turnholti 1955
-------------------	--

4.1.2 *Apuleio.*

Hildebrand 1968	L. Apuleius. <i>Opera Omnia</i> , I instruxit G.F. Hildebrand Hildesheim 1968
-----------------	---

4.1.3 *Aulo Gellio.*

Bernardi-Perini 1992	<i>Le Notti Attiche di Aulo Gellio</i> a c. di G. Bernardi-Perini, vol. II Torino 1992
Cavazza 1989	Aulo Gellio. <i>Le notti attiche, Libri IX-X</i> Intr., testo, trad., note a c. di F. Cavazza

	Bologna 1989
Hertz 1886	A. Gelli <i>Noctium atticarum</i> , Libri XX ex rec. M. Hertz Lipsiae MDCCCLXXXVI
Marshall 1968	A. Gelli <i>Noctes Atticae</i> , voll. I-II ed K. Marshall Oxford 1968
Rusca 2001	Aulo Gellio. <i>Notti attiche, volume secondo (libri XI-XX)</i> trad. e note di L. Rusca Milano 2001
4.1.4 <i>Ausonio.</i>	
Prete 1978	Decimi Magni Ausonii Burdigalensis <i>Opera</i> ed. S. Prete Leipzig 1978
4.1.5 <i>Catone.</i>	
Goujard 1975	Caton. <i>De l'agriculture</i> Texte établi, traduit et commenté par R. Goujard Paris 1975
Sblendorio Cugusi 2001	Catone. <i>Opere</i> a c. di P. Cugusi e M.T. Sblendorio Cugusi, 2 voll. Torino 2001
4.1.6 <i>Censorino.</i>	
Hultsch 1867	Censorini <i>De die natali liber</i> , ed. F.O. Hultsch Lipsiae 1867
4.1.7 <i>Cicerone.</i>	
Atzert-Plasberg 1932	M. Tulli Ciceronis <i>scripta quae manserunt</i> , Fasc. 48: <i>De Officiis</i> rec. C. Atzert et O. Plasberg Leipzig 1932
Cavarzere 2007	Cicerone. <i>Lettere ai familiari</i> , vol. II a c. di A. Cavarzere

	Milano 2007
Clark 1905	M. Tulli Ciceronis <i>Orationes</i> ed. A.C. Clark, vol. I Oxford 1905
1909	M. Tulli Ciceronis <i>Orationes</i> ed. A.C. Clark, vol. IV Oxford 1909
1918	M. Tulli Ciceronis <i>Orationes</i> ed. A.C. Clark, vol. II Oxford 1918
de Plinval 1968	<i>Cicéron: Traité des lois</i> texte établi et traduit par G. de Plinval Paris 1968
Dyck 2007	A.R. Dyck <i>A Commentary on Cicero, De Legibus</i> Ann Arbor 2007
Ferrero-Zorzetti 1978	<i>Opere politiche e filosofiche di M. Tullio Cicerone, vol. I. Lo Stato, Le leggi, I doveri</i> a c. di L. Ferrero e N. Zorzetti Torino 1978
Giussani 2006	Cicerone. <i>Due scandali politici. Pro Murena. Pro Sestio</i> intr. di G. Ferrara, trad. di C. Giussani, premessa e note di S. Rizzo Milano 2006
Hubbell 1949	Cicero. <i>De inventione; De optimo genere oratorum; Topica</i> , vol. 2 with an English transl. by H.M. Hubbell London 1949
King 1950	<i>Cicero. Tusculan Disputations</i> with an English Transl. by J.E. King Cambridge (Massachusetts) 1950
Mueller 1898	M. Tulli Ciceronis <i>Scripta quae manserunt omnia</i> recognovit C.F.W. Mueller, Pars IV vol. 2 Lipsiae 1898
Narducci 2006	Cicerone. <i>Dell'oratore</i> con un saggio di E. Narducci

	Milano 2006
Page 1948	Cicero. <i>De Re Publica. De Legibus</i> Ed. by E.T. Page London 1948
1950	Cicero. <i>Tusculan Disputations</i> London 1950
1961	<i>The Speeches of Cicero</i> London 1961
Walker Keyes 1948	Cicero. <i>De Re Publica. De Legibus</i> with an English Transl. by C. Walker Keyes Cambridge (Massachusetts) 1948
Watt 1982	M. Tulli Ciceronis <i>Epistulae</i> , vol. I, <i>Epistulae ad familiares</i> rec. W.S. Watt Oxonii MCMLXXXII
Watts 1961	<i>The Speeches of Cicero</i> with an English Transl. by N.H. Watts Cambridge (Massachusetts) 1961
Wilkins 1902	M. Tulli Ciceronis <i>Rhetorica</i> ed. by A.S. Wilkins, vol. I Oxford 1902
4.1.8 <i>Ennio</i> .	
Skutsch 1985	<i>The Annals of Q. Ennius</i> ed. O. Skutsch Oxford 1985
4.1.9 <i>Festo</i> .	
Lindsay 1913	Sexti Pompei Festi <i>De Verborum Significatu Quae Supersunt cum Pauli Epitome</i> ed. W.M. Lindsay Lipsiae 1913
4.1.10 <i>Frontone</i> .	
van den Hout 1954	M. Cornelii Frontonis <i>Epistulae</i> , I ed. M.P.J. van den Hout Leiden 1954

4.1.11 *Gaio.*

- | | |
|---------------------|--|
| de Zulueta 1967 | <i>The Institutes of Gaius</i>
Commentary by F. de Zulueta
Oxford 1967 |
| Novelli 1914 | <i>Gaio. Elementi di diritto romano</i>
note di P. Novelli
Roma 1914 |
| Reinach 1950 | <i>Gaius. Institutes</i>
texte établi et traduit par J. Reinach
Paris 1950 |
| Seckel-Kuebler 1969 | <i>Gai Institutiones</i>
ed. E. Seckel-B. Kuebler
Stuttgartiae 1969 |

4.1.12 *Giustiniano.*

- | | |
|--------------------------------|---|
| Krüger 1967 | <i>Corpus Iuris Civilis. II. Codex Iustinianus</i>
ed. P. Krüger
Dublin/Zürich 1967 |
| Mommsen-Krüger-
Watson 1985 | <i>The Digest of Justinian</i>
ed. T. Mommsen, P. Krüger, A. Watson, voll. I-IV
Pennsylvania 1985 |
| Moyle 1883 | <i>Imperatoris Iustiniani Institutiones</i>
intr., comm. and ex. by J.B. Moyle
Oxford 1883 |

4.1.13 *Livio.*

- | | |
|-----------------|--|
| McDonald 1969 | <i>Titi Livi. Ab Urbe Condita, V, Libri XXXI-XXXV</i>
ed. by A.H. McDonald
Oxonii 1969 |
| Moreschini 1991 | <i>Tito Livio. Storia di Roma dalla sua fondazione</i>
trad. di C. Moreschini, vol. II, libri III-IV
Milano 1991 |
| Ogilvie 1965 | R.M. Ogilvie
<i>A commentary on Livy, books 1-5</i> |

	Oxford 1965
Scandola 2002	Tito Livio. <i>Storia di Roma dalla sua fondazione</i> trad. di M. Scandola, vol. III, libri V-VII Milano 2002
Walsh 1999	Titi Livi <i>Ab urbe condita</i> , tomus VI, libri XXXVI-XL rec. P.G. Walsh Oxford 1999
Walters-Conway 1914	Titi Livi <i>Ab Urbe condita</i> , I, Libri I-V recognov. C.F. Walters et R.S. Conway Oxonii 1914
Weissenborn-Müller 1968	Titi Livi <i>Ab urbe condita</i> Bearbeitet von W. Weissenborn und J. Müller Dublin 1968
4.1.14 <i>Lucilio</i> .	
Marx 1904	F. Marx <i>Lucilii carminum reliquiae</i> , 2 voll. Leipzig 1904
4.1.15 <i>Macrobio</i> .	
Armisen-Marchetti 2001-2003	Macrobe, <i>Commentaire au songe du Scipion</i> texte établi, traduit et commenté par M. Armisen-Marchetti 2 voll., Paris 2001-2003
von Jan 1852	L. von Jan <i>Macrobius. Saturnalia</i> Quedlinburg-Leipzig 1852
4.1.16 <i>Marziale</i> .	
Shackleton Bailey 1990	M. Valerii Martialis <i>Epigrammata</i> ed. D.R. Shackleton Bailey Stuttgartiae MCMXC
4.1.17 <i>Nonio Marcello</i> .	
Lindsay 1964	Nonius Marcellus. <i>De compendiosa doctrina</i> ed. W.M. Lindsay, vol. III Lipsiae 1964

4.1.18 *Orazio.*

Cetrangolo 1968

Orazio, *Tutte le opere*
trad. di E. Cetrangolo
Firenze 1968

Klingner 1959

Q. Horati Flacci *Opera*
ed. F. Klingner
Leipzig 1959

4.1.19 *Ovidio.*

Ursini 2008

F. Ursini
OVIDIO. *Fasti 3*
Fregene (RM) 2008

4.1.20 *Plinio il Vecchio.*

Mayhoff-von Jan 1875

C. Plini Secundi *Naturalis historiae Libri XXXVII*
ed. K.F.T. Mayhoff et L. von Jan
Lipsiae 1875

4.1.21 *Plinio il Giovane.*

Mynors 1963

C. Caecili Plinii Secundi *Epistularum libri decem*
ed. R.A.B. Mynors
Oxford 1963

4.1.22 *Probo.*

Aistermann 1912

J. Aistermann
De M. Valerio probo Berytio
Bonn-Cohen 1912

4.1.23 *Quintiliano.*

Cousin 1979

Quintilien. *Institution oratoire*
texte établi et traduit par J. Cousin, Tome VI, Livres X-XI
Paris 1979

4.1.24 *Seneca*.

Reynolds 1965

L.D. Reynolds
L. Annaei Senecae *ad Lucilium Epistulae Morales*, I-II
Oxford 1965

4.1.25 *Servio*.

Thilo 1878-1884

Servii Grammatici *Qui Feruntur in Vergili Carmina
Commentarii*
ed. G. Thilo, I-II
Lipsiae 1878-1884

4.1.26 *Svetonio*.

Ailloud 1980

H. Ailloud (par)
Svétone. *Vies des douze Césars*, I-II
Paris 1980

Brugnoli 1960

C. Suetoni Tranquilli *praeter Caesarum Libros Reliquiae*,
vol. I
ed. G. Brugnoli
Leipzig 1960

Della Corte 1968

Svetonio. *Grammatici e retori*
a c. di F. Della Corte
Torino 1968

Lana 2008

Le vite dei Cesari. Svetonio
a c. di P. Ramondetti, trad. di I. Lana, vol. I
Torino 2008

Ramondetti 2008

P. Ramondetti (a c. di)
Svetonio. *Le vite dei Cesari*
Torino 2008

Reifferscheid 1860

C. Suetoni Tranquilli *praeter Caesarum Libros Reliquiae*
ed. A. Reifferscheid
Lispiae 1860

4.1.27 *Tacito*.

Koestermann
1963-1965

P. Corn. Tacitus. *Annalen*
ed. von E. Koestermann
Heidelberg 1963-1965

4.1.28 *Teodosio.*

Mommsen-Meyer
1954

Theodosiani Libri XVI
ed. T. Mommsen et P.M. Meyer
Berolini MCMLIV

4.1.29 *Terenzio.*

Kauer-Lindsay-
Skutsch 1958

P. Terenti Afri *Comoediae*
ed. R. Kauer, W.M. Lindsay et O. Skutsch
Oxford 1958

De Rose 1970

Andria. P. Terenzio Afro
a c. di R. De Rose
Firenze 1970

Shipp 1960

P. Terenti Afri *Andria*
with intr. and comm. by G.P. Shipp
Melbourne 1960

4.1.30 *Tertulliano.*

Castorina 1961

Tertulliani *De spectaculis*
ed. a c. di E. Castorina
Firenze 1961

4.1.31 *Tibullo.*

Galinsky 1971

Albii Tibulli *aliorumque carminum libri tres*
ed. K. Galinsky
Leiden 1971

4.1.32 *Valerio Massimo.*

Kempf 1888

Valerii Maximi *Factorum et dictorum memorabilium libri
novem*
ed. C. Kempf
Lipsiae MDCCCLXXXVIII

4.1.33 *Varrone.*

Astbury 2002

R. Astbury (ed.)
M. Terentius Varro: *Saturarum Menippearum Fragmenta*
Munich & Leipzig 2002

Spengel 1885

M. Terenti Varronis *De lingua latina libri*
emendavit apparatu critico instruxit praefatus est L. Spengel
Berolini MDCCCLXXXV

Traglia 1974

Opere di Marco Terenzio Varrone
a c. di A. Traglia
Torino 1974

4.2 Saggi.

- | | |
|-----------------------|--|
| Alessio-Villa 1995 | G.C. Alessio-C. Villa
<i>Il nuovo fascino degli autori antichi tra i secoli XII e XIV</i>
Giardina 1995, 473-511 |
| Altheim 1951 | F. Altheim
<i>Geschichte der lateinischen Sprache</i>
Munich 1951 |
| Banfi 1995 | E. Banfi
<i>Il linguaggio comico: tra pragmatica e strategie linguistiche,</i>
→ <i>Labirinti XV</i> , Trento 1995, 17-69 |
| Callebat 1968 | L. Callebat
<i>Sermo cotidianus dans les Métamorphoses d'Apulée</i>
Caen 1968 |
| Cancik 1995 | H. Cancik
<i>M. Tullius Cicero als Kommentator</i>
→ J. Assmann und B. Gladigow, <i>Text und Kommentar. Archäologie der literarischen Kommunikation IV</i> , Munich 1995, 293-310 |
| Citroni 1995 | M. Citroni
<i>I destinatari contemporanei</i>
Giardina 1995, 53-116 |
| Coppola Bisazza 2016 | G. Coppola Bisazza
<i>La posizione giuridico-ideologica della donna nella legislazione augustea e le innovazioni giustinianee: due concezioni a confronto</i>
«Κοινωνία» XL (2016) 165-231 |
| De Marini Avonzo 1973 | F. De Marini Avonzo
<i>Critica testuale e studio storico del diritto</i>
Torino 1973 |
| Della Corte 1937 | F. Della Corte
<i>La filologia latina dalle origini a Varrone</i>
Torino 1937 |
| Fabrizi 2012 | V. Fabrizi
<i>Mores veteresque novosque: rappresentazione del passato e del presente di Roma negli Annales di Ennio</i>
Pisa 2012 |

- Franko 2014
G.F. Franko
Festivals, producers, theatrical spaces, and records
→ *The Oxford handbook of Greek and Roman comedy*, ed. by M. Fontaine and A.C. Scafuro, Oxford 2014, 409-423
- Gagliardi 1963
D. Gagliardi
Aspetti del teatro comico latino: la "politica" di Plauto
«Le parole e le idee» V (1963) 167-174
- Gamberale 1995
L. Gamberale
La riscoperta dell'arcaico
Giardina 1995, 547-595
- García Jurado 1992
F. García Jurado
La crítica al exceso ornamental femenino en la comedia latina a partir de los recursos léxicos relativos a la Lex Oppia
«Minerva» VI (1992) 193-208
- 1994
Recursos léxicos en los textos relativos a la Lex Oppia
→ *Actas del VIII congreso español de estudios clásicos (Madrid, 23-28 de septiembre de 1991)*, Madrid 1994, 527-531
- Giardina 1995
Lo spazio letterario di Roma antica. Vol. III: La ricezione del testo
a c. di G. Cavallo, P. Fedeli e A. Giardina
Roma 1995
- Glendinning 2013
E. Glendinning
Reinventing Lucretia: rape, suicide and redemption from classical antiquity to the medieval era
«International Journal of the Classical Tradition» XX (2013) 61-82
- Höbenreich 2015
E. Höbenreich
Marginalia on Morals, Rhetoric and Law. Apropos Sen. contr. 2.7
«Revue internationale des droits de l'Antiquité» LXII (2015) 263-288
- Jocelyn 1967
H.D. Jocelyn
The Tragedies of Ennius. The Fragments Edited with an Introduction and Commentary
Cambridge 1967
- Kent 1967
R.G. Kent

- Varro. *On the Latin language*
London 1967
- La Penna 1991
A. La Penna
Gli studi latini di Francesco Araldi da Plauto ad Apuleio
«Vichiana» II n.s. 3 (1991) 27-87
- Lattocco 2015
A. Lattocco
Alcuni «errori» metrici nel «De metris Terentii» di Prisciano: dal senario al baccheo
«Bollettino di Studi Latini» XLV n. 1 (2015) 135-142
- Leuze 1911
O. Leuze
Das synchronistische Kapitel des Gellius (N.A. 17.21)
«Rheinisches Museum für Philologie» LXVI (1911) 273s.
- Lewis-Short 1969
C.T. Lewis-C. Short
A Latin dictionary
Oxford 1969
- Mantelli 2015
F. Mantelli
Gaio Sulpicio Apollinare, grammatico latino del II secolo d. C. Le Periochae terenziane, gli Argumenta plautini non acrostici, la testimonianza di Aulo Gellio
Roma 2015
- Marache 1952
R. Marache
La critique littéraire de langue latine et le développement du goût archaïsant au II^e siècle de notre ère
Rennes 1952
- Minarini 1995
A. Minarini
La palliata
→ *Senectus. La vecchiaia nel mondo antico*, II
Bologna 1995, 1-30
- Paschall 1936
D. Paschall
The origin and semantic development of latin vitium
«Transactions of the American Philological Association»
(1936) 219-231
- Pasetti 2007
L. Pasetti
Plauto in Apuleio
Bologna 2007
- Pasquali 1952
G. Pasquali
Storia della tradizione e critica del testo

- Firenze 1952
- Philippides 1995
K. Philippides
Terence's Eunuchus: elements of the marriage ritual in the rape scene
«Mnemosyne» XLVIII n. 3 (1995) 272-284
- Pisani 1960
V. Pisani
Manuale storico della lingua latina, vol. III
Torino 1960
- 1962
Manuale storico della lingua latina, vol. I. *Le origini, e la lingua letteraria fino a Virgilio e Orazio*
Torino 1962
- Questa-Raffaelli
1990
C. Questa-R. Raffaelli
Dalla rappresentazione alla lettura. Lo spazio letterario di Roma antica, vol. III
Roma 1990
- Reynolds 1983
L.D. Reynolds
Texts and Transmission. A Survey of the Latin Classics
Oxford 1983
- Roloff 1938
H. Roloff, *Mores bei Cicero*, Göttingen 1938.
- Ronconi 1957
A. Ronconi
Arcaismi o volgarismi?
«Maia» IX (1957) 7-35
- Schoknecht 1930
F. Schoknecht
Die Bedeutungsentwicklung der Wortgruppe vitium. Ihre psychischen und kulturellen Ursachen
Rostock 1930
- Viagetti 1983
Oralità. scrittura. Spettacolo
a c. di M. Viagetti
Torino 1983

5) Autori medievali e rinascimentali

5.1 Edizioni critiche e commenti.

5.1.1 Alciato.

Alciato 1568	A. Alciato <i>Eruditorum aliquot virorum de Comoedia & comicis versibus commentationes. Itemque in Plautum annotationes</i> Basileae MDLXVIII
--------------	---

5.1.2 Dante.

Petrocchi 1966-1967	G. Petrocchi <i>La Commedia secondo l'antica vulgata</i> Milano 1966-1967
---------------------	---

5.1.3 Ermolao Barbaro.

Pozzi 1973	G. Pozzi <i>Hermolai Barbari Castigationes Plinianaes et in Pomponium Melam, I-IV</i> Padova 1973
------------	---

5.1.4 Isidoro di Siviglia.

Marshall 1983	<i>Etymologies, book XX</i> ed. P.K. Marshall Paris 1983
---------------	--

5.1.5 Lorenzo Valla.

Regoliosi 1981	<i>Laurentii Valle Antidotum in Facium</i> ed. M. Regoliosi Padova 1981
----------------	---

5.1.6 Petrarca.

Fracassetti 1870	<i>Lettere senili</i> di Francesco Petrarca volgarizzate e dichiarate con note da G. Fracassetti Firenze 1870
------------------	---

5.2 Sulla fortuna ed influenza di Plauto in epoca medievale e rinascimentale.

Ariatta P., *Il prologus in Plauti Menaechmos nell'imitazione di Gaudenzio Merula*, in *Poliziano nel suo tempo*, a c. di L. Secchi Tarugi, Firenze 1996, 333-341.

Bate K., *Plautus and Terence in the twelfth century*, «Proceedings of the Classical Association» LXXVI (1979) 29-31.

Branca V., *Poliziano e l'Umanesimo della parola*, Torino 1983.

Cappelletto R., *La 'lectura Plauti' del Pontano*, Urbino 1988.

Cloetta W., *Beiträge zur Literaturgeschichte des Mittelalters und der Renaissance. I: Komödie und Tragödie im Mittelalter*, Halle 1890.

Cohen G., *La 'comédie latine' en France au XII^e siècle*, Paris 1931.

Cohen G., *La comédie latine en France dans la seconde moitié du XII^e siècle*, «Bulletin de l'Association Guillaume Budé» XXXIII (1931) 24-40.

Curtius E.R., *Europäische Literatur und Lateinisches Mittelalter*, Bern 1948.

Gabotto F., *Appunti sulla fortuna di alcuni autori romani nel medio evo*, in *Biblioteca scuole italiane III*, Verona 1891.

Hagendal H., *La 'comédie latine' au XII^e siècle et ses modèles antiques*, in *Δρᾶγμα M. P. Nilsson, Acta Inst. rom. Regni Sueciae*, vol. II, Lund 1939, 222-255.

Hight G., *The classical tradition: Greek and Roman influences on Western literature*, Oxford 1949.

Krzyżanowski J., *De comoediae Plautinae quae Trinummus inscribitur versione Polonica*, «Meander» XVIII (1963) 215-218.

Manitius M., *Beiträge zur Geschichte römischer Dichter in Mittelaltern*, «Philologus» LIII (1894) 536-552.

Manitius M., *Zu römischen Schriftstellern in Mittelaltern*, «Philologus» LXI (1902) 455-472.

Neuschäfer A., *Dall'«Amphitruo» al «Marito»: una commedia plautina «in abito moderno» di Lodovico Dolce*, «Studi Umanistici Piceni» XVII (1997) 113-124.

Pittaluga S., *Pandolfo Colenuccio e la sua traduzione dell'Amphitruo di Plauto*, «Res Publica Litterarum» VI (1983) 275-290.

Webber E.J., *The literary reputation of Terence and Plautus in Medieval and prerenaissance Spain*, «Hispanic Rev.» XXIV (1956) 191-206.

5.3 Saggi.

- Alessio 1994 | G.C. Alessio
Edizioni medievali
→ Cavallo 1994, 29-58
- Cappelletto 1985 | R. Cappelletto
Un Plauto autografo del Pontano (e l'Itala recensio)
«Materiali e Discussioni per l'analisi dei testi classici» XIV
(1985) 209-236
- 1988 | *La Lectura Plauti del Pontano, con edizione delle postille del cod. Vindob. Lat. 3168 e osservazioni sull'Itala recensio*
Urbino 1988
- Caputi 1997 | R. Caputi
Un rifacimento del '500 dello Pseudolus di Plauto: la Trappolaria del Della Porta
«Maia» XLIX n. 1 (1997) 151-160
- Cascón Dorado-Gallardo
Mediavilla 1991 | A. Cascón Dorado-C. Gallardo Mediavilla
De Plauto a Vidal de Blois anàlisis de una evolució ideològica
→ *Actes del IXè simposi de la secció catalana de la Seec, St. Feliu de Guíxols, 13-16 d'abril de 1988*, Barcelona 1991,
337-345
- Cavallo 1994 | *Lo spazio letterario del Medioevo*
a c. di G. Cavallo, C. Leonardi ed E. Menesto, II
Roma 1994
- Cortesi 1994 | M. Cortesi
Umanesimo greco
→ Cavallo 1994, 457-507
- Fera 1995 | V. Fera
Problemi e percorsi della ricezione umanistica
→ Giardina 1995, 513-543
- Ferguson 2003 | T.S. Ferguson
Misquoting Plautus: the «classical curriculum» of Fulgentius the mythographer
→ *Studia patristica XLIII, Papers presented at the fourteenth international conference on patristic studies held in Oxford*,
Oxford 2003, 359-365
- Ferrari 1994 | M. Ferrari
Il bilancio dei classici e dei padri

- Cavallo 1994, 429-455
- Fiesoli 2004
G. Fiesoli
Percorsi di classici nel medioevo: il Lucrezio Bobiense. Raterio lettore di Plauto e di Catullo
«Medioevo e Rinascimento» XVIII (2004) 1-37
- Foresti 1923
A. Foresti
Quando il Petrarca conobbe Terenzio e Plauto
«Athenaeum» I (1923) 1-16
- Giorgi 1961
A. Giorgi
Dall'Amphitruo plautino al Geta di Vitalis Blesensis
«Dioniso» XXXV nn. 3-4 (1961) 38-55
- Jocelyn 1994
H.D. Jocelyn
Politian and the study of ancient comedy
→ *Poliziano nel suo tempo*, a c. di L. Secchi Tarugi, Firenze 1996, 319-331
- Kössling-Wartenberg 2003
Joachim Camerarius
R. Kössling und G. Wartenberg (Hrsg.)
Tübingen 2003
- La Russa 2002
M.L. La Russa
Dalla Casina di Plauto alla Clizia di Machiavelli: le ragioni di un confronto
«Pan» XX (2002) 223-236
- Lewis 1998
J. Lewis
Adrien Turnèbe (1512-1565): a humanist observed
Genève 1998
- Mariani Zini 1994
F. Mariani Zini
Poliziano, allievo degli antichi, maestro dei moderni
→ *Poliziano nel suo tempo*, a c. di L. Secchi Tarugi, Firenze 1996, 165-193
- Marqués 2002
E. Marqués
Teatro umanistico in Spagna: il teatro di Plauto, un eccellente modello per l'insegnamento della lingua latina
«Studi Umanistici Piceni» XXII (2002) 207-217
- Masera 1991
A. Masera
Querolus sive Aulularia. La nuova cronologia e il suo autore
Torino 1991

Munk Olsen 1984-1985	B. Munk Olsen <i>La popularité des textes classiques entre le X^e et le XII^e siècle</i> «Revue d'histoire des textes» XIV-XV (1984-1985) 169-181
Prete 1950	S. Prete <i>Plautus und Terenz in den Schriften des Francesco Petrarca</i> «Gymnasium» LVII (1950) 219-224
Questa 1968	C. Questa <i>Per la storia del testo di Plauto nell'umanesimo, 1. La</i> <i>«recensio» di Poggio Bracciolini</i> Roma 1968
Rossetto 1996	L. Rossetto <i>Lo Stichus e lo Pseudolus di Plauto: volgarizzamenti</i> <i>rinascimentali</i> Ravenna 1996
Schäfer 2004	E. Schäfer <i>Plautus-Philologie im Zeichen des Camerarius</i> Hartkamp-Hurka 2004
Stärk 2003	E. Stärk <i>Camerarius' Plautus</i> Kössling-Wartenberg 2003, 235-248
Thomson 1974	R.M. Thomson <i>A thirteenth-century Plautus florilegium from Bury St.</i> <i>Edmunds Abbey</i> «Antichthon» VIII (1974) 29-43

6) *Diritto romano*

- Agati Madeira 2004 E.M. Agati Madeira
La «lex Oppia» et la condition juridique de la femme dans la Rome républicaine
«Revue Internationale des Droits de l'Antiquité» LI n.s. 3 (2004) 87-99
- Albanese 1980 A. Albanese
Una congettura sul significato di "iniuria" in XII tab. 8.4
«IURA» XXXI (1980) 21-36
- 1992 *Brevi studi di diritto romano*
«Annali del Seminario Giuridico della Università di Palermo» XLII (1992) 5-180
- Albertario 1924 E. Albertario
L'«arbitrium boni viri» del debitore, nella determinazione della prestazione
«Vita e pensiero» (1924)
- Arangio-Ruiz 1941 V. Arangio-Ruiz
Istituzioni di diritto romano
Napoli 1941 [I ed. 1921-1923]
- Archi 1933 G.G. Archi
La pollicitatio nel diritto romano
«Rivista Italiana di Scienze Giuridiche» (1933) 563-647
- Astolfi 1989 *Varrone, i comici e il fidanzamento arcaico*
«Studia et Documenta Historiae et Iuris» LV (1989) 392-394
- 1992 *Per la storia del fidanzamento arcaico*
«Studia et Documenta Historiae et Iuris» LVIII (1992) 262-280
- 1994 *Il fidanzamento nel diritto romano*
Padova 1994
- 2002 *Il matrimonio nel diritto romano preclassico*
Padova 2002
- 2010 *Sintesi della storia della bigamia in Roma*
«Studia et Documenta Historiae et Iuris» LXXVI (2010) 281-290

- 2013 *Il concubinato romano quale rapporto di fatto*
«Studia et Documenta Historiae et Iuris» LXXIX n. 2 (2013)
859-881
- 2014 *Il matrimonio nel diritto romano classico*
Padova 2014
- 2017 *Definizione e libertà di matrimonio*
«Diritto @ Storia» XV (2017) 1-43
- Babusiaux 2014 U. Babusiaux
Antike Rechtsgeschichte
«HS» (2014)
PDF online: http://www.rwi.uzh.ch/dam/jcr:ffffff-9e3f-b8f0-0000-00005cb9e9a5/Skript_Antike_RG_HS14.pdf
- Baltrusch 1988 E. Baltrusch
Regimen morum. Die Reglementierung des Privatlebens der Senatoren und Ritter in der römischen Republik und frühen Kaiserzeit
München 1988
- Bartocci 1999 U. Bartocci
Le “species nuptiarum” nell’esperienza romana arcaica: relazioni matrimoniali e sistema di potere nella testimonianza delle fonti
Roma 1999
- 2002 *“Spondebatur pecunia aut filia”: funzione ed efficacia arcaica del dicere spondeo*
Roma 2002
- Beauchet 1897 L. Beauchet
Histoire du droit privé de la République athénienne
Paris 1897
- Bechmann 1867 A Bechmann
Das römische Dotalrecht
Erlangen 1867
- Beikircher 2001 H. Beikircher
Zur Bedeutungsentwicklung von “promitto”
«Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte»
CXVIII (2001) 378-380

- Beltrami 1998
L. Beltrami
Il sangue degli antenati: stirpe, adulterio e figli senza padre nella cultura romana
Bari 1998
- Benedeck 1978
F. Benedeck
Die conventio in manum und die Formilichkeit der Eheschliessung im römischen Recht
Pécs 1978
- Berger 1953
A. Berger
Encyclopedic dictionary of Roman law, II
Clark (New Jersey) 1953
- Bickerman 1975
E.J. Bickerman
La conception du mariage à Athènes
«Buletino dell'Istituto di Diritto romano» LXXVIII (1975)
1-28
- Billeter 1898
G. Billeter
Geschichte des Zinsfusses im griechischrömischen Altertum bis auf Justinian
Leipzig 1898
- Biondi 1951
B. Biondi
Aspetti morali della tutela
→ *Festschrift Fritz Schulz*, Weimar 1951
- 1953
La terminologia romana come prima dommatica giuridica
→ *Studi in onore di Arangio-Ruiz*
Napoli 1953, 73-103
- 1962
Sponsio e stipulatio. Divagazioni intorno alla storia del contratto, dell'obligatio, delle garenzie personali
«Buletino dell'Istituto di Diritto Romano» LXV (1962) 105-129
- Bonfante 1963
P. Bonfante
Corso di diritto romano, I, Diritto di famiglia
Milano 1963
- Botta 2004
F. Botta
“Per vim inferre”. Studi su ‘stuprum’ violento e ‘raptus’ nel diritto romano e bizantino
Cagliari 2004

- Brennan 2001 T.C. Brennan
The Praetorship in the Roman Republic
Oxford 2001
- Bretone 1976 M. Bretone
Diritto e pensiero giuridico romano
Firenze 1976
- 1979
Cicerone e i giuristi del suo tempo
«Quaderni di Storia» V n. 10 (1979) 243-272
- Bretone-Talamanca 1981 M. Bretone-M. Talamanca
Il Diritto in Grecia e a Roma
Bari 1981
- Brini 1889 G. Brini
Matrimonio e divorzio nel diritto romano. Parte terza
Bologna 1889
- Briscoe 2012 J. Briscoe
Notes on the functions of the peregrine praetor in the Republic
«Latomus» LXXI n. 4 (2012) 996-999
- Brophy 1974 R.H. Brophy
Mancupium and Mancipatio in Plautus: One Specimen of plautine Legal Humor and Metaphor
Michigan 1974
- Buis 2014 E. Buis
Law and Greek comedy
→ *The Oxford handbook of Greek and Roman comedy*, ed. by M. Fontaine and A.C. Scafuro, Oxford-New York 2014, 321-339
- Bux 1915 E. Bux
Das Probuleuma bei Dionysios. Ein Beitrag zur Geschichte der römischen Historiographie der ersten vorchristlichen Jahrhunderts
Leipzig 1915
- Calzada González 2011 A. Calzada González
Lex Atinia de rebus subreptis
«Index» XXXIX (2011) 429-446

- Cantarella 1991 E. Cantarella
I supplizi capitali. Origine e funzioni delle pene di morte in Grecia e a Roma
Milano 1991
- 1992 *L'omicidio per causa d'onore: dalla lex Iulia al Codice Rocco*
→ *Testimonium amicitiae*, Milano 1992
- 1995 *L'usus e la conventio in manum*
«Labeo» XLI n. 3 (1995) 434-450
- Caravale 1994 M. Caravale
Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale
Bologna 1994
- Cascione 1999 C. Cascione
Tresviri capitales. Storia di una magistratura minore
Napoli 1999
- Castelli 1913 G. Castelli
Intorno all'origine dell'obbligo di dotare in diritto romano
«Buletino dell'Istituto di Diritto romano» XXVI (1913) 164-174

Ἰ παράφερνα nei papiri greco-egizii e nelle fonti romane
→ *Scritti giuridici*, a c. di E. Albertario, Milano 1923
- Cazzetta 1999 G. Cazzetta
Praesumitur Seducta. Onestà e consenso femminile nella cultura giuridica moderna
Napoli 1999
- Chiazzese 1968 L. Chiazzese
Adulterium
→ *Novissimo Digesto italiano*, vol. I, Torino 1968, 322
- Clemente 2016 G. Clemente
I censori e il senato: i mores e la legge
«Athenaeum» CIV n. 2 (2016) 446-500
- Cogliolo 1885 P. Cogliolo
Saggi sopra l'evoluzione del diritto privato
Torino 1885
- Corbino 1988 A. Corbino
Intervento

- “*Società e diritto nell'epoca decemvirale*”. *Atti del convegno di diritto romano. Copanello, 3-7 giugno 1984*, Napoli 1988
- 2012 *Il matrimonio romano in età arcaica e repubblicana*
«Index» XL (2012) 155-164
- Costa 1925 E. Costa
Storia del diritto romano privato dalle origini alle compilazioni giustinianee
Torino 1925
- Cristaldi 2014 S.A. Cristaldi
Confarreatio e svolgimento delle nozze
→ S. Randazzo (ed.), *Religione e diritto romano: la cogenza del rito*, Tricase 2014, 153-185
- D'Alessio 2010 R. D'Alessio
Quae de filia diximus eadem et de nepote
«Index» 38 (2010) 280-290
- D'Ancona 1889 R. D'Ancona
Il concetto della dote nel diritto romano
Roma 1889 (rist. anast. Roma 1972)
- D'Ippolito 1971 F. D'Ippolito
Sextus Aelius Catus
«Labeo» XVII (1971) 271-283
- 1977 *Sul pontificato massimo di Tiberio Coruncanio*
«Labeo» XXIII (1977) 131-145
- 1978 *I giuristi e la città. Ricerche sulla giurisprudenza romana della repubblica*
Napoli 1978
- Da Nobrega 1967 V.L. Da Nobrega
L'“iniuria” dans la loi des XII Tables
«Romanitas» VIII (1967) 250-279
- de Ruggiero 1902 R. de Ruggiero
Studi papirologici sul matrimonio e sul divorzio nell'Egitto greco-romano
«Buletino dell'istituto di diritto romano» XV nn. 5-6 (1902) 180-282

- Danz 1857 H.E.A. Danz
Der sacrale Schutz im römischen Rechtsverkehr
Jena 1857
- Daube 1951 D. Daube
The peregrine praetor
«The Journal of Roman Studies» XLI (1951) 66-70
- De Sanctis 1932 G. De Sanctis
La origine dell'edilità plebea
«Rivista di Filologia e di Istruzione Classica» X (1932) 433-445
- De Simone 2010/2011 M. De Simone
Sulle tracce di un'antica prassi: la c.d. cessione della moglie
«ANNALI DEL SEMINARIO GIURIDICO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO» LIV (2010/2011) 9-54
- 2012
Una congettura sull'arcaico filiam abducere
«ANNALI DEL SEMINARIO GIURIDICO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO» LV (2012) 321-384
- Develin 1973 R. Develin
Mos maiorum mutatus. Tradition and the basis of change in the Roman constitution, 287-201 B.C.
Michigan 1973
- Di Francesco 2005 A. Di Francesco
Autodifesa privata e "iniuria" nelle XII Tavole
→ Humbert 2005, 415-440
- Dixon 1992 S. Dixon
The Roman family
Baltimore 1992
- El Beheiri 2012 N. El Beheiri
Das regimen morum der Zensoren: die Konstruktion des römischen Gemeinwesens
Berlin 2012
- Esmein 1886 A. Esmein
Le délit d'adultère a Rome et la loi Julia de adulteriis
→ *Mélanges d'histoire du droit et de critique. Droit romain*, Paris 1886

- Evans Grubbs 2002
J. Evans Grubbs
Women and the Law in the Roman Empire. A sourcebook of marriage, divorce and widowhood
New York 2002
- Falchi 1984
G.L. Falchi
Osservazioni sulla natura della coemptio matrimoni causa nel diritto preclassico
«Studia et Documenta Historiae et Iuris» L (1984) 355-382
- Fantham 1991
E. Fantham
Stuprum: public attitudes and penalties form sexual offenses in Republican Rome
«Échos du monde classique» XXXV (1991) 267-291
- Fayer 2005
C. Fayer
La familia romana: aspetti giuridici ed antiquari. 2. Sponsalia matrimonio dote
Roma 2005
- 2005a
La familia romana: aspetti giuridici ed antiquari. 3. Concubinato, divorzio, adulterio
Roma 2005
- Ferenczy 1970
E. Ferenczy
The career of Appius Claudius Caecus after the censorship
«Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae» XVIII (1970) 71-103
- Flacelière 1949
R. Flacelière
Sur quelques passages des Vies de Plutarque
«Revue de Philologie, de Littérature et d'Histoire Anciennes» (1949) 120-132
- Fiori 1996
R. Fiori
Homo sacer: dinamica politico-costituzionale di una sanzione giuridico-religiosa
Napoli 1996
- Franciosi 1989
G. Franciosi
Famiglia e persone in Roma antica. Dall'età arcaica al principato
Torino 1989
- Frunzio Giancoli 1997
M. Frunzio Giancoli
La lex Atinia de rebus subreptis: un'ipotesi sulla datazione

Labeo XLIII n. 2 (1997) 259-271

- Gabba 1982 E. Gabba
La 'Storia di Roma arcaica' di Dionigi d'Alicarnasso
«Aufstieg und Niedergang der römischen Welt» II (1982)
799-816
- 1988 *Del buon uso della ricchezza: saggi di storia economica e sociale del mondo antico*
Milano 1988
- Gallo 1971 F. Gallo
Nuovi spunti nell'interpretazione di C. 5.11.1
→ *Studi in onore di Edoardo Volterra*, IV, Milano 1971
- García Garrido 1958 M. Garcia Garrido, *Ius uxorium: el régimen patrimonial de la mujer casada en derecho romano*, Madrid 1958
- García Garrido 1982 M.J. García Garrido
El patrimonio de la mujer casada en el derecho civil I La tradición romanística
Barcelona 1982
- 1992 *Diritto privato romano* [ed. it. a c. di M. Balzarini]
Padova 1992
- 1997 *Nuevas ideas y argumentos sobre el ius uxorium*
«Index» XXV (1997) 301-305
- Gerner 1954 E. Gerner
Beiträge zum Recht der Parapherna. Eine ehgüterrechtliche Untersuchung
München 1954
- Glazebrook 2005 A.M.J. Glazebrook
Prostituting female kin: (Plut. Sol. 23. 1-2)
«Dike» VIII (2005) 33-53
- Gaudernet 1953 J. Gaudernet
Observations sur la manus
«Revue Internationale des Droits de l'Antiquité» II (1953)
323-353
- Gioffredi 1980 C. Gioffredi
In tema di iniuria

- *Nuovi studi di diritto greco e romano*, Roma 1980, 145-172
- Girard 1895 P. Girard
Textes de droit romain
Paris 1895, 531-542, n. 20.
- 1907 *Les jurés de l'action d'injures*
→ *Mélanges Gérardin*, Paris 1907
- Girard-Senn 1967 P.F. Girard-F. Senn
Textes de droit romain, vol. I
Paris 1967
- Gizewski 1989 C. Gizewski
*Mores maiorum, regimen morum, licentia. Zur Koexistenz
catonischer und plautinischer Sittlichkeitsvorstellungen*
→ W. Dahlheim (ed.), *Festschrift Robert Werner zu seinem
65. Geburtstag dargebracht von Freunden, Kollegen und
Schülern*, Konstanz 1989, 81-105
- Goria 1987 F. Goria
*Il dibattito sull'abrogazione della lex Oppia e la condizione
giuridica della donna romana*
→ *Atti del Convegno nazionale di studi su 'La donna nel
mondo antico'*, Torino 21-23 aprile 1986, Torino 1987, 265-
303
- Grosso 1967 G. Grosso
Problemi generali del diritto attraverso il diritto romano
Torino 1967
- Guarino 1969 A. Guarino
Storia del diritto romano
Napoli 1969
- 1975 *La condanna nei limiti del possibile*
Napoli 1975
- 2001 *Diritto privato romano*
Napoli 2001
- Halpin 1976 R.H. Halpin
The Usage of "iniuria" in the Twelve Tables
«Irish Jurist» XI (1976) 344-354

- Harris 1990
E.M. Harris
Did the Athenians regard seduction as a worse crime than rape?
«Classical Quarterly» XL (1990) 370-377
- Humbert 2005
M. Humbert
Le Dodici Tavole: dai decemviri agli umanisti
Pavia 2005
- Humfress 2011
C. Humfress
Law and custom under Rome
→ *Law, custom, and justice in late antiquity and the early Middle Ages: proceedings of the 2008 Byzantine Colloquium*, ed. by A. Rio, London 2011, 23-47
- Huschke 1886
Iurisprudentiae Anteiustinianae quae supersunt
ed. E. Huschke
Lipsiae 1886
- Jacobs 2009
A. Jacobs
Carvilius Ruga v Uxor: A famous Roman divorce
«Fundamina» XV n. 2 (2009) 92-111
- Kapparis 1996
K.A. Kapparis
Humiliating the adulterer: the law and the practice in Classical Athens
«Revue Internationale des Droits de l'Antiquité» XLIII n.s. 3 (1996) 63-77
- Kaser 1949
M. Kaser
Die Rechtsgrundlage der actio rei uxoriae
«Revue Internationale des Droits de l'Antiquité» II (1949) 511-550
- 1950
Ehe und conventio in manum
«Iura» I (1950) 64-101
- 1973
Die Beziehung von lex und ius die XII Tafeln
→ *Studi in memoria di Guido Donatuti*, Milano 1973, 523-546
- Kremer 2005
D. Kremer
Trattato internazionale e legge delle Dodici Tavole
→ Humbert 2005, 191-207
- Kunkel 1967
W. Kunkel
Herkunft und soziale Stellung der römischen Juristen

	Graz-Wien-Köln 1967
Lamberti 2014	F. Lamberti <i>La famiglia romana e i suoi volti. Pagine scelte su diritto e persone in Roma antica</i> Torino 2014
Lambertini 2014	F. Lambertini <i>L'età per fidanzarsi nei "libri differentiarum" di Modestino</i> «Fundamina» XX (2014) 527-535
Lavaggi 1947	G. Lavaggi <i>Litis contestatio e trasmissione dell'actio rei uxoriae</i> «Archivio Giuridico» CXXXIV (1947) 24-38
Lindsay 2009	H.M. Lindsay <i>The man in Turia's life, with a consideration of inheritance issues, infertility, and virtues in marriage in the 1st c. B.C.</i> «Journal of Roman Archaeology» XX n. 1 (2009) 183-198
Lobrano 1989	G. Lobrano <i>"Uxor quodammodo domina". Riflessioni su Paul. D. 25.2.1</i> → Università di Sassari. Seminario di Diritto Romano 6, Sassari 1989
Londres da Nóbrega 1961	V. Londres da Nóbrega <i>L'action rei uxoriae et les iudicia bonae fidei</i> «Romanitas» III (1961) 461-474
Longo 1934	C. Longo <i>Corso di Diritto romano. Diritto di famiglia</i> Milano 1934
Lucrezi 2004	F. Lucrezi <i>Studi sulla Collatio 2: La violenza sessuale in diritto ebraico e romano</i> Torino 2004
MacCormack 1978	G. MacCormack <i>Coemptio and marriage by purchase</i> «Bullettino dell'Istituto di Diritto romano» LXXXI (1978) 179-199
Magdelain 1943	A. Magdelain <i>Essai sur les origines de la sponsio</i> Paris 1943

- Manfredini 2007
A.D. Manfredini
Istituzioni di diritto romano
Torino 2007
- Manthe 1993
U. Manthe
Stilistische Gemeinsamkeiten in den Fachsprachen der Juristen und Auguren der Römischen Republik
→ *Der Stilbegriff in den Altertumswissenschaften*, Rostock 1993, 69-74
- Mantovani 1999
D. Mantovani
Le formule del processo privato romano
Padova 1999
- Marrone 1994
M. Marrone
Istituzioni di diritto romano
Palermo 1994
- 1995
Nuove osservazioni su D. 50,16 "de verborum significatione"
«Seminarios Complutentes de Derecho Romano» VII (1995) 169-189
- Mastrososa 2016
I.G. Mastrososa
Matronae e repudium nell'ultimo secolo di Roma repubblicana
→ edd. F. Cenerini e F. Rohr Vio, *Matronae in domo et in re publica agentes: spazi e occasioni dell'azione femminile nel mondo romano tra tarda Repubblica e primo Impero: atti del Convegno di Venezia, 16-17 ottobre 2014*, Trieste 2016
- Modrzejewski 1970
J. Modrzejewski
Zum hellenistischen Ehegüterrecht im griechischen und römischen Ägypten
«ZRG» LXXXVII (1970) 50-84
- Nardi 1994
P. Nardi
Diritto civile e diritto canonico,
→ Cavallo 1994, 511-540
- Nencioni 1940
G. Nencioni
Lessico giuridico latino e tradizione mediterranea,
→ *Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa* (1940) 21-33
- Nepi 2017
L. Nepi
Violenza sessuale e soggettività sessuata

- Torino 2017
- North 1998 J.A. North, *The books of the «pontifices»*, in *La mémoire perdue: recherches sur l'administration romaine*, avant-propos de C. Moatti, Rome 1998, 45-63
- Nörr 1981 D. Nörr
The Matrimonial Legislation of Augustus: An Early Instance of Social Engineering
«The Irish Jurist» XVI (1981) 350-364
- Orestano 1967 R. Orestano
Fatti di normazione nell'esperienza romana arcaica
Torino 1967
- Otto 1732 E. Otto
De Aedilibus coloniarum et municipiorum liber singularis, in quo pleraque, ad veterem politiam municipalem pertinentia explicantur
Lipsiae 1732
- Pampaloni 1913 M. Pampaloni
Questioni di diritto giustiniano. Amministrazione dei beni parafernali
«Rivista italiana per le scienze giuridiche» LXX (1913) 162-168
- Paoli 1956 U.E. Paoli
Les données relatives au droit dans les comédies de Plaute
«Revue des études latines» XXXIV (1956) 46
- 1962 *Comici latini e diritto attico*
Milano 1962
- Paradisi 1964 B. Paradisi
Storia del diritto italiano. Le fonti dal basso Impero all'epoca longobarda, vol. I
Napoli 1964
- Paricio 1986 J. Paricio
Estudio sobre las "actiones in aequum conceptae"
Milano 1986
- Pascucci 1968 G. Pascucci
Aspetti del latino giuridico
«Studi Italiani di Filologia Classica» XL (1968) 3-43

- Peppe 1997
L. Peppe
Storie di parole, storie di istituti: sul diritto matrimoniale romano arcaico
«*Studia et Documenta Historiae et Iuris*» LXIII (1997) 123-196
- Perozzi 1906
S. Perozzi
Istituzioni di diritto romano, I-II
Firenze 1906
- Péter 1991
O.M. Péter
“Liberorum quaerundorum causa”: l’image idéale du mariage et de la filiation à Rome
«*Revue Internationale des Droits de l’Antiquité*» XXXVIII n.s. 3 (1991) 285-331
- Piro 1996
I. Piro
Riflessioni in tema di in manu filii esse
«*Iura*» XLVII (1996) 93-160
- 1997
Unioni confarreate e diffarreatio: presupposti e limiti di dissolubilità delle unioni coniugali in età regia
«*Index*» XXV (1997) 253-299
- Plescica 1977
J. Plescica
The development of “iniuria”
«*LABEO*», XXIII (1977) 271-289
- Pólay 1983
E. Pólay
Das Jurisprudenzmonopol des Pontifikalkollegiums in Rom und seine Abschaffung
«*Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis*» XIX (1983) 49-56
- 1985
Iniuria dicitur quod non iure fit
«*Bullettino dell’Istituto di Diritto romano*» LVIII (1985) 73-81
- 1986
Iniuria types in Roman Law
Budapest 1986
- Porter 1997
J.R. Porter
Adultery by the book: Lysias I (On the murder of Eratosthenes) and comic diegesis
«*Échos du monde classique*» XVI n.s. 3 (1997) 421-453

- Powell 2011 | J.G.F. Powell
Legal Latin
→ *A companion to the Latin language*, ed. by J. Clackson, Chichester 2011, 464-484
- Pugliese 1941 | G. Pugliese
Studi sull' "iniuria"
Milano 1941
- 1990 | *Istituzioni di diritto romano*
Torino 1990
- Purpura 2002 | G. Purpura
"Passaporti" romani
«Aegyptus» (2002) 1-25
- Quadrato 2001 | R. Quadrato
Infirmis sexus e levitas animi: il sesso "debole" nel linguaggio dei giuristi romani
→ *Scientia iuris e linguaggio giuridico romano*. «Atti del Convegno di Sassari, 22-23 Novembre 1996», Milano 2001, 155-194
- Rabello 1979 | A.M. Rabello
Effetti personali della patria potestas, I: Dalle origini al periodo degli Antonini
Milano 1979
- 2002 | *La datazione della Collatio legum Mosaicarum et Romanarum e il problema di una sua seconda redazione o del suo uso nel corso del quarto secolo*
→ Edd. J.-M. Carrié, R. Lizzi Testa and P. Brown, *Humana sapit: études d'Antiquité tardive offertes à Lellia Cracco Ruggini*, Turnhout 2002, 411-422
- Riccobono 1941 | S. Riccobono
Fontes iuris Romani antejustiniani, I vol.
Firenze 1941, 1-20
- Rizzelli 1987 | G. Rizzelli
'Stuprum' e 'adulterium' nella cultura augustea e la 'lex Iulia de adulteriis' (Pap. 1. adult. D. 48, 5, 6, 1 e Mod. 9 diff. D. 50, 16, 101 pr.)
«Buletino dell'Istituto di Diritto romano» XC (1987) 355-388

Robert 2003	J.-N. Robert <i>Remarques sur la légendaire misogynie de Caton l'Ancien</i> → P. Defosse (ed.), <i>Hommages à Carl Deroux. 3: Histoire et épigraphie, droit</i> , Bruxelles 2003, 376-383
Romano 1996	A. Romano <i>Matrimonium iustum: valori economici e valori culturali nella storia giuridica del matrimonio</i> Napoli 1996
Romano 2005	E. Romano <i>Effigies antiquitatis. Per una storia della persistenza delle Dodici Tavole nella cultura romana</i> → Humbert 2005, 451-479
Ruiz Fernandez 1994	E. Ruiz Fernandez <i>Sancion de las "iniuriae" en el derecho romano clasico</i> → <i>Derecho romano de obligacione. Homenaje al Profesor J.L. Murga Gener</i> , Madrid 1994, 819-823
Russo Ruggieri 1989/1990	C. Russo Ruggieri <i>Qualche osservazione in tema di lus occidenti ex lege Iulia de adulteriis coercendis</i> «Bulettno dell'Istituto di Diritto romano» 92-93 (1989/1990) 93-120
Sánchez-Moreno Ellart 2006	C. Sánchez-Moreno Ellart <i>«Pherne» and «parapherna» in the documents of Augustus' reign</i> «Aegyptus» LXXXVI (2006) 177-193
Sanfilippo 1954	C. Sanfilippo <i>La dote. Parte prima: corso di diritto romano</i> Catania 1954
Sanna 2010/2011	M.V. Sanna “ <i>Matrimonium iniustum</i> ”, “ <i>accusatio iure viri et patris</i> ” e “ <i>ius occidenti</i> ” «Annali del Seminario Giuridico della Università di Palermo» LIV (2010-2011) 201-230
Santini 2006	G. Santini <i>Inter iura poeta: ricerche sul lessico giuridico in Draconzio</i> Roma 2006

Santoro 2002	R. Santoro <i>Appio Claudio e la concezione strumentalistica del «ius»</i> <i>Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo</i> XLVII (2002) 293-365
Scacchetti 2002	M.G. Scacchetti <i>La presunzione muciana</i> Milano 2002
Scheid 1979	E. Scheid <i>Il matrimonio omerico</i> «Dialoghi di archeologia» n.s. 1 (1979) 60-73
Scherillo 1969	G. Scherillo <i>La legis actio per iudicis arbitrive postulationem e le origini del processo formulare</i> «Iura» XX (1969) 5-48
Schiavone 2003	<i>Diritto privato romano. Un profilo storico</i> a c. di A. Schiavone Torino 2003
Schmidlin 1963	B. Schmidlin <i>Das Rekuperatorenverfahren. Eine Studie zum römischen Prozess</i> Freiburg 1963
Schwartz 1905	E. Schwartz <i>Dionysios von Halikarnassos</i> <i>Pauly-Wissowa</i> vol. V (1905) 934-961
Serrao 1954	F. Serrao <i>La iurisdictio del pretore peregrino</i> Milano 1954
1984	<i>Diritto privato, economia e società nella storia di Roma, parte I</i> Napoli 1987
1987	<i>Diritto privato, economia e società nella storia di Roma, parte II</i> Napoli 1987
Simon 1965	D. Simon <i>Begriff und Tatbestand der iniuria im altrömischen Recht</i>

- «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte»
LXXXII (1965) 132-187
- Sini 1983
F. Sini
Documenti sacerdotali di Roma antica. I. Libri e commentari
Sassari 1983
- 1995
A quibus iura civibus praescribentur. Ricerche sui giuristi del III secolo a.C.
Torino 1995
- Smith 1953/1954
S.B. Smith
Trinoctio abesse
«The Classical Journal» XLIX (1953/1954) 272-282
- Solazzi 1937
S. Solazzi
Sul consenso della filia familias all'actio rei uxoriae esercitata dal padre
«Rendiconti» LXX (1937) 261-266
- 1953
Sulla lex Atinia de rebus subreptis
«Archivio Giuridico» CXLIV (1953) 3-14
- Söllner 1969
A. Söllner
Zur Vorgeschichte und Funktion der actio rei uxoriae
Köln 1969
- Talamanca 1963
M. Talamanca
L'origine della "sponsio" e della "stipulatio"
«LABEO» IX (1963) 96-119
- 2001
Elementi di diritto privato romano
Milano 2001
- Tondo 1981
S. Tondo
Profilo di storia costituzionale romana, I
Milano 1981
- Torrent 2008
A. Torrent
"Interdicta de liberis exhibendis item ducendis" y "cognitio" pretoria
«Index» XXXVI (2008) 425-460
- Varvaro 2006
M. Varvaro
Studi sulla restituzione della dote. 1. La formula dell'actio rei uxoriae

	Torino 2006
Vernacchia 1984-1985	J. Vernacchia <i>Cogitabant pontifices</i> → <i>Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino</i> , Napoli 1984-1985, 315-323
Vincenti 1999	U. Vincenti <i>La presunzione muciana e la sua connessione con il divieto di donazione tra coniugi</i> «Index» XXVII (1999) 451-469
Vinogradoff 2009	P. Vinogradoff <i>On the History of International Law and International Organization</i> Clark (New Jersey) 2009
1980	<i>Storia della patria potestas da Augusto a Diocleziano</i> «Iura» XXXI (1980) 37-100
1985	<i>Studi di diritto romano. I</i> Padova 1985
Volterra 1927	E. Volterra <i>Studio sull'arrha sponsalicia</i> «Rivista italiana di scienza giuridica» II (1927) 581-670
1932	<i>Ricerche intorno agli sponsali in diritto romano</i> «Bullettino dell'Istituto di Diritto romano» (1932) 87-168
1934	<i>Flagitium nelle fonti giuridiche Romane. Contributo allo studio della terminologia del diritto penale Romano</i> «Archivio Giuridico» CXI (1934) 39-58
1955	<i>La conception du mariage à Rome</i> «Revue Internationale des droits de l'antiquité» III n. 2 (1955) 365-379
1962	<i>Osservazioni intorno agli antichi sponsali romani</i> Milano 1962
1991	<i>Scritti giuridici 2. Famiglia e successioni</i> Napoli 1991
von Lübtow 1969	U. von Lübtow <i>Zum römischen Injurienrecht</i>

- «LABEO» V (1969) 131-167
- von Mandry 1871 G. von Mandry
Das gemeine Familiengüterrecht mit Ausschluss des ehelichen Güterrechtes
Tübingen 1871
- Wallace 2005 R.W. Wallace
Law, Attic comedy, and the regulation of comic speech
→ *The Cambridge companion to ancient Greek law*, ed. by M. Gagarin and D.J. Cohen, Cambridge-New York 2005, 357-373
- Watson 1965 A. Watson
The divorce of Carvilius Ruga
«Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis» XXXIII (1965) 38-50
- 1973 *Ius Aelianum and Tripertita*
«Labeo» XIX (1973) 26-30
- 1975 *Personal injuries in the XII Tables*
«Revue d'histoire du droit» XLIII (1975) 213-222
- 1998 *The Digest of Justinian*, English transl. by A. Watson, vol. I
Philadelphia 1998
- Wenger 1953 L. Wenger
Die Quellen des römischen Rechts
Wien 1953
- White 1982 D. White
Property rights of women. The changes in the Justinian legislation regarding the dowry and the parapherna
«Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik» XXXII n. 2 (1982) 539-548
- Wieacker 1960 F. Wieacker
Textstufen klassischer Juristen
Göttingen 1960
- Wistrand 1976 E.K.H. Wistrand
The So-called Laudatio Turiae: Introduction, Text, Translation, Commentary
Göteborg 1976
- Wolff 1933 H.J. Wolff
Zur Stellung der Frau im klassischen römischen Dotalrecht

- «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte»
(1933) 297-371
- 1934 *Das iudicium de moribus und sein Verhältnis zur actio rei uxoriae*
«Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte»
(1934) 315-321
- 1955 *Zur Geschichte der Parapherna*
«Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte»
LXXII (1955) 335-347
- Wolpert 2000/2001 A. Wolpert
Lysias I and the politics of the οἶκος
«The Classical Journal» XCVI n. 4 (2000/2001) 415-424
- Zamfir 2013 K. Zamfir
Men and Women in the Household of God: A Contextual Approach to Roles and Ministries in the Pastoral Epistles
Göttingen 2013
- Zandrino 2011 L. Zandrino
Profili del latino giuridico. Fedeltà del tradurre e limite dei calchi
Torino 2011, 8-27
- Zanetti 2008 F. Zanetti
Osservazioni in margine a D. 50.16.220
«Rivista di Diritto Romano» VIII (2008) 1-13
- Zannini 1999 P. Zannini
Ancora su 'usu in manum convenire'
«Labeo» XLV n. 3 (1999) 412-420

7) Paleografia, papirologia e codicologia

- | | |
|------------------------|--|
| Ammirati 2013 | S. Ammirati
<i>The use of wooden tablets in the ancient Graeco-Roman world and the birth of the book in «codex» form: some remarks</i>
«Scripta» VI (2013) 9-15 |
| Cavallo 1999 | G. Cavallo
<i>Tracce per una storia del libro e della lettura tra antichità e medioevo</i> , in <i>La cultura materiale antica: aspetti, problemi e spunti per la scuola d'oggi</i>
«Atti del Corso d'aggiornamento per docenti di latino e greco del Canton Ticino, Lugano 17-18-19 ottobre 1996», a c. di G. Reggi, Lugano 1999, 29-48 |
| Escobar 2006 | Á. Escobar
<i>El palimpsesto grecolatino como fenómeno librario y textual: una introducción</i>
→ <i>Id.</i> (ed.), <i>El palimpsesto grecolatino como fenómeno librario y textual</i> , Zaragoza 2006, 11-34 |
| Levin 1990 | S. Levin
<i>From scrolls to codex: the ancient and the medieval book</i>
→ <i>A miscellany of medieval and Renaissance studies in honor of Aldo S. Bernardo</i> , ed. by A.L. Pellegrini and B.S. Levy, New York 1990, 1-12 |
| Marichal 1946-1947 | R. Marichal
<i>Paléographie précaroline et papyrologie</i>
«Scriptorium» I (1946-1947) 1-5 |
| Mills 1927 | D. Mills
<i>The book of the ancient Romans</i>
London 1927 |
| Mortara Garavelli 2008 | <i>Storia della punteggiatura in Europa</i>
a c. di B. Mortara Garavelli
Roma 2008 |
| Schubart 1921 | W. Schubart
<i>Buch bei den Griechen und Römern</i>
Berlin 1921 |
| Turner 1968 | E.G. Turner
<i>Greek Papyri. An Introduction</i> |

| 1968

8) *Storia antica*

- Baltrusch 1988
E. Baltrusch
Regimen morum. Die Reglementierung des Privatlebens der Senatoren und Ritter in der römischen Republik und frühen Kaiserzeit
München 1988
- Bayet 1959
J. Bayet
La religione romana. Storia politica e ideologia
Torino 1959
- Beekes 1992
R.S.P. Beekes
Widow
«Historische Sprachforschung» CV (1992) 171-188
- Berg 2002
R. Berg
Wearing wealth: «mundus muliebris» and «ornatus» as status markers for women in imperial Rome
→ P. Setälä, R. Berg & R. Hälikkä (edd.), *Women, wealth and power in the Roman Empire*, Roma 2002, 15-73
- Bettini 1995
M. Bettini
In uino stuprum
→ O. Murray e M. Tecusan, *In vino veritas*, London 1995, 224-235
- Boëls-Janssen 2010
N. Boëls-Janssen
Matrona/meretrix: duel ou duo? à propos du rôle social et religieux des grandes catégories féminines dans l'imaginaire romain
→ D. Briquel, C. Février and C. Guittard (edd.), *Varietates Fortunae: religion et mythologie à Rome: hommage à Jacqueline Champeaux*, Paris 2010, 89-129
- Bourdieu 2005
P. Bourdieu
Il senso pratico
Roma 2005
- Burkert 1987
W. Burkert
Ancient Mystery Cults
Cambridge (Massachusetts) 1987
- Ciccotti 1977
E. Ciccotti
Commercio e civiltà nel mondo antico
Sala Bolognese 1977

- Cirillo 2016
O. Cirillo
Tra pubblico e privato: la ri-funzionalizzazione del dolore e le sue valenze comunicative negli elogi funebri femminili
«Vichiana» LIII 1-2 (2016) 191-199
- Covino 2011
R. Covino
The laudatio funebris as a vehicle for praise and admonition
→ *Praise and blame in Roman republican rhetoric*, Ed. C.J. Smith & Id., Swansea 2011, 69-81
- Culham 1982
P. Culham
The Lex Oppia
«Latomus» XLI (1982) 786-793
- Desideri 1984
P. Desideri
Catone e le donne. Il dibattito liviano sull'abrogazione della lex Oppia
«Opus» III (1984) 63-74
- Dumézil 2016
G. Dumézil
La religione romana arcaica
Milano 2016
- Eyben 1972
E. Eyben
Antiquity's view of puberty
«Latomus» XXXI (1972) 677-697
- Flores 1974
E. Flores
Letteratura latina e ideologia del III–II A.C. Disegno Storicosociologico da Appio Claudio Cieco a Pacuvio
Napoli 1974
- Fowler 1911
W.W. Fowler
The Religious Experience of the Roman People
London 1911
- Frey 1930
J.B. Frey
La signification des termes μόνανδρος et univira. Coup d'œil sur la famille romaine aux premiers siècles de notre ère
«Recherches de Science Religieuse» XX (1930) 48-60
- Frier 1994
B.W. Frier
Natural fertility and family limitation in Roman marriage
«Classical Philology» LXXXIX (1994) 318-333

- Harders 2009
A.-C. Harders
“Let us join our hearts!”: the role and meaning of constructing kinship and friendship in Republican Rome
→ K. Mustakallio and C. Krötzl (edd.), *“De amicitia”: friendship and social networks in antiquity and the middle ages*, Roma 2009, 33-47
- Haurly 1976
A. Haurly
Une année de la femme à Rome, 195 avant J.C.
→ *L’Italie préromaine et la Rome républicaine. Mélanges offerts à Jacques Heurgon*, Paris 1976, 427-436
- Hersch 2010
K. Hersch
The Roman wedding: ritual and meaning in antiquity
New York 2010
- Hopkins 1965
M.K. Hopkins
The Age of Roman Girls at Marriage
«Population Studies» XVIII n. 3 (1965) 309-327
- Janzer 1936
B. Janzer
Historische Untersuchungen zu den Redenfragmenten des M. Porcius Cato
Würzburg 1936
- Klaiber 2002
K.E. Klaiber
“Nuptiae Romanae”: the wedding ceremony in Roman literature and culture
New Brunswick (N.J.) 2002
- Kötting 1973
B. Kötting
Univira in Inschriften
→ *Romanitas et Christianitas. Studia I. H. Waszink a. d. VI kal. Nov. a. MCMLXXIII XIII lustra complenti oblata*, Ed. W den Boer, Amsterdam 1973, 195-206
- Krueger 1940
M. Krueger
Die Abschaffung der lex Oppia (Liv. XXXIV,1-8,3)
«Neue Jahrbücher für Antike und Deutsche Bildung» (1940) 65-81
- Lefkowitz-Fant 2005
M.R. Lefkowitz-M.B. Fant
Women’s Life in Greece and Rome: A Source Book in Translation
Baltimore 2005

- Lightman-Zeisel 1977 | M. Lightman-W. Zeisel
Univira. An example of continuity and change in Roman society
«Church History» XLVI (1977) 19-32
- Martino 2008 | L.M. Martino
«*Optime Romulae custos gentis... redi*»: *mos maiorum e imagen de Augusto en las «Odas» de Horacio*
«Praesentia» IX (2008)
- Maselli 1986 | G. Maselli
Argentaria. Banche e banchieri nella Roma repubblicana: organizzazione, prosopografia, terminologia
Bari 1986
- Mastrososa 2006 | I. Mastrososa
Speeches «pro» and «contra» women in Livy 34, 1-7: Catonian legalism and gendered debates
«Latomus» LXV n. 3 (2006) 590-611
- Mommsen 1861 | T. Mommsen
Römische Geschichte, vol. I
Berlin 1861
- Péché 2002 | V. Péché
“*Tibicinae*”, “*fidicinae*”, “*citharistriae*”, “*psaltriae*”: *femmes musiciennes de la comédie romaine*
«Revue Belge de Philologie et d’Histoire» LXXX n. 1 (2002) 133-157
- Pepe 2015 | C. Pepe
Morire da donna: ritratti esemplari di “bonae feminae” nella “laudatio funebris” romana
Pisa 2015
- Pighi 1967 | G.B. Pighi
La religione romana
Torino 1967
- Roszbach 1853 | A. Roszbach
Untersuchungen über die römische Ehe
Stuttgart 1853
- Scafuro 1997 | A.C. Scafuro
The Forensic Stage
Cambridge 1997

- Scheid 1995 | J. Scheid
Graeco ritu: A Typically Roman Way of Honoring the Gods
«Harvard Studies in Classical Philology» XCVII (1995) 15-31.
- Scullard 1973 | H.H. Scullard
Roman Politics, 220-150 B.C.
Oxford 1973
- Thomas 2007 | J.-F. Thomas
Déshonneur et honte en latin: étude sémantique
Paris 2007
- Versnel 1993 | H.S. Versnel
Transition and Reversal in Myth and Ritual
Leiden 1993
- von Braun 2000 | *Moribus antiquis res stat Romana: römische Werte und römische Literatur im 3. und 2. Jh. v. Chr.*
Hrsg. M. von Braun et al.
München 2000
- Wagenvoort 1956 | H. Wagenvoort
Initia Cereris
→ *Id. (ed.), Studies in Roman literature, culture and religion*,
Leiden 1956, 150-168
- Walbank 1967 | F.W. Walbank
The Scipionic Legend
«Proceedings of the Cambridge Philological Society» XIII (1967) 54-69
- Weinstock 1971 | S. Weinstock
Divus Julius
Oxford 1971

9) *Storia medievale*

- | | |
|------------------|---|
| Bischoff 1977 | B. Bischoff
<i>Centri scrittori e manoscritti mediatori di civiltà dal VI secolo all'età di Carlo Magno</i>
Cavallo 1977, 27-72 |
| Cavallo 1977 | <i>Libri e lettori del Medioevo</i>
a c. di G. Cavallo
Roma-Bari 1977 |
| Dolezalek 1989 | G. Dolezalek
<i>La pecia e la preparazione dei libri giuridici nei secoli XII-XIII</i>
→ <i>Luoghi e metodi di insegnamento nell'Italia medioevale (secoli XII-XIV)</i> , a c. di L. Gargan e O. Limone, Galatina 1989, 203-217 |
| Fink-Errera 1977 | G. Fink-Errera
<i>La produzione dei libri di testo nelle università medievali</i>
Cavallo 1977, 131-165 |
| Oldoni 1994 | M. Oldoni
<i>La "scena" del Medioevo</i>
Cavallo 1994, 489-535 |
| Vasoli 1961 | C. Vasoli
<i>La filosofia medievale</i>
Milano 1961 |

Indici

Indice analitico

I numeri indicano le pagine.

A

	#
12 anni	239-242
14 anni	242

<i>abductio</i>	100, 131, 169, 327-330-332, 334, 336, 340, 342, 387
<i>abiurare</i>	152, 205s.
<i>accipiens</i>	99
<i>accusatio</i>	270, 325
Achei	127
Achille	372-374
<i>Achilles</i>	142
acido gallico	72
Acilio	42
Acroteleuzio	388
<i>actio</i>	13, 31s., 51, 53, 98, 153, 169, 184, 199s., 202, 205, 207, 259, 282, 289, 299s., 327,344, 386s., 389s.
<i>actio iniuriarum noxalis</i>	260
<i>actio rei uxoriae</i>	251, 327, 330, 386s., 390
<i>actio suspecti tutoris</i>	289
<i>actus emendi</i>	139
<i>actus vendendi</i>	139

<i>ad praetorem</i>	150-152, 199, 228, 300
<i>addictio</i>	98
Adelfasia	364
<i>Adelphoe</i>	35s.
Ἀδελφοί	335
<i>Adelphus</i>	88
Adriano	50, 53, 91
Adriatico	125, 140, 337
<i>adulescens</i>	35, 53, 118, 138, 164, 170s., 183, 208, 236, 239, 242, 254, 259, 261, 265, 274, 281, 284, 286, 384, 391
<i>adulterium</i>	246, 260, 262- 264, 266, 269s., 317, 376, 400-404
<i>advocati</i>	158, 248, 328
<i>aedilis</i>	29, 35, 38, 104, 108, 160s., 182, 221, 258, 401
<i>aerarium</i>	248, 349
<i>aes rude</i>	98, 109, 111, 202
<i>affectio</i>	146, 303, 325, 342
<i>affinitas</i>	277s., 346
affitto	105

<i>Afra et Milone</i>	61
Afranio	48
Africa	141
Agamennone	372, 374
Agatocle	127
<i>agere per sponsionem</i>	98, 153
agnati	277, 290, 352
<i>agnitio</i>	78, 284, 310
agricoltura	97, 131s., 139, 280, 305
Agrigento	225
Alcesimarco	274
Alcesimo	165s.
Alciato A.	75, 219s.
Alcmena	317, 387s., 400, 402s.
alcol	256, 258, 260
Aldo Manuzio	84
alessandrini	38s., 51, 72, 80, 88, 91
Alessandro d'Epiro	121
Alessandro Magno	121
<i>alieni iuris</i>	109, 111, 170, 238, 265, 283,

	292, 342, 364, 369, 386
amanuense	25, 34
ambasciatori	105, 118, 121, 125s.
<i>Ambracia</i>	142
Ambracioti	145
Ambrosiana (biblioteca)	72, 74, 80
Ambrosiano (codex)	50, 58, 69, 72-74, 77-81, 92
Ammiano Marcellino	56
<i>Amphitruo</i>	65, 71, 76, 84s., 87, 89s., 117, 124, 142s., 203, 317, 386s., 389, 400s., 404
Anco Marcio	45
<i>Andria</i>	38
Andronico	225
Anfitrione	76, 117, 124, 129, 142, 400s., 403
<i>Annales</i>	148, 315
<i>Annales Maximi</i>	45
Annibale	44, 121, 225, 338
annona	132, 160
Annone	80
Anterastile	364

Antico Testamento	72
<i>Antidotum in Facium</i>	65
antiellenismo	145
Antifone	334, 337, 340-344
Antioco III	127, 140, 143
<i>Antiquitates rerum divinarum</i>	40
antiscipionico	130, 145
Antonini	34, 50, 65, 211
Antonio	65, 121s.
<i>ἀπάγειν</i>	336
Apeceide	393
<i>ἄφαιρῆσθαι</i>	336
<i>apographum</i>	70, 72, 92
Apollodoro	374
appalto	113, 131s., 160
Appio Claudio Cieco	30, 49, 175, 267s.
<i>ἄπροσδόκητον</i>	99
<i>apud praetorem</i>	13, 53, 152, 200
Apuleio	52
<i>Apulia</i>	310
Arabi	62, 100
arbitrato	32, 75, 79, 104, 114, 132, 167,

	160, 204, 219, 300, 340, 352
arcaismi	28, 43, 48-50, 192, 211, 307
archetipo	55, 57, 69, 73, 75, 78, 81
Archibulo	102
argentaria	102, 104, 110- 113, 174
argentarius	102s., 108, 110, 228
argentum	102, 106s., 110, 119, 174-176, 204, 287, 353
Argirippo	159
argumentum	41, 48, 50, 76, 80, 87, 225, 253, 334
Aristarco di Samotracia	38, 40, 142, 374
aristocrazia	46, 191, 132s., 206, 355, 395
Aristotele	355, 373
Arnolfo d'Orléans	61
arra	107, 116, 205
Asia	20, 97, 119, 181, 336
Asclepie (feste)	121

Asinaria	87, 102, 114, 117, 134, 137, 150, 155s., 159, 164s., 169, 176, 208, 211, 322, 353, 356s., 360
Asinarius	61
asta	144, 156
Astraba	71, 76, 84s., 90, 378
atellana	340
Atene	101, 127, 182, 220s., 224s., 227, 262-265, 272, 310, 377
Ateneo	64
Atilia (lex)	351
Attilio M. Regolo	110
Atinia (lex)	379
Attalo	38, 127
Attica	47, 106, 219-221, 230, 250, 259, 262, 271, 336, 375, 379
atticisso	225
Attilio M. Regolo	110
attore	35, 98, 153, 161, 184, 273

Àuguri	27s., 30, 40s., 122, 275
Augusto	49, 160, 198, 246, 269s., 280, 320, 333, 358, 396, 401
Aulo Gellio	53, 250, 291
Aulularia	47, 49, 61, 64s., 69, 71, 74, 76, 86s., 90, 102, 105, 118, 127, 133, 150, 155, 167s., 172, 199, 207s., 211, 228, 241s., 245, 247, 249, 253s., 261s., 265, 271, 273, 278, 280, 293, 295,- 299, 303-305, 307s., 349, 346, 350, 353s., 356, 364, 378, 386
aurum	40, 119, 125, 155, 200s., 220, 280, 286, 288, 296, 302, 354
Ausonio	6, 166
Aventino	35
avvocato	56, 173, 328

B

Babilonia	121
Babio, Baucis et Traso	61
Baccanali	130, 257, 260
Baccanti	258
Bacchides	41, 65, 69, 72, 75, 78, 85s., 89s., 115, 119, 139, 153-155, 204, 225, 360
Ballione	37, 118, 171, 207
banca	102s., 110-113, 144, 228
barbare	203
Barbari	51, 61, 122, 181, 184, 203, 207
Barbaro E.	61, 65s., 87, 203
Basilea	85, 87, 223
Baviera	69
Bembo P.	63
Berlino	19, 72, 84, 88, 92, 221s.
Beroaldo F.	63, 84, 87
bestiame	97, 249, 367
Bibbia	65
biblioteca	57, 59, 75

Biblioteca Nazionale (FI)	71
bigamia	245
<i>Birria</i>	61
Bisanzio	57, 59s., 62, 64, 83, 270
Bobbio	59
Boccaccio G.	61, 63
<i>Bodleian Library</i>	75
Boi	143, 261
Bologna	62, 65s., 84, 89, 92, 101, 236
<i>Bona Dea</i>	257, 260
Bonn	223
borghesia	62, 173
Bourges	75
Bracciolini P.	70s.
Brescia	86, 341
Bretagna	75
Briseide	373
<i>British Museum</i>	74
Bruto D.	121s.
Bruto Publio G.	108
Bruto L.	108, 121s.
Budeo G.	75, 219

C

Caio Licinio	193
Caldei	29
Calidoro	157, 170, 200
Calino	313
Calicle	281s., 286-288, 294, 352
Callistrato	246
<i>calumnia</i>	205
Camarina	121
Cambridge	60, 85, 87, 222
<i>Camerarius</i>	69, 79, 84s., 334
Camillo M. Furio	247s.
cancellerie	57
Canne	141
<i>cantica</i>	25, 72, 229, 300, 375s.
caparra	107, 205
capelli (<i>crinis capiundas</i>)	391
<i>capitis comitia</i>	135s.
<i>capitis deminutio</i>	135s., 143, 324, 337s., 343
capocomico	35
<i>Captivi</i>	65, 71s., 74, 77, 84, 86, 88s., 99, 102, 105, 118s.,

	130, 132, 137, 142, 144, 150, 154, 160, 196, 201, 203-205, 207s., 210, 212, 221, 228, 242, 244, 247, 338, 360
<i>Carmentalia</i>	257
Carmide	287, 289
<i>carmina</i>	43, 85, 91, 220, 246, 253
carolina (scrittura)	58, 69
Cartagine	20, 38, 44, 80, 97, 121, 133, 140s., 143, 145, 181, 194, 310, 337, 349, 354
Carvilio Ruga S.	250-252, 384, 386, 389
<i>Casina</i>	36, 72, 74, 78, 84, 86, 89s., 124, 134, 142, 155, 164s., 169, 176, 195, 204, 220, 294, 303, 309s., 360- 366, 368, 371, 383, 404
cassieri	110
<i>Castigationes</i>	64, 66

Castore	324
Catania	258
Catone	30, 42, 54, 129- 131, 141, 145s., 196s., 235, 249, 254, 297, 305- 307, 309, 327, 354s., 362, 387, 400
<i>cautio rei uxoriae</i>	251
Cecilio Sesto	55s., 382
Cecilio Stazio	38s., 47s., 52, 62
Cefalonia	140
celibato	248s.
Celio L.	52
<i>ensor</i>	110, 132, 145, 196s., 206, 247- 251, 296s., 300, 387
Centumalo F.	140
<i>Centuriae</i>	66
<i>centuriata</i>	51, 135
centurione	51
Cerere	255-259, 313
<i>Cereris Vigiliae</i>	261
Cesare	40, 52, 245s., 319s., 394
ceto sociale	108, 129, 131- 133, 138s., 181s.,

	191, 235, 238, 254, 390
<i>Charpentarius</i>	85
chirografi	115
Cicerone	28s., 31-33, 37, 40, 42, 45, 104, 114, 121, 123, 135, 145, 157, 171, 184, 197, 209, 235, 249, 255-257, 305s., 309, 323, 336, 385
Cirene	116, 134
Cirillo	395
<i>Cistellaria</i>	72, 74, 78, 84, 90s., 124, 134, 155, 196, 205, 207, 274, 283, 290, 356, 364
cittadinanza	136, 146, 338
città-stato	63
<i>clavis</i>	196, 385
Cleareta	114, 159
Cleostrata	165, 360-362, 364-366, 376, 383
<i>cliens</i>	30, 108, 110, 124, 133s., 137-139, 206, 347s.
<i>climax</i>	172

Clitarco	121
<i>Cloacina</i>	267, 268
<i>codex</i>	19, 56-60, 62s., 66, 69-75, 78, 81, 92, 240, 257, 341, 349
<i>Codex Lipsiensis</i>	76, 79
Codex teodosiano	57, 59, 289
Codro Urceo	65
<i>coemptio</i>	318, 320s., 333
<i>coemptio matrimonii causa</i>	283
<i>coercitio</i>	109, 161, 205
<i>coercitio histrionum</i>	160
<i>coercitio vendentium</i>	160
<i>cognati</i>	121, 317, 352s., 400, 402s.
<i>Colax</i>	35, 353
<i>collatio</i>	75, 77-80, 85, 88, 91s., 240, 266
<i>Collatio Novi Testamenti</i>	65
collegio pontificale	29
collegio sacerdotale	30, 45

<i>collegium scribarum histrionumque</i>	35
colometria	72
colonia	43, 88, 97
<i>comitia curiata</i>	110, 158, 237, 315
<i>Comitiales dies</i>	158
commedia	19, 35-38, 47, 84-92, 130, 173, 192, 196, 219, 327, 377
Commedia dell'Arte	169
commedie varroniane	15s., 18, 35, 40, 45, 50, 61, 63, 65, 68s., 72, 76, 85, 98, 105, 115, 126, 128, 150, 153, 158, 161, 163, 170, 192s., 195, 198, 200, 203, 206, 211, 219, 235, 237, 244, 272, 277, 280, 283, 317, 320, 322, 333s., 378, 382
<i>commendo</i>	287
commentarii lessicografici	63

commentarii pontificali	28
commercio	43s., 97s., 104s., 110, 113, 115, 121, 131s., 139, 150, 181s., 191-193, 222, 230, 336, 343
Comparini P.	66
compravendita	34, 98-100, 113, 139, 283
<i>comprimo</i>	254s., 261
concepimento	156, 239, 241s., 265
<i>conceptis verbis</i>	156s., 204, 290
<i>concilia plebis</i>	159
concubinato	349, 351
<i>condicio</i>	273, 282, 293
<i>condicio capitis</i>	337
<i>conductio</i>	223
<i>confaeratio</i>	315, 318-321
coniugi	17s., 164, 167s., 236, 238-240, 242-245, 248, 250-252, 261, 265s., 275, 277, 283, 286, 290s., 298, 302-304, 310s., 317, 319, 321-325, 327,

	330, 332-334, 337s., 340-343, 345s., 353, 360- 362, 365, 367s., 371, 378, 381s., 383, 386, 389, 392-394, 400
consensus	81, 110, 238, 255, 265, 283s., 288, 298, 310, 324, 330, 332, 334, 338s., 366, 382
conservatorismo	26, 129, 163, 247, 249, 261, 321, 327, 332, 354, 358, 383, 389
conservi	99
consolato	29, 110s., 157, 122, 133, 145, 193, 250s., 251, 257, 269, 275
consuetudo	32, 40, 75, 149, 157s., 196-198, 235, 258, 264, 306, 320, 341, 349, 373, 385, 394
contadini	54, 294
contaminatio	76-78, 80, 229, 271

Contra eum qui maledixit Italiae	61
contratto	51, 104s., 109, 112s., 113s., 168, 170s., 192s., 206, 279, 288, 328, 372, 397
contubernium	244, 252, 309s.
conventio in manum	5, 315, 316, 318- 321, 333, 390, 402
copisti	41, 70, 80
Corinto	127, 182
Cornelia Minore	394
Corpus Iuris Civilis	62
cortigiana	264, 388
Coruncanio L.	126
Coruncanio T.	30, 49
Cos	121
Costantino	57, 65, 266
coturnatae	132s.
Crasso	49
Cratandro	85
Cratete di Mallo	38
credito	102, 109s., 170, 171, 199, 279, 299
creditori	107, 109, 200

Creonte	117, 119
Creta	140
crimen	105, 130, 159, 245, 256, 265, 270, 288s., 401
culti iniziatici	260
cura ludorum scaenicorum	160
curator	170
Curculio	65, 74, 77, 84s., 88, 90, 102s., 109, 111, 114, 118s., 151s., 175, 205, 274, 228, 279s., 286, 356
curuli	29, 104, 108, 160s.
Cusano N.	63
custodela	101

D

danista	106-108
Dante	62
Dario	127
datio dotis	279
De Afra et Milone	61
De Lombardo et lumaca	61
De mercatore	61
De nuncio sagaci	61
De ratione docendi discendique	75
De tribus puellis	61
debito	54, 97, 109, 111, 135, 170, 199, 206, 248
debito/credito	170
debitores	109, 111s., 199s., 202, 279
decemviri	27, 32, 55, 114, 206, 260, 267s., 318
Deceo	324s.
decretum	118, 155s., 174, 219, 255, 320
decuria	136
decus	55

<i>dedecus</i>	396
<i>deductio uxoris</i>	169, 237, 240, 242, 267, 295, 303, 310, 312, 317, 328, 332
<i>defraudo</i>	366, 378s.
Delfi	141
Demeneto	379
denaro	100, 102s., 105- 107, 109-112, 116, 131, 139, 144, 155, 168, 174s., 194, 199s., 204, 205, 245, 249s., 252, 254, 262s., 272, 279, 280, 286, 288, 295, 29s., 323, 353, 376, 393s.
denuncia	109, 115, 159, 168, 170, 228, 240, 260, 300, 317, 327, 361, 364, 382
<i>despondeo</i>	266, 268, 273- 276, 280, 284
<i>deus</i>	29, 63, 124, 254, 258, 262, 265, 284, 309
<i>Dialogo della volgar lingua</i>	61

Dicearco d'Etolia	140
<i>dicere causam</i>	159
diritto canonico	58, 245
diritto ebraico	266
diritto greco	18, 219s., 229s., 262, 284, 336, 375
diritto pubblico	97, 150, 153, 161, 229, 249
diritto successorio	59s., 69, 87, 89, 112, 168-170, 195, 206, 219, 237, 241, 246, 249, 251s., 305s., 322, 345s., 357, 369, 394
<i>dictator</i>	227
<i>dictio dotis</i>	279
<i>dictio multae</i>	161
didascalìa	25, 335, 338
Didot I (papiro)	335
didramma	106
<i>diffamatio</i>	228, 352
Difilo	35, 78, 371, 375- 377
Digesto	31, 59, 61, 63, 66, 75, 87, 111, 131, 212, 240, 270, 303, 327, 381

Diniarco	276
Diocleziano	57, 266, 270
Diomede	372
Dionigi di Alicarnasso	251, 315, 347, 401-403
Dionisio	39, 88
Difilo	35, 116, 182
diritto processuale	31, 34, 52, 57, 104, 106, 123, 142, 153, 192, 194, 199s., 203s., 206s., 221, 223, 272, 281, 295, 300-302, 306, 311, 315, 324, 329, 337, 401
<i>divortium</i>	168, 250s., 321, 325, 327, 329- 332, 342, 344, 347, 357, 362, 369, 381-389, 393
Dodici Tavole	28, 31-33, 42, 49, 53, 55, 60-63, 71, 86, 111, 114, 135, 148, 170s., 195s., 199, 201, 206, 237, 239s., 259, 277, 289, 292, 299, 301, 316, 318, 342, 363, 385

dogana	144
dolo	171
<i>dominium</i>	99s., 113
<i>dominus</i>	98, 101, 112, 144, 310
Dordalo	100
Dorippa	332
<i>dos</i>	17, 20, 121, 168, 169, 208, 210, 238, 249, 251, 254, 261, 265s., 274, 277, 279- 282, 284-289, 298, 301, 303, 305, 310-312, 319, 322, 324s., 327, 329-332, 336, 340, 345- 358, 354, 356- 358, 361-365, 369, 371-375, 379, 381, 383, 386-390, 393s., 396
dracme	103, 200, 264, 332
drammaturgia	40, 224, 260, 265, 334, 344
Duareno F.	75
<i>ductus</i>	70

Ε

<i>edictum</i>	132, 154, 157s., 161, 171, 197, 222, 245, 259
Edimburgo	222
ἔδνα	374
Egeo	140
ἐγγύη	272
Egione	99, 201, 221, 244
Egitto	119, 375
ἔκδοσις	39
<i>Elegantiae</i>	55, 65
ellenismo	44, 67, 121, 129s., 145, 192, 250, 355
Elio Sesto	31
Elio Stilone	39, 47s. 31s., 42, 115
Elvio Cinna	246
Emilio L. Papo	110
<i>emptio</i>	160, 222
ἐν εἰσθέσει	72
ἐν ἐκθέσει	72
<i>Enchiridion</i>	242
Ennio	31, 38, 52, 54, 141-143, 145s., 148s., 183, 197,

	225, 245, 252, 362
epica	183
<i>Epidicus</i>	72, 74, 78, 85s., 90, 99, 103, 106, 113, 118, 125, 133, 134, 153, 166, 173-175, 194, 208, 255, 311, 393
Eridauro	255
epigrafia	18, 325, 396s.
ἐπίκληρος	169
<i>Ἐπιτρέποντες</i>	335
ἐπιφέρνια	374
erario	248, 349
Eratostene	262
Ercole	111, 119, 136, 147, 150, 155, 300, 352, 393, 396
Ercole I d'Este	64
Eretria	100s., 175
Ergasilo	99, 244
Eschilo	149
Eschino	103
eserambo	102
Esichio	372

Etolia	97, 127, 140, 142s., 145s., 221
Euclione	199, 228, 265, 295s., 298, 300- 302, 304, 308, 349s., 354s., 386
Eufileto	263
Eunomia	167, 241, 249
<i>Eunuchus</i>	235
Europa	60
Eusebio	91
Eustazio	374
evergesia	182
<i>ex fide bona</i>	104
<i>ex iure manu conserere</i>	148
extra-coniugale	164, 367, 404
extra-dotale	361, 365, 369, 374, 377
extra- matrimoniale	401
extra- processuale	329

F

Fabio Pittore	141
farsa italica	163, 169, 225
<i>Faunus</i>	257
Fedria	253s., 258s., 261, 265, 270, 295, 301
<i>Fenerator</i>	106, 108
Fenice	125
<i>fenus</i>	104-109
Ferrara	64,70
fertilità	164, 241s., 251, 252, 394
Festo	115, 253
<i>festus dies</i>	305
feziali	48
fiaccola nuziale	312
fidanzamento	205, 267, 272, 274, 277, 279s., 283s., 291s., 296, 298s.
<i>fides</i>	103-105, 107, 112, 137, 152, 167, 176, 205, 286, 328, 330, 338
Filadelfo	121
Filelfo F.	63

Filemazio	360, 391
Filemone	30
filippi (<i>monete</i>)	111, 280, 287
Filippo il Macedone	70, 127, 140, 338
filocatoniano	235, 297
filo-ellenismo	139, 225
Filolachete	170, 391
filomonarchico	131
Filopolemo	142
Filtone	196, 346
Firenze	63s., 66, 71, 84, 87-89
Fitodico	77
Flacco	50
<i>flagitatio</i>	106
<i>flamen</i>	319-321
Flaminio	129, 131
flautista	304, 311
Flavi	50
focolare	305
<i>foedus</i>	27, 33, 48, 253, 269, 340
fondo	52, 65, 139, 205, 230, 280, 397
<i>foras</i>	311, 362, 382s., 385

<i>formula petitoria</i>	98, 153
formulario tecnico	25, 27-29, 31, 33s., 39s., 43, 45, 48s., 54, 98s., 104, 135, 148, 153, 156, 169, 174-176, 183, 186, 198, 206s., 209-211, 228, 245, 247, 251s., 272s., 275, 279, 283, 285s., 303, 313, 316, 331, 383-385, 391, 403
Foro	29, 102, 151, 219, 267, 396, 397
<i>Fragmentum Ottobonianum Vaticanum</i>	74
Francia	59-61, 75, 220
Francoforte	86, 89, 219
Fulgenzio	58

G

Gaio	52s., 59, 63, 83, 101, 111s., 114s., 126, 154, 156, 175s., 193, 200s., 203, 205s., 211, 219, 237, 251, 259, 280, 299, 316, 318, 321, 338, 342, 385, 391
Gallia	115, 121, 261, 351, 369
Gallia Cisalpina	244
Gellio	37-39, 53, 55, 141, 144, 157, 236, 250, 254, 259, 291, 299, 316, 379, 387, 400
Genealogia deorum gentilium	63
gentilizio- clientelare	63, 97, 237, 309, 320
Germania	15, 59s., 69-71, 73
Gerone	127
Geta	61
Giasone	118
Giove	124

giudice	37, 56, 114, 134, 173, 259, 260, 299, 317, 337, 387
Giunone	108, 124, 257
giuramento	29, 105, 157, 199, 204-206, 250s., 290, 399
giureconsulti	29, 44, 66, 316
giurisdizione	32, 44, 154
giurisprudenza	15, 18, 20, 28-32, 43s., 46, 49s., 53s., 56, 61s., 64, 99, 113s., 199, 206, 214, 219, 240, 242, 246s., 266, 270, 303, 333, 350s., 353, 368, 385
giuristi	15, 18, 30s., 33, 42, 45s., 49, 53, 56s., 59, 61s., 68, 75, 83, 113, 167, 200, 205, 209, 270, 336, 345, 381
Giustiniano	59s., 63, 65, 75, 83, 240, 246, 251, 350s.
Glossatori	59, 62, 66, 76
Gneo Flavio	29-31

gravidanza	241s., 249, 258s., 300
γράφομαι δίκην	199, 228, 301
Grecia	18s., 30, 35, 44, 47-50, 57, 59-61, 64, 66s., 75, 83, 97, 102-104, 106s., 111, 113s., 116, 119, 121, 124, 129, 131, 140, 142, 144- 146, 148s., 153, 158-160, 162, 168-170, 174, 181-183, 186, 191s., 199, 203, 208, 217, 219- 222, 224s., 227- 230, 255-257, 260-266, 271s., 280, 284, 287, 300s., 310, 312, 315, 336, 340, 355, 363, 369, 371s., 375-377, 387, 401s., 404
grecismi	104, 107, 114, 227, 301
greco-egizio	372
greco-romano	229

H

<i>hariolare</i>	176
Heidelberg	69s., 89
<i>histriones</i>	35, 160s., 207
<i>hostis</i>	114, 142s., 212, 230, 338

I

<i>Iliade</i>	372, 374
Illiria	125-127, 140, 337
Imeneo	311
<i>imperium</i>	322, 324, 330
Impero Romano	64
<i>in iure cessio</i>	98, 153
incunaboli	67
<i>indotata</i>	168s., 266, 345, 348, 350-352, 353s., 358, 386
infedeltà	332
<i>iniuria</i>	229, 259s., 269, 281, 299, 334, 302, 397
<i>inlocabilis</i>	248, 350
<i>Institutio oratoria</i>	43, 47
<i>Institutiones</i>	59, 114, 201, 205, 211
infertilità	251
<i>interdicta</i>	154-156, 364
<i>interdicta de liberis exhibendis ac ducendis</i>	331
<i>interregnum</i>	33
ipoteca	102
Isidoro	381
<i>Itala recensio</i>	70, 74, 76

Italia	57, 60s., 63s., 97, 106, 125, 129- 131, 140, 375s.
italici	125, 127, 191s.
italiota	114
<i>iudex</i>	104, 114, 134s., 259s., 299s., 387
<i>iudicium</i>	39, 84, 104, 108, 205, 297, 381, 400
<i>iunctura</i>	98, 112, 150, 155, 157, 170, 183, 195, 199, 201, 203, 211, 245, 259, 290, 293, 301, 361, 385, 391, 393
<i>Iuntina (editio)</i>	87
<i>iurgium</i>	325, 327, 331, 381
<i>iuris personae (sui / alieni)</i>	170, 182, 204, 238, 265, 283s., 292, 314, 317s., 322, 342, 369, 386
<i>iuris dictio</i>	26, 44, 153, 158, 161, 173, 282
<i>iuro</i>	29, 117, 119, 157, 204s., 250, 290, 399

<i>ius</i>	13, 17, 18, 20, 26, 29-32, 34, 44s., 50, 54., 98, 101, 104s., 109, 112s., 142, 148-154, 158, 161, 173- 175, 184, 197, 199s., 202-207, 209s., 224, 228, 237s., 245, 259, 279-282, 297, 300-302, 310, 320-322, 324, 330s., 338s., 343, 360s., 366, 381, 389, 397
<i>ius commercii</i>	101
<i>ius novum</i>	49, 53
<i>ius occidendi</i>	400
<i>ius osculi</i>	260
<i>ius respondendi</i>	50
<i>ius sine scripto</i>	198
<i>ius vetus</i>	49, 53, 400-402
<i>ius vitae atque necis</i>	402
<i>iusiurandum</i>	204-206, 250

K

<i>kalendae</i>	305, 316
-----------------	----------

L

Labeo	131, 211, 240, 381
<i>Laberius</i>	52
Labrace	116
lacuna	69, 76, 78, 295
laicizzazione	29s., 32
<i>Lar familiaris</i>	172, 254s., 258s., 261, 265, 270, 301, 305s.
latinizzazione	228
Lattanzio	61
<i>Leges Liciniae Sextiae</i>	193
<i>Leges sacratae</i>	28
<i>Leges sumptuariae</i>	354, 392
<i>legio peregrinorum</i>	142, 144
<i>legis actio per iudicis postulationem</i>	299
<i>legis actio per pignoris captionem</i>	200
<i>legis actio sacramento in rem</i>	98, 153, 259, 330
Leipzig	76, 222
Lemno	284

lenone	29, 35, 37, 47, 109s., 113s., 116, 118, 135, 143, 152, 157, 170, 185, 201s., 228
Lesbonico	275, 346
Leto P.	64
<i>lex</i>	29, 31-33, 35, 42, 45, 47, 51, 53-56, 77, 108-110, 114s., 119, 122, 131, 135, 137, 148, 150, 158s., 161, 164, 170s., 194, 196-203, 206-208, 220-222, 228s., 235, 237, 239-242, 245s., 248-250, 257, 260-267, 269-271, 276, 280, 282, 289, 292s., 296s., 300, 305s., 309, 315s., 318-320, 331, 333, 340, 347s., 350s., 353- 355, 368, 379, 383, 385, 388, 391, 401-403
<i>Lex Iulia de adulteriis et de stupro</i>	270

<i>Lex Iulia de adulteriis</i>	269, 402
Leyden	74, 221
<i>liberorum quaerendorum causa</i>	244s., 250s.
liberti	108, 139, 176, 177, 364, 352
Licone	103
Liconide	77, 103, 199, 253- 255, 258, 259, 261, 270, 295- 297, 300, 301, 331
Licurgo	239
Liegi	60
lingua latina	42, 48, 50, 53, 57, 63-67, 103, 108s., 114, 142, 149, 183, 192, 198, 209s., 227s., 245, 253, 366, 371, 402
Lione	75, 84, 87, 223
Lionello d'Este	70
Lipsia	76, 79, 84-87, 90, 221, 222
Lipsius	221
Lisia	262s., 280

Lisidamo	165, 310, 361s., 366, 404
Lisimaco	332
Lisitele	280, 285, 352, 384
Livio	48, 49, 108, 110, 124, 131, 225, 256, 260, 267, 269, 396
<i>locatio</i>	132, 160, 286, 212, 288s., 328, 350
<i>locatio-conductio</i>	223
<i>longa manus</i>	176
Londra	74, 89
<i>LSJ</i>	19, 199, 372
Lucilio	399
Lucio Accio	40
Lucio Acilio	42
Lucio Celio	52
Lucio Sesto	193
Lucio Tizio	111s.
Lucrezia	269
Lucrezio	52
<i>lucrum</i>	364
Ludi	13, 35, 53, 160s., 193
Lussemburgo	84

M

Macedonia	20, 97, 121, 140, 143, 145, 338
Macrobio	40, 148, 241, 316
madre	76, 159, 290
Magdeburgo	86
magistrato	26, 32s., 35, 44, 98, 108, 110, 116, 123, 131, 133, 143s., 148, 153s., 157-161, 173, 181, 183-186, 193, 197, 199s., 210, 230, 258, 266, 281, 301, 401
magistratura	44, 105, 115, 142, 148, 150, 153, 221, 258348, 355
Magna Grecia	225
mancipatio	99-101, 204, 237, 280, 320, 331, 369
mandatela	101
mandato	38, 104, 164, 278, 286-288, 328-330
manoscritti	19, 25, 34, 51, 56, 59s., 62s., 66s., 69s., 72, 74s., 77- 79, 250, 295s.

manu (cum/sine)	111, 117, 148, 204, 308, 314, 318-322, 324, 327, 329, 330, 332, 342, 345, 357, 363-366, 368, 370, 375- 378, 386-388, 390, 400, 402
manus	13, 17, 53s., 169, 176, 199, 210, 268, 287, 301, 308, 314-321, 323s., 327, 329- 333, 342, 345, 362, 364-366, 386, 390, 402
manus/usus	321
manus iniectio	199, 301, 329s.
Marcio G. Rutilo	111
Marco Porcio	52
Marco Sempronio	109
Marco Tuccio	108
Marco Valerio Probo	50s., 285
marito	17, 164, 167-169, 181, 239, 241s., 248, 250-252, 263, 279s., 283, 291, 301, 303s., 311-322, 324s.,

	327-332, 334, 336-339, 342-346, 349, 353, 357, 360s., 363-369, 372-374, 376, 379s., 382-384, 386-389-391, 395s., 399-404
Marsiglia	195
maschere	181, 354, 389
Massimiliano	69
materfamilias	323
matrimonium	17, 20, 162, 168s., 172, 198, 233, 236-242, 244-247, 249-252, 261, 264-267, 271s., 277, 279, 281, 283-286, 288s., 290-292, 295-301, 303, 305, 310- 316, 318-323, 327, 329-334, 337-343, 345s., 348s., 351, 355, 356, 358s., 361- 366, 368, 370s., 373-377, 381-383, 385-390, 392-394, 397, 400, 402

matrona	167, 257s., 267s., 324, 354, 361, 391, 396s.
Matronalia	257
Mecenate	381
Medioevo	34, 56, 58, 60s., 63, 70
Mediterraneo	43, 97, 121, 133
Megadoro	77, 241, 249, 274, 295, 297, 298, 301, 304, 347, 354s., 386
Megaronide	196, 287
μείλιον	372s.
Menaechmi	66, 69, 72, 79, 86s., 90, 92, 138, 161, 225, 324, 327, 380s., 389, 396
Menandro	35, 47, 182, 228, 257, 260, 265, 272, 335s.
mensa	38, 110-112
mensarii	110s.
Mercator	61, 69, 72, 79, 85s., 90, 242, 332, 360, 383
mercatura	139
Mercurio	76

<i>meretrix</i>	35, 138, 164, 257, 364, 388
Merula G.	77, 88, 91
metateatrale	391
metrica	25s., 41, 69, 78, 261
mezzana	159
Milano	70, 72, 74s., 89, 91
<i>Miles gloriosus</i>	61, 65, 69, 72, 79, 86s., 90, 143, 201s., 207, 244, 247, 250, 274, 280, 286, 354, 382, 388
Milone	61
<i>misthosis</i>	113
Modestino	56, 277
<i>moechisso</i>	404
monarchia	119, 121s., 124, 127, 130, 239, 269s., 306, 331
monogamia	245, 331
<i>mores</i>	26, 28, 32, 45, 48, 55, 102, 115, 121, 130, 149, 155, 163, 165, 172, 195-198, 201, 206s., 235, 238, 246, 249s., 252,

	256s., 259s., 264, 266, 269, 281, 285, 296-298, 300, 302, 305- 307, 319-321, 324, 330s., 333, 341, 347s., 350, 353s., 358, 365, 389-393, 395-397, 399, 403
<i>Mostellaria</i>	54, 65, 72, 79, 86s., 90s., 101, 106, 170, 360, 391
musica	25s., 303s., 311
<i>mutui datio</i>	105, 110
<i>Myropolia</i>	113

N

Napoli	63, 89, 121
Naucrate	317
nazionalismo	192, 219
<i>nefas</i>	158, 200, 269
<i>negotiator</i>	103, 108, 139
<i>negotium</i>	104, 112, 170s., 201, 284, 336
Nelei (Carmina)	253
Nestore	372
Nevio	35, 52, 141, 253
Nicandro	140
Niccoli N.	70s.
Nigidio	379
Nobiliore M. Fulvio	141s., 145s., 146
Nonio	76, 291
notaio	62
<i>noxae</i>	159, 256, 260
<i>nubeo</i>	165, 168, 172, 237, 240s., 244- 246, 249-252, 258, 261s., 264- 266, 275, 284- 286, 288-290, 295, 297, 314s., 324, 334, 340, 342, 346, 349, 352, 354s., 361,

	370, 374, 381, 386, 388, 393s.
nubilato	239, 241, 258
Numa Pompilio	45
numismatica	280
<i>nummulariae</i>	112
<i>nummus</i>	36, 47, 106, 110s., 212, 360
<i>nupta</i>	240, 303, 311- 313, 318, 332, 360, 397
<i>nuptiae</i>	17, 169, 210, 238, 240s., 253, 268, 274, 279, 281s., 284, 293, 295s., 298, 301, 303- 305, 308, 310- 313, 313, 315, 319-321, 337, 342, 348s., 353, 362, 364, 366, 373, 381s., 393, 395s., 388, 401
<i>nuptura</i>	275, 369
nutrice	268

O

<i>obligatio</i>	112s., 114s., 201, 222, 279
Occidente	57, 62, 372
<i>Ogulnia (Lex)</i>	45
οἶκος	262s.
oligarchia	124, 132s., 206
Olimpiade	103, 251
Olimpio	103, 176, 311, 366
Omero	149, 372, 374
oncia	354
onciale	57
Orazio	47, 246
<i>oratio funebris</i>	387
Oriente	57, 97, 115, 121, 124, 133, 139, 150, 162
Orsini G.	70s.
Ottaviano	92, 112
Ovidio	308
Oxford	75, 88, 91s., 222
<i>Oxonii</i>	88

P

Padova	61
Palaestra	116
Palatina (Biblioteca)	69s., 78, 80
Palatinato	69
Palatini (mss.)	74-81
Palatino (quartiere)	38
Palatino (ramo)	41, 50, 60, 69s. 73
<i>Palatinus Heidelbergensis (Pal. Lat. 1613)</i>	70
<i>Palatinus Vaticanus (Pal. Lat. 1615)</i>	69
paleocristiani	245
paleografia	79
Palermo	88
Palestrione	244, 382, 388
palinsesto	50, 58-60, 69, 72, 77-81
<i>palliata</i>	47, 61, 219, 220, 223, 224, 377
<i>Pamphilus, Gliscerium et Birria</i>	61
Pandette	63, 66, 75
Panegiride	324, 334, 336, 340-342

Panfila	324, 334, 340-342
Papiniano	56, 59, 63, 112, 142, 169, 212, 219, 240, 369
papiri greco-egizii	372
<i>Papiria de IIIviris capitales (lex)</i>	159
<i>Papirianum (ius)</i>	45
Papirio G.	251
Papirio L.	159
Papirio Peto	40
papiro	56, 335, 372
papirologia	335
Papo Emilio L.	110
<i>parapherna</i>	363, 367, 369, 371-375, 389
parassita	47, 99, 118s., 127, 142, 172, 196, 210, 244
Pardalisca	313, 362
<i>parenticida</i>	194
Pareus	89, 219
Parigi	75, 85-88, 91, 221, 223
Parma	92, 236
Pascoli G.	131
<i>paterfamilias</i>	47, 132, 142, 155, 163s., 168s., 172,

	176, 194, 196, 210, 212, 244, 248s., 254s., 258, 267s., 271, 281- 287, 292, 294s., 302, 305, 310, 314, 317s., 324, 327-330, 332, 334 ,336, 338, 340- 342, 345s., 348s., 351s., 363s., 367, 369, 386-388, 394
patriottismo	191s.
<i>patrisso</i>	171
patrizi	30, 132, 133, 193, 267, 318-320, 396s.
patronato	30, 112, 129, 137s., 141, 145s., 176s., 277, 348
<i>peculium</i>	244, 360s., 363- 371, 375-377
<i>pecunia</i>	101, 109, 111, 202, 205s., 208, 259, 299, 323, 354
pegno	200-202
<i>peiuro</i>	29, 157
Peloponneso	140
<i>peregrini</i>	44, 99, 101, 104, 115s., 135, 139,

	144, 153s., 164, 206, 225, 230
pergamena	72
<i>pergraecor</i>	225
Pericleptomeno	244
Perifane	393, 395
Peripleptomeno	388
<i>periuro</i>	29, 37, 156s.
<i>Persa</i>	51, 65, 72, 75, 80, 85, 90, 99, 102, 105, 127, 136, 151s., 159s., 163, 172, 175, 204, 207, 356
Petrarca F.	61
<i>Phaedromus</i>	274
<i>Philippicae</i>	121, 275, 285, 385
<i>Phormio</i>	200
<i>pietas</i>	163, 348
<i>pignoris capio</i>	161, 200-202
<i>pignus</i>	200-202
pirateria	125, 127, 139s., 337
Pirgopolinice	382
<i>Plaetoria (lex)</i>	153, 171
plebe	30, 109s., 132, 135-137, 148, 150, 159, 182,

	193, 258, 267, 396s.
plebei	45, 111, 133, 193, 267, 312, 318s.
<i>plebiscita</i>	110, 153, 159
Plesidippo	115
Pletoria (lex)	170
Pletorio M.	153
Pleusicle	244
Pleusidippo	116
Plutarco	54, 239, 248, 264, 309, 311, 313, 394, 403
<i>Poenulus</i>	34, 65, 72, 75, 80, 90, 141, 158, 201, 364
Polibio	42, 105, 126
poliptoto	106, 361, 378
Poliziano	64-67, 87
<i>pollicitatio</i>	205, 288s.
<i>Pompeia (lex de parricidio)</i>	194
Pomponio	30, 47, 64, 123, 240, 251, 303, 338, 357, 368s.
Pomponio M.	251
Pontano	63, 71
<i>pontifex</i>	27-33, 40s., 44, 75, 101, 104, 393

post-graccano	315
<i>postliminium</i>	334, 338s.
Postumio M. Albino	247s.
<i>potestas</i>	17, 123, 142, 163, 165, 168s., 172, 196, 204, 207, 210, 237, 265, 267, 279, 283, 286, 292, 295, 310, 314s., 317, 320s., 324, 329s., 333, 340-343, 353, 363-365, 368s.
<i>praefectura</i>	142, 150s., 210, 355
<i>praefectus iure dicundo</i>	150
<i>praesumptio muciana</i>	367
<i>praetexta</i>	132
<i>praetor</i>	44, 53, 110s., 115, 144, 150-156, 158, 199s., 205, 228, 281, 297, 300s.
<i>praetura</i>	153s., 173s., 259
predoni	139s., 357
prefetto	142, 355
prefettura	142, 151

<i>pretium</i>	132
pretore	44, 54, 98, 104, 109s., 115, 144, 150, 153, 159, 171, 173s., 199, 202, 206s., 235, 259s., 281s., 297s., 300s., 386
pretura	153, 157, 173
pre-umanisti	62
prigionia	97, 145, 159, 201, 337s., 343, 348, 387
<i>princeps</i>	46, 55, 69, 88, 92, 198, 269, 350
<i>proarchetypus</i>	73
<i>proavus</i>	146
<i>proconsul</i>	156
<i>procreandorum causa</i>	242, 244-247, 268
<i>procreatio</i>	198, 239, 241, 244-249, 251, 394
Proculo	101, 382
<i>procurator</i>	287
<i>prodigia</i>	360, 396s.
<i>profectitia</i>	279, 372, 386
<i>Prolegomena</i>	86, 90
proletarizzazione	138

prologo	35, 36, 66, 77, 78, 141, 203, 254, 261, 361
<i>promissio</i>	272, 275, 279, 283s., 290, 296, 298s., 302
prostituzione	36, 113, 183, 254, 264, 317
provincia	43, 51, 97, 115, 132, 145, 280, 371s.
Prussia	220
<i>Pseudolus</i>	37, 65, 69, 72, 75, 80, 85, 90, 103, 105-107, 111, 118, 127, 135, 143, 152, 157, 170s., 175, 200, 207, 227, 360, 378
Pterela	117
<i>publicani</i>	108, 131s.
<i>pudicitia</i>	130, 167, 196, 257, 266-270, 396s.
<i>Pudicitia Patricia</i>	396
<i>pudor</i>	248, 256, 393s., 396, 404
<i>puer</i>	48, 133, 241, 249, 255, 354
Puglia	310

pupillo	64, 289s., 352
<i>Purgatorio</i>	62
Pylades	89
Pythodocus	77

Q

<i>Querolus</i>	61
questura	110, 141
<i>quinavicenaria</i>	170, 207
quinqeremi	337
<i>quinqueviri</i>	111
Quintiliano	43, 47
<i>Quirites</i>	32, 34, 45

R

<i>recuperatores</i>	115s., 154, 260
<i>regilla</i>	125
regina	124-128
<i>regio</i>	38
<i>religio</i>	33, 43, 250, 305s., 319, 397
religione	17, 25s., 33s., 48, 57s., 123s., 162, 192, 199, 204- 206, 238, 253, 255-258, 265s., 290, 296s., 306, 308, 312s., 315, 319-321, 347, 354, 358, 396s.
<i>repudium</i>	295, 317, 382, 384, 387, 389, 400
<i>res militaris</i>	40, 44, 124, 129, 133, 136, 140, 141, 143, 147, 159, 192, 201s., 230, 267, 306, 312, 348
<i>rescriptio</i>	58, 72, 92
<i>restauratio</i>	246, 269
<i>retractatio</i>	34, 38, 76-78, 80s., 229, 344

<i>rex</i>	33, 38, 45, 57, 59, 117-125, 127s., 142, 148, 155, 236, 249, 269, 306, 315, 346, 402
<i>Rhetorica ad Herennium</i>	246
Rinascimento	62-64, 68, 84
risarcimento	201, 266, 281, 296, 298, 300, 302, 387
Rodi	39
<i>Rogitationes</i>	109
Roma	13, 15, 26, 33, 38, 41s., 44, 51, 53s., 57, 63s., 89, 97, 110, 113, 115s., 119, 121-123, 126, 129, 137s., 140, 143, 148, 154, 193, 196, 203, 207, 219s., 222s., 225, 229s., 235, 247, 252, 257s., 260, 264, 277, 296, 305, 310, 320, 336, 350, 354, 367- 369, 371, 377, 391, 395

romanizzazione	18, 145, 148s., 182, 189, 192, 197, 225, 227
romano-barbarici	57, 59
Romolo	236, 246, 306, 315, 347, 401s.
Roscio	37
<i>rubricator</i>	70
<i>Rudens</i>	29, 65, 72, 75, 80, 85, 90s., 98, 114-116, 119s., 134, 138-140, 152, 160, 204- 207, 225, 275, 356, 378
<i>Rudiae</i>	146

S

Sabini	312
sacerdoti	30, 33, 43, 45, 49, 184, 219, 305
Sagaristio	99, 100, 175
Salii	43
<i>Saliorum Carmina</i>	41, 43
Sallustio	52
Sant'Agostino	197
Saraceni	88, 91s.
Sardegna	110
Sarsina	85, 88-91
satira	58, 210, 399
Saurea	357
Scafa	391
sceneggiatura	36, 229
scenografia	173, 184, 193, 303, 311, 322, 385
Scevola	45, 104, 219, 316, 368, 379
schiavitù	54, 65, 77, 97, 131s., 139, 144, 153, 156, 165, 168, 173-176, 181, 183, 194, 200s., 236, 244, 249, 252, 309-

	311, 357, 360s., 367, 376, 378s.
<i>scholae</i>	42, 101
Scipione Aricano	37, 47s., 124, 129, 146, 348, 349
Scipioni	37, 124, 129-131, 133, 139, 141, 146, 349
scriba	29, 69, 78
<i>scribam dicam</i>	199, 228, 300
Scribonio	110
<i>scriptio</i>	41, 56, 60, 69, 70, 131, 208
<i>sectator</i>	51s.
Seleuco	127
Sempronio	109
senari	51
Senato	33, 38, 121s., 125, 126, 130, 132- 134, 137, 140, 165s., 174, 212, 257, 315, 320, 348s.
senatoconsulto	130, 260
<i>senator</i>	46, 110, 131, 133s., 158, 174s., 348
<i>Senatus</i>	33, 38, 110, 122, 132-134, 137,

	174, 197, 257, 315, 320, 349
Seneca	49
<i>senex</i>	65, 99, 138, 163- 166, 169, 176, 196, 199, 208, 225, 228, 241, 244, 248-250, 261, 266, 274, 281s., 285, 287- 289, 298, 300- 302, 304s., 308, 318, 324s., 327s., 330s., 336, 340, 342, 349, 378, 388s., 393s.
<i>Seniles</i>	61
Servio	37
Servio Maluginense	319
Servio Sulpicio Rufo	251
<i>servus</i>	65, 77, 98s., 101, 112, 156, 173s., 176s., 200s., 220, 244, 309s., 320, 322, 338, 352, 354, 357, 360, 378, 382, 388, 400
sesterzi	106, 300

Settecento	65, 67
Severi	57, 270
Sicilia	97, 110, 114, 140, 225, 258
<i>sicilicisso</i>	225
<i>Silvae</i>	66
Siria	97, 140, 143
Solone	264
Sosia	76, 143
Spagna	124, 133, 349
Sparta	140
spergiuro	37, 156s., 206
Speroni S.	63
<i>spondeo</i>	99, 208, 273-276, 280, 291, 299
<i>sponsa</i>	242, 249, 275, 277, 279, 281, 283-285, 287, 291s., 294s., 297- 299, 342, 346, 351, 354, 358, 372
<i>sponsalia</i>	17, 240s., 272s., 282s., 288, 291s., 295, 298, 300, 341, 382
<i>sponsi</i>	283
<i>sponsio</i>	98, 153, 183, 210, 272, 277, 283s.,

	287s., 290, 292, 295s., 298s., 300- 302
<i>sponsor</i>	273s., 283, 290, 292, 299
<i>sponsus</i>	277, 281, 291s.
sposa	169, 239-242, 244, 247, 250, 261, 274s., 279, 283-285, 291, 293s., 303, 305, 311-313, 317, 328, 329, 342, 347, 351s., 373, 381, 388, 391s.
sposo	169, 258, 266, 281, 291, 292, 297s., 311, 328, 342, 347, 352, 373s.
Stalagmo	244
stampa	63, 67
<i>Stichus</i>	119s., 125, 132, 156, 163, 208, 356
Stico	90, 201
<i>stipendium</i>	201s.
<i>stipulatio</i>	115, 175, 240, 272, 279, 284, 289, 295, 298s.
<i>stipulator</i>	298s.

Stizia	202
stoicismo	246
storiografia	15, 17, 20, 45, 259, 262, 264, 270s.
stranieri	17, 44, 64, 100, 102, 105, 110, 114s., 121, 130, 135, 144, 150, 183, 195, 203, 230, 235, 376, 338, 343
Strobilo	77
stupratore	254, 264s., 298
<i>stuprum</i>	253-259, 261-270, 269s., 281, 295, 298s., 302, 361, 400
successione	222, 237, 247, 284, 359
<i>successor</i>	349, 394
συγγενεῖς	402
suicidio	194, 269
Sulpicio Rufo	251
suocero	274, 281, 283, 295, 297, 324, 337, 342, 373s., 387

Svetonio	37s., 38, 41, 47, 51, 160, 245, 369, 394
<i>syngraphum</i>	114s., 143s., 154

T

<i>tabernae</i>	102, 110, 268
Tacito	319
taglione (<i>legge del</i>)	259s.
<i>talaros</i>	311
Talasio	311s.
talenti	281, 282
tardo-antico	57
tardo-repubblicana	65, 245
<i>tarpestita</i>	228
Tarquinio	121s., 269
tassazione	248
teatro	15, 17s., 35s., 39, 58, 61, 64s., 128, 146, 148, 162, 164, 179, 181- 184, 186, 191, 193, 195, 200, 213, 223, 235, 238, 249, 303, 314, 340, 344, 358, 365, 389, 393
Tebe	106s., 117, 119, 142
Teleboi	142
Teodosio	245

Teofrasto	121
Teopompo	121
Terenzio	35, 37s., 40, 47s., 62, 223, 261s., 264
Termopili	143
Tertulliano	58, 393
Tesprione	99
<i>testamentum</i>	65, 72, 139, 237
Teuta	125-127
<i>Themis</i>	219, 221
Tiberio	30, 47, 50, 370
<i>tibicina</i>	145, 304, 311
Tibullio	308
Tindaro	201
tiranno	140, 325
Titinio	308, 354
<i>togata</i>	48
Tolomeo	121
Tossilo	99, 152
traditio	69, 74, 99, 101
<i>trado</i>	101
tragedia	33, 47, 132, 142, 149, 235, 269
transazione	101, 105, 112, 139, 260, 358

<i>trapezita</i>	102-104, 107s., 144, 274
Trebazio	381
<i>tresviri</i>	159
Triboniano	219
<i>tributum</i>	73, 202
tribunale	26, 150-152, 161, 199, 206, 267s., 281, 301
<i>tribunus</i>	109s., 153, 159, 193, 246
<i>tribus</i>	61, 110, 212, 318
<i>tributa</i>	131s., 136
trimetro	47s.
<i>trinoclio abesse</i>	316, 318, 321
<i>Trinummus</i>	72, 81, 86s., 90, 103, 111, 119, 125, 138-140, 160s., 195s., 207s., 212, 227s., 275, 278-280, 284-286, 342, 346s., 350-353, 356, 360, 384
<i>Tripertita</i>	31
<i>triumviri</i>	110
Troia	372
<i>Truculentus</i>	69, 72, 81, 86, 90, 105, 113, 125, 131, 152, 154,

	195, 208, 276, 281, 294, 356
tryph	143, 212, 338
turiae	252
Turnèbe	75, 91
turpido	253, 368
Tusculanae	145, 235
tutela	98, 104, 150, 163, 171, 195, 230, 241, 290, 299, 328, 347, 351, 374, 387, 390
tutor	17, 283, 286-290, 317, 351s.

U

Ulpiano	52, 56, 59, 111, 131, 143, 154, 160, 171, 211s., 219, 237, 240, 270, 287s., 369, 371, 382
Umanisti	34, 63s., 66s., 69- 71, 75, 77, 83
università	62, 74
univira	396, 399
Urbino	85, 88-91
Ursinianus (Codex)	63, 71
usufrutto	373
usura	104-109, 111s., 170, 374
uxor	163-169, 181, 204, 239, 241, 244s., 249-252, 261, 263, 273- 275, 280, 284- 286, 291, 293- 295, 299, 303, 311s., 314s., 317s., 321-325, 327, 329-334, 338, 341, 345s., 349, 351-354, 357, 360-363,

	365, 367-383, 385-396, 401-404
--	-----------------------------------

V

Valentiniano	57, 245
Valeriano	63
Valerio Massimo	248, 266, 269, 348
Valla L.	64-66, 89, 91s.
Varrone	28, 37, 40s., 47s., 62, 102, 110, 242, 273, 277, 291, 297, 350, 385
Vaticana (Biblioteca Apostolica)	69, 71, 74
<i>Vaticana Fragmenta</i>	59
<i>vectigalium</i>	131s.
vedovanza	248, 382, 393, 395s., 399
<i>venditio</i>	98s., 104s., 112s., 157, 160, 222, 229, 287, 331, 333, 353
Vendôme	61
Venere	48, 58, 152, 257, 267s.
Venezia	63s., 84, 88s., 91s.
<i>verbis certis</i>	200, 202
<i>verbis conceptis</i>	156s., 204, 290
Vercelli	91

<i>verecundia</i>	396
Verginia	267
Verginio	267s.
verginità	236, 267, 312
Verona	59s.
<i>Verrinae</i>	257
Verrio	50
Vesta	308
Vestale	255, 308
<i>viaticum</i>	102, 144
<i>Vidularia</i>	41, 69, 72, 81, 88
<i>vigiliae</i>	255, 258s., 261
<i>vilica</i>	305
<i>vilicus</i>	294, 305
<i>vindex</i>	199
<i>vindicatio</i>	171, 268
<i>Vindob Lat. 3168</i>	71
vino	172, 254, 256, 259, 260, 401
violenza sessuale	253-255, 261
Virgilio	13, 47s., 54
Virginia	268
<i>virgo</i>	100, 140, 167, 172, 239, 240- 242, 258, 266- 268, 273s., 281, 283-289, 291, 292, 295, 302,

	328, 344s., 349- 352, 358
<i>viripotens</i>	240
Visconti	70
<i>vocatio in ius</i>	199, 301
Voconia (lex)	362
Volcacio Sedigito	39, 64
volgarizzamenti	64

Z

zio	261, 265, 274, 295, 297s.
------------	------------------------------

Indice dei passi citati

I numeri indicano le pagine.

XII TAVOLE

II 2	114
III 45	136
IV 2b	292
VIII 2-4	259
VIII 20a	289
VIII 20b	289

AMMIANO MARCELLINO

XXX 4,5-19	423
------------	-----

APULEIO

Met.

II 6	212
V 26	385

ARISTOFANE

Nu.

1306	108
------	-----

ARISTOTELE

Pol.

1300a 4s.	355
-----------	-----

ATENEO

Deipn.

XII 523c	195
----------	-----

AUGUSTO

Civ.

I 18 p. 30	255
------------	-----

AULO GELLIO

III 2,12s.	316
------------	-----

III 3,11	37
III 3,13	38
IV 3,2	250
IV 4	291
IV 4,2	299
VI 17,4	55
X 23	387
X 23,5	400
XV 24	39
XVII 7,1	379
XIX 8,6	55
XX 1,5	55
XX 10,1-3	53

AUSONIO

p. 283 v. 56	166
--------------	-----

CASSIO DIONE

LVI 5,4s.	246
-----------	-----

CATONE

De agri cultura

143	305
-----	-----

CECILIO

Com.

26	255
105	200
166s.	257

CICERONE

Ad fam.

IX 16,4	40
---------	----

Arch.

22	146
----	-----

De off.

I 37	114
III 58	104
III 61	171

De orat.

I 41,186	31
----------	----

I 43,193	32
III 59,223	184

De re publ.

III 17	32
--------	----

Flacc.

44	110
----	-----

Leg.

II 18,5-8	28
II 19	305
II 21	255
II 23	306
II 24	309
II 36s.	257
II 59	42
III 7	249
III 45	136

Mur.

11,25	29
25	45

Phil.

II 69	385
III 1,9	121

Pro Cluent.

104	157
181	336

Pro Roscio

20,11-14	37
----------	----

Rep.

II 1,2	197
--------	-----

Top.

4,23	345
14,5	323
28,4-6	196

Tusc.

I 2,2	335
I 3,2	145

Verr.

II 2,129	174
II 4,99	258

CIL

V 7763	398
V 2 7066	326
VI 3823	161
IX 1530	326

X 7196	398
--------	-----

CODICE GIUSTINIANEO

V 3,3	288
V 4,24	240
C. 9,9,7	270
C. 9,9,20	270

CODICE TEODOSIANO

I 3,1	57
I 4,3	57
III 13,4	289

COLLATIO MOSAICARUM ET ROMANARUM LEGUM

4,2,2	269, 401
-------	----------

DANTE

Purgatorio

XXII 97-99	62
------------	----

DIGESTO

I 2,1 (Gaius 1 <i>ad l. XII Tab.</i>)	53
I 2,2,14,1 (Pompon. I.S. <i>Enchir.</i>)	123
I 2,2,35 (Pomponius I.S. <i>Enchir.</i>)	30
I 2,2,38 (Pomponius I.S. <i>Enchir.</i>)	30
II 13,4pr. (Ulp. 4 <i>Ad ed.</i>)	111
II 14,47,1 (Scaev. 1 <i>Dig.</i>)	111
III 1,1,6 (Ulp. 6 <i>Ad ed.</i>)	212
III 2,6pr. (Ulp. 6 <i>Ad ed.</i>)	211
IV 4,1pr.-3 (Ulpian. 11 <i>Ad ed.</i>)	171
IV 6,15pr. (Ulp. 12 <i>Ad ed.</i>)	143, 212
VI 1,65,1 (Papin. 2 <i>Resp.</i>)	369

XII 4,8 (<i>Nerat. 2 Membr.</i>)	277
XIV 3,19,1 (<i>Papin. 3 Resp.</i>)	112
XIV 3,20 (<i>Scaev. 5 Dig.</i>)	112
XVI 2,16,1 (<i>Papin. 3 quaest.</i>)	169
Dig. XVII 2,65,16 (<i>Paul. 32 Ad ed.</i>)	345
XIX 2,22,2 (<i>Paul. 34 Ad ed.</i>)	212
XXI 1,37 (<i>Ulp. 1 Ad ed. aedil. curul.</i>)	160
XXIII 1,9 (<i>Ulpian. 35 Ad ed.</i>)	240
XXIII 2,4 (<i>Pompon. 3 Ad Sab.</i>)	240
XXIII 2,5,pr.4 (<i>Pompon. 4 Ad Sab.</i>)	303
XXIII 2,33 (<i>Marcell. 3 Ad l. Iul et Pap.</i>)	381
XXIII 3,9,3 (<i>Ulp. 31 Ad Sab.</i>)	369
XXIII 3,24 (<i>Pompon. 15 Ad Sab.</i>)	369

XXIII 3,31 (Pap. 4 Resp.)	327
XXIII 3,56,1 (<i>Paul. 6 Ad Plaut.</i>)	345
XXIII 3,65 (<i>Pompon. 5 Ad Q. Muc.</i>)	357
XXIV 1,28,1 (<i>Paul. 7 Ad Sab.</i>)	357
XXIV 1,64 (Iav. 6 Ex post Lab.)	381
XXIV 2,2,1 (<i>Gai. 11 Ad ed. provinc.</i>)	385
XXIV 2,3 (Paul. 35 Ad ed.)	381
XXIV 3,25,3 (<i>Paul. 36 Ad ed.</i>)	357
XXIV 3,31,4 (<i>Iulian. 18 Dig.</i>)	357
XXVI 7,12,3 (<i>Paul. 38 Ad ed.</i>)	351
XXXV 2,95pr. (<i>Scaev. 21 Dig.</i>)	371
XXXVI 2,12,6 (<i>Ulp. 23 Ad Sab.</i>)	211
XXXVII 7,1,8 (<i>Ulpian. 40 Ad ed.</i>)	288
XXXVIII 4,13,2 (<i>Pompon. 4 Sen. consult.</i>)	338

XXXVIII 10,10,1 (Paul. 1. <i>sing. de grad. et adfin.</i>)	402
XXXIX 5,31 (Papin. 12 <i>Resp.</i>)	369
XXXIX 5,31,2 (Papin. 12 <i>Resp.</i>)	369
XL 9,5,2 (Iulian. 64 <i>Dig.</i>)	201
XLI 3,16 (Iavol. 4 <i>Ex Plaut.</i>)	201
XLII 1,4,3 (Ulp. 58 <i>Ad ed.</i>)	211
XLVI 3,14,1 (Ulp. 30 <i>Ad Sab.</i>)	154
XLVI 3,69 (Cels. 24 <i>Dig.</i>)	201
XLVII 2,2 (Gai. 13 <i>Ad ed.</i>)	211
XLVII 8,2,20 (Ulp. 56 <i>Ad ed.</i>)	131
XLVIII 5,30,9 (Ulpian. 4 <i>De adult.</i>)	270
XLVIII 6,3,4 (Marcian. 14 <i>Inst.</i>)	270
XLIX 15,5,1 (Pompon. 37 <i>Ad Q. Muc.</i>)	338
XLIX 15,7,1 (Procul. 8 <i>Epist.</i>)	137

XLIX 15,11pr. (Papin. 31 <i>Quaest.</i>)	142, 212
XLIX 15,12,4 (Tryph. 4 <i>Disp.</i>)	338
XLIX 15,12,6 (Tryph. 4 <i>Disp.</i>)	143, 212
XLIX 15,14,1 (Pompon. 3 <i>Ad Sab.</i>)	338
L 16,186 (Ulpian. 30 <i>Ad ed.</i>)	287
L 16,195,1s. (Ulp. 46 <i>Ad ed.</i>)	237
L 16,220,3 (2 <i>Quaest.</i>)	246

DIONIGI DI ALICARNASSO

Ant. Rom.

II 10,2	348
II 25,7	251
II 31,1	236
VI 1,2	237

ENNIO*Ann.*

252s. Sk.	148
329	31
525 Sk.	146

EPITTETO*Ench.*

40	242
----	-----

ERODOTO

II 25,2	315
---------	-----

EUSTAZIO

IX 742	374
IX 743	374

FABIO PITTORE

Lib. XVI	308
----------	-----

FESTO

p. 132 Lind.	245
p. 250 Lind.	157
p. 253,2s. Lind.	27
p. 317,21-23	253
p. 317,26-29	253
p. 342 Lind.	115

FRONTONE*Ad M. Caesarem et Invicem*

IV 3,2	52
--------	----

De Feriis Alsiensibus

III 1,1	52
---------	----

GAIO*Inst.*

I 6	154
I 109	321
I 110s.	318
I 111	316, 342
I 120	101
I 129	338
II 15	101
II 63	208
II 102	237
II 104	101
III 103	175
III 123	391
III 134	114
III 169	176
III 183	211
IV 16	259
IV 17a	299
IV 27	202
IV 29	200
IV 139	156
IV 169	391
IV 171	205

GELLIO

II 24,2	157
III 3,1	37
XV 24	39
XVII 2,13	144
XVII 13,4	254
XVII 21,45	141
XX 1,37s.	259

GERONIMO*In. Is.*

III 12 p. 57	106
--------------	-----

GIUSTINIANO*Inst.*

I 23,1	170
--------	-----

ICUR

9,24120	398
---------	-----

ISIDORO*Etym.*

IX 7,25	381
---------	-----

**LEX RUBRIA
DE GALLIA CISALPINA**

1,8	391
-----	-----

LISIA*Erat.*

1,32s.	263
--------	-----

LIVIO

I 4,2	255
I 32,6	48
III 44,1	269
III 47,7-48,5	267
III 48,6-8	268
III 56,7	166
VI 1,9s.	33
VI 35,4	193
VII 2,3	193
VII 21,5	111
VIII 38	143
X 23	396
XXII 57,2-5	141
XXIII 11,1-6	141
XXIII 21	110
XXIX 25,10	141
XXX 50,3	344

XXXIV 1-8	354
XXXV 7,1	108
XXXV 41,10	108
XXXVIII 56,12	124
XXXIX 8	256

LUCILIO

Sat.

XXX 69	399
---------------	-----

MACROBIO

Sat.

I 3,9	316
I 16,19	40

Somn.

I 6,71	241
---------------	-----

MARZIALE

XI 104,1	385
-----------------	-----

MENANDRO

fr. 601 Koe.	199, 228, 301
---------------------	---------------

NEPOTE

Cato

I 4	141
------------	-----

NONIO

291,8	385
706 L.	105,291
777 14s. L.	166
853,17 L.	102

OMERO

Il.

IX 17-28	372
IX 32-49	372
IX 53-78	372
IX 130s.	373
IX 145	373
IX 146	373
IX 289	373
XI 243-245	373
XVI 178	373
XVI 190	373

Od.

VIII 318	373
-----------------	-----

ORAZIO

Carmina

IV 5,1s.	246
-----------------	-----

Epist.

II 1,170-176	47
---------------------	----

OVIDIO

Fast.

III 11s.	308
-----------------	-----

PAOLO FESTO

77 L.	313
-------	-----

PETRARCA

Ep.

VII 2	61
-------	----

PLAUTO

Astr.

fr. 1.2	291
---------	-----

Amph.

35	142
61	117
72	160
76s.	206
194	117, 119
252	116
261	116
351	117
413	117
415	117
419	117
535	117
746	117
831	117, 119

848-851	317
849	402
853	386
860	317
928	387
931	204
936	204
1015s.	400
1042	117
1049s.	400

Asin.

73	155
85s.	357
87	353
91	378
94s.	378
116	102
126	102
131s.	159
166	208
231	208
234s.	208
238	114
277	360
364s.	379

438	102
480	150
498	360
504	155
561	156
563	156
569	211
579	176
652s.	176
735	208
747	208
749	208
809	208
812s.	164
871	134, 137
875	165
884s.	379
919	117
937	169

Aul.

<i>Arg. I 4s.</i>	253
<i>Arg. II 3</i>	253
<i>fr. 1</i>	364
8s.	76
14s.	76

23-25	171, 254
28	254
28s.	261
29s.	254
31-36	261
36	255
86	127
120-134	167
147-150	245
155	208
157	208
160	293
162-164	241, 249
167-169	260
172s.	273
190	74
191	350
204s.	273
219	273
224	293
226-235	346
233	386
237s.	273
239	354
241	274
254s.	280

255s.	208
264	77
267	278
271	274
294s.	304
317	150
334	77
352	77
351s.	304
354	77
354s.	261
363	77
383	211
383s.	349
385-387	305
401	261
406s.	260
458	207
472	261
488	207
498-502	354
504	355
527	102
534	168
534s.	353
549	133

572	155
574	155
587	77
612s.	308
702s.	118
704	127
724	378
738s.	300
759	150, 300
759s.	199
760	228
772	105
782	274
783	295
783s.	295
784-788	296
786	302
790-800	297
793	207, 261, 299s.
794	299
794s.	259
798	258
799	295

Bacch.

270	115, 154
------------	----------

282	139
447	153
465	360
516	155
647	119
813	225
1028	204

Capt.

1-503	71
92	118, 142
181	208
193	102, 228
244	204
335	137
400-555	74
436	201
449	102, 144
450	154
450s.	144
492	203, 207
494s.	132
505	150
762	212
823	160
825	118s.

889	244
890	105
893	205
898s.	99
907	142, 151
907s.	210
1002-1004	131
1028	360
1029	130, 196
1030-1032	132
1032	242
1033	130
1034	130

Cas.

5-20	78
7-19	36
31-34	371
52s.	294
56	294
62	164
71s.	310
73s.	310
81	310
82	310

83s.	310
94	155
99	142
109	169
118	312
172-176	360
186	360
190	360
191s.	360
190-192	204
194	364
194s.	361
195	361
198	361
199	360
199s.	361
200s.	361
202	361, 368
209	361
209-211	362
209-212	383
258	360
336	124
371	204
419	311
472	303

518s.	165
520	165
536	134
536s.	165
739	176
798-800	311
815s.	312
817-822	313
839	312
857s.	362
881	303
937s.	404
963	195
976	404
1006	404
1008	404

Cist.

38-40	364
50	364
90	284
98s.	290
195	284
470	205
472	205
492	284

495	205
498	284
502	205
513	124
532s.	207
600s.	274
684	155
776	134
787	196

Curc.

3-6	114
178	118s.
211	119
267	205
345	103
376	151
377	102
420	103
509-511	109
555s.	118
559	103
618	103
620	228
621	151
624s.	151

664	280
674s.	274
679	102
682	111
683	151
684	152
704	175
721	103

Epid.

7	99
24s.	173
25	153
27s.	153
53	106
55	106
114s.	106
142	106
143	103
159	133s.
159s.	174
168-170a	393
173	393
174	393
178	393
180s.	394

188	133, 166
193	175
199	113
223	125
252	106
347	106
349	194
351	194
361	311
449s.	118
471	208
540	255
607	106
621	106
646	106

Men.

11s.	225
76	118
130	380
392s.	380
409s.	127
410	121
411	127
479-481	380
507-510	380

531s.	380
574-581	137
585	137
587	161
588	137
590	161
601a	380
686	378
687	378
720s.	396
725s.	396
734-738	324
753-805	331
765	325
766s.	325
767	327
768	325
770s.	325
771	381
780-782	327
798	328
799s.	330
800s.	331
805	330
902	118
1041s.	98

1138	380
1160	331

Merc.

1	155
96	360
450	207
784-788	332
817	207
819s.	383
821s.	383
823	207
841	120
973	242
996	138
1015s.	208
1019	208
1024s.	208

Mil.

9s.	120
75	127
77	118, 155
118	139
438	229
452	207

592	133
594	134
682	244s.
682-685	245
685-700	250
685-701	354
735	132
789	138
948	127
950	120
1006	274
1055	118
1083	120
1124	382
1164-1168	388
1225	118

Most.

22	225
64	225
126	54
204s.	391
210s.	391
224-226	391
234	170
253	360

280s.	391
360	208
406	101
406s.	101
408	138
537	107
603s.	106
624	107
639	139
666	155
668	134
670	105
688	134, 174
746	138
863	360
875	360
917	107
960	225
1049s.	134
1084	205
1089	151

Persa

22	159
23	160
69	207

143	136
160	160
259	100
259-261	175
321	175
339s.	127
343	172
344	163, 172
358	172
365s.	172
373	172
383s.	349
401	204
403	204
433s.	102
442s.	102
478	152
485-487	152
486	105
487	151
521	100
522	100
523s.	100
525	100
532	100
746	152

752	151
------------	-----

Poen.

16	154
185	151, 154
246s.	364
272	118
286s.	384
439	105
501	156
584-587	158
585	154
603	225
664	127
671	118
694	127
724	98
725	208
727	151
790	151
800	301
897	140
1011s.	160
1156s.	274
1181	138
1225	151

1228	294
1229	151
1232s.	151
1268	274
1276	163
1278s.	274
1279	280
1285	201
1336	151
1342s.	152
1356s.	275
1349	152
1360	152
1361	154

Pseud.

85s.	200
87	200
93	378
192s.	118
287	107
296	111
303	170
303s.	207
304	171
344	157

352-354	157
358	152
416	227
436s.	171
442	171
505	175
532	127
748	135
757	103
1095	105
1162	143
1189	360
1232	135
1233	135

Rud.

14	205
40	140
46	205
49s.	225
372s.	160
451	114
608	152
621	207
712s.	134
724	207

859s.	152
866	152
893	138
931	119, 139
935	120
937	118
1024	207
1025	98
1213	275
1231	98
1268s.	275
1282	115
1374	205
1377	29
1385	98
1387	378
1414	204
1416	378

Stich.

5	336
14-17	334
29s.	336
31-33	336
53	163, 324
53s.	341

68s.	324
69	340
82-88	340
128	336
130s.	340
131	336
132	337
133	125
138	337
141	341
152	336
179	132
204	387
218	156
287	119
353	161
377	120
454s.	119
504	208
547	210
564	208
632	132
751	360

Trin.

28	196
-----------	-----

113s.	287
152-156	287
157s.	287
158s.	352
179s.	287
207	125
230	384
236	384
240	384
261	384
265^{as.}	384
266	384
284	195
285	196
291s.	196
295	196
332	139
373-375	285
373	352
375	352
383s.	285
425	103, 228
434	360
442s.	278
444	285
446s.	347

450	285
452s.	346
453	278
466s.	347
471	138
499s.	286
508s.	280
571-573	275
602-604	275
606	352
612	352
659	227
681	286
688-691	350
699	278
699-704	352
722	119
729s.	288
734	288
738s.	288
781s.	286
782	288, 350
843s.	212
965s.	111
990	160
1029	196

1033	196, 207
1035	196
1037	196, 207
1039	196
1043	196, 207
1044	196
1088	140
1100s.	289
1132s.	275
1145s.	289
1146	207
1156	275
1157s.	280
1162	208
1162s.	275
1183s.	286

Truc.

13	195
66	113
144	208
146	131
151	131
531s.	125
586	105
760	208

821	281
825	276
836-840	281
840	152, 154
841	294
843-845	281

Vid.

61	156
----	-----

PLINIO CECILIO SECONDO

Ep.

II 1,170-176	47
VI 21	47

PLINIO IL VECCHIO

III 57	121
--------	-----

PLUTARCO

Caes.

5,2	394
-----	-----

Cam.

II 2	248
------	-----

Cato

20,4	54
21,2	309

Comp. Lyc. Num.

III 1s.	331
---------	-----

Quaest. Rom.

271d	312
271f-272b	311

Rom.

XXII 3	403
--------	-----

Sol.

XXIII 1	264
---------	-----

POLIBIO

Hist.

II 8,1s.	125
II 8,3	125
II 8,10s.	126
III 22,3	42
VI 65,14	105

QUINTILIANO

Inst.

I 6,39-41	43
V 11,13	157
VIII 2,12	27
X 1,99-100	47

SANT'AGOSTINO

De civ.

II 21,3	197
---------	-----

SENECA

Ep.

114,13	49
--------	----

SERVIO

I pr. 74-76	37
-------------	----

SVETONIO

Aug.

45	160
86	47

Gramm.

II	38
III 4	41
XXIV 1-3	51

Iul.

6	394
52,3	245

Poet.

XI 27-33	38
----------	----

XI 54-56	37
-----------------	-----------

Tib.

50,1	369
-------------	------------

TACITO

Ann.

IV 16,1s.	319
------------------	------------

TERENZIO

Ad.

6-11	35
780s.	261

Eun.

20	35
23-30	35

Phorm.

661	200
------------	------------

TERTULLIANO

De Monog.

17,4	393
-------------	------------

De spectaculis

10,3	58
-------------	-----------

THGL

IV 158s.	373
VI 691	372

VII 427	372
---------	-----

TIBULLO

I 25s.	308
--------	-----

TITINIO

Com.

86	308
----	-----

VALERIO MASSIMO

II 5,2	28
II 9,1	248
IV 4,10	349
VI ex. I	269
VI ex. II	267

VALLA

Antidotum in Facium

p. 364	65
--------	----

VARRONE

fr. 72 R.	102
fr. 236	41
fr. Men. 553	385

Ling.

V 2	350
V 21,2	28
VI 7	297
VI 71	273
VI 73	291
VI 91	110
IX 61 § 106	41

Res rusticae

I 17,5	244
--------	-----

Ringraziamenti

Chi ha scritto questa *Tesi* ha una formazione letteraria, basata quindi su un percorso attento alle problematiche filologiche dei testi e all'evoluzione dei loro contenuti. Per poter studiare con una maggiore precisione scientifica le questioni lessicali, in particolare la terminologia tecnica, e per poter comprendere a fondo le sfumature dei versi della Letteratura latina arcaica, così complessa e di difficile ricostruzione, l'adozione di un approccio interdisciplinare è necessaria.

Occuparsi della storicizzazione del matrimonio romano nelle opere di Plauto richiede certamente competenze di questo tipo, ma è necessario integrarle con le materie proprie della storia del Diritto. È per questo che mi sembra doveroso ringraziare anzitutto la mia *tutor*, Professoressa Serena Querzoli, che prima nella tesi di Laurea Magistrale, poi in quella di Dottorato ha saputo indicarmi, con pazienza e attenzione per i dettagli tecnici, quali tematiche approfondire e quali strumenti utilizzare per poter sviluppare questo progetto. I Suoi suggerimenti mi hanno permesso di acquisire competenze lontane dalla mia formazione, facendomi studiare la Commedia con un nuovo approccio.

In questi tre anni sono state molte le persone che hanno contribuito alla mia formazione, che rimane uno degli obiettivi principali di una Dottoranda. Ringrazio pertanto il mio insegnante di Latino delle superiori, il Professor Pietro Rosa, che ha letto costantemente la mia Tesi, correggendomi laddove la mia idea in merito a questa ricerca era talvolta poco limpida. A lui dedico i versi del *Purgatorio* dantesco (XXII 67-69): “facesti come quei che va di notte, / che port il lume dietro e sé non giova, / ma dopo sé fa le persone dotte”.

Ringrazio infine i miei genitori, che ancora una volta hanno creduto in me e si sono interessati agli sviluppi di questo lavoro, cresciuto assieme a me.

Camilla Tosi

Camilla Tosi

